IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

VOLUME X.

Parte II.

CONVERSANO
PRESSO LA DIREZIONE DEL MONITORE ECCLESIASTICO
1898

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Circa i matrimonii dei liberi pensatori, dei settarii, dei cattolici non praticanti.

Feria III, loco IV, die 25 Maii 1897.

In Relatione Status Ecclesiae Tabascensis, exhibita S. Congregationi Concilii die 27 Novembris 1896, sequens legitur sub num. I *Postulatum:*

" His in Regionibus frequenter occurrit ut viri impii, vulgo *liberi pensatores*, matrimonium inire cupientes cum mulieribus catholicis, praeviam confessionem facere renuant, eo quod, ut explicite fatentur, fidem Sacramenti Poenitentiæ corde incredulo rejecerunt et totam fidem negaverunt. Peto an hi, infidelibus deteriores, debeant aut possint admitti ad contrahendum matrimonium, cum magno mulieris catholicae et familiæ detrimento et periculo. „

Cum hoc Postulatum transmissum fuerit ad hanc Supremam S. R. et U. Inquisitionem, in Congregatione Generali habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi DD.ni responderi mandarunt:

Supplicandum SS.mo, ut in Decreto Feriae IV die 30 Ianuarii 1867.

Feria vero IV die 26 eiusdem mensis SS.mus, per facultates E.mo Cardinali S. R. et U. Inquisitionis Secretario concessas, benigne annuit pro gratia.

Porro citatum Decretum fer. IV diei 30 Ianuarii 1867 sic se habet:

" I. Quid agendum quando vir baptizatus, sed apostasiam a fide verbis et corde profitens, asserensque nominatim se non credere Sacramentis Ecclesiae, petit matrimonium coram eiusdem Ecclesiae facie unice ut desiderio sponsae satisfaciat?

" II. Quid si idem vir petit sectae condemnatae muratorum vel simili addictus, qui licet fidem non omnino amiserit, sectae tamen debite renunciare recusat?

" III. Quid si idem postulat vir, qui fidem non abiecit, sed eam profiteri, officiaque christiana adimplere abnuit?

Responsum fuit: Ad I. " Quoties " agatur de matrimonio inter unam " partem catholicam et alteram quae " a fide ita defecit, ut alicui falsae " religioni vel sectae sese adscripse- " rit, requirendam esse consuetam et " necessariam dispensationem cum so- " litis ac notis praescriptionibus et " clausulis. Quod si agatur de matri- " monio inter unam partem catholicam " et alteram quae fidem abiecit, at " nulli falsae religioni vel haereticae " sectae sese adscripsit, quando paro- " chus nullo modo potest huiusmodi " matrimonium impedire (ad quod totis " viribus incumbere tenetur) et pru- " denter timet ne ex denegata matri- " monio adsistentia grave scandalum " vel damnum oriatur, rem deferendam " esse ad R. P. D. Episcopum, qui, " sicut ei opportuna nunc facultas tri- " buitur, inspectis omnibus casus ad- " junctis, permittere poterit ut paro- " chus matrimonio passive intersit " tamquam testis *authorizabilis*, dum- " modo cautum omnino sit catholicae " educationi universae prolis aliisque " similibus conditionibus. „

Ad II. " Dandum esse Decretum diei " 28 Iunii 1865, quod est huiusmodi: " *Quoad matrimonia, in quibus una* " *contrahentium pars clandestinis ag-* " *gregationibus per Pontificias Con-* " *stitutiones damnatas adhaeret, dum-* " *modo absit scandalum, Ordinarius,* " *habita circumstantiarum ratione pro* " *casibus particularibus, ea decernat* " *quae magis expedire judicaverit.* „

Ad III. " Consulat probatos Auctores, et praesertim Benedictum XIV " *De Synodo Dioeces.* L. VIII, Cap. " XIV, n. 5. „

I. C. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Che cosa debba intendersi per modum potus *nelle dispense dal digiuno naturale.*

Beatissimo Padre,

N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che egli ottenne a causa di cronica malattia la facoltà di prendere qualche ristoro *per modum potus* prima della Comunione. Aggravatosi vie più il suo male, e non bastandogli solo delle bevande, supplica la S. V. che si degni permettergli anche qualche cosa di solido per sostentarsi. Che ecc.

Feria III loco IV, die 7 Sept. 1897.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Respondeatur ad mentem, ut in Abellinen. 4 Iunii 1893 — " La mente " è che quando si dice *per modum potus* s' intende bensì che si possa " prendere brodo, caffè, od altro cibo " liquido, in cui sia mescolata qualche " sostanza, come p. e. semmolino, pan- " grattato ecc., purchè l'insieme non " venga a perdere la natura di cibo " liquido. „

Feria vero VI, die 10 ejusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem E.morum Patrum adprobavit.

I. C. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Circa il seppellimento delle membra umane amputate.

Beatissime Pater,

Superiorissa Generalis *Sororum a Matre Dolorosa,* quarum Domus matrix Romae extat, devotissime exponit, in Hospitalibus Congregationis, quae in America Septentrionali exstant, singulis hebdomadibus evenire ut unius vel alterius aegroti brachium seu crus amputetur. Sorores adhuc bona fide eiusmodi membra recisa sive in terra profana sepelierunt, sive, suadente medico, igne combusserunt. Quum vero humilis Oratrix anxia haereat, num Sorores in hac parte recte egerint, devotissime quaerit, utrum eiusmodi agendi ratio etiam in futuro prosequi possit vel non: sive agatur de aegrotis catholicis, sive de acatholicis seu infidelibus. Iuvat forsan adnotare ejusmodi membrorum sepulturam in aliquo coemeterio saepissime moraliter et haud semel physice impossibilem evadere. Et Deus etc.

Feria III loco IV, die 3 Augusti 1897.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Quoad membra amputata acatholicorum, Sorores praxim suam tuto servare possunt. Quoad membra amputata fidelium baptizatorum, pro viribus curent ut in loco sacro sepeliantur. Sin vero graves obstant difficultates quominus in loco sacro condi possint, circa praxim hucusque servatam non sunt inquietandae. Quoad membrorum combustionem praecipientibus medicis, prudenter dissimulent et obediant. Et ad mentem. — " Mens est quod, si fieri " potest, in proprio horto domui ad- " nexo, deputetur aliquod parvum ter- " rae spatium, ad sepelienda membra " catholicorum amputata, postquam " fuerit benedictum. „

Feria vero VI die 6 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

J. C. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

IV.

Se la facoltà concessa ai Vescovi di dispensare dall' astinenza nei giorni di grande solennità, valga pure pei Venerdì e Sabati dell'Avvento, consacrati al digiuno.

Beatissime Pater,

Per Decretum S. R. et U. Inquisitionis diei 5 Decembris 1894 (1) Sanctitas Vestra locorum Ordinariis concessit facultatem anticipandi atque ob gravissimas causas dispensandi super lege jeiunii et abstinentiae, quando festum sub utroque praecepto servandum Patroni principalis aut Titularis Ecclesiae inciderit in ferias sextas aut sabbata per annum, excepto tempore Quadragesimae, diebus Quatuor Temporum et Vigiliis per annum jejunio consecratis.

Iam vero in Hispania, per Decretum S. R. C. diei 2 Maii 1867 nonnullae Vigiliae jejunio consecratae per annum abrogatae fuerunt et jejunium translatum in singulas ferias sextas et sabbata Sacri Adventus. Quare infrascriptus Archiepiscopus Compostellanus humillime petit ut Sanctitas Vestra declarare dignetur utrum Ordinarii, vi Decreti 5 Decembris 1894, anticipare possint, vel etiam ob gravissisimas causas dispensare a lege jejunii et abstinentiae in Feriis sextis et Sabbatis Adventus.

Feria IV, die 15 Decembris 1897.

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Negative.

Subsequenti vero Feria VI, die 17 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

J. C. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 268.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si conferma la sentenza, che attribuisce la precedenza al Terz'Ordine Francescano sulla Confraternita del SS. Sacramento.

Baren. — 30 Nov. 1897 — Per rescriptum Sacrorum Rituum Congregationis datum die 27 Martii (2), hoc labente anno, confirmata fuit sententia Archiepiscopi Barensis in controversia de praecedentia inter Confraternitatem SSmi Sacramenti et Sodalitium Tertii Ordinis S. Francisci in oppido *Triggiano* nuncupato. Quum vero praedicta Confraternitas novam postulasset atque obtinuisset revisionem et examen praedictae sententiae, eadem Sacra Congregatio in altero conventu ordinario Rotali, subsignata die, ad Vaticanum habita coram Emo et Rmo Cardinali D no Lucido M. Parocchi Episcopo Portuensi et S. Rufinae, loco et vice Emi et Rmi Card. Dni Caietani Aloisi Masella causae Ponentis, iterum maturo examine perpensis omnibus ab utraque parte contendente deductis ac sententia supradicta una cum Rescripto eam confirmante, ad propositum dubium, *An sit standum in decisis vel recedendum a decisis?* respondendum censuit: *Standum in decisis, et praecedentiam in casu spectare ad Tertium Ordinem.*

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 30 Novembris 1897.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. X Parte I, pag. 101.

II.

Circa le genuflessioni innanzi al Santissimo nella messa privata; circa l' amministraz. della Comunione; circa la benediz. coll'Ostensorio; cir-

ca il canto in lingua volgare nella messa solenne e nella processione col SS.; circa il canto solenne della nona lezione.

Parisien.—14 Ian. 1898—R. D. Augustinus Dauby, Sacerdos et Moderator pii Instituti a Sancto Nicolao nuncupati, in Civitate Parisiensi, de consensu sui Rmi Ordinarii, sequentium Dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime expetivit, nimirum:

I. Quoad genuflexiones faciendas a ministro Missae privatae, quae iusta de causa et praevia licentia celebretur in Altari expositionis SSmi Sacramenti, quaeritur:

1. Minister, qui transfert missale a cornu Epistolae ad cornu Evangelii et genuflectit in plano ante medium Altaris, debetne etiam genuflectere in accessu ad cornu Altaris et recessu?

2. Quando idem minister ad offertorium et purificationem ascendit ad Altare et descendit, ubinam genuflectere debet?

II. Rubricae Missalis ad titulum *Ritus servandus in celebratione Missae V, n. 6,* praescribunt: " *Si in altari fuerit tabernaculum SSmi Sacramenti, accepto thuribolo, antequam incipiat incensationem, genuflectit, quod item facit quotiecumque transit ante medium altaris;* „ quaeritur: Utrum etiam in Missa privata debeat Sacerdos genuflectere:

1.quando defectu ministri,ipse transfert Missale a cornu Epistolae ad cornu Evangelii, et vicissim;

2. quando in Maiori Hebdomada transit a cornu Epistolae ad cornu Evangelii ad legendam Passionem?

III. Rituale Romanum in tit. *Ordo ministrandi Sacram Communionem,* hæc habet: " *Sacerdos reversus ad altare dicere poterit: O Sacrum convivium etc., ℣. Domine exaudi etc. Et clamor etc., Dominus vobiscum etc.*; „ quaeritur:

1. Utrum istae preces convenienter dicantur, iunctis manibus antequam cooperiatur pyxis et digiti abluantur?

2. Utrum Sacerdos duas genuflexiones facere debeat, unam statim ac deposuit pyxidem super Altari et antequam eam cooperiat; alteram priusquam, reposita in tabernaculo pyxide, ipsius tabernaculi ostiolum claudat?

IV. Iuxta Caeremoniale Episcoporum, ad benedictionem impertiendam cum SSmo Sacramento ipse celebrans accipit ostensorium super Altari positum; sed receptum est, ut Diaconus accipiat ostensorium et porrigat celebranti, qui post benedictionem Diacono tradit super Altari collocandum, quaeritur: Utrum liceat in hac duplici ostensorii traditione ritum servare, qui praescribitur pro feria V in Coena Domini et in festo SS. Corporis Christi ante et post processionem SSmi Sacramenti?

V. Licetne aliquid canere lingua vernacula:

1. In Missa solemni dum sacra Communio distribuitur per notabile tempus?

2. In solemni processione SSmi Sacramenti, alternatim cum hymnis liturgicis?

VI. Iuxta Caeremoniale Episcoporum in solemni Officio ad nonam Lectionem et in Laudibus Hebdomadarius et Assistentes pluviali sunt induti, quaeritur:

1. Utrum idem fieri possit a principio Matutini?

2. Utrum lectori septimae Lectionis Evangelii homiliae duo acolythi cum cereis accensis assistere possint, durante lectione Evangelii?

Et Sacra Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, esquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. quoad primam quaestionem: Unicam genuflexionem esse faciendam in plano ante medium Altaris; quoad alteram quaestionem: Tam ante ascensionem ad Altare, quam post descensionem de eodem in plano genuflexionem esse faciendam.

Ad II. Negative ad utrumque.

Ad III. Quoad primam partem: Negative et preces dicendae sunt infra ablutionem et extersionem digitorum. Quoad alteram partem: Affirmative iuxta Decretum *in Romana* d. d. 23 Decembris 1862, et praxim Basilicarum Urbis.

Ad IV. Aut servatur ritus a Caeremoniali Episcoporum lib. II, cap. 32, § 27 praescriptus, aut iuxta praxim Romanam, Diaconus ostensorium celebranti tradere vel ab eodem recipere potest, utroque stante.

Ad V. Negative ad utrumque.

Ad VI. Si non adsit legitima consuetudo, Negative et servetur Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. VI, § 16.

Atque ita rescripsit. Die 14 Ianuarii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

III.

Varii dubbii circa il luogo dei libri corali; circa l' abitare sotto la sacrestia; circa la nuova benedizione di una chiesa ampliata; circa la erezione di altari portatili nelle chiese; circa le finestre prospicienti nelle chiese. — Se possa tollerarsi che in una chiesa consacrata manchi un altare fisso.

Bellunen.et Feltren.—4 Febr. 1898— Rmus Dnus Salvator Ioannes Raptista Bolognesi, Episcopus Bellunen. et Feltren., Pastorali Visitatione Dioecesana peracta, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter expetivit; nimirum :

I. Utrum tolerari possit quod in parte posteriori Altaris maioris Ecclesiæ Cathedralis Feltrensis sub gradu candelabrorum non tamen sub mensa, in quodam armario custodiantur libri chorales ?

II. Utrum permitti possit ut sub sacrario praedictae Ecclesiae Cathedralis, in quo extat Altare portatile, habeantur cubicula pro habitatione æditui laici suaeque familiae ?

III. Quum dubium ortum sit an Ecclesia S. Rochi antea consecrata et deinceps ampliata, fuerit post ampliationem benedicta, quaeritur utrum eiusmodi benedictio, quae fidelibus saltem admirationem moveret, omitti possit ?

IV. Utrum possit tolerari antiqua consuetudo erigendi Altare prtatile in Ecclesiis vel Oratoriis publicis, quibusdam occurrentibus solemnitatibus et confluente ingenti populi frequentia ?

V. Utrum, extante dubio de privilegio, tolerari possint in domibus privatis fenestrae, quae introspiciunt adiunctam Ecclesiam vel Oratorium publicum, quaeque non absque gravi familiarum moerore et cum magna difficultate claudi possent ?

VI. Utrum in Ecclesiis consecratis et non tantum benedictis, ubi nullum extat Altare fixum consecratum vel, si aliquod extabat, hoc per defectum substantialem uti execratum habetur, remanere queant Altaria tantum portatilia ?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae reque accurate perpensa, rescribendum censuit :

Ad I. II. III. IV et V. Rmus Orator acquiescat.

Ad VI. Quam primum fieri possit, consecretur Altare fixum, praesertim Altare maius, in forma consueta, iuxta Pontificale Romanum.

Si vero Altare fixum consecratum fuit, sed per aliquem defectum substantialem amisit consecrationem tunc, dummodo omnes adsint conditiones requisitae ad novam consecrationem Altaris, haec perfici poterit *ex gratia* per ritum ac formulam brevem, ad tramites Istructionis ab ipsa Sacra Rituum Congregatione apposite tradendae.

Atque ita rescripsit. Die 4 Februarii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

IV.

Qual sia il calendario proprio della chiesa dove si celebra o dove si recita l' officio.

Neoporten. et Meviten.—4 Febr. 1898 — Rmus Dnus Cuthbertus Hedley, Ordinis S. Benedicti, Episcopus Neoporten. Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum :

I. In Anglia nec dari Paroecias strictim dictas, nec Beneficia, quibus adnexum sit onus Divini Officii recitandi ; verum Ecclesiis singulis addic-

tos esse unum vel plures Sacerdotes, qui ibidem residentes, munia quasi parochialia in Territorio sive (ut aiunt) in Districtu Missionario ipsius Ecclesiae ratione muneris exercent.

II. Rectores Ecclesiarum alios esse ad nutum Episcopi amovibiles, alios vero nonnisi praevio Processu Canonico vel Resignatione sponte oblata et accepta: universos autem Vicarios, sive Sacerdotes Assistentes esse ad nutum Ordinarii amovibiles.

III. Ecclesias per Angliam perpaucas esse consecratas, ceteras benedictas sub invocatione Sancti Titularis: nonnumquam vero Fideles (deficiente Aede Sacra) congregari ad Missam audiendam Sacramentaque suscipienda in Schola vel alia Aula congrua pro publico Oratorio ab Ordinario designata.

Quare idem Rmus Episcopus Orator, apprime cupiens cuncta quae cultum divinum respiciunt in sua Dioecesi ad tramites Decretorum Sacrae Rituum Congregationis disponere, enixe postulavit, nempe:

I. An apud Anglos in Ecclesiis Cleri Saecularis Calendarium Dioecesanum a laudata Sacra Rituum Congregatione approbatum et singulis annis iussu Ordinarii editum, additis festis Ss. Titularium, Dedicationis, atque aliis (si quae fuerint) a Sancta Sede concessis, censeatur Calendarium uniuscuiusque Ecclesiae, cui proinde quivis Celebrans in Sacro faciendo atque Sacerdotes Ecclesiae, etiam in Officio Divino recitando, se conformare debeant?

II. An liceat Regularibus, si quando ipsis precario committeretur una cum cura animarum administratio alicuius Ecclesiae Saecularium, Sacras Functiones iuxta ordinem Calendarii propriae Religiosae Congregationis peragere, relicto Calendario Dioecesano, cui populus iam assuetus fuerit?

III. An Regularis, Ecclesiae Saeculari aliquando ad tempus sive ad beneplacitum Episcopi (Superiore Religioso assentiente) praepositus, atque privatim recitans Horas Canonicas, adhibito iuxta decreta a S. Rituum Congregatione Calendario proprii Ordinis, teneatur nihilominus ad Officium Sancti Titularis Ecclesiae Saecularis praedictae et quidem sub ritu duplicis primae classis cum Octava?

IV. Item, an, commissa absque tempore praefinito, administratione Ecclesiae Regularis Sacerdoti saeculari, huic liceat, amoto Calendario Regularium, quo hactenus usus fuerit Clerus illius Ecclesiae, ordinare Missas et Officia publica iuxta Calendarium Dioecesanum?

V. Quid decernendum de Calendario illorum Districtuum (sive sint de iure Cleri Saecularis sive de iure Cleri Regularis) ubi, Ecclesia nondum aedificata, populus ad Sacra adunetur in aedificiis, nonnisi transitorie ad cultum destinatis?

VI. Cum saepenumero eveniat (vi privilegii a Sancta Sede concessi) Canonicos Ecclesiae Cathedralis praepositos esse, cum cura animarum et onere residentiae, Ecclesiis dissitis nec a Cathedrali dependentibus, utrum a Canonico Rectore huiusmodi Officium divinum sit persolvendum iuxta Calendarium Cathedralis, vel potius iuxta Calendarium Ecclesiae, cui hac ratione et stabili modo sive etiam vita perdurante ipse fuerit adscriptus?

VII. An Sacerdotes Assistentes sive Vicarii teneantur in recitatione privata divini Officii se conformare Calendario Ecclesiae, cui sunt addicti?

VIII. An liberum sit Canonico Rectori, quamdiu hoc munere fungitur, statuere pro arbitrio Calendarium Cathedralis pro Calendario Ecclesiae et Districtus Missionarii, sive quasi Paroeciae, cui, ut supra praeest, ne scilicet Missa ab Officio discrepet?

IX. Utrum Officium Vesperarum Dominicis festisque diebus publice decantari solitum, ordinandum sit iuxta Calendarium Ecclesiae, in qua persolvitur: an potius concordandum cum Officio privatim recitando a Rectore Ecclesiae, partes, ut plurimum, hebdomadarii agente?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III. Negative.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Calendarium Dioecesanum adhibendum est.

Ad VI. Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam.

Ad VII. Affirmative.

Ad VIII. Negative.

Ad IX. Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Atque ita rescripsit. Die 4 Februarii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

V.

Se valgano consuetudini di recitare negli oratorii delle confraternite, anche a porte chiuse, litanie non approvate.

Dubium — 11 Februarii 1898. — R. P. Petrus Blerot e Congregatione SSmi Redemptoris et director generalis Archiconfraternitatis a Sancta Familia nuncupatae, quae Leodii in Belgio anno 1844 canonice erecta, titulo Archiconfraternitatis anno 1847 ab Apostolica Sede decorata fuit, a Sacra Rituum Congregatione, de expresso consensu plurium Rmorum Antistitum, sequentis dubii solutionem humillime efflagitavit; nimirum: Utrum, attentis decretis a Sacra Rituum Congregatione editis relate ad recitationem Litaniarum, continuari possit consuetudo, qua sodales praedictae Archiconfraternitatis in congressibus, ad quos in Ecclesiis et Oratoriis publicis, etiam ianuis clausis, ipsi soli admittuntur, et extra functiones liturgicas, non privatim sed communiter recitant quasdam Litanias, gesta et exempla Sanctae Familiae, a qua nomen habent, referentes et a plerisque Rmis Ordinariis approbatas?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, proposito dubio respondendum censuit: *Serventur decreta, non obstante consuetudine.*

Atque ita rescripsit, et servari mandavit.

Die 11 Februarii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret*

VI.

Se e come si possono recitare le litanie approvate dal Vescovo, ma non dalla S. Sede.

Dubia — 11 Febr. 1898—Praeter tres Litanias pro usu publico in universali Ecclesia approbatas, h. e., Litanias Sanctorum, Litaniae B. M. V., et Litanias Ss.mi Nominis Iesu, peculiares quaedam Litaniae habentur ex. gr. de Sacratissimo Iesu Corde, Purissimo Corde B. M. V., aliaeque ab uno vel altero Rmo Ordinario pro usu tantum privato approbatae, quae idcirco neque in Breviario neque in Rituali Romano continentur.

Quaeritur I. num eiusmodi peculiares Litaniae ita strictim prohibeantur, ut Monialibus sive religiosis Institutis non liceat illas privatim canere vel recitare ad instar precum oralium?

II. Et quatenus *negative*, num iisdem religiosis Familiis illas liceat canere vel recitare communiter in Choro, aut respectivo Oratorio?

III. Item quaeritur num peculiares eiusmodi Litanias liceat Fidelibus in publica Ecclesia sive privatim sive communiter cantare, vel recitare ad modum quarumcumque precum?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus in casu perpensis, ita rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Negative*, h. e., ita strictim non sunt prohibitae, ut singulis privatim eas non liceat cantare, vel recitare.

Ad II. *Affirmative*, h. e., ita strictim prohibentur, ut communiter in Choro publico, vel publico Oratorio illas Litanias cantare vel recitare minime liceat.

Ad III. Ad I. partem, h. e., privatim, *Affirmative*: ad II. partem h. e., communiter, *Negative.*

Atque ita rescripsit, et servari mandavit.

Die 11 Februarii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

La confessione per guadagnare le indulgenze della festa del SS. Rosario può anticiparsi dal Venerdì precedente.

Beatissime Pater,

Pater Provincialis Ordinis Praedicatorum Provinciae Germanicae ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter postulat privilegium, quod Confessio, ad lucrandas Indulgentias Plenarias pro Festo Sacratissimi Rosarii (Dominica 1.ª octobris) possit fieri iam tres dies ante Festum, id est feria quinta, propter paucitatem Confessariorum.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 25 martii 1897, attenta Confessariorum inopia, benigne indulsit, ut Confessio, quae ad lucrandam Plenariam Indulgentiam concessam pro die festo B. Mariae Virginis sub titulo Sacratissimi Rosarii foret peragenda Dominica prima octobris, anticipari quoque valeat feria sexta eamdem Dominicam immediate præcedente, caeteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 25 martii 1897.

Fr. Hieronymus Maria Card. Gotti, *Praef.*
Archiepisc. Nicopolit., *Secret.*

CONSULTAZIONI

XV.

Intorno alla irregolarità, che si contrae colla infamia.

Il Vescovo Saprizio tiene in sua diocesi parecchi preti diffamati: uno per concubinato; un altro pel così detto matrimonio civile; un terzo per essere stato dal giudice laico punito, come spergiuro; un quarto per aver avuta condanna di truffa. Tutti questi mostransi pentiti dei loro falli e Saprizio li riamette ai sacri ministeri; ed anzi, credendoli a bastanza corretti, conferisce loro anche dei beneficii.

1.° Che cosa è l'infamia e quando si contrae?

2.° Quali sono gli effetti ch'essa produce?

3.° Può il Vescovo dispensarne?

4.° Che è da dire, nel caso, di Saprizio?

Al primo—L'infamia è una privazione o diminuzione della buona fama; ovvero, secondo dicono i giureconsulti, *est laesae dignitatis status legibus et moribus comprobatus* (L. *Cognitionem ff. De variis et extraord. criminib.* — Reiffenstuel L. V, tit. 37, §. 3, n. 52). Lo stato d'integra fama si definisce: *illaesae dignitatis status legibus et moribus comprobatus.* Dicesi *illesae dignitatis* perchè colla fama si provvede alla dignità dell'uomo. Dicesi *status* per indicare l'abito di tal dignità, la quale non deve essere fugace. Dicesi *legibus et moribus comprobatus* per dinotare che tal dignità è approvata dalle leggi e dai buoni costumi.

Da ciò si deduce che la infamia, ovvero la lesione o la privazione della fama, è doppia: altra che può venire dalla legge, altra che può nascere dalla voce del popolo. La prima appellasi infamia *di dritto;* la seconda, infamia *di fatto.* Parliamo separatamente ed accuratamente di entrambe.

La infamia di diritto è quella che deriva dalla legge, sia civile, sia canonica. E che anche la infamia di diritto civile sia ammessa dai canoni, mostrasi dal decreto di Papa Adriano *Causa 6, q. 1:* " Omnes infames esse dicimus, quos leges saeculi infames appellant. „ Così tutti i DD., i quali ne accettuano solo quelli da cui fu tolta espressamente dai canoni l'infamia, come per le seconde nozze di chi non osserva l'anno di lutto, cui stava annessa la infamia del diritto civile

(C. ult. *de secundis nuptiis*—Leuren. For. Eccl. L. V. Tit. 38 q. 505 etc.).

La infamia di diritto civile è varia:

1.° Per ragione di alcuni delitti, ai quali va annessa la infamia. Tali sono: a) Il lenocinio esercitato per consuetudine (*L. athletas, § ait Praetor, ff. de his qui notantur infamia*) — b) Gli sponsali, ovvero il matrimonio simultaneo con due donne (*L. s. et l. quid ergo, ff. de his qui notantur infamia, et c. Nuper de bigamis*)— c) L' usura pubblica (*L. improbum foenus C. ex quibus causis infamia irrogetur*)— *d*) La locazione dell' opera propria per pugnare colle bestie (L. 1 § 6 ff. *de postulat.*) — e) La lotta privata con altro uomo a causa di lucro (L. *quod ait § fin. ff. de his qui not. inf.*) — f) Il far da istrione o esercitare giuochi turpi per guadagno (L. eod. § fin.). — g) Il non osservare un contratto sancito con giuramento (*L. si quis maior C. de transact.*) *etc.*

Per questi delitti la infamia s' incorre *ipso facto;* ma perchè ne produca gli effetti vi ha bisogno della sentenza declaratoria, checchè ne abbiano pensato alcuni antichi Autori (Pirhing L. V, T. 7, § 52; Sanchez Dec. II. 26; Reiff. L. V. T. 7, n. 293; Layman L. I, P. V, C. IX. „ 4 etc.).

2.° Per ragione di altri delitti, onde alcuno sia stato dal giudice condannato. E sono: a) Tutti quelli, dei quali è concessa l' accusa a qualunque persona, come l' omicidio, l' adulterio, il tradimento, il falso, la rapina (*Inst. de publicis iudiciis* l. *1 et L. infamem ff. eodem*) — b) Alcuni delitti privati, come il furto, la ingiuria, l' inganno (*L. I l. athletas, § alt. ff. de his qui notantur infamia, et cit. l. infamem*) — c) Il patto di non essere accusato dei prefati delitti (*cit. L. athletas, § ult. quoniam intelligitur confiteri crimen qui paciscitur, l. seq. ff. eod.*)— c) La calunnia nell' accusa e la prevaricazione *(cit. l. athletas, § calumniator, et § praevaricator).*

Richiedesi per questi la sentenza del giudice dietro il processo ordinario per via di accusa; o, se fatto d' officio il processo, dopo di essersi udito il reo; e la sentenza passata in cosa giudicata (V. Layman l. c. n. 1, che conforta con molte autorità tale insegnamento).

3.° Per ragione di delitti non proprii, ma dei genitori come quelli di lesa Maestà e di tradimento *(L. quisquis § filiis; c. ad leg. Iuliam Majest.*).

4.° Per ragione della vile condizione in cui uno si trovi. Così sono infami *ipso iure*: a) Gl' istrioni, che dànno opera a pubbliche ed oscene rappresentanze (*L. 2 § ult. ff. de iis qui notantur infamia).*— b) Chi si marita con donna addetta ai prefati pubblici spettacoli (*C. Si quis viduam d.34*)—c) I figli illegittimi, ma solo per alcuni effetti designati dal diritto *(C. per venerabilem n. 3 Qui filii sunt legitimi*)—d) I carnefici nella Germania sono anche avuti per infami (Layman l. c.).

Per diritto canonico (oltre quelli di diritto civile) sono infami:

1.° Gli eretici ed i figli di eretici *(C. De Haeret. Manuh., 10 de Haeret.).*

2.° I persecutori de' Cardinali ed i loro figli e nepoti (*C. infelicis in 6 et can. infames 6 q. 1*).

3°. I rapitori delle donne per causa di matrimonio (*Trident. Sess. 24 de ref. matr.*).

4.° I duellanti ed i loro patrini *(Trident. Sess. 25 c. 19 de ref.*).

5.° I sodomitici volontarii sono anche infami non per disposizione espressa del diritto, ma per consuetudine e per consenso de' DD. (Layman l. c. n. 1; Leuren. L. V, tit. 37, q. 505).

Finalmente sono infami per diritto canonico tutti coloro, di cui fa menzione Papa Stefano in *Causa VI, Quaest. 1* nel capo che segue:

" Infames eas personas dicimus quae
" pro aliqua culpa notantur infamia,
" id est, omnes qui Christianae legis nor-
" mam abiiciunt, et statuta ecclesiasti-
" ca contemnunt: similiter fures et sa-
" crilegos, et omnes capitularibus cri-
" minibus irretitos: sepulchrorum quo-
" que violatores; et omnes qui adversus

" patres armantur, qui in omni mundo " infamia notantur: similiter et incestuo- " sos, homicidas, periuros, raptores, ma- " leficos, veneficos, adulteros, de bellis pu- " blicis fugientes, et qui indigna sibi " petunt loca tenere, aut facultates Ec- " clesiae auferunt iniuste: qui fratres " calumniantur aut accusant et non pro- " bant: et qui contra innocentes prin- " cipum animum ad iracundiam provo- " cant, et omnes anathematizatos, vel " pro suis sceleribus ab Ecclesia repul- " sos: et omnes quos ecclesiasticae le- " ges vel saeculi infames pronunciant. " Hi nimirum omnes, nec servi ante le- " gitimam libertatem: nec poenitentes, nec " bigami, nec illi qui curiae deterviunt, " vel non sunt integri corpore; aut sa- " nam non habent mentem, vel intellec- " tum, aut qui inobedientes Sanctorum " Patrum decretis existunt: aut qui fu- " riosi manifestantur: hi omnes inquam " nec ad sacros gradus debent provehi: " nec isti, nec suspecti, nec liberti, nec " rectam fidem vel dignam conversatio- " nem non habentes summos sacerdotes " possunt accusare: nec ad accusatio- " nem seu ad testimonium ullatenus iu- " ste possunt recipi. "

Sono questi coloro che i Canoni antichi e i DD. per lo più dichiarano per infami. Così Reiffenstuel *l. c.*; Leurenio For. Eccl. L. V, lit. 37, d. 505; Layman L. I, tr. 5, p. 5, c. 4; Barbosa *de Off. et Pot. Episcopi* P. II, Alleg. 43; Bonacina *De Irreg. Disp. VII, d. 3, punct. 1*; S. Alfonso *L. VII, n. 362* etc.

Ma siffatti canoni sono tutti in vigore? E in primo luogo che è da dire degl' infami di diritto civile? Devono codesti considerarsi anche oggidì dinanzi ai sacri canoni come tali?

Si noti che il solo diritto romano fa menzione d'infami: nessun diritto novissimo si occupa di ciò. Ma poichè quello non è più in vigore, non sembra doversi oggi riconoscere innanzi alla Chiesa per infami coloro che così erano dichiarati dal diritto civile antico.

È questa pure la opinione del dotto p. Ballerini il quale scrive (*Opus Th. Mor.* Tr. XI, C. V. n. 637): " Ceterum quae de infamia civili diximus valebant quidem vigente iure civili Romanorum; substitutis vero aliis iuribus, quae nulla gaudent ecclesiastica probatione; ideoque irregularitas incerta foret ac proinde in praxi nulla. In codice italico poenali infamiae poena non occurrit. „ E il Card. D' Annibale ha detto (Summ. T. I, C. III, n. 122 nota 23): " Hodie penes nos nulla amplius extat *infamia iuris civilis* „ (1). Stante perciò almeno questo dubbio, fino a nuova dichiarazione in contrario, non può ritenersi oggidì come infame innanzi ai canoni chi abbia commesso quei delitti, ai quali il giure civile avea dichiarata la infamia.

Ma in ordine alla infamia di giure canonico, devono dirsi strettamente infami di diritto tutti quelli menzionati da Papa Stefano *in Causa VI, qu. 1,* da noi recitati più sopra? Ivi si contengono tutti i reati che rendono indecorosi i sacri ministeri: e però devono, al dire del cit. D' Annibale, aversi per infami solo di fatto: " Omnes criminosi hoc iure infames habentur; nempe propter reverentiam divini ministerii. Verum haec posterior infamia recidit in infamiam facti; „ e cita i Salmaticesi 10, 8, 78 ed il Filiuccio 19, 219.

Non restano per certamente infami di diritto canonico che quei soli quattro o cinque casi cennati più sopra, ma intorno ad essi vuolsi osservare che infami veramente saranno solo dopo la sentenza declaratoria (V. d' Annibale l. c. no-

(1) Si noti che i Canoni ammettono la infamia di diritto civile *solo* quando questo diritto la dichiara. E però l' abrogazione o la dispensa fatta dalla potestà civile intorno a ciò è ammessa pure dal diritto ecclesiastico. Or se la potestà civile cassi del tutto la infamia dalle sue leggi, com' è avvenuto nei codici novissimi, non v' è ragione che la si debba ammettere dai sacri canoni quando non la promulgano da sè.

ta 29). Certo per la eresia ch' è il delitto più enorme, tutti convengono che la infamia non s' incorra se non dopo la sentenza. " Ad quam (infamiam) incurrendam requiritur sententia non quidem condemnatoria sed declaratoria criminis commissi. „ Così il Reiffenstuel L.V, Tit. VII, § VI, n. 293. Così pure il Sanchez lib. Moral. C. 26 n. 1; l'Azorio P. I, lib. 7. c. 13, d. 8, § 7; il Pirhing De Haer. n. 52; il Layman L. 2, tr. 1, c. 12, e lo stesso Card. De Albizzi *De Inconst. in fid.* Cap. XIX n. 12.

Veniamo ora alla infamia di fatto. Questa infamia riguarda la stima del popolo; e quando uno è in mala voce nel vicinato o nel paese per qualche grave fallo commesso non è atto ai sacri ministeri, per cui si richiede probità e santità di vita da tutti riconosciuta.

Di qui viene: 1.° Che la infamia di fatto si può cogliere per qualsivoglia delitto grave, purchè divulgato fra il popolo.

2.° Che tale infamia si contrae non solo da chi commette un delitto vero, ma sì pure da chi sia diffamato per un delitto falso. Finchè non sia purgato da siffatta calunnia sta sotto il peso della infamia.

3.° Che i delitti infamanti sono proporzionati alla qualità delle persone; sicchè quello che in alcuni non recherebbe infamia, in altri la recherebbe. Così un nobile che frequentasse il postribolo, un sacerdote che fosse dedito al vino; un Vescovo che andasse in voce di bugiardo, sarebbero per ciò stesso diffamati: il che non avverrebbe in persone volgari (D'Annib. P. I, Tr. 1, C. 3, n.121 nota 20).

4.° Che la infamia differisce dal rumore: di questo non si conosce l' autore; è una voce non generale, e facilmente svanisce. Quella non così: se ne riconosce l' origine; è voce comune e *crescit eundo* (Lacroix L. IV *De benef. eccl.* n. 786).

5.° Che dev' esser pubblica fra le persone, cioè deve passare a conoscenza della maggior parte della comunità ovvero del vicinato, giacchè dalla maggior parte vien rappresentato tutto il popolo *(L. Nulli et l. Plane ff.)*. Ben vero però che la comunità o il vicinato non sia meno di dieci persone; perocchè dove non sono dieci persone; ivi una cosa non può essere notoria *(C. Scriptus* n. 2 v. *Quid ergo)*. Così il Lacroix l. c. ed altri molti.

6.° Che la diffamazione deve trovarsi fra le persone probe e gravi, non bastando quella che spesso corre fra i maledici, le donne, i fanciulli, le persone leggiere (C. *ubi periculum de elect. in 6.* Abbas in c. *Inquisitionis* n. 6; Garcias P. VII, c. 8, n. 13; Lacroix l. c. n. 786).

Ma la infamia di fatto è oggidì vera infamia, da produrre tutti gli effetti dei sacri canoni?

Certo produce tutti i suoi effetti quando uno sia stato condannato per qualche delitto infamante dal giudice competente e la sentenza sia passata in cosa giudicata. Tutti i DD. si accordano in ciò. Anzi in questo caso dicono che tale infamia vuolsi appellare di diritto più che di fatto. Così il Reiffenstuel L. V, tit. 38, n. 58; il Bonacina *De irreg.* Disp 7, q. 3, p. 1, n. 2 etc. Cotali delitti infamanti sono tutti quelli notati più sopra, specie nello elenco attribuito a Papa Stefano *(c. 17, caus. 6, q. 1)* e che S. Alfonso così compendia (L VII, n. 363): " Crimina autem, quibus de iure annexa est infamia sunt homicidium, periurium factum in iudicio, haeresis, simonia, crimen laesae maiestatis, adulterium, proditio, rapina, lenocinium, exercitium usurarum, invasio Cardinalium vel Episcoporum. Item raptus mulierum seu ad illum cooperatio, duellum, paratio armorum contra parentes etc. „

Quando adunque intervenga una sentenza definitiva del giudice ecclesiastico su tali delitti, non ha dubbio che il reo vuolsi tenere come vero infame.

Ma se la sentenza sia emessa dal giudice laico? Porterà pure certamente la infamia?

I prefati Autori antichi nei luoghi cit. unanimemente affermano. Ma noi osserviamo innanzi tutto che se la sentenza

è proferita contro una persona ecclesiastica, non avrà valore, non essendo competente il tribunale. Un ecclesiastico infatti, in forza del privilegio del foro, non sottostà alla giurisdizione del giudice laico. In tal caso è dovere del Vescovo, dopo espletato il processo laico, d'istituire il processo ecclesiastico sulle imputazioni di lui, e venire o all'assoluzione ovvero alla condanna (V. Istruz. della S. C. de' VV. e RR. degli 11 giugno 1880 — *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 5) (1). Finchè questo non ha luogo, il condannato non potrà dirsi infame nel senso dei canoni.

Ma, a prescindere da ciò, la sentenza del tribunale laico intorno a quei delitti infamanti può dirsi oggidì vera sentenza che produce la infamia canonica?

I Pontefici Adriano e Stefano, come si ha nel Decreto di Graziano, approvarono pel foro ecclesiastico la infamia di diritto civile, il primo (P. 2 Caus. VI q. 1) colle parole: " Omnes infames esse dicimus quos leges saeculi infames appellant „ — il secondo l. c.: " Infames esse... et omnes quos ecclesiasticae leges vel saeculi infames pronunciant. „ Ma con ciò essi intesero parlare delle *leggi laiche* che dichiarono la infamia, non dei *pronunziati del magistrato*, qualunque siano, che condannano i rei. Nella legislazione laica di oggidì, come si è detto innanzi, non vi ha veruno accenno alla infamia, di quanto vi era nelle antiche leggi romane. Qualsivoglia condanna perciò del magistrato non può rendere un reo infame nel senso dei canoni.

Non resta dunque che la sola sentenza del tribunale ecclesiastico su quei delitti infamanti, passata in cosa gindicata, la quale possa oggidì produrre gli effetti della infamia.

Ma se non interviene la sentenza del giudice non devono reputarsi infami tutti coloro che sono diffamati in mezzo al popolo per quei delitti?

L'infamia di fatto, solamente di per sè (quando non ci sia la sentenza del giudice competente), non può dirsi vera infamia, da produrre tutti i canonici effetti. " Haec (infamia facti), dice il d' Annibale, l. c. n. 121, nullum iuris effectum praestat; nec est poena, quia non lege irrogatur, sed opinione bonorum. „ Lo stesso insegnano il Suarez De Censur. 48, 3; il Filiuccio XIX, 204, 222; il Ballerini l. c n. 639 etc.

Avendo visto fin qui qual sia la vera infamia canonica, esaminiamone ora gli effetti.

Al secondo — Gli effetti della infamia sono varii:

1.° Gl'infami sono irregolari; cosicchè nè possono ricevere ordini, nè ricevutili possono esercitarli *(Can. fin. dist 51; Can. infames caus. 6 q. 1)*.

2.° Gl'infami non sono ammessi agli onori, alle dignità ed ai beneficii ecclesiastici, secondo la Regola di diritto " Infamibus non pateant portae dignitatum (*Reg. 85 Iur. in 6*; *L. Neque famosi 2. C. de dignit.*).

3.° Gl'infami sono esclusi dagli atti legittimi, dalle cariche e dagli officii pubblici di giudice, di assessore, di avvocato, di accusatore, ed anche di testimone (*C. Testimonium 54 de testib. S. Testium 3 § 1 ff. eod.*).

Questi effetti meritano qualche dilucidazione.

---

(1) Ecco come prescrive il n. 43 di detta Istruzione: " Se avvenga che un chierico, in onta del privilegio del foro, sia per reati comuni sottoposto a procedura ed a giudicato dal Potere laico, l'Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del fatto delittuoso, ed esamina se a senso dei sacri Canoni esso può dar luogo ad infamia o ad altra ecclesiastica sanzione.

" Finchè pende il giudizio, o l'imputato sia detenuto, è cosa prudente che l'Ordinario si limiti a misure provisionali.

" Terminato però il giudizio, e reso libero l'accusato, la Curia, giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione. „

In quanto alla irregolarità, questa s'incorre o per l'infamia di diritto o per quella di fatto. Però, escludemmo nel num. precedente dalle vere infamie canoniche quelle di diritto civile ; escludemmo pure quelle di fatto non constatate con sentenza del giudice ecclesiastico. Per queste escluse non v'ha irregolarità. " Ad inducendam (dice Lacroix L. VII de irreg. n. 513) proprie dictam irregularitatem non sufficit infamia popularis etiam publica, sed requiritur legalis et canonica, quae scilicet ex iure canonico vel alio per canones approbato, vel ex sententia judicis ecclesiastici orta effectus morales stabiliter inducat, ita ut non per vitae emendationem, sed per solam Ecclesiae dispensationem tollatur... Hinc clericus, etiam publice concubinarius, non ideo est irregularis uti habet communior cum Layman, Garzia, Pignatelli t. 9 cons. 139, cont. Nav. Tol. et aliis, nullibi enim hoc statuitur, et ipsius infamia non est iuris sed facti tantum, quae tollitur per poenitentiam. „

Per le infamie di diritto canonico vedemmo innanzi come non basta aver commesso il reato colpito d'infamia, ma fa mestieri della sentenza del giudice almeno declaratoria : quando questa non abbia luogo, la irregolarità s'incorre.

In ordine ai beneficii ecclesiastici, fa d'uopo vedere se la infamia è di fatto, ovvero di diritto. Se è di fatto, quando uno sia diffamato di un delitto, prima che se ne sia purgato, non deve essere promosso ad onori, a dignità, molto meno a beneficii : però se questi gli si conferiscano, la collazione non sarà nulla, ma solo annullabile dal superiore quando sufficientemente consti del delitto e questo sia pubblico. Se poi trattasi d'infamia di diritto, in tal caso, se precedette la sentenza declaratoria, la collazione sarà nulla ; se non precedette, sarà pur nulla ma tollerata dalla Chiesa e gli atti ancor validi ; ma tostochè sarà intimata la sentenza declaratoria, questa verrà pure a render nulla la collazione e nulli ancora gli atti.

Si ascolti il Lacroix (L. IV *De Benef. eccles.* n. 787): " Infames infamia facti ex delicto notorio non debent provideri : provisio tamen eorum non videtur ipso iure irrita sed irritanda, quando sufficienter constabit de delicto : hinc si presbytero adultero, et de adulterio infamato etiamque punito fiat collatio, debet saltem irritari : ac idem est si de eo vehementissime suspectus. Less. in auct. v. *Beneficium*, cas. 5. Infames infamia iuris, si non sint declarati per sententiam, licet provideri non debeant, tamen provisio eorum non est irrita ipso iure, et si confirmetur antequam provisus decernatur infamis, provisio recte est confirmata, licet ob delictum postea puniri posset etiam privatione beneficii : sed si infamia est latae sententiae, provisio infamati est ipso iure nulla, quamvis ante declarationem sit tolerata ab Ecclesia ; et ideo acta per iurisdictionem talis provisi valent ex titulo publici officii, attamen per subsequentem declarationem criminis infamantis, ipso iure ruit provisio et confirmatio, suntque irrita omnia acta provisi privata, et non provenientia ex officio. Quod si quis infamis provideatur post sententiam declaratoriam criminis, cui annexa est infamia ipso iure, provisio est nulla, nec tolleratur, sed omni effectu caret. „ Così pure Layman, L. I, C. IV n. 4 ; Passerin. c. 25 n. 595, Leuren. q. 340 etc.

Al terzo — Ma il Vescovo ha facoltà di dispensare su tale irregolarità?

Innanzi tutto vediamo come la irregolarità originata dalla infamia può cessare.

La infamia di diritto sì canonico e sì civile può sempre ed in ogni caso essere dispensata dal Papa. Questo principio è ammesso da tutti senza alcuna difficoltà (Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. II, All. 43, n. 20).

La infamia di diritto civile può pur dispensarsi dal principe laico. Imperocchè quantunque la potestà laica non può nulla sui sacri canoni, pure avendo que-

sti riconosciuta la infamia di quel diritto, la riconoscono anche cessata quando sia stata tolta dall' autorità civile. E però giustamente scrive Bonacina (De irreg. disp. 7, d. 3, p. 1, n. 6): " Laicum non posse directe dispensare, sed tantummodo indirecte, quatenus aufert infamiam, qua sublata, tollitur irregularitas. „ Così pure Suarez l. c. n. 9 et 10; Filiuccio l. c. n. 224.

Ogni infamia per delitto si cancella col battesimo. Imperocchè togliendo questo sacramento ogni colpa ed ogni pena, toglie altresì tutto quello che possa provenire da un delitto. Perciò sono riputati infami i figli degli eretici, benchè convertiti; non già i figli dei giudei o dei maomettani che ricevono il battesimo (Bonac. l. c.).

L' infamia di fatto, quando non sia per sentenza del giudice ma solo per diffamazione nel popolo, non si può togliere che col ravvedimento e colla pubblica penitenza. Tale infamia è di diritto naturale più che positivo; giacchè la ragione stessa di natura vuole che gli onori, le dignità, i benefizii e molto più i sacri ordini siano conferiti a persone non diffamate per qualche grave colpa. Da questa irregolarità perciò neanco il Papa può dispensare; " nam, dice Lacroix Lib. IV, n. 788, infamia facti, quamdin non purgatur, est impedimentum quasi de iure naturae, excludens a beneficio. „ Ed il Barbosa (de Off. et Pot. Episc. P. II, 43 n. 20): " Infamia facti ab eo (Principe) removeri non potest, quia opinio hominum de bonitate, vel de malitia alicuius, non potest ab aliquo, etiam maximo, vel supremo Principe tolli; Princepsque non potest facere ut homines credant illum esse bonum, quem credunt et credere volunt esse malum; immo nonnisi a Deo infamia facti aboleri potest. „

L' infamia di fatto si purga dunque colla penitenza. Quanto tempo deve questa durare? È sentenza comune che per un triennio (Ligor. L. VII, n. 364; Suarez l. c. n. 6 etc.); o almeno soggiunge il Ballerini, l. c. n. 639, per un biennio (arg. c. 2 *de Cler. ordinato.*). Noi crederemmo che possa talvolta anche in minor tempo alcuno purgarsi di un delitto con prove di penitenza più cospicua e più efficace; imperocchè non essendo questa vera irregolarità, come si è detto innanzi, sta al superiore il giudicare quando alcuno possa aver riguadagnata la stima presso il pubblico. Ciò per altro può ammettersi quando con più sicurezza il diffamato trasporti il domicilio dove non è conosciuto il suo delitto.

Questo però va detto quando non sia intervenuta la sentenza del giudice competente. Giacchè in questo caso si contrae vera irregolarità canonica, la quale non si toglie che colla dispensa (V. d'Annibale Summ. L. I. 122, Suarez. l. c. n. 7. Ballerini l. c n. 639).

Premesse queste generali nozioni, vediamo se e quando il Vescovo può da sè dispensare da questa irregolarità. Tutti i DD. si accordano con dire che il Vescovo può dispensare dalla infamia che nasce dall' adulterio e dagli altri delitti minori di esso (ex cap. 4 § 1. *de Iudiciis*). Ecco come insegna il Bonacina (De irreg. disp. 7, q. 3, p. 1. n. 6): " Infamia potest auferri per dispensationem Episcopi, quatenus potest dispensare in adulterio et criminibus inferioribus adulterio; nam directe dispensando in delicto, indirecte etiam et accessorie abolet infamiam inde consurgentem. „

Lo stesso insegnano il Narraro L. 27, n. 204; l' Avila P. 7, disp. 4, dub. 6; il d' Annibale L. I, n. 122; il Sanchez Cap. 3, dub. 2, n. 16; il Barbosa de Off. et Pot. Ep. Par. II, all. 44 n. 31.

Da ciò deriva che essendo l' adulterio il maggiore di tutti i delitti contro il prossimo dopo l' omicidio, e inferiore ai delitti contro Dio, il Vescovo può dispensare dalla infamia che sorge sì dall'adulterio stesso, come dagli altri reati carnali, dal furto e dalla frode, dalla calunnia ecc.; ma non può dispensare da quella che sorge dall'omicidio, dallo spergiuro, dal sacrilegio, dalla bestemmia ecc. che sono delitti più gravi dell'adulterio. Ciò, s'in-

tende quando siasi contratta vera infamia canonica nei confini spiegati più sopra.

Al quarto—Venendo al caso proposto, e tenendo presente ciò che abbiamo dedotto innanzi dalle disposizioni del diritto e dello insegnamento dei DD., possiamo ben giudicare della condotta del Vescovo Saprizio, il quale ammette ai sacri ministeri ed anche a beneficii ecclesiastici preti diffamati; ma, secondo lui, purgati con penitenza.

Quegli che era in mala voce di concubinario, trattandosi solo d'infamia di fatto, non constatata da sentenza di un tribunale competente, purchè si fu separato dalla donna ed ebbe fatta pel dovuto tempo penitenza, poteva benissimo essere dal Vescovo riammesso ai sacri ministeri e ancora donato di qualche beneficio.

Quegli che avea contratto il così detto vincolo civile, doveva innanzi tutto ottenere la separazione legale dai tribunali, affinchè la donna non fosse per legge civile in diritto di richiedere l'unione con lui. Ciò premesso, e posta la resipiscenza nota pel tempo debito al pubblico, poteva anche il Vescovo riconciliarlo da sè colla Chiesa; sì assolvendolo dalla censura incolta e comminata dalla Costit. *Apostolicae Sedis* che è fra quelle non riservate; e sì dispensandolo dalla irregolarità di fatto, che, come abbiamo sopra dimostrato, è irregolarità più morale che canonica.

Quegli che con sentenza del giudice laico fu condannato come spergiuro, neppure era incorso, secondo la opinione da noi più sopra espressa, nella irregolarità canonica, non essendo il tribunale laico competente a giudicare di un prete. Ma dopo il giudizio laico, il Vescovo dovea istituire un giudizio ecclesiastico per chiarire giuridicamente l'addebito (se pur non fosse manifesta la innocenza dell'inquisito); e proferita la sentenza di condanna, non era più in suo potere di riammetterlo ai sacri ministeri e molto meno di conferirgli beneficii, senza dispensa pontificia, non essendo questo uno dei delitti sui quali il Vescovo può metter mano (1).

Quegli infine che per sentenza del giudice laico fu condannato di frode; posto il risarcimento e posta, pel tempo debito, la pubblica resipiscenza, poteva essere assolto dal Vescovo, il quale ha facoltà, come si è visto innanzi, di dispensare dalla irregolarità che proviene da adulterio o da delitti a questo inferiori, com'è la frode.

(1) Lo spergiuro, come si è detto sopra, è maggior delitto dell'adulterio; e però il Vescovo non può dispensare dalla infamia che ne proviene. Per questa medesima ragione il Vescovo non può dispensarne trattandosi di concubinato o di qualsiasi altro peccato carnale commesso da un sacerdote, giacchè in questi è contenuto il sacrilegio che è reato più grave del semplice adulterio: ciò però quando sia intervenuta la sentenza del giudice competente.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

22.

Circa il richiedere i sacri ministeri da sacerdoti indegni.

D. Callisto spesso offre elemosine di Messe a sacerdoti concubinarii; ne ascolta il S. Sacrifizio, e da essi richiede la S. Comunione. — È lecito tutto ciò?

R. È lecito quante volte la indegnità de' detti sacerdoti non sia certa. Imperocchè nel dubbio fa d'uopo giudicar sempre bene degli altri, e *nemo praesumitur malus nisi probetur*. Così S. Alfonso: (L. 6, n. 89) " Certum est quod quivis minister praesumitur dignus nisi probetur„. E Lacroix dice non esservi neanche obbligo d'inquirere sulla condotta del sacerdote, dovendo ciascuno presumersi buono fino a prova contraria (L. 6, p. 1, n. 216): " Non est obligatio inquirendi in probitatem vel mores ministri, sed censeri debet bonus quamdiu non probatur esse malus. „

Ma se la sua nequizia sia certa e palese? Se p. e. sia certo ch' egli abbia disprezzato gli ammonimenti e fin le censure del superiore?

In tal caso il giure antico proibiva non pur di richiedere a cotale sacerdote i ministeri sacri, ma di neanco assistervi quando egli di sua volontà li compisse. Ecco come prescriveva il can. *Nullus*, dist. 32, P. I, Decr: " Nullus missam audiat presbyteri quem scit concubinam indubitanter habere aut subintroductam mulierem„ Così pure il can. *Vestra*, il can. *Praeter dictae dist.* ed il can. *Si qui sunt*, *dist. 81.* — E ciò, non perchè la messa del prete dissoluto non valga del pari come quella del prete virtuoso (1); ma perchè " ut dum ipsi se a populo contemptos viderent rubore verecundiae facilius ad poenitentiam provocentur „ dice il Pignatelli Tom. IX, Cons. 139, n. 190.

Abbiam detto *il giure antico:* giacchè dopo la estrav. *Ad evitanda* di Martino V, pubblicata nel Concilio di Costanza, si è tolta questa obbligazione giuridica quando un prete non sia stato spressamente dichiarato dal giudice concubinario. Così il cit. Pignatelli, n. 197: " Et nihilominus licet praedicta de jure procedant, vigore tamen Extrav. *Ad evitanda* Martini V, non cogimur evitare concubinarium nisi sit nominatim iudiciali sententia declaratus. „

Nondimeno quando sia *certo* il reato di tal prete, se ora non vige il divieto canonico di comunicare con lui, vige però il divieto morale di non cooperare alla sua nequizia. E coopererebbe ai sacrilegii di lui chi lo richiedesse dei sacramenti o del sacrifizio della Messa senza precisa necessità. È questo l'insegnamento di tutt' i TT., duce l' Angelico, il quale dice (in 4 d. 24 q. 1 a. 3 q. 5 ad 3): " Praeter necessitatis articulum non esset tutum quod eum (sc. pastorem) induceret ad aliquod sui ordinis exequendum, durante tali conscientia quod ille in peccato mortali esset. „ S. Alfonso però, sulla scorta di molti DD., opina che la necessità, di cui qui è parola, non debba essere la sola estrema o la gravissima, ma che basti anche una grave utilità (L VI, n. 89): " Nomine autem *necessitatis*... intelligi hic moralem necessitatem; unde probabiliter sufficit ad excusandum etiam causa gravis necessitatis. „ E volendo dare alquanti esempii di tal grave utilità, il S. Dottore raccoglie dall' insegnamento de' TT. che si può richiedere dei sacramenti un sacerdote certamente indegno:

a) quando urge il precetto della confessione o della comunione;

b) quando si teme il pericolo di una ricaduta;

c) quando si debba adempire il precetto di ascoltare la messa;

d) quando si debba rimanere anche per un giorno, ed altresì per un' ora, in peccato grave, secondo il Suarez;

e) quando si debba star molto tempo senza comunione;

f) quando si debba star privo degli effetti della confessione, benchè non si abbiano gravi colpe;

g) quando altrimenti non si possa lucrare il giubileo;

h) quando non si abbia un altro perito direttore;

i) quando si debba applicar la messa per un amico defunto.

Se poi possa uno avvalersi, senza nessuna di queste ragioni, di un sacerdote indegno, già pronto ad esercitare i sacri ministeri, vi ha sentenze *pro* e *contra*. S. Alfonso però dice non essere ciò lecito, se pur se n' eccettui il caso di ricevere la comunione dal detto sacerdote quando già l' amministra ad altri, stimandosi un sol peccato amministrare indegnamente la comunione ad uno ovvero a più persone.

Poste le quali cose, possiamo risolvere il caso proposto con dire che Callisto, se certamente gli consta la indegnità dei sacerdoti, e non è scusato dalla buona fede, commette grave colpa con avvalersi senza necessità, o almeno senza grave utilità, dei loro ministeri.

23.

Circa i matrimonii dei liberi pensatori.

D. Trebonio, libero pensatore, protestasi pubblicamente di non credere in Dio, nè in qualunque religione. Dovendo questi andare a nozze, per contentare la sposa ch' è cattolica, consente a celebrare innanzi al parroco il rito religioso. — Si chiede: Può il parroco, e con quali condizioni, ammettere costui al matrimonio?

R. Trattammo altrove di questo caso (V. nostre *Consultaz.* pag. 104): non avevamo innanzi gli occhi il decreto del S. O. del 30 gennaio 1867, che diamo al

(1) Ciò sia detto solo in quanto al valore *ex opere operato;* in quanto però al valore *ex opere operantis*, diciamo con S. Gregorio: " quando (sacerdotes) digniores sunt, tanto facilius pro iis pro quibus clamant exaudiuntur. „ Perciò i buoni procurano di affidare le loro Messe a' sacerdoti migliori, dei quali sperano frutto più efficace.

principio di questo fascicolo e che noi pei primi abbiamo ottenuto dalla S. Sede.

Dicemmo allora che la Chiesa vieta ai cattolici di unirsi in matrimonio cogli eretici senza una speciale dispensa del Rom. Pontefice (1). Ma perchè ci sia bisogno di tal dispensa, fa mestieri che l'eretico non sia un cattolico pervertito, quand'anco apostata dalla religione; sibbene occorre che l'eretico o sia nato o si sia fatto ascrivere in qualche setta *di per sè* ereticale. Abbiamo detto *di per sè* ereticale, per escludere le altre sette, le quali, benchè condannate per altre ragioni, e benchè non pure in quanto alla fede, tuttavia non sono chiaramente ereticali, come le sette massoniche ecc. Da ciò deducemmo che il parroco, quando un libero pensatore richiede il matrimonio, deve *totis viribus* procurare o la conversione di lui, o che la sposa cattolica se ne allontani, facendole intravvedere i gravi pericoli a cui si espone. Ma non riuscendo a persuaderli, deve consultare il Vescovo, il quale, tenuto conto delle circostanze, provvederà come meglio crederà nel Signore.

Queste cose, che allora noi dicemmo con grande trepidazione (tacendo di ciò i TT.), trova in gran parte conferma nel Decreto del S. Officio del 30 gennaio 1867 da noi procurato. " Quoties, ivi sta detto, agatur de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram quae a fide ita defecit, ut alicui falsae religioni vel sectae sese adscripserit, requirendam esse consuetam et necessariam dispensationem cum solitis ac notis praescriptionibus et clausulis. Quod si agatur de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram quae fidem abiecit, at nulli falsae religioni vel haereticae sectae sese adscripsit, quando parochus nullo modo potest huiusmodi matrimonium impedire (ad quod totis viribus incumbere tenetur) et prudenter timet ne ex denegata matrimonio adsistentia grave scandalum vel damnum oriatur, rem deferendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui, sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur, inspectis omnibus casus adiunctis, permittere poterit ut parochus matrimonio passive intersit, tamquam testis *authorizabilis*, dummodo cautum omnino sit catholicæ educationi universae prolis, aliisque similibus conditionibus.„

Da questo autorevolissimo documento vuolsi raccogliere:

a) Che quando trattasi di matrimonio, di cui uno degli sposi sia ascritto a qualche setta eretica, come la protestante, la greco-scismatica ecc. od a qualche falsa religione, come al giudaismo, al maomettismo ecc., in tal caso fa d'uopo assolutamente della dispensa pontificia.

b) Quando poi uno degli sposi, benchè incredulo ed apostata, non sia però formalmente ascritto ad una delle prefate sette o false religioni, il parroco deve adoperarsi a tutt'uomo di impedire cosiffatto connubio.

c) Che se ciò non può in nessun modo e con nessun mezzo ottenere, generalmente parlando non può prestarsi a celebrarlo.

d) Ma dove prevegga scandali e mali gravi, se ricusa in ciò il suo ministero (p. e. se i detti sposi vorranno contentarsi del solo vincolo civile con danno proprio e della prole); in tal caso dovrà rivolgersi al Vescovo per averne l'oracolo.

e) Ma il Vescovo neanco può risolvere da sè circa la permissione di simili matrimonii; deve averne ottenuta facoltà dalla S. Sede, almeno abituale (2).

f) Posta la detta facoltà, deve esaminare le circostanze del caso; e laddove giudicherà necessario il matrimonio, potrà permetterlo, però con due condizioni.

g) La prima è che il parroco intervenga al matrimonio passivamente, come solo teste autorizzabile; cioè senza messa, senza funzioni di chiesa, e neanco nella chiesa stessa.

h) La seconda, che si sia ben provveduto alla cattolica educazione di tutti i figli nascituri, ed alle altre simili condizioni. Queste condizioni sono che la parte incredula prometta con giuramento di far educare la prole nella religione cattolica e di non impedire che la parte cattolica osservi le pratiche della propria

---

(1) Altro è l'impedimento di *disparità di culto;* altro quello di *mista religione.* Quello è quando uno degli sposi non ha ricevuto il battesimo; questo, quando uno degli sposi è ascritto a qualche setta ereticale. Quello è impedimento dirimente; questo, impedimento impediente. Speriamo di trattare largamente di tal materia fra non guari.

(2) Si richiede dal diritto codesta facoltà? Non sappiamo di canoni o di leggi ecclesiastiche le quali in questo caso chiaramente impongono tale obbligo. Solo dall'allegata risposta del S. O. lo si può argomentare, da che il Sommo Pontef. concesse la facoltà. È vero che dalle facoltà che si concedono non se ne può dedurre l'obbligo assoluto, come tante volte abbiamo dimostrato. Ma qui abbiamo: 1.° che trattasi di più che eretici, di apostati, benchè non ascritti a sette ereticali — 2.° che la facoltà non fu chiesta, ma fu data: il che non avrebbe avuto luogo se non si fosse giudicata necessaria.

religione. Queste cauzioni sono di diritto naturale e divino, e non se ne può fare a meno.

Da tutto ciò vuolsi raccogliere che i liberi pensatori circa il matrimonio devono trattarsi come gli eretici ; salvo solo che per questi fa d'uopo di una espressa dispensa della S. Sede ; per quelli una facoltà pontificia che può ottenersi ancora abituale.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

104 — **D.** Lucio sacerdote, affetto da cronico malore, che gl'impedisce di osservare il digiuno naturale, affine di non privarsi del conforto del S. Sacrifizio, può ottenere dalla S. Sede la facoltà di prendere prima della messa qualche cosa *per modum potus?*

R. Non può. Questa facoltà non si concede ai semplici sacerdoti : si dà solo a qualche Vescovo per non omettere talvolta i pontificali solenni. Però se Lucio non può conseguire la dispensa dal digiuno naturale per celebrare la S. Messa, può conseguirla per comunicarsi anche più volte per settimana *more laicorum ;* o se vuol celebrare il S. Sacrifizio, può ottenere dalla S. Sede che dica la messa dopo la mezzanotte.

105. — **D.** Ciro chierico, reduce dal servizio militare, brama di essere promosso ai sacri ordini : prima però deve fare un anno di prova in abito laicale. Può il Vescovo dispensare da questa prova ?

R. La istruzione del S. Officio, circa i chierici addetti alla milizia, del 16 sett. 1875 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 32), intorno alla detta prova dispone così : " Quelli (chierici) a di cui favore risultassero informazioni soddisfacenti, potranno al loro ritorno essere riammessi allo stato clericale, ma non così facilmente agli ordini sacri ; mentre prima dovrebbero esigersi sufficienti prove di loro vocazione, mediante la dimora di qualche anno in qualche convitto ecclesiastico o nel seminario, separatamente però dagli alunni, ed ove sia difetto di tali luoghi, sottoporli alla direzione e sorveglianza attiva di qualche pio, dotto e discreto sacerdote, per far rivivere in essi lo spirito ecclesiastico, e correggere quei difetti, che per quanto si voglia, è assai difficile che non abbiano contratto nella milizia. „ — Queste norme (dicendosi *potrebbero* e non *dovranno*) com'è chiaro, sono direttive, non precettive ; e però van rimesse alla prudenza ed allo zelo del Vescovo, il quale se vede che il chierico non ha perduto nulla della primitiva pietà fra i pericoli della milizia, può essere meno severo nella durata della prova, senza bisogno di dispensa pontificia (1). Niente poi vieta che, appena tornato dalla milizia, riprenda l'abito chiericale.

106. — **D.** Un sacerdote secolare che celebra la messa in chiesa di Religiosi Francescani deve dire nella festa di S. Francesco il *Praefatio* proprio de' Francescani ? Nel *Confiteor* deve aggiungere: *Beato Patri nostro Francisco ?*

R. Nel decreto della S. C. de' Riti del dì 9 dicembre 1895 (*Mon. Eccl.* Vol. IX, P I, p. 219), prescrivendosi ai sacerdoti forestieri di leggere la messa propria del calendario della chiesa in cui si celebra, vi ha la clausola : " exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis. „ Vedemmo già in che consistono siffatti riti speciali, proprii di taluni Ordini religiosi. (*Mon. Eccl.* Vol. IX, P. II, p. 14) I detti riti riguardano non il proprio di ciascuna festa segnato nel messale, ma le rubriche stesse della Messa proprie dei detti Ordini. Il proprio di ciascuna festa consiste nell'introito, nella orazione, nell'epistola, nel vangelo, nell'offertorio, nel *communio* e *postcommunio* e ancora nella sequenza e nel *praefatio* se vi son proprii. Tutto il resto non ha che fare col proprio della festa. Ciò posto, rispondiamo al doppio quesito che il sacerdote forestiero nelle chiese dei Francescani deve dire il *praefatio* proprio della messa di S. Francesco ; non già deve aggiungere al *Confiteor* : *Beato Patri nostro Francisco.*

107. — **D.** Nei Vesperi solenni che si celebrano nelle Cattedrali la sera di S. Stefano, deve adoperarsi il color rosso proprio di S. Stefano, di cui si è fatta la festa, ovvero il color bianco, perchè i salmi sono della Natività ?

R. Si deve usare il color rosso. Nei vesperi vuolsi adoperare il colore della festa del giorno. Se poi concorre collo stesso

(1) Non è raro il caso che il chierico addetto alla milizia conservi il fervore e la pietà chiericale se, come prescrive il regolamento del S. O., viene raccomandato ai Vescovi dei luoghi dove si reca pel servizio militare, e questi Vescovi, com'è dovere, ne prendano cura speciale, con affidarlo alla vigilanza e alla direzione di buoni sacerdoti.

rito altra festa, e si fa *a capitulo de sequenti*, allora il colore sarà della festa seguente (De Herdt, *S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 376). Nella festa di S. Stefano i vesperi dal capitolo in poi sono di S. Stefano: i salmi della Natività sono per eccezione.

108. — **D.** In quaresima, e negli altri giorni dell'anno consacrati al digiuno, si può far uso nella refezione della sera dello strutto in forza della bolla della Crociata?

R. Non si può, come più volte abbiamo dimostrato. Leone XII concesse che quando ci sia l'indulto dei condimenti di grasso, possa questo valere anche per la sera, " dummodo in indulto non sit posita conditio quod ea condimenta adhiberi possint in unica comestione „ (S. Poenit. 16 ian. 1834 — *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 382.). Or nella Bolla della Crociata espressamente va detto che cotali condimenti possono usarsi solo nell'unica comestione. E ciò è giusto: imperocchè colla detta bolla concedesi di far uso dello strutto, delle uova e dei latticinii in tutti i giorni dell'anno, nessuno eccettuato (salvo la settimana santa per gli ecclesiastici e pei religiosi non sessantenni), ciò che in nessun'altra concessione si suol permettere dalla S. Sede.

109. — **D.** In che consistono propriamente le pratiche della *Via Crucis* perchè si possano lucrare le numerose indulgenze annessevi?

R. Ecco come dichiara la Istruzione sulla *Via Crucis*, data dalla S. C. delle Indulg. il 3 apr. 1731 d'ordine di Clemente XII " Praticandosi privatamente (la *Via Crucis*), non è necessario recitare sei *Pater* ed *Ave* ad ogni Stazione, come alcuni suppongono, ma basta il meditare, benchè brevemente, la Passione del Signore, che è l'opera ingiunta per fare acquisto delle sante indulgenze, e, conforme all'uso introdotto, recitare un *Pater* ed *Ave* ad ogni Croce, e fare un atto di contrizione „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 12).

110. — **D.** È necessario il moto locale ad ogni stazione della *Via Crucis?*

R. È necessario " che si passi da una stazione all'altra per quanto permette o la moltitudine delle persone che la visitano o la ristrettezza del luogo dove sono erette „. Senza speciale indulto non si può fare a meno del moto locale (S. C. Indulg. 26 febr. 1841 — *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 79). Quando poi la chiesa sia stipata così che il moto porterebbe turbamento, allora il popolo potrà star fermo al suo posto, bastando che solo il sacerdote con due chierici compiano il moto locale (S. C. Indulg. 23 iul. 1757— *Mon. Eccl.* l. c. p. 77).

111. — **D.** Si può interrompere l'esercizio della *Via Crucis* senza perdere le indulgenze?

R. Si può interrompere per breve intervallo, sì che l'esercizio moralmente possa dirsi continuo; p. e. per ascoltare la messa, per confessarsi, per comunicarsi ecc. Per più lungo tempo, non si guadagnerebbero le indulgenze (S. C. Indulg. 16 dec. 1760 ad 4 et 14 dec. 1857 ad 1 — *Mon. Eccl.* l. c. p. 77 e 79).

112. — **D.** Il S. Padre ha concesso al capitolo di M. che i canonici possano avere il titolo e le insegne di Protonotarii Apostolici, dopo aver emesso il prescritto giuramento.—Si chiede: 1° Quale è l'effetto di tale giuramento? — 2° Chi lo emette, può, non presente il capitolo, far uso delle insegne? — 2° Può considerarsi ancora protonotario se rinunzia al canonicato?

R. Al 1° L'effetto dello emesso giuramento è quello di osservarne religiosamento le promesse fino a che durino le ottenute onorificenze.

Al 2.° A rigor di diritto un canonico protonotario non potrebbe usare le insegne non presente il capitolo; giacchè le dette insegne tengono luogo delle insegne canonicali, e però van regolate colle medesime norme. — Abbiamo detto *a rigor di diritto*, imperocchè l'uso generalmente invalso consente ai canonici di adoperare le insegne anche non presente il capitolo.

Al 3.° Chi rinunzia al canonicato, come perde le insegne di canonico, così perde ancora le insegne di protonotario. La ragione si è che qui le insegne non sono date ad intuito della persona, ma del capitolo.

Queste risposte valgono per regola ordinaria. Imperocchè fa d'uopo vedere le speciali clausole, contenute nel Breve di concessione, le quali si dovranno esattamente osservare, come prescrive la Costit. *Apostolicae sedis officium* di Pio IX del 26 agosto 1872 art. XXIII(1), riguardante le attribuzioni de' Protonotarii Apostolici.

113. — **D.** Può qualcuno ascriversi a pie unioni od a sodalizii di aliena parrocchia, dissenziente il proprio parroco?

R. E perchè no? Cotali ascrizioni non

(1) Ecco il tenore del cit. articolo (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 105): " Cum autem intra privilegia, quibus a Romanis Pontificibus nonnulla Cathedralium aliarumve

sono di diritto parrocchiale ; e però il proprio parroco non può opporvisi.

114 — L' ammettere alla prima Comunione è diritto esclusivo del proprio parroco ; sicchè altri non possa farlo senza il costui permesso ?

R. Diritto del parroco è solo che i filiani adempiano il precetto pasquale nella propria parrocchia. Quanto all' ammettere i fanciulli alla prima comunione, ecco come prescrive il Catechismo Romano : " Qua vero aetate pueris sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere poterit quam pater et sacerdos cui illi confitentur peccata. Ad illos enim pertinet explorare et a pueris percontari an huius admirabilis Sacramenti cognitionem aliquam acceperint et gustum habeant „ (*De Euch. Sacr.* n. 63). Al padre adunque ed al confessore del fanciullo si appartiene di vedere se egli è adatto a ricevere la SS. Comunione. Il parroco nondimeno non è disobbligato del tutto dall' ingerirsi di tal cosa. Avendo egli il dovere d' istruire i fanciulli nella dottrina cristiana, ha pur quello di prepararli alla prima comunione. Ma chi si regolasse in ciò secondo il disposto del Catechismo Rom., benchè farebbe assai bene a tenerne inteso il parroco, pur non lederebbe assolutamente il diritto di lui.

115. — **D.** Si può stabilire una età certa per ammettere i fanciulli alla prima comunione ?

R. Una età certa non si può e non si deve stabilire. L' età della prima comunione dicesi *età della discrezione*, quella età, cioè, nella quale i fanciulli *huius admirabilis sacramenti cognitionem aliquam acceperint et gustum habeant (Cathec. Rom.* l. c.). Or questa età varia secondo la varia capacità ed il vario ingegno dei fanciulli. Certo, non richiedesi una *piena cognizione*, ma solo *cognitio aliqua* di questo gran Sacramento ; nè un ardore di Serafino, ma solo un *qualche gusto* di esso. Sarebbe poi altamente desiderabile che il fanciullo vi si accostasse prima che il peccato attuale abbia bruttata l' anima sua. (V. *Monit. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 145).

---

insignium Ecclesiarum extra Urbem Capitula decorata fuerunt, illud quoque fuerit identidem concessum, ut praedictarum Ecclesiarum Canonici titulo gaudeant Protonotariorum *ad instar Participantium ;* attente perpendant istiusmodi Capitula, ex nudo hoc titulo singulis Canonicis Pontificia benignitate tributo, minime deduci posse privilegia quoque ipsis indulta fuisse eorumdem Protonotariorum propria, sed iuxta regulam a S. Rituum Congregatione in generali Decreto diei 27 Aprilis 1878 traditam et a sa. mem. Pio VII Idibus decembris eiusdem anni in Constitutione *Cum innumeri* confirmatam, meminerint " Leges et conditiones in Apostolicis indultis praefinitas, accurate diligenterque servandas, neque ulli fas esse concessionis limites pro suo arbitrio praetergredi, vel in Romana Curia id genus insignia deferre, vel sibi singulatim et extra Collegii functiones attributa existimare quae corpori tantummodo sunt collata. „

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1898)

Concistoro pubblico e secreto — Il dì 24 marzo 1898 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui colle solite formalità ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali *Martin de Herrera y de la Iglesia*, *Coulliè*, *Labourè* e *Sourrieu*, creati e pubblicati il 19 aprile 1897.

Durante questa cerimonia, il Sig. Avvocato concistoriale Conte comm. Baldassare Capogrossi Guarna ha perorato per la terza ed ultima volta la causa di beatificazione e canonizzazione della ven. serva di Dio Giovanna d'Arco ; la qual causa è stata rimessa dal S. Padre alla S. C. dei Riti.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro Segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Signor Cardinale Jacobini, terminato l' ufficio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha fatto presentare la solita Borsa a Sua Beatitudine che si è degnata passarla all' E.mo e R.mo Signor Cardinale Agliardi. Quindi l' E.mo e R.mo Signor Cardinale Cretoni quale rappresentante dell' E.mo e R.mo Signor Cardinale Cascajares y Azara, ha ottato il titolo di S. Agostino, e l' E.mo e R.mo Signor Cardinale Prisco, passando dall' Ordine diaconale al presbiterale, ha ottato il titolo di S. Sisto.

Allora il Santo Padre dopo chiusa la bocca giusta il costume agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha pronunziato una breve Allocuzione. In essa ha ricordato le dimostrazioni di pietà e di ossequio ricevute in questi ultimi mesi. Quindi dopo aver fatto allusione all' inviolabilità dei diritti della S. Sede e alle malagevoli condizioni del Papato in Roma, ha proceduto alla conferma dell' elezione del Patriarca Antiocheno di rito Greco Melchita nella persona di Mons. Pietro Geraigiry, e alla preconizzazione dei Vescovi, come appresso :

Chiesa Patriarcale di Antiochia di rito

Greco Melchita, per Mons. Pietro Geraigiry, promosso dalla Sede Cattedrale di Cesarea di Filippo o Paneas, dello stesso rito.

Chiesa Metropolitana di Toledo, cui è unito il Patriarcato delle Indie Occidentali, per l' E.mo e R.mo Signor Cardinal Ciriaco Maria Sancha y Hervas, traslato dalla Sede Metropolitana di Valenza.

Chiesa Metropolitana di Napoli, per l' E.mo e R.mo Signor Cardinal Giuseppe Prisco, che ritiene il titolo Presbiterale di S. Sisto.

Chiesa Metropolitana di Bari, per Mons. Giulio Vaccaro, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Ancira.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cio, per Mons. Enrico Carfagnini, dell' Ordine dei Minori, promosso dalla Sede Cattedrale di Gallipoli.

Chiesa Metropolitana di Valenza, per Mons. Sebastiano Herrero y Espinosa de los Monteros, promosso dalla Sede Cattedrale Cordova.

Chiesa titolare Arcivescovile di Gerapoli, per Mons. Giuliano Francesco Pietro Carménè, promosso dalla Sede Cattedrale di S. Pietro o Fort de France.

Chiesa Metropolitana di Gorizia, per Mons. Giacomo Missia, promosso dalla Sede Cattedrale di Lubiana.

Chiese Metropolitane unite di Trani e Barletta, cui è unito il titolo Arcivescovile di Nazaret e l' Amministrazione perpetua della Cattedrale di Bisceglie, per Mons. Tommaso De Stefano, promosso dalle Sedi Cattedrali unite di Ruvo e Bitonto.

Chiesa Metropolitana di Friburgo, per Mons. Giorgio Ignazio Komp, promosso dalla Sede Cattedrale di Fulda, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicopoli, per Mons. Enrico Grazioli, Vescovo già di Guastalla.

Chiesa Arcivescovile di Rossano, per Mons. Orazio Mazzella, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Cuma.

Chiesa Metropolitana di Messina, cui è unito l' Archimandritato del SS.mo Salvatore, pel R. D. Letterio D' Arrigo, di Messina, ivi Vicario Capitolare, Canonico teologo della Metropolitana, Esaminatore pro-Sinodale e Rettore del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Cordova, per Mons. Giuseppe Pozuelo y Herrero, traslato dalla Sede Cattedrale di Segovia.

Chiesa titolare Vescovile di Tiberiopoli, per Mons. Antonio Scotti, traslato dalla Sede Cattedrale di Alife.

Chiesa titolare Vescovile di Traianopoli, per Mons. Giuseppe Reed da Silva, Vescovo già di S. Tommaso di Meliapor.

Chiesa titolare Vescovile di Samosata, per Mons. Gerardo Soubrier, traslato dalla Sede Cattedrale di Orano, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Livorno, per Mons. Giulio Matteoli, traslato dalla Sede Cattedrale di Pescia.

Chiesa Cattedrale di Pescia, per Mons. Donato Velluti-Zati di S. Clemente, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Oropo.

Chiesa titolare Vescovile di Arsinoe, per Mons. Carlo Giuseppe Lodovico Abele Gilbert, traslato dalla Sede Cattedrale di Le Mans.

Chiesa Cattedrale di Siguenza, per Mons. Toribio Minquella y Arnedo, dell'Ordine di S. Agostino, traslato dalla Sede Cattedrale di Porto-Rico.

Chiesa Cattedrale di Segovia, per Mons. Giuseppe Raimondo Quesada y Gascon, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Domiziopoli.

Chiesa Cattedrale di Lubiana, per Mons. Antonio Ieglic, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Siunia.

Chiesa Cattedrale di Alife, per Mons. Settimio Caracciolo di Torchiarolo, di Napoli, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra Teologia e in ambe le leggi, Missionario Apostolico, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense.

Chiese Cattedrali unite di Recanati e Loreto, pel R. D. Guglielmo Giustini, di Senigallia, dottore in filosofia, in sacra Teologia e in ambe le leggi, Esaminatore pro-Sinodale, Abate-Parroco della Collegiata di S. Maria di Piazza in *Ostra-Vetere*, in diocesi di Senigallia.

Chiesa Cattedrale di Sarsina, pel R. D. Domenico Riccardi, diocesano del Montefeltro, dottore in sacra Teologia, Arciprete della Cattedrale, Convisitatore, Esaminatore del Clero, Professore nel seminario, e direttore di varie pie Unioni in Pennabilli, diocesi del Montefeltro.

Chiese Cattedrali unite di Ruvo e Bitonto, pel R. D. Pasquale Berardi, diocesano di Trivento, dottore in lettere, Rettore del seminario di Trivento.

Chiesa Cattedrale di Bovino, pel R. D. Giuseppe Padula, diocesano di Tursi, dottore in sacra Teologia, Canonico della Cattedrale, Professore nel seminario, Esaminatore pro-Sinodale, Giudice ecclesiastico e Convisitatore in Tursi.

Chiesa Cattedrale di Caiazzo, pel R. D. Felice De Siena, diocesano di Caserta, ivi Esaminatore del clero, in Marcianise, Parroco di San Simeone e direttore spirituale delle Suore di carità e delle Figlie di Sant' Anna.

Chiesa Cattedrale d' Ivrea, pel R. D. Matteo Filipello, archidiocesano di Torino, dottore in sacra Teologia, membro del Collegio Teologico e Parroco di San Francesco di Paola in Torino.

Chiesa Cattedrale di Le Mans, pel R. D. Maria Prospero Adolfo de Bonfils, diocesano di Coutances, parroco di S. Rocco a Parigi.

Chiesa Cattedrale di Soissons, pel R. D. Vittorio Agostino Derramcourt, Vicario generale di Arras.

Chiesa Cattedrale di Troyes, pel R. D. Gustavo Adolfo De Pélacot, diocesano di Puy, ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di S. Claude, pel R. D. Alessandro Maillet, arcidiocesano di Bourges, Vicario Generale di Dijon.

Chiesa Cattedrale di Vannes, pel R. D. Amadeo Giovanni Latieule, diocesano di Rodez, ivi Parroco di S. Amans.

Chiesa Cattedrale di Evreux, pel R. D. Filippo Meunier, diocesano di Ajaccio, Vicario Generale di Avignone.

Chiesa Cattedrale di Avila, pel R. D. Gioacchino Beltran y Asensio, diocesano di Cartagena, dottore in sacra Teologia, Canonico della Cattedrale e Rettore del Seminario di Cartagena.

Chiesa Cattedrale di Erbipoli o Würzburg, pel R. D. Ferdinando Schloer, della stessa diocesi, in Würzburg Superiore del Collegio dei Nobili e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Faro o S. Elisabetta nelle Filippine, pel R. P. Andrea Ferrero, dei Romitani Scalzi di S. Agostino, già provinciale del suo Ordine nelle Isole Filippine.

Chiesa Cattedrale di S. Pietro o Fort de France, nella Martinica, pel R. D. Giuseppe Stefano Federico Tanoux, diocesano di Marsiglia, della Congregazione della Missione, già Rettore della Chiesa di S. Luigi dei Francesi a Madrid.

Chiesa Cattedrale di Portorico, pel R. P. Francesco Valdés y Noriega, dei Romitani calzati di S. Agostino, già Rettore dell' università *Maria Cristina* nell' Escorial, Parroco di Bulacan nelle isole Filippine.

Chiesa titolare Vescovile di Proconneso, pel R. D. Giovanni Carli, diocesano di Ventimiglia, Preposito Parroco e Vicario Foraneo di Taggia, deputato ausiliare di Mons. Tommaso Reggio, arcivedi Genova.

Chiesa titolare Vescovile di Gionopoli, pel R. D. Andrea Cassato, arcidiocesano di Otranto, ivi Esaminatore e Giudice pro-Sinodale, Arcidiacono della Metropolitana e Vicario Generale, deputato Ausiliare di Mons. Gaetano Caporali, Arcivescovo di Otranto.

Chiesa titolare Vescovile di Zenopoli, per Mons. Engelberto Vorsak, Cameriere d' onore *extra urbem* di Sua Santità, diocesano di Sirmio e Bosnia, dottore in Filosofia e in sacra Teologia, Canonico della Cattedrale di Diakovar.

(*continua*)

NOTIZIE COMPENDIATE

— Ad occasione dell' anniversario della incoronazione del S. Padre, ebbero luogo numerosi ricevimenti in Vaticano. Il giorno 2 furono ricevuti gli EE. Cardinali ed i Prelati romani. Ad un affettuoso indirizzo letto dal Cardinal Decano, il S. Padre rispose con uno stupendo discorso. Nei giorni seguenti fecero omaggio a Sua Santità il Corpo Diplomatico e gli altri Dignitarii di Roma.

— Il 3 sp. nella Cappella Sistina al Vaticano, gremita di cospicui personaggi, il S. Padre, assunte le sacre vesti, il manto e la Tiara, assistette alla messa pontificata dal Card. Vannutelli, ed accopagnata da musica stupenda del Maestro Mustafà.

— A S.ª Maria sopra Minerva, per iniziativa della Federazione Piana, fu cantato un solenne *Te Deum* dal Card. Cretoni: vi fu un interessante discorso di circostanza del Card. Satolli. Intervenne il fiore del Patriziato Romano.

— Anche nella Chiesa di S. Ignazio vi furono solenni feste a cura del Comitato Parrocchiale della Divina Provvidenza, della Scuola Catechistica e dell' Oratorio festivo del Testaccio. Dopo le funzioni nella vigna di S. Saba ebbe luogo il banchetto operaio nel quale intervennero 250 operai e capi di arte.

— Per l' indegna gazzarra de' studenti anticlericali per le vie di Roma si è commosso il mondo, e dall' estero e da tutte le regioni d' Italia sono stati inviati a migliaia indirizzi e telegrammi, per lo più di studenti, per stigmatizzare gl' insulti fatti al Pontefice, e per aderire in tutto ai cattolici.

—

— La statistica ufficiale di Washington dà notizia che a tutto l' anno decorso il numero dei cattolici negli Stati-Uniti ascendeva a circa 10 milioni con 11 mila sacerdoti, 14 Arciv., e 77 Vescovi, 97 Seminarii con circa 4 mila seminaristi: le scuole sono frequentate da 819, 570 alunni: negli orfanotrofii sono ospitati e nutriti 38 mila orfanelli di ambo i seni.

— Nel Madurè (Indostan) aumentano le conversioni. Ogni giorno arrivano deputazioni d' interi villaggi ai missionarii per essere ammessi alla fede ed alla religione cristiana.

— In Cina nel Vicariato di Celi di Sud-est si nota un risveglio di conversioni al cattolicismo. Scrive Mons. Bulté che ora i catecumeni sono 5503, ed il numero dei cristiani è 45, 508.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Quale di due confraternite, elevate ad arciconfraternite, abbia la precedenza, se quella, che fu elevata prima; ovvero quella, che prima fu fondata.

Neapolitana Praecedentiae — 2 Apr. 1898 — Questa causa fu discussa un'altra volta il dì 23 gennaio 1897, e da noi riferita nel Vol. IX, Par. II, p. 267. — Era un litigio di precedenza fra la confraternita del SS. Rosario e l'altra de' Ss. Agostino e Monica in Torre Annunziata (Dioc. di Napoli). Amendue le confraternite chiesero ed ottennero l'onore di arciconfraternita: però quella del SS. Rosario conseguì il detto titolo prima dell'altra de' Ss. Agostino e Monica; ma questa era stata fondata prima di quella. Di qui la quistione, qual sia valida ragione per la precedenza fra due confraternite, se l'anteriorità del titolo di arciconfraternita, ovvero l'anteriorità del titolo di fondazione.

La causa, discussa il 23 gennaio 1897, non fu risoluta in merito, avendo gli EE. PP. rescritto: " Placere de concordia, iuxta votum E.mi Archiepiscopi. „

La concordia però non fu potuta ottenere, e la Confraternita del Rosario richiese che la causa venisse definitivamente decisa.

La S. C. il dì 31 luglio 1897 rescrisse: *Dilata ad primam post proximam.* Il dì 11 settembre ordinò: *Dilata et audiatur Archiepiscopus super noviter deductis.*

Udito il nuovo Arcivescovo, la causa in pieni comizii fu trattata il dì 2 aprile 1898 col dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu.

E fu risolta:

Attentis noviter deductis, recedendum a decisis, et ius praecedentiae pertinere ad Archiconfraternitatem SS. Rosarii.

Ed eccone le precipue ragioni:

a) La precedenza va regolata soprattutto secondo la Costit. *Exposcit* di Gregorio XIII, la quale assegna due soli titoli per farla valere: *pacificum iuris exercitium* (ovvero *quasi possessionem*) *et erectionis anteriorem titulum* (V. Ferraris v. *Confraternitas* art. VI, n. 15 seqq.). Il primo titolo adunque per la precedenza è *pacificum iuris exercitium.* Quando questo non può invocarsi, soccorre l'altro *erectionis anterioris titulus.*

b) Di qui viene che l'anteriorità di fondazione può valere solamente fra corpi morali di eguale dignità; non fra corpi più degni o meno degni: in questo secondo caso non si guarda alla fondazione anteriore, ma alla maggiore dignità, la quale appena ottenuta, dà diritto alla precedenza, ed al possesso di questa.

c) Or fra due confraternite, elevate all'onore di arciconfraternite, quella che fu elevata prima, ottenne prima dell'altra il *pacificum iuris exercitium* della precedenza; e però ha diritto di essere mantenuta in questa precedenza medesima, benchè l'altra, come confraternita, avesse il titolo di anteriore fondazione.

d) E ciò è conforme a due Decreti della S. C. de' Riti. Uno è del 24 settembre 1875 *in Lucerina* (n. 5642) in cui la Confraternita dell'Addolorata di Lucera, elevata ad Arciconfraternita con Breve Apost. del 13 marzo 1855, perchè eretta in tempi remoti chiedeva la precedenza sulle altre confraternite, elevate anche prima di essa ad arciconfraternite, perchè erette dopo di essa. Ma la S. C. rescrisse: " Praecedentiam praedictae Archiso-

dalitatis incipere a die expeditionis memoratarum Litterarum Apostolicarum diei 13 martii 1855. „

e) L'altro Decreto è del 18 agosto 1877 *in Abellinen.* (n. 5709), in cui ad istanza della Confraternita del Carmine di *Monteforte Irpino,* elevata nel 1876 ad Arciconfraternita (alla quale le altre Confraternite ivi esistenti non voleano riconoscere il diritto di precedenza), la S. C. de' Riti rescrisse: " Praecedentiam Archisodalitati B. M. V. de Carmelo deberi super ceteras archisodalitates, si quae fuerint post eam erectae, ac supra omnes Sodalitates, excepta processione SS. Corporis Christi. „

f) Resta adunque assodata la massima di canonica giurisprudenza che di più confraternite elevate all'onore ed al grado di Arciconfraternita, la precedenza si attribuisce alla più antica di elevazione, non alla più antica di fondazione, tranne solo nella processione del *Corpus Domini*, nella quale gode precedenza su di tutte la confraternita del SS. Sacramento.

II.

Circa il diritto delle Confraternite di fare funzioni senza l'intervento di tutto il Clero, e di non somministrare gli utensilii per le messe avventizie. Circa l'appello, la restituzione in integrum *e le consuetudini facoltative.*

Tranen. Jurium — 2 Apr. 1898—Nella città di Trinitapoli in Dioc. di Trani, vi sono parecchie Confraternite ed una Chiesa Collegiata. Era ivi antico costume che nelle chiese delle confraternite non si facessero funzioni non strettamente proprie delle Confraternite (secondo i rispettivi statuti), se non coll'intervento dell'intero Clero e Capitolo collegiato. Le Confraternite però, mal sopportando questo peso, volevano esimersene; che anzi stabilirono di non dare neanco *gratis* gli utensilii a quei sacerdoti, che non invitati volessero celebrare nelle loro chiese.

Il Clero volendo tener saldo il proprio diritto, nel 1873, in pieni comizii, sancì una multa contro qualsivoglia sacerdote fosse andato a compiere funzioni nelle Confraternite senza l'invito a tutto il Clero. Di qui dissensioni e discordie continue; per troncare le quali la Curia il dì 25 agosto 1895 emise una sentenza, con che riconobbe il diritto delle Confraternite di far funzioni anche senza l'invito di tutto il Clero.

Il Clero non interpose appello in iscritto da tal sentenza; ma sostiene di averlo interposto verbalmente durante i dieci giorni sussecutivi. Ora intanto si rivolge alla S. Sede chiedendo che sia tutelato il suo diritto.

La causa fu proposta coi seguenti dubbii:

I. An constet de legitima appellatione in casu. — Et quatenus negative;

II. An sit locus restitutioni in integrum in casu. — Et quatenus affirmative ad primum vel ad secundum;

III. An sententia Curiae Metropolitanae Tranensis sit confirmanda in casu.

E trattata accuratamente la causa con allegazioni di avvocati di entrambe le parti, il dì 2 aprile 1898 fu decisa:

Ad I. et ad II. Providebitur in III.

Ad III. Sodalitates non teneri ad invitandum universum Clerum ad suas functiones; et in reliquis ad mentem.

Si raccolga:

a) L'appello può interporsi solo fra dieci giorni dopo la sentenza (Cap. *Si iustus metus* ult. de appell. 28). Ed interposto l'appello, fra lo spazio di trenta giorni devonsi chiedere gli apostoli dal giudice da cui si appella (Cap. 6 de App. in VI).

b) L'appello poi si può fare o verbalmente, o in iscritto: verbalmente, subito che si è proferita la sentenza; in iscritto, fra dieci giorni sussecutivi. Si ascolti il Reiffenstuel (Ad tit. de Appell. lib. II, tit. 27, § 4, n. 119, 120): " Appellatio a sententia definitiva potest fieri dupliciter; primo quidem incontinenti, sive, ut alii loquuntur, stante pede, et iudice adhuc pro tribunali sedente, et tunc ea fit viva voce, quamvis hoc ipsum mox inserendum sit actis publicis: deinde appellatio a definitiva po-

test interponi ex intervallo, tamen intra decem dies : et tunc ea est facienda in scriptis, sive per libellum quem vocant appellatorium : quique debet continere personam appellantis, personam iudicis a quo appellatur, et sententiam a qua fit appellatio. *lib. 1, § fin. de app. et rel. 49.* „

c) Non basta interporre l'appello se fra trenta giorni non si chieggano gli apostoli. " Praesumitur appellationi suae renunciare appellans, si apostolos infra triginta dies petere praetermittat. „ Così Bonif. VIII *in Cap. 6 de appell. in VI.*

d) Fra quanto tempo poi, dopo ottenuti gli apostoli, la causa debba introdursi presso il giudice a cui si appella, non convengono i DD. — Reiffenstuel (l. c. n. 167) dice che fra sei mesi. Engel insegna tal tempo in sè non essere determinato dal diritto, ma doversi prefiggere dal giudice *a quo*. Scaccia poi opina che basta presentare gli apostoli al giudice *ad quem infra annum*.

e) Quando si son fatti correre i detti fatali per un legittimo appello, può invocarsi solo la *restitutio in integrum*. Tal restituzione " est remedium extraordinarium quo ministerio iudicis, ob laesionem,res in pristinam reducuntur conditionem, in qua ante laesionem fuerant. „

f) Questo rimedio si dà quando la sentenza o per inganno o per errore o per timore o per malizia risulti nulla ed ingiusta. Così la S. Rota : " Dicebant Domini restitutionem semper dari quando resultat laesio ex nullitate et iniustitia sententiae (*Decis. 241, p. 8 Recent. cor. Reipo et passim*). Ed il Reiffenstuel (Tit. *De in integr. restit.* n. 11 et 12): " Hominibus vel lapsis vel circumscriptis hoc titulo subvenitur, sive metu, sive calliditate, sive aetate, sive absentia inciderunt in captionem, sive per status mutationem aut iustum errorem (*ll. 1 et 2 D. de in int. rest.*). Ad restitutionem in integrum requiritur quod laesio gravis acciderit dolo adversarii, vel inconsulta facilitate laesi, aut negligentia sui procuratoris: idque vel manifesto constet, vel saltem in iudicio per laesum rite probetur. „

g) Le Confraternite erette nelle pubbliche chiese non dipendono dal parroco, e molto meno dal clero, nelle proprie funzioni non parrocchiali. Così il celebre Decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del 10 dic. 1703 : " An Confraternitates erectae in Ecclesiis publicis habeant quoad functiones ecclesiasticas aliquam dependentiam a parocho, intra cuius paroeciae limites sunt ecclesiae? Resp. *Negative*. „

h) Quanto al somministare i sacri utensilii, ecco come decise la S. C. del Conc. il 6 luglio 1726 *in Derthonen.* : " An Archipresbyter Ecclesiae Collegiatae Oppidi Pontis Curoni fuerit et sit obligatus subministrare vinum, ceram et hostiam Cappellanis aliisque presbyteris de clero celebrare volentibus vel obligatis ad celebrandum missas in eadem Ecclesia — Resp.: Archipresbyterum non teneri ad subministranda utensilia, de quibus agitur, illis qui celebrant in sua ecclesia ex obligatione beneficii sive cappellaniae, exceptis illis cum quibus habet conventiones particulares: et quoad missas adventitias teneri ad dictam subministrationem, quatenus permittat eos in sua ecclesia celebrare : nec teneri ad has missas adventitias admittendas nisi solutis utensilibus per celebrantes. „

i) Perchè una consuetudine abbia forza di legge, occorrono varie condizioni. Il Maschat insegna (*Inst. Can. ad hunc tit. § 4 et 5*) : " Consuetudo debet esse inducta moribus, seu actibus a tota communitate frequentatis : actus ex quibus consuetudo inducitur debent esse liberi, publici, notorii et uniformiter a tota communitate per legitimum tempus exerciti „. — Ed il Ferraris (v. *Consuetudo* n. 5) : " Ad hoc autem ut consuetudo obliget, requiritur, quod sit introducta cum animo saltem interpretativo se obligandi,seu introducendi consuetudinem obligatoriam. „

l) Di qui viene che nelle cose facoltative (fatte liberamente senz' animo di obbligarsi) non s'induce la prescrizione. Imperocchè chi spontaneamente fa una cosa, ricusando di obbligarvisi per legge, ciò che fa oggi può non farlo domani.

m) È questo l'insegnamento costante

dei DD. Così il De Luca (*Theatr. Ver. et Iust. de Regul.* lib. XIV, P. I, disc. 2, § 20): " In facultativis non intrat praescriptio. „ — E la S. Rota (*Coram Arguelles in Fanen. Præcedentiæ* 1 iul. 1648 p. X, n. 256 § 20 recent.): " Facultativa non inducunt consuetudinem in iis quae sunt liberae potestatis. „ — La detta S. Rota (*Coram Rojas in Forosempronien. bonorum,* 4 mar. 1641, p. IX, t. I, dec. 10, § 19 rec.): " Consuetudo immemorabilis non potest considerari in facultativis, „ — La stessa S. Rota (*Coram Pirovano in Calaritan.* 13 febr. 1617, p. 4, t. 1, dec. 400, § 3 rec.): Ex facultativis etiam per mille actus possessio non acquiritur. „

n) Allora solamente gli atti facoltativi possono indurre consuetudine e prescrizione, quando chi si avvantaggia di questi atti proibisca di recedere da essi, e nondimeno gli atti egualmente si compiono con animo di compiacere a quello: " Praevia prohibitione, seu respective coactione ac subsequuta acquiescentia per tempus habile „ (De Luca *De benef.* lib. XII, p. I, disc. 58, § 7).

o) La consuetudine, oltre a ciò, dev'essere ragionevole secondo il Cap. *ult. de Consuet. Lib. I, tit. IV Decret.*: " Consuetudo non est ut usque adeo valitura, vel iuri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit *rationabilis* et legitime praescripta. „

p) Quando poi una consuetudine possa dirsi irragionevole, non è sì facile definirlo. Certo saranno tali quelle che " abrumpunt nervum ecclesiasticae disciplinae „ (*cap. 5 h. tit.*); ovvero " incommodis intolerandis locum dent „ (*Cap. 10 h. tit*); ovvero " cultui Deo tribuendo aut publico bono adversantur „ (*Cap. 13 de off. iud. ord. et cap. 16 de praescr.*).

q) Nel caso, non fu giudicata sostenibile la consuetudine del Clero di Trinitapoli.

III.

Circa la soppressione di un beneficio.

Regien. Canonicatus — 2 Apr. 1898 — Nel 1834 una tal Domenica Manfredi, fondò nella Chiesa collegiata di S. Prospero in Reggio, un beneficio canonicale col patronato attivo e passivo in favore di due fratelli e dei loro discendenti, ed in mancanza di questi, del parroco *pro tempore* della parrocchia suburbana detta *dell'Ospizio*. Aggiunse nelle tavole di fondazione: " Volendo però essa disponente che tanto il canonico o canonici che saranno da lei stessa nominati siano esenti da qualunque onere di residenza, come dovranno essere egualmente essenti dalla residenza, ma non dall'officiatura quelli che alla qualità di parroco di detta chiesa e non d'altra uniranno l'essere canonico. „ — L'autorità ecclesiastica confermò e ratificò la detta fondazione, non accettando assolutamente la clausola della esenzione dalla residenza, ma colla condizione di ottenersene dispensa apostolica *quatenus opus fuerit*.

Già da qualche tempo, mancando i discendenti della famiglia della fondatrice, ottennero il canonicato i parroci *dell'Ospizio*; ma perchè esenti dalla residenza, si credettero ancor dispensati da qualsivoglia altr'obbligo canonicale. A ciò si aggiunse la considerevole diminuzione delle rendite di quel beneficio. Ond'è che, venuto a vacare ultimamente il beneficio, il novello parroco *dell'Ospizio* non potè prendere possesso del canonicato, trovando opposizione presso i canonici della Collegiata, i quali voleano soppresso quel beneficio: 1.° perchè le rendite da L. 590 eransi ridotte a L. 270 — 2.° perchè nelle tavole di fondazione era prescritto che, soppresso il capitolo o il canonicato, da qualsivoglia autorità, i fondi si doveano aggiungere alla congrua parrocchiale di S. Prospero: il che si era verificato colla soppressione governativa della collegiata medesima — 3.° perchè sono incompossibili due beneficii di parroco e di canonico per ragione di residenza e di officio — 4.° perchè il beneficio fu canonicamente eretto dal Vicario Generale, senza richiedere il consenso del Capitolo.

Il parroco *dell'Ospizio*, non soddisfatto di queste ragioni, volle ricorrere alla S. Sede.

Interrogato il Vescovo, la S. C. prese a discutere la causa col dubbio:

An sit locus dispensationi quoad onera beneficialia ; vel potius suppressioni beneficii in casu:

Ed il dì 2 aprile 1898 decise:

Canonicatum esse conservandum, et Parochus se muniat indulto Apostolico quoad onera beneficialia.

E giustamente ; imperocchè :

a) Il fondatore di un beneficio, nell'atto di fondazione, può imporre condizioni anche contrarie al diritto, purchè oneste e possibili. Così Reiffenstuel (*De Praeb. et Dignit.* n. 110): " Quod si vero qualitas sive lex aut conditio in limine fundationis adiecta de se sit possibilis et honesta, tunc ea est observanda ; haud obstante quod sit contraria iuri communi „; e cita la Glossa in c. *Cum dilectus v. Constitutum vers. Satis tamen credo ;* il Card. De Luca *De benef.* disc. 95 n. 10 ; il Fagnano in c. *Cum in cunctis* n. 72, 73 *de Elect.;* la S. Rota *Decis. 194 n. 1 part. 2 Recent.*

b) Circa la estinzione o la soppressione delle prebende, il Tridentino così dispone (*Sess. 24, c. 15 de ref.*): " In ecclesiis Cathedralibus vel Collegiatis insignibus, ubi frequentes adeoque tenues sunt praebendae simul cum distributionibus quotidianis, ut sustinendo decenti canonicorum gradui pro loci et personarum qualitate non sufficiant, liceat Episcopis cum consensu Capituli vel aliquot simplicia beneficia, non tamen regularia, iis unire, vel si hac ratione provideri non possit, aliquibus ex iis suppressis cum patronorum consensu, si de iure patronatus laicorum sint, quorum fructus et proventus reliquarum praebendarum distributionibus quotidianis applicentur, eas ad pauciorem numerum reducere. „

c) Quando però trattasi di sopprimere una prebenda, le cause sogliono deferirsi all'esame della S. C. del Concilio. Così la detta S. C. *in Caesenaten.* 25 sept. 1728. Ed *in Zamoren.* 19 apr. 1738 chiedendo il Capitolo di una insigne Chiesa Collegiata che per la tenuità delle rendite venisse soppressa una delle due congrue parrocchiali del luogo detto *de Villar* in favore della mensa capitolare, la S. C. rescrisse: " Consulendum esse SS.mo pro suppressione unius ex duobus beneficiis curatis primo vacaturi cum applicatione in favorem capituli omnium redituum, exceptis tamen emolumentis stolae applicandis alteri parocho cum unione dictae curae.

d) Nel caso furono riconosciute di niun valore tutte le ragioni del Capitolo. La 1.ª, perchè, le rendite se erano diminuite, non erano estinte. — La 2.ª, perchè il canonicato non fu soppresso neppur dal Governo, forse perchè annesso alla parrocchia — La 3.ª, perchè si può ben ottenere dalla S. Sede la dispensa da taluni oneri beneficiali — La 4.ª, perchè il capitolo se non nell'atto di fondazione, riconobbe ed accettò con atti posteriori il nuovo beneficio.

Per tutte queste ragioni, la S. C. giustamente decise come sopra.

—

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Circa il battesimo in articulo mortis *agli adulti.*

Feria IV, die 30 Martii 1898.

Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis delatum fuit enodandum sequens dubium:

Utrum Missionarius conferre possit baptismum in articulo mortis mahumedano adulto, qui in suis erroribus supponitur in bona fide:

I. Si habeat adhuc plenam advertentiam, tantum illum adhortando ad dolorem et ad confidentiam, minime loquendo de nostris mysteriis, ex timore ut ipsis non crediturus sit ;

II. Quamcumque habeat advertentiam, nihil ei dicendo, cum ex una parte supponitur illi non deesse contritionem, ex alia vero prudens non esse loqui cum eo de nostris mysteriis ;

III. Si jam advertentiam amiserit, nihil prorsus ei dicendo.

In Congregatione Gen.li habita ab EE. ac RR. DD. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, proposito dicto dubio , praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, EE.mi ac RR.mi Patres responderi mandarunt:

Ad I. et II. Negative, i. e. non li-

cere huiusmodi mahumedanis, de quibus in primo et secundo quaesito agitur, sive absolute sive conditionate administrare baptismum; et dentur decreta S. O. ad Episcopum Quebecensem sub die 25 ianuarii et 10 maii 1703 (1), *et Instructio S. Officii sub die 6 iunii 1860 ad Vicarium Apostolicum Tche-Kiang* (2)

Ad III. De mahumedanis moribundis et sensibus iam destitutis respondendum ut in decr. S. Officii 18 septembris 1850 ad Episc. Perthensem; id-est: " Si antea dederint signa velle " baptizari, vel in praesenti statu aut " nutu aut alio modo eamdem dispo- " sitionem ostenderint, baptizari posse " sub conditione, quatenus tamen mis- " sionarius, cunctis rerum adiunctis " inspectis, ita prudenter iudicaverit.„

Feria vero VI die 1 Aprilis eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. PP. XIII relatione, SS.mus resolutionem E.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Circa l' uso dello spiritismo.

Beatissimo Padre,

Tizio, escluso ogni accordo collo spirito maligno, usa evocare le anime dei

---

(1) Ecco il tenore de' citati decreti *ad Episc. Quebecen.*:

25 Ian. 1703.—Quaeritur utrum antequam adulto conferatur Baptisma, minister teneatur ei explicare omnia Fidei nostrae mysteria, praesertim si est moribundus, quia hoc perturbaret mentem illius. An non sufficeret si moribundus promitteret fore, ut ubi e morbo convalescet, instruendum se curet, ut in praxim redigat quod ei praescriptum fuerit.

R. Non sufficere promissionem, sed missionarium teneri adulto etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare mysteria Fidei quae sunt necessaria necessitate medii, ut sunt praecipue mysteria Trinitatis et Incarnationis.

10 Maii 1703 — 1. Quaeritur an missionarius possit conferre Baptisma, aliaque Sacramenta infirmo barbaro cui explicata sunt Religionis mysteria, quique pollicitus est observaturum se mandata; missionarius autem certus est quod non promiserit ea servaturum nisi hoc tantum motivo, scilicet, quod nolit ei contradicere. Multae ipsi supersunt rationes dubitandi, num moribundus sit bene istructus, quia missionarius linguae barbarae rudis fere atque imperitus non potuit nisi obiter explicare mysteria sublimia excedentia captum barbarorum, et quamvis moribundus affirmet se omnia capere, exteriora tamen et exiguitas devotionis persuadent id moribundum dicere ex complacentia, ita ut si alius ad eum accederet qui diceret, quod omnia quae dicta sunt ei nihil sint nisi merae fabulae, *etiam, sunt fabulae*, responderet barbarus complacendi gratia. Hoc autem oriri potest ex duobus principiis: Primum quia non capit, quae ei dicuntur; ex. gr. animi levitate, ita ut eo ipso momento, quo dicit: *credo et faciam*, credat revera, et exequi velit, sed minima ratione contraria sententiam mutabit: quod tamen constat quod barbarus nollet uri in inferno, et sic affirmatio eius possit esse vere ex intimo cordis, difficultas est, utrum credat esse unum Deum et utrum credat esse infernum, an vero audiat quae dicta sunt ei tamquam historiam sibi narratam, quae vera et falsa esse potest.

2. An possit baptizari adultus rudis et stupidus, ut contigit in barbaro, si ei detur sola Dei cognitio, et aliquorum eius attributorum praesertim iustitiae remunerativae et vindicativae, iuxta hunc Apostoli locum *accedentem ad Deum oportet credere quia est et remunerator est*, ex quo infertur adultum barbarum in certo casu urgentis necessitatis posse baptizari quamvis non credat explicite in Iesum Christum.

3. Utrum missionarius teneatur barbaris adultis baptizatis aut baptizandis omnia praecepta legis positivae divinae intimare, praesertim ea omnia quibus sese submittere difficultatem haberent, ut eiusmodi barbari securitate conscientiae fruantur, licet ea praecepta non observent quae ignorant, eo nitentes iuris axiomate *lex non obligat nisi fuerit promulgata.*

R. Non licere, si missionarius sit moraliter certus, prout in dubio asseritur, barbarum infirmum non sufficienter iuxta proprii captus mensuram intellexisse mysteria religionis christianae sibi explicata, aut ea sufficienter non credere, et ex solo motivo non contradicendi promittere se servaturum mandata eiusdem religionis.

Si vero missionarius prudenter credat infirmum barbarum, quando dicit: *credo et faciam*, revera tunc sufficienter credere serioque promittere se servaturum, ut supra, debere baptizari.

Si autem de praedictis, missionarius dubitet, et tempus non suppetat illum melius instruendi, immineatque periculum mortis, debere itidem baptizari sub conditione.

Ad 2. Missionarium non posse baptizare non credentem explicite in Dominum Iesum Christum, sed teneri illum instruere de omnibus iis quae sunt necessaria necessitate medii iuxta captum baptizandi.

Ad 3. Teneri omnia praecepta legis positive divinae intimare.

(2) Abbiamo data la detta istruzione a pag. 241 della Par. I di questo Volume.

trapassati. Egli opera così: Solo, senz'altro dirige una preghiera al Capo della Milizia celeste, perchè voglia concedergli di parlare collo spirito di quella determinata persona. Passano istanti; ed egli, preparata la mano a scrivere sente muoversi la stessa che lo avverte della presenza dello spirito. Egli espone quanto desidera sapere, e la mano scrive in risposta alle proposte di lui.

Le risposte sono tutte in conformità con la fede e lo insegnamento della Chiesa sulla vita futura. Riguardano per lo più lo stato in cui trovasi l'anima di un defunto, il bisogno che potrebbe avere di suffragii, le lagnanze di essa sulle ingratitudini dei parenti ecc.

Ciò posto, è lecito l'operato di Tizio?

Fer. IV, die 30 Martii 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Uti exponitur, non licere.

Feria vero VI die 1 Aprilis eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa i membri dei Capitoli, decorati del titolo di Protonotarii Apostolici.

Meliten.—18 Mar. 1898 — Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae Meliten. anno superiore, ex benignitate SS.mi Domini Nostri Leonis PP. XIII fuerunt renunciati Protonotarii Ap.lici *ad instar*. Quum autem nonnulla sint exorta dubia tum quoad iuramentum et professionem Fidei praescripta in Constitutione Pii Papae IX f. r. quæ incipit *Apostolicae Sedis officium*, tum quoad privilegia quibus uti tales gaudent; hinc Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro solutione proposita fuerint, nimirum:

1. An debeant omnes iuramentum et fidei professionem emittere ad tramites praelaudatae Constitutionis, et quatenus affirmative, penes quem?

2. An quum titulus Protonotariatus Ap.lici *ad instar* toto corpori sit collatus, praefatae dignitates et Canonici functiones celebrantes extra Cathedralem et absente Capitulo, peragere possint Pontificalia?

3. An Iudulto gaudeant Oratorii publici?

4. An titulum retineat Canonicus, qui resignaverit praebendam canonicalem?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis liturgicae, reque accurate perpensa, propositis dubiis respondendum censuit: Servetur Constitutio f. r. Pii Papae IX quæ incipit *Apostolicae Sedis officium* (1) d. die IV Calendas Septembris anno 1872 praesertim ad n. XXIII.

Atque ita rescripsit die 18 Mar. 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

II.

I Sacerdoti di altra diocesi son tenuti a recitare le collette prescritte dal Vescovo del luogo dove celebrano.

Dubium—5 Mar. 1898 — Quum iuxta Decretum Sacrorum Rituum Congregationis die 9 Decembris 1895 omnes Sacerdotes sive Saeculares sive Regulares Missas in aliena Ecclesia vel alieno Oratorio publico celebrantes omnino se conformare debeant dictae Ecclesiae vel Oratorio; ab eadem Sacra Congregatione expostulatum fuit: *Utrum Sacerdotes alienae Dioecesis obligentur etiam ad dicendam Orationem praescriptam ab Episcopo loci, ubi celebrant, an potius sint liberi ab hac Oratione imperata?* Et Sacra ipsa Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque mature per-

(1) Vedi ciò che noi pure dicemmo su tal materia a pag. 21 di questa Parte, in cui demmo il tenore del cit. art. della Costituz.

pensa, proposito dubio respondendum censuit: *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam.

Atque ita rescripsit.

Die 5 Martii 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

III.

Promulgasi una nuova edizione de' Decreti autentici della S. C. de' Riti (1).

Urbis et Orbis — 16 Febr. 1898—Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, cuius iussu et auctoritate Sacra Rituum Congregatio Decreta e suis regestis selecta, revisa et typis commissa in lucem profert, in Audientia, subsignata die, ab infrascripto Cardinali Sacrae eidem Congregationi Praefecto habita, collectionem horum decretorum, quae in praesenti volumine ceterisque mox edendis continentur, apostolica sua auctoritate approbavit, atque authenticam declaravit; simulque statuit Decreta hucusque evulgata in iis, quæ a Decretis in hac collectione insertis dissonant, veluti abrogata esse censenda, exceptis tantum quae pro particularibus Ecclesiis indulti seu privilegii rationem habeant. Insuper idem Sanctissimus Dominus Noster de praedictis praesens Decretum in forma authentica expediri, atque huic editioni, cusae typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, praefigi mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

Die 16 Februarii, anno 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

Segreteria de' Brevi.

Concedesi l' indulg. plenaria a coloro che per 13 Martedì o per 13 Domeniche, di tutto seguito, onorano con meditazioni o con preghiere S. Antonio di Padova.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Iucundo animum Nostrum sensu perfuderunt, Nostrisque plane responderunt optatis supplices litterae, quas modo Dilectus Filius Laurentius Caratelli Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Minister Generalis ad Nos dedit significans cupere se atque optare, ut S. Antonii Patavini cultus ubique gentium augeatur in dies singulos et provehatur. Verum catholici omnes propriam habent rationem cur Beatum Antonium praecipuo prosequatur honore, excolant obsequio. Ille enim singulari Dei concessu et munere gratias et beneficia quotidiana populo christiano conferre ita solet, ut ipsa Ecclesia cohortetur quemlibet fidelem ad eum confugere, si quaerit miracula. Accedit etiam calamitosis hisce temporibus quod Antonius Patavinus quasi icto caritatis foedere cum S. Vincentio a Paulo quodammodo consocietur, atque ambo amice coniurent ad levandas vel saltem deliniendas aerumnas miseriasque tenuioris plebis, ita ut beneficiis alter panem comparet, alter diribeat. Et multis quidem in templis ad stipem coegendam in alimentum egenorum posita est suavis imago S. Antonii in ulnis gestantis Puerum Deum, et quasi gratias ab Eo implorantis, quae imago invitare quodammodo christifideles ac provocare videtur ad expetenda beneficia, quibus acceptis dant stipem obligatam, quae absumatur in emptionem panis pro pauperculis. Ex quo fit ut Vincentianae Sodalitates, quae proletariorum familiis necessaria vitae cibaria ex instituto dispensant, validum ab Antonio praesidium et columen sibi polliceantur. Quae cum ita sint volenti lubentique animo Nos admotis precibus obsecundamus, et ad augendam fidelium religionem animarumque salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus, et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti tredecim feriis tertiis continuis et non interpolatis, vel tredecim Dominicis continuis et non interpolatis, quolibet intra annum tempore, ad cuiusque arbitrium eligendis, piis meditationibus vel supplicationibus vel aliis pietatis exercitationibus ad Dei gloriam et eiusdem Sancti hono-

(1) Daremo conto in un prossimo fasc. di questa interessante edizione *de' Decreti autentici della S. C. de' Riti.*

rem vacaverint, qua ex his feriis tertiis vel Dominicis id praestiterint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem vel defunctis applicabilem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstant. quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae ; et praecipimus, ut praesentium Litterarum (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta Decretum ab eadem S. Congregatione die XIX Ianuarii MDCCLVI latum et a Benedicto XIV Decessore Nostro rec. mem. die XXVIII dicti mensis probatum. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die I Martii MDCCCXCVIII Pontificatus Nostri Anno Vigesimo.

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Substitutus.*

—

GIUNTE E VARIAZIONI

NELLE RUBRICHE

DEL BREVIARIO E DEL MESSALE ROMANO

—

ADDENDA ET VARIANDA

In Rubricis Generalibus Breviarii Romani.

(Cont. V. Parte I. pag. 274—277 di q. Vol.)

SI OCCURRAT EODEM DIE

Duplex primae classis,	6	4	0	6	6	4	6	6	2	2	2	8	4	4	1
Duplex secundae classis,	4	4	0	4	4	4	6	4	2	2	8	1	4	1	1
Duplex per annum majus,	4	4	0	4	4	1	4	4	2	8	1	1	4	1	1
Duplex Doctoris Ecclesiæ,	4	4	0	4	4	1	4	0	0	1	1	1	4	1	1
Duplex per annum minus,	4	4	0	4	4	3	4	7	0	3	3	5	4	3	3
Dies infra Octavam,	4	4	0	4	3	3	7	3	3	3	5	5	3	3	3
Dies Octava,	4	4	0	4	4	7	4	4	2	2	3	5	4	3	3
Semiduplex,	4	4	0	4	7	3	4	3	3	3	3	5	3	3	3
Simplex,	3	3	3	0	4	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3
S. Maria in Sabbato,	5	5	0	4	4	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0
Festa major,	6	0	6	4	4	3	3	3	0	3	3	5	0	0	0
Vigilia,	0	5	6	4	3	3	3	3	3	3	3	5	0	0	0
1. Translatio de primo, Officium de secundo.	"	Vigilia.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	et Dominica primae classis.
2. Officium de primo, Translat. de secundo.	"	Feria major.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3. Commem. de primo, Officium de secundo.	"	"	Sancta Maria in Sabbato.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
4. Officium de primo, Commem. de secundo.	"	"	"	Simplex.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
5. Nihil de primo, Officium de secundo.	"	"	"	"	Semiduplex.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
6. Officium de primo, nihil de secundo.	"	"	"	"	"	Dies Octava.	"	"	"	"	"	"	"	"	
7. Officium de digniori, Commemor. de minus digno.	"	"	"	"	"	"	Dies infra Octavam.	"	"	"	"	"	"	"	
8. Officium de digniori, Translatio de minus digno.	"	"	"	"	"	"	"	Duplex per annum minus.	"	"	"	"	"	"	
									Duplex Doctoris Ecclesiae.	"	"	"	"	"	
										Duplex per annum majus.	"	"	"	"	
											Duplex secundae classis.	"	"	"	
												Duplex primae classis.	"	"	
													Dominica per annum.	"	
														Dominica secundae classis.	

Vedi le annotazioni per questa tabella, poste per errore a pag. 275 della Parte I, dal num. 1, fino al 9.

QUANDO CONCURRIT

Dominica primae et secundae classis,	0	4	3	4	4	3	3	3	3	3	0
Dominica per annum,	0	4	3	4	4	3	3	1	1	1	0
Duplex primae classis,	2	2	4	2	4	4	4	6	4	6	4
Duplex secundae classis,	4	4	4	4	4	4	4	3	6	3	4
Patronus, seu Titulus Ecclesiae,	2	2	4	2	4	4	4	0	4	0	4
Duplex per annum majus,	4	4	4	4	4	4	6	1	3	1	4
Duplex per annum minus,	4	4	5	4	4	5	3	1	3	1	4
Semiduplex,	4	4	3	4	5	3	3	1	1	1	5
Dies Octava,	4	4	5	4	4	5	3	1	3	1	4
Dies infra Octavam,	0	0	3	4	3	3	3	1	1	1	5
	" Sancta Maria in Sabbato.	" Die infra Octavam.	" Die Octava.	" Simplici.	" Semiduplici.	" Duplici per annum minore.	" Duplici per annum majore.	" Patrono, seu Titulo Ecclesiae.	" Duplici ii. classis.	" Duplici i. classis.	cum Dominica quacumque.

1. Totum de sequenti, nihil de praecedenti.
2. Totum de praecedenti, nihil de sequenti.
3. Totum de sequenti, Commemoratio de praecedenti.
4. Totum de praeced., Commemoratio de sequenti.
5. Capitulum de seq., Commemoratio de praecedenti.
6. Totum de digniori, Commemoratio de minus digno: *in paritate dignitatis, a Capitulo de sequenti.*

Simplex, et S. Maria in Sabbato, Feria et Vigilia non concurrunt.

Vedi le annotazioni per questa tabella, messe per errore a pag. 276 della Parte I, dal num. 1, al 5.

ADDENDA ET VARIANDA

In Rubricis Specialibus Breviarii Romani

1. — *Ad calcem Feriae II. ad Laudes.*

Deinde dicitur Oratio propria. Et quando in feriali Officio fiunt Commemorationes communes de S. Maria, de S. Joseph, de Apostolis, *de Titulo*, et de Pace, ante eas tam in Laudibus quam in Vesperis fit sequens, etc.

2. — *Die 28. Decembris.*

In Festo Ss. Innocentium Mm.

Si Festum S. Thomae *venerit in Dominica, tunc in II. Vesperis Ss. Innocentium fit Commemoratio S. Thomae, deinde Dominicae (Ant. ℣. et Oratio ut infra) et postea fiunt Commemorationes Octavarum.*

Die vero Dominica in Officio S. Thomæ legitur ix. Lectio de Homilia, et in Laudibus fit Commemoratio Dominicae ante Commemorationes Octavarum. In II. autem Vesperis S. Thomae Antiphonae et Psalmi de Nativitate ritu duplici, Capit. et reliqua de S. Thoma, cum Commemorationibus Dominicae et Octavarum (1).

(1) T. A. — " Si Festum S. Thomæ impediatur a Dominica, celebratur eo anno Feria secunda insequenti tamquam in sede propria, et in Sabbato post Orationem Ss. Innocentium dicitur Ant., ℣. et Oratio Dominicæ, quæ paulo infra habetur. Deinde fit Commemoratio Octavarum: et in II. Vesperis Dominicæ fit Commemoratio S. Thomæ et Octavarum.

" In II. Vesperis S. Thomæ Antiphonæ et Psalmi de Nativitate quæ duplicantur: Capit. et alia de S. Silvestro cum Commemoratione S. Thomæ et Octavarum. „

3. — *Dominica infra Octavam Nativitatis.*

In II. Vesperis S. Thomae omnia dicuntur sicut in II. Vesperis diei Nativitatis ritu duplici, Capit. et reliqua de S. Thoma. Deinde fit Commemoratio Dominicae et quatuor Octavarum (1).

4. — *In die infra Octavam Nativitatis.*

Si dies post Festum S. Thomae fuerit Sabbatum, Officium fit de Octava Nativitatis hoc modo : In II. Vesperis S. Thomae omnia dicuntur sicut in II. Vesperis diei Nativitatis *ritu duplici* : *Capit. et reliqua de S. Thoma. Deinde fit Commemoratio Octavae Nativitatis* et aliarum Octavarum (2).

5. — *In Epiphania Domini.*

Infra Octavam Epiphaniae *non fit nisi de Duplicibus primae classis occurrentibus. Alia Festa novem Lectionum prima die libera post dictam Octavam perpetuo celebrantur. De Festis vero trium Lectionum fit tantum Commemoratio* juxta Rubricas (3).

6. — *In die Octava Epiphaniae.*

Si Octava Epiphaniae *occurrerit* in Sabbato, *secundae Vesperae erunt de Ssmo Nomine Jesu, cum Commemoratione ejusdem diei Octavae et Dominicae II. post Epiphaniam tantum.* Quando autem Septuagesima etc. (4).

7. — *Dominica I. in Quadragesima.*

Tota expungatur (5).

8. — *In fine diei Octavae Ascensionis Domini.*

Si vero Feria sexta occurrat Festum novem Lectionum, *etiam translatum*, fit de Festo cum commem. Officii ejusdem diei, nisi illud Festum fuerit ex solemnioribus *primae classis ; tunc enim Commemoratio Feriae semper omittitur. Si autem fuerit Duplex secundae classis, fit tantum Commemoratio in secundis Vesperis.*

9. — *Sabbato, in Vigilia Pentecostes.*

Ab hac die usque ad Festum Trinitatis inclusive, si occurrat Festum duplex ex majoribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur post praedictum Festum Trinitatis. De aliis *vero Duplicibus*, de Semiduplicibus *ac de Simplicibus* fit Commemoratio *sine ix. Lectione (nisi sit Vigilia Pentecostes, in qua dicitur)* excepto triduo Pentecostes.

10. — *Dominica Pentecostes.*

Expungatur integra (6).

11. — *Ante Festum Corporis Christi, seu, ad calcem Rubricae post Feriam IV. infra Hebdomadam I. post Octav. Pentecostes.*

Die vero Octava non fit nisi de *Duplici primae classis cum Commemoratione ejusdem diei Octavae ; et II. Vesperae dicuntur sine ulla Commemoratione* (7).

(1) T. A. — " In II. Vesperis S. Thomæ, quando non venerit in Dominica, Ant. et Ps. de Nativitate ; Capit. *Fratres, quanto tempore.* ut ad Laudes ; Hymnus, *Jesu Redemptor.* „

(2) T. A.... diei Nativitatis, sed non duplicantur Antiphonæ ; et post Orationem Nativitatis fit Commem. S. Thomæ, deinde S. Stephani et aliarum Octavarum. „

(3) T. A. — " Infra Octavam Epiphaniæ si occurrat Festum duplex ex majorioribus vel alicujus Doctoris Ecclesiæ, transfertur post Octavam, nisi fuerit Patroni vel Titularis Ecclesiæ, vel Dedicatio ejusdem. De aliis vero Duplicibus, de Semiduplicibus et Simplicibus fit Commemoratio juxta Rubricas. „

(4) T. A. — " Si Octava Epiphaniæ, venerit in Sabbato, in secundis Vesperis Octavæ fit Commemoratio Dominicae II. post Epiphaniam. Quando autem Septuagesima etc.„

(5) T. A. — " Si hac die et in aliis Dominicis Quadragesimæ etc. „

(6) T. A. — " Si infra Octavam Pentecostes etc. „

(7) T. A. — " .... In die Octavæ non fit nisi de Nativitate S. Joannis, et de Festo Ss. Apost. Petri et Pauli, vel de alio ex solemnioribus, si occurrant, cum commemoratione Octavæ. „

12. — *Ad calcem diei 10. Decembris.*
Tertia die infra Octavam
Immaculatae Conceptionis B. Mariae V.

Vesp. *de sequ.* cum Commemoratione Octavae et Feriae (1).

13. — *Ad calcem diei 11. Decembris.*
S. Damasi I. Papae Conf.

In II. Vesp. Ant. Dum esset.℣ Justum. *Comm. Oct. et Feriae* (2).

14.—*Ad calcem diei 13. Decembris.*
In Festo S. Luciae Virg. et Mart.

Integra expungatur (3).

15. — *Die 14. Decembris.*
Septima die infra Octavam
Immaculatae Conceptionis B. M. V.
Statim addatur :

Si hodie faciendum sit de aliquo Duplici minori translato alicujus Doctoris Ecclesiae, in ejus secundis Vesperis omnia dicuntur de die Octava, ut in primis Vesperis Festi, cum Commemoratione praecedentis et Feriae, nisi haec dies Octava occurrerit in Dominica, tunc enim Vesperae fiunt de Duplici translato cum Commemorationibus Dominicae et diei Octavae.

16. — *Dominica II. post Epiphaniam.*
In Festo Ss.mi Nominis Jesu.
Duplex 2. classis.

Occurrente Dominica Septuagesimae reponitur hoc Festum in die 28. Januarii, tamquam in sede propria (translato quocumque alio Festo, si alicubi occurrat et transferri valeat, nisi sit altioris ritus, *aut aequalis, sed primarium*) et tunc legitur nona Lectio de S. Agnete secundo, et fit de ea Commemoratio in Laudibus tantum. De Festo Duplici minori etc.

17. — *Die 15. Januarii.*
S. Pauli primi Eremitae, Conf.

Post Orationem Intercessio nos etc.
Si Festum S. Pauli alia die *alicubi* celebretur, *aut si de S. Mauro fiat tantum Commemoratio in Laudibus*, non variantur Ant. et ℣℣., sed dicuntur ut in Communi.

18. — *Die 5. Februarii.*
S. Agathae Virg. et Mart.
Duplex.

In I. Vesp. quando dicuntur integræ, Ant. erunt *Quis es tu.* cum reliquis de Laudibus. Psalmi *Dixit Dominus* cum reliquis *ut in I. Vesp.* de Communi Apost. Capit. de Laudibus.

19. — *Die 6. Februarii.*
Ad calcem Officii S. Titi Episc. Conf.

Si hoc Festum *alicubi* alia die celebretur (extra Quadragesimam), et in illa non occurrat, etc.

20. — *Die 8. Martii.*
Ad calcem Officii S. Joannis de Deo Conf.

In Quadragesima ix. Lectio de Homilia Feriae occurrentis et Commem. in Laudibus.

Si hoc Festum occurrat ante Feriam IV. Cinerum, vel alicubi celebretur post Pascha, neque occurrat cum eo Festum Simplex habens Lectionem propriam, nona Lectio erit : Si ergo diligere, *ut in eadem Dominica XVII. post Pentecosten.*

Vesp. a Capit. de seq. cum Commem. praecedentis et Feriae.

21. — *Die 19. Martii.*
S. Joseph, Sponsi B. Mariae Virg. Conf.
Duplex I. classis.

Si hoc Festum occurrerit in Dominica Passionis, transferendum erit in Feriam secundam immediate sequentem : et quoties inciderit in Majorem Hebdomadam, reponendum erit in Feria quarta post Dominicam in Albis tamquam in sede propria.

In I. Vesperis.
Ant. I. Jacob autem etc.

---

(1) T. A. — " Vesperæ a Capit. de sequ. cum Commemoratione Octavæ et Feriæ. „

(2) T. A. — " Vesperæ a Capit. de Oct. cum Commem. S. Damasi. Ant. *Dum esset.* ℣. *Justum.* Postea de Feria. „

(3) T. A. — " Quando Festum S. Luciae incidit in Dom. III. Adventus. etc. „

22. — *Die 25. Martii*
In Annuntiatione B. Mariae Virginis.
Duplex primae *classis.*

Si hoc Festum venerit Feria VI. in Parasceve vel Sabbato Sancto, transferendum erit in Feriam II. post Dominicam in Albis tamquam in sedem propriam, integra cum solemnitate ac feriatione et sine Octava, servato tamen ritu Paschali. Si vero occurrerit in Dominica Passionis, transferatur in Feriam II. immediate sequentem: quod si incidat in Hebdomadam Majorem vel Paschalem, ad enuntiatam Feriam II. post Dominicam in Albis amandetur, ac nonnisi Festo primario ejusdem ritus occurrente valeat impediri, quo in casu in sequentem diem similiter non impeditam transferatur (1).

23.—*Feria VI. post Dominicam Passionis.*
Septem Dolorum B. Mariae Virginis.
Duplex majus.

Quando Festum Septem Dolorum B. M. V. hac Feria celebrari nequit ob occursum alicujus Festi altioris ritus, aut aequalis sed primarii, vel potioris dignitatis, transferendum *est in* Sabbatum immediate sequens, *simili modo non impeditum. Quod si neque in dicto Sabbato celebrari potuerit, eo anno omittatur* (2).

Si omittendæ sint primæ Vesperæ, etc.

24. — *Die 17. Maji.*
S. Paschalis Baylon Conf.
Duplex.
Ad calcem vi. Lectionis

. . . . . .

Alexander autem octavus sanctorum catalogo adscripsit: *tandem Leo decimustertius peculiarem coetuum eucharisticorum, item societatum omnium a sanctissima Eucharistia, sive quae hactenus institutae, sive quae in posterum futurae sunt, Patronum coelestem declaravit et constituit.*

25. — *Die 18. Maji.*
S. Venantii Mart.
Duplex.

Omnia de Communi unius Mart. præter sequ.

Si hoc Festum *in utrisque Vesperis habeat solam Commemorationem, tunc hymnus ad primas Vesperas conjungitur cum hymno ad Matutinum, cum conclusione* Sit laus Patri. *Si vero integras habeat tantum secundas Vesperas, tunc hymnus* Martyr Dei *dicitur ad Matutinum*, Athleta Christi *ad Laudes*, *hymnus* Dum nocte *dicitur in secundis Vesperis.* Alias dicatur *uti infra inscribitur* (3).

In I. Vesperis.
Hymnus.
Martyr Dei Venantius, etc.

26. — *Die 19. Maji.*
S. Petri Coelestini Papae Conf.
Post ix. Lectionem pro S. Pudentiana.

Si hoc Festum *alicubi* alia die *celebretur, et in illa non occurrat Festum simplex habens Lectionem propriam*, Lectio ix. erit: *Et Paulus.* de Communi Apostolorum 2. loco, ut supra.

---

(1) T. A.—" Si hoc Festum venerit in Dominica privilegiata, transferendum erit ad Feriam II. immediate sequentem, translato quocumque Festo Duplici etiam æqualis, non tamen altioris ritus. De Festo autem Duplici minori (excepto Festo alicujus Doctoris Ecclesiæ) vel Semiduplici occurrente fit tantum Commem. in utrisque Vesperis et Laudibus. Si vero occurrerit in Hebdomada Majori vel Paschali, transferendum erit (pari cum privilegio) in Feriam II post Dominicam in Albis, servato ritu Paschali. „

(2) T. A.—" Si in hac Feria occurrerit Festum altioris ritus seu dignitatis, tunc Festum Septem Dolorum transferendum erit ad Sabbatum immediate sequens, quocumque Festo etiam æqualis non tamen altioris ritus seu dignitatis in eo incidente: quod si transferri ad Sabbatum non possit, erit omittendum. „

3) T. A. — " Si hoc Festum alia die celebrari contigerit, et in I. Vesperis non sit faciendum a Capitulo, tunc sequens hymnus *Martyr Dei* dicendus erit ad Matutinum conjunctim cum alio hymno *Athleta Christi* sub una conclusione *Sit laus Patri*. Alias dicatur prout infra positum est. „

27. — *Die 27. Junii.*
Quarta die infra Octavam Nativitatis
S. Joannis.
Post ix. Lectionem.

Vesperae *de sequ.* cum Commem. Oct. S. Joannis (1).

28. — *Ante diem 30. Junii.*

Si Commemoratio S. Pauli venerit in die Octava Corporis Christi extra propriam ecclesiam, transfertur *juxta Rubricas* in primam diem *liberam*, ac totum Officium fit ut in propria ecclesia (2).

Die 30. Junii.
In Commem. S. Pauli Apost.
Duplex majus.

29. — *Dominica I. Julii.*
Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.
Duplex 2. classis.

Si hodie occurrat Festum Visitationis B. M. V., *vel* aliud Festum *altioris ritus*, *aut* aequalis *sed primarium*, de Pretiosissimo Sanguine fiet prima die, etc.

30. — *Die 5. Julii.*
S. Antonii Mariae Zaccaria Conf.
Duplex.
Ad calcem Officii.
Vesp. de sequenti. Commem. præcedentis.

31. — *Die 6. Julii.*
In Octava
Ss. Petri et Pauli Apost.
Post Ant. ad Magnificat. *in II Vesp.*
Et fit Commem. sequentis.

32. — *Die 7. Julii.*
Ss. Cyrilli et Methodii Pontt. et Confl.
Duplex.
Ad Laudes, post Orationem Cmnipotens sempiterne Deus. *etc.*

In II. Vesperis.

Hymn. et ℣. ut in I. Vesp.
Ad Magnif. Ant. Isti sunt, viri sancti, facti amici Dei, divinae veritatis praeconio gloriosi : linguæ eorum claves cœli factae sunt.
Oratio ut supra. Deinde fit Commem. sequentis.

33. — *Die 2. Augusti.*
S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc.,
Conf. et Eccl. Doct.
Duplex.
Post ix. Lect. pro S. Stephano I. Papa Mart.

Si hoc Festum *alicubi* alia die *celebretur, et in ea non occurrat Simplex habens Lectionem propriam*, ix. Lectio erit : *Hinc namque.* de *Communi Evangelistarum.*

34. — *Die 8. Septembris.*
In Officio Nativitatis B. Mariae Virginis, ad Laudes post Orationem Famulis tuis.

Deinde fit Comm. *S. Hadriani* Mart. hoc loco tantum etc.

Oratio.

Praesta quæsumus, omnipotens Deus : ut qui beati *Hadriani* Martyris tui, etc.

35 — *Dominica III. Septembris.*
Septem Dolorum B. Mariae Virginis.
Duplex majus.

Impedita Dominica III. Septembris ob occursum Festi Duplicis 1. vel 2. classis, vel alicujus diei Octavae, Duplicis majoris primarii, vel potioris dignitatis, Festum Septem Dolorum B. M. V. transfertur in proximiorem sequentem Dominicam, simili modo non impeditam. Quod si usque ad Adventum, etc. (3).

(1) T. A. — " Vesperæ a Capit. de sequ. cum Commem. Oct. S. Joannis. "

(2) T. A. — " Si Commemoratio S. Pauli venerit in die Octava Corporis Christi, extra propriam ecclesiam transfertur in primam diem infra Octavam , Dominica vel Festo non impeditam : et totum Officium fit ut in propria ecclesia. "

(3) T. A. — " Si in Dom. III. Septembr. occurrat aliud Festum sive B. M. V. sive altioris ritus vel dies Octava Festi quod alicubi solemne sit, Festum Septem Dolorum amandatur ad Dom. IV. Septembr. et hac etiam ut supra impedita, ad proximiorem Dom. a prædictis Festis liberam. Quod si usque ad Adventum etc. "

36. — *Die 16. Septembris.*
S. Cornelii Papæ et Cypriani Ep., Martyrum.
Semiduplex.
Post Orationem pro Ss. Euphemiæ, Luciæ et Geminiani Mm.

Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani *occurrerit* in Dominica, fit Officium de *Festo Septem Dolorum B. M. V., cum ix. Lectione de Homilia et Commemoratione Dominicae, ac Ss. Martyrum Pontificum in utrisque Vesperis et Laudibus, necnon Ss. Euphemiae, Luciae et Geminiani Mm. in I. Vesp. et Laud. tantum* (1).
In I. Nocturno Lectiones etc.

37. — *Die 17. Septembris.*
Ad calcem Officii Impressionis Sacrorum Stigmatum in Corpore S. Francisci Conf.

Vesp. *de sequenti*, cum Commem. praecedentis (2).

38. — *Dominica I. Octobris.*
In Solemnitate Ss.mi Rosarii B. M. V.
Duplex 2. classis.

Si hoc Festum alicubi non habeat primas Vesperas, Hymnus Caelestis aulae. *conjungitur cum Hymno* In monte olivis. *ad Matutinum.*
In I. Vesperis.
Ant. I. Quae est ista etc.

39. — *Die 8. Novembris.*
In Octava Omnium Sanctorum.
Post Rubricam de Laudibus.

Vesp. de sequenti, cum Commem. praecedentis, ac S. Theodori Mart. (3).

40. — *Die 9. Novembris.*
In Dedicat. Archibasilicae Ss. Salvatoris.
Duplex majus.
Post Rubricam de Laudibus.

In II. Vesp. Commem. sequentis, ac Ss. Mm. Tryphonis et Sociorum (4).

41. — *Die 18. Novembris.*
In Dedicat. Basilicarum Ss. Apostolorum Petri et Pauli.
Duplex majus.
Post Lectionem ix.

In II. Vesp. Commem. sequentis, ac S. Pontiani Papae, Mart. (5).

INTER OFFICIA PROPRIA PRO ALIQUIBUS LOCIS, SEU IN APPENDICE BREVIARII ROMANI.

42. — *Dominica II. Octobris.*
Maternitatis B. Mariae Virg.
Ad Matutinum.
Hymnus.

Coelo Redemptor praetulit.
Felicis alvum Virginis,
Ubi *futura victima* (6).
Mortale corpus induit. etc.

(Continua)

—

CONSULTAZIONI

XVI.

Se nel concorso per le parrocchie basti la soluzione di un sol caso e la piccola concione in iscritto, senza l'esame orale.

In N. è costume che nei concorsi per le parrocchie s'invitano i tre esaminatori prosinodali che portano seco ciascuno un

(1) T. A. — " Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani venerit in Dominica, fit Officium de Dominica, cum Commemoratione eorumdem in utrisque Vesperis et Laudibus et ix. Lectione historica (ex tribus una) atque Commemoratione Ss. Euphemiæ, Luciæ et Geminiani Martyrum in I. Vesperis et Laudibus, omissa Lectione. „

(2) T. A. — " Vesp. a Capit. de sequ. cum Commem. præcedentis. „

(3) T. A. — " Vesp. a Capit. de sequ. cum Commem. Oct. et S. Theodori Mart. „

(4) T. A. — " Vesp. a Capit. de sequ. cum Commem. præc., ac Ss. Mm. Tryphonis et Sociorum. „

(5) T. A. — " Vesperæ a Capit. de sequ. cum Commem. præc., ac S. Pontiani Papæ, Mart. „

(6) T. A. — ".... Ubi caduca membra. „

caso da proporre: però non tutti si danno a sciogliere ai concorrenti; ma uno solo che si sorteggia. Il Vescovo poi designa il capo dell'Evangelo, sul quale deve farsi la piccola concione. E ciò basta ivi per l'esame sulla scienza senz'altro esame orale.

Si chiede:

1.° Può bastare la soluzione di un sol caso per la scienza morale?

2.° Può farsi a meno dell'esame orale?

3.° Nel caso negativo, il concorso è valido?

4.° Che è da dire dell'uso di C.

Al primo — Il Tridentino vuole che i candidati per le parrocchie siano esaminati sulla scienza (Sess. 24, c. 18 *de ref.*). Un esame ben fatto sopra un intero corpo di dottrina richiede che non una sola quistione si svolga, ma che se ne risolvano più. Ciò è consono alla ragione naturale, la quale non può ben giudicare se non possegga la cognizione di una data disciplina quando sopra un sol punto di essa abbia dato buon saggio. Perciò tutt'i documenti della S. Sede, che trattano del concorso, parlano non di una sola, ma di più quistioni; nè di uno, ma di più dubbii, o quesiti. Così nella celebre risoluzione della S. C. del Conc. del 16 novembre 1720 fu sancito: " An in concursibus... praecipiendum sit ut EADEM omnino QUAESITA omnibus proponantur...? Resp. *Affirmative.* „ Così la Istruzione della detta S. C. del 16 novembre 1720 fatta d'ordine di Clemente XI prescrive: " Ut CASUS et QUAESTIONES RESOLVENDAE dictentur omnibus eodem tempore. „ Così la Costituz. *Cum illud* di Benedetto XIV dice che gli esaminatori *ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae* debbano diligentemente " librare a quolibet scripto datas responsiones QUAESTIONIBUS PROPOSITIS. „ Dunque non uno ma più quesiti, non uno ma più casi, non una ma più quistioni devono sciogliersi dai concorrenti e devono sottoporsi al giudizio degli esaminatori.

Commendevolissima è perciò la pratica generalmente invalsa che ciascuno dei tre esaminatori propone un caso da risolversi, e tutte e tre le soluzioni formino la materia del giudizio sulla scienza.

Al secondo — Ma occorre pure necessariamente l'esame orale? — Prima l'esame era tutto orale, e niente richiedevasi in iscritto. Ecco come parla Benedetto XIV nella relazione al decreto della S. C. del Concilio del 16 novemb. 1720 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. I, p. 39): " Ante tempora s. m. Innocentii XI proponebantur ab examinatoribus oretenus nunnulli casus theologiae moralis, et concurrentes respondebant oretenus et non in scriptis. „ Questo metodo fu riconosciuto vizioso, massime nei casi di appello *a mala examinatorum relatione*; e però fu precettato anche l'esame scritto, come si ha dal decreto cit. della S. C. del Concilio del dì 16 novembre 1720: " An in concursibus qui in posterum fient occasione vacationum ecclesiarum parochialium praecipiendum sit ut... unusquisque ex concurrentibus intra congruum tempus assignandum, debeat in scriptis satisfacere quaesitis propositis?— Resp. *Affirmative.* „

Nondimeno con ciò non si volle eliminare l'esame orale, che anche oggidì deve compiersi spiegando qualche capo di dottrina ecclesiastica o da' Ss. Padri, o dal Concilio di Trento o dal Catechismo romano. Ecco come prescrive Benedetto XIV nella celebre Costit. *Cum illud* § 16, n. IV: " Postquam diligenter (examinatores) expenderint singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite vel a Sanctis Patribus, vel a sacro Concilio Tridentino, vel a Catechismo Romano excerpto etc. „ Si vuol dunque oltre l'esame scritto, l'orale, affinchè possa formarsi un retto giudizio delle cognizioni dei concorrenti e della loro idoneità al ministero parrocchiale.

Al terzo — Ma se questo fu omesso;

anzi se tutto l'esame sulle scienze teologiche consistette nella soluzione scritta di un sol caso, deve dirsi nullo il concorso?

Non tutte le cose prescritte su tal materia sono sostanziali, così da invalidare di per sè l'atto. La Costituz. *In conferendis* di S. Pio V dichiara sostanziale la sola forma voluta dal Tridentino e colpisce di nullità le provviste fatte " praeter et contra formam eb eodem Concilio Tridentino praesertim in examine per concursum faciendo. „

Or il Tridentino, in ordine al concorso, prescrive solo: 1.° Che si chiamino all'esame i chierici atti ad amministrar la parrocchia e si dia l'adito agli altri di concorrere. " Episcopus, et qui iuspatronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cuiuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. „ L'editto pubblico non è prescritto assolutamente; giacchè ivi si dice: " Et si Episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur qui volent examinari. „

2.° Che intervengano all'esame il Vescovo, ovvero il suo Vicario generale, con tre esaminatori sinodali o prosinodali canonicamente istituiti, secondo le norme dello stesso Concilio, i quali debbono prestar giuramento " se,quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros. „

3.° Che l'esame debba farsi sull'età, sui costumi, sulla dottrina, sulla prudenza e sulle altre cose necessarie al buon governo della parrocchia. " Peracto deinde examine, renuncientur quotquot ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis. „

Come adunque è chiaro, il Tridentino nulla di preciso ha sancito intorno alle modalità dell'esame. Purchè l'esame ha luogo, in qualunque forma compiuto, basta in sè per la validità.

Abbiamo detto *basta in sè per la validità*. Imperocchè se dal concorso si muove appello alla S. Sede, questa può benissimo annullarlo ed indirne un altro quando non si siano osservate tutte le norme prescritte anche senza le clausole irritanti. Clemente XI con istruzione del 10 luglio 1721 pubblicò norme più precise pei concorsi. E finalmente Benedetto XIV raccolse ed indicò tutte le norme pei concorsi con alta sapienza nella ricordata Costituz. *Cum illud*, che deve aversi sott'occhi sempre nei concorsi di simil fatta (1).

Al Quarto—Or venendo al caso proposto, possiamo dire l'uso della Curia di C. essere irregolare. È irregolare in primo luogo perchè si propone ai concorrenti un solo caso da risolvere. È irregolare in secondo luogo perchè si omette l'esame orale.

Ciò nondimeno il concorso non è in sè nullo; ma potrebbe forse annullarsi dalla S. Sede.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

24.

Di una dispensa data mentalmente.

D. Tizio confessore, abitante nella città residenziale del suo Vescovo, viene chiamato ad una festa che celebrasi negli estremi confini di quella vasta diocesi. Ivi nel confessare, trova una persona penitente bisognosa di essere riabilitata *ad petendum*. E poichè egli deve ritornarsene fra breve a casa, e il penitente non può ripresentarsi a lui per causa della lontananza, che fa? Lo assolve dal peccato dell'incesto, pel quale ha la

(1) Demmo il tenore di questa Costituz. nel Vol. III, Par. I, p. 69,.seqq.

debita facoltà, e in quanto a riabilitarlo *ad petendum* si accorda col penitente che appena giunto presso il Vescovo gli otterrebbe la facoltà di riabilitarlo, e da lontano lo riabiliterà colla sola intenzione, e che dentro un giorno, alla più lunga, resterà senz'altro riabilitato— Si chiede: È valida siffatta dispensa?

R. Fa d'uopo premettere innanzi tutto che altro è l'assoluzione sacramentale, altro la dispensa. Quella richiede la presenza o fisica o morale del penitente; questa può darsi anche da lontano, anche collo scritto, quando la facoltà che se ne abbia non sia ristretta all'atto di confessione.

Fa d'uopo anche premettere che non basta la dispensa puramente mentale. La dispensa dev'essere nota alla persona, anzi deve accettarsi da questa. Si ascolti il D'Annibale (Summ. T. M. L. I, n. 223): " Quotiescumque alicui gratia conceditur totum negotium agitur inter dantem et accipientem, proinde perfici nisi utriusque voluntate non potest. Itaque opus est et pollicitatione (oblatione) dantis, quod planum est; et acceptatione eius cui datur, quia nihil acquiritur nisi volenti; ne donum quidem: *Invito beneficium non datur.* Sed acceptatione ipsa perficitur. „

Ad uno ch'è assente la dispensa può concedersi o per lettere, o per procuratore, o per internunzio. Per lettere e basta riceverle, ed accettare, tenendo queste luogo della viva voce. Per procuratore, delegandosene ad alcuno quando si può la facoltà, e basta pure che il delegato notifichi la grazia. Per internunzio, e basta ancora, secondo molti, che questo giunga a notificare la grazia senza bisogno di riferirne al concedente l'accettazione (D'Annib. l. c., n. 224; Ligor. L. III, n. 728).

Premesse queste nozioni, veniamo al caso. Trattasi di dispensa dall'impedimento *ad petendum*, la quale sì per la facoltà consuetudinaria e sì per la facoltà delegata può dal Vescovo concedersi anche fuori confessione (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 236.). Tizio dice al penitente che subito otterrebbe a lui tal dispensa dal Vescovo, e senz'altro avviso, dopo un giorno può avvalersene.

Qui trattasi di concedere la dispensa ad un assente senza dargliene avviso. Certo, la dispensa puramente mentale, secondo le idee di Tizio, senza del detto avviso non gioverebbe. Ma non potrebbe dirsi supplito l'avviso con l'accordo premesso fra il confessore ed il penitente? — Se Tizio sapeva di ottenere la grazia senz'alcun dubbio, e senza condizioni, o con condizioni che egli avea già imposte al penitente, crederemmo che l'avviso potrebbe dirsi supplito con quello accordo. In tal caso Tizio avrebbe dato al penitente l'avviso preventivo di una grazia che *certamente* sarebbe concessa. Se poi tuttociò Tizio nol sapeva, o nol sapeva con certezza, non crediamo che con quell'accordo potea dirsi supplito il necessario avviso.

In ogni caso, l'accordo, per sicurezza maggiore, dovea completarsi almeno così: Tizio sarebbesi obbligato di far conoscere al penitente se la grazia non fosse stata concessa, o non si fosse data colle condizioni imposte da lui: e però se il penitente fra un giorno o due non avesse avuto alcun avviso, potrebbe giudicare di aver conseguita la dispensa e potrebbe pure usarne.

Ciò, per la validità. Per la liceità, non crediamo esente da difetti il sistema di concedere la dispensa con tale accordo. Se infatti il confessore fosse impedito anche senza sua volontà (o per malattia o per altro caso imprevisto) di ottener dal Vescovo la grazia, il penitente userebbe di un indulto che non avrebbe avuto!

Valido e lecito crediamo solo l'accordo che il confessore ottenga la dispensa e la notifichi almeno per lettere, e che il penitente non ne usi se non dopo aver ricevuta siffatta notizia.

25.

Di un testamento olografo informe, reso per frode legale.

D. Sempronio fece testamento olografo a vantaggio di un fratello minore; omise però la data e la firma, quantunque l'avesse cominciato dallo apporvi il suo nome e cognome. Il fratello minore, tenendosi certo della volontà del testamentore, scrisse egli da sè la data e la firma, imitando sì bene il carattere del defunto, che non si è potuta scoprire la frode. — Si chiede: Peccò questi gravemente? Può ritenersi tutta la eredità?

R. La legge civile che per evitare frodi ed inganni esige talune formalità nei testamenti, è giusta ed ha valore altresì in coscienza. Essa però, come altrove dimostrammo (pag. 21 della Parte I di questo Vol.), non dichiara nulli di per sè i testamenti senza le dette formalità, ma le impone *sub poena nullitatis*: " Le formalità stabilite... devono osservarsi sotto pena di nullità. „ Così l'art. 803 della Legge civile italiana. Ed anzi l'art. 1311 ammette implicitamente la loro validità colle parole: " La conferma, ratifica o

esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizii delle forme e qualunque altra eccezione. „

Da ciò si raccoglie che posto un testam. informe, purchè sia certa la volontà del defunto, l'erede testamentario può bene avvalersi di esso fino a che il giudice non lo abbia dichiarato nullo. E si raccoglie altresì che l'erede legittimo può pure in coscienza reclamare l'annullamento di quell'atto, benchè lo sappia conforme alla volontà del defunto, tranne pei legati pii, pei quali basta la morale certezza.

Questi principii vengono ammessi da tutti oggidì, e non vi cade dubbio (V. S. Alfonso L. III, n. 927; Lehmkul *Th. mor.* Vol. I, n. 1147; Bucceroni *Inst. T. M.* n. 1029 *et Casus* n. 193; Berardi *Prax.* n. 2440 etc.). In virtù di essi, nel caso, l'erede testamentario, cioè il fratello minore di Sempronio, non ostante la mancanza della data e della sottoscrizione in quell' atto, poteva avvalersi di esso fino a che il giudice non lo avesse dichiarato nullo ad istanza degli altri fratelli.

Ma egli volle apporvi la firma e la data false, cose che furono giudicate autentiche, avendo saputo molto bene imitare il carattere di Sempronio. Questa è frode, la quale se non nel foro esterno, nell'interno lo costituisce reo; ed è risaputa la regola che *fraus et dolus nemini debet patroncinari.* E non è solo gravemente pravo quell'atto perchè contiene falsità; ma è ancora gravemente ingiusto, perchè toglie il diritto agli altri fratelli di reclamare in giudizio contro quel testamento informe: " Haeres, dice il Lelhmkul l. c., sive legatarius, qui ex testamento informi bona accepit, fraude uti nequit contra haeredem ab intestato, neque eum impedire quominus iudicem adeat ad rescindendum testamentum, in causis profanis; imo generatim sedulo postulanti ante judicis interventum cedere debet, neque occulta compensatione uti potest, nisi praeter testamentum informe alium titulum *justum* circa bona testatoris habeat. „

Di qui viene che il fratello minore di Sempronio ha commesso grave colpa nell' apporre la firma e la data false in quel testamento (se pur non venga scusato dalla buona fede che difficilmente può ammettersi in una falsità così chiara); e non può ritenere in coscienza la intera eredità di Sempronio, dovendo dare agli altri fratelli la quota che loro spetta come eredi legittimi (1).

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

116 — **D.** Può il Vescovo tenere ogni anno esami generali per le parrocchie, sulla scienza necessaria, con condizione che gli approvati possano concorrere, nelle vacanze, all'esame sugli altri requisiti?

R. Questa pratica viene ammessa dalla Santa Sede, come si ha dalla istruzione della Sacra Congregazione di Propaganda del 10 ottobre 1884 (V. *Monitore Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 243). Però si richiede a ciò la venia della stessa S. Sede, la quale suol darla *ad tempus*, e colla condizione che gli approvati possano concorrere agli altri titoli per le parrocchie da vacare non più oltre di un sessennio, purchè non si tratti di persone qualificate e molto benemerite della Chiesa, secondo il parere degli esaminatori.

117. — **D.** In M. il Municipio ha occupato gran parte del Seminario e vi ha aperto un liceo. Il parroco, nel cui territorio trovasi il seminario, pretende di amministrare la chiesa ed i sacramenti in quel pio luogo. A chi spetta tutto ciò?

R. Il parroco, nelle chiese altrui, non può fare che solo ciò ch'è di stretto diritto parrocchiale, secondo il celebre decreto della S. C. de' Riti *Urbis et Orbis* del 1703 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 460). Ciò che non è di stretto suo diritto spetta al rettore di ciascuna chiesa. Ove poi il Vescovo abbia affidato al parroco l'officio di reggere la chiesa del seminario, in tal caso si appartiene ad esso di amministrare la chiesa ed i sacramenti.

118 — **D.** Il confessore, autorizzato a

(1) Nè vale il dire che, conoscendo quel fratello minore la volontà di Sempronio, per diritto naturale si appropria di ciò che Sempronio gli ha lasciato, checchè sia delle mancate solennità, le quali poggiano sulla presunzione di frode che non v'è. Imperocchè il diritto naturale stesso vuole che si ottemperi alle leggi umane giuste emanate pel bene comune, e non solo per le presunzione, ma pel pericolo di frode. Si ascolti S. Alfonso L. III, n. 927 *in fin.*: " Nec obstat dicere sententiam iudicis non obligare, si nitatur legi fundatæ in falsa praesumptione fraudis, quae non adsit; nam praeter quam quod sententia tunc nititur legi quæ fundatur in periculo generali fraudum, quisque tenetur parere iudici præcipienti, semper ac eius sententia non sit evidenter iniusta, ob bonum commune pacis ut litibus et iurgiis finis imponatur. „

ricevere una denunzia di sollecitazione, deve scrivere le precise parole, anche più oscene, riferite dal denunziante? Oppure basta che dica in genere, il penitente essere stato provocato con discorsi ed atti inonesti?

R. Ecco come sta detto nella istruzione, ovvero nel modulo del S. Officio per ricevere siffatte denunzie *(Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 369): " Persona denuncians.... vernaculo sermone narrare continuo debet quae ad sollicitationes ei factas attinent, SEU VERBA FUERINT SEU ACTUS, accurate describendo locum, tempus, occasionem, vices et singula adiuncta, nec non utrum in actu confessionis, an prius vel post sacramentalem absolutionem ea evenerint. „—Fa d'uopo adunque in primo luogo che le cose denunziate si scrivano in lingua volgare, non già in latino. In latino devono segnarsi le sole cose di rito che riguardano la compilazione dell'atto. — Inoltre è necessario che *tutto quello che dice la denunziante*, senza nulla ometterne, sia accuratamente inserito nell'atto stesso, *seu verba fuerint, seu actus.* Giacchè una espressione, una circostanza, un aggiunto anche minutissimo, può far variare il giudizio in questa procedura affatto straordinaria. Le parole perciò tuttochè oscene, gli atti tuttochè turpi devono con ogni accuratezza e fedeltà registrarsi dal sacerdote delegato senza nulla omettere o trascurare, sotto la sua più stretta responsabilità di coscienza.

119. — **D.** Nel monastero di B. va il confessore straordinario due volte l'anno e vi sta un mese ogni volta. Il confessore ordinario, finito il triennio, pretende di continuare il suo officio per altri sei mesi, cioè pei mesi in cui fu assente per ragione dello straordinariato. Ha o no ragione? Lo straordinariato quanto può durare?

R. Il confessore ordinario ha torto! Il triennio della sua gestione è puro e semplice, e compiuto il tempo naturale, cessa l'officio commessogli. Va di diritto che durante tale triennio deve aver luogo, almeno due volte l'anno, lo straordinariato. La durata di questo poi non è definita dal diritto, nè sta bene definirsi dal Vescovo. Dovrà essere o breve o lunga secondo il bisogno. Talune volte basta un sol giro per tutta la comunità, tal'altre ne occorrono più.

120. — **D.** Stando in coro, deve farsi, o pur no, il segno di croce al *Dominus det nobis suam pacem* ed al *Divinum auxilium maneat semper nobiscum?*

R. La S. C. de' Riti il 20 dicembre 1864 *in una Ordinis Minor. Capuccinor.* dichiarò doversi fare da tutti del Coro il segno di croce al principio del *Magnificat*, " iuxta laudabilem communem praxim. „ Lo stesso crediamo che valga pel *Benedictus*, e, dove, ci è il lodevole costume, anche pel *Dominus det nobis suam pacem* e pel *Divinum auxilium maneat semper nobiscum.*

121. — **D.** Che cosa della messa solenne debbono i canonici recitare *bini?* e solamente i canonici?

R. Nella messa solenne corale i canonici *bini* ed anche *trini*, se il numero è dispari, purchè non abbiano a cantare, devono recitare a voce sommessa il salmo *Introibo* (a cominciare dal segno di Croce) colla confessione fino ad *Aufer a nobis* esclusivo. Nella confessione il più degno o il più anziano dirà *vobis fratres* e *vos fratres;* il meno degno o il meno anziano dirà *tibi pater* e *te pater*. Inoltre devono dire il *Gloria*, il *Credo*, il *Sanctus* e l'*Agnus Dei*. E ciò devono farlo anche gli altri del coro, (De Herdt *Prax. Pontif.* Tom. II, n. 90, 144, 183).

—

NOTA

Circa la liceità della compensazione nelle distribuzioni quotidiane.

Un cortese nostro Associato, che provocò le risposte al quesito n. 88. pag. 239 della prima Parte di questo Volume, ci scrive meravigliandosi come noi potemmo ivi dir lecita la compensazione nelle distribuzioni quotidiane in riguardo a coloro che sono assenti, mentre nessun Autore fra quelli che egli ha consultati parla di compensazione, ed il capitolo di Osma nella Spagna ebbe bisogno di sanatoria dalla S. Sede, perchè ivi i capitolari assenti nelle vacanze non pagarono le distribuzioni, senza potersi valere di detta compensazione. Aggiunge che le stesse meraviglie han fatte persone altolocate che hanno letto quel nostro articoletto; e però chiede più ampie dilucidazioni su questo punto. — Eccoci a contentarlo.

La meraviglia può derivar solo da che il Tridentino (Sess. 24, cap. 12 de ref.) in materia di distribuzioni abolì ogni collusione ed ogni condonazione: " Distributiones vero qui statis horis interfuerint, recipiant; reliqui *quavis collusione aut remissione exclusa*, his careant. „ — La sola *collusione* adunque o la *condonazione* è in ciò vietata: nessun altro patto o convenzione lecita vien quì proi-

bito. Or vediamo se la *compensazione* può dirsi *collusione* o *condonazione*.

Che cosa è la *collusione?* che cosa, la *condonazione?* Ascoltiamo il più autorevole e competente Dottore che tratti di ciò. Benedetto XIV nella *Inst. Eccl.* 107, n. 42, così spiega l'una e l'altra cosa dal Tridentino vietata: " *Collusio* evenit quando choro addicti invicem conveniunt de non notandis absentiis, quamvis absentes revera fuerint. *Remissio* tunc habetur, cum pars una sponte, ac sine ulla conventione, distributiones quotidianas alteri parti remittit ac relinquit. „ La collusione è dunque quando gli addetti al coro convengono di non notare le assenze, benchè realmente vi sieno assenti. La *remissione* è quando uno spontaneamente, e *senza alcuna convenzione*, rimette e rilascia al compagno ciò che questi gli deve.

La compensazione può mai entrare in questi concetti?

La *compensazione* consiste, nel nostro caso, nel non dare ad altri ciò che si ha diritto di ricevere da lui. " Compensatio, dice il ch. d'Annibale (Summ. P. II, n. 255), ea est, qua creditor, ad recuperandum id quod sibi debetur, aliquid subtrahit debitori suo; vel quod ipse ei debet non solvit, non reddit. „ Tutti i TT. sono concordi nell' ammettere la liceità della compensazione (anche occulta per giusta causa) quando è *ad aequalitatem*.

Or che questa non sia inclusa in quel divieto del Tridentino, basta confrontarne i concetti per ravvisarlo. La compensazione non consiste nella convenzione che facciano gli addetti al coro di non notare le assenze dei non presenti; dunque non è collusione. Neppure consiste nel donare spontaneamente al compagno ciò che gli deve, giacchè se colla compensazione da una parte si dona, dalla altra si riceve; dunque non è condonazione.

Ma perchè gli Autori non fanno verbo di compensazione trattando delle distribuzioni?—Perchè non accadeva di parlarne. Appunto perchè si doveva ivi discorrere solo di *collusione* e di *condonazione*, le quali cose non han che fare colla compensazione, di questa non han fatto parola.

Ma non è vero che gli Autori non ne parlino per nulla. Si consideri l'allegato insegnamento di Benedetto XIV e vi si trova indicato questo punto. " Remissio, egli dice, tunc habetur cum pars una sponte AC SINE ULLA CONVENTIONE distributiones quotidianas alteri parti remittit. „ Che vuol dire quel *sine ulla conventione?* Vuol dire che allora solamente la condonazione è vietata, quando è spontanea e gratuita; ma quando le parti *convengono fra loro* di dare l'equivalente o di *rimettersi a vicenda lo stesso debito* (ch'è la compensazione da noi spiegata), il divieto non corre.

Confermiamo perciò quello che dicemmo a pag. 239, che quando in un capitolo *tutti* si avvalessero *nella stessa misura* del tempo delle vacanze (il che nel fatto non è sì facile ad avvenire), potrebbe benissimo conservarsi la consuetudine di non pagarsi le distribuzioni, avendo qui luogo la *compensazione*, diversa *toto cœlo* dalla *collusione* o dalla *condonazione*.

Ma s'è così, perchè al capitolo di Osma, in cui vigeva tal consuetudine, fu data la sanatoria dalla S. C. del Concilio?—Abbiamo detto che non qualunque consuetudine su di ciò potrebbe conservarsi; ma quella solamente onde *tutti* di un capitolo si avvalessero *nella stessa misura* del tempo delle vacanze. Basterebbe che uno solo non se ne avvalesse, o se ne avvalesse in minor tempo degli altri, perchè la consuetudine non potesse sostenersi, come noi stessi dicemmo a pag. 239. Or nel capitolo di Osma la consuetudine riguardava l'assenza in genere dei capitolari di qualunque numero ed in qualunque misura; e però certamente aveano bisogno della sanatoria.

Speriamo che dopo queste dilucidazioni cessino le meraviglie del nostro benevolo Associato e di quanti altri abbiano potuto farne.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1898)

Concistoro pubblico e secreto (*cont. e fine* — V. fasc. *preced.* p. 22-24).

SUA BEATITUDINE ha poi notificata la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa l'atriarcale di Alessandria, di rito latino, per Mons. Domenico Marinangeli, promosso dalle Sedi Metropolitane unite di Trani e Barletta e dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Nazaret.

Chiesa Metropolitana di Benevento, per Mons. Donato Maria dell' Olio, promosso dalla Sede Arcivescovile di Rossano.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pario, per Mons. Emanuele Alfonso Van de

Bosch, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa Metropolitana di Agra.

Chiesa Metropolitana di Nuova Orléans, negli Stati Uniti d' America, per Mons. Placido Lodovico Chapelle, traslato dalla Sede Metropolitana di Santafè.

Chiesa titolare Arcivescovile di Calcedonia, per Mons. Antonio Belli, promosso dalla Cattedrale di Terni.

Chiesa Metropolitana di Monaco e Frisinga, per Mons. Giuseppe de Stein, promosso dalla Sede Cattedrale di Erbipoli o Würzburg.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tiro, per Mons. Vittore Giovanni Giuseppe Maria Van de Branden de Reeth, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Eritre.

Chiesa titolare Arcivescovile di Antiochia di Pisidia, per Mons. Leopoldo Franchi, promosso dalla Sede Cattedrale di Livorno.

Chiesa Metropolitana di Torino, per Mons. Agostino Richelmy, promosso dalla Sede Cattedrale di Ivrea.

Chiesa Metropolitana di Rio Janeiro nel Brasile, per Mons. Giacchino Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, promosso dalla Sede Cattedrale di S. Paolo del Brasile.

Chiesa Metropolitana di Corfù, per Mons. Antonio Delenda.

Chiesa Arcivescovile di Diarbekir di rito cadeo, per Mons Salomone Musa-Sabbagh, dello stesse rito.

Chiesa Metropolitana di La Plata, in Bolivia, pel R. D. Michele de' Santi Taborga, della stessa arcidiocesi, licenziato in sacra teologia, Esaminatore pro-Sinodale, Decano della Metropolitana e Vicario Capitolare.

Chiesa Metropolitana di Montreal, nel Canadà, per Mons. Paolo Luigi Napoleone Bruchesi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea del Ponto, per Mons. Giustino Adami, Prelato Domestico di Sua Santità e Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, diocesano di Vasto, dottore in sacra teologia, Esaminatore Sinodale e Convisitatore nella diocesi di Vasto, Missionario Apostolico, Commendatore dell' Ordine di Malta.

Chiesa titolare Arcivescovile di Filippi, per Mons. Antonio Vico, diocesano di Ancona, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario in Colombia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea di Palestina, per Mons. Pietro Gasparri, diocesano di Norcia, dottore in filosofia, sacra teologia ed ambe le leggi, Delegato Apostolico presso le Repubbliche dell' Equatore, di Bolivia e del Perù.

Chiesa titolare Arcivescovile di Seleucia, pel R. P. Tommaso Maria Granello, arcidiocesano di Bologna, dell' Ordine dei Predicatori, Maestro in sacra Teologia, Commissario della S. R. ed U. Inquisizione.

Chiesa Cattedrale di Seyna e Augustow, per Mons. Antonio Buranowski, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tespe.

Chiese Cattedrali unite di Luceoria e Zytomeritz, cui è unita l' amministrazione di Kameniek, per Mons. Cirillo Lubowidzki, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Dulma.

Chiesa Cattedrale di Teucson, negli Stati Uniti d' America, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Pietro Bourgade, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Taumaci.

Chiesa Cattedrale di Castellammare di Stabia, per Mons. Michele De Jorio, traslato dalla Sede Cattedrale di Bovino.

Chiesa Cattedrale di S. Tommaso di Meliapor, nelle Indie portoghesi, per Mons. Antonio Giuseppe de Souza Barroso, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile d' Imeria e dalla Prelatura di Monzambico.

Chiesa di Tucuman, nella Repubblica Argentina, recentemente eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Paolo Padilla, traslato dalla Sede Cattedrale di Salta.

Chiesa Cattedrale di Paranà, nella Repubblica Argentina, per Mons. Rodesindo de La Lastra, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Miletopoli.

Chiesa Cattedrale di Leon, nel Messico, per Mons. Giacomo Garza Zambrano, traslato dalla Sede Cattedrale di Saltillo.

Chiesa di Santa Fede, nella Repubblica Argentina, recentemente eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Giovanni Boneo, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Arsinoe.

Chiesa di La Plata, nella Repubblica Argentina, recentemente eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Mariano Antonio Espinosa, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tiberiopoli.

Chiesa Cattedrale di Tournay, per Mons. Carlo Gustavo Walravens, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Samosata.

Chiesa Cattedrale di Segni, pel R. D. Pancrazio Giorgi, diocesano di Anagni, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, in Anagni Arciprete-Parroco di san Pancrazio e dei Ss. Cosma e Damiano, Esaminatore pro-Sinodale, Direttore spirituale e Deputato per l' economia nel seminario diocesano, e Direttore spirituale delle Suore di Carità.

Chiesa Cattedrale di Terni, pel R. D.

Francesco Bacchini, diocesano di Rimini, dottore in sacra Teologia, Canonico Prevosto della Cattedrale e Vicario generale di Rimini.

Chiesa Cattedrale di Anglona e Tursi, pel R. D. Carmelo Pujia, diocesano di Mileto, dottore in sacra Teologia, Esaminatore Sinodale di Squillace e pro-Sinodale di Oppido, Nicastro e Catanzaro, Missionario Apostolico, Arciprete Curato della Cattedrale di Oppido, ivi Direttore di varie pie unioni e Segretario della visita diocesana.

Chiese Cattedrali unite di Savona e Noli, pel R. D. Giuseppe Scatti, arcidiocesano di Milano, dottore in sacra Teologia, Esaminatore pro-Sinodale dell' arcidiocesi Milanese, Arciprete Abate mitrato della insigne Basilica di San Giovanni in Monza.

Chiesa Cattedrale di Funfkirchen o Cinque Chiese, pel R. D. Samuele Hetyey, diocesano di Sabaria, in Strigonia Abbate titolare e Canonico della Metropolitana, e Direttore della Cancelleria Arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Wilna, pel R. D. Stefano Alessandro Zwierowicz, diocesano di Podlachia, dottore in sacra teologia, in Wilna Rettore del Seminario, Canonico della Cattedrale e Vicario capitolare.

Chiesa Cattedrale di Cartagena in Colombia, per Mons. Pietro Brioschi, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, arcidiocesano di Milano, Vicario pro-Capitolare della stessa diocesi di Cartagena.

Chiesa Cattedrale di Salta, nella Repubblica Argentina, pel R. D. Mattia Linares, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, ivi Decano della Cattedrale, Provisore e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Tabasco, nel Messico, pel R. D. Francesco Campos, diocesano di Tulancingo, ivi Canonico della Cattedrale, già Amministratore Apostolico di Tamaulipas.

Chiesa Cattedrale di Cochabamba, in Bolivia, pel R. D. Giacinto Anaya, della stessa Diocesi, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Decano della Cattedrale e Vicario Capitolare di Cochabamba.

Chiesa Cattedrale di Coccino, nell' Indostan, pel R. D. Matteo de Oliveira Xavier, diocesano di Portalegre, baccelliere in sacra teologia, in Goa Giudice ecclesiastico della Curia Arcivescovile e Rettore del Seminario di Rachol.

Chiesa Cattedrale di S. Clodoaldo, negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Giacomo Trobec, della Carniola.

Chiesa Cattedrale di Zulia, in Colombia, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Francesco Marvez, Arcidiocesano di Caracas, già Tesoriere della Metrapolitana di S. Giovanni di Venezuela.

Chiesa titolare Vescovile di Amiso, pel R. D. Giovanni Edmondo Fitzmaurice, di Filadelfia, deputato Coadiutore di Mons. Tobia Mullen, Vescovo di Erie negli Stati Uniti d' America.

Chiesa titolare Vescovile di Epifania, per Mons. Sebastiano Giuseppe Pereira, Prelato di Mozambico in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Lagania, pel R. P. Corrado Abels, della Congregazione belga del Cuore Immacolato di Maria, deputato Vicario Apostolico della Mongolia orientale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Remesiana, pel R. P. Giuseppe Leray, della Congregazione del S. Cuore d' Issoudun, deputato Vicario Apostolico delle Isole Gilhets, in Oceania.

Chiesa titolare Vescovile di Rusicade, pel R. P. Agostino Hacquard, dei Missionarii d' Algeri, deputato Vicario Apostolico del Sahara.

Chiesa titolare Vescovile di Attuda, pel R. P. Massimo Fernandez, dell' Ordine dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico del Tom-Kim centrale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Amata, pel R. D. Bartolomeo Mirra, diocesano della Badia di San Paolo, Convisitatore, Esaminatore pro-Sinodale, Vicario foraneo e Direttore Spirituale delle Figlie di Maria in Nazzano Romano e nelle diocesi di Sutri e Nepi, deputato suffraganeo della diocesi suburbicaria di Sabina.

Chiesa titolare Vescovile di Samo, pel R. D. Carlo Antonio Niedziadkowski, diocesano di Kamenieck, dottore in sacra teologia, in Zytomeritz Canonico della Cattedrale, Rettore e Professore in Diritto Canonico e civile nel Seminario, deputato suffraganeo di Mohilow.

Chiesa titolare Vescovile di Castoria, pel R. D. Gaspare Feliciano Cyrtowt, diocesano di Samogizia, dottore in sacra teologia, Canonico Prelato della Cattedrale, Rettore e Professore nel Seminario di Samogizia, deputato suffraganeo della stessa sede.

Chiesa titolare Vescovile di Eleuteropoli, pel R. D. Boleslao Girolamo Klopotowski, diocesano di Kamenieck, dottore in sacra teologia, Canonico delle Cattedrali di Luceoria e Zytomeritz, Ispettore e professore dell' Accademia ecclesiastica romano-cattolica di Pietroburgo, deputato Suffraganeo delle unite Sedi di Luceoria e Zytomeritz.

Chiesa titolare Vescovile di Rafanee,

pel R. D. Pietro Maria Lalouyer, delle missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con successione di Mons. Lorenzo Guillon, Vicario Apostolico della Manciuria

Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia, pel R. D. Alfonso Favier, della Missione, deputato Coadiutore con successione di Mons. Giovanni Battista Sarthou, Vicario Apostolico di Pekino.

Chiesa titolare Vescovile di Dionisiade, per Mons. Giovanni Volpi, di Lucca, dottore in sacra Teologia, Membro del Collegio teologico di Firenze, in Lucca Esaminatore Sinodale, Censore ecclesiastico, Decano ed Ordinario della Collegiata esente di S. Michele in foro, deputato Ausiliare di Mons. Nicola Ghilardi, Arciv. di Lucca.

Chiesa titolare Vescovile di Imeria, pel R. D. Giovanni Gigante, di Napoli, dottore in sacra Teologia, diocesano di Lecce, ivi Rettore e Professore di filosofia e sacra teologia nel Seminario e Canonico Teologo della Cattedrale, deputato Ausiliare di Monsignor Salvatore Luigi Zola, Vescovo di Lecce.

Quindi, dopo che il Santo Padre ha aperto secondo il consueto la bocca agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, l'E.mo Signor Card. Prisco ha prestato nelle mani di Sua Santità il solito giuramento ed ha fatto la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Napoli. Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Toledo, Bari, Valenza, Gorizia, Trani e Barletta, Rossano, Messina, La Plata, Friburgo, Montreal, Verapoly, Corfù, e Nuova Orléans, non che per la Chiesa Cattedrale di Cinque Chiese che gode di questo privilegio.

Poscia il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'E.mo Martin de Herrera y de la Iglesia il titolo Presbiterale di S. Maria Traspontina, all'E.mo Coullié quello della SS. Trinità dei Monti, all'Emo Labouré quello di S. Maria Nuova e S. Francesca Romana, e all'E.mo Sourrieu quello di S. Clemente.

Finalmente, aperte le porte dell'Aula ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il P. D. Carlo Külme Benedettino, Procuratore del nuovo Patriarca Greco-Melchita, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatto la postulazione del Sacro Pallio. A che avendo annuito il Santo Padre, il Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e della nazione Greco-Melchita.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Molti pellegrinaggi hanno avuto luogo testè in Vaticano. A' 7 u. s. fu ricevuto un pellegrinaggio svizzero di circa 250 persone. Ai 10 u. s. furono ammessi oltre cento pellegrini messicani.—Ai 16 u. s. fu introdotto un pellegrinaggio di Carpineto, patria di S. S., di 200 persone.—Al 31 u. s. fecero omaggio a S. S. 200 pellegrini ungheresi.— Ai 13 spirante presentaronsi circa 300 pellegrini polacchi.—Ai 23 spirante furono accolti solennemente 1500 pellegrini del Belgio. Il S. Padre, amorevole con tutti, ha tutti confortati colla sua parola e coll' apost. benedizione.

— Il S. Padre ha nominato Mons. Alberto Vassallo di Torregrossa e Mons. Alessandro Solari segretarii di Nunziatura, il primo in Baviera, il secondo in Colombia.

— Sui primi del prossimo maggio si aprirà in Torino la grande esposizione artistica italiana. La parte profana è diretta da un comitato con a capo il deputato Villa. La parte sacra ha per capo del suo comitato il Barone Manno. Il comitato esecutivo dell'arte sacra ha bandito un concorso col premio di L. 1000 ed altre onorificenze per una messa di gloria di stile severo a quattro voci e con accompagnamento di organo.

—L'Abate Cozza-Luzzi, vice-bibliotecario di S. R. C., ha presentato al S. Padre un suo volume con nuovi frammenti di Strabone, discoperti da lui nei palinsesti vaticani. Il Papa con onorifico breve, ne lo ringrazia, e lo esorta ad imitare il suo immortale antecessore Angelo Mai.

— Sono stati nominati Aggiunti alla S. C. del Concilio, per lo esame delle relazioni dei Vescovi sullo stato delle diocesi, i Monsignori Emiliano Pucciarelli, Basilio Panfili e Ferdinando Procaccini di Montescaglioso.

— È stato nominato Consultore della S. Congr. di Propaganda Monsignor Casimiro Skirmunto.

— Il dì sacro a S. Benedetto, il S. Padre inviò a Montecassino l'E.mo Card. Satolli, latore di un Breve e di L. venticinquemila, destinate per l'ornamento della tomba di S. Benedetto. Adempiva così una promessa fatta al rimpianto Abate Tosti.

—

— Ad occasione del giubileo del S. Padre la città di Vienna espresse i suoi voti di congratulazioni, per mezzo del Borgomastro, a quel Nunzio Pontificio. Il S. Padre si è degnato conferire al detto Borgomastro il gran cordone dell'Ordine di S. Gregorio Magno.

— Il 20 u. sp. due soldati turchi, accompagnati da un *hodia*, entrarono nella chiesa cattolica di Volo ed assassinarono nella sua camera il sacerdote Dalesio a colpi di baionetta! I consoli di Francia e di Russia protestarono energicamente.

— È morto Mons. Giovanni Cani, Vesc. di Rockhampton in Australia.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I.

Se il Vescovo possa sottrarre dalla giurisdizione del parroco qualche comunità di voti semplici o solenni.

Albien. Iurium — 18 Marzo 1898 — Nella parrocchia di *Nostra Signora* in Dioc. di Alby vi è un monastero di Suore di voti semplici, detto di S. Agonia, con un'altra casa succursale, dove si educano delle orfane, le quali (non essendo ivi una chiesa) vanno a compiere le pratiche di pietà nella chiesa del monastero. Nei confini della medesima parrocchia vi ha dippiù un convento di Clarisse con clausura.

Nel primo monastero e nella casa succursale, come ancora nel convento di Clarisse aveva tenuto l'officio di confessore e di cappellano per ben 22 anni il parroco di *Nostra Signora*. Nel 1892 il Vescovo volle del tutto allontanarlo da quelle pie case, e ne affidò la cura spirituale ad un altro parroco (a quello del SS. Salvatore). Di qui i lamenti del parroco di *Nostra Signora*, il quale se potè accettare la rimozione da quelle religiose famiglie come confessore, non potè acconciarsi a vedere amministrati da altro parroco gli ultimi sacramenti e compiuti i funerali delle suore e delle educande defunte. Egli perciò si rivolse alla S. C. dei VV. e RR. coi seguenti dubii:

" I. Utrum Episcopus in casu ius habeat iurisdictionem super orphanas directas a Sororibus a S. Agonia tribuendi alteri sacerdoti, qui non sit parochus a Nostra Domina, concedendi facultatem dicto sacerdoti administrandi orphanis ultima sacramenta Viatici et Extremae Unctionis, earum exequias celebrandi, cadavera ad sepulturam ducendi per parochiam a Nostra Domina?

" II. Utrum Episcopus in casu ius habeat iurisdictionem circa monasterium sororum a S. Agonia tribuendi alteri sacerdoti qui non sit localis parochus a Nostra Domina, concedendo facultatem dicto sacerdoti admittendi in capella monasterii ad primam Communionem orphanas pertinentes ad viciniorem domum, præ-dictis sororibus ministrandi etiam ultima sacramenta Viatici et Extremae Unctionis, exequias celebrandi, earumdem cadavera ad commune coemeterium ducendi per parochiam a Nostra Domina?

" III. Utrum Episcopus ius habeat in casu tribuendi iurisdictionem super monasterio Clarissarum, alteri sacerdoti, qui non sit localis parochus a Nostra Domina, concedendo eidem facultatem administrandi ultima sacramenta Viatici et Extremae Unctionis dictis sororibus, earum exequias celebrandi, earum cadavera ad commune coemeterium ducendi per parochiam a Nostra Domina? „

Essendosi maturatamente discussi questi dubbii in pieni comizii il dì 18 marzo 1898, gli EE. Padri rescrissero:

Reformatis dubiis, prout sequitur: Utrum et quomodo sustineantur in casu dispositiones adhibitae ab Archiepiscopo Albien. relate ad parochum a Nostra Domina?

R. Affirmative in iis quae spectant ad munia Directoris et Confessarii. — Negative in iis quae pertinent ad iura stricte parochialia, quae parocho de Nostra Domina integra remanere debent.

Corollarii:

a) I confessori ordinarii delle monache e delle suore nei monasteri, nei conservatorii ed in qualsivoglia comunità di pie donne, non possono ritener l'officio più di un triennio senza speciale concessione della S. Sede. Così la S. C. dei VV. e RR. *in Comen.* 4

mar. 1591; *in Ragusina* 2 oct. 1629 et 27 mar. 1647, 18 mar. 1649, e 25 iul. 1655 ap. Ferraris v. *Moniales* n. 19.

b) Gli Autori per lo più aggiungono che i parroci non devono deputarsi a confessori di monache o di comunità femminee, il quale officio può essere d'impedimento all'officio parrocchiale. Così il Ferraris l. c., il Bouix *De Regul.* etc.

c) I confessori di monache con clausura, anche soggette al Vescovo, hanno relativamente alla comunità i diritti parrocchiali, ad esclusione del parroco. Perciò possono ivi amministrare gli ultimi sacramenti, compiere i funerali, associare i cadaveri con moderato accompagnamento e *recto tramite* al cimitero. Così la S. C. del Conc. 4 febr. 1872 in *Collectan. Prop. Fid.* n. 424; il d'Annibale *Summul.* Vol. III n. 176 nota 80; il Ferraris v. *Parochus* n. 59.

d) Quanto alle alunne che ivi si educano, se il Vescovo possa esimerle dalla giurisdizione parrocchiale, discordano i DD. Il Bouix sostiene che possa. Eccone le parole (*De iure Regular.* n. 5 p. 210): " Advertat lector bene posse aliquod hospitale aliquodve personarum collegium, aut alium locum pium per solam Episcopi auctoritatem eximi ab obligatione paschalem communionem excipiendi in parochia, nec non recipiendi a parocho viaticum et extremam unctionem. Unde in hypothesi etiam quod certum sit ius parochi, de quo agimus, relative ad dictos iuvenes convictores et dictas puellas in monialium conventibus degentes, sufficit decretum episcopale ad suspendendum hocce ius parochiale: quia tandem potest Episcopus hisce iuvenibus et puellis facultatem concedere communionem paschalem in sacello conventus quem incolunt faciendi: atque item potest pro administando ipsis viatico et extrema unctione deputare collegii directores quoad dictos iuvenes, et capellanum monialium quoad dictas puellas. „

e) Il Nardi *(Dei parrochi* t. 1, cap. 7, pag. 160 not. 3) così dice intorno al diritto di ammettere alla prima comunione dei fanciulli: " Admissio puerorum ad primam Communionem, si fiat a parocho, bene est; verum non est hoc ius ipsorum. „

II.

Se possa ammettersi prescrizione, e quale, intorno ai delitti per le cause criminali dei chierici.

Illustrissime et Rme Domine uti Frater,

Litterae Amplitudinis Tuae die 16 Iunii 1894 datae ad obtinendam authenticam solutionem nonnullorum dubiorum circa praescriptionem delictorum carnis in causis criminalibus Clericorum, remissae fuerunt ad hanc Sacram Congregationem Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositam, ad hoc, ut ea, qua ipsa pollet, competentia in re criminali Clericorum, quid in proposita quaestione sentiendum decerneret. Omnibus sedulo perpensis, Emi Patres in Comitiis habitis die 4 Martii 1898 haec retinenda censuerunt: tralatitii scilicet iuris esse, in causis criminalibus ecclesiasticis locum habere praescriptionem, et quidem nedum quando iudex procedit ad instantiam privati accusatoris, sed et quando ad vindictam publicam seu ex officio inquirit; huius vero praescriptionis eum proprium effectum esse, *ut solam perimat actionem poenalem,* siquidem per accusatum seu inquisitum, aut per eius procuratorem expresse de praescriptione in iudicio oppositum fuerit.

Exinde facile est deprehendere, integrum tum accusandi tum inquirendi ius manere usquedum expresse non opponatur praescriptio, et omnino tenere iudicium si eadem opposita minime fuerit.

Quod si in iudicium praescriptio deducta fuerit et legitima recognoscatur, tunc perimit quidem actionem criminalem, at non civilem, quae forte ex eodem delicto promanat; et hinc, non obstante praescriptione, reum manere obnoxium omnibus effectibus canonicis non criminalibus ex patrato delicto provenientibus, manifesti iuris est. Immo licet praescriptione actio poenalis extinguatur, non tamen tollitur exceptio, quae perpetuo manet, iuxta iuris effatum: " Temporalia ad agendum, perpetua sunt ad ex-

cipiendum; „ ideoque delictum illud, etsi praescriptum, potest reo semper opponi per modum exceptionis, eique obest, si ad ecclesiasticas provisiones concurrere vellet.

Quod autem spectat ad tempus necessarium ad dictam praescriptionem inducendam, regula generalis est, actionem iniuriarum spatio unius anni; crimen peculatus et delicta carnis spatio quinque annorum; caetera vero crimina spatio viginti annorum a die commissi delicti continuorum praescribi. Verumtamen si agatur de delictis, quae successiva sunt et permanentia, in his nulla praescriptio locum habet nisi a die cessantis delicti; quemadmodum si delictum fuerit *totaliter* occultum, praescriptionem non a die commissi criminis, sed a die scientiae accusatoris vel inquisitoris currere placet.

Illud demum haud praetereundum est, quod criminibus raptus, stupri per vim illati, et adulterii cum incestu coniuncti, nonnisi lapsu viginti annorum praescribatur; criminibus vero suppositi partus, parricidii, assassinii, laesae maiestatis, duelli, falsae monetae, apostatatus, haeresis, simoniae, concussionis, abortus et sodomiae, nullo umquam tempore praescribatur, sed perpetuo horum criminum rei, dum vivunt, accusari et inquiri possunt.

Quibus omnibus SSmo Domino Nostro relatis, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 21 Martii an. 1898, Sanctitas Sua sententiam Eminentissimorum Patrum adprobare dignata est.

Haec significanda habui Amplitudini Tuae, cui fausta et prospera omnia a Deo adprecor.

Romae, die 22 Martii 1898.

Seraph. Card. Vannutelli, *Praef.*
A. Trombetta, *Secret.*

—

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se una breve interruzione della forma offenda la validità dell' Ordinazione.

Beatissime Pater,

Cum sacerdos N. N. ad ordinem presbyteratus promoveretur, Episcopus ordinans formulam in porrectione instrumentorum paulum interrupit. Namque cum iam dixisset: *Accipe potestatem offerendi*, mox ad sacerdotem ministrantem conversus formam interrupit interrogans: " Num adest aliquis defectus? „ Et sacerdos ministrans respondit: " Non „ — porro statimque Episcopus perrexit: *sacrificium Deo missasque celebrandi, tam pro vivis, quam pro defunctis, in nomine Domini. R. Amen.* Idem vero sacerdos ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter petit interrogatque pro sua quiete num haec interruptio valori ordinationis noceat, atque quid in hoc casu sit faciendum.

Fer. IV, die 20 Aprilis 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Ordinationem in casu fuisse validam; ideoque acquiescat.

Feria vero VI die 22 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

J. C. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

II

Le facoltà d' ogni specie, d' ora in poi, la S. Sede non le concede, che agli Ordinarii dei luoghi; e che cosa s' intenda per Ordinarii.

Feria IV, die 20 Aprilis 1898.

Postquam per Decretum huius Supremae Sacrae Congregationis in Fer. IV die 24 Novembris 1897 declaratum fuit facultates omnes speciales habitualiter a S. Sede Episcopis aliisque locorum Ordinariis concessas non suspedi eorum morte vel cessatione a munere, sed ad successores Ordinarios extendi, ad formam Decreti S. Officii Fer. IV diei 20 Februarii 1888 pro

dispensationibus matrimonialibus; propositum fuit eidem huic S. Congregationi dubium utrum expediat in posterum eliminare facultates *durante munere*, quae ut plurimum Vicariis Capitularibus conceduntur.

Porro in Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, praefato dubio diligenter expenso, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Clausulam DURANTE MUNERE, *esse supprimendam et in ceteris standum formae Decreti iam lati die 20 Februarii 1888 num 1.° et. 2.°, at iuxta modum idest*:

" 1.° Facultates omnes habituales in " posterum committendas esse Ordi- " nariis Locorum.

" 1.° Appellatione *Ordinariorum* ve- " nire Episcopos, Administratores seu " Vicarios Apostolicos, Praelatos seu " Praefectos habentes iurisdictionem " cum territorio separato, eorumque " Officiales seu Vicarios in spiritua- " libus generales, et sede vacante Vi- " carium Capitularem vel legitimum " Administratorem. „

Subsequenti vero Feria VI, die 22 eiusdem mensis Aprilis 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit, contrariis non obstantibus quibuscumque.

J. C. MANCINI *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Circa la liceità dell' accelerazione del parto, dell' operazione cesarea e della laparatomia.

Beatissime Pater,

Episcopus Sinaloen., ad pedes S. V. provolutus, humiliter petit resolutionem insequentium dubiorum:

I. Eritne licita partus acceleratio quoties ex mulieris arctitudine impossibilis evaderet foetus egressio suo naturali tempore?

II. Et si mulieris aretitudo talis sit ut neque partus praematurus possibilis censeatur, licebitne abortum provocare aut caesaream suo tempore perficere operationem?

III. Est ne licita laparatomia quando agitur de praegnatione extra-uterina, seu de ectopicis conceptibus?

Feria IV, die 4 Maii 1898.

In Congregatione Generali habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum censuerunt:

" Ad I. Partus accelerationem per " se illicitam non esse, dummodo per- " ficiatur iustis de causis et eo tem- " pore ac modis, quibus ex ordinariis " contingentibus matris et foetus vi- " tae consulatur.

" Ad II. Quoad primam partem, *ne- " gative*, iuxta decretum fer. IV 24 " iulii 1895, de abortus illiceitate—Ad " secundum vero quod spectat: Nihil " obstare quominus mulier de qua a- " gitur, caesareae operationi suo tem- " pore subjiciatur.

" Ad III. Necessitate cogente, lici- " tam esse laparatomiam ad extrahen- " dos e sinu matris ectopicos concep- " tus, dummodo et foetus et matris " vitae, quantum fieri potest serio et " opportune provideatur. „

In sequenti vero feria VI, die 6 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de omnibus SS. D. N. Leoni Div. Prov. Papae XIII relatione, SS.mus responsiones EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. C. MANCINI, *S. R. et U. Inquis. Not.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Di una nuova invenzione per assicurare dai ladri il sacro Tabernacolo.

Visis et expensis variis modis asservandi et claudendi in Tabernaculo Sacram Pixidem cum SS.mo Eucharistiae Sacramento, a Sacerdote Salvatore Barbara ad maiorem securitatem

et custodiam excogitatis et Sacrorum Rituum Congregationi pro speciali adprobatione exhibitis, eadem Sacra Congregatio in particulari Coetu habito hac ipsa die, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: *Finem inventoris esse laudandum. Negotium vero in casu et ad effectum de quo agitur, spectare ad locorum Ordinarios.* Atque ita rescripsit. Die 18 Martii 1898.

Diomedes Panici, *S. R. C. Secret.*

II.

Circa i privilegii degli Amministratori Apostolici per l' Italia.

Dioecesum Italiae — 25 Iun. 1897 — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII, attentis peculiaribus adiunctis, de speciali gratia ad beneplacitum Sanctae Sedis valitura, benigne indulsit, ut R.mi Episcopi Italicae Regionis, qui dimissa propria Dioecesi ad aliam sive titularem transferuntur, atque Apostolicam administrationem temporaneam prioris Dioecesis retinent ibidem, durante tantummodo eiusmodi administratione, omnibus honorificentiis, privilegiis, indultis ac facultatibus frui valeant, quae iisdem uti propriis Episcopis Ordinariis competebant.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 25 Iunii 1897.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *S. R. C. Secret.*

III.

Circa l'occorrenza dell'ottava della SS. Trinità con quella del Corpus Domini.

Mexicana — 5 Mar. 1898 — R.mus D.nus Prosper Iosephus Maria Alarcon Archiepiscopus Mexicanus a S. Rituum Congregatione sequentium dubiorum resolutionem humiliter efflagitavit, nimirum:

Quum in Mexicana Archidioecesi ex benigna concessione Pii Papae VI, d. d. 5 Martii an. 1776 Octava Solemnitatis Corporis Christi eodem gaudeat privilegio, quo Octava Epiphaniae Domini, et ex altera apostolica concessione Gregorii Papae XVI, per Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide d. d. 20 Februarii an. 1831, Festum SS.mae Trinitatis sub ritu duplici primae classis cum Octava celebretur; quaeritur: " An attentis supradictis concessionibus RR. PP. Pii VI et Gregorii XVI, in Archidioecesi Mexicana cessare debeat Octava SS.mae Trinitatis, adveniente festo cum Octava SS.mi Corporis Christi?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, proposito dubio respondendum censuit: *Affirmative.* Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 5 Martii 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

IV.

Circa la medesima occorrenza relativamente al praefatio *proprio.*

Mexicana — 26 Mar. 1898 — R.mus Archiepiscopus Mexicanus ad componendam quamdam controversiam inter nonnullos Sacerdotes suae Archidioecesis, a Sacra Rituum Congregatione, sequentis dubii solutionem humiliter postulavit, nimirum:

An in Archidioecesi Mexicana, Dominica infra Octavam privilegiatam SS. Corporis Christi dicenda sit Praefatio de SS.ma Trinitate, prouti ex benigna concessione Gregorii Papae XVI tum Festi de SS. Trinitate cum Octava, tum Praefationis de eodem Mysterio recitandae supradicta Dominica infra Octavam Corporis Christi: quae tamen concessio facta fuit absque ulla mentione, sive in supplici libello sive in rescripto concessionis de altero privilegio anteriori a Pio Papa VI eidem Archidioecesi collato, super Octava SS. Corporis Christi privilegiata ad instar Epiphaniae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, proposito dubio respondendum censuit: *Negative*, iuxta decretum in una *Mexicana* diei 5 Martii 1898. Atque ita rescripsit, die 26 iisdem mense et anno.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Si annette la indulg. di 200 giorni ad una orazione a S. Giuseppe Calasanzio.

Eminenza Illma e Revma,

Gaetano Sodini Provinciale delle Scuole Pie, prostrato al bacio della S. Porpora, espone che, avendo fatto riprodurre in cromolitografia un' immagine di S. Giuseppe Calasanzio insegnante a tre fanciulli, da dispensarsi al popolo in occasione delle prossime feste centenarie delle Scuole Pie, fa umile istanza all' E. V. R.ma perchè voglia accordare quelle Indulgenze che crederà, a chi devotamente reciti la seguente preghiera unita a detta Immagine.

ORAZIONE.

O S. Giuseppe Calasanzio, protettore dei fanciulli e dei giovanetti; o gran servo del Signore, che tante e sì stupende cose in loro vantaggio operaste; voi, che fattovi ad essi specchio di una carità ardentissima, di una pazienza invitta, di una umiltà profondissima, di una purità angelica, e di ogni altra più eroica virtù, con esempi santi, con parole tutte piene dollo Spirito di Dio, gli eccitaste a fuggire le occasioni, ad aborrire il vizio, ad odiare la colpa, ad amare la pietà e la divozione, sicchè innumerabili ne indirizzaste al cielo; voi che ad essi dal Bambino Gesù e dalla sua santissima Madre otteneste la benedizione; deh impetrate ancor a noi, vostri umili servi e devoti, o nostro grande avvocato, ed amorevolissimo padre, impetrate una stabile avversione al peccato, la vittoria nelle tentazioni, l' assistenza nei pericoli, il profitto nelle lettere, talchè acquistando la pienezza della vera sapienza, che è il santo timor di Dio, conseguiamo ancora la salvezza eterna. Amen.

Che della grazia ecc.
Roma, 17 ottobre 1897.

Devmo Servo
Gaetane Sodini.

EX AUDIENTIA SS.

Die 19 Octobris 1897.

SS. D. N. Leo PP. XIII, audita infrascripti relatione, praefatam precem devote recitantibus semel in die Indulgentiam biscentum dierum concedere benignissime dignatus est.

Praesentibus in perpetuum valituris, absque ulla Brevis expeditione.

L. M. Card. Vic.
Congr. Cleric. Paup. a Matre Dei Schol. Piar. Protector.

Praesens Rescriptum huic S. Ind. Cong.ni exhibitum fuit sub die 6 Aprilis 1898.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. C., die et anno uti supra.

Iosephus M Can. Coselli *Substitutus.*

—

Sacra Congregazione della Visita Apostolica.

Notificazione circa le messe celebrate per conto della cessata amministrazione della Chiesa di S. Gioacchino in Roma.

Appena divulgatasi la notizia, che a carico del Santo Padre colla rivendicazione della Chiesa di S. Gioacchino rimaneva l' adempimento di 260,000 Messe, trascurato dalla cessata Azienda Brugidou, venerandi Vescovi sì nostrani, che esteri, principalmente della Francia, mossi da filiale amore, con nobile pensiero, invitarono il Clero tanto secolare, quanto regolare di unirsi ad essi nel rilevare Sua Santità da sì grave peso colla gratuita applicazione di Messe, o con corrispondenti offerte.

Collo stesso intendimento, giornali cattolici fecero caldo appello ai loro abbonati.

All' invito fu corrisposto con tanta sollecita generosa gara, che nel giro di un quadrimestre presso la S. Congregazione della Visita Apostolica fu registrato tale numero di Messe, tra celebrate e in corso di celebrazione, da supplire interamente a quello non soddisfatto.

Raggiuntosi pertanto con felicissimo esito lo scopo prefisso, si rende noto, che da ora innanzi rimane sospeso ogni ulteriore impegno per Messe; facendosi tuttavia obbligo a quelli che ne assunsero il carico fino al pre-

sente, di non ometterne l' esatto adempimento, e di trasmetterne alla S. Visita a suo tempo il relativo certificato vidimato dalla propria Curia.

Sua Santità, a cui è riuscito di sommo aggradimento questa nuova dimostrazione di filiale attaccamento e devoto omaggio, profondamente commossa e consolata nel rendere vive grazie a tutti quelli, che hanno preso parte all' opera generosa, in auspicio di ogni celeste favore, ed a pegno di benevolenza, impartisce di vero cuore la Benedizione Apostolica.

Roma, li 20 Aprile 1898.

L. M. Card. Vicario
Presidente della S. Visita Apostolica.

—

GIUNTE E VARIAZIONI

NELLE RUBRICHE

DEL BREVIARIO E DEL MESSALE ROMANO

—

(Cont. e fine V. pag. 33—39 di q. Parte)

NOTANDA

QUOAD DUO DECRETA SACR. RITUUM CONGREG. QUAE POST BULLAM URBANI VIII. PRAEMITTUNTUR IN MISSALI ROMANO.

In Decreto Urbis et Orbis, *diei 29 Septembris anni 1714, quod incipit per verba* " Cum occasione Missalis etc. „

. . . . . .

Praedictum Decretum ab ejusdem fel. rec. Alexandro VII, speciali Brevi, quod incipit " *Creditae nobis* „ denuo fuit confirmatum, ac insuper statutum, idem servandum esse, quoad Missas in Altaribus Privilegiatis ex obligatione celebrandas, et Indulgentias per ejusmodi privilegia concessas Animabus in Purgatorio existentibus suffragari, perinde ac si celebratae fuissent Missae Defunctorum.

Verba quae sequuntur " Ac denique declaratum „ *usque ad verba* " Die 22 Januarii 1667. Pontificatus XII. „ *inclusive expungantur, ac statim sequantur* " Deinde fel. rec. Clemens IX. „ *usque ad finem Decreti.*

In Decreto altero Urbis et Orbis, *diei 14 Martii 1861., quod incipit per verba* " Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX. ex Sacrorum Rituum Congregationis consilio „ *locum habere non potest prima pars* " Quando occurrit Dedicatio Basilicarum „ *usque ad verba* " Die 25 Septembris 1706. ad XI. „ *inclusive; ergo expungenda.*

ADDENDA ET VARIANDA

In Rubricis Generalibus Missalis.

Pars I.

III. *De Feria et Vigilia.*

N. 1. Missa de Feria dicitur.... *usque ad verba* alia de Feria post Nonam. *Missæ autem Feriarum majorum occurrentium celebrari possunt etiam in Festis Semiduplicibus.*

V. *De Missis Defunctorum.*

N. 2. Praeterea Feria secunda... *usque ad verba* praeterquam in Festis Duplicibus, et Dominicis diebus. *Missae privatae pro Defunctis ut in die obitus seu depositionis etiam in duplicibus celebrari possunt praesente, insepulto, vel etiam sepulto non ultra biduum cadavere; exceptis Duplicibus primae classis, diebus Duplicia primae classis excludentibus, et Festis de praecepto.*

N. 3. *Una tantum Oratio dicenda est in Missis omnibus, quae celebrantur in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, die et pro die Obitus seu Depositionis, atque etiam in Missis cantatis vel lectis, permittente ritu, diebus Tertio, Septimo, Trigesimo et die Anniversario alicujus Defuncti necnon quandocumque pro Defunctis Missa solemniter celebratur, nempe sub ritu qui duplici respondet, uti in Officio quod recitatur post acceptum nuntium de alicujus obitu, et in Anniversariis late sumptis* (1).

(1) T. A. " N. 3. In die Commemorationis omnium Defunctorum, et in die Depositionis, et in Anniversario Defuncti, dicitur una tantum Oratio : et similiter in die Tertia, Septima, Trigesima, et quandocumque

Deinde addatur :

Num. 4. *In Missis quotidianis quibuscumque sive lectis, sive cum cantu plures sunt dicendæ Orationes, quarum prima est pro Defuncto vel Defunctis certo designatis, pro quibus Sacrificium offertur, ex iis quae infra in Missali habentur, secunda ad libitum, ultima pro omnibus Defunctis. Si vero pro Defunctis in genere Missa celebretur, Orationes sunt dicendæ, quæ pro Missis quotidianis in hoc Missali prostant, eodemque ordine, quo sunt inscriptæ. Quod si in iisdem quotidianis Missis plures Orationes Celebranti placuerit recitare, ut de Feriis et Simplicibus dicetur infra in Rubrica de Orationibus, id fieri potest tantum in Missis lectis, impari cum aliis praescriptis servato numero, et Orationi pro omnibus Defunctis postremo loco assignato.*

N. 5. Sequentia pro Defunctis dicitur in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, et Depositionis Defuncti, *in quibusvis cantatis Missis, uti etiam in lectis, quae diebus ut supra privilegiatis fiunt : in reliquis autem Missis vel recitari vel omitti potest ad libitum Celebrantis* (1).

VI. *De Translatione Festorum.*

In dicendis Missis servetur Ordo Breviarii de Translatione Festorum Duplicium, quando majori aliquo Festo, seu Dominica impediuntur. In Ecclesiis autem ubi Titulus est Ecclesiae, vel concursus populi ad celebrandum Festum quod transferri debet, possunt cantari duae Missae, una de die, alia de Festo : excepta Dominica prima Adventus, Feria quarta Cinerum, Dominica prima Quadragesimae, *Dominica Passionis*, Dominica Palmarum cum tota Hebdomada majori, Dominica Resurrectionis *cum sequenti biduo*, *Dominica in Albis*, Dominica Pentecostes *cum duabus sequentibus Feriis*, *Dominica Ss.mae Trinitatis*, die Nativitatis Domini, Epiphaniae, Ascensionis et Festo Corporis Christi.

VII. *De Commemorationibus.*

N. 5. In faciendis Commemorationibus servetur ordo ut in Breviario. *Primo loco illae Commemorationes praeponuntur quæ ad Officium cujuscumque ritus pertinent ; exceptis illis, quae ab Officio de quo agitur, nunquam separantur. Deinde : 1. de Dominica privilegiata, 2. de die Octava, 3. de Duplici majori, 4. de Duplici minori ad instar Simplicium redacto, 5. de Dominica communi, 6. de die infra Octavam Corporis Christi, 7. de Semiduplici, 8. de die infra Octavam communem ad simplicem ritum pariter redacto, 9. de Feria majori, vel Vigilia, 10. de Simplici :* de Festo Simplici *fiat Commemoratio* ante Orationes (2), quae secundo, vel tertio loco dicendae assignantur : et hæ dicantur ante Orationes votivas ; in quibus votivis servetur deinde dignitas Orationum, ut de Ssma Trinitate, de Spiritu Sancto, de Ssmo Sacramento, de S. Cruce ante votivam de B. Maria, et de Angelis, de S. Joanne Baptista et S. Joseph ante Apostolos, et similiter in aliis.

Pars II.

I. *De Præparatione Sacerdotis celebraturi.*

N. 4. Si Celebrans sit Episcopus, non ducit stolam ante pectus etc. (1).

---

pro Defunctis solemniter celebratur ; in aliis Missis plures, ut de Feriis, et Simplicibus dicetur infra in Rubrica de Orationibus. „

(1) T. A. " ...et Depositionis Defuncti, et quandocumque in Missa dicitur una tantum Oratio : in aliis autem Missis pro Defunctis dicatur ad arbitrium Sacerdotis. „

(2) T. A. " N. 5. In faciendis Commemorationibus servetur ordo ut in Breviario. De Festo Duplici quod agitur ad instar Simplicis, fiat Commemoratio ante illam Dominicæ : de Dominica ante Festum Semiduplex redactum ad modum Simplicis : de Semiduplici ante diem infra Octavam : de die infra Octavam, ante Ferias prædictas : de Feriis praedictis, ante Festum Simplex : de Festo Simplici ante Orationes etc. „

(1) T. A. " N. 4. Si Celebrans sit Episcopus, *vel Abbas ut supra*, non ducit stolam ante pectus etc. „

V. *De Oratione.*

N. 2. Cum nominatur nomen Jesus, caput versus Crucem inclinat: quod etiam facit cum nominatur in Epistola. Et similiter ubicumque nominatur nomen B. Mariae, vel Sanctorum, de quibus dicitur Missa, vel fit Commemoratio: item in Oratione pro Papa, quando nominatur, semper caput inclinat, non tamen versus Crucem; *nisi in loco principali Altaris habeatur simulacrum vel imago B. M. V. aut Sancti, ad quam caput inclinatur.* Si plures Orationes sint dicendae, idem in eis, in voce, extensione manuum, et capitis inclinatione, quod supra dictum est, observatur.

VII. *De Offertorio, et aliis usque ad Canonem.*

N. 5. Imposita aqua in Calice et finita Oratione praedicta accipit etc.... In spiritu humilitatis. Postea erectus, elevans oculos, manusque expandens *easque in altum porrectas* statim jungens ante pectus etc.

VIII. *De Canone Missae usque ad Consecrationem.*

N. 1. Finita Præfatione, ut supra, Sacerdos stans ante medium Altaris versus ad illud, *extendit et* aliquantulum elevat manus, oculisque elevatis ad Deum, etc.

XII. *De Benedictione in fine Missae, et Evangelio Sancti Joannis.*

N. 7. In Missa solemni Celebrans eadem voce et modo quo in Missis privatis, semel tantum benedicit populo, nisi sit Episcopus, vel Abbas *pontificaliter celebrans,* ut infra: et dicto Evangelio etc.

(1) T. A. " *Offertorium Ps. 84.* — Deus, tu convertens vivificabis nos, etc. „

(2) T. A. " Si Festum S. Thomæ impediatur a Dominica, celebratur Feria secunda sequenti, tamquam in sede propria. „

(3) T. A. " Si Festum Nativitatis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistæ, et Ss. Innocentium venerit in Domenica, ipsa die nihil fit de Dominica, sed die proximo post Festum Sancti Thomæ Martyr. dicitur Missa de Dominica. Si autem Festum S. Thomæ impediatur a Dominica, dicitur Missa de ea cum Commemoratione Octavarum, et Festum S. Thomæ eo anno celebratur Feria ii. sequenti tamquam in sede propria. „

ADDENDA ET VARIANDA

In Rubricis Specialibus Missalis Romani

1.—*Dominica II. Adventus, et Feria VI. Quatuor Temporum Adventus.*

Offertorium. Ps. 84.

Deus, tu *conversus* vivificabis nos etc.(1)

2.— *In Festo Ss. Innocentium. In fine Missæ.*

Expungatur integra. (2).

3.— *In Festo S. Thomae Episc. Mart. In fine Missae.*

Si Festum Nativitatis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistae, et Ss. Innocentium *occurrerit* in Dominica, ipsa die nihil fit de Dominica; sed die proximo post Festum S. Thomae Mart. dicitur Missa de Dominica. Si autem Festum S. Thomae *occurrerit in Dominica, Missa dicitur de Festo cum Commemoratione ejusdem Dominicae et quatuor Octavarum, et legitur Evangelium Dominicae in fine* (3).

4.—*In fine Missae de Octava Nativitatis Domini.*

Si Festum S. Silvestri venerit in Dominica, dicitur Missa de eo, cum Commemoratione Dominicae et Octavarum, *et legitur Evangelium Dominicae in fine.*
S. Silvestri I. Papae, Conf.

5. *Post Festum Epiphaniae Domini.*

Si Festa duplicia primae classis occurrant infra Octavam, non tamen in die Octava, de eis dicitur Missa cum Commemoratione Octavae: de aliis vero Festis, exceptis Simplicibus, de quibus fit Com-

memoratio, nihil fit; sed peracta Octava perpetuo celebrantur. In die vero Octava, Missa semper de eadem dicitur, translato etiam Duplici primae classis, quod post eamdem Octavam perpetuo recolitur; de Simplici autem occurrente fit tantum Commemoratio (1).

6. *Die 7. Decembris.*

Post Missam S. Ambrosii Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Addatur:

Hodie in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis dicuntur duae Missae, una de Sancto sine Commemoratione Feriae et Vigiliae, altera de Vigilia uti sequitur.

7. *Die 11. Decembris in Missa S. Damasi I. Papae, Conf. et Die 13. Decembris in Missa S. Luciae Virg. et Mart. Post Secretam*

Addatur:

Praefatio de B. Maria Virg. Et te in Conceptione Immaculata.

Die 23. Februarii.

8. *Post Missam S. Petri Damiani Episc., Conf. et Eccl. Doct.*

Addatur:

Hodie extra Quadragesimam in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis dicuntur duæ Missae, una de Sancto sine Commemoratione Vigiliae, altera de Vigilia cum secunda Oratione Concede., *tertia* Ecclesiæ., *vel pro Papa.*

9. — *Die 19. Martii.*

In Missa S. Joseph, Conf., Sponsi B. M. V.

Si hoc festum occurrerit in Dominica Passionis, transferendum erit in feriam secundam immediate sequentem, et quoties inciderit in Majorem Hebdomadam, reponendum erit in Feria IV post Dominicam in Albis, tamquam in sede propria.

Introitus *Ps. 91 Iustus etc.*

Post Graduale etc. In Missis votivis etc. *(integra expungatur).*

10. — *Die 25. Martii.*

Post Missam Annuntiationis B. Mariae Virginis.

Si hoc Festum venerit Feria VI. in Parasceve vel Sabbato Sancto, transferendum erit in Feriam II. post Dominicam in Albis tamquam in sedem propriam, integra cum solemnitate ac feriatione et sine Octava, servato tamen ritu Paschali. Si vero occurrerit in Dominica Passionis, transferatur in Feriam II. immediate sequentem: quodsi incidat in Hebdomadam Majorem vel Paschalem, ad enuntiatam Feriam II. post Dominicam in Albis amandetur, ac nonnisi Festo primario ejusdem ritus occurrente valeat impediri, quo in casu in sequentem diem similiter non impeditam transferatur (2).

11. — *Feria VI. post Dominicam Passionis.*

Post Missam Septem Dolorum B. Mariæ Virginis.

Quando Festum Septem Dolorum B. M. V. hac Feria celebrari nequit ob occursum alicujus Festi altioris ritus, aut aequalis sed primarii, vel potioris dignitatis, transferendum *est in* Sabbatum immediate sequens, *simili modo non impeditum. Quod*

(1) T. A. " De Festis Duplicibus majoribus et alicujus Doctoris Ecclesiæ, quæ infra Octavam veniunt, nihil tunc agitur (nisi tantum de Patrono vel Titulari Ecclesiæ, et de Dedicatione eiusdem, in propria Ecclesia, non tamen in Octava), sed peracta Octava celebrantur: de aliis vero Duplicibus, de Semiduplicibus et de Simplicibus occurrentibus fit tantum Commemoratio. „

(2) T. A. " Si hoc Festum venerit in Dominica privilegiata, transferendum erit ad Feriam II. immediate sequentem, translato quocumque Festo Duplici etiam æqualis, non tamen altioris ritus. De Festo autem Duplici minori (excepto Festo alicujus Doctoris Ecclesiæ) vel Semiduplici occurrente fit tantum Commem. in utrisque Vesperis et Laudibus. Si vero occurrerit in Hebdomada Majori vel Paschali, transferendum erit (pari cum privilegio) in Feriam II post Dominicam in Albis, servato ritu Paschali.„

si neque in dicto Sabbato celebrari potuerit, eo anno omittatur (1).

12. — *Dominica I. Julii.*
Post Missam Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

Si hodie occurrat Festum Visitationis B. M. V., *vel* aliud Festum *altioris ritus, aut* æqualis *sed primarium*, de Pretiosissimo Sanguine fiet prima die, etc. (2).

13. — *Die 8. Septembris.*
In Missa Nativitatis B. Mariæ Virginis.

In Rubrica et Orationibus pro S. Hadriano Mart. nomen ipsius S. Mart. *Adriani, Adriano*, corrige *Hadriani, Hadriano.*

14. — *Die 9. Septembris.*
In Missa S. Gorgonii Mart.
Post Orationem Sanctus tuus *etc.*

Tertia Oratio de Spiritu Sancto, *Deus, qui corda fidelium. (Dein expungantur quæ sequuntur)* (3).

15. — *Die 11. Septembris.*
Post Orationem Ss. Proti et Hyacinthi Mm.

Tertia Oratio de Spiritu Sancto *Deus, qui corda fidelium. (Reliqua expungantur ut supra).* (4).

16. — *Dominica III. Septembris.*
Post Missam Septem Dolorum B. M. V.

Impedita Dominica III. Septembris ob occursum *Festi Duplicis 1. vel 2. classis, vel alicujus* diei Octavae, *vel Duplicis majoris primarii, aut potioris dignitatis*, Festum Septem Dolorum transfertur in proximiorem Dominicam *simili modo non impeditam* (5). Quod si usque ad Adventum nulla supersit Dominica libera, Festum Septem Dolorum ponatur, juxta Rubricas, in prima die non impedita post Dominicam III. Septembris.

Si Festum Ss. Cornelii et Cypriani occurrat in Feria IV. Quatuor Temporum, in Missa Ss. Cornelii et Cypriani fit Commemoratio de Feria, postea de Ss. Euphemia etc. (6). Et in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis dicuntur duae Missae, una de Ss. Cornelio et Cypriano, in qua fit Commemoratio Ss. Euphemiae etc., altera de dicta Feria sine Commem. Ss. Martyrum.

17. — *In Missa de Communi Doctorum.*
Postcommunio.
Pro Doctore Pontifice.

Ut nobis, Domine, tua sacrificia dent salutem : beatus N. *Pontifex tuus* et Doctor egregius, *quaesumus*, precator accedat. Per Dominum. (7).

Pro Doctore non Pontifice.

Ut nobis, Domine, tua sacrificia dent

---

(1) T. A. " Quando Festum VII. Dolor. B. M. V. celebrari nequit hac Feria, transferendum est in Sabbatum immediate sequens, quocumque Festo æqualis, non autem altioris ritus in eo occurrente. Quod si nec in sequenti Sabbato celebrari possit, omittatur. „

(2) T. A. " Si hodie occurat Festum Visitationis B. M. V. aut aliud Festum æqualis vel altioris ritus, de Pretiosissimo Sanguine fiet prima die, etc. „

(3) T. A. " Tertia Oratio de Spiritu Sancto, *Deus, qui corda fidelium.* Nisi venerit in Dominica, tunc enim tertia Oratio erit de S. Gorgonio Mart. „

(4) T. A. " Tertia Oratio de Spiritu Sancto. *Deus, qui corda fidelium.* Nisi venerit in Dominica, tunc enim tertia Oratio erit de Ss. Proto et Hyacintho. „

(5) T. A. " Impedita Dom. III. Septembr. ob occursum Festi ritus Duplicis I. vel II. classis vel diei Octavæ Patroni, Titularis, Dedicationis etc., Festum Dolorum transfertur in proximiorem Dom. etiamsi incidat cum Festo ritus Dupl. minoris (de qua tunc facienda erit Commem. ad instar Simplicis juxta Rubricas), dummodo non sit dies Octava Patroni, Titularis, Dedicationis etc.„

(6) T. A. " *Si sequ. Festum Ss. Cornelii et Cypriani venerit in Dominica, in ea fit commemoratio Ss. Cornelii et Cypriani ac Ss. Euphemiæ etc.* Si vero occurat in Feria IV. Quatuor Temporum, in Missa Ss. Cornelii et Cypriani fit Comm. primum de Feria postea de Ss. Euphemia etc. „

(7) T. A. " Ut nobis, Domine, tua sacrificia dent salutem : beatus N. Confessor tuus et Doctor egregius, precator accedat. Per Dominum. „

salutem: beatus N. Confessor tuus et Doctor egregius, *quaesumus*, precator accedat. Per Dominum.

18.—*Post Missam de Dedicatione Ecclesiæ.*

In ipsa die Dedicationis Ecclesiae *et per Octavam, et quando varianda est Oratio ob occursum Dedicationis alterius Ecclesiae*, Missa dicitur ut supra in Anniversario Dedicationis, exceptis Orationibus, quae dicuntur ut sequitur.

PRO ALIQUIBUS LOCIS.

19. — *Die 15. Maji.*
In Missa S. Isidori Agricolæ Conf.
Postcommunio.

Sit nobis, Domine, reparatio mentis et corporis coeleste mysterium: et praesta; ut *cujus exsequimur cultum, intercedente Sancto Isidoro Confessore tuo*, sentiamus effectum. Per Dominum. (1).

—

CONSULTAZIONI

XVII.

Se il Vescovo possa di per sè permettere la binazione quando sul luogo si trovino più sacerdoti.

Nella città di B. con sei sacerdoti vi hanno due villaggi di più centinaia di anime senza nessuna messa nei dì festivi, perchè quei preti sono tutti occupati nelle varie chiese della città. Affine di fare osservare il precetto a quei villanzuoli, il Vescovo, in forza del Breve *Declarasti nobis* di Bened. XIV, permette a due preti la binazione per le chiese dei detti due villaggi.

Si chiede 1.°: Può il Vescovo permettere di per sè la binazione quando si trovino sul luogo più sacerdoti?

2.° Che è da dire del Vescovo di B.?

Al primo— Dicemmo altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II. pag. 256) che in virtù del detto Breve di Benedetto XIV, in soli tre casi il Vescovo può permettere la binazione:

1.° Quando un parroco canonicamente amministra due distinte e separate parrocchie.

2.° Quando un parroco amministra una sola parrocchia, ma con due popoli così lontani, che uno non possa accedere alla chiesa dell'altro.

3.° Quando tutto il popolo di una parrocchia non possa soddisfare al precetto con una sola messa.

In questi tre casi però non deve ritrovarsi altro sacerdote che possa celebrare la seconda messa.

Qui fa d'uopo esaminare come vuolsi intendere quest'ultima condizione, se cioè nel senso che nessun altro sacerdote debba ritrovarsi nel luogo tranne che il solo parroco; ovvero che nessun altro dei sacerdoti che ivi per avventura possano ritrovarsi, sia in grado di celebrare la messa che manca.

Fino ad ora nessun decreto autentico, che noi sappiamo, ha chiaramente sciolto questo dubbio. Dobbiamo perciò ricorrere al testo di quel Breve.

In esso va commendata la disposizione del Vescovo di Huesca (Spagna), il quale avea decretato la binazione essere illecita " quoties alius sacerdos praesto sit qui sacrum facere possit in una ex iis ecclesiis, quae rectoribus subiiciuntur. „ Qui adunque non si dice essere illecita la binazione quando solo materialmente si ritrovino sul luogo più preti; ma quando se ne trovino pronti a celebrare la messa che manca.

Lo stesso dicesi nel Breve medesimo più sotto quando si allegano come esempio da imitare le costituzioni del Sinodo di Lima, fatte dal santo Vescovo Turribio. In esse si legge: " Cum autem habuerit alium sacerdotem QUI POSSIT CELEBRARE in altera dictarum ecclesiarum, non poterit parochus celebrare in utraque. „ Quando perciò si trovino altri sacerdoti *che non possano celebrare* nella

(1) T. A. " Sit nobis, Domine, reparatio mentis et corporis coeleste mysterium: et præsta; ut Sancti Isidori Confessoris tui, cujus exsequimur cultum, sentiamus effectum. Per Dominum. „

chiesa dov' è necessario il S. Sacrifizio, la facoltà del parroco, e però del Vescovo, non cessa.

È vero che ivi lo stesso Sommo Pontefice allega pure le costituzioni del concilio di Rouen e di Nimes, dove fu stabilito che non si può binare " ubi non est nisi unus sacerdos ; „ come nel primo ; e per contrario si può binare quando " nec sunt in ecclesia duo sacerdotes „(1). Ma Benedetto XIV medesimo interpretò il vero senso di queste parole con dire : " Ea potissimum verba diligenter observari debent : *Ubi non est nisi unus sacerdos :* nec non alia : *nec sunt in ecclesia duo sacerdotes :* ex quibus clare perspicimus, non licere parocho si alius sacerdos PRÆSTO SIT, duo sacra perficere diebus festis. „ Ognuno qui vede differenza notevole fra il verbo *esse* e l'altro *præsto esse*. *Esse* indica la sola presenza ; *praesto esse* dinota non la nuda presenza, ma sì pure la disposizione o la prontezza a far una cosa. *Praesto sum*, così spiega il Dizionario, *essere presente* ; *essere o star pronto, essere o star apparecchiato* ; *offerirsi all' ajuto di qualchedduno, sovvenire, soccorrere, aiutare.* È quello stesso che aveano disposto i Vescovi di Huesca e di Lima, che cioè sia interdetto il binare quando si trovi qualche altro sacerdote *qui possit*, ovvero *praesto sit celebrare.*

E la ragione è manifesta. Che giova infatti che si trovino anche più sacerdoti sul luogo, quando questi non possano accorrere al bisogno della chiesa, che n'è priva ? Sono affatto inutili alla necessità dei fedeli che devono soddisfare al precetto dei dì festivi, ed alla quale necessità il Vescovo è tenuto di provvedere. Quando perciò altri sacerdoti manchino del tutto, ovvero siano impediti di celebrare nella chiesa che ne ha bisogno, il Vescovo può e deve permettere la binaziene.

Qui però vuolsi ben determinare quando gli altri sacerdoti, che trovansi sul luogo, siano legittimamente impediti dal celebrare nella chiesa che ne ha bisogno. E pare che possa stabilirsi come norma sicura e generale che allora sono davvero impediti per tale effetto quando il Vescovo non può ragionevolmente costringerli di celebrare nella chiesa che ne ha bisogno. Or esaminiamo i casi, nei quali il Vescovo può e deve costringerli, ed i casi in cui non può.

Può costringerli certamente quando non hanno obbligo di celebrare in altra chiesa. Si ascolti il Pasqualigo *(De sacrif. Missae quaesit. 844, n. 11)*, citato da Benedetto XIV nel Breve *Declarasti* : " Si in aliquo oppido sit unus tantum sacerdos, qui teneatur celebrare diebus festis, et adsint alii simplices sacerdotes, poterit Episcopus eos cogere ad celebrandum diebus festis. Ratio est quia adest indigentia populi, eo quod difficile sit quod omnes eadem hora conveniant ad audiendam missam ; et ideo cum sacerdotes habeant ratione ordinis munus suum addictum populo, poterit Episcopus eos cogere ut impendant officium suum populo offerendo sacrificium, ut absque difficultate possit adimplere praeceptum audiendi sacrum. In tali tamen casu tenebitur populus aliquid contribuere iis sacerdotibus pro substentatione ; quia cum ministrent populo, aequum est quod accipiant aliquid pro substentatione.„Quando adunque si trovino sul luogo sacerdoti liberi, il Vescovo può e deve obbligarli a celebrare nella chiesa che ne ha bisogno. Il sacerdote perciò viene ordinato, affinchè col suo ministero si renda utile al popolo.

Vero è che il Vescovo deve in tal caso

---

(1) Da queste locuzioni malamente interpretate n'è venuta la falsa opinione che ecederebbe i limiti della propria facoltà il Vescovo, il quale permettesse la binazione, in forza del Breve *Declarasti* quando sul luogo vi fosse più di un prete. Di questa opinione eravamo ancor noi (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX Par. II, p. 259). Ma ora, *melius re perpensa*, la ritrattiamo secondo che qui siamo per esporre.

provvedere ad un equo stipendio. Intorno a ciò Benedetto XIV, nel medesimo Breve *Declarasti Nobis*, ne assegna le norme. In primo luogo è tenuto il parroco a provvedere di stipendio chi lo supplisce. Se le sue rendite sono troppo esigue, sarà tenuto il popolo. Se poi questo sarà molto povero da non poter contribuire per nulla al detto stipendio, in tal caso dovrà darlo il Vescovo dalle sue rendite, sottraendolo da ciò ch'egli destina ai poveri ; giacchè dee prevalere la povertà spirituale su quella temporale (1). Ma se il Vescovo ha una mensa sì misera che appena basti pei suoi bisogni ? In tal caso come dovrà farsi ?

Benedetto XIV, nello assegnare le predette norme, non esclude il caso in cui manchi del tutto lo stipendio e però il Vescovo possa permettere la binazione. Egli dice solo : " Minus quoque prodest necessitas ex inopia desumpta; cum plura sint expendenda, antequam titulus necessitatis ex inopia desumptus admittatur. „ Ciò vuol dire che questo titolo per la binazione non si può ammettere a chiusi occhi ; ma dopo essersi bene esaminate le circostanze di chi può essere obbligato a fornir lo stipendio per la messa ch'è necessaria. Ma se, dopo tutto considerato, il Vescovo si persuade in coscienza non trovarsi modo (il che per altro non si può ammettere sì facilmente) come sopperire allo stipendio del sacerdote, e questi non vuole o non può celebrare gratuitamente, in tal caso è in facoltà ed anche in dovere del Vescovo il permettere la binazione.

Fin qui del caso che il sacerdote non abbia obbligo di celebrare altrove nei dì festivi. Ma s' egli siasi obbligato altrove, non potrà mai il Vescovo costringerlo a celebrare nella chiesa, che ne ha bisogno? Fa d' uopo qui vedere se il Vescovo può obbligare i rettori delle chiese o degli oratorii di rinunziare alla messa di quel sacerdote che con essi si è obbligato.

E quanto agli oratorii privati il Vescovo può benissimo obbligare i patroni a cedere in tutto o in parte la messa del privilegio. Nel Breve Pontificio, in cui si concede il detto privilegio, è messa la clausola : *Per Ordinarium loci prius visitando et approbando ac de ipsius Ordinarii licentia* EIUS ARBITRIO DURATURA. Il Ferraris, nel commentare queste ultime parole, scrive (v. *Oratorium* n. 24) " Ex iusta tamen causa... potest eam (licentiam) non concedere, et concessam revocare.„E qual causa più giusta di rivocare in tutto o in parte tal facoltà trattandosi del bisogno del popolo di soddisfare al precetto dei dì festivi? Questo nei Brevi antichi. Nei moderni oltre a ciò v'è apposta espres-

(1) Giova tener sott' occhi il dotto insegnamento di Benedetto XIV su tal proposite (in Breve *Declarasti nobis* n. 10): " Primo (expendendum est) an revera parochi tanta premantur egestate, ut alteri sacerdoti stipendium missae nequeant suppeditare : si enim inopia adeo magna non sit, episcopali auctoritate, iuxta caput quartum Concilii Tridentini *Sess. 21 de reform.*, adigi poterunt, ut sacerdoti missam celebraturo eleemosynam elargiantur, uti sapienter admonet Engel *ad tit. decretalium de celebratione missarum num. 3.* „

" Secundo, si parochis tenues omnino angustique proventus obveniant, videndum, an populus etiam in eadem paupertate versetur : quemadmodum enim Episcopus adigere potest sacerdotem ut populo sacrum faciat diebus festis, ita etiam potest indicere populo ut celebranti sacerdoti consuetum stipendium elargiatur. Id etiam ex Trid. Conc. desumitur *Sess. 23, cap. 14 de reform.*, ubi haec legitur : *Curet autem Episcopus ut iis saltem diebus dominicis et festis solemnibus etc. missas celebret* : siquidem illud verbum *curet*, præceptum inferre in hac gravissima causa, non est dubitandum....

" Porro difficile prorsus videtur omnia haec simul copulata deprehendi. Quod si res ita se haberet, tum, ven. Frater (scrive al Vescovo di Huesca), ex iis eleemosynis, quas ipse egenis elargiri large consuevisti, stipendium pro re divina facienda sacerdotibus erogare deberes, nec ullo modo perferre, ut sacrificium iterent parochi, quibus non deest alius sacerdos, qui diebus festis populo ministret. „

samente una clausola, con cui si concede tal facoltà, purchè vi sia numero sufficiente di sacerdoti che bastino al bisogno della popolazione. Nessun dubbio perciò che il Vescovo possa e ancor debba costringere i patroni dei privati oratorii a cedere in tutto o per turno nei dì festivi la messa alla chiesa pubblica.

Può anche costringere le confraternite e le altre chiese minori a cedere le proprie messe? Generalmente può. Il Vescovo è pastore e legislatore nella sua diocesi, e può fare per giusta causa tutto quello che non si oppone al diritto comune. Or le chiese e gli oratorii pubblici van soggetti pienamente al Vescovo quanto alla loro erezione ed alla celebrazione della S. Messa. " Possunt erigi oratoria publica, in eis missae celebrari, de sola Ordinarii licentia „ dice il Bouix (De Episc. Vol. II Par. V Cap. XIII § I, n. II); ed aggiunge: " Id dumtaxat adnotamus, quia extra omnem controversiam est. „ Il Vescovo adunque, può ancor costringere i rettori delle chiese minori e degli oratorii pubblici a cedere o in tutto o per turno nei dì festivi la messa alla chiesa che pel popolo ne ha bisogno; non però può costringerli a dare ancor lo stipendio.

Abbiamo detto *generalmente può*. Imperocchè si dà qualche caso, in cui il Vescovo ciò non possa fare. Così sarebbe:— 1.° Se in quella Chiesa fosse eretto qualche beneficio coll' obbligo della messa in vantaggio del popolo o di altri che non volessero rinunziare al proprio diritto.— 2.° Se il patrono o i compatroni non volessero cedere il sacerdote da essi stipendiato, essendo in ciò differente il caso contemplato per gli oratorii privati.— 3.° Se quella messa fosse necessaria al popolo, od anche in modo speciale alla confraternita, che altrimenti andrebbe in dissolvimento. — 4.° Se si trattasse di chiesa appartenente a comunità religiosa, la quale comunità non potesse senza difficoltà uscire per udir la messa altrove. In questi ed in altri casi consimili non sarebbe ragionevole il divieto del Vescovo che nelle dette chiese non si celebrasse il S. Sacrifizio nei dì festivi; e però può permettere la binazione, non essendovi altri sacerdoti *qui praesto sint celebrare.*

A tale nostro ragionare potrebbe opporsi l' ultima dichiarazione della S. C. del Concilio del 25 aprile 1897, in cui fu risposto *non licere* al Vescovo di Malaga che avea mosso i seguenti dubbii (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 218):

" I. An liceat Episcopo licentiam binandi concedere presbytero, unam missam celebrandi in oratorio suburbano vel ruralí, aliam vero in civitate vel loco, ubi etiam adsint alii sacerdotes sacrum facientes.

" II. An liceat huiusmodi licentiam concedere presbytero ambas missas celebraturo in diversis ecclesiis eiusdem civitatis vel loci, in quo et alii sacerdotes celebrant, et hoc etiam si una ex missis celebranda sit, in qua et alius sacerdos sacrosanctum missae sacrificium eadem die litat.

" III. An expediat Episcopo oratori ob expositas rationes et allatas causas huiusmodi licentiam et agendi rationem confirmare: et etiam ad similes casus, in aliis locis et civitatibus suae dioecesis, prout necessitas expostulat, extendere. „

Ma chi non vede come il *non licere* per tutti e tre questi quesiti riguarda il modo indeterminato come sono esposti?

In riguardo al primo, è verissimo che quando vi sono più sacerdoti disponibili nella città, il Vescovo non può far binare nel suburbio. Noi abbiamo dimostrato che allora solo può farlo quando nessun altro sacerdote della città *praesto sit* a celebrare nel suburbio, e quando nel suburbio senza quella messa molti filiani non potrebbero soddisfare al precetto.

In rispetto al secondo quesito il chiedere indeterminatamente se il Vescovo possa permettere la binazione nelle chiese della città quando vi celebrano altri sacerdoti, ed anche nella stessa chiesa quando vi sia stata celebrata un' altra messa, è chiedere senz' altro una cosa illecita. Non è infatti in arbitrio del Ve-

scovo permettere la binazione per ogni bisogno od utilità, ma per la vera necessità, non del sacerdote, o di un magnate qualunque, ma dei fedeli; e non per qualunque necessità, ma per quella sola onde non pochi del popolo fossero nella certezza di perdere la messa nei dì festivi.

Il terzo quesito è corollario dei precedenti; e va perciò risoluto come quelli.

Resta fermo adunque che il Vescovo, in forza del Breve *Declarasti nobis*, può da sè, e senza speciale facoltà della S. Sede, permettere la binazione in quelle chiese, dove vien reclamata, non dalla utilità, ma dalla *necessità* dei fedeli (i quali altrimenti non potrebbero soddisfare al precetto *audiendi sacrum*); benchè nel luogo stesso o nelle vicinanze si trovino altri sacerdoti, che però *non possono* celebrare in quelle chiese.

Al secondo — Dal fin qui detto si raccoglie che, provvedendo alla necessità della messa festiva dei due villaggi che n'erano privi, con permettere la binazione di due preti della città, quando sì questi come gli altri sacerdoti del luogo non potevano omettere il S. Sacrifizio nel luogo stesso, in ciò fare il Vescovo di B. ha esercitato un suo diritto ed ha compiuto un suo dovere.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

26.

Se la violazione della sospensione, inflitta ai confessori sollecitanti, induca la irregolarità; e se da questa l' Ordinario può dispensare.

D. Roberto, punito dal S. Officio *ob crimen sollicitationis* di perpetua sospensione dalle confessioni, vien richiesto del suo ministero da taluni penitenti. Temendo di venir diffamato se si ricusa, ascolta senz' altro quelle persone e le assolve. Poi, pentito, va dal Vescovo Niceforo il quale, ammonitolo paternamente e punitolo coi Ss. Esercizî, lo dispensa dalla irregolarità in forza del capo *Liceat* del Tridentino.— Si chiede: Si contrae la irregolarità per la violazione della sospensione inflitta dal S. Officio? — 2.° Può il Vescovo dispensarne? — Che è da dire, nel caso, di Roberto e di Niceforo?

R. La irregolarità si contrae per la violata sospensione, sempre che questa sia per modo di censura, non già di mera pena. Quando la sospensione ha ragion di censura, e quando di mera pena, lo spiega S. Alfonso con queste parole (L. VI, n. 314): " Si suspensio fuerit lata per modum stututi aut praecepti ob crimen futurum vel etiam praeteritum, sed habens tractum successivum, tunc transgrediens verius incurrit irregularitatem, ut patet ex textu praefato (c. 1. *de sent. et re iudic. in* 6). Secus si suspensio sit lata ab homine per sententiam, ob meram punitionem criminis omnino praeteriti, quia talis suspensio habet rationem mere poenae non censurae. „ E ne allega la ragione: " Censura enim, cum sit poena medicinalis, nequit ferri ob delictum omnino praeteritum. „

Quando adunque la sospensione è dal diritto o anche dall' uomo, ma per generale statuto, è sempre come censura. È pur censura se è come statuto particolare ma riguardante un delitto futuro; ovvero passato, che abbia tratto successivo. Se poi riguarda un delitto meramente passato senz' alcun tratto successivo, in questo solo caso la sospensione sarà mera pena che non induce nei violatori la irregolarità.

Ora le pene che sogliono infliggersi contro i sollecitanti sono, generalmente parlando, per delitti passati; e perciò, se violate, non inducono irregolarità. Abbiamo detto *generalmente parlando*; imperocchè può darsi che talvolta s' infliggano per delitti passati, ma con tratto successivo; p. e. quando sotto pena di sospensione s' intimi all' inquisito di andare a Roma, o di allontanarsi da qualche luogo sospetto ecc. In tali casi la sospensione ha ragion di censura, e violata porta la irregolarità.

Ma da questa può dispensare il Vescovo? Il capo *Liceat* conferisce al Vescovo la facoltà di dispensare su tutte le irregolarità occulte, tranne quella che nasce dall' omicidio volontario. Ora il delitto di sollecitazione, e la pena che trae seco, sono cose di per sè occulte, le quali e Vescovo e denunzianti e reo hanno l' obbligo di strettissimo secreto. Quando adunque la cosa non si fosse fatta pubblica per altre vie, il Vescovo potrebbe in ciò avvalersi della detta facoltà.

Nè si dica che, provenendo quelle pene dal S. Uffizio, la S. Sede *manus apposuit*, onde la facoltà vien tolta al Vescovo. Imperocchè la S. Sede *apposuit manus* sulle pene o censure inflitte al reo, non

sulla irregolarità che promana dalla violazione di quelle. La detta irregolarità non è *per effetto* immediato di quelle pene, ma è *per occasione* di esse ; il che non porta stretto legame colle medesime. Perciò il Vescovo non può assolvere nè dispensare dalle pene inflitte dal S. Officio ; può però dispensare dalla irregolarità che proviene dalla violazione di quelle.

Nel caso proposto adunque Roberto, violando la sospensione dalle Confessioni, non ha incorso la irregolarità, e posto che l'avesse incorsa, da questa il Vescovo Niceforo validamente e lecitamente poteva dispensare, senza però poterlo abilitare all'esercizio delle confessioni, vigendo la sospensione inflitta dalla S. Sede.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

122. — **D.** Dopo la quarta Domenica di quaresima in molti luoghi si suol fare un funerale solenne pei defunti. Può questo considerarsi come anniversario? E però può farsi in giorno di rito doppio? Può cantarsi la Messa di anniversario?

R. Non può tal funerale considerarsi come strettamente anniversario, giacchè lo stretto anniversario è quello che cade nel giorno della morte o della deposizione. Perciò non si può fare in giorno di rito doppio, come la S. C. dei Riti dichiarò 5 dic. 1733 *in Corduben.*, il 7 sett. 1850 *in Asturicen.*, il 26 marzo 1859 *in Congr. Scholar. Piar.* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 237). Quanto alla messa nondimeno, crediamo che possa cantarsi quella di anniversario, tenuto presente ciò che la S. C. dei Riti rescrisse il dì 5 marzo 1870 *in Olomucen* ad 5: " In Metropolitana Omolucensi a fundatione Capituli celebrantur quotannis quinque Missae solemnes pro Defunctis : quarum una pro Benefactoribus, altera pro Archiepiscopis,tertia pro omnibus in Metropolitana sepultis, quarta pro Fundatoribus Metropolitanæ, quinta pro defunctis Canonicis. Cum autem hi omnes recensiti non una eademque die obierint, quæritur utrum praedictae Missae celebrari debeant ut in anniversario defunctorum, vel potius ut in Missis quotidianis? — Resp.: Ad primam partem affirmative, excepta Missa pro Episc. defunctis, quæ celebrari debet ut in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum : ad secundam, negative. „

123 — **D.** Una confraternita, fondata da tre secoli nell'altare maggiore della chiesa parrocchiale, fu poi, circa un secolo fa, trasferita ad altra chiesa. Le funzioni non parrocchiali vanno quivi regolate dalle risposte al 1.° e 2.° dubbio del Decreto *Urbis et Orbis* del 10 dicembre 1703 (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460) ; o da quelle segnate ai num. 3.° 4.° e seguenti?

R. Quando la confraternita fu trasferita dalla chiesa parrocchiale, cessò la speciale giurisdizione del parroco su di essa. Stando ora in chiesa diversa,il parroco può compiervi solo le funzioni di stretto diritto parrocchiale ; e però non si debbono applicare al caso le risposte ai dubii 1.° e 2.° del cit. decreto, ma quelle ai dubbii 3.° 4.° e seguenti.

124. — **D.** Nel decreto della S. C. dei Riti del 30 giugno 1896 si prescrive per le messe di morto : " Quod denique ad sequentiam attinet, semper illam esse dicendam in quibusvis cantatis missis, uti etiam in lectis, quae diebus ut supra privilegiatis fiunt : in reliquis, vel recitari posse, vel omitti. „ — Si chiede se anche nelle messe cantate quotidiane dei Religiosi pei loro Confratelli e Benefattori defunti, che secondo la loro Costituzione devonsi celebrare mensilmente, fa d'uopo dire senz'altro la sequenza. E nel caso affermativo, a quali messe dovrà riferirsi quello inciso del decreto : *In reliquis vel recitari posse vel omitti?*

R. Prescrivendosi la sequenza *in tutte le messe cantate* di defunto, non possono escludersi quelle che si cantano mensilmente dai Regolari, secondo le proprie costituzioni. L'ultimo inciso poi del cit. decreto *In reliquis* etc. riguarda non le messe cantate, ma le messe piane non privilegiate.

125. — **D.** Nel venturo anno 1899 il 19 marzo cade nella Domenica di Passione ; e però la festa di S. Giuseppe, in forza del Decr. della S. C. de' Riti del 15 Agosto 1892, deve trasferirsi alla feria II, cioè al giorno 20. Si chiede : Le indulgenze per chi visita l'altare del Santo trasferisconsi pure? Trasferiscesi pure il divieto di celebrar messa di morto *præsente cadavere?*

R. È certo che, trasferendosi la festa, o anche solo la solennità, trasferisconsi pur le annesse indulgenze, come dal decreto della S. C. delle Ind. *Urbis et Orbis* del 9 agosto 1852 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII Par. II. p, 235.). È certo pure che la proibizione della messa di morto *præsente corpore* è per la solennità della festa : trasferendosi perciò questa, quella vien pure trasferita.

126. — **D.** Il Ballerini (*Opus. T. M.* Vol. VI, Tr. X, n. 1419) dopo di aver riferito il Decr. del S.O. che abilita i Vescovi a dispensare *in articulo mortis* dagl' impedimenti matrimoniali anche pubblici, soggiunge: " Cum causa dispensationem dandi in articulo mortis soleat non raro exhiberi legitimatio prolis, advertere iuvat cum cl. Zitelli pag. 118, quod hodie, vigente fere ubique matrimonio civili, haec causa raro reputatur gravissima, si praesertim alteruter coniugum fuerit in bona fide; cum filii nati ex coniugio putativo (h. e. bona fide saltem ex una parte contracto) habeantur in iure quoque ecclesiastico legitimi. — Addimus, quod proles a iure civili legitima non reputetur, frustra erit, quoad effectus civiles, legitimatio Ecclesiae. „ — Da questo insegnamento par che si deduca che quando non ci sia la causa gravissima della legittimazione della prole (che oggidì raramente ha luogo stante il matrimonio civile), non si possa far uso di quella concessione del S. O.

R. Il cit. Autore non dice questo. Avverte solamente che quando per la dispensa *in art. mortis* esibiscasi per causa la legittimazione della prole, questa causa non è così grave oggidì come per lo addietro. Non dice però che solo per questa causa può darsi la dispensa giusta l'indulto del S. O. Anzi questo indulto non fa per nulla menzione della legittimazione della prole. Dice solo: " ut morituri in tanta temporis augustia in faciem Ecclesiae rite copulari et propriæ conscientiae censulere valeant „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II, p. 35; Vol. IX, Par. II, p. 141). Basta perciò la grave difficoltà di separarsi, o altra equivalente, perchè si possa dar la dispensa.

127. **D.** L' aumento del 7 % sulla tassa di ricchezza mobile nelle pensioni sui beneficii deve gravare sul beneficiato, ovvero sul pensionario?

R. Poichè le pensioni s' impongono da pagarsi franche e libere di ogni gravame, a rigor di diritto ogni tassa ed ogni aumento di tassa dovrebbe andare a carico del beneficiato. Nondimeno, stante la enormità delle tasse governative, il Decreto *Cum nuperrimis* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 334) ne sgrava in parte i beneficiati per le pensioni imposte anteriormente ad esso decreto. Per le pensioni imposte dopo, le tasse già in vigore al tempo delle dette imposizioni, vanno a carico del beneficiato (giacchè le pensioni suppongonsi proporzionate alle rendite del beneficio ed ai gravami sulle dette rendite); le tasse che si imponessero di seguito, (come quella del 7 %) vanno regolate secondo equità, vale a dire a carico del beneficiato, se trattasi di pensione relativamente leggiera; a carico del pensionario, se di pensione relativamente grave. Ciò si raccoglie dalle decisioni della S. C. dei VV. e RR. *Fodiana* 5 apr. 1895; *Romana* 5 mar. 1895; *Calateieronen.* 8 mai. 1896 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 265, 267; Par. II, p. 197).

128. — **D.** Può un Provinciale confessare le Monache a lui soggette, senza il permesso dell' Ordinario? Il Bellacosa dice di sì.

R. Non può per nulla! Osta la Costit. *Inscrutabili* di Greg. XV, che assolutamente prescrive: " Confessarii vero sive regulares, sive saeculares, quomodocumque exempti, tam ordinarii quam extraordinarii, ad confessiones monialium ETIAM REGULARIBUS SUBIECTARUM audiendas, nullatenus deputari (scilicet per superiores regulares) valeant, nisi prius ab Episcopo diœcesano idonei iudicentur, et approbationem quae gratis concedatur obtineant. „ Nei monasteri di monache adunque, soggetti egli Ordini religiosi, i confessori devono deputarsi dai superiori regolari, ma hanno assoluto bisogno dell' approvazione del Vescovo. Non si fa eccezione alcuna pei superiori medesimi, che volessero confessare le monache.

129. — **D.** Può un confessore ordinario di monache dispensarle nei casi particolari dall' obbligo del digiuno, dell' astinenza e dell' ufficio divino? — E nel caso affermativo, può fare altrettanto un confessore straordinario?

R. Nè il confessore ordinario, nè lo straordinario possono dispensare dalle leggi della Chiesa; possono solo dichiarare che in talune circostanze le dette leggi non han vigore, giacchè la Chiesa non obbliga con grave incomodo (Ligor. L. III, n. 1031). Lo stesso può fare la Badessa, come vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 86). Il solo prelato o ecclesiastico o regolare, con vera giurisdizione spirituale in foro esterno, può dar vere dispense di simil fatta.

130. — **D.** Un Vescovo, mal fermo in salute, non potendo compiere il solenne pontificale del Giovedì Santo, e d' altra parte non volendo avere l'imbarazzo di cercare altrove i sacri olei, può farne egli stesso privatamente la consacrazione, celebrando una messa bassa?

R. Non può; giacchè osta il rito solenne dalla Chiesa prescritto per tal funzione: " An liceat feria V in Coena Dom. conficere Oleum sanctum in cappella pri-

vata, et non in Ecclesia, adhibitis omnibus ministris, prout disponitur in Pontificali ? Resp. Negative. „ (S. R. C. 13 iun. 1693, *Dubia* ad 1). Occorrerebbe un indulto della S. Sede ; ma questa non suol concederlo, come si ricava da quest' altro Decreto : " Episcopus Torcellen. S. R. C. supplicavit, sibi facultatem attribui, ut Oleorum consecrationem peragere possit in cappella Palatii episcopalis, cum magnum suae saluti afferat praeiudicium ob aeris intemperiem id agere in cathedrali — S. R. C. respondit *Lectum* „ (21 ian. 1662, *in Torcellen*).

—

NOTA

Se possa avvalersi della facoltà sui riservati, in forza della Bolla della Crociata, chi pecca in confidentiam Bullae.

A pag. 256 della Par. I di questo Volume dicemmo che ancora oggidì chi pecca *in confidentiam Bullae* non può avvalersi dei privilegii della Bolla della Crociata.

Or un cortese nostro lettore ci redarguisce di ciò scrivendo : " Com' Ella saggiamente ha detto nella pag. cit., niente è espresso intorno ai peccati commessi *in confidentiam Bullae*, nè nelle Bolle precedenti, nè nel Breve *Iam inde* di Pio IX del 1856 ; ma tutto si ha dalle dichiarazioni dei Commissarii Generali della Bolla. Or le dichiarazioni posteriori de'Commissarii abrogano le precedenti nella medesima materia ; quindi avendo l' E.mo Sanfelice nel 1894 dichiarato quali casi si possono assolvere in forza della Bolla Crociata senza escludere i peccati riservati commessi *in confidentiam Bullæ*, dobbiamo dire che oggi non vi è più tale limitazione, e così difatti s' insegna in Napoli sotto gli occhi del Commissario. „

Noi stessi demmo nel Vol. VIII, Par. I, p. 275 la Istruzione sulla Bolla della Crociata, pubblicata nel 1894 dall' E.mo Card. Sanfelice di s. m. Però, per quanto l'avessimo riletta e considerata con somma attenzione, niente vi abbiamo scorto che abroghi le dichiarazioni date dai suoi Predecessori e non contenuti in quella Istruzione. Anzi, parlando delle clausole onde suolsi concedere la facoltà di assolvere dai riservati, dopo averne indicate e spiegate parecchie, così conchiude : " Queste ED ALTRE CLAUSOLE debbono indispensabilmente ben ponderarsi dai confessori, altrimenti non potranno legittimamente avvalersi di tal facoltà, ed in alcuni casi si esporranno al pericolo di nullamente assolvere. „ Fra le clausole qui taciute non devesi intendere quella pure di chi pecca *in confidentiam Bullae*, di cui parlano quasi tutti i TT. che comentano le facoltà di quella Bolla ? (1).

E infatti se l'E.mo Card. Sanfelice voleva abrogate tutte le dichiarazioni anteriori, dovea dirlo espressamente, giacchè tutte le posteriori concessioni si rapportano a quella primitiva Bolla stata già autenticamente interpretata da' Commissarii Generali che si son seguiti. L'aver date alcune spiegazioni solamente, non importa che le precedenti, le quali non si oppongono a queste, non abbiano valore; ma che si è voluta richiamare l' attenzione speciale su di queste, senza punto abrogar quelle (2). Se perciò il detto E.mo Cardinale avesse voluto abrogare la dichiarazione riguardante coloro che peccano *in confidentiam Bullae*, avrebbe dovuto farlo intendere o direttamente o indirettamente.

Ma, con pace del nostro egregio lettore, l' E.mo Card. Sanfelice ciò non volle, nè potea volerlo. Giacchè egli conosceva bene le disposizioni del diritto, il quale annulla i privilegii quando di essi vuolsi abusare. Ecco come insegna il Ferraris (v. *Privilegium* art. III, n. 13) : " Privilegium cessat etiam et perditur per abusum, textu expresso in c. *Ubi ista* 7, dist. 84, ibi : *Nam privilegium dignitatis meretur amittere qui permissa sibi abutitur potestate.* „ Or non abusa del privilegio della Bolla della Crociata chi pecca *in confidentiam Bullae ?* Poteva mai quel Prelato, tanto conoscitore del diritto, dichiarar cosa contraria a questo ?

Fino a che dunque autorevolmente non si dichiari abrogata questa clausola che

(1) Lo stesso, e colle parole medesime, va dichiarato nella precedente Istruzione, pubblicata dall' E.mo Card. Riario, e data da noi nel Vol. I, pag. 172.

(2) In forza di questo principio si sostiene altresì che, in virtù della dichiarazione dell' E.mo Arciv. Filippo Giudice Caracciolo, si può usare, col privilegio di detta Bolla, del grasso pur di giovenca, volgarmente detto *rognonata (Mon. Eccl.* Vol. IX Par. II, p. 18). Eppure di ciò non si fa verbo nella Istruzione Sanfelice. Dovrà dirsi perciò abrogata quella dichiarazione ? Nessuno lo ha detto mai, neanco il nostro egregio oppositore.

è in tutto conforme al diritto, nessuno, secondo noi pensiamo, potrà credersi lecito assolvere dai riservati, in forza della detta Bolla, coloro che peccano in confidenza di essa, checchè altri abbia scritto od insegnato.

—

BIBLIOGRAFIA

Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex Actis eiusdem collecta, eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis Leonis Pp.XIII.— Vol. I ab anno 1588 num. 1, usque ad annum 1705 num. 2162.—Romae ex Typ. Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1898.

Diamo conto ai nostri lettori di una pubblicazione interessantissima e officiale, di cui abbiamo dato innanzi (a pag. 32) il relativo Decreto di approvazione.

Altra volta con una terza edizione la Tipografia Poliglotta di Propaganda ripubblicò la voluminosa Raccolta Gardelliana di tutti i Decreti emanati dalla S. Congregazione dei Riti insino all'anno 1826, accresciuta eziandio dei Decreti sussequenti insino all'anno 1848. E dappoi, con sucessive appendici, l'arricchiva dei Decreti posteriori insino al termine del 1887. Ma dianzi esauriti oramai di quella tutti gli esemplari, la Tipografia stessa, per soddisfare alle reiterate richieste degli studiosi, si propose di farne una quarta nuova edizione; e però ne richiese alla S. Congregazione de Riti la necessaria licenza.

Se non che questa S. Congregazione, prima di assecondare la giusta e lodevole istanza, giudicò essere necessario, non che conveniente, che tutta la Collezione antica venisse con diligente e fedele studio disaminata, e ridotta in tal forma, che, rimosso l'ingombro di rescritti antiquati ed inutili, accordati meglio infra loro altri che paressero contrariarsi, ed all'odierna vigente disciplina liturgica accomodando, ove fosse bisogno, l'antica, ne risultasse un nuovo codice, solo autorevole ed irrefragabile; il quale di più si acconciansse, per mole e dispendio, alla comune degli ecclesiastici e degli studiosi di liturgia.

A tale intento fu scelta una Commissione di eruditi liturgisti, che mettesse in effetto il disegno; cioè dire considerasse per singolo i diversi Decreti, e con maturo criterio vagliandoli sceverasse gl'inveterati, o incongrui, o errati dai retti, opportuni e vigenti; e così proponesse di quelli l'abolizione, e di questi la conferma, o se fosse il caso, un acconcio temperamento.

Indi le principali e più gravi correzioni od espunzioni da quella Commissione proposte dovevano essere riportate all'arbitrio d'altra Commissione superiore o Consiglio d'E.mi Cardinali e R.mi Prelati, tolti dal grembo della medesima S. Congregazione dei Riti, che dietro matura discussione e secondo l'opportunità le approvasse o le rifiutasse.

Oltre di che fin dal principio furono statuite alcune norme, a cui dovesse conformarsi, come si conformò di fatto, il lavoro della Commissione esaminatrice. E qui sembra opportuno, specialmente per gli studiosi, esporle succintamente.

I. La nuova Collezione, seguendo l'ordine cronologico, riporta tutti i Decreti dell'ultima precedente: eccettuati però quelli, i quali *a*) ripetuti senza numero sopra un indentico soggetto riescono al tutto superflui; o *b*) si trovano rivocati da rescritti posteriori; o *c*) si riconoscono ripugnanti tra sè o col palese prescritto delle Rubriche; o *d*) per cagione delle recenti correzioni delle Rubriche stesse scaddero di valore: o *e*) cangiate le ragioni dei tempi e delle circostanze, non hanno oggidì verun uso o vantaggio.

II. Incontrandosi un numero stragrande di Decreti particolari che trattavano partitamente d'una stessa materia, di guisa che riesciva assai difficile raccogliere in un solo aspetto tante prescrizioni minute e disperse, s'intese in luogo loro comporre un nuovo Decreto unico e generale,che tutte abbracciandole, regolasse sul dato argomento per intero la vigente disciplina: intitolandolo *Romae*, *Urbis*, *Dubiorum* ecc.

III. Certi proemii ridondanti e vani, premessi non rare volte ai Decreti, vennero o tolti del tutto, o abbreviati.

IV. Quando ricorrevano Decreti composti di molti Dubbi, dei quali parte si avesse ad abolire, ai rimasti dovette per necessità mutarsi numero; in tal caso però a piè di pagina, si notavano col rispettivo lor proprio numero i Dubbi intralasciati.

V. Per conseguenza della soppressione di molti e molti Decreti, si dovette naturalmente ai Decreti conservati nella presente edizione affiggere un numero progressivo, diverso da quello che li notava nell'antecedente. E però, a fine d'ovviare alla difficoltà e confusione che tal neces-

sario cambiamento apporterebbe al lettore, specie a cui sui libri di scrittori liturgici riscontrerebbe i Decreti citati sotto al loro numero antico, fu stabilito che in capo a ciascun Decreto, oltre al nuovo suo numero stampato a sinistra di chi legge, si stampasse a destra, entro parentesi, il numero che gli spettava in passato.

VI. Volendosi nella nuova edizione mantenere l' unico idioma liturgico, si sono voltate in latino tatte quelle parti dei Decreti che sin qui si trovavano espresse in volgare; tranne un caso o due, per il rispetto dovuto all' antichità.

VII. Acciocchè la serie dei Decreti procedesse più libera e più spedita, senza intoppo e molestia del lettore, se ne sono rimosse le lunghe Note eruditissime, apposte qui e colà dal Gardellini, coi Voti di egregi Consultori: rimandando la loro pubblicazione, per la massima parte, ad un proprio Volume dopo i Decreti.

VIII. Infine un Indice Generale di tutti gli argomenti liturgici, ricorrenti nell'intera Collezione, chiuderà l'Opera; il quale, disposto per ordine alfabetico, enuncerà in termini precisi e chiari le sentenze di ciascun Decreto; così che agli occhi e alle mani di chi legge o ricerchi si presenti tosto l' oggetto investigato.

Si è pubblicato il I. Volume di pagg. XXIV-486 che contiene i Decreti emanati dalla S. C. dei Riti dall' anno 1588 a tutto l' anno 1705, cioè dal N. 1 al N. 2162 della nuova Collezione.

Il prezzo di questo I. Volume è di L. 8,50, vendibile in Roma presso la Tipografia di Propaganda.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Lasciti ad ospedali per scopi diversi quando concentrabili — I lasciti fatti all' Ospedale per conferimenti di doti ed aiuto ai carcerati, costituiscono un ente separato dall' ospedale stesso (il quale non è che un esecutore testamentario), e vanno soggetti al concentramento. Invece sfugge a tale concentramento una disposizione che oltre ad altri scopi di beneficenza comprende quello di fornire di vesti i poveri dell' ospedale, lasciando all' amministrazione di questo la più ampia facoltà di ripartire l' annua rendita disponibile a suo beneplacito.

Il fornimento delle vesti ai poveri dell' ospedale e il provvedere ai loro bisogni deve ritenersi come un' integrazione della beneficenza esercitata dall' ospedale medesimo, ed il lascito per il modo con cui è disciplinato, non si presenta come un istituto autonomo che possa separarsi dall' ospedale.

Il concentramento nel concetto della legge è passaggio, non solo della erogazione delle rendite, ma di tutta la gestione patrimoniale dell' ente.

Che se non sarà possibile la separazione dei beni dell' ente da concentrarsi, allora in sede di esecuzione del decreto potrà convenirsi che la Congregazione di carità rinunciando a prenderne possesso si contenti di riceverne le rendite, senza che ciò sia per sè stesso incompatibile alla natura del concentramento.

Un lascito dotalizio ha sempre significato di beneficenza anche se non è materialmente accompagnato dal requisito della povertà.

E finalmente il diritto, in tale lascito, a favore di determinate persone, rendendo possibile la futura devoluzione alla beneficenza pubblica, basta a giustificare il concentramento (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 20 giugno 1896, est. Schanzer. — Ospedale civ. di Treviso e Min. Int. e Cong. Carità*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 304).

Le confraternite a solo scopo di culto sono esenti da tutela amministrativa? — Le confraternite informate a solo scopo di culto non possono ritenersi sottoposte all' autorità tutoria, essendo stata dalla legge rispettata la condizione in cui dette Confraternite si trovavano non solo quanto alla loro formazione, ma anche all'amministrazione del loro patrimonio. Esse non sono obbligate a presentare i conti all'autorità amministrativa, nè a richiedere l' autorizzazione a stare in giudizio, e solo, a norma del diritto comune, non possono alienare i loro beni senza l' autorizzazione del Governo, giusta l' art. 434 del Codice civile.

Tuttociò invece occorre per le Confraternite miste a scopo di beneficenza (*App. Roma 20 febbraio 1896.—Comune di Ozieri c. Confraternita di S. Croce*). (*Man. degli Amm.* l c. p. 323).

Necessità dell' autorizz. pei legati ai corpi morali—Secondo la legge 5 giu. 1850 le donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie fatte a favore degli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono aver effetto se essi non sono autorizzati ad accettarle; per cui ne consegue che una fabbriceria non può agire in giudizio per conseguire il legato stesso senza tale autorizzazione d'acquisto. Non può tener luogo della me-

desima il decreto prefettizio che autorizza la fabbriceria, stante l'urgenza, ad agire in giudizio, perocchè nessuna urgenza può autorizzare il Prefetto a derogare ad una disposizione legislativa.

L'autorizzazione intervenuta in grado d'appello integra la capacità dell'ente e permette che in grado d'appello possa procedersi all'esame del merito, su cui il primo giudice non potè pronunciarsi per la elevata eccezione pregiudiziale. (*App. Brescia. 16 dicembre 1896. — Fabbriceria parrocchiale di Manerbi c. Boni e Luzzago*). (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 324).

Lascito elemosiniero, se concentrabile, e come — Un lascito elemosiniero, affidato per l'erogazione al rettore *pro tempore* di una chiesa, deve essere concentrato nella Congr. di carità; però è conveniente che il rettore partecipi con la Congregazione all'erogazione di esso (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 11 dic. 1896, est. Ar-Bentivegna. — Congr. di carità di Busto Arsizio*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 364).

Lasciti dotali se concentrabili—È massima costante di giurisprudenza che mentre le disposizioni elemosiniere sono obbligatoriamente concentrabili a senso dell'art. 54, le Opere dotali rientrano di regola fra le istituzioni contemplate dagli art. 56 e 57, capaci di essere concentrate nelle ipotesi impreviste (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 30 ott. 1896, est. Imperatrice. — Fabbriceria della Cattedrale di Treviso c. Congr. di Carità*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 364).

Lascito di culto di benef. se concentrabile. Onere di beneficenza — È esente da concentramento un legato, cui sia preposto un fine misto di culto e di beneficenza in maniera inscindibile così da non potersene separare tali fini senza violare la volontà del testatore.

Non può considerarsi onere di beneficenza inerente al patrimonio di un dato Ente, quello sul cui capitale certo e determinato, esso non ha altro còmpito che di amministrarlo.

La constatazione della frequenza della dottrina cristiana può in certi casi ritenersi fra le speciali condizioni imposte all'erogazione di un lascito di beneficenza, per le quali il lascito stesso è esente dal concentramento (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 27 nov. 1896, est. Massazza. — Fabbriceria di S. Fedele in Como c. Congr. di Carità*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 364).

Lasciti dotali, esenti dal concentramento— I lasciti dotali, quando non esistono speciali condizioni che giustifichino l'eccezione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, vanno soggetti a concentramento.

Vanno eccettuati dal concentramento, a sensi di tale articolo, i lasciti dotali amministrati dai parroci o dalla fabbriceria:

quando, oltre ad essere destinati a figlie nubili di una determinata parrocchia, è lasciato al parroco la facoltà di scegliere liberamente, a suo coscienzioso giudizio, le dotande e di stabilire la misura delle singole doti;

quando il conferimento della dote è subordinato alla condizione della frequenza alla dottrina cristiana;

quando, a parità di bisogno, debbono preferirsi le nubende che saranno ritenute " di maggiore saviezza „ a giudizio dei fabbricieri e del parroco.

Il lascito che ha per fine non solo la distribuzione delle doti, ma anche il collocamento in luogo più adatto di qualche pericolante o caduta, è esente dal concentramento.

È pure esente dal concentramento il lascito misto di culto e di beneficenza, con prevalenza dei fini di culto, (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 4 giugno 1897, est. Schanzer — Parroci di Milano c. Congregazione di carità di Milano*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 384).

Lasciti dotali, non esenti dal concentramento. Se il parroco può entrare nella congr. di carità — Il conferimento di determinate doti a zitelle povere che frequentino la dottrina cristiana è a considerarsi un'istituzione vera e propria di beneficenza, e perciò è concentrabile nella Congregazione di carità.

È massima di giurisprudenza costante che il parroco ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1890, può far parte della Congregazione di carità limitatamente a quanto si attiene all'erogazione di un fondo di beneficenza di cui egli sia chiamato ad accertare date condizioni, e ciò senza trovare ostacolo nell'art. 11 della detta legge. (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 6 nov. 1896, est. Bentivegna. — Chiesa di S. Maria in Grottaferrata*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 383).

Enti di culto non concentrati nè trasformati — Gli enti di culto hanno esistenza propria e non vi è alcuna disposizione in forza di cui un ente di culto, fino a tanto che è e rimane tale, possa essere privato dell'amministrazione dei propri beni e concentrato nella Congregazione di carità, sulla considerazione che alle funzioni di culto possa provvedere anche la Congregazione.

Quando concorrono gli estremi voluti dagli articoli 70 e 71 della legge 17 luglio 1890, anche il patrimonio degli enti

di culto potrà essere invertito a scopo di beneficenza, ma solo con lo speciale procedimento e con la osservanza delle forme prescritte per la trasformazione delle opere di culto. Intanto se un' opera di culto ha annessi oneri a scopo di beneficenza, il concentramento nella Congregazione di carità non può aver luogo che per la parte di patrimonio relativa a questi oneri e a questo scopo. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 11 sett. 1896.—Piancastelli e Virgili c. Min. Int.).* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 384).

Confraternite trasformabili — Le confraternite di puro culto, quand' anche avessero in origine un fine di beneficenza, al quale volontariamente derogano, non possono al verificarsi di uno dei casi di cui all' art. 70 della legge 17 luglio 1890, sfuggire alla trasformazione.

Non è contraddittorio il decreto reale che, nel mentre assoggetta a trasformazione una Confraternita, riserva a questa un' annua somma per alcune opere di culto. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 14 maggio 1897, est Imperatrice — Confraternite del Sacramento e del Rosario in Cuprama-rittima).* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 384).

Confraternita in aiuto del parroco, non trasformabile — Quando non possa dirsi che il beneficio parrocchiale abbia i mezzi necessari per soddisfare interamente agli obblighi di culto e che quindi rendasi superfluo il concorso della confraternita, che per istituto deve pure provvedervi, non si verificano le condizioni volute dall'art. 70 della legge 17 luglio 1890, sibbene quelle dell' art. 91, nè è ammissibile la sua trasformazione ed il concentramento. (*Decr.4.ª Sez. Cons. Stato, 12 febbraio 1897 est Bentivegna. — Ric. Parroco di Godo in Comune di Russi c. Congregazione Carità)—(Man. degli Amm.* l. c. p. 402).

Lasciti misti di culto e di beneficenza. Concentramento parziale — Trattandosi di un lascito misto di culto e beneficenza, se è destinato alle messe il solo residuo di rendita, depurato dai pesi e dal precipuo obbligo di alcuni maritaggi, il concetto della beneficenza, determinato in cifra certa e stabilita, prevale su quello di culto, che è affatto secondario.

Quando un trattamento diverso da quello stabilito dal testatore portasse uno smembramento dei beni, è opportuno, pur concentrando la parte che riflette la beneficenza, lasciare l' amministrazione di tutti i beni al parroco, con l' obbligo in questi, assicurato con speciali garanzie, di passare alla Congreg. di carità la somma stabilita dal testatore per le doti.

Per costante giurisprudenza, le istituzioni dotali sono concentrabili (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 22 maggio 1896. — Parrocchia di S. Sebastiano di Caserta c. Min. Interno.*)—(*Man. degli Amm.* l. c. p. 460).

Membri di Capitoli e di Collegiate ineleggibili per la Congr. di carità — I membri dei Capitoli e delle Collegiate trovansi nelle condizioni d'incompatibilità previste dall' art. 29 legge com., richiamato dall' art. 11 della legge sulle O. P. ; e quindi non possono far parte delle Congregazioni di carità. (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 19 novembre 1897, est. Imperatrice.—Ric. Don Luigi Pennone.)* — (*Man. degli Amm.* l. c. p. 475).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1898).

Pellegrinaggi al Vaticano — Ai 27 u. s. fu ricevuto da Sua Santità un pellegrinaggio Perugino di 1230 persone. Dopo la messa celebrata nella Cappella Sistina, Mons. Satolli lesse un bellissimo indirizzo, cui rispose il Papa con un paterno e commovente discorso, conchiudendo che elargiva Lire 50 mila a benefizio del Seminario, dei fanciulli del popolo, della scuola delle fanciulle, e delle cucine economiche. Erano presenti il Sig. Mignini, direttore del pellegrinaggio, l' Arcivescovo di Perugia ed altri illustri personaggi. I pellegrini, dopo aver visitati i musei, le gallerie ed i giardini vaticani , riceverono ciascuno una medaglia d'argento. Nel pomeriggio del 30 u. s. nella galleria delle carte geografiche furono ammessi alla presenza di S. S. un secondo gruppo di perugini.

Nella casina dei giardini Vaticani il 17 sp. il Papa ricevè venti alunni dell' Istituto Leoniano di Anagni col Rettore ed altri Professori. Vi si trattenne con paterna benevolenza, ammettendoli al bacio della mano e benedicendoli di gran cuore.

Cardinale defunto — Il 13 u. s. spirò nel bacio del Signore l' E.mo Card. Elzea-

rio Taschereau, Arcivescovo di Quebec. Nato il 16 feb.1820,fu creato Cardinale nel Concistoro del 7 Giugno 1886 del titolo di S. Maria della Vittoria, trovandosi fin dal 24 Dic. 1870 nella sede Arcivescovile di Quebec. Apparteneva alle Ss. Congregazioni della Concistoriale, dei Vescovi e Regolari, della Immunità Ecclesiastica e di Propaganda.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme a Roma dal 1.° al 3 sp. venne festeggiato solennemente l' ottavo centenario di fondazione dell' ordine Benedettino Cisterciense. Vi fu musica sceltissima con Pontificali degli Emi Cardinali Agliardi,Satolli e Parocchi, con discorsi di valenti oratori dell' ordine. Il S. Padre accordò l' indulgenza plenaria ai visitatori della Chiesa.

— Anche nell' Abazia della Trappa alle Tre Fontane fu commemorato dai Trappisti il centenario e la festa del fondatore. Cinquanta Abati mitrati, 15 Priori, tutt' i Generali degli Ordini religiosi, tre Cardinali e buon numero di Prelati intervennero a tale cerimonia.

— Dopo trent' anni, il 10 sp. dovea aver luogo la Ostensione della Sacra Sindone a Torino, ma pei tumulti avvenuti in molte città d' Italia tal funzione fu rimandata. Ora non essendo più turbato l' ordine pubblico,con permesso reale sarà esposta la preziosa reliquia alla venerazione dei Torinesi e degli innumerevoli pellegrini dal 25 sp. fino al 2 Giugno.

— Il S. Padre ha indirizzato un breve d' encomio al Presidente del Comitato Nazionale italiano Antimassonico.

— Ai 18 sp. fu celebrata una solenne funzione pel compleanno del Re Alfonso XIII di Spagna nella Chiesa Nazionale spagnuola di S. M.ª di Monserrato. Pontificò Mons. Adami, Arciv. di Cesarea. Assistevano molti Cardinali, Prelati, tutti gli addetti alla Ambasciata ed ai Consolati spagnuoli.

— Sono morti Mons. Antonino Centore, Vesc. tit. di Tloe, ausiliare del Card. Arciv. di Capua e Mons. Gaetano Blandini Vesc. di Girgenti.

—

— Sono stati inaugurati i grandi locali pel nuovo Ospedale cattolico in Amsterdam nell' Olanda: conterrà 600 letti, e sarà un monumento della carità Olandese. Il ricco e il povero vi ha contribuito sotto la presidenza dell'eminente cattolico Waterschoot van der Grach. Si è tenuta allo scopo una lotteria, che ha fruttato somme considerevoli.

— Il 17 u. s. si sono celebrate feste solennissime in onore del B. Pietro Canisio a Praga, ed in tutte le Chiese della Boemia. Ricorreva appunto il 342° anniversario della fondazione del Collegio Clementino, operata dallo stesso Beato a Praga.

— Il 24 u. s. si è tenuto a Vienna nella sala del corpo civico un' Accademia di poesia e musica in onore di Sua Santità e dell' Imperatore pel suo 50° giubileo di governo. V' intervennero il Card. Gruscha, il Nunzio Apostolico, molti principi, i ministri, e mille e mille cospicui personaggi ecclesiastici e laici dell' alta società Viennese.

— Il giorno del Patrocinio di S. Giuseppe è stato inaugurato a Berlino l'Ospizio degli Operai Leone XIII. L' intervento delle autorità e del pubblico numerosissimo, la musica, i discorsi, le poesie, le manifestazioni di riconoscenza al Pontefice, han destato vivo entusiasmo.

— Sotto la presidenza del Card. Vaughan a Londra si è tenuta l' adunanza mensile della nuova associazione, fondata colla benedizione di S. S. per soccorrere i nuovi convertiti, obbligati ad abbandonare la loro posizione. Fino ad ora si sono raccolti 40 mila franchi, e distribuiti a sovvenire pastori protestanti e persone, entrate nella Chiesa Cattolica.

— Il 4 sp. vi fu a Parigi la commemorazione del disastro del Bazar della carità. Intervennero sul luogo il Card. Arcivescovo, e tutte le famiglie delle vittime, fu benedetta un area su cui dovrà edificarsi la Cappella ed un locale destinato a 12 suore ausiliatrici, per suffragare le anime dei defunti.

— La Signora Bourillot, francese, dimorante in Russia, avendo vinto il premio di 200 mila rubli ad una lotteria, ha destinato la metà di questa somma alla costruzione di una Chiesa Cattolica nella città di Odessa.

— Il Sig. Hanotaux in nome del governo francese ha donato alla Cattedrale di Monreal nel Canadà un quadro di Laurent, che ottenne il premio in Roma nel 1889. Rappresenta la prima messa celebrata nel Canadà il 25 Giugno 1615.

— Si sono convertiti al Cattolicismo il Rev. P. Browne, ex ministro metodista, il Rev. Buckey, rettore d'una Chiesa episcopale a Rewport, Miss Emma Arnold, le signore Mary Robbins e Benavides, moglie del generale Benavides, appartenente all' esercito messicano.

— Sono morti, Mons. Giorgio Ignazio Komp, Arcivescovo di Friburgo nel Baden, e Mons. Guglielmo Reiser, Vescovo di Rottemburg nel Wurtemberg.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se si possano stabilire delle solennità alla celebrazione degli sponsali, sotto pena di nullità.

Anconitana et Aliarum, Sponsalium— 14 Magg. 1898 — *Per summaria precum* — L' E.mo Cardinale Vescovo di Ancona il dì 30 nov. 1897 espose come segue :

" Achille Cardinale Manara Vescovo di Ancona, prostrato al trono della Santità Vostra, espone umilmente quanto appresso :

" I Rev.mi Arcivescovi e Vescovi delle Marche, riuniti in Ancona nel p. p. mese di Ottobre per le conferenze regionali, con tanta sapienza istituite dalla Santità Vostra, fra gli altri argomenti di ordine pratico, si occuparono pure degli sponsali privati, e stabilirono di sottoporre, per mezzo mio, al sapientissimo giudizio della Santità Vostra le loro osservazioni per gli opportuni provvedimenti.

" È per la legge canonica, espressa nel *cap. 7 De sponsalib. et matrim.* che gli sponsali, anche se contratti privatamente, debbano essere osservati, nè il Concilio Tridentino *Sess. 24, cap. 1 De ref. matr.* quando proibì i Matrimonii clandestini, ed introdusse la solennità della presenza del Parroco e dei testimonii variò l' antica disciplina in ordine agli sponsali ; e sapientemente perchè maggiore dev' essere la solennità che accompagna la celebrazione del Matrimonio, Sacramento che induce un vincolo indissolubile, che non sia quello che accompagna la celebrazione degli sponsali che possono essere rescissi a piacere delle parti.

" Però se gli sponsali non inducono il vincolo della indissolubilità, nè le altre obbligazioni proprie del Matrimonio, debbono per legge naturale essere mantenuti, e vincolano i contraenti in modo che ad una parte non sia permesso rescinderli senza il consenso dell' altra. E quantunque per mutuo consenso si possano disciogliere, pur tuttavia non si toglie con ciò l' impedimento della pubblica onestà in quei casi nei quali esso si produce.

" È ben vero che queste obbligazioni e questi effetti sono sconosciuti ai più; ma ciò non impedisce che essi si producano ; e moltissimi, specialmente se trattasi di gente di campagna, non sanno rendersi ragione del come quelle obbligazioni o quegli effetti debbano derivare dagli sponsali che privatamente si contraggono.

" Di qui la facilità con cui molti vorrebbero desistere dal contratto sposalizio, inconsapevole od anche renuente l' altra parte ; di qui l' adito al contratto puramente civile, se per l' impedimento dello sponsale si rifiuta il permesso alla celebrazione del Matrimonio ; di qui anche la nullità di non pochi Matrimonii celebrati con l' impedimento della pubblica onestà derivante dai sponsali non conosciuti in foro esterno ; di qui molti altri inconvenienti e serii imbarazzi per le Curie Vescovili.

" Che se gli sponsali, affinchè abbiano il loro valore, ed affinchè producano gli effetti che ad essi attribuiscono i Sacri Canoni, si dovessero contrarre con una certa solennità esteriore, p. e. dinnanzi al Parroco, e le parti contraenti fossero avvertite degli obblighi che assumono, allora non solamente consterebbe in foro esterno della esistenza degli sponsali, ma anche gli sposi non potrebbero addurre l' ignoranza degli obblighi assunti, nè sì facilmente da essi desisterebbero.

" Inoltre, non è fuor di proposito l' osservare che se il Concilio Triden-

tino *Sess. 24, cap. 1 De ref. matrim.* ha voluto prescrivere la solennità della presenza del Parroco e dei Testimoni nella celebrazione del Matrimonio, dichiarando nulli ed irriti tutti quei Matrimonî che in avvenire si fossero celebrati in modo diverso da quello prescritto dal Concilio medesimo; sarebbe cosa al certo ragionevole che una qualche solennità estrinseca dovesse accompagnare pure gli sponsali, diretti a vincolare i contraenti alla celebrazione dello stesso Matrimonio.

" Ravvisando però i miei Rev.i Confratelli nell' Episcopato che essi nulla possono su questa materia, perchè di diritto comune e che riguarda la disciplina universale della Chiesa, e desiderando d' altronde che sia posto un rimedio ai molti inconvenienti che dagli sponsali privatamente contratti già sono derivati e possono in seguito derivare nel seno del Gregge loro affidato, supplicano la Santità Vostra, affinchè si compiaccia considerare se sia il caso in cui la Santa Sede colla sua suprema autorità provvegga, emanando una generale disposizione che determini quali solennità debbano avere gli sponsali *de futuro* acciò siano validi e producano i loro effetti, o se invece piaccia alla S. S. di permettere che i Vescovi di questa Regione nelle loro Diocesi emanino un Decreto disciplinare con cui si stabilisca che gli sponsali, perchè abbiano valore e producano gli effetti giuridici tanto in ordine al Matrimonio futuro, quanto in ordine agli impedimenti, debbano essere celebrati dinanzi al Parroco, manifestando le parti contraenti dinanzi a lui la loro volontà, e non riconoscendosi altro contratto sponsalizio all' infuori di quello in tal modo celebrato. „

La S. C., discusso maturamente il dubbio, il dì 14 maggio 1898 rescrisse : *Scribatur ad mentem.*

Ecco le precipue ragioni che dimostrano non doversi stabilire solennità alcuna per la celebrazione degli sponsali sotto pena di nullità :

a) È vero che la S. C. del Conc., trattandosi degli sponsali nella Spagna, fatti non secondo la prammatica di Carlo III che ivi annulla gli sponsali non celebrati con pubblica scrittura, ai dubbii : " I An constet de validitate sponsalium in casu ; et quatenus affirmative ; — II. An ius sit Agapito matrimonium impediendi in casu „ — il dì 31 gennaio 1880, rescrisse : " Reformatis dubiis : *I. An sponsalia quae in Hispania contrahuntur absque pubblica scriptura sint valida;— II. An publica scriptura supplere queat instrumentum in Curia conflatum pro dispensatione super aliquo impedimento* — Ad I. et II. *Negative.* „

b) Ma vuolsi considerare che questa decisione trae ragione non dalla prammatica Carolina, nè da nessun' altra sanzione civile ; sì solamente dalla consuetudine invalsa nella Spagna (introdotta dalla detta prammatica) di considerarsi nulli gli sponsali senza la pubblica scrittura. È risaputo infatti che " diuturni mores, consensu utensium comprobati, ius efficiunt „ (§ *Ex non scripto De iur. nat. et gent. in Inst. et Cap. Cumana 50 De elect.*). E però la consuetudine legittima può bene abrogare una qualche legge ed introdurne delle nuove (V. Reiff. *ad tit. De Consuet.* n. 10, 11, seq.).

c) E però abrogata nella Spagna la detta prammatica Carolina per nuova e contraria legge civile, fu chiesto di nuovo alla S. C. dal Vesc. di Compostella : " An quae S. C. C. quoad sponsalium valorem in Placentina, die 31 ian. 1880 declaravit ac sanxit, hodie post civilis codicis Hispani mutationem adhuc vigere censeatur „ — il dì 11 aprile 1891, rispose : *Affirmative* (V. *Mon. Eccl* Vol. VII, Par. I, p.97).

d) Da ciò vuolsi raccogliere che la sola consuetudine generalmente invalsa ed immutata può rendere necessaria una qualche solennità negli sponsali. E ciò non per una estrinseca legge positiva, ma per intrinseco valore naturale dei medesimi sponsali, che in tanto valgono in quanto richiede la volontà dei contraenti. Or vigendo una generale consuetudine, onde non s' intendon validi gli sponsali se non muniti di quelle solennità ; queste saranno necessarie per volontà medesima dei contraenti.

e) Gli sponsali s' intendono dal diritto comune come una specie di no-

viziato allo stato coniugale ; perciò non dev' esserne troppo solenne l' ingresso nè troppo difficile il regresso.

f) Essendo stata richiesta la S. Penitenzieria che si dichiarassero nulli gli sponsali celebrati senza qualche forma solenne, il dì 24 Nov. 1865 *ex Audientia SS.mi* fu rescritto : " Nihil esse innovandum. „ — Lo stesso fu deciso dalla medesima S. Penitenzieria il dì 10 sett. 1834.

g) L' Arcivescovo di Quebec rivolse al S. Officio una simile domanda, adducendone questa grave ragione : " Obstabit quominus in posterum invalide contraherentur matrimonia cum saepe ignoretur alterutrius contrahentium secreta matrimonialis promissio prius inita cum affinibus (*id est consanguineis*) in primo gradu ; et tunc dispensatio ad cautelam de hoc impedimento haberi nequit. „ Ma il S. O. il dì 11 agosto 1852 rispose : " Curet Archiepiscopus prudentiori modo sibi bene viso gregem suum docere de valore sponsalium quacumque forma contrahantur, nec non de impedimento dirimente iustitiæ publicæ honestatis quod sponsalia valida producunt. „

h) Nondimeno se non pel valore, per la decenza e per evitare pericoli, si può bene inculcare che gli sponsali si facciano almeno in modo che si possano provare nel foro esterno. E però Pio IX nelle Lettere Apost. del 25 Novembre 1865 dirette ai Vescovi della Italia Settentrionale scriveva : " Suadeant fideles enixe ut nunquam sine teste contrahantur (sponsalia) ita ut circumstantiis id postulantibus etiam in foro externo probari possint. „

II.

Di una chiesa parrocchiale che intraprende un novenario nell'ora medesima in cui questo suolsi celebrare in una confraternita.

Policastren. Iuris peragendi sacra novendialia — 14 Maggio 1898 — A *Torraca*, borgata della Dioc. di Policastro, da circa 70 anni fu introdotto l' uso di celebrarsi un solenne novenario pei morti nella confraternita detta *de' Defunti*, col concorso del popolo e di tutto il Clero, e col suono delle campane della chiesa parrocchiale. In segno di gratitudine al Clero la confraternita stabilì di celebrare per ogni sacerdote defunto un funerale solenne, oltre quello che si compiva pei fratelli laici.

Nel 1893 a questa Confraternita fu dall'Autorità ecclesiastica unita l'altra della B. Vergine, chiamata *dei Cortici*, e nella fusione furono alquanto immutate le regole e gli statuti.

Tolta occasione da ciò, il Clero parrocchiale, con deliberazione del 22 ottobre 1894, stabilì che quindi innanzi sarebbesi celebrato nella propria chiesa parrocchiale il novenario dei morti dalle ore 21 1/2 alle 22 1/2, secondo la consuetudine di quella chiesa.

I confratelli reclamarono in Curia contro di questa mutazione, chiedendo che venisse mantenuta l' antica consuetudine di celebrarsi quel novenario nel proprio oratorio dal Clero e all'ora predetta. Ma il Vescovo, dibattuta formalmente ed accuratamente la controversia, con sentenza saggiamente motivata rigettò la istanza della Confraternita vietandole di celebrare il novenario nell' ora in cui celebravalo il Clero nella chiesa parrocchiale.

La Confraternita, gravatasi di questa sentenza, appellò alla S. Sede.

La S. C. discusse la causa in pieni comizii il dì 11 settembre 1897 col dubbio :

An sententia Curiae Polycastren. sit confirmanda vel infirmanda quoad prohibitionem factam confraternitati vulgo de' Morti e di S. Maria de' Cortici *celebrandi novendialia defunctorum suetis diebus et horis iuxta veterem consuetudinem in casu.*

E rescrisse :

Dilata et ad mente—Mens est : *Scribatur Episcopo ut pro viribus curet, ex bono et aequo quaestionem componere atque partes adducere ad mitiora consilia, vel consuetudinem servando, vel ita agendo ut functio celebretur diversis horis vel alio modo sibi bene viso...*

Il Vescovo, in esecuzione di tal decreto, si adoperò con impegno di comporre il litigio : ma senza buon risultato. La confraternita fece novelle istanze alla S. C. perchè la causa venisse giudizialmente risolta.

E riproposta la detta causa ne' Comizii del 14 maggio 1898 col medesimo dubbio di sopra, gli EE. Padri definirono:

Standum esse mandatis Episcopi, et amplius.

Ecco i varii criterii ammessi nella discussione:

d) Gli atti meramente facoltativi non inducono alcuna obbligazione, benchè esercitati da lunghissimo tempo (Rota *dec. 295 n. 12 cor. Ratto; dec. 589 n. 18 tom. 5 cor. Olivatio*); e però non inducono alcuna consuetudine (Rota, *dec. 61, n. 3 cor. Carillo*).

b) Anzi gli atti facoltativi non solo non recano diritto alcuno, ma neanco possono indurre legale possesso (Rota *dec. 57, n. 6 de iurepatr.; dec. 24 n. 19 de offic. ordin. coram Falconerio*).

c) Donde deriva che dagli atti facoltativi dei predecessori non ne sorge l'obbligo nei successori (Rota *Maioricen. deputationis sacerdotis 16 iunii 1755 § fin. cor. Card. Caprara; dec. 172 n. 5 cor. Peutinger; Romana seu Neapolitana cappellaniae 4 iul. 1759 § fin. cor. Azpuru*).

d) Il celebre decreto della S. C. dei Riti *Urbis et Orbis* del 1703, nel definire i limiti dei diritti parrocchiali sulle confraternite, riconosce a queste il diritto di compiere qualsivoglia funzione non parrocchiale *independenter a parocho;* ma nel n. 30 vi appone questa notevole condizione: " Dummodo non impediat functiones et divina officia. „

e) Gregorio IX in *cap. ult. de consuet.* stabilisce: " Consuetudo est usque adeo valitura ut vel iuri positivo debeat praeiudicium generare si fuerit rationalis et legitime praescripta. „

f) Quando due corpi morali sono insieme uniti passano in nuovo ente. Però quanto alle consuetudini ed ai privilegii dei benefici uniti, il Reiffenstuel così insegna (tit. *Ut eccles. benef. sine dimin. n. 47*): " Mediante tali unione qua neutrum beneficium unitur alteri, sed ambo simul uniuntur, unitum illud retinet consuetudines et privilegia quae sunt meliora et humaniora seu favorabilia utriusque beneficii. „

g) Nelle controversie fra parroci e confraternite, allorquando il diritto di una parte sull'altra non è chiaro, soccorre il criterio del Card. Leandro Colloredo nel voto al celebre Decreto cit. del 1703: " Tertio, cum dubiæ quæstiones proponuntur, ea seligenda opinio mihi videtur quæ parochis magis suffragetur: tum quia sitam habent intentionem in vetustiori titulo et magis universali; tum quia hac ratione minus a pristina Ecclesiæ disciplina receditur... Postremo Ecclesiæ dignitas, primatus ac libertas hoc pacto melius vindicantur contra quotidianas innovationes et usurpationes sæcularium, qui profecto Clerum mercenarium ac subiectum sibi potius in suis cappellanis expetunt, quam in parochis liberum et auctoritate munitum „

—

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se i Vescovi possano dispensare in articulo mortis *dall' impedimento di mista religione.*

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che colle venerate Lettere del 20 febbraio 1888 del S. Officio veniva accordata facoltà agli Ordinarii di dispensare in punto di morte, e quando non vi fosse tempo di ricorrere alla S. Sede, *super impedimentis quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente.*

Ora nella mia Diocesi trovandosi non pochi protestanti, e alcuni di questi vivendo già fin d'ora o potendo vivere in concubinato con persone cattoliche, riverentemente domando se colle prefate Lettere s'intenda accordata anche la facoltà di dispensare dall'*impedimento impediente di mista religione*. E nel caso non la si ritenesse compresa, supplico la S. V. a concedermi tal facoltà, di dispensare cioè dall'impedimento di mista religione i concubinarii in punto di morte, e quando non si

abbia tempo di ricorrere alla S. Sede.— Che ecc.

Fer. IV, die 18 Martii 1891.

In Congregatione Gen.li S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.ac RR. Patres rescribendum mandarunt :

Ad I. Negative.

Ad II. Supplicandum SS.mo pro facultate Episcopo concedenda ad triennium, adhibitis solitis clausulis pro matrimoniis mixtis.

Feria vero VI, die 20 Martii eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit et petitam facultatem benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Se e come i Vescovi possano dispensare in articulo mortis *e dall' impedimento di mista religione, e da quello di disparità di culto.*

Beatissime Pater,

Relate ad facultates Episcopis a S. V. concessas (quae etiam parochi subdelegari possunt) dispensandi in articulo mortis a plurimis impedimentis matrimonialibus dirimentibus, Episcopus N. N., ad S. V. pedes provolutus, enixe rogat quoad impedimenta *mixtae religionis* et *disparitatis cultus* benignissimam declarationem, an in istis etiam in articulo mortis non aliter dispensari possit, nisi :

a) ambo contrahentes promittant educationem omnis prolis in religione catholica ; et quidem

b) non solum prolis forte adhuc suscipiendae sed etiam antea (in concubinatu vel civili matrimonio) iam susceptae, in quantum scilicet hoc a parentibus adhuc dependet ; atque nisi etiam

c) pars catholica (licet privatim tantum) promittat, quod in quantum poterit conversionem partis non catholicæ procurare sataget. — Et Deus etc.

Feria IV, die 18 Martii 1891.

In Congregatione Gen.li S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis ac RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.ac RR. Patres rescribendum mandarunt :

Cautiones etiam in articulo mortis esse exigendas, et in Encyclica S. O. disparitatem cultus, utpote impedimentum dirimens, comprehendi ; mixtam religionem vero, uti impedimentum impediens, non comprehendi.

Feria vero VI, die 20 Martii eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Circa i matrimonii degl' infedeli, celebrati con intenzione che siano dissolubili.

Eminentissime Princeps,

Responsum datum est R.mo Episcopo Siouxormensi cum quaesivisset ut infra sequitur :

" Episcopus Siouxormensis ad pedes " S. V. provolutus, quae sequuntur " exponit : Mos est Indianis huiusce " regionis contrahendi matrimonia , " uxorum suarum indolem ac qualita- " tes tentandi gratia, nempe utrum " bonae sint ac prudentes nec ne, et " animo dimittendi si fatuae ac im- " probae. Hinc duo sequentia dubia a " S. V. solvenda Episcopus orator im- " plorat.

" I. Potestne ipsis fides adhiberi si " iureiurando affirment se nunquam " indissolubili vinculo cum praeceden- " tibus uxoribus matrimonium contra- " xisse eisque permitti ut sibi iungant " secundum leges S. Matris Ecclesiae " eam quam nunc habent ?

" II. Possunt ne illi pagani, prae- " cedentibus uxoribus adhuc viventi- " bus dimissis, ducere eam, cum qua " nunc vivunt, si cum ipsa baptizari " velint et Christianorum more ma- " trimonium contrahere ?

" Feria IV die 18 Maii 1892: in " Congregatione Generali S. R. et U. " Inquisitionis proposita suprascripta " instantia, praehabitoque R.morum " DD. Consultorum voto, EE.mi DD. " Cardinales in rebus fidei et morum " generales Inquisitores rescribendum " decreverunt:

" Ad I. Affirmative si agatur de infi- " delibus, post institutum diligens exa- " men omnium adiunctorum circa ipso- " rum credibilitatem, et nullum aut le- " ve dubium supersit de assertionis ve- " ritate.—Negative si agatur de fideli- " bus, sed requiritur legitima probatio.

" Ad II. Si instituto diligenti exa- " mine matrimonia cum prima, quae " iam baptizata fuerit, validum inve- " niatur, ad illam redire omnino te- " nentur. Si autem non fuerit bapti- " zata, vi art. II formulae 1.ae, satis " erit eam interpellare, utrum velit " converti. Ubi vero converti nolit, " vel serio dubitetur de validitate ma- " trimonii cum prima, poterunt quam- " libet ducere, dummodo erit baptizata, " renovato consensu.

" Sequenti vero die 19 in Audientia " r. p. D. Adsessori S. O. impertita, " Ss.mus D. N. Leo divina providentia " Pp. XIII relatam sibi EE.morum " Patrum resolutionem adprobare di- " gnatus est. „

Quaerit ulterius idem Episcopus Siouxormensis relate ad primum ubi responsum est a S. Congregatione: " Affirmative si agatur de infidelibus etc., negative si agatur de fidelibus, sed requiritur legitima probatio. „ Nunc autem quaeritur de hoc casu qui in praesenti est, nempe: Duo infideles Indiani baptizati sunt a ministro anglicano sine ulla instructione de matrimonio christiano. Ita ut remaneant illi duo baptizati mulier et vir in primaeva pagana notione de matrimonio, idest, credunt se nunquam indissolubili vinculo cum praecedentibus uxoribus matrimonium contraxisse, eisque permitti ut sibi iungant secundum leges S. M. Ecclesiae eam quam habent. Nunc vero vir Indianus, qui tale matrimonium cum primaeva Indiana notione contraxit ad fidem catholicam convertitur, et quamvis ambo fuerint ab anglicano ministro baptizati et coram eo matrimonium contraxerint; attamen cum matrimonium contraxerint nulla praecedenti instructione de matrimonio christiano, sed omnino cum notione primaeva pagana, et cum vir Indianus, qui ad fidem catholicam convertitur petat, ut matrimonium dissolvatur ob adulterium sponsae vel uxoris, quaeritur utrum responsum ad I., hunc casum attingat.

Feria IV, die 25 Maii 1898.

In Congregatione Gen.li S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Primam partem resolutionis S. O. diei 18 Maii 1892 spectare eos qui in infidelitate contraxerant, ideoque applicari non posse iis qui post susceptum baptismum contraxerunt ut in casu. Restat igitur ut Episcopus diligenter inquirat an eorum matrimonium fuerit invalidum ob aliud impedimentum; vel ut ipse Indianus legitime probet se habuisse in contrahendo explicitam voluntatem repudii in causa adulterii, exterius manifestatam (1).

Feria vero VI die 27 Maii eiusdem anni, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII per E.mum D. Cardinalem

(1) Che richieggasi la pruova della *esplicita volontà esternamente manifestata,* cioè *dedotta in patto* sulla dissolubilità del matrimonio, perchè il matrimonio sia dichiarato nullo, si dimostra da molte dichiarazioni del S. O., specie da quella *ad Episc. Nesquallien.* dell'anno 1877 (V. *Collect. S. C. de Prop. Fid.* pag. 452-53 n. 3) che dice così: " Quamvis autem certum sit ex Canone *Si conditiones, de condition.* conditionem contrariam perpetuitati et indissolubilitati coniugalis vinculi ipsum matrimonium omnino nullum atque irritum reddere; tamen ad hoc oportet ut talis conditio aliquo modo a contrahentibus in pactum fuerit deducta. Etenim Benedictus XIV ita ad rem docuit: " Credendum est eos (haereticos) " generali voluntate contrahere voluisse " matrimonium validum, iuxta Christi le- " gem, ideoque etiam adulterii causa non " dissolvendum. Privatus enim error nec " anteponi nec praeiudicium afferre potest " generali quam diximus voluntati, ex qua " contracti matrimonii validitas et perpe- " tuitas pendet „ (*De Syn. Dioec.* L. XV, c. 22, n. 3). *N. d. R.*

Secretarium S. Officii EE.morum Patrum resolutionem adprobavit.

I Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Not.*

IV.

Se possa ottenersi la delegazione anche pei coadiutori dei parroci di poter dispensare dagl' impedimenti matrimoniali dirimenti in articulo mortis.

Feria IV, die 25 Maii 1898.

In Relatione Status Ecclesiae Colocen. et Bacsien., exhibita S. Congregationi Concilii die 26 maii 1897, sequens reperitur *Postulatum :*

" Cum saepe saepius, ob parochiarum multitudinem magnumque parochianorum numerum, infirmorum provisio per parochorum adiutores fieri soleat, petitur ut facultas dispensandi iuxta litteras S. R. et U. Inquisitionis die 20 febr. 1888 locorum Ordinariis concessa, non solis parochis sed etiam eorum adiutoribus et universim confessariis approbatis modo generali subdelegari possit. „

Cum hoc Postulatum transmissum fuerit ad hanc Supremam S. R. et U. Inquisitionem, in Congregatione Generali habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi DD. rescribi mandarunt :

In terminis in una Wratislaviensis fer. IV die 17 februarii 1892, idest : Supplicandum SS.mo pro gratia arbitrio Episcopi pro sacerdotibus idoneis in locis Dioecesis remotioribus, dummodo tempus desit recurrendi ad Ordinarium vel Parochum et periculum sit in mora, ad quinquennium.

Feria vero VI die 27 eiusdem mensis SS.mus, per facultates E.mo Cardinali S. R. et U. Inquisitionis Secretario concessas, benigne annuit pro gratia.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Not.*

V.

Di una ordinazione presbiterale, in cui si dubita del tatto fisico nella terza imposizione delle mani.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad S. V. pedes humiliter provolutus, exponit quod in ordinatione cuiusdam presbyteri, ad formam *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata etc.,* orator ob scabiem, qua ordinandi caput infectum erat, involuntario quodam motu manus amovit, ita ut nullus daretur physicus contactus. Videtur oratori se caput ordinandi revera tetigisse, initio prolationis formae, licet de hoc non omnino certus sit. Igitur quaeritur :

I. Potest orator quiescere ?

II. Et quatenus negative, quid faciendum ?

Feria IV, die 8 Iunii 1898.

In Congregatione Gen.li S. R. et U. Inquisitionis habita ab Eminentissimis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt :

Orator acquiescat.

Feria vero VI, die 10 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Circa le indulgenze delle Quarantore per la Diocesi di Milano.

Beatissime Pater,

Sacerdos Angelus Nasoni Juris Can. professor in Seminario Theologico Mediolanensi ad pedes S. V. provolutus humillime exponit, tempore S. Caroli Borromaei in urbe ac Dioecesi Mediolani fuisse excultam orationem quae dicitur XL Horarum ad normam eorum quae postea sanxit specialis instructio Clementina. Iamvero ad fidelium pietatem promovendam, Romanus Pont. Gregorius XIII specialibus litteris in forma Brevis eam Orationem sanctarum Indulgentiarum thesauro ditare dignatus est. Harum litterarum tenor hic est :

" Gregorius PP. XIII. — Universis et singulis Christifidelibus provinciae Mediolanensis praesentes has litteras inspecturis salutem et Apostolicam Benedictionem. — Quam uberes ex orationis instituto ad populum christianum semper provenerint fructus animo revolventes, ea libenter concedimus, quibus Fideles ad orationem maxime excitentur. Itaque de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus in dicta provincia Mediolanensi constitutis, qui orationi XL horarum ordinarie vel extraordinarie iussu Episcopi expositae per horae spatium vacaverint, tres annos, qui vero Processioni interfuerint initio vel in fine orationis celebratae huiusmodi, in Cathedralibus decem, in aliis vero ecclesiis quinque annos Indulgentiae in forma Ecclesiae consueta concedimus; ac vero semel in anno die ab Episcopo praescribendo si Sacram etiam Eucharistiam vere poenitentes et confessi sumpserint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem tenore praesentium elargimur. Praesentibus perpetuo futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 5 aprilis 1580, Pontificatus Nostri anno octavo—Card. Glorierius. „

Iam nunc Oratio XL Horarum in Dioecesi Mediol. non amplius frequentatur, quemadmodum servandum foret ex Clementina instructione, nec non ex praxi et iuxta leges a S. Carolo editas. Nam SS. Sacramentum exponitur diu tantum per aliquot horas, tribus vel quinque diebus.

Petit ideo utrum Indulgentiae a fel. rec. Gregorio PP. XIII concessae adhuc vigeant, quamvis aliter supramemorata expositio fiat.

Et Deus etc.

" Vigore specialium facultatum a " SS. D. N. Leone PP. XIII tributa- " rum, S. C. Indulgentiis Sacrisque " Reliquiis praeposita, benigne indul- " sit, ut, quamvis in praefata Archi- " dioecesi memorata Quadraginta Ho- " rarum Oratio non eo modo, quo an- " tiquitus, nunc peragatur, nihilominus Indulgentiae tam Plenariæ quam " Partiales iam concessæ per Lit. Apl. " in forma Brevis fel. rec. Gregorii " XIII in suo permaneant robore, eas- " que Christifideles lucrari valeant, " adimpletis tamen ceteris conditio- " nibus quae in memoratis literis præ- " scribebantur. Praesenti in perpetuum " valituro. Contrariis quibuscumque " non obstantibus.

" Datum Romae ex Secretaria eius- " dem S. C. die 1 Aprilis 1898. „

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praef.*

—

Sacra Congregazione
degli affari Ecclesiastici straordinarii.

Dichiarazione autentica circa il significato dei nomi Indorum *e* Nigritarum *nelle Lettere Apost.* Trans Oceanum *sui privilegii dell' America Latina* (1).

Ex Audientia Sanctissimi
Die 24 Maii a. 1898.

Cum propositum fuerit dubium, quinam nomine *Indorum* et *Nigritarum* in Litteris Apostolicis *Trans Oceanum* a SSmo D. N. Leone PP. XIII die 18 Aprilis 1897 editis, intelligi debeant, Eadem Sanctitas Sua, referente me infrascripto Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Secretario, haec quae sequuntur censuit declaranda:

In praedictis Litteris Apostolicis *Trans Oceanum,* nomina *Indorum* et *Nigritarum* eadem significatione sumi ac in caeteris praecedentibus Constitutionibus pontificiis de hac materia agentibus, speciatim in Constitutionibus Alexandri VIII *Animarum Saluti,* diei 30 Martii 1690, et Benedicti XIV *Cum Venerabilis,* diei 27 Ianuarii 1757, videlicet:

1. Sub nomine *Indorum* et *Nigritarum,* praeter ipsos Indos et Nigritas, comprehendi etiam eos, qui ex Indo aut Nigrita et ex muliere Europaea (vel europaei sanguinis) nec non qui ex Europaeo viro et Indica vel Nigrita muliere sunt progeniti, ideoque *Mixti, Mestitii* vel *Mulati* vocantur, et absolutam medietatem sanguinis europaei

(1) Ved. *Monit. Eccl.* vol. X. P. 1, p. 75.

habent. Non autem comprehendi eos, qui originem ab Indis vel Nigritis ducunt per avum tantum vel aviam, quique *Quarterones* dicuntur utpote quartam solummodo partem sanguinis indici vel nigritici habentes; et multo minus qui per proavum vel proaviam dumtaxat ab Indis vel Nigritis originem trahunt, et vulgo *Puchueles* seu *Pucuelles* appellantur.

2. Insuper, *Indorum* et *Nigritarum* nomine intelligi etiam Africanos, Asiaticos et Oceanios, dummodo ex europaeo sanguine non sint, ac in America Latina commorentur, quamvis in ea nati non fuerint.

Et ita Sanctitas Sua publicari et servari mandavit, contrariis quibuscumque minime obfuturis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Felix Cavagnis, *Secret.*

S. C. Negotiis Eccl. Extraord. praepositae.

—

Vicariato di Roma

Vien proibita in Roma ogni altra funzione durante la esposizione delle Quarantore.

L'Orazione delle 40 Ore è stata istituita al fine, che N. S. Gesù Cristo venga adorato e supplicato, in modo solenne, pubblico e perpetuo, sul suo trono di grazia e di misericordia, per quanto è possibile in terra, come lo è nel suo seggio di gloria in cielo. Ma, a ciò conseguire, è necessario che i Fedeli possano liberamente elevare le loro menti e spandere i loro cuori al divino Adorabile Redentore, senza essere esturbati e distratti da particolari funzioni e pratiche, estranee all'Orazione medesima delle 40 Ore. Questo emerge chiaramente dall'istruzione di Clemente XII pubblicata nel dì 1° Settembre 1730, e da una decisione della S. C. de' Riti del 17 settembre 1822, ove è prescritto che si tralascino le funzioni di rito, come la benedizione e la processione delle Palme, nonchè la Benedizione delle Candele nella festa della Purificazione della B. V. M., quando siavi pericolo di qualche irriverenza.

Ciò non ostante, da qualche tempo si va introducendo l'uso di praticarsi in certe Chiese altre funzioni e pii esercizi particolari, durante l'esposizione delle 40 Ore; le quali pratiche cagionano disturbi ai fedeli adoratori, taluni dei quali si astengono perfino dal più accorrere in esse Chiese.

Ad ovviare pertanto a simili innovazioni e relativi inconvenienti, vietiamo qualunque funzione e pia pratica non contemplata nella predetta Istruzione Clementina: come sarebbero la recita in pubblico del S. Rosario, dell'Ufficio divino o della B. V. ed altre simili; le funzioni ai SS. Cuori di Gesù e di Maria, ai Santi, ecc., rimettendole ad altro giorno dopo la reposizione delle 40 Ore; ed ingiungiamo ai rispettivi Rettori delle Chiese ove si praticano le 40 Ore, ad attenersi strettamente alla sullodata Istruzione Clementina, alla predetta decisione della S. C. dei Riti ed alla presente Circolare.

Roma, dal Palazzo del Vicariato, addì 8 Maggio 1898.

L. M. Card. *Vicario.*

Sac. A. Avv. Lombardi, *deputato.*

—

LETTERA DI PP. LEONE XIII

ALL'E.mo CARD. FERRARI ARCIV. DI MILANO.

Signor Cardinale,

Non poteva l'animo Nostro non commuoversi grandemente nell'apprendere i gravi tumulti avvenuti in varie regioni d'Italia, e i gravissimi, onde venne, nei trascorsi giorni funestata Milano. Lugubre al Nostro pensiero si presentava tale spettacolo di sovversivi attentati e di spargimento di sangue cittadino, non meno pel male che rivelava che per quello che presagiva. Nè poteva, invero, il reo seme da lungo tempo sparso impunemente nella penisola con tanto pervertimento d'idee, con tanta corruzione di costumi e non minore danno della religione, non rendere amari frutti. Perciò era da attendersi che l'eloquenza dei fatti facesse rinsavire coloro, i quali, dopo dopo avere osteggiato la salutare effica-

cia della Chiesa ed allontanato Dio dalla società, toccavano or ora con mano le rovine dell'opera demolitrice proseguita con tanto studio. Scorgiamo invece, non senza dolore, come essi, giovandosi del presente momento, danno sfogo alle più malevole insinuazioni, traducendo quasi rei delle riprovevoli sommosse onesti cittadini, presi di mira sol perchè devoti alla Chiesa e all'Apostolica Sede ; ignorando, o fingendo d' ignorare, che le sommosse popolari non è la Chiesa che le insegna, nè i cattolici che le promuovono ; ma ch' è d' uopo cercarne altrove gli autori ed i complici. — In sì critici momenti, Noi avremmo desiderato che Ella, Signor Cardinale, si fosse potuto trovare nella sua diletta Milano, conciliatore di pace ed apportatore di conforto ; il togliere però motivo da questo fatto, che senza malevole prevenzioni sarebbe stato forse meno osservato, per lanciare sul capo dell' unto del Signore un torrente d' ingiurie, e trascinare tra mille vituperî un membro del Sacro Collegio, che è con particolare vincolo congiunto a Noi e alla Sede Apostolica, come da parecchi giorni con manifesta cospirazione settaria si vien facendo, è oltraggio che, se contrista Noi grandemente, non può non recare sdegno ad ogni animo cristianamente civile. Siamo persuasi che non è tanto la persona di lei, che ha dato in ogni occasione nobile esempio di carità pastorale, a cui sono rivolte le ire ; quanto il principio rappresentato da lei, cioè di tenere, sulle orme dei SS. Ambrogio e Carlo, intimamente unito a questa Cattedra Apostolica il gregge affidatole. Peraltro non comprendiamo a qual bene possa condurre cotanto infierire contro l' autorità di un vescovo, quando si sente scossa con eccessi di violenza la stessa autorità sociale. — Se tale scatenamento di passioni, frutto della prevalenza settaria, non può non essere per Noi cagione di vivo rammarico, Ci è tornato a conforto l' apprendere le testimonianze di devozione e di stima a lei spontaneamente offerte, in risarcimento delle patite ingiurie, da cotesto Capitolo metropolitano e Clero addetto alla cura delle anime nella città e nel suburbio. Amiamo anche sperare che il laicato cattolico milanese, di cui lodammo più volte la energia e costanza di propositi e l' attaccamento alla Chiesa, non si lasci punto scoraggiare, anzi più unito nell' ossequio e nell' affetto al suo pastore perseveri saldo nei principii religiosi, in cui precipuamente è riposta la salvezza stessa della patria.

Non ha molto Ci siamo consolati delle splendide dimostrazioni di fede e pietà, date dai Milanesi, nel decimoquinto centenario del loro santissimo Protettore. Ed ora Ci è grato rinnovare ad essi ed al loro pastore i sensi della Nostra speciale benevolenza.

A tale uopo impartiamo con tutta l'effusione del Nostro paterno affetto a lei, signor Cardinale, al Clero e al popolo affidato alle sue pastorali cure l' apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 22 maggio 1898.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI

XVIII.

Se gli Abati Nullius *possano avvalersi delle facoltà del Capo* Liceat *del Tridentino.*

Ildebrando, Abate *Nullius*, con territorio separato, trovando discordi gli Autori circa la quistione se agli Abati *Nullius* competano le facoltà del Capo *Liceat* del Tridentino, egli se ne vale solo nei casi di precisa necessità. Volendo però servirsene anche in altri casi, chiede:

1.° Possono gli Abati *Nullius* avvalersi delle facoltà del capo *Liceat ?*

2.° Possono avvalersene anche quando siano discordi su ciò gli Autori ?

3.° Che è da dire dell' Abate Ildebrando?

Al primo — Il capo *Liceat*, ch' è il cap. 6 della Sessione 24 *de ref.* del Tridenti-

no, conferisce ai Vescovi la facoltà di dispensare dalle irregolarità e dalle sospensioni occulte, tranne quella che proviene dall' omicidio volontario ; e di assolvere da' casi riservati alla S. Sede, ora dalla Costit. *Apostolicae Sedis* ridotti ai soli casi generalmente riservati al Papa. Questo capo riguarda i Vescovi che han vera giurisdizione e dà loro facoltà che possono esercitare solamente sopra i loro sudditi (V. nostre *Consultaz. Mor.* Cons. XXXVIII p. 167). Sotto il nome di Vescovi vanno compresi anche gli Abati *Nullius* con territorio separato ? — Ecco una grande quistione, con calore agitata da' DD.

Sono di parere negativo il Suarez *De Poenit.* disp. 30, sect. 2, n. 6; il Toledo *in Summ.* L. I, c. 83, n. 5 ; il Bonacina *De cens.* Disp. 6 q. 5. p. 1, n. 6 ; il Gavanto v. *Absolutio* n. 5 et v. *Censurae* n. 2; il Garcia De Benef. P. V, C. 11, n. 13 et 17; il Ferraris, v. *Irregularitas* n. 14; il Fagnano in Lib. V Decr. P. II c. *Cum illorum, de Sent. excomm.*, n. 30, et 31 ; il Pignatelli Tom. VI Cons. 99, n, 32 ecc. Ecco come compendia il Ferraris le ragioni di costoro l. c. " Praelati inferiores Episcopis iurisdictionem quasi episcopalem habentes, quamvis habeant proprium territorium et subditos, non gaudent praedicta facultate dispensandi et absolvendi Episcopis a Conc. Trid. sess. 24 de ref. cap. 6, quia Concilium in hac parte derogat iuri communi, adeoque potius stricte interpretandum, ut nomine Episcopi velit intelligendos esse secundum propriam significationem huius nominis illos solum qui vere et proprie sunt Episcopi ; et de facto sic decrevit sac. Congr. Concilii, a qua, cum in specie quaesitum esset : " An facultate concessa Episcopis a decreto Concilii sess. 24, cap. 6, etiam inferioribus iurisdictionem quasi episcopalem habentibus in locis suae iurisdictionis uti liceat, „ die 9 Decembr. 1582 sac. congr. censuit *non licere ;* et cum Abbas Aquisaneten. jurisdictionem quasi episcopalem habens in subditos declarari petiisset : " An facultas tributa Episcopis a concilio Tridentino cap. 6, sess. 24 ipsum comprehenderet ; sacra congregatio censuit *non comprehendere,* ut tenet et refert Fagnanus in cap. *Cum illorum,* de sent. Excomm., sub num. 33„ (1).

Le ragioni adunque onde questo Autore non riconosce negli Abati *Nullius* con territorio separato le facoltà del capo *Liceat* del Tridentino, sono : 1.° che il Concilio in questa parte deroga al diritto comune, e vuolsi però interpretare strettamente; e 2.° che così ha dichiarato in due decreti la S. C. del Concilio. Sono queste per ordinario le ragioni allegate da tutti gli altri DD. che seguono tal sentenza, come abbiamo potuto osservare nel consultare le loro opere. Il Pignatelli l. c. n. 32 allega un' altra ragione ; ed è che in detto luogo del Tridentino " facultas conceditur Episcopo tanquam

(1) Fa meraviglia per verità come il Ferraris abbia potuto scrivere questo, non ostante che nel num. precedente abbia insegnato : " Capitulum, sede vacante, probabilius eamdem habet potestatem dispensandi et absolvendi concessam Episcopis a Tridentino sess. 24 de Ref. cap. 6. Nam, licet illa facultas videatur concessa Episcopis iure speciali, tamen competit ei iure communi et iurisdictione ordinaria ei tributa ; et sic tenet Barbosa de Off. et Pot. II, alleg. 39, n. 16, Pirhing., Anaclet., Piasec., Sanchez, Ventrigl. et plurimi alii apud Barbosa l. c. „ Fa meraviglia, diciamo, tutto ciò, giacchè la ragione che qui si allega pei Vicarii capitolari si nega poi rotondamente per gli Abati *Nullius.* O il Tridentino deroga nel detto capo al diritto comune e devesi interpretare strettamente, e in tal caso questa facoltà neppur compete ai Vicarii Capitolari, come più logicamente ragionano il Bonacina l. c., Pignatelli l. c. etc. Ovvero il Tridentino ivi non deroga al diritto comune e vuolsi interpretare largamente, e allora tal facoltà deve competere sì a' Vicarii Capitolari, e sì agli Abati *Nullius.* È vero poi che il Barbosa riferisce nel luogo cit. le opinioni *pro* e *contra,* ma egli non si pronunzia. Lo stesso fa questo dottissimo autore nella Collectanea in Trid. in h. l.

delegato Sedis Apostolicae, quamvis talis facultas concedatur officio vel dignitati ac in perpetuum. „ Or la potestà delegata compete sì strettamente al Vescovo, da non potersi estendere agli altri non insigniti di quella dignità e giurisdizione.

Vero è che altri Autori, non di poco conto nè di poco numero, stanno per la parte affermativa, attribuendo agli Abati *Nullius*, come ai Vicarii capitolari, le facoltà del detto Capo. Tali sono il Diana *Moral.* Par. IV tr. 4 res. 211 ; il Castropalao *De poenis haeret.* tr. 4, disp. 4, n. 4 ; l' Henriquez Lib. VI, cap. 6, § 1 ; l'Avila *De Censur.* Par. 7, disp. 10, dub. 6; il Sanchez *De Praec. Decal.* Lib. I, c. 11, n. 5 et *De Matr. Chr.* L. 8, d. 2, n. 10 ; il Moneta *De comm. ult. vol.* c. 5, n. 455; il La Croix L. VII, n. 141 ; il Dicastillo, D. 3, n. 63, ed altri molti, e sopra tutti S. Alfonso, il quale ne allega questa potissima ragione (L. VI, n. 393) : " Ratio tum quia (ut probat Fagnanus) nomine *Episcoporum* veniunt etiam praelati qui habent iurisdictionem quasi episcopalem privative ad Episcopos, tum quia, quando concessio facta est in iure, habet rationem legis, quae extendi debet ad omnes casus ubi eadem ratio currit : eadem autem ratio procul dubio currit tam pro Episcopis quam pro huiusmodi praelatis, quia alias eorum subditi non haberent ad quem recurrerent pro absolutione praedictorum casuum. „

La doppia ragione adunque addotta da S. Alfonso, e secondo la mente degli altri Autori che lo precedettero, è grave e convincente. Per *Vescovi*, in rispetto alla giurisdizione, (non è quistione qui di carattere o di dignità), devono aversi non solo quei che hannò il carattere episcopale, ma sì tutti coloro che hanno pari autorità. E poichè gli Abati *Nullius* con territorio separato hanno la giurisdizione stessa del Vescovo piena ed indipendente, possono perciò in rispetto ai loro sudditi tutto quello che può il Vescovo, tranne solo ciò che si addice al carattere strettamente episcopale, ch' è la potestà di conferire gli ordini sacri. Nessun dubbio perciò che sotto il nome di Vescovi, in questo capo del Tridentino, debbano intendersi ancora gli Abati *Nullius*.

E ciò ancora pel noto principio : *Ubi eadem est ratio eadem debet esse iuris dispositio.* La ragione che milita pei Vescovi perchè abbiano quelle facoltà, milita pure per gli Abati *Nullius*. Anche questi, come quelli, hanno la cura di anime da provvedere di aiuti spirituali. Non si può credere che la mente dei Padri di quel Concilio fosse di provveder solo alle anime guidate dai Vescovi e non ancora a quelle guidate dagli Abati *Nullius*. O dunque dovrà negarsi a questi Abati il territorio separato e la propria diocesi; o se questa loro si consente, devonsi ancora ad essi consentire le facoltà dal diritto riconosciute necessarie pel buon governo delle diocesi (1).

È vero che le facoltà del Capo *Liceat* sono singolari, nè dovute strettamente alla giurisdizione episcopale (2); sono però facoltà chiuse nel corpo del dirit-

(1) Il Suarez, affine di eliminare questa ragione, dice l. c. che pei luoghi degli Abati i quali non hanno piena giurisdizione, supplisce il Vescovo nell' ambito delle cui diocesi quei luoghi si ritrovano ; e così può supplirsi pure per queste facoltà. Ma giustamente il Sanchez (De Matr. L. 8, d. 2, n. 12) osserva che gli Abati *Nullius* con propria diocesi hanno piena giurisdizione episcopale senza limitazioni :„ Hi (Abbates) in sua dioecesi plenam Episcoporum iurisdictionem habent, ab illisque sola consecratione differunt, ut passim tradunt Doctores in materia de voto et aliis. „

(2) L' Henriquez De Sacr. Ord. lib. 10 c. 20, n. 2 dice che queste facoltà del capo *Liceat* non sono indebite propriamente ai Vescovi, i quali potevano prima dispensare *in omnibus* ; e però devono considerarsi come una restituzione all' antico. Ma giustamente avverte il Suarez ciò non esser vero, giacchè qui trattasi di dispense da irregolarità Pontificie, su cui nulla può di per sè il Vescovo, non potendo l' inferiore dispensare nella legge del superiore (Suar. de Cens. disp. 41, sect. 2, n. 3).

to che vogliono estendersi a tutt' i casi senz' alcuna limitazione, e largamente interpretarsi: " Tunc enim (quando dispensatio sit in iuris corpore clausa) cum censeatur lex, non stricte interpretanda est, sed recipit omnem similis legis extensionem, nempe ad omnes casus, in quibus eadem vel maior ratio invenitur „ dice il Sanchez *De Matr.* L. VIII, disp. 1.ª, n. 8). E che le facoltà del capo *Liceat* debbano considerarsi come chiuse nel corpo del diritto, lo dice altrove lo stesso Autore (l. c. disp. 2.ª n. 12), per la ragione che " Tridentinum ius commune constituit. „

Ma la facoltà di dispensare, non deve strettamente interpretarsi ? Non è questa una ferita al diritto comune ? E però se il Tridentino in fatto di dispense parla solo di Vescovi, come potranno intendervisi ancora gl' inferiori ai Vescovi ?

È questa la ragione potissima, che ha indotto molti alla sentenza negativa ; e però mette bene di esaminarla con diligenza.

Fa d' uopo distinguere accuratamente la concessione della *facoltà di dispensare* e la concessione della *dispensa*. Questa sola ferisce il diritto ; non già quella. La concessione della facoltà di dispensare per ordinario non fa aggravio a nessuno, tranne solo al concedente che liberamente dà parte ad altri della sua potestà. Ma fino a che il commissario non si vale di quella facoltà, nessuno mai se ne può risentire. Solo quando questi esercita la facoltà ricevuta e fulmina la dispensa, solo allora si ferisce il diritto comune e questo a così dire potrebbe reclamare.

Da ciò si ricava che se la concessione della dispensa è di stretta interpretazione, la concessione della facoltà di dispensare, come di cosa favorevole, dev' essere di larga interpretazione. Ecco come insegna il Sanchez (*De Matr.* L. VIII, disp. II, n. 1): " Quamvis dispensatio ipsa odiosa sit, ac stricte intelligenda ; at potestas dispensandi commissa alicui est late interpretanda tamquam favorabilis. „ E ne adduce la ragione: " Quia cum dispensandi potestas conceditur , nulli fit praeiudicium, nisi soli concedenti , qui potestatem suam totam, vel eius partem communicat, nec ex parte eius, cui conceditur reperitur aliquod odium. Ac proinde tamquam Principis beneficium est late interpretandum... Et confirmatur, quia odiosum non est, imo gratiosum , ut in dispensando quis Principis vice fungatur. „ Questa dottrina poi la conferma colla Glossa cap. *hi qui* verb. *in potestate*, in fine 15, quaest. 8, et cap. *dudum* verb. *beneficia*, *de praeb.* in 6 , e con una serie lunghissima di Canonisti e di Teologi.

Adunque le facoltà del capo *Liceat* non sono di stretta, ma di larga interpretazione, e debbono estendersi non solamente ai prelati che hanno il carattere vescovile, ma a quelli pure che hanno la giurisdizione vescovile.

Ma la S. C. del Concilio, legittima interprete delle costituzioni del Tridentino, non ha pronunziato il suo giudizio su quel capo ? Non ha sancito in ben due decreti che da quelle facoltà vanno esclusi i prelati inferiori con giurisdizione quasi episcopale e segnatamente gli Abati *Nullius ?*

Notiamo innanzi tutto che il primo forse a parlare di quei due decreti fu il Fagnano, donde colle stessissime parole li prese il Ferraris e poi altri ed altri (1). Ma sono autentici quei decreti ? Il Sanchez a tal proposito dice : (l. c. disp. 2. n. 10) " Neque obstat declaratio Cardinalium in contrarium adducta, quia de ipsa non constat authentice. „ Lo stesso osserva S. Alfonso l. c. ed altri. Certo noi abbiamo fatte diligentissime ricerche non solo nelle nostre private collezioni, ma anche presso chi di officio era chiamato a chiarire l' autenticità di quei do-

(1) Abbiamo altra volta avuta occasione di osservare sull' autenticità di un altro Decreto riferito dal Fagnano (V. nostre *Consultaz. Can.* Cons. XXIX p. 157).

cumenti ; ma di essi nessun vestigio si è trovato nei luoghi autentici. Non si può perciò, non si deve dar peso alcuno a quegli asseriti documenti.

Finalmento quanto alla obbiezione del Pignatelli, il quale vede nel capo *Liceat* una facoltà non ordinaria, ma delegata, e però non comunicabile ai prelati inferiori, rispondiamo col precitato Sanchez negando assolutamente che in quel capo si contenga facoltà delegata. Giacchè in detto capo non vi ha verun accenno a tal delegazione speciale, come la si esprime sempre quando nel medesimo Concilio si concede.

Per tutte queste ragioni adunque noi facciamo nostra la opinione del Sanchez predetto l. c. n. 12 : " Si vero loquamur de Abbatibus et aliis praelatis habentibus jurisdictionem quasi Episcopalem, et dioecesim nulli Episcopo subiectam, quidam neoterici doctissimi negant eam facultatem Tridentini illis competere.... Sed quamvis haec sint valde probabilia, probabilius reputo hanc potestatem competere his praelatis. „

Al secondo — Ma, stante la disparità di opinioni fra i DD., l'Abate *Nullius* può avvalersi con sicurezza di quelle facoltà?

Qui entra la quistione se possa farsi uso della giurisdizione probabile, e la esamineremo brevemente.

I TT. distinguono la giurisdizione *dubbia* dalla *probabile* ; e mentre tutti si accordano ad escludere la prima, sono poi generalmente favorevoli all' uso della seconda. Ma che cosa essi intendono per giurisdizione dubbia ?

Non quella certamente che ha ragioni positive per essere ammessa, giacchè in tal caso confondesi colla probabile ; ma quella solo che non ha ragioni probabili per mantenersi, vale a dire la sola dubbia negativa. Così il D' Annibale (Summ. T. I, n. 80) : " Deinde suppletur in re dubia, modo dobium sit non mere negativum sed positivum et vere probabile. „ Così pure il Sanchez, *De Matr.* P. III, Disp. 22, n. 65 ; il Bonacina *De Matr.* q. 2, P. 8, n. 30 ; il De Lugo *De Sacr. Poenit.* Disp. XIX sect. II, n.28 etc.

Or, trattandosi della giurisdizione positivamente dubbia, ovvero probabile, è sentenza quasi unanime de' DD., pochissimi eccettuati, che di essa validamente può farsi uso sia nel foro esterno come nel foro interno. Cotal sentenza è detta *communissima* dal La Croix (L. VI, § I, n. 117), *tutissima* dal De Lugo (De Pœnit. C. 19, n. 30) (1), *moraliter certa* dal Sanchez P. I, D. 9, n. 35).

La ragione valida (escluse le altre discutibili) onde si dimostra cotal dottrina si è che così è stato introdotto e sancito dalla consuetudine ; e per consuetudine può benissimo acquistarsi la giurisdizione. Infatti il Capo *Cum contingat*, 1, *de for. compet.* stabilisce : " Nisi forte hi quibus delinquentes ipsi deserviunt, ex indulgentia vel consuetudine speciali iurisdictionem huiusmodi valeant sibi vindicare. „ Dove la Glossa dice : " Quod consuetudo dat jurisdictionem.„

Che poi siasi veramente e legittimamente introdotta la consuetudine di usare la giurisdizione probabile lo insegnano comunemente quasi tutti i DD. Così il Navarra *Comm. 2 de regal.* n. 65 : " Hanc iurisdictionem magna ex parte introductam vel auctam esse consuetudine, quae vim habet dandi jurisdictionem. „ — Così il La-Croix L. VI, P. I, n. 117 : " Certum est quod quando est consuetudo hoc vel illo modo operandi tum detur iurisdictio ad ita operandum valide , si forte haec desit; sed etiam certum est esse consuetudinem apud viros sapientes, ut quando habent opinionem probabilem, v. g. circa iurisdictionem pro

(1) Il De Lugo veramente dice questa sentenza tutissima, ma solo " si sermo sit de ordinaria confessione, extra mortis periculum „ Per verità non sappiamo comprendere la ragione di questa limitazione, mentre sanno tutti che in pericolo di morte ogni sacerdote ha dalla Chiesa *certamente* la giurisdizione per assolvere da ogni peccato e da ogni censura benchè riservata.

confessionibus audiendis vel circa absentiam impedimenti inter volentes contrahere matrimonium, tum operentur, idque scit Ecclesia, et non improbat, cum facile posset, ideoque deberet, ergo certum est tum dari jurisdictionem si forte desit, vel tolli impedimentum si adsit. „— Così S. Alfonso L. VI, n. 573 : " In Ecclesia adest universalis consuetudo fere omnium confessariorum absolvendi cum iurisdictione probabili... Communis autem sententia Doctorum fundat moralem certitudinem ex praefata consuetudine ; et licet contrarii illicitum putent absolvere cum jurisdictione probabili, praescindunt tamen nec possunt negare hanc consuetudinem adesse, saltem apud partem longe maiorem confessariorum. Posita igitur ut certa hac consuetudine, certum est, licitum esse sacramentum ministrare cum iurisdictione probabili, cum ipsa consuetudo iurisdictionem præbeat. „

Da cotale insegnamento adunque risulta : 1.° Che per consuetudine legittima può benissimo acquistarsi la giurisdizione, anche quando altrimenti mancherebbe. E 2.° che la consuetudine comune riconosce la giurisdizione vera nella giurisdizione probabile.

Dopo ciò, per verità, non sappiamo spiegarci come S. Alfonso, seguendo pochi altri TT., voglia limitare tale esercizio di giurisdizione solo pei casi di necessità o di grande utilità, e non consentirlo in tutt'i casi di giurisdizione veramente probabile. Egli ne assegna questa causa : " Ratio huius limitationis est quia licet Ecclesia eo casu ad bonum animarum bene censeri possit jurisdictionem supplere, tamen non praesumitur nulla iusta causa accedente velle connivere verae libertati sacerdotis. „ Ma questa causa può valere solo :

1.° Quando si tratta dubbio negativo come dice il De Lugo (l. c. n. 28) : " Et quod attinet ad primum (sc. merum dubium negativum) diximus... non posse licite ministrum uti materia, vel forma dubia nisi in casu necessitatis ut subveniat proximo eo modo quo potest : unde a fortiori idem dicendum erit de potestate dubia (negative), qua nemo poterit uti, nisi in casu necessitatis, quando aliud remedium magis securum exhiberi non posset : quo casu absolutio debet dari sub conditione. „

2.° Quando si tratta di quistione di fatto privato e non di diritto discusso da' DD., secondo Aversa *De Poenit.*, q. 16, s. 5, § *Tum demum;* p. e. se ad un confessore sia spirata o pur no la facoltà di confessare : in tal caso fomenterebbesi la libertà del sacerdote (1).

3.° Quando si tratti di giurisdizione che non si suol concedere dalla Curia Romana, secondo insegna il La-Croix l. c. n. 118 : " Quia, com' egli dice, cum certitudo hic petatur a tacito consensu vel approbatione Ecclesiae, si aliunde sciamus quod Ecclesia eiusmodi praxim soleat improbare, aut per sententias Rotæ reiicere, satis rescimus non supplere vel dispensare. „

In questi casi è chiaro che fa mestieri di una causa di necessità perchè possa usarsi la giurisdizione dubbia. Ma quando si tratta di dubbio positivo, vale a dire di giurisdizione veramente probabile ; di dubbio di diritto, discusso maturamente da' DD. ; di dubbio su cosa non contraria alla prassi della S. Sede, non vediamo ragione di richiedere la causa di necessità o di grande utilità perchè si possa usare la giurisdizione probabile. La consuetudine, riconosciuta da'TT., è generale, e però la giurisdizione vien certamente supplita dalla Chiesa. Così tutti gli altri DD. comunemente, la cui dottrina riassume il D' Annibale (L. I, n. 80) in queste incisive parole : " Deinde (iurisdictio) suppletur in re dubia, modo

(1) Si noti che noi qui parliamo di validità insieme e di liceità. Giacchè nel caso del confessore il quale assolve nel dubbio che le facoltà siano spirate, l' assoluzione è certamente valida per l' errore comune e pel titolo colorato ; ma può essere illecita per parte del confessore.

dubium sit non mere negativum, sed positivum et vere probabile. Ratio est quia ita consuetudine est introductum et consuetudine iurisdictionem acquiri posse explorati iuris est. Atque ideo non intercidit, aut retractatur quod ex ea gestum est, si postea apparuerit iurisdictionem defuisse: ut puta si inferior confessarius, in dubio reservationis absolverit a reservatis. „

Or venendo al caso nostro, nessuno può non ravvisare nell' Abate *Nullius* il diritto di avvalersi delle facoltà del capo *Liceat*, benchè contrastate da taluni DD. Abbiamo visto come le costoro ragioni sono di nessun peso, e come si mostri assai più probabile la sentenza favorevole. Ma messo pure che le ragioni contrarie abbiano valore, le ragioni favorevoli sono senza dubbio positive e probabili, massime se si riguardi il peso delle autorità da cui son sostenute, e fra cui va noverata quella dello stesso S. Alfonso. Dippiù trattasi di quistione di diritto e non di fatto, e di quistione non contraria (non essendosi chiarita l' autenticità dei documenti allegati dalla parte opposta) alla prassi della S. Sede. Da tutto ciò vuolsi ricavare che l' Abate *Nullius* può *tuta conscientia* avvalersi in ogni caso delle facoltà del capo *Liceat*.

Al terzo — All' Abate Ildebrando adunque diciamo che smetta il suo timore; e si valga pure con sicurezza, come se ne valgono i Vescovi, delle predette facoltà.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

27.

In qual giorno debba celebrarsi un ufficio nuovo.

D. Il decreto *Urbis et Orbis* della S.C. dei Riti del dì 11 dicembre 1897 (*Mon. Eccl.* Vol.X, Par. I, p. 270) assegna per la Chiesa universale, a cominciare dal venturo anno 1899, la nuova festa di S. Antonio M.ª Zaccaria ai 5 luglio con rito doppio minore e vuole trasportata al 7 luglio quella dei Ss. Cirillo e Metodio. Nella Dioc. intanto di M. il 5 luglio si celebra la festa di un Beato collo stesso rito doppio minore. Si chiede: 1.° In qual giorno deve celebrarsi un officio nuovo? — 2.° Se deve trasferirsi, in qual giorno dovrà collocarsi? — 3.° Che è da dire della Dioc.di M. per l' officio nuovo di S. Antonio M.ª Zaccaria?

Al 1.° Un ufficio nuovo deve celebrarsi nel giorno assegnato dal decreto di concessione. Se da questo non si assegna giorno, deve celebrarsi in quello della morte (1). Ma se non si conosce il giorno della morte, deve celebrarsi come fisso in altro giorno non impedito, purchè non sia il giorno della nascita nè quello in cui si commemori come semplice o anche nel solo Martirologio qualche altro Santo o Beato dello stesso nome, per non ingerire confusione. Così il Da Carpo Kal. perpet. Cap. IV, n. 10; il De Hertz S. Lit. Pr. T. II, n. 269. etc.

Ma se il giorno stabilito dal decreto di concessione sia occupato da qualche altro officio, allora come dovrà farsi? — In questo caso, dovranno osservarsi le regole della occorrenza; e noi qui le diamo in compendio:

a) In disparsità di rito, deve farsi l' officio di rito più alto, e trasferirsi quello di rito minore.

b) In egual rito, ma in disparità di grado, deve farsi l' officio della festa primaria e trasferirsi quello della festa secondaria (1).

c) In egual rito e grado, ma in dispari dignità, deve farsi la festa del più degno

(1) Il giorno della morte può computarsi o da vespro a vespro, o da mezza notte all' altra mezza notte, o dalla fine di compieta alla compieta del dì seguente. Il giorno della morte può dirsi quello che segue ai detti inizii. Così per la festa di S. Carlo che morì ai 3 di Novembre all' ora terza di notte, fu stabilito il giorno 4 novembre. Per la festa di S. Alfonso che morì ai vesperi del 1 agosto, fu stabilito il giorno 2. ecc. (De Herdt S. Lit. Pr. T. II. n. 269).

(1) Tranne se la festa secondaria porti seco l' obbligo del doppio precetto, p. e. quella dell'Annunziazione di Maria SS. (S. R. C. 14 Aug. 1894 — *Mon. Eccl.* Vol. VIII., Par. II, p. 177). Circa le feste primarie e secondarie, vedi i nuovi Decreti nel *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 125 e 145.

e trasferirsi quella del meno degno. La maggior dignità nelle feste va con quest' ordine: 1.° le feste del Signore; 2.° di Maria SS.; 3.° dei Ss. Angeli; 4.° di S. Giov. Battista; 5.° di S. Giuseppe Sposo di M. V.; 6.° dei Ss. Apostoli ed Evangelisti; 7.° degli altri Santi.

d) In egual rito e grado e dignità deve farsi l' officio della festa che ha con sè annesso l' obbligo del doppio precetto e trasferirsi quello che non ha quest' obbligo.

e) In egual rito e grado e dignità e trattandosi di feste che non hanno annesso l' obbligo del precetto, deve farsi l' officio del Santo morto in quel giorno e trasferirsi quello del Santo morto in altro giorno.

f) Finalmente se trattasi di due officii del tutto eguali in rito, in grado, in dignità ed anco nel giorno della morte (perchè o amendue i Santi o nessuno dei due morirono in quel giorno) in tal caso si farà l' officio antico che celebravasi in quel giorno, e che già n' era in possesso, e l' officio nuovo sarà trasferito.

Sono queste le precipue regole che assegnano i DD. in liturgia, risguardanti la occorrenza di un officio nuovo coll' antico che già recitavasi. Codeste regole sono fondate sulla Rubrica e su molti decreti della S. C. dei Riti che possono trovarsi indicati nei detti Autori (V. De Herdt l. c.; A-Carpo l. c.; Cavalieri tom. 2 dec. 12I, 221 etc.; Guyeto L. I, c. 1, 14 etc.).

Si noti 1.° che gli officii concessi in certi giorni per qualche luogo particolare se poi siano estesi alla intera diocesi o all' intero Ordine religioso o anche alla Chiesa universale, dovranno celebrarsi nel giorno in cui van fissati generalmente per gli altri luoghi. Così la S. C. dei Riti 17 iul. 1648 *Decr. gen.*: 19 ian. 1697 *in Lauden.* ad 2; 28 nov. 1722 *in Bonon.*; 31 mar. 1821 *in Congr. SS. Redempt.* ad 6; 29 nov. 1856 *in Congr. Barnab.* ad 1, etc. — Vero è che per siffatta estensione di officio non si deroga all' indulto concesso già prima di celebrare la stessa festa con rito più alto, ovvero coll' ottava (S. R. C. 19 ian. 1697 *in Lauden.* ad 3; 7 apr. 1832 *in Collen.*)

Si noti 2.° che, come fu detto altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 43), un officio nuovo deve recitarsi da tutti se si impone sotto precetto. Ma se lo si concede colla clausola *Recitari possit et valeat* o *Recitari posse censuit* ecc., in tal caso, prima dell' accettazione, non vi ha obbligo di recitarlo; ma accettato una volta anche dal solo Ordinario del luogo, ovvero del Generale dell' Ordine religioso, si contrae l' obbligo di recitarlo per sempre. Così la S. C. dei Riti 16 sept. 1730 *in Ord. Jerosol.*; 6 sept. 1738 *in Ord. Min. Ref.*; 14 iun. 1845 et 23 mai 1846 *in Ord. Praedic. etc.*

2.° Ma se un officio nuovo, non potendo farsi nel giorno assegnato, o in quello della morte del Santo, deve trasferirsi, in qual giorno dovrà collocarsi?

E innanzi tutto può farsi ciò di privata autorità? Anticamente richiedevasi un indulto Apostolico, come può raccogliersi dal decr. della S. C. dei Riti 13 giu. 1671 ad 4. Ora basta la sola approvazione del Vescovo, il quale però deve conoscerne e giudicarne le ragioni ricavate dalle Rubriche e dai decreti della S. Sede. Così la S. C. dei Riti 22 aug. 1744 ad 5; 11 mar. 1820 (De Herdt l. c. n. 276).

È regola poi generale che un officio impedito perpetuamente nel proprio giorno (l'impedimento non deve essere *per accidens* o per occorrenza di festa mobile) deve collocarsi come fisso nel primo giorno non impedito.

I giorni a tal fine non impediti sono quelli, nei quali si fa l' officio di una feria o di un santo semplice o di un giorno fra l' ottava (1).

Se n' eccettuano le ferie e le ottave privilegiate, come pure i giorni 2 e 3 di Novembre (S. R. C. 14 aug. 1858 ad 2; 24 sept. 1842 ad 1). Le ferie privilegiate sono la fer. IV *Cinerum*, quelle della Settimana maggiore, le vigilie di Pentecoste e di Natale. Le ottave privilegiate sono quelle di Epifania, di Pasqua e di Pentecoste: l' ottava del *Corpus Domini* è privilegiata solo per gli officii di rito inferiore a quello di 1.° classe. Vero è che per la fissazione dei nuovi officii non si attende al privilegio delle feste mobili.

Se n' eccettua pure il giorno 28 gennaio, dove la festa del SS. Nome di Gesù vien celebrata nella seconda domenica dopo l' Epifania (S. R. C. 31 mar. 1821 ad 7.),come pure il giorno 3 di Febbraio, nel quale suol trasferirsi la festa della Purificazione di Maria SS. quando sia impedita nel giorno 2 (S. R. C. 23 mai. 1835.). Lo stesso dicasi del 26 marzo per la festa dell'Annunziazione. Lo stesso ancora dei giorni delle feste *ad libitum* che altrimenti verrebbero escluse del tutto (S. R. C. 26 mar. 1859.) (A Carpo, *Kal. perpet.* Cap. IV n. 7).

L' assegnazione dell' officio nuovo deve

(1) Sono impediti perciò i giorni di feste doppie o semidoppie, quello di una ottava qualunque e quello di una domenica.

farsi nel primo dei detti giorni non impediti, e fatta una volta non è più lecito cambiarla. Solo se venisse dopo qualche tempo a rendersi libero e vuoto perpetuamente il giorno proprio, in tal caso l'officio assegnato ad altro giorno dovrà collocarsi in quello, se pur ciò non rechi grave turbamento e confusione nell'ordinare il calendario (S. R. C. 18 oct. 1818; Cavalieri, t. 1, decr. 93 n. 11—18; De Herdt S. Lit. Pr. T. II, n. 276 e 277).

Se sono più officii nuovi da collocare in giorni non proprii, si osserveranno le norme di preferenza assegnate innanzi per la traslazione; ed il più degno sarà collocato prima. Laddove però appresso convenga trasferirlo altrove, non si debbono muovere le altre feste trasferite dopo di esso, se pur non si voglia ricostruire l'intero calendario (S. R. C. 1744 ad 4; 19 sept. 1801 ad 8) (1).

Al 3.° Ora possiamo ben giudicare del caso proposto. Il dì 5 luglio è proprio il giorno della morte di S. Antonio M.ª Zaccaria, e però giustamente il decreto *Urbis et Orbis* del dì 11 dicembre 1897, assegnò detto giorno per questo Santo, trasportando al giorno 7 l'officio de' Ss. Cirillo e Metodio, pei quali il 5 non era il giorno della morte. Ma nella diocesi di M. il giorno 5 trovasi occupato dall'officio di Beato dello stesso rito doppio minore. Dobbiamo dire che il giorno 5 è proprio il giorno della morte del detto Beato, giacchè prevalse nella concessione dell'officio dei Ss. Cirillo e Metodio assegnato pel medesimo giorno 5. Stante ciò, ed assendo in pari condizione l'officio del Beato e quello di S. Antonio M.ª Zaccaria, quello non può sturbarsi del suo possesso, e questo dovrà trasferirsi nel primo giorno libero ed ivi rimanere come fisso.

28.

Circa il trasferimento delle feste colla ottava.

D. Nella Diocesi di B. la festa di S. Antonio celebrasi con rito doppio di 2.° classe e colla ottava. Talvolta occorre nello stesso giorno la festa del *Corpus Domini*, e però la prima devesi trasferire. Si chiede: 1.° Come vanno regolati i trasferimenti delle feste colle ottave? — 2.° Che deve dirsi della occorrenza in B. delle feste di S. Antonio e del *Corpus Domini?*

R. La ottava che si celebra in una festa per sè non aggiunge peso alcun o preferenza sulle altre feste di rito eguale e di egual dignità, quando debbano trasferirsi oltre l'ottava (S. R. C. 11 ian. 1749 ad 4) — Perciò in riguardo al trasferimento o alla occorrenza, in tal caso, le feste colle ottave seguono le norme comuni prescritte dalla Rubrica e dalla S. C. dei Riti, se pur non abbiano per sè qualche privilegio speciale.

Quando poi durante la propria ottava si trovi alcun giorno libero, in tal caso devono preferirsi alle altre feste trasferite più prima, anche di maggior rito e dignità, le quali non godano dell'ottava, ovvero siano tresferite dopo la loro ottava (S. R. C. 13 mar. 1804; 12 apr. 1823 ad 3). E ciò vale pure pel giorno dell'ottava, non impedito altrimenti (S. R. C. 14 mai. 1803 ad 4). La ragione si è che, come insegna il De Herdt (S. Lit. Pr. T. II, n. 278), " festum infra suam octavam reputandum sit tamquam in die propria. „

Ma se l'ottava cade in giorno di domenica, allora vuolsi distinguere: Se la festa è assegnata alla domenica, può anche celebrarsi nell'ottava che ricorre nella domenica seguente (S. R. C. 7 dec. 1844 ad 2). Se poi non è assegnata alla domenica, ma ad un giorno del mese, e *per accidens* l'ottava cade in domenica, in tal caso la festa deve celebrarsi dopo l'ottava (S. R. C. 16 febr. 1754; 17 sept. 1583 ad 3).

Ma trasferendosi la festa, trasferiscesi pure l'ottava? È regola generale che l'ottava, oltre i giorni proprii, non si trasferisce mai, per traslazione accidentale, se non se ne abbia particolare privilegio (S. R. C. 1 sept. 1866 *in Tornacen.*). Durante l'ottava, se vi ha giorno libero per la festa, come si è detto innanzi, celebrata questa in detto giorno, si continua l'ottava sino alla fine, detrattine però i giorni precedenti alla festa, di cui non si terrà più conto. Così se la festa trasferiscesi nel giorno seguente, l'ottava perde il primo giorno; se nel giorno terzo o quarto dell'ottava, questa perde i due o tre primi giorni; e così di seguito (De Herdt. l. c.).

Al 2.° Da quanto abbiamo detto si raccoglie pel nostro caso che la festa di S. Antonio cede il posto a quella del *Corpus Domini* ch'è di rito maggiore. Se durante la propria ottava s'incontra qualche giorno libero (l'ottava del *Corpus Domini* non è privilegiata per le feste trasferite di 1.ª e 2.ª classe), in quel giorno si farà la festa di S. Antonio e nei seguenti si compirà il resto dell'ottava.

(1) Si noti che per la ricostruzione del calendario fa d'uopo di una espressa venia della S. C. dei Riti (S. R. C. 29 sept. 1806 ad 6).

Se poi durante tutta l' ottava propria non vi sarà giorno libero, in tal caso la festa di S. Antonio dovrà trasferirsi dopo l' ottava in altro giorno libero secondo le regole di traslazione, senza più tenersi conto dell' ottava.

29.

Se possano acquistarsi impunemente i fondi di confraternite soppresse, nelle provincie Napoletane, durante l' occupazione militare sul principio di questo secolo.

D. In M. esisteva un' antica confraternita che fu soppressa durante l' occupazione militare sul principio di questo secolo. I suoi beni, sui quali gravavano dei pesi di messe, dopo varie vicende, passarono all' amministrazione prima della Commissione locale di Beneficenza, poscia della Congrega di Carità ; e sì l' una come l' altra non trascurarono, fino ad alcuni anni dietro, l' adempimento dei pesi. La Congrega di carità vendette quei beni, e ne investì il prezzo in cartelle del debito pubblico ; ma di messe non volle saperne più. — Posto ciò, si chiede : 1.° I compratori possono lecitamente acquistare quei beni, venduti dalla Congregazione di carità ? — 2.° Debbono comporsi, e con chi ? — 3.° Sono tenuti all' adempimento dei pesi ?

R. Al 1.° I beni delle confraternite, come più volte in queste pagine si è dimostrato, sono ecclesiastici se le confraternite furono erette per autorità ecclesiastica ; sono laicali, se quelle furono erette per autorità civile. Nell' uno e nell' altro caso è vietato di acquistare i loro beni senza venia della S. Sede. La quale è necessaria pei beni laicali, perchè sono sempre beni di luoghi pii ; e solo il Papa può autorizzarne l'alienazione, potendo Egli solo mutare le volontà dei pii testatori. È necessaria pei beni ecclesiastici, stante le gravi sanzioni contro le usurpazioni e contro le alienazioni di detti beni : le prime, punite colla scomunica tridentina, riservata al Papa ; le altre, colla scomunica della estrav. *Ambitiosae, nemini reservata.* — È chiaro adunque che i beni delle confraternite, senza la venia pontificia, non possono acquistarsi lecitamente.

Ma pei beni delle confraternite e dei luoghi ecclesiastici delle provincie napoletane, sottratti durante l' occupazione militare nel principio di questo secolo, non vi fu la sanatoria pel Concordato del 1818 ?

Ecco il testo del detto Concordato, relativo alla menzionata sanatoria : " Art. " XIII. Essendo stata alienata sotto il " governo militare nei dominii di qua " dal Faro non poca parte di beni appar- " tenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua " per opporsi con tutti gli sforzi possi- " bili alla incursione nemica essendo " stata costretta anch' essa tanto in Na- " poli prima che seguita fosse la inva- " sione dei detti dominii, quanto in quelli " di là dal Faro onde impedire che fos- " sero invasi, ad alienare una piccola " quantità di fondi ecclesiastici con avere " assegnato ai possessori ecclesiastici nei " suddetti dominii di là dal Faro per la " dovuta indennizzazione altrettante ren- " dite civili, quindi ad istanza della Mae- " stà Sua, ed avuto riguardo alla pub- " blica tranquillità, che alla Religione " sommamente importa di conservare, " Sua Santità dichiara, che i possessori " di tutti gli anzidetti beni non avranno " alcuna molestia nè da Sè, nè dai Ro- " mani Pontefici suoi successori ; e che " in conseguenza la proprietà degli stessi " beni, le rendite e i diritti a quelli an- " nessi, saranno immutabili presso i me- " desimi, e quelli che hanno causa da " loro. „

Da ciò si fa chiaro come la sanatoria riguarda i soli beni ecclesiastici *alienati* dal Demanio o dal Re prima del 1818, non quelli che in detto tempo non si trovavano alienati. Per questi anzi nell' art. XIII disponevasi la restituzione esatta alla Chiesa, ovvero ai varii enti ecclesiastici, cui si appartenevano.

Ora i beni dell'abolita confraternita di M. erano ancora intatti in quell'epoca ; e, perchè abolito l' ente, amministraronsi dalla commissione di Beneficenza e poi dalla Congregazione di carità. Su di essi perciò non cadde la sanatoria del detto Concordato. Vogliono dunque sottoporsi alle norme del diritto comune, che vieta l' acquisto dei detti beni senza la debita facoltà della S. Sede.

Al 2.° Di qui nasce che i compratori dei prefati beni, se vogliono mettersi in buona regola di coscienza, debbono comporsi colla Chiesa. Il Vescovo, per le solite facoltà annuali della S. Penitenzieria, può bene sancire la loro composizione se l' acquisto non eccede il valore di L. trentamila. Ciò venne dichiarato dalla S. Penit. medesima al Vescovo di Conversano il dì 9 marzo 1894. Alla domanda se le predette facoltà si estendessero ai beni delle confraternite e dei luoghi pii, fu risposto : " Quoad bona pertinentia ad Confraternitates, seu ad Ordines Religiosos, sive ad loca pia ecclesiastica, affirmative. Quoad vero bona alicuius pii operis mere laicalis, negati-

ve, nisi ratione onerum super iis impositorum, aliquod ius Ecclesiae competat „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 32).—Nel caso nostro adunque, trattandosi di fondi, pognamo pure di congregazione laicale, da obblighi di messe onerati, bastano le facoltà solite conferite ai Vescovi per le composizioni su di essi.

Ma la composizione con chi dovrà farsi? Non colla confraternita, che non esiste. Non colla congrega di carità, che non vi ha diritto. — Dovrà farsi unicamente col Vescovo, il quale dovrà regolarsi, circa l'investimento dell'offerta, secondo le disposizioni nelle dette facoltà della S. Penit.: " Quod si summae spectarent ad causam piam iam extinctam, vel ad ecclesiam, in qua divina officia amplius celebrari non valeant, Ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum, prout melius in Domino iudicaverit, celebratis tamen missis et ceteris persolutis suffragiis, si quae praefinita fuerint. „ — Dovrà dunque il Vescovo investire il capitale dell'offerta in cartelle al portatore, ed il frutto adibirlo innanzi tutto a soddisfare ai pesi ch'erano annessi al fondo, e se altro avvanza, questo può addirlo ad altra causa pia, ovvero in sovvenzione delle chiese o dei preti o dei chierici poveri.

Al 3.° Da ciò che abbiamo detto, può anche desumersi la risposta al 3.° quesito, risguardante l'adempimento dei pesi.

Che i pesi infissi ai fondi alienati dalla congregazione di carità debbano adempirsi, è fuori dubbio. Per verità sarebbe a ciò tenuta in primo luogo la congregazione stessa di carità, la quale ha ricevuto l'intero prezzo dei fondi, senza nulla detrarne pei pesi medesimi. Ma se quella non compie il suo dovere, l'acquirente dei fondi a nulla sarà tenuto? È principio inconcusso che *res transit cum onere suo.* Quando l'obbligo di qualche onere è reale, il possessore del fondo è chiamato a garentirne l'adempimento. Egli perciò deve accertarsi se il peso è soddisfatto dal venditore; e nel caso negativo, quando non può costringerlo in giudizio, è obbligato egli a soddisfare.

Nel caso nostro adunque, non volendo più soddisfare la congregazione di carità, l'obbligo dei pesi ricade sul compratore. Dovendosi però questi comporre col Vescovo, nella offerta della composizione verrà computato ancora ciò che si richiede per l'adempimento dei detti oneri; e così l'obbligo di questi andrà tutto a carico del Vescovo, rimanendo sgravato il compratore da ogni peso.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

131.—**D.** Nei luoghi, dove già si celebrava col rito doppio minore l'ufficio e la messa de'Beati Sette Fondatori, si può ancora dopo il decreto di canonizzazione e l'altro di estensione del detto officio alla Chiesa universale, seguire l'antico officio, o piuttosto deve adottarsi il nuovo?

R. Deve senz'altro adottarsi il nuovo, essendo questo, e non l'antico, esteso alla Chiesa universale.

132.—**D.** Il parroco di B., con permesso del Vescovo, trasferisce nella Domenica seguente la solennità di una festa cui stanno annesse delle indulgenze. Chiede se le indulgenze possono lucrarsi nel giorno in cui la solennità è trasferita.

R. Il decreto della S. C. delle Indulg. *Urbis et Orbis* del 9 agosto 1852, concede che le indulgenze annesse ad una festa " translatæ intelligantur pro eo die quo festa huiusmodi vel quoad solemnitatem tantum et externam celebrationem (non tamen quad officium et missam) in aliquibus locis, vel ecclesiis, publicisque oratoriis, sive in perpetuum sive aliqua occasione, sive ad tempus eoque durante LEGITIME tranferuntur. „ Trasferendosi adunque *legittimamente* la solennità esteriore di una festa ad altro giorno, benchè non vi si trasferisca la messa e l'officio, la indulgenza intendesi trasferita. Si noti però che il trasferimento dev'essere legittimamente fatto, cioè fatto con legittima autorità, diversamente non si lucra la indulgenza.

133.—**D.** Con quale autorità si può fare il trasferimento di una festa anche per la sola esteriore solennità, perchè sia logittimo?

R. Può farsi con autorità della S. Sede ad anche con autorità del Vescovo. Il Vescovo però non può legittimamente permettere tale trasferimento senza una grave ragione. Ecco come ciò fu dichiarato dalla S. C. dei Riti: " Potestne Ordinarius locorum transferre propter quodvis etiam leve motivum festivitates quoad solemnitatem extrinsecam, et permittere quod in die proprio festi solummodo missa diei cantetur absque alia pompa in eadem ecclesia, ubi celebranda erit festivitas in aliam diem translata? — Resp: *Negative* „ (16 iun. 1893 in Goana

ad 9). Quando adunque siffatto trasferimento si faccia o per sola autorità del parroco, o anche per autorità del Vescovo, ma senza giusta e grave ragione, le indulgenze non potranno lucrarsi (V. De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 281, nota 2).

134.—**D.** Quando una festa primaria si trasferisce in quanto alla esterna solennità, se nel giorno proprio della festa vi ha divieto di celebrare negli oratorii privati, perdura in detto giorno questo divieto?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti, da cui si può prender norma: " Ex peculiaribus indultis Dioecesi Quebecensi concessis, solemnitas quorumdam festorum de præcepto transfertur in Dominicam proximam sequentem, vel, ea impudita in Dominicam antecedentem; atque ita ut in ecclesiis, ubi fit officiatura cum cantu, missa et vesperae solemnes de hisce festis, additis commemorationibus iuxta rubricas peragantur; in aliis vero unica missa lecta celebretur hinc quæritur: An subsistat die, qua celebratur officium transferendæ vel translatæ solemnitatis prohibitio celebrandi missam in oratoriis mere privatis et missam exequialem præsente corpore?—Resp. *Negative* (S. R. C. 6 mart. 1896—*in Quebecen* ad I *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 31). Da questo decreto può raccogliersi che quando anche la sola solennità esteriore si trasporti legittimamente in altro giorno, nel giorno proprio non vige più il divieto di non celebrare in oratorii privati nè di far funerali *præsente corpore*.

135.—**D.** Trasportata ad altro giorno la festa, trasportasi pure sempre il divieto di celebrare in oratorio privato?

R. Se la festa si trasporta sì quanto all' officio ed alla messa e sì quanto alla esterna solennità, non ha dubbio che si trasporti pure il divieto di celebrar la messa in oratorio privato. Il dubbio sorge solo nel caso che si trasporti solo la esterna solennità. A noi sembra che in tal caso cessi il divieto predetto. Il quale riguarda la celebrazione della messa propria della festa; or quando non si celebra questa messa, ma invece se ne celebra un'altra non vi ha ragione che si mantenga il divieto. In questo caso perciò non vi sarà più proibizione di celebrare in oratorii privati: non nel dì della festa, perchè la solennità si trasferisce; non nel dì della solennità, perchè non si celebra la messa della festa.

136.—**D.** Nel Santuario di P. è invalso l' uso che nelle Domeniche, quando vi è concorso in Chiesa, per non fare aspettare il popolo, nelle numerose comunioni dei fedeli, il sacerdote celebrante, detto il *Misereatur* e l' *Indulgentiam*, consegna la pisside ad altro Sacerdote, per comunicare i fedeli, ed egli continua la messa. Si può mantenere quest' uso?

R. Quest' uso è riprovevole e non può mantenersi. Nel sacrifizio dell' altare devesi osservare *adamussim* tutto ciò che prescrive la liturgia, e qualunque mutazione è stata dichiarata abusiva dalla S. C. dei Riti. È poi cosa indecente e del tutto condannevole che, mentre nello stesso altare si dispensa il Pane eucaristico, il sacerdote voltando le spalle al Santissimo, continui la messa. Quando vogliasi guadagnar tempo, la messa si celebri ad altro altare, e simultaneamente dall' altare col ciborio si amministri la comunione.

137. — **D.** Cantandosi messa votiva comandata *pro re gravi*, v. g. *pro electione superiorum, pro cessatione pestis, ad obtinendam pluviam aut serenitatem etc.* Si può tal messa applicare *pro aliquo offerente?*

R. Se la messa è imposta *pro re gravi*, per tal motivo deve applicarsi, non *pro aliquo offerente*. A che questa messa quando non la si dovesse applicare per quel bisogno?—Ma lo stipendio pel sacerdote?—Si preleverà secondo la varia consuetudine dei luoghi; e trattandosi di bene comune, potrà invitarsi il popolo a somministrarlo con una questua in chiesa.

138.—**D.** In molte Comunità religiose, dopo il mattutino della mezza notte, cioè circa un' ora, si recita per antica consuetudine *l' Angelus Domini*. Si domanda se, quantunque non sia quella l' ora propria, possa nondimeno acquistarsi la indulgenze, stante tale consuetudine.

R. Questa preghiera, perchè potessero lucrarsi le indulgenze concesse da Bened. XIII il 14 sett. 1724 e confermate da Bened. XIV. il 20 apr. 1742, dovea farsi al tocco della campana ed in ginocchio (salvo che nel tempo pasquale e dal sabato alla domenica di ogni settimana). Leone XIII, con decreto *Urbis et Orbis* del 3 aprile 1884 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, p. 84) benignemente concesse: " ut omnes Christifideles qui legitimo impedimento detenti non flexis genibus nec ad aeris campani signum „ potessero recitare queste preci. Ma il *nec ad aeris campani signum* non deve intendersi nel senso che le dette preci possono recitarsi a qualunque ora, anche in quelle delle notte; ma solo nell' *ora approssimativa* in cui si suol sonare la campana. Ciò si prova dal motivo di quella concessione così esposto: " Iam vero plerique pii

viri Sacram hanc Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam enixe precati sunt ut ALIQUANTULUM illa duplex conditio adimplenda temperaretur. Siquidem non ubique gentium aes capanum ad hoc signum dandum pulsatur, aut pulsatur ter in die, aut iisdem horis. Insuper contingere quandoque potest, quod signum aeris campani, si detur, non audiatur ab omnibus, aut, si audiatur, aliquis Christifidelis, quominus in genua provolvat et stata hora versiculos recitet, legitimo impedimento detineatur. „—Da ciò si raccoglie che, se è consentito recitar quelle preci nell' ora *approssimativa* del suono della campana, anche senza udire questo suono, non è consentito dirle molto tempo prima, nè molto tempo dopo. La consuetudine perciò delle dette Comunità Religiose di recitare l' *Angelus* un' ora dopo la mezzanotte, quanto all' acquisto delle indulgenze, non può sostenersi. Giacchè in fatto d' indulgenze non valgono nè principii riflessi, nè per lo più consuetudini contrarie, richiedendosi la esatta esecuzione delle opere ingiunte.

139.—**D.** In molte chiese, durante l'ottavario dei Morti, si fa l' esposizione solenne col Santissimo, mentre in mezzo alla chiesa sta eretto il catafalco. È permesso ciò ?

R. Quando sta esposto il Santissimo deve cessare ogni onoranza ai fedeli defunti. Perciò può tollerarsi che, durante la esposizione, stia in chiesa il catafalco, ma intorno ad esso dovranno estinguersi del tutto i lumi. Ad una dimanda simile, la S. C. dei Riti rispose : " Affirmative ; dummodo SS. Sacramenti expositio fiat absoluto Defunctorum officio, ac remoto, si fieri potest, tumulo, vel saltem extinctis candelis circa illum accensis „ (13 Iul.1883 *in Conversanen* ad 5—*Mon. Eccl.* Vol. III, P. II, pag. 93).

140.—**D.** Tizia, morendo, consegnò a persona di sua fiducia una somma per la fondazione di un anniversario per l' anima sua. Intanto Tizia stessa per testamento avea disposto una simile fondazione. Possono a Tizia farsi due funerali nell' anniversario di sua morte ?

R. E perchè nò ? In quanto alle messe di defunto non v' ha proibizione alcuna di cantarsene più di una nello stesso giorno e nella medesima chiesa. Così la S. C. dei Riti : " Plures missæ de requie eadem die saepe cantantur (in Dioecesi Conversanensi) ut oneribus satisfiat. Quæritur num haec consuetudo licite continuari valeat?—Resp.: Quoad missas Defunctorum affirmative, servatis rubricis. „

CRONACA GOVERNATIVA

" Solve et repete, „ eccepibile sempre. Tassa di manomorta — Nelle controversie d' imposta il precetto *solve et repete*, facendo parte del diritto pubblico interno, se pur la pubblica amministrazione ometta di proporre l' eccezione di inammissibilità dell' opposizione, ha il giudice il dovere di elevarla d' ufficio; e può l' eccezione stessa proporsi in ogni grado di giurisdizione, e così anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, senza che possa opporsi trattarsi di quistione nuova.

Quando sia chiarissima la doglianza contenuta in un mezzo di ricorso, la erronea indicazione dell' articolo di legge, cui tale doglianza si riferisce, non induce la inammissibilità del ricorso.

Alla tassa di manomorta è applicabile l' art. 135 della legge sul registro.

L' eccezione del *solve et repete* può opporsi anche nel caso in cui il giudizio siasi promosso, non con opposizione ad ingiunzioni, ma con domanda di convalida di offerta reale della tassa, fatta prima della notificazione dell' ingiunione ed in via di opposizione alla liquidazione della tassa eseguita dal ricevitore (Cassaz. di Roma, Giurisd. speciale, 4 giugno 1897 — Ricevitore dem. di Palermo e Congr. di carità di Palermo — *La Corte Supr. di Roma* Anno XXII pag. 176).

Supplemento di rendita ai Vescovi e la prescrizione — La prescrizione quinquennale del supplemento di rendita dovuta dal Fondo pel Culto agli investiti delle mense vescovili nel caso previsto dall' art. 19 della legge 15 agosto 1867 non può cominciare a decorrere se non dalla liquidazione ed applicazione effettiva alle rendite della mensa vescovile della tassa straordinaria del trenta per cento (Cassaz. di Roma. Giurisd. spec., 14 genn. 1897 — Pace e Fondo p. C.—*La Corte. Supr. di Roma* l. c. p. 194).

Ente autonomo, Cappellanie ecclesiastiche e laicali — Costituisce ente autonomo a scopo di culto l' instituzione in cui concorrano la perpetuità di uno scopo religioso per la celebrazione delle messe in ogni anno, e l' assegnazione di una dote fissa e determinata, consistente in un' annua somma, stabilita sul patrimonio ereditario come peso da soddisfarsi a favore di un pio istituto, cui sia stato affidato l' adempimento dello scopo religioso, ossia della celebrazione delle messe.

A differenza delle cappellanie ecclesiastiche o collative o sacerdotali, le cappellanie laicali possono essere amovibili

a piacimento, e possono concedersi ad uno o ad altro cappellano, nè occorre per ciò in queste ultime la nomina diuturna di un ecclesiastico come cappellano.

Per l'esistenza della cappellania laicale e della sua personalità giuridica non occorre che la dote alla medesima assegnata sia distaccata dal patrimonio ereditario ed amministrata direttamente dallo investito o cappellano.

Per l'esistenza autonoma della cappellania basta che la dote da costituirsi sul patrimonio ereditario sia certa e determinata e formi un cespite specialmente affetto allo scopo religioso, e come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto allo adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore.

La dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di credito a carico degli eredi del fondatore; e, quando gli eredi si trovano gravati dell'onere della dote, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata dagli eredi, oppure dal pio istituto, garentita ipotecariamente ovvero no, hanno sempre gli eredi medesimi un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell'onere non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi e a favore del terzo legatario creditore.

È appunto nell'obbligo civile da parte degli eredi e nel correlativo diritto a reclamare, la soddifazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni, con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta la vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo della cappellania laicale.

L'istituto avente, in forza del testamento, l'obbligo civile di pagare l'annua somma assegnata per la celebrazione delle messe, non ha veste giuridica, ed è carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania, ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico, per esimersi dall'obbligo del pagamento; ma solo al Demanio spetta il diritto di dichiarare la soppressione e di sostituirsi all'ente creditore colpito dalla soppressione (Cass. di Roma, Giurisd. spec., 28 apr. 1897 — Istituto orientale di Napoli e Conservatorio di S. Gabr. Arcang. — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 317).

Ente autonomo, Legato pio e legislaz. Pontificia — La disposizione testamentaria, con la quale si stabilisce che le rendite della eredità siano dall'erede impiegate in perpetuo alla celebrazione di messe e di altri ufficj religiosi in suffragio dell'anima dello stesso testatore e di suoi parenti, contenendo i tre requisiti della dotazione, della perpetuità e dello scopo di culto, incarna un ente autonomo d'indole laicale, compreso fra quelli colpiti dalla legge dei 15 agosto 1867.

A una disposizione testamentaria di legato pio, fatto sotto l'impero della legislazione pontificia, non diviene applicabile il codice civile italiano soltanto per la circostanza che l'adempimento di una condizione, posta dalla Congregazione della Sacra Visita fin dal tempo di quella legislazione, sia intervenuta nel vigore del codice stesso.

Contro il Fondo pel culto, che si è fatta intestare la rendita di un legato pio colpito dalla legge eversiva dei 15 agosto 1867, vanamente insorge chi sarebbe stato erede legittimo del testatore che disponeva detto legato, se questi non avesse nominate un erede. (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 23 dic. 1897—Paolucci e Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 342).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1898)

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 15 u. s. fu ricevuto dal S. Padre un pellegrinaggio Olandese, guidato dal R.mo Dikker, e dal Dottore Kiekens con molte altre distinte persone, e tutti, dopo aver assistito alla messa di Sua Santità, riceverono commossi l'Apostolica Benedizione.

Consecrazione episcopale in Vaticano — Il giorno di Pentecoste il S. Padre degnossi conferir di sue mani al Card. Prisco la consacrazione vescovile. Sua Santità col seguito dei Cardinali Palatini e della Sua nobile Corte, discese nella Cappella Sistina, ov'erano ad aspettarlo Mons. Costantini Elemosiniere, e Mons. Pifferi Sacrista, quali Vescovi consacrandi, e l'E.mo Card. Prisco. Ivi fu compiuta la sacra funzione, giusta il rito del Pontificale Romano, e dalle mani pure di S. S. ricevè l'E.mo Prisco il sacro Pallio, e si compì la cerimonia col solenne canto dell'Inno Ambrosiano e colla trina benedizione, impartita dall'E.mo consacrato. Erano presenti il Cor-

po diplomatico, accreditato presso la S. Sede, una rappresentanza del Capitolo metropolitano di Napoli, deputazioni dei Circoli cattolici e delle Associazioni, dei Parroci, del Liceo e Seminario Arcivescovile, e molti Signori e Signore dell' Aristocrazia napoletana.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato S. Santità ha nominato:

L' E.mo Card. Macchi, Protettore dell' Arciconfraternita dell' Apostolato della Croce nel Messico.

E con altri biglietti ha nominato: Mons. Marinangeli, Patriarca di Alessandria, Consultore della S. C. degli Studii; e Mons. Caputo, Arciv. di Nicomedia, Consultore della S. C. del Concilio.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 25 u. s., siccome fu annunziato, ebbe luogo in Torino la solenne esposizione della Sacratissima Sindone. Vi assistevano il Duca di Aosta, i Principi e le Principesse reali, molti Arcivescovi e Vescovi, tutte le Autorità civili e militari, i rappresentanti degl' indigeni di Asia, di Africa e di America, pellegrini e numerosissimo popolo.

— Durante l' ostensione della S. Sindone vi sono accorsi più di 750 mila pellegrini. La preziosa Reliquia fu fotografata alla presenza di poche elette persone, e quasi miracolosamente venne riprodotta la immagine di N. S. G. C. con mirabile esattezza e somiglianza.

— Al S. Padre fu regalato dal Sig. Petit della Casa editrice Mame di Tours una copia splendidamente rilegata dell' ultima edizione del Breviario, colle aggiunte ultimamente ordinate dalla S. C. dei Riti. Il Papa gradì l' offerta ed inviò all' Editore una bellissima lettera di elogio per mezzo dell' E.mo Segretario di Stato, ed una medaglia d' oro.

— Si rileva dalla Statistica generale dell' anno corrente, riportata dell' *Analecta Ord. Min.* che in tutto il mondo l' Ordine dei Minori annovera 531 Conventi, 107 Ospizii, 58 Noviziati con 3876 sacerdoti, 1938 chierici e novizii, 2971 laici, e 36 Collegii Serafici con 843 alunni.

— Nell' Oratorio del Caravita a Roma abiurò pubblicamente e con grande edificazione i suoi errori il Sig. Rodolfo Paolillo nelle mani del P. Pio De Mandato, gesuita, delegato dal Commissario generale del S. Uffizio.

— È morto Mons. Ludovice Leonardi, Vescovo di Bertinoro.

—

— Sono partiti da Friburgo 1500 pellegrini svizzeri pel Santuario di Einsiedeln per implorare il patrocinio di' Maria SS.ma nelle calamità presenti.

— Nell' Ospizio Leonino a Berlino si è tenuta un' Assemblea Generale di tutte le Società operaie cattoliche della Germania. Presedeva il segretario Generale Hille, e dai rapporti che si sono letti risulta che le casse per gl' infermi, e per gl' inabili al lavoro sono molto bene provviste, che molti sono stati i ricoverati, e moltissime vertenze sono state composte senza ricorrere ai Tribunali.

— A New-Jork ed a Salisburgo con molta pompa e concorso si sono celebrati gli anniversarii del giubileo sacerdotale di Mons. Arciv. Corrigan, e dell' Emo. Card. Haller.

— A Schweat, piccola città della Delegazione Apostolica di Berlino, il 24 u. s. dal Prevosto Neuber, delegato Arcivescovile, coll' assistenza di molti Sacerdoti, si è compiuta la consacrazione di una nuova Chiesa, dedicata a Maria SS. Il numeroso popolo era pieno di entusiasmo: tutte le case e le vie erano state decorate con arazzi.

— Nella Chiesa degli Angeli a Vienna, presso la Nunziatura, ad occasione del Giubileo Imperiale, si è celebrata una festa religiosa e patriottica. Le Congregazioni Mariane d' ambo i sessi, e le Associazioni cattoliche rinnovarono la commovente funzione, iniziata dall' Imperatore Ferdinando III, che consacrò se e l' impero alla Madonna. La messa fu pontificata dall'Arciv. Ausiliare del Card. Grusha: vi fu la comunione generale, ed uno splendido discorso del R.mo Luidwig, gesuita, alla presenza degli Arciduchi e delle Arciduchesse imperiali, di molti principi ed ufficiali che portavano la medaglia al collo.

— A New-Jork si è inaugurata una nuova Chiesa dedicata a M. SS. di Pompei. È costata 300 mila lire. Vi fu messa solenne con scelta musica, e molti discorsi di circostanza.

—A Pietroburgo dal Consiglio municipale è stata destinata all' impianto di un asilo notturno la somma di 25 mila rubli, offerta pei poveri dal Presidente della Repubblica francese nella sua visita allo Czar. L' asilo sarà intitolato Faure.

— Tre interi villaggi dell' Armenia, presso i confini della Persia, hanno abiurato il Nestorianismo ed hanno abbracciata la fede cattolica.

— Mons. Schneider ha compita la consecrazione della Chiesa parrochiale di Breitentfelde, circondario di Vienna, e la prima messa fu celebrata dall' E.mo Card. Grusha in presenza dell' Imperatore.

— I Padri Salesiani di S. Francisco in California, appena ebbero notizie dei tumulti avvenuti testè in Italia, rivolsero un appello cristiano alla colonia italiana invitando tutti ad intervenire ad un triduo di preghiere per implorare da Dio la grazia di far cessare la guerra civile.

— A Berlino e nel suo circondario, nel corso di quest' ultimo decennio, sono state aperte al culto undici Chiese e quattordici cappelle, fondate colle elemosine dei cattolici tedeschi. Anche l' imperatore ha dato la cospicua somma di 125 mila lire italiane per tale scopo. Ora si è posta la prima pietra di una chiesa cattolica a Köpenich, circondario di Berlino.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il Capitolo può da sè imporre qualche nuovo obbligo ai mansionarii o cappellani.

S. Miniatis Onerum — 18 Giu. 1898— Nella Cattedrale di S. Miniato, in forza delle Costituzioni capitolari, era obbligo de' cappellani di assistere da ministri (diacono e suddiacono) all' eddomadario in alcune funzioni. Queste funzioni però andarono in disuso per manco di rendite. Nel 1827 le rendite furono un pò ristorate per nuovi lasciti ; ma il Capitolo non obbligò i cappellani a quel servizio. Ora, cresciute un pò più le rendite, il Capitolo ha ristabilite le antiche funzioni, facendo obbligo ai cappellani di compiere il dovuto servizio dell' assistenza al mansionario. — I cappellani non si son voluti soggettare a quest' onere imposto loro dal Capitolo, eccependo la prescrizione.

La causa, portata alla S. C., fu proposta col dubbio :

An capellani teneantur in officio diaconi et subdiaconi ministrare canonico hebdomadario celebranti functionem Agonizantium *et* Bonae mortis *nuncupatas in casu.*

Ed il giorno 18 giugno 1898 risolse : *Prudenti arbitrio Episcopi.*

Si raccolga :

a) I canonici han diritto di stabilire ciò che credono necessario al buon governo della loro chiesa, ed i beneficiati hanno l' obbligo di ubbidire. Così Pignatelli : (Tom. VI cons. 49, n. 2): " Neque dubium est quin penes capitulum resideat potestas ferendi leges super gubernio ecclesiae et circa omnia concernentia tranquillum illius regimen ad divinum cultum promovendum, quibus beneficiati tamquam ministri ecclesiae parere debent. " E ne soggiunge la ragione : " cum canonici solum habeant omnimodam administrationem in ecclesia... solique faciant unum corpus cum Praelato, sine beneficiatis, ac soli repraesentent ecclesiam etc. " — Così pure la S. Rota 3 dec. 1635 P. VII Dec. 76 rec. ; il Bouix de Capit. P. IV c. 7, § 2. etc.

b) E tal diritto l' hanno in ogni tempo, secondo il cit. Pignatelli, Cons. 55, n. 5 : " Sicut enim omni tempore capitulum et canonici habent ius condendi statuta, praesertim pro cultu divino et servitio Ecclesiae, de quo nunc agitur, ut saepius firmavit Rota etc., ita ne reddantur elusoria, servanda sunt omni tempore a beneficiatis et capellanis, quemadmodum observantur ab ipsis canonicis, qui sunt illorum superiores ; aliter enim multa inconcinna atque absurda sequerentur etc. "

c) Così pure la S. C. de' Riti il 22 agosto 1652 (ap. Pignatelli l. c.): " Capellanos de massa esse subiectos capitulo in iis quae spectant ad servitium Ecclesiae, prout subsunt capitulares et alii eiusdem ecclesiae. "

d) I canonici possono stabilire le cose minori che spettano al buon ordine del capitolo anche senza il consenso e l' approvazione del Vescovo, giusta il Suarez (apud Bouix P. IV § 5): " Potest (capitulum) minora quædam quae pertinent ad bonum ordinem et regimen capituli statuere etiam sine consensu et confirmatione Episcopi. "

e) Nondimeno i canonici se voglion fare nnove leggi o disposizioni, queste non devono esser tali da ledere il diritto quesito dei terzi : " Capitulum (così il De Herdt Prax. Capit. c. 32, § 2, n. 5) revocare nequit, etiam accedente consensu Episcopi, statum, ex quo alteri ius quaesitum fuit. Ratio est quia per inferiores nullo modo potest tolli ius quaesitum tertio. "

f) Noi stessi, interrogati di tal qui-

stione, scrivemmo (*Mon. Eccl.* Vol. IX P. II, pag. 162): " Da quanto si è esposto chiaro apparisce che i cappellani (di S. Miniato) hanno diritto di reclamare, venendo gravati di un peso che per legittima consuetudine non era loro dovuto: il capitolo non poteva fare immutazioni alle leggi antiche o scritte o consuetudinarie, con lesioni del diritto quesito dei terzi. „

g) Perciò giustamente la S. C. ha rimesso la definizione della vertenza al prudente arbitrio del Vescovo.

II.

Circa la restitutio in integrum *e l'obbligo della Confraternita del SS. Sacramento di contribuire al culto del Santissimo.*

Andrien. Onerum Sodalitatis a SS. Sacramento — 18 Giu. 1898—La Confraternita del SS. Sacramento, eretta nella parrocchia di S. Nicola in Andria, avea negli statuti l'obbligo di provvedere all'olio delle lampade da ardere innanzi al Tabernacolo, per cui contribuiva pure in parte il Municipio. Non avendo più il municipio data la sua parte di spese, neanco la confraternita, dal 1857, volle più provvedere il detto olio. Ora nondimeno il parroco si è fatto sollecito di reclamare questo provento, e si rivolse in primo luogo alla Curia. Questa, con sentenza del 28 settembre 1897, pur riconoscendo il detto obbligo nella confraternita, in vista però delle condizioni finanziarie di essa, obbligavala non alla intera prestazione, ma solo ad una parte.

Il parroco, fra i dieci giorni da questa sentenza, ne mosse appello alla S. Sede: chiese ed ottenne pure gli apostoli nel tempo stabilito: però non fu diligente di proseguir l'appello presso la S. Sede. Ond'ebbe in primo luogo l'*exceptio rei iudicatae ob lapsum fatalium appellationis inchoatae non prosequutae.*

La causa perciò fu trattata coi seguenti dubbii:

I. An sit locus restitutioni in integrum. Et quatenus affirmative;

II. An et quomodo sententia Curiæ Andrien. sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E discussa maturamente, il dì 18 giugno 1898 fu risolta:

Ad I. et II. Confraternitem teneri ad sustinendum onus manutentionis lampadum ad normam statutorum.

Si raccolga:

a) Il rimedio della *restitutio in integrum* suole assai facilmente accordarsi alle chiese ed ai luoghi pii. Così il Reiffenstuel (in tit. *de restit. in integr.* § 3, n. 65): " Ecclesiae aliisque locis piis intra quadriennium competit remedium restitutionis in integrum non solum contra contractus sed etiam contra sententiam tam interlocutoriam tam etiam definitivam adversus se iudicialiter latam. „

b) Suole poi concedersi a tutti quando la sentenza, contro cui s'invoca, apparisca o nulla od ingiusta. Così la S. Rota (*Romana* 22 iun. 1640 dec. 241 p. 9 rec.): " Dicebant Domini restitutionem semper dari quando resultat laesio ex nullitate et iniustitia sententiae. „ Così pure la stessa S. Rota *in Argentina* 30 mar. 1615 dec. 672 p. 2 rec.; *in Malavitana* 10 mar. 1664 p. 14 § 2 rec.; in *Romana* 13 ian. 1668 dec. 153 p. 15 § 5 rec.; *in Urgellen.* 14 mar. 1667 dec. 215 p. 15 § 1 rec.

c) Nè si richiede che la ingiustizia sia notoria e certa, bastando anche una prova semipiena: " Admittitur laesus ad restitutionem in integrum ad appellandum vel ad appellationem prosequendam si docent de bono iure suo saltem semiplene „ (Mascardus de prob. Concl. 1283 § 5). — " In restitutione adversus rem iudicatam ad effectum audientiae sufficit docere de bono iure etiam semiplene; immo sufficit constare de bono fumo causae „ (S. Rota, *in Tarvisina*, 5 mar. 1632, cor. Queipo, dec. 105 p. 6 § 9 rec.).

d) Si dà questo rimedio sopratutto quando la sentenza sia basata su di qualche errore o di causa falsa: " Quando iudex ex errore vel falsa causa processit, illamque causam exprimat in sententia, huiusmodi sententia non transit in rem iudicatam „ (Reiffenstuel l. c. § 1, n. 130).

e) Quando le costituzioni di una confraternita del Santissimo rechino l'obbligo di cooperare al culto del Divin Sacramento, la confraternita non può esi-

mersi da quest'obbligo. Così la S. C. del Conc. (*in Terrae Lauri seu Firmana* 27 apr. 1720): " Confraternitas promiserat tradere parocho dictae ecclesiae (Terræ Lauri) certam olei quantitatem pro lampade, quae ardere debet coram SS. Sacramento: sed cum confratres in subministratione olei nuper cessaverint, oxortae fuerunt intra parochum et ipsos nonnullae controversiae, quarum cognitio ad H. S. C. commissa est... III. An obligatio annualis tradendi per confratres rectori seu parocho pro tempore certam quantitatem olei sit nulla in casu? — Resp. *Negative et amplius.* „

f) Quando però nè dalle costituzioni, nè da altri titoli può dimostrarsi il detto obbligo, questo non è inerente così alla Confraternita del SS. Sacramento da doverlesi riconoscere in ogni caso. Perciò la S. C. del Conc. *in Nuscana* mense ianuario 1605 rescrisse: " Confratres Societatis SS. Sacramenti erectae in cathedrali non possunt cogi ab Episcopo ad exspensas olei pro manutentione SS. Sacramenti asservati in altari maiori eiusdem ecclesiae „ (Pallottini Tom. 16. p. 356) — E la stessa S. C. *in Ferrarien.* 12 sept. 1782, in una simile quistione, al dubbio: " An confraternitas, ultra servitium personale, teneatur adimplere supradicta onera ex propriis oratorii reditibus seu potius ex retractu quaestuarum SS. Sacramenti et ex proprii purochi reditibus „ — rispose: " Expensas necessarias SS. Sacramenti faciendas esse primum ex quaestuis sive a parocho sive a confraternitate in hanc causam faciendis: deinde ex reditibus bonorum intuitu SS. Sacramenti a confraternitate acquisitorum, et in subsidium tandem ex reditibus parochi et amplius. „

—

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I fondi beneficiali, svincolati dal demanio italiano, devono addirsi a vantaggio del beneficio stesso, non dei patroni svincolanti.

Fesulana Restitutionis — Nel secolo XVI il canonico Donato Boschi eresse nella chiesa cattedrale di Fiesole un beneficio semplice, assegnandone in dote una casa ch'era sita nella città di Firenze. Riservò a sè ed ai successori sul detto beneficio il diritto di patronato, che fu esercitato fino all'anno 1867. In questo anno, pubblicata la infausta legge italiana che aboliva i beneficii e le cappellanie, dando facoltà ai patroni di svincolarne o di rivendicarne i beni, Alessandro, patrono di quel beneficio, ne rivendicò la dote, pagando al fisco la somma di L. 6202,56. Al cappellano poi che avea l'obbligo di annue messe 104, assegnò una pensione di annue L. 260, ed il resto Alessandro aggiudicò a sè. Il fondo beneficiale valeva circa L.20,000.

Morto Alessandro, i suoi eredi, che erano i Padri delle Scuole Pie, s'impossessarono di quei beni, continuando ciò che faceva il testatore. Il Vescovo però di Fiesole fece sentire agli eredi che il fondo beneficiale, rivendicato dalle mani del Governo, non si apparteneva ad essi, nè al testatore; ma alla Chiesa, che dovea curarne la conservazione secondo la fondazione primitiva. Gl'invitò perciò a restituire il fondo beneficiale e tutte le rendite percepite, tranne solo la tassa di rivendicazione che dovea prelevarsi dalle rendite.

Gli eredi erano pronti a restituire il fondo (ovvero la casa): quanto però alle rendite, dissero che, dedotte le tasse governative, le spese di amministrazione, l'interesse della tassa di rivendicazione e la pensione al cappellano, niente sopravvanzava.

La causa fu portata in S. C. e trattata in pieni comizii coi dubbii:

I. An et quomodo Religiosi Patres Scholarum Piarum restituere debeant beneficio S. Donati vel Episcopo Fesulano fundum constituentem beneficii dotationem, aut quis sit eius valor in casu?

II. An et quomodo, insimul cum domo, Religiosi Patres Scholarum Piarum reddere debeant etiam pecuniae summam ratione lucri percepti durante fundi possessione in casu?

III. Et quatenus negative ad secundum, an et quomodo praefati Religiosi, restituentes fundum, ius habeant ad recuperandam summam ab eorum au-

ctore exsolutam pro redemptione beneficii in casu?

Ed il dì 18 marzo 1898 fu risolta:

An I. II. et III. Solutis Instituto Scholarum Piarum libellis 6202,56, quae expensae fuerunt pro vindicanda beneficiali dote e manibus Demanii, cedatur Episcopo Fesulano domus, quae praedictam dotem constituit, facta eidem potestate domum alienandi, ea tamen lege ut pretium inde percipiendum, detractis supradictis libellis, Patribus Scholarum Piarum tradendis, caute et utiliter favore beneficii S. Donati investiatur.

Si raccolga:

a) Ciò che il Governo Italiano si arbitrò di fare in danno dei beni di chiesa e dei beneficii ecclesiastici, la Chiesa nol riconosce, e non ha valore innanzi ad essa.

b) I beneficii perciò rivendicati dal Governo (ovvero le cappellanie svincolate) non devono considerarsi soppressi o aboliti; nè i beni rivendicati o svincolati spettano a' patroni.

c) Questi hanno diritto di rivalersi dalle rendite beneficiali del danaro sborsato per la rivendicazione o lo svincolo dei detti beni; ma i beni medesimi devono consegnarli alla Chiesa perchè li conservi a vantaggio dei beneficii o delle cappellanie.

d) Cedendo nondimeno al Vescovo il diritto di patronato, può darsi luogo ad una composizione, secondo le norme date dalla S. Penitenzieria.

e) Il Vescovo deve investire i detti beni a vantaggio de' medesimi beneficii: meglio però che, colla debita venia pontificia, li venda ed il ricavato lo investa sui pubblici banchi in cartelle al portatore che conserverà in luogo sicuro a vantaggio, come si è detto, di quelli (1).

Segreteria de' Brevi.

I.

Si sopprimono gli Officii dei Vacabili di qualunque natura

LEO PP. XIII

Motu-Proprio

La cura che incessantemente Ci muove a procurare, soprattutto nelle presenti circostanze, che le disposizioni e concessioni Nostre non soffrano ritardo, con discapito specialmente del bene spirituale delle anime, ha richiamato la Nostra attenzione sullo stato attuale degli uffici dei Vacabili; la cui istituzione se in altre età tornò vantaggiosa, non è tale senza dubbio nei tempi che ora corrono. Onde è che, udito il parere della Commissione Cardinalizia da Noi incaricata del riordinamento della Nostra Dataria, siamo venuti nella deliberazione di ordinare, come di fatto ordiniamo, la soppressione dei Vacabili di qualunque natura, riscattandoli, ove occorra, e surrogando ai titolari dei medesimi la Nostra Dataria. Confermiamo inoltre in tutte e singole le sue parti, e richiamiamo nel suo pieno vigore, decretando Noi stessi, qualora sia d'uopo, quanto venne disposto dal Nostro Predecessore Pio VII di f. m. nell'Udienza accordata al Cardinale Pro-Datario Alessandro Mattei il 1° ottobre 1814; e vogliamo che d'ora innanzi non sieno più concessi a favore dei Vacabilisti indulti di rassegne, trasferimenti, sopravvivenze, nomine a cappellanie od uffici, dichiarando irrita e nulla qualunque eccezione si possa produrre in contrario, dovendosi ritenere sempre stabile e fermo nella sua forma e sostanza quanto è decretato in questo Nostro Motu-proprio.

Dato in Roma dal Palazzo Apostolico del Vaticano questo dì IV luglio MDCCCXCVIII, anno vigesimo primo del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

II.

Si affida la direzione della nuova chiesa di S. Gioacchino in Roma ai PP. del SS. Redentore.

LEO PP. XIII.

Ad Perpetuam Rei Memoriam.

Motù Proprio.

Quum nonnullorum pietati placuisset, templum in Urbe Ioachimo patrono cœlesti in oculis prope Nostris excitari, quod quinquagenariam cum sacerdotii tum etiam episcopatus No-

(1) V. *Monit. Eccl.* Vol. VIII, P. II, p. 31.

stri memoriam posteritati proderet, consilium quidem hac de caussa volentes probavimus, quod pulchrum videbatur divinorum in Nos beneficiorum recordationem perenni monumento consecrari. Cui quidem consilio catholici homines tam prompto animo tamque alacri assensere, ut magnam pecuniae vim undique in eam rem, nulla interposita mora, contulerint. Luculentum istud amoris et obsequii testimonium eo libentiori voluntate complexi sumus, quod extructum iri sciebamus opus in regione urbana ubi frequentior multitudo, sed pauciora in animorum salutem adiumenta. Admota igitur aedificationi manus; eaque animose adeo promota, ut spes inderetur fore brevi perficiendam. At, quod est omnibus cognitum, secus admodum ac speratum cessit, totiusque rei procuratio perperam perturbateque habita. Eapropter, ne catholicorum voluntas frustraretur, procurandi operis provinciam Venerabili Fratri Iosepho Mariae Costantini Archiepiscopo Patrensi interim demandavimus, atque Hippolitum Onesti sacerdotem templo regundo praefecimus; absolutionemque operis, unaque aes alienum quo premebatur, ad Nosmetipsos traduximus. Quia vero nunc placet rem stabili firmaque ratione constituere, ad Sodales a Sanctissimo Redemptore consilia convertimus. Novimus enim quae illi ab Alphonso patre legifero proposita acceperint; ut videlicet id solemne habeant sibique proprium, studium omne in plebem intendere christianis moribus ac pietate excolendam. Hos igitur Sodales ad administationem rectionemque Aedis Ioachimianae supra dictae designamus, ut in ea munia pietatis ac religionis omnia, ut moris est, exequantur. Sed id edicimus profitemurque, ipsam Ioachimianam Aedem, et quaecumque adiacent opera, iuris Nostri proprii et perpetui esse, ac Nostrorum in pontificatu Successorum. Quum autem in Ioachimiano templo, tamquam in sede principe, constitutum sodalitium sit Sacramento augusto perpetua adoratione colendo, ad inlatas praesertim Numini iniurias adprecando redimendas, illud his litteris Nostris, sicuti alias probavimus, ita confirmamus. Quocirca rata esse volumus quae iam decrevimus per litteras in forma Brevis datas die VI mensis Martii anno MDCCCLXXXIII sacrarum indulgentiarum munera iis omnibus, qui ordini sodalium supra dicto dederint nomen. Quidquid autem potestatis Antonio Brugidou, dioecesis Lugdunensis sacerdoti, eiusdem sodalitii gratia, concessum fuit per litteras Apostolicas tum die VI mensis Martii anno MDCCCLXXXIII, tum die XXVII mensis Septembris anno MDCCCXC, tum die XXII mensis Septembris anno MDCCCXCIII, prosus abrogamus et in Alphonsianum Institutum transferimus. Erit vero auctoritatis Nostrae ex eiusdem Instituti religiosis viris unum legere, cui totius rei curam committamus ad normam legum, quas opportune Nos perlaturos iampridem professi fuimus in litteris supra dictis. Haec statuimus et iubemus, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum die XX Iulii MDCCCXCVIII, Pontificatus Nostri anno vicesimo primo.

LEO PP. XIII.

—

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se le facoltà concesse finora dalla Santa Sede s' intendano date all'Ordinario nel senso del Decreto di fer. IV 20 Apr. 1898.

Fer. IV, die 23 Iunii 1898.

Suprema haec Congregatio in Fer. IV die 24 Novembris 1897 decrevit in facultatibus Episcopis *concedendis* clausulam *durante munere* esse supprimendam et in ceteris standum formae Decreti iam lati die 20 Februarii 1888 n. 1.° et 2.°, at juxta modum, idest: " 1.° Facultates omnes habituales in " posterum committendas esse Ordina- " riis Locorum — 2.° Appellatione *Or-* " *dinariorum* venire Episcopos, Admi- " nistratores seu Vicarios Apostoli- " cos, Praelatos seu Praefectos haben- " tes jurisdictionem cum territorio se- " parato, eorumque Officiales seu Vi- " carios in spiritualibus generales, et

" sede vacante Vicarium Capitularem " vel legitimum administratorem. „ Hinc propositum fuit eidem huic S. Congregationi dubium : *Utrum concessiones iam factas antecedenter Episcopis ab Apostolica Sede intelligi debeant in sensu praefati Decreti.*

Porro in Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, praefato dubio deligenter expenso, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt :

Declarationem S. Officii, factam circa facultates concedendas, vi Decreti Fer. IV diei 24 Novembris 1897, extendatur ad facultates iam antecedenter concessas, facto verbo cum Sanctissimo (1).

Subsequenti vero Sabato die 25 eiusdem mensis Iunii 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D.no N.ro Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit, contrariis non obstantibus quibuscumque.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Come debba regolarsi il parroco al letto di morte di un cattolico unito civilmente con un infedele.

Fer. IV, die 6 Iulii 1898.

Huic Supremae Congregationi R. et U. Inquisitionis proposita fuerunt enodanda dubia quae sequuntur :

I. Quomodo se gerere debeat parochus vel sacerdos qui, vocatus a viro vel muliere catholica in articulo mortis constituto et cum infideli iam vinculo civili conjuncto, illum invenit sensibus pene destitutum ? Quando parochus illum ad contritionem excitaverit ac sub conditione absolverit, potest etiam ad sepulturam admittere ecclesiasticam ?

II. Quomodo in praedicto casu parochus vel sacerdos se gerere debeat si moribundus sensibus sit penitus destitutus ?

III. Quid, si iste moribundus sit compos sui et adsint filii baptizati, quos lex civilis retinet uti legitimos ?

IV. Quid, si filii non fuerint baptizati ?

V. An, et quibus cautelis, sint baptizandi filii orti ex matre hebraea, post obitum patris catholici, si filii durante civili contubernio baptizati fuerint ?

Porro in Congregatione Generali habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, praefatis dubiis diligenter expensis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres rescribendum mandarunt :

Ad I. Detur responsum S. Poenitentiariae, idest : " Venendo a morte uno " scomunicato notorio od un pubblico " peccatore senza essersi riconciliato " colla S. Chiesa, se però avesse de- " siderato l'opera del sacerdote, dal " quale fu trovato o già morto o de- " stituito dei sensi, e se avesse dato " segni di pentimento, o baciando il " Crocifisso o facendo altri atti di pie- " tà, dovrà il parroco negargli la se- " poltura ? — Resp. : In hisce casibus, " evulgatis resipiscentiae signis, dari " posse sepulturam ecclesiasticam, ve- " titis tamen ecclesiasticis pompis et " solemnitatibus exequiarum. Quod si " in aliquo casu circumstantiae extra- " ordinariae concurrant, parochus con- " sulat Ordinarium et stet eius man- " datis. „

Ad II. Consulat probatos Auctores, ac praesertim S. Alphonsum M. De Ligorio Lib. VI, n. 483.

Ad III. Episcopus vel parochus in casu uti poterit facultate Ordinariis concessa sub die 20 Febr. 1888, renovato consensu et datis cautionibus (2).

(1) In forza di questo Decreto non solo le facoltà posteriori che saranno concesse dalla S. Sede, ma quelle ancora date ai Vescovi antecedentemente s' intendono date all' Ordinario, da potersi esercitare dal Vescovo e dal Vicario Generale, e in Sede vacante dall'Amministratore o dal Vicario capitolare. N. d. R.

(2) Qui si allude alla facoltà concessa agli Ordinarii di dispensare in *articulo mortis* dagl' impedimenti dirimenti perchè i concubinarii possano unirsi in legittimo matrimonio (Vedi *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 35) N. d. R.

Ad IV. Si possibilis spes affulgeat fore ut huiusmodi pueri possint suo tempore in vera religione instrui, tunc, datis cautionibus, baptizentur. Quod si nulla via possit huiusmodi spes moralis haberi, tunc, nisi pueri in mortis articulo inveniantur, ab iis baptizandis abstineatur; et ad mentem. Mens est quod parochus curare non omittat ut, datis cautionibus, liberi baptizari et in Catholica Religione educari possint, cum Ecclesia in iis hoc ius iam habeat.—A moribundo catholico vero, si iam est compos sui, cautiones exquirantur ut praedicta valeant obtineri.

Ad V. Si filii nondum baptizati sunt, provisum in praecedenti. Si vero sint baptizati, tunc curandum ut in Catholica Religione instituantur et educentur.

Subsequenti vero Feria VI, die 8 eiusdem mensis Iulii 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D.no N.ro Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.rum PP. adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit.Not.*

III.

Circa l'ordinazione di un presbitero, in cui l'ostia cadde a terra prima di toccarla.

Beatissimo Padre,

Il Parroco N. N., prostrato ai piedi della S. V. umilissimamente domanda che, per quiete di sua coscienza, venga autorevolmente risoluto un dubbio che da lungo tempo lo agita circa la validità della sua ordinazione sacerdotale.

Nel consegnargli il Vescovo ordinante il calice e la patena con l'ostia, l'ostia cadde a terra prima di toccarla e prima che si pronunziasse la formola *Accipe potestatem etc.* Il Sacerdote ordinando si accorse della caduta dell'ostia, che non era più nella patena prima della prolazione della formola e ne avvertì il Ceremoniere che, o per non inquietare il Vescovo, o perchè credesse diversamente, lasciò correre la cosa.—Che ecc.

Fer. IV die 6 Iulii 1898.

In Congregatione Generali habita coram EE.mis et RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito praefato dubio, ac praehabito RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Attenta asserta evolatione hostiae in terram in porrectione instrumentorum ante tactum instrumentorum eorumdem, ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto, quocumque die, facto verbo cum SS.mo, ut suppleat de Thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis a sacerdote oratore celebratis.

Subsequenti vero Feria VI, die 8 eiusdem mensis Iulii 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D.no N.ro Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum PP. adprobavit ac gratiam concessit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit.Not.*

IV.

Se valga l' ordinazione presbiterale, nella quale il Vescovo alla seconda imposizione tenne le mani giunte al petto e poscia le disgiunse.

Eminentissime Domine,

Episcopus N. N., accepta denuntiatione, seu potius consultatione super validitate ordinationis quorumdam Presbyterorum; ut in re tanti momenti securius procedat, rem integram isti Sacrae Congregationi remittendam censuit, ab eaque dubii solutionem expectare.

Casus igitur est ut sequitur:

Pluribus abhinc annis, antequam Episcopus Orator hujus Dioecesis regimen et administrationem nactus esset, contigit ut statuto tempore generales ordines celebrarentur; cumque, ceteris ordinibus collatis, perventum fuisset ad ordinationem Presbyterorum loco extensionis dexterae manus super capita ordinandorum cum oratione *Oremus fratres charissimi* etc., quae in Pontificali habentur, Pontifex involuntarie distractus, eamdem orationem recitabat manibus ante pectus iunctis; quod advertens unus ex adstantibus clericis, timens ne hoc officeret validitati ordinationis, cito accurrens re-

verenter disiunxit manus Pontificis, qui, manibus sic disiunctis ante pectus, praefatam orationem usque ad finem prosequutus est.

Hoc supposito, dubitatur, et consequenter ab Episcopo oratore ex Sacra ista Congregatione humiliter quæritur:

I. Utrum per extensionem manuum Episcopi ante pectus suppleri potuerit in casu extensio dexteræ manus super capita ordinandorum, ac consequenter pro valida habenda sit ordinatio illorum candidatorum.

Et quatenus negative ad utrumque;

II. Utrum et quomodo procedendum sit ut defectus ille subsanetur, dato quod sic ordinati, qui fuerunt duo, adhuc superstes sunt.

Fer. IV, die 6 Iulii 1898.

In Congregatione Generali S.R. et U. Inquisitionis habita ab EE. ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, propositis praefatis dubiis ac diligenter expensis, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi et RR.mi Patres rescribendum mandarunt:

Attentis expositis, Sacerdotes, de quibus agitur, iterum ordinentur ex integro sub conditione et secreto, quocumque die, facto verbo cum SS.mo ut suppleat etiam de Thesauro Ecclesiæ pro missis a sacerdotibus celebratis.

Subsequenti vero Fer. VI, die 8 eiusdem mensis Iulii 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D.no N.ro Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit et gratiam concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

V.

Se valga l'ordinazione presbiterale, nella quale il Vescovo alla seconda imposizione non tenne le mani sull' ordinando, ma supplì questo rito dopo l'adattamento della stola sul petto del medesimo ordinando.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. in ordinatione Presbyterorum utramque manum super caput cuiuslibet ordinandi posuit, quod et Presbyteri assistentes fecerunt. Dum autem legeret orationem seu exhortationem *Oremus fratres charissimi* etc. ex inadvertentia neque ipse neque presbyteri assistentes manus extensas super omnes ordinandos habuerunt. Sacram functionem postea prosecutus est usque ad illa verba *Accipe iugum Domini* etc. aptando stolam ante pectus in modum crucis. Quibus dictis, quum præteritam omissionem impositionis manuum advertisset, submissa voce (quin a circumstantibus audiretur) repetiit exhortationem *Oremus fratres carissimi* etc. cum oratione sequenti, et ipse solus manus extensas habuit super ordinandos. Postea functionem reassumpsit ab illis verbis: *Accipe vestem Sacerdetalem* etc.

Igitur Episcopus orator, ad pedes S. V. provolutus, humiliter petit utrum valida fuerit hæc ordinatio.

Fer. IV, die 6 Iulii 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito ac diligenter expenso suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ordinationem in casu validam fuisse.

Subsequenti vero Feria VI, die 8 eiusdem Mensis Iulii 1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D.no N.ro Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum PP. adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

L' Abbate Ordinario di Montecassino può essere nel suo territorio nominato nel canone della messa.

Nullius Montis Cassini—26 et 29 Apr. 1898—In Abbatia Montis Cassini, Nullius, cui nuper adiuncta est, sub titulo Praepositurae, perantiqua Atinensis Dioecesis, in canone Missae ad verba: *et Antistite nostro N.* nomen Abbatis Ordinarii exprimitur ex antiqua tradi-

tione orali et scripta, nunquam interrupta et pluribus argumentis suffulta. Hinc, ut eiusmodi consuetudo a communi iure difformis, speciali saltem Apostolico Privilegio confirmaretur in decus et dignitatem perinsignis Sedis Abbatialis, hodiernus Abbas Montis Cassini et Atinae Praepositus, per supplicem libellum Sacrorum Rituum Congregationi exhibitum, praemissis omnibus, quae ad rem et in casu opportuna et utilia fore existimabat, Sanctissimum Dominum nostrum Leonem Papam XIII pro se et successoribus suis enixe rogavit, ut de speciali indulto Apostolico nomen Abbatis Ordinarii Montis Cassini et Atinae Praepositi, in Canone Missae exprimi valeat, confirmata consuetudine per tot saecula ad haec usque tempora vigente. Quum vero de mandato eiusdem Sanctissimi Domini Nostri, Sacra Rituum Congregatio omnia accurate expenderet, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, typis edita una cum supradicto supplici libello, ad dubium, per Emum et Rmum Duum Cardinalem Hieronymum Gotti Causae Relatorem, in Ordinario Coetu subsignata die ad Vaticanum habito, ita propositum: *An Sacerdotes utriusque Cleri, qui sunt sub iurisdictione Abbatis Montis Cassini, possint in Canone Missae nominare ipsum Abbatem, ut iam a longissimo tempore faciunt?* respondendum censuit: *Affirmative, retentis verbis*: Antistite nostro, *etiam a Clero Regulari, et facto verbo cum Sanctissimo.* Die 26 Aprilis 1898.

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae VIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Praefectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae eiusdem Congregationis ratum habuit et confirmavit die 29 iisdem mense et anno.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

II.

L'Arcivescovo di Modena, che è l'Abate Commendatario di Nonantola, può essere quivi nominato nel canone della messa.

Nullius Nonantulanae—26 et 29 Apr. 1898 — Extat in Abbatia Nonantulana, Nullius Dioecesis, Provinciae Ravennatensis, vetus consuetudo ut Sacerdotes in Canone Missae ad verba: *Et Antistite nostro* nomen adiiciant Archiepiscopi Mutinensis, qui Abbatiae eiusdem Abbas Commendatarius est, atque Episcopus vicinior, a quo pariter Nonantulani Clerici sacros Ordines suscipiunt. Exorto dubio de legitimitate huius consuetudinis, Rmus Dnus Antonius C. Monaci Vicarius Generalis ipsius Abbatiae, a Sacra Rituum Congregatione necessariam et opportunam declarationem humiliter postulavit. Et Sacra Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae etiam typis cuso, atque attentis peculiaribus adiunctis, super dubio ab Emo et Rmo Dno Card. Hieronymo Gotti huius Causae Relatore, in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, ita proposito: *An Sacerdotes Nonantulanae Abbatiae, Provinciae Ravennatensis, possint nominare Archiepiscopum Mutinensem in Canone Missae, ut hactenus fecerunt?* rescribendum censuit: *Non esse inquietandos.* Die 26 Aprilis 1896.

Quam resolutionem ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatam, Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII ratam habuit et confirmavit die 29, iisdem mense et anno.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

III.

Si aggiungono al Martirologio romano gli elogii di sei Sommi Pontefici: S. Adriano III, B. Vittore III, B. Eugenio III, B. Urbano II, B. Innocenzo V, B. Urbano V.

Addenda ad Martyrologium Romanum

Die 7 Septembris
(*Septimo Idus Septembris*)

Nonantulae, in Aemilia, S. Hadriani Papae III, studio conciliandi Ecclesiæ Romanae Orientales insignis. Sanctissime obiit Spini Lamberti ac miraculis claruit.

Die 16 Octobris.
(*Decimo septimo Calendas Novembris*)

Cassini, B. Victoris Papae III, qui

Gregorii VII successor, Apostolicam Sedem novo splendore collustravit, insignem de Saracenis triumphum divina ope consecutus. Cultum ab immemorabili tempore eidem exhibitum Leo XIII P. M. ratum habuit et confirmavit.

Die 8 Iulii.

(*Octavo Idus Iulii*)

Romae, B. Eugenii Papae III, qui postquam Coenobium Ss. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias magna sanctimoniae ac prudentiae laude rexisset, Pontifex Maximus renuntiatus, Ecclesiam universam sanctissime gubernavit. Pius IX P. M. cultum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit.

Die 19 Augusti.

(*Quartodecimo Calendas Septembris*)

Romae, B. Urbani Papae II, qui Sancti Gregorii VII vestigia sequutus, doctrinae et religionis studio enituit, et fideles cruce signatos ad Sacra Palaestinae loca ab infidelium potestate redimenda excitavit. Cultum ab immemorabili tempore eidem exhibitum Leo XIII P. M. ratum habuit et confirmavit.

Die 22 Iunii.

(*Decimo Calendas Iulii*)

Romae, B. Innocentii Papae V, qui ad tuendam Ecclesiae libertatem et Christianorum concordiam suavi prudentia adlaboravit. Cultum ei exhibitum Leo XIII P. M. ratum habuit et confirmavit.

Die 19 Decembris.

(*Quartodecimo Calendas Ianuarii*)

Avenione, B. Urbani Papae V, qui, sede Apostolica Romae restituta, Græcorum cum Latinis coniunctione perfecta, infidelibus coërcitis, de Ecclesia optime meritus est. Eius cultum pervetustum Pius IX P. M. ratum habuit et confirmavit.

Orbis — 29 Apr. 1898 — Instantibus R.mis PP. Hildebrando de Hemptinne, Abbate Primate Ordinis S. Benedicti, Sebastiano Wyart, Abbate Septem Fontium, Generali Ordinis Cisterciensium Reformatorum, et Andrea Frühwirth, Magistro Generali Ordinis Praedicatorum, Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, et referente infrascripto Cardinali Praefecto, Elogia Summorum Pontificum S. Hadriani III, et Beatorum Victoris III, Eugenii III, Urbani II, Innocentii V, et Urbani V, ab ipsa sacra Congregatione revisa et correcta, prout in superiori extant exemplari, probavit atque ea in Martyrologio Romano inseri, de speciali gratia, concessit et iussit; non obstante Decreto sa : me : Clementis Papæ XII, edito die 6 Martii anno 1734, atque aliis quibuscumque in contrarium facientibus. Die 29 Aprilis 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*

D. Panici *Secr.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Intorno alle indulgenze concesse dal Vescovo.

Montis Politiani—26 Mai 1898—Episcopus Montis Politiani huic Sacrae Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ sequentia dubia enodanda proposuit.

I. An Indulgentiæ, quas Episcopus concedit, valeant intra limites suæ Diœceseos tantum, an vero etiam extra?

II. An acquiri possint intra limites Diœcesis etiam a fidelibus, qui non sunt subditi Episcopi concedentis Indulgentias?

III. An subditi Episcopi concedentis Indulgentias has lucrari valeant etiam dum extra Dioecesim commorantur?

Et Emi Patres in Vaticano Palatio coadunati relatis dubiis responderunt die 5 Maii 1898.

Ad I. Affirmative ad 1^{am} partem; negative ad 2^{am}, nisi agatur de subditis Episcopi concedentis et de Indulgentiis personalibus.

Ad II. Affirmative, dummodo Indulgentiæ non sint concessae alicui peculiari coetui personarum.

Ad III. Provisum in I.

De quibus facta relatione SS.mo D.no N.ro Leoni Pp. XIII, in Audientia habita die 26 Maii 1898 ab infrascripto Cardinali Praefecto, eadem Sanctitas

Sua Emorum Patrum resolutiones benigne approbavit.

Datum Romæ ex Sec.ria eiusdem S. C. die 26 Maii 1898.

Fr. Hieronimus M. Card. Gotti, *Praef.*
† A. A. Antinoen., *Secr.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice

Varii dubbii circa la Costituzione Officiorum.

Cum circa Constitutionem *Officiorum ac munerum* huic Sacrae Indicis Congregationi sequentia dubia proposita fuerint, videlicet:

1. Utrum haec verba articuli 5 " *qui studiis theologicis aut biblicis dant operam* „ intelligenda *tantum* sint de doctis viris, iis scientiis deditis, aut extendi valeant ad universos S. Theologiae Tyrones?

2. An opera (quae permulta sunt) erroribus infecta a Syllabo damnatis, verbis art. 14 prohibita censentur quatenus errores ab Apostolica Sede proscriptos continentia?

3. Utrum excerpta e periodicis capita seorsim edita (*vulgo, tirages á part*) censeri debeant " *novae editiones* „, atque proinde nova approbatione indigeant, prout art. 44 requiritur?

4. Utrum dicta Constitutio vim obligatoriam habeat etiam pro regionibus britannici idiomatis quas tacita dispensatione frui quidam arbitrantur?

Sacra Congregatio, omnibus mature perpensis, sub die 19 Maii 1898 respondere mandavit:

Ad 1um *Negative* ad 1am partem; *Affirmative* ad 2am.

Ad 2um *Affirmative*: si hos errores tueantur seu propugnent.

Ad 3um *Negative.*

Ad 4um *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Cong. Indicis die 23 Maii 1898.

A. Card. Steinhuber *Praef.*
Fr. M. Cicognani, *O. P. Secret.*

—

Vicariato di Roma.

Disposizioni circa i confessionarii, sì nelle pubbliche chiese, come negli oratorii degl' Istituti femminei.

Ai RR. Rettori delle Chiese ed ai Superiori di Monasteri e Case Religiose in Roma.

È a notizia di questa Curia Ecclesiastica che, in alcune chiese di questa Dominante, e presso alcuni Istituti Religiosi, segnatamente di donne, i confessionali non si trovano nelle debite condizioni.

A togliere tale abuso, che può dar luogo a gravissimi inconvenienti, si rammenta ai Rettori di chiese che i confessionali per le donne devono esser posti in chiesa, in luogo aperto, muniti di fitta grata inamovibile (vivamente raccomandiamo che sia coperta all' intorno di velo fisso) ed in tal guisa costruiti, che il confessore rimanga totalmente separato dalla penitente.

Sono pertanto da considerarsi come irregolari i confessionali per donne situati nelle sagrestie, o senza fitta grata, quelli che sono posti in chiesa, ma in luogo appartato, oscuro e pressochè nascosti agli occhi del pubblico, e quelli consistenti in una semplice tavola con grata, detti mezzi confessionali.

Sono altresì irregolari i confessionali dei monasteri e case religiose femminili che, oltre di fitta grata, non sono muniti di velo fisso da rendere invisibile il sacerdote, e nei quali il confessore non rimanga in ambiente diverso da quello della penitente.

Tutte queste, ed altre simili e difettose specie di confessionali, devono essere abolite o corrette entro un mese dalla data della presente e, per ordine superiore, lo scrivente fa di ciò formale precetto a chi di ragione, avvisando che, trascorso il detto termine, non mancherà d' inviare ecclesiastiche persone a verificare se i presenti ordini siano stati debitamente eseguiti.

In questa occasione si rammenta pure che le confessioni delle donne, anche in chiesa ed in confessionali regolari, non possono ascoltarsi, senza specialissimo privilegio, oltre mezz'ora dopo l' Ave Maria vespertina.

Dalla Segreteria del Vicariato, li 9 Febbraio 1898.

Lucido M.a *Card. Vicario.*
Pietro Can. Checchi, *Segretario.*

CONSULTAZIONI

XIX.

Quando non possa darsi il battesimo condizionato, e quando s' incorra perciò nella irregolarità.

Il parroco Cipriano, per mettere in sicuro il battesimo dei suoi filiani, suol battezzare sempre sotto condizione i fanciulli battezzati prima dalle levatrici per la ragione che non tutte queste gl'ispirano fiducia. Suol pure battezzare sotto condizione i convertiti dall' eresia, dal perchè, non ritenendo gli eretici (molti dei protestanti) la necessità di questo sacramento, vi è molto a dubitare del battesimo da essi conferito. Avendo intanto conosciuto che anche chi battezza condizionatamente, senza giusta ragione, cade nella irregolarità, molto agitato di coscienza chiede:

1.° Quando si può battezzare sotto condizione coloro che han ricevuto il battesimo dalle levatrici per necessità?

2.° Quando si può battezzare sotto condizione i convertiti dalla eresia?

3.° Quando s' incorre la irregolarità da chi battezza sotto condizione?

4.° Che deve dirsi, nel caso, di Cipriano?

Al primo — Il battesimo è uno dei sacramenti che imprimono carattere; e però non può reiterarsi. Solo quando ragionevolmente si dubita che non fu prima conferito validamente, si può ripetere. Si ascolti il Catechismo Romano (Par. II De Sacr. Bapt. n. 37 seq.): " Neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quemvis sine delectu cum adiunctione illa baptizet: quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus quærendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim ei baptismum tribuunt, quin etiam, quamvis exploratum habeant domi sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in ecclesia, adhibita solemni caeremonia, cum additione, repetere non dubitant, quod quidem sine sacrilegio facere non possunt, et eam maculam suscipiunt quam Divinarum rerum scriptores irregularitatem vocant. „

Qui dunque si condanna come illecito e sacrilego l' uso di battezzare i fanciulli sempre, anche sotto condizione, senza prima accertarsi che prima non furono battezzati, e senza vedere se debba veramente dirsi dubbio il primo battesimo. Nè la condizione salva la liceità quando non siasi fatta una seria investigazione, dopo la quale rimanga il dubbio: " Non ideo tamen, dice Benedetto XIV (De Syn. Dioec. L. VII, C. VI, n. 2), quod per praefatam conditionem periculum evitetur rebaptizandi eum, qui iam semel fuerit legitime baptizatus, est illa passim et temere adhibenda; sed tunc solum ea uti licebit, cum prudens et probabilis subest dubitatio, an quis fuerit rite baptizatus, nec diligenti praemissa indagatione potuit rei veritas innotescere. „

Fa d' uopo quindi che si osservino due cose perchè possa darsi il battesimo condizionato. La prima è che si faccia una diligente investigazione sul battesimo ricevuto innanzi. La seconda che, dopo tale investigazione, rimanga il dubbio ragionevole di non esser valido il battesimo di prima. Amendue queste cose devono necessariamente aver luogo, perchè possa dirsi lecito il battesimo condizionato.

Ed in quanto alla prima, è mestieri esaminare con diligenza il modo onde fu ricevuto il battesimo. Basta in ciò la testimonianza di una sola persona fededegna, e mancando altri, ancora di colui che amministrò il battesimo. " Quamquam (dice il cit. Benedetto XIV l. c. n. 4) ex plurium attestatione maior profecto hauriatur rei gestae certitudo, attamen sacri canones sufficienter probatam habent collationem baptismatis per unicum testem, praecipue si is testificetur de facto proprio, hoc est si affirmet illud fuisse a se legitime administratum, nec quidquam in contrarium occurrat, quod illius testimonio fidem

detrahat. „ Ed altrove (Inst. VIII, n. 8) conferma questo insegnamento col testo del Can. *Cum itaque*, 110, che suona così: " Unius testimonio quandoque credendum est, et sic in hoc casu tantum credendum esse Christiano, et non pagano, vel iudaeo testificanti „ — e col Capo *Cum nuper, de testib.*: " Quandoque tamen bene creditur uni, quando non fit praeiudicium alicui, puta, utrum aliquis sit baptizatus, vel utrum esset ecclesia consecrata. „ Donde rilevasi che la levatrice medesima, anch'ella sola, purchè degna di fede, può essere sufficiente ad attestare il battesimo amministrato.

Ma se dopo l'investigazione rimane dubbio, perchè le persone che attestano non sono fededegne; o perchè non si può conoscere con certezza se il battesimo fu dato validamente, in tal caso fa d'uopo esaminare il dubbio.

Si è detto più volte altro essere il dubbio *positivo*, altro il *negativo*. Il primo è quando ci sono ragioni probabili da coonestare il dubbio; il secondo è quando mancano queste probabili ragioni, ed il dubbio si risolve in mero scrupolo. Ed in ciò è bene tener presente il dotto insegnamento di Benedetto XIV, il quale meglio di tutti ha trattato da maestro in più luoghi siffatta materia (*De Syn.* L. VII, C. VI, n. 2): " Quare minime sectanda sunt exempla, quae congesserunt Gobat *tom. 1 tract. 2. sect. 3* et Marin. *Theol. tom. 3. tract. 19. disp. 1. sect. 8. num. 140.* ubi plures sub conditione baptizatos narrant, qui ob merum scrupulum non tam dubitabant, quam imprudenter supplicabantur, se non esse rite baptizatos; quam quidem conditionatam Sacramenti iterationem, ob consequutos, seu potius adprehensos effectus quietis conscientiarum iidem auctores videntur approbare; sed potius aures praebendae sunt Estio *in 4 dist. 2. § 15.* haec ad rem adnotanti: " Sciendum est, " non quamcumque levem in contrarium " suspicionem, vel scrupulum debere suf- " ficere ad hoc, ut sub conditione quis " hoc pacto baptizetur; sed requiri du- " bitationem probabilem.... Ea autem pro- " babilis dubitatio est, quae, facta etiam " diligenti indagine, discuti non potest, " ita ut nec moralis certitudo facti ha- " beri queat. „ Immo verius obtemperandum est Catechismo Romano *part. 2. de sacram. Baptism. n. 57.* ubi de forma conditionata ait: " Ea baptismi forma ex " Alexandri Papae auctoritate in illis " tantum permittitur, de quibus, re di- " ligenter perquisita, dubium relinqui- " tur an baptismum rite susceperint; a- " liter vero nunquam fas est, etiam cum " adjunctione, baptismum alicui iterum " administrare. „

Dunque non dev'essere un sospetto, non un vano scrupolo, ma un vero dubbio della non validità del ricevuto battesimo; nè fa d'uopo qui mettersi al sicuro per falsa tranquillità di coscienza con battezzare ancor sotto condizione chi non offra giuste ragioni da dubitare.

Vero è che non bisogna neanco qui scrupoleggiare non reputando valida qualunque buona ragione. Qui trattasi di un sacramento di prima necessità, e se non si vuol esser facile ad amministrarlo di nuovo condizionatamente per qualsivoglia anche frivolo timore, non si dee però ricusarlo quando ci siano delle giuste ragioni. Anzi, insegnano i DD. che pel battesimo condizionato, stante la sua necessità, occorrono minori cause che per gli altri sacramenti dati sotto condizione. Ecco come insegnasi nell'autorevole istruzione della S. C. de Propaganda Fide del 23 giugno 1830 *ad Vic. Ap. Siam. (Collect. de Prop. Fid.* n. 648): " In iudicando vero an iterandus sit baptismus sub conditionata forma, nec nimia difficultate nec nimia utendum facilitate est: non illa, quia agitur de sacramento summae necessitatis, sine quo ex Christi sententia aditus non patet ad regnum coelorum. Quamobrem theologi communiter docent, pro iterando tantae necessitatis sacramento, non tantas requiri rationes de eius valore dubitandi, quantae requiruntur pro iterandis caeteris sacramentis. Ita Lean-

der, *De baptismo*, d. 3, 4, 5; Roncaglia, tract. 17 De Sacr. Batism. et Confirm., c. 4, quaest. 5, resp. 2; aliique. „

Se dunque si vuole una norma sicura per tranquillare l'animo del parroco intorno al dubbio necessario pel battesimo condizionato, noi qui ripetiamo la parole giustissime di Estio citate innanzi da Bened. XIV: " Ea autem probabilis dubitatio est, quae, facta etiam diligenti indagine, discuti non potest; ita ut nec moralis certitudo facto haberi queat. „ Si richiede a ciò che, dopo la investigazione, non ci sia una *morale certezza* del valore del battesimo prima ricevuto. Questa *morale certezza* può venir menomata dalla leggerezza di coloro che attestano, e che non meritan piena fede; dalla imperizia o dalla malignità di chi battezzò se potea non sapere o non volere battezzar bene; dal modo ambiguo o discorde con cui si attesta il battesimo; dal non sapersi con certezza la persona che lo abbia amministrato.

Perciò lo stesso Benedetto XIV, parlando dei fanciulli esposti, dei quali s'ignora la persona battezzante, benchè abbiano sospesa al collo una scritta che attesti il ricevuto battesimo, dice che devono ribattezzarsi sotto condizione, allegando (*Inst.* VIII, n. 8) un decreto della S. C. del Concilio, che suona così: " Quomodo se gerere debeat parochus Sancti Spiritus in Saxia in collatione baptismatis infantibus qui ad Archihospitale deferuntur, sive iidem habeant schedulam de baptismo testantem, sive non habeant, et etiamsi ex colore et caeteris corporis qualitatibus deprehendatur, esse constitutos in aetate sex aut decem mensium vel etiam unius anni cum dimidio. — Hinc die 15 ianuarii anni 1724 in hanc sententiam fuit responsum: esse baptizandos sub conditione in omnibus casibus expositis juxta instructionem. Instructio est, quod excipiatur a baptismo sub conditione casus schedulae quae habeat certitudinem. „ Lo stesso venne dichiarato dal S. Officio il 5 gennaio 1724 (*Collect. S. C. de Prop. F.* n. 645): " Si testimonium (de baptismo collato) sit ab homine incerto, in re adeo gravi, ignoto testimonio deferri non potest: quare tunc rebaptizandus infans sub conditione etiamsi schedulam de suscepto baptismate a collo suspensam ferat, ut pro expositis utitur in locis quibusdam. „

Ma se trattasi di un adulto e non si ha nessuna certa notizia del battesimo ricevuto, dal perchè non se ne trova segnato il nome nei libri parrocchiali, nè si hanno persone che attestino con certezza del battesimo, lo si potrà battezzare sotto condizione? Ecco come risponde la S. C. di Propaganda ad una simile interrogazione, il dì 30 settembre 1848 *ad Vic. Ap. Cocinc. Orient.* (*Collectanea* n. 652): " Tum a S. C., tum a Supr. Inquisitione, quoties eiusmodi quaestiones propositae fuerunt, rescriptum esse negative, sententiam communem afferendo, eos nempe, qui a parentibus christianis nati, et ab iis christiano more educati sint, baptizatos omnino fuisse praesumendum. „ Se dunque si tratta di chi, nato da cristiani, venne cristianamente educato, devesi presumere il battesimo ricevuto, e non lo si può ribattezzare sotto condizione. Ciò però vuol dirsi di quelle persone e di quei luoghi, dove sia radicata e fiorente la religione cristiana. Ma qualora si parli di luoghi e di famiglie dove regna l'incredulità o l'indifferentismo religioso, la presunzione allegata non ha luogo, ed in tal caso vuolsi procedere al battesimo condizionato.

Al secondo — E che deve dirsi di coloro che si convertono dalla eresia? Devono tutti ribattezzarsi *sub conditione*?

È di fede che il battesimo conferito dagli eretici è valido; ed è valido ancora se fosse conferito da un giudeo o da un gentile, giacchè ministro del battesimo, in quanto alla validità, può essere qualsivoglia uomo anche incredulo o infedele. È celebre nella storia della Chiesa la controversia fra S.Cipriano e Papa S.Ste-

fano sulla riconciliazione degli eretici; al primo che voleva il ribattesimo di questi, l'altro negandolo colla risposta: " Nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus imponantur ad poenitentiam. „

Ma se si tratti della conversione di eretici, i quali non hanno del battesimo giusto concetto, i quali neppur credono alla necessità di questo sacramento, e lo amministrano solo come una cerimonia senza effetto, in tal caso non lo si dovrà di nuovo amministrare sotto condizione?

Tal quistione rimane risoluta da ciò che si è detto innanzi. Se infatti ministro dal battesimo può essere anche un apostata od un infedele che nulla crede delle dottrine cattoliche, ed anzi le ha in odio, chiaro apparisce come il valore di questo sacramento non dipende dalla credenza di chi lo amministra, purchè questi abbia la generale intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Si ascolti Benedetto XIV il quale dottamente insegna (*De Syn. Dioec.* L. VII, C. VI, n. 9): " Caveat tamen Episcopus ne incertam et dubiam pronunciet baptismi validitatem hoc tantum nomine, quod haereticus minister, a quo fuit collatus, cum non credat per regenerationis lavacrum deleri peccata, illud non contulerit in remissionem peccatorum, atque ideo non habuerit intentionem illud conficiendi, prout a Christo Domino est institutum; si quidem cum in Galliis disputatum olim fuerit an ob praedictam rationem rebaptizandi essent baptizati a Calvinistis, S. Pius V, ad quem controversia delata est, minime rebaptizandos definivit. Sacramenti enim validitati non officit privatus ministri error, cui prævalet generalis eiusdem ministri intentio faciendi quod Christus instituit, seu quod fit in vera Christi Ecclesia. „

La S. Sede, più volte interrogata intorno a ciò, ebbe a rispondere sempre conformemente a questa dottrina. Così fu chiesto al S. Officio: " I. Quando i turchi fanno battezzare i loro figliuoli con uno scopo diverso da quello di farli cristiani, si domanda se, nel caso che questi figliuoli, cresciuti in età, chiedessero il battesimo, debbasi loro novellamente conferire, ovvero basti il primo battesimo ricevuto. — II. Il battesimo ricevuto con un fine superstizioso è vero battesimo? Fa d'uopo conferirlo di nuovo *sub conditione?* Ecco il caso: Una donna, trovandosi di avere più figliuole, per non averne altre ebbe ricorso ad una persona dedita alle superstizioni, la quale dissele di far battezzare l'ultima figlia; il che venne eseguito dalla donna non *intuitu baptismi*, ma per superstizione „ — Ed il dì 19 settembre 1671 fu risposto: " Ad I. Non esse iterum baptizandos. — Ad II. Iuxta primum „ (*Collect. S. C. de Prop. Fid.* n. 643).

Così pure al quesito mosso dal Vicario Apost. dell'Oceania centrale: " Utrum baptismus ab illis haereticis (methodistis) administratus sit dubius propter defectum intentionis faciendi quod voluit Christus, si expresse declaratum fuit a ministro antequam baptizet, baptismum nullum habere effectum in animam? — il S. Officio il dì 18 dicembre 1872 rispose: " Negative; quia non obstante errore quoad effectus baptismi, non excluditur intentio faciendi quod facit Ecclesia „ (Collect. cit. n. 659).

Non si vuole dunque esaminare la credenza o la intenzione particolare, e neanco il fine, nel battesimo degl'infedeli o degli eretici, purchè ci sia la intenzione generica di fare ciò che compie la Chiesa. Nè fa d'uopo che questa intenzione sia espressa, basta che si abbia anche confusa ed implicita, siccome insegna l'Antoine *de Sacr. in gen. Cap. II* e il S. Officio commemora nella istruz. del 30 genn. 1833 *ad Custod. Terrae S.* (Collect. cit. n. 650): " Ad valorem sacramenti non requiritur expressa et distincta intentio faciendi sacramentum, sed sufficit confusa et implicita qua quis intendat facere id quod facit Ecclesia Christi, aut quod Christus instituit aut quod vidit per parochum fieri aut quod Christiani faciunt. „ — E neppure è ne-

cessario che si abbia l'intenzione della Chiesa, purchè si intenda fare ciò che fa la Chiesa, come dice il Bellarmino (ap. instruct. S. O. 1877 ad Episc. *Nesqualien.* Collect. cit. n. 654): " Concilium Trid. in canone XI non nominat finem sacramenti, neque dicit oportere ministrum intendere quod Ecclesia intendit, sed quod Ecclesia facit. Porro quod Ecclesia facit non finem sed actionem significat. „

Niuna preoccupazione adunque, generalmente parlando, della fede o della intenzione degli eretici che amministrano il battesimo, la quale si presume sempre, qualora non vi siano chiare ragioni in contrario, essere quella di fare ciò che fa la S. Chiesa e Gesù Cristo ha istituito. La principale preoccupazione dev'essere in esaminare se il battesimo fu amministrato colla debita forma e materia. Imperocchè può darsi che gli eretici, i quali non credono alla necessità del battesimo, o lo trascurano del tutto, o lo amministrano malamente da offendere la sua validità. Intorno a ciò fa d'uopo inquirere diligentemente, e dopo la fatta diligenza regolarsi circa la ripetizione del battesimo o assoluto o sotto condizione.

Ma non si può stabilire per norma generale di ribattezzare sotto condizione gli eretici che si convertono? Così cesserebbero ansie di coscienza e si metterebbe in sicuro un sacramento sì necessario. — Il S. Officio, interrogato più e più volte di tal dubbio, rispose sempre negativamente, richiedendo in ogni caso la inquisizione. Così il dì 6 aprile 1859 *ad Ep. Harlemen.* (Collect. cit. n. 654) ai quesiti: " I. An baptizati ab haereticis promiscue sint sub conditione baptizandi — II. An saltem illi quos non constat in particulari valide baptizatos fuisse „ — rispose: " Detur responsum latum a S. C. Concilii sub die 27 martii 1683, nempe non esse rebaptizandos, nisi adsit dubium probabile de invaliditate baptismi. „ — Ed il 5 luglio 1753 *in Bulgariae* (Collect. cit. n. 653) ai dubbii: " I. Se si converte un unitario alla religione cattolica, deve ribattezzarsi almeno *sub conditione?* „ — rispose: " Ad I. Quando unitarii ad fidem catholicam convertuntur, in primis Episcopus diligenter investiget an eorum ministri in collatione baptismi cum necessaria intentione materiam tum remotam tum proximam et formam iuxta divinam institutionem adhibeant, et si, facta inquisitione, error substantialis certe inveniatur, absolute sunt baptizandi; si autem remaneat prudens dubium circa validitatem, secreto et sub conditione baptizentur. — Ad II. Dum lutherani et calvinistae ad Ecclesiae sinum venire petunt, Episcopus diligenter inquirat an in locis in quibus baptizati fuerunt a ministris haereticis, in collatione huius sacramenti omnia essentialia circa validitatem rite fuerint servata, et si facta inquisitione meliori modo quo potuit, adhuc prudens dubium de validitate baptismi perseveret, secreto et sub conditione sunt baptizandi. „

Per questa ragione il S. Officio il dì 20 giu. 1866 (*Collect. cit.* n. 656) riprovò un decreto fatto dal Vicario Apost. de' Gallas di ribattezzare tutti gli eretici provenienti dall'Abissinia. E Benedetto XIV non approva che nei sinodi particolari si stabilisca come norma generale l'obbligo di ribattezzare anche sotto condizione gli eretici convertiti (*De Syn. dioec.* L. VII, Cap. VI, n. 7).

È necessario perciò fare in ogni caso le opportune ricerche per conoscere la verità. Le quali ricerche veramente non devono esser tali da rendersi gravemente difficili. Bastano talvolta poche interrogazioni per conoscere qualche cosa del luogo e del costume di battezzare, tenuto dagli eretici. Che se nulla di certo, dopo la necessaria diligenza, siasi scoperto, in tal caso, stante la probabile malafede di taluni eretici e la incuria onde generalmente amministrano siffatto sacramento di assoluta necessità, potrà e dovrà procedersi nei detti casi al battesimo condizionato. Così dice Bened. XIV degli Anglicani (De Syn. L. VII c. 6): " Quia iusta prorsus est ratio dubitan-

di de valore baptismi collati attenta hæreticorum nostri temporis (qui, ut testatur Nolanus et Synodus Mechliniensis provincialis secunda, frequenter deprehensi fuerunt, vel formam corrupisse vel intentionem necessariam non habuisse, vel aliter male baptizasse) malitia.. quoniam saluti consulere oportet, quandoquidem est probabilis ratio dubitandi de remedio quod constat esse necessarium; id quod fieri hic potest, etiam expedit ut fiat. „ — Lo stesso disse la S. C. di Propaganda nel decreto del 26 luglio 1845 *ad Vic. Apost. Pondicher.* (Collect. l. c. n. 651) de' sociniani, dei metodisti, dei quackeri e di altri eretici somiglianti quando non si possa conoscere con certezza che battezzarono debitamente, giacchè questi " cum baptismi necessitatem negant, ritum fere contemnunt; idcirco baptizare recte nullo modo creduntur. „

Al terzo — La reiterazione del battesimo senza necessità non solo è grave delitto, ma va punita pure della pena della irregolarità. Quando e come s' incorre codesta pena ?

Questa pena s' incorre certamente da chi si fa ribattezzare pubblicamente, senza necessità, senza condizione, e con piena scienza, e si estende solo ad impedire l' ascenso ad altri ordini, non già all' esercizio degli ordini ricevuti.

Pubblicamente; e però quando il secondo battesimo sia privato od occulto, la pena non s' incorre. Lo si prova dal Cap. *ex litterar. 2 de apostat.* dove parlandosi della pena del ribattezzato si dice: *si publicum est quod proponitur.* Qui *publicum* alcuni intendono per *notorio*, come il Layman *De bapt.* c. 2, n. 1; altri per *solenne*, come i Salmaticesi Tr. X, C.VII, n. 60, 64. Il Lacroix Tr. VII vuole che il primo ed il secondo battesimo siano *solenni* per incorrersi tal pena.

Senza necessità. Imperocchè quando vi ha necessità, cioè quando il primo battesimo fu invalido, ovvero dubbio, il secondo è lecito non solo, ma obbligatorio.

Senza condizione. Giacchè, come molti DD. insegnano (fra i quali il Pirhing L. V, tit. 18, n. 69, il La Croix L. VII, n. 483, S. Alfonso L. VII, n. 356 etc.), quando si appone la condizione, benchè talvolta gravemente illecita, pur non si incorre la pena. Altri Dottori però escludono da questa pena il battesimo condizionato quando *nulla est suspicandi causa an primus baptismus rite peractus fuerit.* Fra questi è Benedetto XIV *(Instit.* 84 n. 13), e ancora il Catechismo Rom. *(De effect. bapt.* n. 57). Il D'Annibale si sottoscrive pure a questa sentenza (L. I, n. 410 nota 17) " quia, com' egli dice, conditio in fraudem legis adiecta videtur: nisi quis rebaptizaret metu gravi „ (1).

Con piena scienza. Colla scienza, cioè, del battesimo già ricevuto, e ancora della pena, quando non si sia scusati da ignoranza invincibile (S. Alfonso l. c.).

Quanto agli effetti di questa pena, si estendono solo ad impedire l' ascenso ad altri ordini, non già l' esercizio degli ordini già ricevuti. È questo il sentire comune de' DD., ricavandolo dal Cap. *Ex litterarum 2 de apost.* dove, trattandosi di un ribattezzato, sta detto: " Ad

(1) Ciò è detto secondo Bened. XIV *quando nulla est suspicandi causa* contro il valore del primo battesimo; ovvero, come dice il d'Annibale, quando *causa suspicandi est futilis aut nulla.* Non sarebbe così quando dopo essersi fatta la debita diligenza in un battesimo conferito da eretici nulla si fosse scorto in contrario. Il solo essersi conferito da eretici non è causa nulla ovvero futile (benchè forse non bastevole alle liceità) onde si debba incorrere la irregolarità nella ripetizione del battesimo condizionato. E però il S. Officio, interrogato se si fosse incorsa questa pena da chi dopo la diligenza e dopo aver conosciuto che il rituale anglicano *validam praescribit materiam et formam* nella iterazione condizionata del battesimo di uno di quella setta, rispose: " Quoad irregularitatem vero iuxta exposita, non fuisse incursam „ (21 febr. 1883 ad Vic. Ap. Bombajen. Collect. cit. n. 661).

superiores ordines promoveri (si publicum est quod proponitur non valebit, nisi ad religionem transire voluerit; si vero occultum sit promoveri poterit. „ Così S. Alfonso l. c., d'Annibale l. c. nota 22, Suarez *de Poenit.* Disp. 21 sect. 6 ed altri molti da questi citati. Benedetto XIV però è del parere opposto, nella Istit. 84 n. 13, (come teologo, non come Pontefice) ricavandone la ragione dal Catechismo romano, e dalle disposizioni di S. Carlo Borromeo che dicono questa pena incorrersi anche da parrochi e da sacerdoti,i quali altrimenti non sarebbero irregolari, perchè non dovrebbero ricevere altri ordini. Ma col debito rispetto a tanto Autore, la irregolarità cade soprattutto sul battezzato ; e poi oltre il sacerdozio non vi è l'episcopato, che sarebbe intercluso a' parroci ed ai sacerdoti irregolari ?

Fin qui della irregolarità comminata dal diritto a colui che si fa battezzare di nuovo. E pel battezzante il diritto non ha nessuna pena ? Nel c. *Ex litterarum 2 de apostat.* sta detto che la stessa irregolarità s'infligge all'accolito che assiste al secondo battesimo. Da ciò i DD. estendono anche al ministro la detta irregolarità : e però tal pena non è per espressa sentenza di diritto, ma è per consenso unanime de' Teologi (V. i Salmaticesi e S. Alfonso l. c.). Tutto quello perciò che si è detto del ribattezzato, dee dirsi del ribattezzante e di chi assiste da ministro.

Al quarto — Venendo ora al caso di Cipriano, possiamo inferire che malamente opera in ribattezzare sempre sotto condizione i fanciulli battezzati dalle levatrici, dal perchè non tutte queste gl'ispirano fiducia. Egli deve sopra ogni altra cosa procurare di bene istruirle circa il conferimento del battesimo in caso di necessità, ed esortarle a non darlo mai senza la presenza di uno o due persone che possano bene attestare del battesimo amministrato. Quando poi si presentano col bambino da essi battezzato deve diligentemente inquirere circa le modalità di quel battesimo ; e solo nei casi in cui vi ha positivo dubbio, deve ripeterlo sotto condizione. Lo stesso dicasi dei convertiti dalla eresia. Quanto però alla pena delle irregolarità, non crediamo che debba riputarsene colpito, sì perchè molti Dottori lo scusano, sì perchè non è ben chiara la sua colpa.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

30.

Circa la responsabilità de' Consiglieri municipali nell' alienazione de' fondi ecclesiastici.

D. In V. un monastero di Religiosi soppresso dal Governo, e pervenuto al Municipio, è stato venduto ad un privato, il quale si era antecedentemente composto colla Chiesa. — Si chiede : 1.° Han colta la censura i consiglieri municipali, i quali hanno consentita questa vendita ? — 2.° Nel caso affermativo, che devono fare per mettersi in buona regola di coscienza ?

R. Che il Governo abbia trasferito al Municipio il diritto sui monasteri soppressi non è colpa dei Consiglieri municipali, purchè questi non ne fecero domanda al Governo senza venia pontificia. Nel primo caso non incolsero censura ; nel secondo caso, la incolsero (1).

Ma nell'alienare un siffatto stabile caddero in censura ? Caddero certamente se lo alienarono a favore di chi era sprovvisto di facoltà pontificia ; giacchè si valsero di un diritto che essi non avevano : il che va condannato dai sacri canoni con censura. Ma se l'acquirente avea la facoltà di comprare ? Questa facoltà non giova pure al venditore ?

Gioverebbe certamente se anch'egli si fosse composto colla Chiesa ; o almeno ne avesse ottenuta licenza. Ma se non si è composto colla Chiesa, e neppure ne ha ottenuto licenza, il possessore che vende un fondo non proprio ed esattone il prezzo ne dispone, posto pure che lo cedesse al legittimo padrone, non sarebbe scusato d'ingiustizia, nè nel caso nostro di censura. Imperocchè al padrone il fondo pro-

(1) Vedi ciò che largamente disputammo su tal punto nel *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 228 segg.

prio non si *vende* ma si *rende*, e si restituisce senza pretenderne il prezzo il quale in tal caso equivale al fondo e fa continuare la ingiustizia, e però la pena, che si era incorsa prima di vendere il fondo.

Vero è che ciò vale, a rigor di termini, quando il possessore del fondo usurpato è persona fisica; giacchè egli lo acquistò e lo ricevette ingiustamente, egli lo ritenne, egli ora lo aliena. Quella censura perciò che incorse fin dal principio continua e dura pur dopo l'alienazione del fondo.

Nelle persone o negli enti morali però, composti di molti individui, che sono spesso di diverso sentire, e si succedono gli uni agli altri, non tutti incorrono per simili fatti la censura, ma quelli solamente che influirono col loro voto ad acquistare od a ritenere il fondo usurpato. Coloro che a ciò non influirono, per nulla cadono in censura.

Ora questi ultimi, i quali sentono cattolicamente, e favoriscono col loro suffragio la vendita del fondo ecclesiastico a persona che s'è composta colla Chiesa, ovvero all'ente morale cui di diritto si apparteneva il fondo, cadono in censura?

A noi sembra che no, quando fecero di tutto per agevolarne la vendita ed il prezzo. Imperocchè, messo pure che n'esigono il prezzo, è forse in poter loro di rinunziarvi? Se potessero, e nol facessero, coglierebbero certo la censura. Ma non potendo farlo, e facilitando per quanto è da loro la compra a chi vi ha diritto, non recano a questo ingiuria, ma vantaggio; e però non commettono peccato alcuno e molto meno sono rei di censura.

Al 2.° Ma se, o perchè la vendita fu fatta a persona che non vi aveva diritto, o per altre ragioni, un consigliere municipale abbia colta la censura, da chi può venire assolto?

Può comporsi benissimo col Vescovo, e da questo ottenerne l'assoluzione. Le facoltà che ora hanno i Vescovi dalla S. Penitenzieria si estendono anche a coloro che *bona, iura etc. acquisita alienaverunt.* — Fu chiesto alla S. Penitenzieria dal Vescovo di Conversano: " IV. Quando chi, dopo aver acquistato illecitamente un fondo di Chiesa, l'ha rivenduto, e non vi ha riportato lucro di sorta, lo si può assolvere, senza richiedere altro? „ E fu risposto: " Ad IV — Dummodo venditor, de quo in dubio, naturam ecclesiasticam fundi emptori non celaverit, et venditione nullum causae piae praeiudicium intulerit, absolvi posse, remoto, si adsit, scandalo, et imposita ei obligatione monendi emptorem, si fieri potest, ut consulat et ipse conscientiae suae „ (21 Mar. 1890—*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 31).

Ciò, se il valore del fondo non superi le L. 30,000, giacchè più oltre non si estendono le facoltà vescovili. Se adunque, nel caso, il valore del monastero eccedeva tal valore, i consiglieri municipali, se colsero la censura, devono ricorrere alla S. Penitenzieria.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

141. — **D.** È conveniente dar la comunione ai fedeli *toties quoties* la chiedono, senza mancare d'irriverenza al Sacramento, fosse anche dopo cinque minuti, benchè ordinariamente non vi sia urgenza?

R. Circa la frequenza di comunicare i fedeli, non v'ha nessuna legge che la moderi, tranne solo quella che la comunione non si faccia nelle ore notturne. Nè vi ha irriverenza alcuna in ripeterne gli atti. E che? Gesù Cristo si degna di essere pronto sempre ad ogni invito dei fedeli, e sarà irriverenza comunicarlo di frequente ad essi? Non è la irriverenza che in ciò talvolta è a deplorarsi, ma la infingardaggine dei sacerdoti addetti a tal servizio. È vero che taluni senza precisa necessità vogliono essere comunicati ad ogni ora; ma è vero altresì che le ripulse ingiustificate di qualche sacerdote spesso allontanano dall'altare i fedeli. Nei Santuarii, in cui di frequente chiedesi la comunione, vi hanno sacerdoti addetti a tale officio, che ad ogni quarto d'ora l'amministrano a quanti si presentano.

142.—**D.** Il parroco di V.nelle solennità dell'anno visita secondo l'uso del luogo e per sola urbanità le principali famiglie della sua cura, le quali altrimenti se ne offenderebbero. Può tal ragione scusarlo dall'assenza dal coro, sì che non abbia a perdere le distribuzioni?

R. Il parroco-canonico ha diritto alle distribuzioni quante volte si assenta dal coro per l'esercizio della cura. S'intende della cura *spirituale*, non *temporale* o di *urbanità*. Le visite perciò ai magnati non saranno giusta ragione di scusarlo dal coro e di fargli lucrare le distribuzioni, se pur non siano per cause di malattia o di morte o anche di altre ragioni spirituali, per cui si rende necessaria la sua presenza.

143.—**D.** La chiesa cattedrale di N., per

antica costituzione, ha 24 canonici e 26 partecipanti. Ora per effetto delle leggi civili, i primi sono ridotti a 12 e gli altri a 6. Volendo il Vescovo investirne altri, può farlo o con canonici statutarii o con canonici meramente onorarii. Si chiede: Sino al numero di 24 canonici e di 26 partecipanti i novelli devono essere tutti statutarii, ovvero possono anche essere onorarii? E nella prima ipotesi possono passare da onorarii a statutarii?

R. È in arbitrio del Vescovo investire nuovi canonici, oltre i legali, o come statutarii o come onorarii; ed è pure in arbitrio del Vescovo trasferire a statutario un qualche canonico onorario. Fa d'uopo però badare che i canonici statutarii può istituirli solo dopo averne avuto licenza dalla S. C. del Concilio, la quale suol sentire prima il Capitolo; i canonici poi onorarii può crearli col solo consenso del Capitolo.

144.—**D.** I libri di divozione, contenenti rivelazioni ecc., già stampati senz'approvazione Ecclesiastica prima dall'ultima Costit. *Officiorum*, che li proibisce senza la detta approvazione, devono considerarsi come proibiti?

R. Par certo che no. L'art. 13 della cit. Costit. suona così: " Libri aut scripta quae narrant novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula, vel quæ novas inducunt devotiones, etiam sub prætextu quod sint privatae, si PUBLICENTUR absque legitima Superiorum Ecclesiæ licentia, proscribuntur. „ Si noti quel *si publicentur*, che riguarda il tempo avvenire, non il passato. È regola poi comune che le leggi di per sè non hanno effetto retroattivo se non quando le leggi stesse, per qualche grave e giusta ragione, non ne estendono l'effetto anche al passato.

145.—**D.** Quando il Vescovo, in propria diocesi, assiste senza cappa, ma in sola mozzetta alle sacre funzioni, alle messe cantate o basse, deve benedire ed imporre l'incenso, deve baciare il messale dopo il vangelo, deve benedire l'ampollina prima dell'offerta, deve ricevere la genuflessione dal celebrante e dai Ministri non canonici?

R. Quando il Vescovo assiste alle sacre funzioni col rocchetto e colla mozzetta, innanzi tutto non può sedere in trono, ma deve collocarsi nel primo stallo del coro senz'assistenza di canonici. Così la S. C. dei Riti il dì 24 luglio 1638 *in Oxomen*: " Episcopus Oxomen. ob particularem devotionem cupiens etiam diebus ferialibus interesse Divinis, supplicavit pro licentia assistendi cum rocchetto et Mozzetta. Et S. C. concessit, dummodo non in sede ordinaria, sed in primo stallo in choro supra omnes alios assistat, et hoc etiam casu absque ulla assistentia canonicorum, de qua loquitur Caeremoniale Episcoporum lib. 1. 8. „ — Così pure la stessa S. C. il 12 genn. 1647 *in Ferentina*.

Con tal divisa non gli compete il diritto di porre l'incenso nel turibolo. Ecco un altro Decreto della S. C. de' Riti: " An quando in expositione SS. Sacramenti Episcopus assistit cum rocchetto et mozzetta in suo faldistorio vel genuflexorio, ad ipsum pertineat impositio thuris, vel potius ad canonicum hebdomadarium pluviali indutum facientem functionem?—Resp.: Pertinere ad Episcopum quatenus assistat saltem cappa indutum „ (31 Mar. 1703 *in Fanen.*)

Quanto al baciare il messale dopo l'Evangelo, purchè il Vescovo sia presente, in qualunque divisa assiste, compete a lui quest'atto. Il Ceremoniale de' Vescovi prescrive in genere (L. I, Cap. XXX, n. 1): " Episcopus præsens missæ per alium celebratæ.... defertur ei liber Evangeliorum deosculandus per cappellanum cotta indutum, qui missæ assistit „.

Il Vescovo però non benedice l'ampollina prima dell'offertorio se non assiste almeno in cappa alla messa solenne (Caerem. Episc. L. II. Cap. IX, n. 4). Alla messa privata non benedice mai (Cærem. Episc. L. I, Cap. XXX, n. 1).

Finalmente, quanto alla genuflessione, quest'atto di ossequio compete sempre all'Ordinario del luogo, sia Vescovo, sia pure Abate, in qualunque divisa si trovi. Nelle funzioni lo prescrive il Ceremoniale: fuori le funzioni, la pia ed antica consuetudine, massime quando il Vescovo benedice (V. Catalano Comm. in Caerem. Episcop. T. I, Cap. 25 n. 21).

146. — **D.** Quando il Vescovo benedice, o in chiesa o fuori di chiesa, possono lucrarsi indulgenze?

R. Indulgenze per sè non ce ne sono; però la benedizione del Vescovo è feconda di molti beni. È preghiera efficace a Dio perchè benefichi cui va diretta. È anche valevole a cancellare i peccati veniali, siccome insegnano i DD. sulle orme dell'Angelico 2. 2. q. 87 a. 3, (V. Catalano *l. c.*).

147.—**D.** Nel Capitolo Cattedrale di F. tutti i canonici sono addetti al servizio mattutino; pel servizio vespertino vi è il privilegio dell'alternativa. Può ivi farsi supplire nel servizio vespertino un canonico che si assenta dalla città ed anche dalla diocesi?

R. Più e più volte si è detto che una delle condizioni perchè la sostituzione corale possa ammettersi, è che il sostituito non si assenti dalla residenza. Si consente solo che si rechi al suburbio o alla campagna del medesimo luogo; ma non più oltre. Così Bened. XIV, *Instit. Eccl.* 107, n. 17: " Ut subrogentur canonici solum vel mansionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam, vel extra suburbia versantur. „

148. — **D.** In più luoghi del *Monitore* si dice che per l'appello nelle cause canoniche si devono richiedere gli apostoli fra trenta giorni, sotto pena di nullità. Ora nella Istruzione della S. C. dei VV. e RR. per le cause disciplinari dei chierici non sono prescritti i prefati apostoli; giacchè nell'art. 39 si dice che interposto fra dieci giorni l'appello, " la Curia senza ritardo rimette all'Autorità ecclesiastica superiore, innanzi a cui si è appellato, tutti gli atti originali della causa. „ — Si richiedono, o pur no, in queste cause gli apostoli?

R. Stando alla detta Istruzione, non si richiedono. Qui infatti trattasi *di procedimento economico*, in cui può tralasciarsi qualche formalità necessaria pel procedimento regolare. Del resto a troncare gl'indugii (causa per cui si richiedono gli apostoli fra 30 giorni) provvede più efficacemente la istruzione stessa, la quale nell'art. 40 così dispone: " l'Autorità superiore ecclesiastica, presa cognizione dell'atto di appello, fa intimare all'appellante che nel termine di giorni venti deputi il difensore, che dev'essere approvato dalla medesima Autorità superiore. „ — E nell'art. 41: " Trascorso l'enunciato termine perentorio senza effetto, si ritiene che l'appellante abbia rinunziato al beneficio dell'appello. „ Donde si raccoglie che in questo procedimento economico il perentorio negli appelli non è prescritto per chiedere gli apostoli, ma per deputare il difensore.

149.—**D.** Che s'intende per *forma del digiuno* quando si dice che per mal ferma salute col consiglio dei due medici, spirituale e corporale, si può fare uso della carne nella quaresima e nelle altre vigilie, e si avrà il merito del digiuno *pur conservandone la forma?*

R. Il digiuno consiste in due cose: nell'astinenza dalle carni e nell'unica comestione. Quando per giusta ragione si è dispensati dall'astinenza, resta sempre l'obbligo dell'unica comestione coll'aggiunta della colezione della sera. È questa *la forma del digiuno.*

150. — **D.** Vi ha rimedio per una infelice donna, che chiede aiuto al Confessore, dal perchè sta divisa dal marito col quale era legata solo con vincolo religioso, ed ora tanto essa quanto il marito sono congiunti ad altri in vincolo civile?

R. Quando non possa dimostrare la nullità del matrimonio religioso per qualche impedimento dirimente, con cui fosse stato contratto, l'unico rimedio per la sua salute eterna è la separazione da colui col quale sta ora unita in vincolo civile: " Si oculus tuus scandalizat te, erue eum et proiice abs te! „

151. — **D.** Nel giorno del *Pastor bonus*, quando si presta ossequio al Vescovo dai parroci, quali di questi devono precedere, quelli della città vescovile o quelli degli altri luoghi della diocesi?

R. La regola di precedenza ne' parroci è la maggiore antichità e dignità delle chiese parrocchiali, non quella delle persone. Così la S. C. de' Riti 16 mai. 1642 *in Asculana*: " In praecedentiis parochorum attendendam esse antiquitatem et dignitatem ecclesiae parochialis, non autem ipsorum parochorum. „ Così pure la stessa S. C. il 23 nov. *in Sypontina* ad 1. Se n'eccettua il caso in cui una consuetudine contraria attribuisca la precedenza ai parrochi secondo la loro anzianità. In questo caso un parroco che da una parrocchia passi ad un'altra non perde l'anzianità acquistata per la prima, secondo il decr. della S. C. de' Riti 16 luglio 1701 *in Fanen.*

Or venendo al quesito, diciamo che le parrocchie della città vescovile, dette urbane, hanno maggior dignità delle altre, e perciò sogliono precedere, salvo contrarie consuetudini.

152. — **D.** Nelle messe lette all'*emisit spiritum* del *Passio* si deve genuflettere con amendue i ginocchi, ovvero con uno, come dà ad intendere la Rubrica (*genuflectitur* non *genua flectuntur*). — E per quanto tempo si sta in ginocchio?

R. Ecco come insegna il De Herdt, spiegando il Cerimoniale de' Vescovi, e propriamente le parole: *Dum recitatur* Iesus autem, clamans voce magna, emisit spiritum, *Episcopus in sua sede et omnes in suis locis genuflectunt* (non *genua flectunt*): " Genuflectunt, dice il De Herdt, UTROQUE GENU tempore unius orationis dominicae „ (Tom. II. n. 315). Non un sol ginocchio dunque vuolsi piegare all'*emisit spiritum* del *Passio*, ma tutti e due, sì nelle messe lette e sì nelle cantate; e fa d'uopo stare in ginocchio per un *Pater noster*. In latino poi dicesi *genuflectere* e *genuflexio* per indicare la genuflessione con uno o con due ginocchi,

CRONACA GOVERNATIVA

La tassa del 30 °/₀ e la massa piccola—Le distribuzioni corali dipendenti dalla *massa piccola*, alle quali i canonici hanno diritto in corrispettivo della loro assistenza al coro, devono essere considerate come parte integrante del reddito di ciascun canonicato, agli effetti della legge dei 19 luglio 1873, e sono sottoposte alla tassa del 30 per 100 non ostante che siano nominalmente intestate all' intero capitolo.

La tassa del trenta per cento non è dovuta senz' altro sopra i beni di un capitolo costituenti la massa piccola, ma deve corrispondersi solo quando l' intero cespite, diviso tra gli enti rimasti conservati nel capitolo, importi per ciascun reddito una somma complessiva superiore alle annue lire 800, dovendosi su tale eccedenza soltanto prelevare la tassa, ai sensi dell' art. 25 della legge dei 19 luglio 1873 (Cass. di Roma, Giurisp. spec. 13 apr. 1897 — Capit. Catt. di Sezze e Demanio — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 360).

Legati di messe a parrocchie, non vietati — *a*) Il legato di annua somma per celebrazione di messe in favore di una parrocchia fatto allo scopo di arricchire quest' ultima, affinchè possa con la maggior rendita soccorrere ai crescenti bisogni della popolazione e procurare all' anima del disponente il desiderato suffragio, non cade sotto la sanzione degli artic. 831 e 833 del codice civile e dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867, diretti a colpire fondazioni di culto anteriori e già sussistenti al tempo che pubblicavasi il codice civile.

b) Se il testatore, regolando l' onere a carico della parrocchia, abbia disposto che le messe siano celebrate " *a cura del parroco*, „ torna inutile indagare se la celebrazione debba seguire per ministero del parroco, o del sacerdote che questi abbia l' obbligo di associarsi all' uopo.

c) Non viola gli art. 1172 e 1174 del codice civile la sentenza del magistrato di merito, il quale condanna il legatario a soddisfare la elemosina di un certo numero di messe subordinatamente alla prova della celebrazione di esse, se ha considerato che nel testamento prescrivevasi un termine a pagare posticipatamente alla celebrazione medesima, e che del ritardato adempimento di tale obbligo sia colpevole il legatario (Cassaz. di Roma, Giurisp. Speciale, 17 maggio 1895—Silvani e Parroco di S. Martino —*La Corte Sup. di Roma*, Anno XX, par. I, p. 605).

Patroni con diritto allo svincolo—Le leggi del 1867 e del 1873, relative alla soppressione degli enti ecclesiastici, hanno, agli effetti del diritto di svincolo, parlato del patronato attivo e passivo, riferendo e contemplando esclusivamente il diritto essenziale e principale di presentazione e di nomina, ed hanno voluto concedere quel diritto di svincolo, non a chi potesse allegare le qualità di patrono in potenza, bensì a coloro che si trovassero attualmente investiti dell' anzidetta qualità di patroni e fossero nell' attualità del diritto di patronato (Cassaz. di Roma, Giurispr. Ordinar. 26 giugno 1895—Dente e Felici contro Gentili e Mancini — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XX, Par. II, pag. 450).

Legato di messe non vietato — Non costituisce una fondazione di culto tra quelle vietate dagli articoli 833 e 1075 del codice civile una disposizione testamentaria relativa a messe senza designazione della chiesa in cui queste si abbiano a celebrare, nè dei sacerdoti cui se ne commetta la celebrazione, nè d' istituto giuridico, ecclesiastico o civile, che sia di esistenza indefettibile, e abbia ufficio e diritto a fare osservare la volontà del donante.

È un atto valido di donazione gravata da peso, e soggetto alla registrazione come atto in parte gratuito in parte oneroso, quello con cui, donandosi a taluno un fondo, gli si impone l' obbligo di far celebrare annualmente e perpetuamente tante messe quante ne rientrino in determinata somma, rimettendone l' adempimento alla integrità ed oculatezza di lui, dandogli la facoltà di liberarsi da tale obbligo col depositare nel Gran Libro del debito pubblico italiano una somma capitale del reddito netto della stessa somma da impiegarsi nella celebrazione delle messe, e incaricare un terzo di vegliare perchè all'obbligo come sopra imposto adempia il donatario e siavi questo astretto con tutti i mezzi di legge.

La legge dei 15 agosto 1867 regola esclusivamente le sorti delle fondazioni di culto preesistenti alla pubblicazione del codice civile imperante (Cassaz. di Roma, Giurispr. Spec., 3 dicembre 1895—Finanze e Mirinucci — *La Corte supr. di Roma*. Anno XX Par. I, p. 465).

Norme generali per le elezioni nelle Confraternite—Mancando le disposizioni statutarie che stabiliscono le norme per procedere alla nomina degli amministratori di una Confraternita, parificata ad O. P., è d' uopo ricorrere per analogia all' articolo 32 della legge 17 luglio 1890, il quale prescrive che le deliberazioni delle O. P. devono prendersi coll' intervento

della metà più uno di coloro che la compongono ed a maggioranza assoluta di voti.

Deve quindi ritenersi illegale la nomina degli amministratori di una Confraternita, fatta in una adunanza alla quale non sia intervenuta almeno la metà più uno dei confratelli ascritti nel giorno della elezione alla P. O. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int.,* 1° *aprile 1897. — Comune di Canosa di Puglia) (Man. degli Amministr.* Anno 37, pag. 39).

Autorità de'Registri delle Opere Pie— I registri delle O. P. sono parificati agli atti pubblici. Gli estratti dei registri medesimi, fatti da chi è preposto alla loro tenuta *(segretario)* costituiscono documenti aventi forza probante, perchè rilasciati da chi riveste il carattere di pubblico uffiziale a tanto legittimamente autorizzato. (*Cass. Torino , 30 novembre 1897. — Causa fratelli Gualco c. Conservatorio delle figlie di S. Bernardo in Genova) (Man. degli Amministr.* l. c. p. 40).

Erogazione riservate ai parroci nel concentramento — Allorchè si ordina il concentramento di una O. P., dovendosi rispettare gli speciali intendimenti voluti dal fondatore e trattandosi di istituzione che esercita la sua beneficenza sotto particolari condizioni al cui riconoscimento è specialmente adatto il parroco, è conveniente che, ad eccezione delle rendite che hanno una destinazione determinata, l'elargizione degli altri redditi venga riservata al parroco (1). (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 28 gennaio 1897, adott. — Comune di S. Cesario nel Panaro*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 40).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1898)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Ai 28 u. s. nel Palazzo Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei S. R. sotto la presidenza degli E.mi Card. Ponenti, Parocchi ed Aloisi-Masella, per giudicare: Intorno al culto non prestato, in ossequio dei decreti di Urbano VIII, al Ven. Gio. Nepomuceno Neuman, Vesc. di Filadelfia; alla Ven. Maddalena Postet, fondatrice delle Suore della Misericordia; intorno alla validità dei processi Ordinarii ed Apostolici, costruiti nella Curia di Trento, per la beatificazione del Ven. Gio. Nepomuceno de Tschiderer; e dei processi della curia di Parigi per la beatificazione della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice delle Suore del S. Cuore, e dell'altro processo Apostolico sulle virtù e miracoli della Ven. Giovanna d'Arco, formati nella Curia di Orleans per la sua beatificazione.

Nell'altra Congregazione ordinaria del 5 sp. si discusse sulla introduzione della causa di beatificazione del Ven. Cesare Franciotti dei Chier. regol. della Madre di Dio; sulla conferma di culto che da tempo immemorabile si presta nella Scozia a molti Servi di Dio; sulla concessione della messa ed officio di M. SS.ª di Fourviers a Lione, e di M. SS. Liberatrice a Bayeux; nonchè di S.ª Ragenfreda, Protettrice di Denain a Cambray; sulla revisione degli scritti dei Servi di Dio Giovanni Haam, Vesc. di Szathmar, di Paolo Cafaro, redentorista, di Cesare Sportelli anche liguorino, e delle Serve di Dio Anna di Xainctonge, fondatrice delle Orsoline di Dolce, e di Suor Maria Diomira del Verbo Incarnato, Cappuccina professa.

Il 3 sp. furono promulgati due decreti: uno per l'approvazione delle virtù in grado eroico del Ven. Francesco da Ghisone, chier. professo dei Min. Francescani, l'altro per un miracolo della Ven. Maddalena Martinengo, cappuccina professa. Il S. Padre era circondato dalla sua Nobile Corte, dai Cardinali, dal Prefetto e Segretario della S. C. dei Riti, dai Relatori delle cause, dai Promotori della Fede, dagli Avvocati e Procuratori, dal Generale dell'Ordine dei Minori, e da larga rappresentanza dei due Ordini. Al dubbio altre volte proposto: *An con-*

---

(1) Il fondatore della pia Opera, aveva stabilito che oggetto dell'Opera stessa fosse il promuovere nella sua parrocchia la conoscenza della religione, l'amore della cristiana virtù e la cultura di ogni buon costume, soggiungendo: 1. che si dovessero aver sempre in contemplazione i fanciulli assidui alla chiesa ed alla dottrina cristiana, e che nell'insufficienza di altri mezzi fossero da premiarsi con doni di libri e, se poveri, anche con denaro ed oggetti di vestiario: 2. che si soccorressero le madri povere ed oneste aiutandole mensilmente perchè potessero affidare la custodia dei loro figli a buone maestre, con preferenza per le vedove e per quelle che con maggior diligenza fossero intervenute alla Congregazione. Lo stesso fondatore aveva poi affidato alla Opera pia la distribuzione di doti a donzelle povere, in somma fissa, autorizzandola ancora ad erogare in elemosine ed in doti anche porzione dei suoi redditi, e delegandone l'amministrazione al parroco *pro tempore* ed a due altre persone, con facoltà di sostituzione nell'arcivescovo. Il parere che riferiamo ritenne che, ed accezione delle rendite da distribuirsi in doti, l'erogazione di tutti gli altri redditi della pia Opera dovesse essere riservata al parroco.

stet de virtutibus Theologalibus et Cardinalibus earumque adnexis Ven. Servi Dei Francisci a Ghisone in gradu heroico, si dichiarò solennemente: *Constare de virtutibus Theologalibus et Cardinalibus Ven. Servi Dei Francisci a Ghisone in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur.* E per l'altra causa di beatificazione della Ven. Maddalena Martinengo, per la quale fu approvato un miracolo d'istantanea guarigione di una tisi in ultimo grado d'Isabella Groppello, al dubbio: *An post approbationem unius miraculi ita constet de altero, ut procedi possit ad ulteriora in casu et ad effectum, de quo agitur?* fu decretato: *Constare de instantanea perfectaque sanatione adolescentis Josephi Tosi a caecitate sinistri oculi staphilomatis opaci causa quod mediam corneam occupabat.*

Nomine Pontificio—Con biglietto della Segreteria di Stato, S. S. ha nominato l'E.mo Card. Agliardi Protettore del Pio Sodalizio di S. Leonardo sotto il titolo di Maria Incoronata del Pianto a Foligno.

Con altri biglietti ha nominato: Consultore della S. Congr. dei Vescovi e Regolari il R.mo P. Pio da Langogne Min. Capp.; e Consultori della S. C. dell'Indice Mons. Raffaele Merry del Val, Camer. segr. Partecipante, e P. Lorenzo Jassens, O. S. B., Rettore del Collegio di S. Anselmo.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nell'Asilo Leone XIII, fondato da 20 anni dalla Società Primaria Romana per gl'interessi cattolici, il 3 sp. furono inaugurati i restauri alla presenza di Mons. Costantini, elemosiniere di S. S. Fu dato un saggio di esercizii dai 360 bambini, ivi ricoverati, e tutti ammirarono le provvide cure e l'instancabile pazienza delle benemerite Suore di Carità, addette all'Asilo. Furono distribuiti premii in crocette di argento, ritratti del Papa, ed oggetti di vestiario.

— Il 6 sp. nella Scuola di Maria Bambina in Borgo S. Spirito in Roma i bambini e le bambine, dirette dalle Suore di Carità, per la distribuzione dei premii diedero un lieto trattenimento: si recitarono dialoghi e poesie molto bene eseguite, alla presenza dell'E.mo Card. Verga, di molti Prelati e di numerosi personaggi distinti dell'Aristocrazia Romana.

— Anche nel bosco Parrasio sul Gianicolo a Roma si tenne una solenne tornata in onore dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Vi furono discorsi e scelta musica del concerto Salesiano, e si notavano tra i presenti lo E.mo Card. Agliardi, e gli ambasciatori di Portogallo e di Colombia.

— Nella Chiesa della SS.ma Trinità a Bologna ebbe luogo una triplice funzione assai commovente: il battesimo, la Comunione ed il matrimonio di un'israelita.

—Contrariamente alle dicerie che si vanno spargendo da alcuni giornali, il Papa, non ostante la sua grave età e gli eccessivi calori estivi, gode ottima salute, attende con mente giovanile agli affari, e fa le sue passeggiate nei giardini Vaticani.

—

— Il 16 sp. è stato solennemente inaugurato il Congresso Eucaristico a Bruxelles. Erano presenti i Cardinali Goossens Arciv. di Malines, Vincenzo Vannutelli, il Nunzio Apostolico, 22 Vescovi e numerosi prelati. I congressisti cogli aderenti erano 4500. Si parlò sull'importanza dei Congressi Eucaristici, dei grandi frutti che da essi si attendono dalla Chiesa, e si fecero altri discorsi, molto applauditi, da Vescovi e celebri oratori. Fu chiuso questo undecimo Congresso internazionale con una splendida processione del SS.mo Sacramento in mezzo a sterminato popolo, pieno di entusiasmo e commosso fino alle lagrime.

— Una nuova Chiesa parrocchiale nell'ottavo circondario di Vienna è stata consacrata dall'E.mo Card. Gruscha, qual Chiesa commemorativa dell'Imperatore Francesco I, primo imperatore d'Austria. Erano presenti l'Imperatore Francesco Giuseppe, i dignitarii di Corte, e numeroso popolo.

—I zuavi pontificii nel Belgio hanno fatto istanze presso il governo a favore del loro compagno Ioubert, che comanda un corpo di volontarii in Africa per impedire la tratta degli schiavi. Il governo gli ha assegnato 2500 lire, e si è aperta una libera sottoscrizione per aumentare tal somma.

— Dagli Annali di Parigi si rileva che nel 1897 la somma raccolta per la S. Infanzia ascende quasi a 4 milioni di franchi.

— Il magnifico Collegio di S. Carlo in Baltimora ha celebrato il 50.° anniversario della sua fondazione. Alla funzione religiosa assisteva il Card. Gibbons, il Delegato Apostolico, l'Arciv. di S. Luigi e tre Vescovi. Il P. Didier distribuì ai poveri 20 mila franchi, ed il P. Serantz 25 mila alla associazione degli alunni.

— Si sono ripresi i lavori della grandiosa chiesa priorale di Lourdes. Sono segnalate tre offerte cospicue di lire centomila ciascuna: una del Municipio, l'altra del Vesc. di Tarbes e la terza del Sig. Lasserre, storiografo delle apparizioni.

— Il principe di Leichtenstein ha fatto costruire una nuova chiesa parrocchiale nel Comune di Themenau. Mons. Schereider la consacrò alla presenza del Principe e di numeroso popolo. Vi furono due prediche, e la messa fu accompagnata dalle melodie di Mozart.

— Il Gran Consiglio di Ginevra ha decretato che venissero restituite ai cattolici varie chiese occupate dai vecchi cattolici. La cerimonia della riconsacrazione delle chiese ed i discorsi di circostanza tenuti al popolo dal Vicario Generale Ginevrino commossero gli animi dei fedeli.

— Nel disastro della Bougogne tre religiosi domenicani, che potevano salvarsi, perirono martiri di carità per aiutare i naufraghi al salvataggio ed assolvere coloro che stavano per annegarsi.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Decreto sulla scardinazione e sull' ordinazione de' chierici (1).

A primis Ecclesiae saeculis plura Sacra Concilia decreverunt, quod recentius confirmavit Tridentinum *cap. 8, sess. 23 de reform.*, neminem nisi a proprio Episcopo posse ordinari.

Proprius autem alicuius Episcopus, iuxta ea quae praefinivit in primis Bonifacius VIII in Sexto Decret. *cap. Cum nullus, De tempore Ordin.* " intelligitur in hoc casu Episcopus de " cuius dioecesi est is, qui ad ordines " promoveri desiderat, oriundus, seu " in cuius dioecesi beneficium obtinet " ecclesiasticum, seu habet (licet a- " libi natus fuerit) domicilium in ea- " dem. „ Deinde cum consuetudo invaluerit, ut Episcopi familiares suos, etsi alienae dioecesis, sacris initiarent, et sancta Tridentina synodus *cap. 9, sess. 23 de reform.* id certis sub conditionibus probaverit, obtinuit, ut tribus prioribus titulis, originis, domicilii et beneficii, quibus ius fiebat Episcopis aliquem ad ordines promovendi, quartus quoque accenseretur, scilicet familiaritatis. Cum autem de huiusmodi titulis disceptaretur, Innocentius XII app. litt. incipientibus " *Speculatores* „ datis die 4ª nov. 1694, determinavit ac constituit quo sensu et extensione iidem essent accipiendi ad eum effectum, ut quis proprius fieret alicuius Episcopi subditus, quo legitime ordinari valeret. Quae constitutio ut suprema lex deinde habita est, eaque duce omnes quaestiones diremptae.

Verum nostris temporibus novae contentioni frequens se praebuit occasio. Pluribus enim in locis usu receptum est ut clerici, qui e sua dioecesi digredi et in alia sibi sedem constituere desiderant, excardinationem, quam vocant, id est plenam et perpetuam dimissionem a suo Ordinario peterent; eaque innixi in alia dioecesi incardinationem seu adscriptionem implorarent: qua obtenta, eo ipso ut proprii novi Episcopi subditi ad ulteriores ordines suscipiendos admitterentur. Quae agendi ratio, ubi caute prudenterque adhibita fuit, absque querelis processit, sed nonnullis in locis, ubi necessaria cautio defuit, controversiis et abusibus viam saepenumero patefecit.

Quapropter Emi S. C. Concilii Patres, rebus omnibus mature perpensis, praesenti generali decreto haec statuenda censuerunt:

1.° excardinationem fieri non licere nisi iustis de causis, nec effectum undequaque sortiri, nisi incardinatione in alia dioecesi executioni demandata;

2.° incardinationem faciendam esse ab Episcopo non oretenus, sed in scriptis, absolute et in perpetuum, id est nullis sive expressis sive tacitis limitationibus obnoxiam; ita ut clericus novae dioecesi prorsus mancipetur, praestito ad hoc iuramento ad instar illius quod Constitutio " *Speculatores* „ pro domicilio acquirendo praescribit;

3.° ad hanc incardinationem deveniri non posse, nisi prius ex legitimo documento constiterit alienum clericum a sua dioecesi fuisse in perpetuum dimissum, et obtenta insuper fuerint ab Episcopo dimittente, sub secreto, si opus sit, de eius natalibus, vita, moribus ac studiis opportuna testimonia;

(1) Richiamiamo l' attenzione de' nostri lettori su questo importante decreto, con cui si reca considerevole mutazione sulla disciplina della sacre ordinazioni a chierici oriundi da altre diocesi. A pag. 137 ne diamo un breve commento.

4.° hac ratione adscriptos posse quidem ad ordines promoveri. Cum tamen nemini sint cito manus imponendae, officii sui noverint esse Episcopi, in singulis casibus perpendere, an, omnibus attentis, clericus adscriptus talis sit, qui tuto possit absque ulteriori experimento ordinari, an potius oporteat eum diutius probari. Et meminerint quod sicut " nullus debet ordi- " nari qui iudicio sui Episcopi non sit " utilis aut necessarius suis Eccle- " siis „ ut in *cap. 16, sess. 23 de reform.* Tridentinum statuit; ita pariter nullum esse adscribendum novum clericum, nisi pro necessitate aut commoditate dioecesis;

5.° quo vero ad clericos diversae linguae et nationis, oportere ut Episcopi in iis admittendis cautius et severius procedant, ac numquam eos recipiant nisi requisiverint prius a respectivo eorum Ordinario, et obtinuerint secretam ac favorabilem de ipsorum vita et moribus informationem, onerata super hoc graviter Episcoporum conscientia;

6.° denique quoad laicos, aut etiam quoad clericos, qui excardinationis beneficio uti nequeunt vel nolunt, standum esse dispositionibus const. " *Speculatores* „ quae, nihil obstante praesenti decreto, ratae ac firmae semper manere debent.

Facta autem de his omnibus relatione SSmo Domino Nostro per infrascriptum Cardinalem S. C. Concilii Praefectum, Sanctitas Sua resolutionem Em. Patrum benigne approbare et confirmare dignata est, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii die 20 Iulii 1898.

A. Card. Di Pietro *S. C.Conc. Praefectus.*

Beniaminus Arch. Nazianz., *Pro Secret.*

II.

Regolamento da osservarsi nelle cause che si propongono innanzi alla S. C. del Concilio iuris ordine servato (1).

Siccome oltre le cause meramente graziose, od economiche, sogliono eziandio agitarsi nella Sacra Congregazione del Concilio quelle di contenziosa giurisdizione; così per queste fu di mestieri fin da principio adottare una procedura, la quale ritenendo sempre della equità delle Sacre Congregazioni, partecipasse insieme nella osservanza delle forme della rigidezza dei Tribunali. Ora questa procedura registrata ne'regolamenti dei nostri Predecessori, col volger del tempo subì qualche variazione, che affidata alla sola tradizione di pochi, non fu con la debita accuratezza riportata nemmeno da quegli scrittori, che nelle loro opere forensi si occuparono della pratica delle Sacre Congregazioni; per cui a poco a poco venne alterata, ed anche trasandata dai procuratori ed agenti, non senza discapito delle parti litiganti, e di quell'ordine tanto necessario alla esatta amministrazione della giustizia. Per provvedere quindi a tanto inconveniente, riassunte le precedenti disposizioni che sono conciliabili coi metodi vigenti, autorizzati dalla stessa Sacra Congragazione nella sua adunanza dei 7 Agosto del corrente anno, e previa la suprema sanzione della Santità di N. S. accordata nella udienza de'9 Agosto del medesimo anno; siamo venuti nella deliberazione di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

1. Le cause che si portano innanzi alla Sacra Congregazione direttamente od in grado di appello, verranno in essa trattate *iuris ordine servato* secondo la di lei prassi, ogni volta che una delle parti a cui interessa, mediante la costituzione di legittimo Procuratore, abbia apposto " *Nihil transeat* „ negli atti delle stessa Sacra Congregazione.

2. In questo caso non sono ammessi ad agire se non quei Procuratori, che hanno persona legittima di stare innanzi gli altri Tribunali di questa Dominante.

4. Non potrà proporsi alcuna istanza in piena Congregazione, se prima non siasi interpellato l'Ordinario, e preparato inoltre quel tanto che stimerà ne-

(1) Crediamo utile dare questo *Regolamento* che oggidì è in pieno vigore, togliendolo dagli *Analecta Ecclesiastica* Ann. VI, p. 281.

cessario Monsignor Segretario, siccome viene saviamemte disposto nel § 1. di altro regolamento emanato dalla istessa S. Congregazione in data del 6 Settembre 1751.

4. Non si avranno a calcolo documenti relativi alla causa, se questi non partono dalle rispettive Curie, o non siano altrimenti legalizzati, o non presentino in sè stessi un segno certo di autenticità. Nell'esibirli in Segreteria dovrà farsene apposita nota, ed inserirsi questa nel protocollo.

5. La comunicazione de' documenti si accorderà alle rispettive parti in copia di farsi presso gli Officiali della stessa Segreteria, previo il rescritto di Monsignor Segretario.

6. Quando Monsignor Segretario avrà segnato sulla posizione il decreto " *Ponatur in folio citata parte* „ potrà procedersi alla concordazione del dubbio, e destinazione della Congregazione mediante la citazione della parte più diligente, nella quale prima di trasmettersi all'altra sarà fissato da Monsignor Segretario, o di lui Uditore, il giorno e l'ora d'udienza in cui potrà leggersi.

7. I giorni d'udienza sono il martedì e venerdì di ciascuna settimana, eccettuato il tempo delle ferie giusta l'elenco affisso in Segreteria.

8. Concordandosi il dubbio tra le parti si sottoscriverà da Monsignor Segretario, o di lui Uditore, e sottoscritto che sia, non potrà variarsi, senza nuova istanza concernente la riforma dello stesso dubbio da discutersi in contradizione delle medesime parti.

9. In caso di discordia se ne formerà uno *ex officio*, riservando però con analogo decreto alle parti il diritto di disputare in piena Congregazione, e contemporaneamente alla causa in merito, anche sulla riforma del dubbio per memoriale.

10. Non comparendo una delle parti, il dubbio sarà concordato in di lei contumacia, e concordato si notificherà unitamente alla destinazione della Congregazione a termini di legge.

11. Le allegazioni, e sommarii, di cui crederanno le parti far uso nella proposizione della causa, dovranno esibirsi in iscritto a Monsignor Segretario, o di lui Uditore, entro il termine perentorio di giorni trenta innanzi alla proposizione (previo l'avviso che ne sarà dato dallo stesso Uditore dieci giorni innanzi) tanto per farne il consueto trasporto nel foglio, quanto per munirle della necessaria autorizzazione alla stampa.

12. Esse dovranno essere scritte in latino, giusta la prassi vigente, nè si riceveranno se non firmate da Avvocati o Procuratori approvati dalla Curia Romana.

13. Non potranno le dette allegazioni, qualunque sia il numero dei dubbi, contenere più di cinque fogli di stampa, e le risposte non ne potranno contenere più di due, senza un particolare permesso in iscritto di Monsignor Segretario, il quale accorderà o negherà secondo che lo richiederà la entità delle cause o l'inviluppo dei fatti. In caso di contravvenzione sarà il Procuratore assoggettato alla stessa multa pecuniaria che suole applicarsi in simili casi dalla Sacra Rota a favore della pia Congregazione di S. Ivo.

14. In conformità a quanto si dispone sulla contumacia nel § 4. del citato regolamento, rimane stabilito che, se preceduti tutti gli atti preparatorii suddetti, una delle parti persistesse nella sua contumacia, non si darà luogo a dilazione, ma la causa a relazione di Monsignor Segretario si risolverà *etiam unica*. E se seguita la risoluzione, la parte contumace volesse domandare la nuova udienza, questa non si accorderà se non abbia prima pagato alla parte attrice le spese della proposizione contumaciale.

15. Per parte contumace si ritiene quella, che citata non sia affatto comparsa, nè abbia esibito nel termine prefisso veruna allegazione, ovvero abbia dimandata e non ottenuta la dilazione.

16. È riservata a Monsignor Segretario la facoltà di differire d'officio o ad istanza delle parti per motivi legittimi, la proposizione della causa, anche quando fosse stata da lui destinata colla clausola " *omnino et infallanter* „. Se però il decreto di dilazione con detta clausola fosse provenuto dalla S. Congregazione, la nuova dilazione dovrà chiedersi per memoriale alla medesima.

17. Si dovranno distribuire in doppia copia a ciascuno degli Eminentissimi Padri, non che nel numero consueto a Monsignor Segretario e suo studio e al Sottosegretario le scritture *facti et iuris* col sommario, dieci giorni innanzi alla Congregazione; qual termine dovrà ancora osservarsi tanto per fare la cambiatura delle scritture tra le parti, quanto per produrre ulteriori documenti legalizzati come al § 4.

18. Le risposte dovranno distribuirsi per tutto il mercoledì precedente alla Congregazione, e dovranno essere parimenti sottoscritte come le difese; altrimenti non si vedranno.

19. Non saranno attesi i documenti ed osservazioni esibite *inscia parte* dopo le risposte.

20. Si dovranno informare gli Eminentissimi Padri tra il giovedì e venerdì precedenti la Congregazione.

21. Seguita la risoluzione della causa, la nuova udienza dovrà chiedersi dentro il termine di dieci giorni con istanza a Monsignor Segretario.

22. Se la risoluzione della S. Congregazione sarà munita della clausula " *et amplius* „, un nuovo esperimento dovrà dimandarsi all' Emo Prefetto, il quale se crederà di non doverlo accordare per sè stesso, potrà rimettere l' istanza col decreto " *per memoriale citata parte* „ alla piena Congregazione: in ambedue i casi ottenendosi favorevole rescritto, la causa non potrà riproporsi prima di tre mesi, osservandosi l' ordine della prima proposizione; e soccombendo la parte istante, sarà essa tenuta alla rifazione delle spese di così fatto straordinario esperimento.

23. Passata la risoluzione in cosa giudicata, se ne consegnerà l' autentico esemplare al vincitore, previo il consueto pagamento delle tasse.

24. Tanto nei casi contemplati dal § 14 e 22, quanto negli altri in cui secondo i decreti della S. Congregazione ha luogo la rifazione delle fun zioni e spese (cioè nelle cause di matrimonio, di alimenti, di attentati e spogli) la parte vincitrice ne esibirà a Monsignor Segretario la nota per essere da lui approvata o moderata, e munita dell' opportuna ordinanza.

Dato dalla Segreteria del Concilio, il 27 di Settembre 1847.

P. Card. Ostini *Prefetto.*

C. Arcivescovo di Melitene, *Segretario.*

Ordiniamo che il presente Regolamento ristampato con alcune modificazioni in forza delle attuali circostanze dei tempi, sia mantenuto nel suo pieno vigore ed osservanza.

Dalla Segreteria della S. Congr. del Concilio, 10 Dicembre 1884.

Lorenzo Card. Nina, *Prefetto.*

C. Arcivescovo di Seleucia, *Segretario.*

—

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Si concede che nella Congregazione de' Terziarii Domenicani, il titolo della mensa comune possa tener luogo del patrimonio per la sacra ordinazione.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus M.ª Cormier Ordinis Praedicatorum Procurator Generalis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, exponit ea quae sequuntur. Existit in Gallia Congregatio Tertiariorum Dominicanorum collegialiter viventium, quam pro educanda iuventute condidit clarissimus P. Lacordaire et Reverendissimus P. Jandel Ordinis magister omnimodis curis fovit, sapienter sic providentibus his illuminatis viris ut, dum primi Ordinis Fratres, claustralibus observantiis instructi, ministerio verbi, lectionibus philosophiae et theologiae, operumque tam apologeticorum quam scripturalium aliorumve huiusmodi incumbunt, Tertii Ordinis alumni aliam agri Dominici portionem (et quidem hodie maximi momenti), specialibus ad hunc finem disciplinis informati excolant, adolescentulos scilicet vitae christianae moribus imbuendo, et ad omnia civilis consortii officia perite viriliterque obeunda praeparando. Tertiarii huic Congregationi addicti non iam solemnia vota, licet ipsi ex antiquo iure liceret, sed simplicia, primum triennalia dein perpetua sub obedientia et iurisdictione Magistri Ordinis emittunt, et sic consti-

tuti variis a S. Sedis munificentia favoribus sunt insigniti, inter quos facultas utendi ritu Ordinis, quippe qui eius vera pars, imo nobilis ramus sunt; et facultas pro determinatis casibus praesentandi ad Sacros Ordines iuvenes votorum etiam triennalium qui hoc pacto servitii militaris effugerent iniurias, eorum Congregationi incorporatione, licet imperfecta, computata ut *titulus mensae communis*. Ex hac profecto S. Sedis postrema facultate, in gratiam professorum votorum triennalium indulta, patet professis perpetuis *titulum mensae communis* ad susceptionem S. Ordinum multo magis competere, sicuti de facto in praxi habetur. Attamen ut omnia recte et clare disposita, de bono in melius procedant, supradictus Procurator Generalis, postquam Magistro Generali, ex visitatione canonica domorum Congregationis recenter peracta constitit, statum eiusdem temporalem ad id superabundanter sufficere, suppliciter petit, a Sanctitate Vestra concedi et declarari alumnos laudatae Congregationis Tertiariorum collegialiter viventium, ad Sacros Ordines regulariter *titulo mensae communis* praesentari posse, servatis de cetero, tam circa praesentationem a competenti superiore regulari peragendam, quam circa suspensionem *ipso facto* a relinquentibus Congregationem incurrendam, omnibus quae statuit et sancivit S. Sedes Apostolica pro modernis Institutis votorum simplicium.

Et Deus....

Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, facultatem tribuit P. Superiori Generali enunciati pii Instituti indulgendi Alumnis suis, ut loco sacri patrimonii, ordinari valeant titulo mensae communis, quatenus alia omnia requisita concurrant, a Decreto *Auctis admodum* praescripta; ita tamen ut si ab Instituto dimittantur vel dispensationem super votis simplicibus obtineant, suspensi ab exercitio susceptorum Ordinum maneant, donec Episcopum benevolum receptorem invenerint, et sacrum patrimonium sibi constituerint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae 22 decembris 1897.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*
A. Trombetta, *Secr.*

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

Sulle condizioni per assolvere gli ascritti alle sette massoniche.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V. umilmente espone che non di rado si presentino ai confessori gli aggregati alle sette massoniche per essere assoluti. Or il sottoscritto chiede umilmente se in forza delle facoltà concesse colla solite pagella della S. Penitenzieria si possano assolvere tanto i framassoni occulti quanto i pubblici, e se, prescrivendosi nella detta pagella *ut eiurent*, debba da tutti richiedersi formale e notoria abiura, da conservarsi in Curia. Che ecc.

Feria IV, die 5 Augusti 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab. EE.mis ac RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, propositis infrascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarnnt:

Episcopus utatur facultatibus quae Ordinariis a S. Poenitentiaria concedi solent, quarum vi et ipse et alii ab ipso delegati Confessarii absolvere possunt eos qui sectis vetitis nomen dederunt, sive notorii sint, sive non, dummodo a respectiva secta omnino se separent, eamque saltem coram Confessario eiurent, seu detestentur, reparato scandalo eo meliori modo quo fieri potest, et aliis iniunctis de iure iniungendis, iuxta praefatas litteras S. Poenitentiariae.

Feria vero VI, die 5 eiusdem mensis Augusti, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni PP. XIII

relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Nuovi elogii, da inserire nel Martirologio Romano, di S. Pasquale Baylon, di S. Antonio M. Zaccaria e di S. Pietro Fourier.

Die 17 Iunii.

(*Sextodecimo Calendas Iunii*)

Apud Villam Regalem in regno Valentino, Sancti Paschalis Ordinis Minorum, mirae innocentiae et poenitentiae viri, quem Leo decimustertius cœtuum eucharisticorum et societatum a Sanctissima Eucharistia Patronum cœlestem declaravit.

Die 5 Iulii.

(*Tertio Nonas Iulii*)

Cremonae in Insubria, S. Antonii Mariae Zaccaria Confessoris, Clericorum Regularium Sancti Pauli et Angelicarum Virginum Institutoris, quem virtutibus omnibus et miraculis insignem Leo decimustertius inter Sanctos adscripsit. Eius corpus Mediolani in Ecclesia Sancti Barnabae colitur.

Die 9 Decembris.

(*Quinto Idus Decembris*)

Graii in Burgundia, Sancti Petri Fourier Canonici Regularis Salvatoris Nostri, Canonissarum Regularium Dominae Nostrae edocendis puellis Institutoris, quem virtutibus ac miraculis clarum Leo decimustertius Sanctorum catalogo adiunxit.

II.

Si concede la celebrazione della festa del B. Innocenzo V con rito doppio minore.

Urbis — 29 Apr. 1898 — Ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, quum SSmus Dominus Noster Leo Papa XIII cultum ab immemorabili tempore ac sine intermissione praestitum Beato Innocentio V Papae Confessori suprema auctoritate sua nuperrime confirmaverit; Emus ac Rmus Dominus Cardinalis Lucidus Maria Parocchi, Episcopus Portuen. et S. Rufinae, atque ipsius SSmi Domini Nostri in Urbe Vicarius, Eumdem SSmum Dominum Nostrum supplicibus votis rogavit, ut, praeterquam in tribus Patriarchalibus Basilicis, a Clero Urbis Saeculari huiusque Districtus, necnon ab aliis etiam Regularibus utriusque sexus, in Urbe, vel extra, utentibus Calendario Cleri Romani, sub ritu duplici minori recolatur festum ipsius Beati Pontificis Confessoris, die vigesima secunda Iunii cum Officio ac Missa, hac die approbatis. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, benigne precibus annuere dignata est: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 29 Aprilis 1898.

C. Ep. Praen. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

III.

Circa la esattezza del rispondersi dai cantori nella messe cantate.

Plocen. — 25 Iun. 1898. — Relatum fuit Sacrae Rituum Congregationi morem extare in dioecesi Plocensi atque in nonnullis aliis Poloniae dioecesibus, quo in Missis cum cantu sine ministris diacono et subdiacono, organarii qui et cantores sunt, solum responsa celebranti, uti *Amen-et cum spiritu tuo,* exequuntur latino sermone, et dum alia, uti *Iutroitus* et *Kyrie* omittunt, reliquo Missae tempore varias cantilenas vernaculas, devotionem foventes et non semper Missae consonas cum organi sonitu cantant. Hinc expostulatum fuit ab ipsa Sacra Congregatione:

I. Utrum praedictus usus cantilenarum adprobari vel saltem tolerari possit?

II. Utrum in Missis cantatis sine Ministris sacris organarii et chorus debeant semper exequi cantu vel voce intelligibili cum organo omnes partes ex Graduali Romano?

Et eadem Sacra Congregatio, ad rela-

tionem Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis, rescribendum censuit:

Ad 1um Obstant decreta, praesertim in una *Bisarchien.* 31 Ianuarii 1896 (1).

Ad 2um Affirmative.

Atque ita rescripsit die 25 Iunii 1898.

C. Card. Mazzella, *Praef.*
D. Panici, *Secret.*

IV.

Si permette in Cina l'uso della tela di hia-pou (*urtica nivea*) *pei pannilini della messa.*

Vicar. Apost. Se-Ciuensis Sept.-Occid. — 27 Iun. 1898 — R.mus D. Iulianus Dunard Episcopus titularis Calaën. et Vicarius Apostolicus Se-Ciuensis Sept.-Occidentalis, Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII humillime exposuit in suo Vicariatu ex vetusta consuetudine adhiberi amictus, albas, tobaleas altarium, necnon corporalia et pallas tela quadam confectas, quae vulgo *Hiapou* nuncupatur. Quamvis autem ob paupertatem missionariorum, ob deficientiam telae ex lino compositae Apostolica Sedes aliquando indulserit pro sacris supellectilibus telam bombycinam seu ex gossypio, usus tamen invaluit alterius telae *Hia-pou*, quae ex planta a peritis historiae naturalis *Urtica nivea* et in lingua sinensi *Ho-ma* appellata, et ad familiam lini pertinente, provenit. Quare idem R.mus Orator ipsum SS.mum Dominum Nostrum enixe rogavit ut usus praedictae telae, cuius exemplum subiecit, pro sacris supellectilibus, in suo Vicariatu Apostolico continuari legitime possit.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, audito etiam voto Commissionis liturgicae, attentis peculiaribus expositis adiunctis, iisque perdurantibus, de speciali gratia benigne precibus annuit, dispensando a lege et usu telae lineae adhibendae in casu et ad effectum de quo agitur, atque consuetudinem vigentem in memorato Vicariatu Apostolico ratam habendo et in posterum permittendo; servatis de cetero servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 27 Iunii 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *S. R. C. Secret.*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 7.

V.

Se possa permettersi di recare immagini o reliquie di Santi nelle processioni col Santissimo.

Basileen. et Luganen. — 1 Iul. 1898. — R.mus Dominus Leonardus Haas Episcopus Basileen. et Luganen. Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humiliter exposuit, nimirum: In quibusdam locis dioeceseos Basileensis et Luganensis extat inveterata a saeculis consuetudo circumferendi in processionibus theophoricis, præsertim die festo SS. Corporis Christi, statuas vel reliquias Sanctorum ad maiorem solemnitatem. Quum vero haec consuetudo minime respondeat ritui Romano, imo speciali S. R. C. Decreto 17 Iunii 1684 prohibeatur, praefatus Episcopus die 12 Iunii anno elapso monitum ad clerum dioecesanum direxit huius tenoris: " Meminerint RR. Parochi prohibitum esse (S. R. C. 17 Iunii 1684) ne instrumenta Passionis Domini vel Reliquiae vel statuae Sanctorum circumferantur in processione SS. Sacramenti, quia totus cultus in iisdem ad Venerabile Sacramentum dirigi debet. "

Quum vero nonnulli parochi, et praesertim Capitulum Canonicorum Collegiatae Ecclesiae ad S. Leodegarium *Lucernae* exoptent ut antiqua consuetudo continuari possit, saltem ex Apostolica dispensatione, idem Episcopus, praedictis votis expositis, solutionem sequentis dubii ab ipsa Sacra Congregatione efflagitavit, nimirum: Utrum in festo SS. Corporis Christi eiusque Octava, quando fit processio cum SS. Eucharistiae Sacramento et in aliis processionibus Theophoricis, liceat deferre imagines B. Mariae Virginis ac Sanctorum?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem Secretarii, audito etiam voto Commissionis liturgicae, reque accurate perpensa, proposito dubio respon-

dendum censuit: Serventur Decreta, praesertim in una *Veneta* 17 Iunii 1684 et in altera *Almerien.* 31 Ianuarii 1896. Atque ita rescripsit, die 1 Iulii 1898 (1).

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Circa la forma, e la imposizione degli scapolari, e circa la iscrizione dei nomi alla Confraternita.

Burgi S. Donnini — 18 Iun. 1898 — Huic Sacrae Indulgentiarum et SS. Reliquiarum Congregationi sequentia dubia dirimenda sunt proposita:

I. Utrum in adscribendis Christifidelibus Sodalitati B. Mariae Virginis a Monte Carmelo adhiberi licite et valide possint scapularia quae quamvis ex lana confecta, cooperiuntur tamen ex una parte tela serica vel gossypio, ex altera vero, imagine quae totum vel fere totum cooperit scapulare, ita ut pannus penitus, aut quasi penitus non appareat?

II. Quid tenendum quando unum scapulare refert imaginem B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, alterum, quod vitta coniungitur, Imaginem B. Mariae Virginis Perdolentis, SSmi Rosarii vel etiam SSmi Cordis Iesu?

III. Utrum nomina adscriptorum Confraternitati, necessario ad viciniorem Confraternitatem mittenda sint, vel potius liberum sit ea transmittere Moderatori cuiuslibet Confraternitatis?

IV. Utrum in adscriptione plurium, formula unica in numero plurali, quae ex Decreto S. C. Indulg. die 18 Aprilis 1891 adhiberi potest, dicenda sit antequam incipiatur impositio vel potius dum primo fit impositio?

V. Utrum in casu supra exposito, cum generatim adscribendi sint viri et mulieres, conveniens sit dicere: "*Accipite viri et mulieres* „, vel simpliciter "*accipite hunc habitum* „, prout est in formula breviarii approbati in Decreto S. R. C. diei 24 Iulii 1888?

Porro S. Congregatio, audito unius ex Consultoribus voto, relatis dubiis respondendum mandavit:

ad 1um Negative;

ad 2um Nihil officere valori scapularis Imaginum varietatem, dummodo in scapulare appareat color, forma et pannus, quae uti substantialia sunt retinenda, exceptis tamen scapularibus SSmae Trinitatis et Passionis D. N. I. C. in quibus imagines propriae sunt necessariae;

ad 3um Negative ad 1am partem; affirmative ad 2am partem;

ad 4um Formulam in casu dicendam esse, immediate antequam scapularia imponi incipiantur, eaque sacerdote in manibus tenente;

ad 5um Si viri a mulieribus facile segregari possint, et duplici actu functio peragi possit, quod certe foret convenientius, tunc, prout de more, adhiberi posset formula longior, mutatis mutandis. Si vero unico actu promiscue viri cum mulieribus sint aggregandi, tunc ad praecavendam cacofoniam, formula brevior melius adhiberetur, dicendo tantum "*Accipite hunc habitum* etc. „

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 18 Iunii 1898.

Fr. Hieronymus M.a Card. Gotti *Praef.*

Ant. Arch. Antinoen., *Sec.rius.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Circa la interpretazione della Costit. Officiorum.

Cum huic Sacrae Indicis Congregationi sequentia Dubia super constitu-

(1) Ecco il tenore de' citati decreti: " Veneta 17 iun. 1684: An in solemni processione SS. Sacramenti Eucharistiae, tam in die Corporis Christi, quam in Maiori Hebdomada, deferre liceat instrumenta SS. Passionis Salvatoris Nostri Jesu Christi, scilicet fragmentum SS. Crucis vel Spinae? — Resp. *Negative.* „

" Almerien. 31 Ian. 1896: Utrum extra festum Corporis Christi eiusque octavam liceat in honorem B. Mariae Virginis aut Sanctorum in vespertinis processionibus deferre SS. Eucharistiae Sacramentum, et etiam imagines sive reliquias ipsius B. Virginis ac Sanctorum? — Resp.: *Affirmative* de consensu Ordinarii quoad primam partem; *Negative* quoad secundam. „

tione *Officiorum ac munerum* solvenda proposita fuerint, nimirum:

1. Utrum sub nomine eorum qui Studiis theologicis vel biblicis dant operam veniant etiam alumni, qui theologiae et linguae Hebraicae ac Graecae in scholis Seminariorum vacant? Et quatenus affirmative,

2. Utrum possit Episcopus permittere ut in scholis alumni, sub ductu professoris, textus hebraicos et graecos ab acatholicis editos legant et vertant, dummodo non impugnentur in prolegomenis aut adnotationibus talium librorum catholicae fidei dogmata?

Eadem Sacra Congregatio sub die 18 Iunii 1898 iisdem Dubiis mature perpensis, respondendum censuit:

Ad 1um *Affirmative.*

Ad 2um *Negative*, nisi specialem a S. Sede facultatem obtinuerit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 21 Iuni 1898

A. Card. Steinhuber *Praef.*

Fr. M. Cicognani, *O. P., Secret.*

LETTERA ENCICLICA
DEL S. P. LEONE XIII
AI VESCOVI
AL CLERO E AL POPOLO D'ITALIA

LEONE PP. XIII

Venerabili Fratelli, Diletti Figli
Salute ed Apostolica Benedizione.

Spesse volte, nel corso del Nostro Pontificato, mossi dalle sacre ragioni dell'Apostolico ministero, dovemmo levar lamento e protesta in occasione di atti compiuti, a detrimento della Chiesa e della religione, da coloro che, per vicenda di ben noti rivolgimenti, reggono la cosa pubblica in Italia. — Ci duole doverlo fare di nuovo sopra un argomento gravissimo e che Ci riempie l'animo di profonda tristezza. Noi intendiamo parlare della soppressione di tante istituzioni cattoliche, decretata, non ha guari, in varie parti della Penisola. Questa disposizione immeritata ed ingiusta ha sollevato la riprovazione di ogni anima onesta, ed in essa vediamo, con sommo Nostro rammarico, compendiarsi e rincrudire le offese sofferte negli anni trascorsi.

Sebbene cosa a voi nota, Venerabili Fratelli, pur nondimeno stimiamo opportuno riandare le origini e la necessità di queste istituzioni, frutto delle Nostre sollecitudini e delle vostre amorevoli cure, affinchè tutti comprendano il pensiero che le aveva ispirate e lo scopo religioso, morale e caritativo a cui erano dirette.

Dopo rovesciato il principato civile dei Papi, si vennero in Italia togliendo gradatamente alla Chiesa cattolica i suoi elementi di vita e di azione, la sua naturale e secolare influenza nei pubblici e sociali ordinamenti. Con atti progressivi e coordinati a sistema si chiusero monasteri e conventi; si dissipò, colla confisca dei beni ecclesiastici, la massima parte del patrimonio della Chiesa; s'impose ai chierici il servizio militare; s'inceppò la libertà dell'ecclesiastico ministero con disposizioni arbitrarie ed ingiuste; si mirò con isforzi perseveranti a cancellare da tutte le pubbliche istituzioni l'impronta religiosa e cristiana; si favorirono i culti dissidenti, e mentre si concedeva la più ampia libertà alle sètte massoniche, si riserbavano odiose intolleranze e vessazioni a quell'unica religione, che fu sempre gloria, presidio e forza degli italiani.

Noi non mancammo di rimpiangere questi gravi e ripetuti attentati. Li rimpiangemmo per conto della nostra santa religione esposta a supremi pericoli; li rimpiangemmo eziandio, e ciò diciamo con tutta la sincerità del Nostro cuore, per conto della patria nostra; giacchè la religione è sorgente di prosperità e di grandezza per una nazione, e fondamento precipuo di ogni bene ordinata società. Ed infatti, indebolito il sentimento religioso, che eleva e nobilita l'animo, e v'imprime profondamente le nozioni del giusto e dell'onesto, l'uomo inclina e si abbandona ad istinti selvaggi e ad interessi materiali; e da ciò, come logica conseguenza, rancori, scissure, deprava-

zioni, conflitti e turbamento dell' ordine, ai quali mali non sono rimedî sicuri e sufficienti nè la severità delle leggi, nè i rigori dei tribunali, nè l' uso della stessa forza armata. — Di questa connessione naturale ed intrinseca tra il decadimento religioso e lo sviluppo dello spirito di sovversione e di disordine Noi più volte, in atti pubblici diretti agli italiani, avvertimmo coloro ai quali incombe la formidabile responsabilità del potere, mostrando i progressi immancabili del socialismo e dell' anarchia, ed i mali senza fine a cui essi esponevano la nazione. — Ma non fummo ascoltati. Il pregiudizio meschino e settario fè velo all' intelligenza, e la guerra contro la religione fu continuata colla stessa intensità. Non solo non fu preso alcun provvedimento; ma dai libri, dai giornali, dalle scuole, dalle cattedre, dai circoli, dai teatri, si proseguì a spargere largamente i germi dell' irreligione e dell' immoralità, a scalzare i principî a cui s' informano i forti ed onesti costumi di un popolo, a diffondere le massime, dalle quali segue inesorabilmente la perversione dell'intelletto e la corruzione del cuore.

Noi allora, Venerabili Fratelli, veggendo periglioso e fosco l' avvenire del nostro paese, credemmo giunto il momento di alzare la voce, e dicemmo ai cattolici italiani: la religione e la società sono in pericolo; è tempo di spiegare tutta la vostra attività, opponendo al male invadente un argine colla parola, colle opere, colle associazioni, coi comitati, colla stampa, coi congressi, colle istituzioni di carità e di preghiera, con tutti i mezzi, infine, pacifici e legali, che sieno acconci a mantenere nel popolo il sentimento religioso ed a sollevarne la miseria, cattiva consigliera, resa tanto profonda ed estesa per le depresse condizioni economiche d'Italia. — Tali cose Noi raccomandammo più volte, ed in modo particolare nelle due Lettere già da Noi indirizzate al popolo italiano: in quella dei 15 Ottobre 1890 e nell' altra dell' 8 Decembre 1892.

Ci è qui grato dichiarare, che le Nostre esortazioni caddero su terreno fecondo. Mediante i vostri generosi sforzi, Venerabili Fratelli, e quelli del clero e dei fedeli a voi affidati, si ottennero lieti e salutari effetti, dai quali era facile prevederne anche maggiori in un prossimo avvenire. Centinaia di associazioni e di comitati sorsero in varie parti d' Italia, e dal loro zelo indefesso ebbero origine casse rurali, cucine economiche, dormitori economici, ricreatorî festivi, opere catechistiche, assistenza degli infermi, tutela della vedova e del pupillo e tante altre benefiche istituzioni, che furono salutate dalla riconoscenza e dalle benedizioni del popolo, ed ebbero sovente anche da uomini di altro partito ben meritato elogio. — Ed i cattolici, secondo il loro solito, nell' esplicazione di questa lodevole operosità cristiana, non avendo nulla da celare, si mostrarono alla luce del giorno e si tennero costantemente nei confini della legalità.

Ma sopraggiunsero le luttuose vicende che, accompagnate da tumulti e spargimento di sangue cittadino, funestarono alcune contrade d' Italia. Niuno più di Noi soffrì nell' animo e si commosse a quel triste spettacolo.

Pensammo però, che nelle origini prime di quelle sedizioni e di quelle lotte fraterne, coloro che hanno la direzione della cosa pubblica riconoscerebbero il frutto funesto, ma naturale, del mal seme a larga mano e per sì lungo tempo sparso impunemente in tutta la Penisola; pensammo che risalendo dagli effetti alle cause e traendo profitto dal duro ammaestramento ricevuto, tornerebbero alle norme cristiane del riordinamento sociale, colle quali debbono rinnovarsi le nazioni, se non si vogliono lasciare perire, e perciò porrebbero in onore i principî di giustizia, di probità e di religione, dai quali deriva principalmente anche il benessere materiale di un popolo. Pensammo, almeno, che volendo rinvenire autori e complici di quelle sommosse, si avviserebbero a cercarli fra coloro, che avver-

sano la dottrina cattolica, e nel naturalismo e materialismo scientifico e politico infiammano gli animi ad ogni cupidigia disordinata ; fra coloro, che nelle ombre di settarie congreghe nascondono i rei intendimenti ed affilano le armi contro l' ordine e la sicurezza della società.— Ed invero non mancò qualche spirito elevato ed imparziale, anche nel campo avverso, che comprese ed ebbe il lodevole coraggio di proclamare pubblicamente le vere cause dei lamentati disordini.

Ma grande fu la Nostra sorpresa ed il Nostro dolore quando apprendemmo che, con assurdo pretesto, mal dissumulato dall' artificio, si osava, affine di deviare l' opinione pubblica e porre ad esecuzione un premeditato disegno, riversare sui cattolici la stolta accusa di perturbatori dell' ordine e far ricadere sopra di essi il biasimo ed il danno dei sediziosi sconvolgimenti di cui alcune contrade d' Italia furono teatro. — E maggiormente crebbe il Nostro dolore quando a tali calunnie succedendo fatti arbitrarî e violenti, si videro sospesi o soppressi molti dei principali e più valorosi giornali cattolici, proscritti comitati per le parrocchie e per le diocesi, disperse adunanze per congressi, rese inerti alcune istituzioni ed altre minacciate fra quelle stesse che hanno per iscopo il solo incremento della pietà tra i fedeli, o la pubblica e privata beneficenza ; quando si videro disciolte innocue e benemerite società in grandissimo numero, e così distrutto, in poche ore procellose, il lavoro paziente, caritatevole, modesto di molti anni, di molti nobili intelletti, di molti cuori generosi.

Con tale enorme ed odiosa disposizione la pubblica autorità contradiceva, anzi tutto, alle sue precedenti affermazioni. Per molto tempo, infatti, essa aveva rappresentato le popolazioni della Penisola conniventi e del tutto solidali con lei nell' opera rivoluzionaria ed avversa al Papato ; ed ora invece, ad un tratto, veniva a smentire se stessa col ricorrere ad espedienti straordinarii per comprimere innumerevoli associazioni sparse in tutta Italia, e ciò non per altro motivo se non perchè esse si mostravano affezionate e devote alla Chiesa ed alla causa della S. Sede.

Ma questa disposizione ledeva, sopra tutto, i principî di giustizia e le stesse norme delle leggi vigenti.—In forza di questi principii e di queste norme, è lecito ai cattolici, come a tutti gli altri cittadini, fruire della libertà di unire in comune i loro sforzi per promuovere il bene morale e materiale del loro prossimo, o per esercitarsi in pratiche di pietà e di religione. Fu dunque arbitrio lo scioglimento di tante benefiche istituzioni cattoliche, che pure esistono tranquille e rispettate in altre nazioni, senza alcuna prova della loro colpabilità, senza alcuna investigazione precedente, senza alcun documento atto a dimostrare la loro partecipazione agli avvenuti disordini.

Fu anche una speciale offesa arrecata a Noi, che avevamo ordinato e benedetto quelle utili e pacifiche associazioni, ed a voi, Venerabili Fratelli, che ne avevate curato e promosso lo sviluppo e vigilato il regolare andamento : la Nostra protezione e la nostra vigilanza dovevano renderle anche maggiormente rispettabili ed immuni da qualsiasi sospetto.

Nè possiamo passare sotto silenzio quanto siffatta disposizione sia perniciosa agli interessi delle moltitudini, quanto alla conservazione sociale, quanto al vero bene d' Italia. Colla soppressione di quelle società viene ad aumentare la miseria morale e materiale del popolo, che esse procuravano con ogni mezzo possibile di mitigare, viene privata la civil comunanza di una forza potentemente conservatrice ; giacchè la loro organizzione stessa e la diffusione dei loro principii era argine contro le teorie sovversive del socialismo e dell'anarchia ; viene infine, ad accendere maggiormente il conflitto religioso, che tutti gli uomini scevri da passioni settarie comprendono esser supremamente funesto all' Italia,

di cui spezza le forze, la compattezza, l'armonia.

Noi non ignoriamo, che le società cattoliche sono accusate di tendenze contrarie agli attuali ordinamenti politici d'Italia e considerate perciò come sovversive.—Siffatta imputazione è fondata sopra un equivoco, creato e mantenuto appositamente dai nemici della Chiesa e della religione per coonestare dinanzi al pubblico il riprovevole ostracismo che essi intendono infliggere alle dette associazioni. Noi vogliamo che tale equivoco sia dissipato per sempre.

I cattolici italiani, in forza degli immutabili e noti principi della loro religione, rifuggono da cospirazione e ribellione qualsiasi contro i pubblici poteri, ai quali rendono il tributo che ad essi si deve. La loro condotta passata, alla quale tutti gli uomini imparziali possono rendere onorata testimonianza, è garante di quella futura, e ciò dovrebbe bastare ad assicurar loro la giustizia e la libertà a cui hanno dritto tutti i pacifici cittadini. Diremo di più; essendo essi, per la dottrina che professano, i più solidi sostenitori dell'ordine, hanno dritto al rispetto; e se la virtù ed il merito fossero adequatamente apprezzati, avrebbero anche dritto ai riguardi ed alla gratitudine di chi presiede alla cosa pubblica.

Ma i cattolici italiani, appunto perchè cattolici, non possono prescindere dal volere che al loro Capo supremo sia restituita la necessaria indipendenza e la pienezza della libertà vera ed effettiva, la quale è condizione indispensabile per la libertà e l'indipendenza della Chiesa cattolica. Su questo punto i loro sentimenti non cambieranno nè per minacce, nè per violenze; essi subiranno l'attuale ordine di cose, ma fino a che questo avrà per iscopo la depressione del Papato e per causa la cospirazione di tutti gli elementi antireligiosi e settari, essi non potranno mai, senza violare i loro più sacri doveri, concorrere a sostenerlo colla loro adesione e col loro appoggio. — Il richiedere dai cattolici un positivo concorso al mantenimento dell'attuale ordine di cose, sarebbe pretesa irragionevole ed assurda; poichè ad essi non sarebbe più lecito ottemperare agli insegnamenti ed ai precetti di questa Apostolica Sede, anzi dovrebbero agire in opposizione ai medesimi e dipartirsi dalla condotta che tengono i cattolici di tutte le altre nazioni.

Quindi è che l'azione dei cattolici italiani, nelle presenti condizioni di cose, rimanendo estranea alla politica, si concentra nel campo sociale e religioso, e mira a moralizzare le popolazioni, renderle ossequenti alla Chiesa ed al suo Capo, allontanarle dai pericoli del socialismo e dall'anarchia, inculcar loro il rispetto al principio di autorità, sollevarne infine l'indigenza colle opere molteplici della carità cristiana.—Come dunque i cattolici potrebbero esser chiamati nemici della patria ed esser confusi coi partiti che attentano all'ordine ed alla sicurezza dello Stato?

Siffatte calunnie cadono dinanzi al solo buon senso. Esse si fondano su questo solo concetto, che le sorti, l'unità, la prosperità della nazione consistano nei fatti compiuti a danno della Santa Sede, fatti pur deplorati da uomini punto sospetti, i quali dichiararono apertamente essere immenso errore il provocare un conflitto con quella grande istituzione, che Dio pose in mezzo all'Italia e che fu e rimarrà perpetuamente il suo vanto precipuo ed incomparabile; istituzione prodigiosa che domina la storia, e per la quale l'Italia divenne l'educatrice feconda dei popoli, la testa ed il cuore della civiltà cristiana. Di qual colpa pertanto sono rei i cattolici quando desiderano il termine del lungo dissidio, sorgente di grandissimi danni per l'Italia nell'ordine sociale, morale e politico; quando domandano che sia ascoltata la voce paterna del loro Capo supremo, che tante volte ha reclamato le dovute riparazioni, mostrando i beni incalcolabili che da esse deriverebbero all'Italia?

I nemici veri d'Italia bisogna ricercarli altrove; bisogna ricercarli tra coloro che mossi da spirito irreligioso e settario, chiusi l'animo dinanzi ai mali ed ai pericoli che pesano sulla patria, respingono ogni vera e feconda soluzione del dissidio, e procurano, pei loro riprovevoli disegni, di renderlo sempre più lungo e più acerbo.—A questi e non ad altri conviene attribuire la dura disposizione onde vennero colpite tante utili associazioni cattoliche; disposizione che Ci addolora profondamente anche per un altro titolo di ordine più elevato e che non riguarda solamente i cattolici italiani, ma quelli del mondo intero. Essa mette sempre più in chiaro la condizione penosa, precaria ed intollerabile a cui siamo ridotti. Se alcuni fatti, nei quali i cattolici non ebbero nulla che fare, bastarono per decretare la soppressione di migliaia di opere benefiche ed immuni da qualsiasi colpa, non ostante la guarentigia che veniva loro dalle leggi fondamentali dello Stato, ogni uomo sensato ed imparziale comprenderà quale e quanta possa essere l'efficacia delle assicurazioni date dai pubblici poteri per la libertà ed indipendenza del Nostro Apostolico Ministero. Quale è invero la Nostra libertà, quando dopo essere stati spogliati della maggior parte degli antichi presidî morali e materiali, di cui i secoli cristiani avevano arricchito la Sede Apostolica e la Chiesa in Italia, veniamo ora privati anche di quei mezzi di azione religiosa e sociale, che le Nostre sollecitudini e lo zelo ammirabile dell'Episcopato, del Clero e dei fedeli avevano riunito a tutela della religione ed a beneficio del popolo italiano? Quale può essere la Nostra pretesa libertà, quando un'altra occasione, un altro incidente qualsiasi potrebbe servir di pretesto a procedere ancora più oltre nella via delle violenze e degli arbitrî e ad infliggere nuove e più profonde ferite alla Chiesa ed alla religione?

Noi segnaliamo questo stato di cose ai nostri figli d'Italia e a quelli delle altre nazioni. Agli uni ed agli altri però diciamo, che, se il Nostro dolore è grande, non minore è il Nostro coraggio, non minore la Nostra fiducia in quella Provvidenza che governa il mondo e che veglia costantemente ed amorosamente sulla Chiesa, la quale s'identifica col Papato, secondo la bella espressione di Sant'Ambrogio: *Ubi Petrus ibi Ecclesia.* Ambedue sono istituzioni divine che sopravvissero a tutti gli oltraggi, a tutti gli attacchi, che videro immobili passare i secoli, che attinsero aumenti di forza, di energia e di costanza dalla stessa sventura.

E quanto a Noi non cesseremo di amare questa bella e nobile nazione da cui sortimmo i natali, lieti di spendere gli ultimi avanzi delle Nostre forze per conservarle il tesoro prezioso della religione, per mantenere i suoi figli nella sfera onorata della virtù e del dovere, per sollevare, quanto Ci è possibile, le loro miserie.

In questo nobilissimo ufficio voi Ci apporterete, ne siamo sicuri, Venerabili Fratelli, il concorso efficace delle vostre cure e del vostro zelo illuminato e costante.—Continuate nell'opera santa di ravvivare la pietà tra i fedeli, di preservare le anime dagli errori e dalle seduzioni che le circondano da ogni lato, di consolare i poveri e gl'infelici con tutti i mezzi che la carità potrà suggerirvi. Le vostre fatiche non saranno mai sterili, qualunque sieno le vicende e gli apprezzamenti umani, perchè dirette a più alto fine che non sono le cose di quaggiù; e ad ogni modo esse varranno, qualora fossero osteggiate o distrutte, a liberarvi dal dover rispondere de' danni, che dagl'impedimenti frapposti al vostro pastorale ministero potrebbe risentire la Italia.

Ed a voi cattolici italiani, oggetto precipuo delle Nostre sollecitudini e della Nostra affezione, a voi fatti segno a più aspre vessazioni, perchè più vicini a Noi e più stretti a questa Sede Apostolica, a voi serva di conforto e d'incoraggia-

mento la Nostra parola e la Nostra ferma assicurazione, che il Papato, come nei secoli trascorsi, in gravi e procellosi avvenimenti, fu guida, difesa e salvezza del popolo cattolico, specialmente d'Italia, così per l'avvenire non verrà meno alla sua grande e salutare missione, col difendere e rivendicare i vostri diritti, coll'assistervi nelle vostre difficoltà, coll'amarvi quanto più bersagliati ed oppressi. Voi avete dato, specialmente in questi ultimi tempi, numerose testimonianze di abnegazione e di operosità nel fare il bene. Non vi perdete di animo, ma tenendovi rigorosamente, come pel passato, entro i limiti della legge e pienamente sottomessi alla direzione dei vostri pastori, continuate con coraggio cristiano negli stessi propositi. Che se incontraste sul cammino nuove contradizioni e nuove ostilità, non vi sgomentate: la bontà della vostra causa apparirebbe sempre più luminosa, quando gli avversarî, per combatterla, fossero costretti a ricorrere ad armi siffatte; e le prove che dovreste sostenere, aumenterebbero il vostro merito innanzi agli uomini onesti e, ciò che più monta, innanzi a Dio.

Auspice intanto dei celesti favori e pegno del Nostro specialissimo affetto, sia l'Apostolica benedizione, che dall'intimo del cuore impartiamo a voi, Venerabili Fratelli, al Clero e al popolo italiano.

Dato a Roma presso San Pietro, il 5 agosto 1898, anno vigesimo primo del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

CONSULTAZIONI

XX.

Se valga il battesimo dato solo nei capelli.

Il parroco Cornelio ha in uso, nel battesimo soprattutto degli adulti, di versar l'acqua sul capo del battezzando senza badare se questi abbia folti i capelli e quindi se l'acqua non tocchi la pelle nè della testa nè della fronte. Dice che così si attiene al prescritto del Rituale Romano.

Si chiede:

1.° È valido il battesimo quando l'acqua tocca solo i capelli?

2.° Deve siffatto battesimo reiterarsi?

3.° Che è da dire della condotta di Cornelio?

Al primo — Il battesimo, per esser valido, deve farsi nel capo. Nel petto, nell'omero o nella scapola è sentenza comunissima che valga, ma non certa. In un piede o in un dito, è al tutto dubbio. (D'Annibale, *Summ. T. M.* V. III. n. 271).

E nei capelli? — È gran quistione fra i TT. — Essendo il caso a bastanza ovvio e però interessante, lo esamineremo con qualche accuratezza.

Vi ha parecchi Teologi che credono affatto nullo il battesimo colla effusione dell'acqua nei capelli. Così il Concina (*De Bapt.* n. 7), il Bonacina (*De Sacram.* Disp. 2, quaest. 2 punct. 3 n. 22) e parecchi altri presso il De Lugo (*Respons. Moral.* Lib. I, Dub. 1, n. 11). Ecco come parla il Bonacina l. c.: " Non esse validum baptismum si aqua solos capillos attingat; nam capilli non sunt pars hominis, sed sunt quaedam superfluitas et excrementum carens anima rationali; consequenter capillis aqua dilutis et aspersis non potest homo dici ablutus. „

La maggioranza però de' DD. sta per la sentenza opposta, e riconosce valido il battesimo fatto nei capelli. Fra questi sono Henriquez lib. 2 de Sacr. c. 7; Toleto lib. 2 summ. c. 18 n. 10; Valenza tom. 4 disp. 4 q. 5, punct. 2; Coninch in 3 p. q. 66 a. 7, dub. 2 n. 78; Filliuccio tom. 1, tr. 2, n. 32; Vasques t. 2 in 3 p. disp. 14; Soto in 4 dist. 3 q. un. a. 7; Diana P. 5, tr. 3 de cas. occurr. tempore mortis resol. 4 et 11; De Lugo l. c. S. Alfonso L. VI n. 107, q. III, con tutti i TT. posteriori. Niuno meglio del De

Lugo ne ha esposte le ragioni ; e noi qui le diamo in compendio :

a) Il fondamento della sentenza opposta è che i capelli devono considerarsi come escrementi e parti inutili del corpo, ed anzi non come parti umane. Or ciò è falso. I capelli sono parti utili del corpo, destinati non solo al decoro della faccia, ma sì pure a difendere e proteggere la cute del capo. E però la calvizie fu riputata sempre un difetto, e fu spesso coperta con chiome fittizie ovvero parrucche.

b) Checchè sia della quistione filosofica se nei capelli trovisi l'anima umana, certa cosa è che i capelli sono parti integranti del corpo, come sono le unghie delle mani e dei piedi : crescono e si allungano ed hanne vita e vigoria, come tutte le altre parti del corpo umano ; e nella risurrezione di corpi, anco i capelli torneranno a vivere, secondo disse G. C. agli Apostoli *capillus de capite vestro non peribit.*

c) Come i capelli servono a coprir la cute, così la cute serve a coprir il capo. Or come l'acqua versata sulla cute rende valido il battesimo, così ancora l'acqua versata sui capelli. I capelli sono al capo dell'uomo come la lana alla pecora e le penne all'uccello. E però come dicesi bagnata la pecora o l'uccello quando si versa l'acqua sulla lana della prima o sulle penne dell'altro, così dicesi bagnato il capo quando l'acqua si versa sui capelli.

d) Quando richiedesi il tatto fisico del capo, basta mettere la mano sui capelli. Così fa il Vescovo quando conferisce la sacra ordinazione del presbiterato, ovvero quando debba consacrare un altro Vescovo. Così basterà pure che l'acqua sia versata sui capelli perchè il battesimo sia validamente amministrato.

e) Come sono pel capo i capelli, così sono le unghie per le dita. Or basta per toccare colle dita una cosa, toccarla solo colle unghie : così per lo più si fa nel toccare gli strumenti nella ordinazione presbiterale, operazione che deve compiersi colle mani giunte. E così pure basta che l'acqua si versi e scorra sui capelli per la valida collazione del battesimo.

f) Nè si dica che con ciò dovrebbe proclamarsi valido il battesimo coll'aspergere di acqua la sola estremità dei capelli lunghi e pendenti da un lato, legati pure con nastro come da taluni si suole, specie dalle donne. Imperocchè come il battesimo dato sopra un solo dito di un piede non basta alla validità, così non basterebbe la sola abluzione della estremità dei capelli allungati. Altro sono i capelli che immediatamente sorgono dal capo, altro la loro estremità allungata. L'acqua deve versarsi sul capo, non sulla estremità dei capelli. Quando si versa sul capo, sia pur coperto di capelli, si dice sempre che il capo è asperso.

Da tutte queste ragioni emerge chiarissima la conseguenza, che non dovrebbe rivocarsi in dubbio la validità del battesimo, coll'acqua versata sul capo coperto di capelli, benchè l'acqua non giunga a toccare la cute.

Al secondo — Questa conchiusione par così certa a taluno da credere non pure non necessaria, ma neanco lecita la ripetizione del battesimo dato solo sui capelli. Imperocchè allora solo può ripetersi lecitamente il battesimo quando si dubita con fondamento del valore di esso amministrato prima. Ora nessun dubbio che il battesimo fatto coll'aspersione sui capelli del capo non sia valido. E però non v'ha ragione, non vi ha diritto di ripeterlo.

Però non è questa la sentenza comune de' TT. I quali pur ritenendo molto probabile, anzi più probabile la sentenza che dice valido il battesimo dato sul capo coperto dai capelli, non credono però che non si debba reiterare il sacramento dato in cotal guisa.

Il Layman, dopo aver detto che il battesimo fatto solo coll'abluzione di un piede, di una mano o di un dito è di valore dubbio e però non può darsi se non in caso di necessità, e cessata la ne-

cessità deve ripetersi sotto condizione, soggiunge (L. V, Tr. II, Cap. III): " Eademque ratio si soli capilli abluantur, ut corporis caro non tangatur. Etsi enim valere talem baptismum existiment Sotus aliique, tamen id certum non est... quia capilli neque per se sunt proprie pars corporis, neque iis ablutis, si aqua ad cutem non penetret proprie ipsum caput abluitur. „

Il Diana (T. I, Resol. 76, n. 1) dopo aver discorso a lungo della differenza che corre fra l' abluzione della estremità dei capelli pendenti dal capo, e l' abluzione del capo nei capelli, e dopo aver detto che non in quella ma in questa può ravvisarsi la validità del battesimo, dice senz' altro: " Nota vero quod baptismus collatus in capillis debet postea reiterari sub conditione. „

S. Alfonso (L. VI, n, 107, q. III) dopo aver detta probabile la opinione sulla validità del battesimo dato sopra i capelli segue ad insegnare: " Hinc recte dicunt.... baptismum in crinibus collatum saltem dubium esse; et ideo in necessitate, si in alia parte praestari non potest, adhibendum esse sub conditione. „ Donde può bene dedursi l' obbligo di ripeterlo *rub conditione* qualora fosse dato sui capelli.

La necessità di tal ripetizione la sostengono apertamente altri molti autori, come il Soto l. c., l' Henriquez l. c., il Nanno in 3 p. q. 66 a. 8 concl. 2; il Corrado *Respons. moral.* p. 2 p. 8; il Chamerota *De Sacram.* tr. 2, c. 2, d. 6; ed altri presso il De Lugo l. c., il quale, seguendo anch' egli tale opinione così ragiona: " Quidquid sit de aliis sacramentis, an in eorum collatione et susceptione liceat amplecti opinionem probabilem; in baptismo tamen sacerdotio et episcopatu, propter eorum necessitatem et damnum irreparabile, quod ex eorum invaliditate consequeretur, debemus, quoties fieri potest, certam et securam viam amplecti: non est autem certus valor baptismi in casu praesenti. „ — E citati parecchi Dottori, oltre il Bonacina, che negano il valore del battesimo in questo caso, segue a dire: " Quomodo ergo potest medium omnino certum existimari quod tot Doctores, visis et consideratis fundamentis nostrae sententiae, invalidum esse decernunt? Aut quis dicet, imprudenter et temere reiterari baptismum, stante sententia tot Doctorum, quae dicit illum nondum esse baptizatum praesertim cum illi ipsi, qui dicunt esse validum, fateantur esse incertum? „

Dopo sì concorde insegnamento di coloro altresì che ritengono valido il battesimo nei capelli; chi potrà non riconoscere la necessità di ripetere sotto condizione tal sacramento così conferito?

Al terzo — Possiamo ora ben giudicare della condotta del parroco Cornelio. Questi opera malissimo in contentarsi nel battesimo solo di versare l' acqua sui capelli anche folti ed anche di adulti, senza assicurarsi che l' acqua giunga a toccare la pelle del capo.

Il Rituale dice: " Sacerdos... de ea (aqua) ter fundit super caput infantis in crucis etc. „ Qui per *caput* s' intende il membro del capo non già solo i capelli che lo ricoprono. Non disobbliga perciò il Rituale dallo accertarsi che l' acqua arrivi fino alle estremità del capo.

Se perciò il detto parroco ha memoria di aver battezzate persone massime adulte, con folta capigliatura, da non aver potuta l' acqua giungere alla cute del capo, sarà in obbligo di reiterare sotto condizione siffatti battesimi.

Perciò è commendevolissima sul tal proposito la pratica dei buoni, i quali, dicendo *ego te baptizo*, cominciano a fondere l' acqua sulla fronte, e così proseguono *in nomine Patris*, facendo coll' acqua un largo segno di croce sui capelli, che ripetono all' altre parole *et Filii*, ed una terza volta alle ultime: *et Spiritus Sancti. Amen.* In tal guisa essendo certo il Sacerdote che l' acqua ha toccata la cute della fronte, può anche non preoccuparsi della folta o della rada capigliatura.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

31.

Circa la scardinazione, come novello titolo per divenir suddito di un Vescovo.

D. Cipriano della dioc. di C. vestito chierico, ed ascritto alla propria chiesa parrocchiale, domanda al Vescovo la scardinazione per essere ascritto al clero della diocesi di D. Si chiede: 1.° A chi e come può concedersi la scardinazione? — 2.° Quali effetti canonici essa produce? — 3.° Può il Vescovo di C. concedere la chiesta scardinazione?

Al 1.°—Vedemmo già (*Monit. Ecc.* Vol. VIII, P. II, p. 275) come la *scardinazione*, quantunque nel fatto fosse già in uso in molti luoghi, pur non era un titolo canonico di tal natura, da render lecita la promozione ai sacri ordini di un chierico forestiere, senza le condizioni volute dalla Costituzione *Speculatores*. Il Decreto *A primis* della Sacra Congreg. del Concilio del dì 20 luglio 1898, riportato a pag. 121 di questa parte, è il primo atto Pontificio che riconosce come canonico il detto titolo anche per l'effetto della sacra ordinazione. È questa una immutazione assai rilevante della disciplina ecclesiastica, che merita accurata riflessione.

Prima non vi erano che quattro soli titoli canonici perchè uno potesse diventare suddito proprio di qualche Vescovo, ed essere promosso ai sacri ordini: *la origine*, *il domicilio*, *il beneficio*, *la familiarità*. Di questi titoli trattano i DD., e noi pure più volte ne abbiamo discorso in queste pagine (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, p. 129 etc.). Ora se ne aggiunge un quinto, *la scardinazione*; il quale va regolato secondo il decreto ultimo *A primis*. Esaminiamolo brevemente.

La *scardinazione*, giusta il tenore del cit. Decreto, può definirsi: *Perpetua dimissio clerici e propria diœcesi et eius in aliam receptio, per auctoritatem Ordinarii.*

Dicesi *perpetua dimissio* per indicare che il licenziamento non è temporaneo; e però si scioglie in perpetuo ogni vincolo di sudditanza che si ha col proprio Vescovo.

Dicesi *clerici*; non potendo esercitarsi quest'atto di giurisdizione se non su chi è chierico, vale a dire su chi sia insignito almeno della tonsura ecclesiastica, la quale rende chierico un laico.

Dicesi *e propria diocesi*, per dinotare che un chierico vien così spogliato di tutti i doveri, come ancora di tutti i diritti che aveva nella sua diocesi di origine.

Dicesi *et eius in aliam receptio*; giacchè lo scopo della scardinazione non è di rendere libero il chierico, ma di farlo incardinare ad altra chiesa.

Dicesi *per auctoritatem Ordinarii*; non richiedendosi a ciò venia della S. Sede, se non quando senza ragione l'Ordinario neghi la scardinazione.

Da ciò si ricava che per la validità della scardinazione occorre:

1.° Che si faccia dal proprio Vescovo;

2.° Che si faccia *in scriptis, absolute et in perpetuum*;

2.° Che si faccia in persona di un chierico;

3.° Che questa persona non abbia vincolo canonico nella propria diocesi, p. e. un qualche beneficio, cui non ci sia ragione canonica di rinunziare;

4.° Che non si faccia se non quando sia certa la nuova incardinazione; cioè se non quando un altro Vescovo abbia dichiarato di volerlo ricevere nella propria diocesi;

5.° Che non abbia effetto se non quando sia già compiuta la incardinazione ad altra diocesi; e però fino a che questa non abbia avuto luogo, anche dopo l'atto di scardinazione, il chierico dovrà ancora considerarsi suddito del primo Vescovo ed ascritto alla prima chiesa.

Per la liceità occorre che la scardinazione si faccia sempre per giusta causa (*excardinationem fieri non licere nisi iustis de causis*), non per secondare il capriccio o l'ambizione di qualche chierico.

Perchè poi possa compiersi la incardinazione, fa d'uopo:

1.° Che si abbia il documento in iscritto della ottenuta scardinazione;

2.° Che si abbia l'attestato dei natali, della vita, dei costumi e degli studî compiuti;

3.° Che si emetta dal chierico il giuramento, secondo quello richiesto dalla Bolla *Speculatores*, con cui, cioè, si dichiari l'animo di voler dimorare sempre nella nuova diocesi e servire sempre alla nuova chiesa;

Pei chierici di diversa lingua e nazione occorrono maggiori cautele, e massime una esatta, *riservata* e favorevole informazione del Vescovo di origine, e ciò sotto grave responsabilità del Vescovo *a quo* e del Vescovo *ad quem* (*onerata super hoc graviter Episcoporum conscientia*).

Al 2.° — Ma quali sono gli effetti canonici di tale scardinazione?

Il primo effetto è quello di rompersi ogni vincolo colla diocesi di origine, onde cessano tutti i diritti e tutti i doveri verso il Vescovo e verso la chiesa cui si era ascritto.

L'altro effetto è quello di diventar incontanente suddito del nuovo Vescovo, ed obbligato alla nuova chiesa cui dal Vescovo dev'essere ascritto.

Un terzo effetto è quello di partecipare ai diritti ed agli emolumenti della nuova chiesa, nel grado che potrà ottenere dal nuovo Vescovo.

Il quarto effetto (ora del tutto nuovo) è quello di poter essere il chierico promosso ai sacri ordini, senz'altro tirocinio, così come poteva essere ordinato nella diocesi, dalla quale fu scardinato, senza bisogno di acquistare il domicilio proprio per l'ordinazione, o di ricevere ivi un beneficio ecc.

In ciò però il Vescovo dovrà badare al grave ammonimento contenuto nel cit. Decreto: " Cum tamen nemini sint cito manus impronendae, officii sui noverint esse Episcopi, in singulis casibus perpendere, an, omnibus attentis, clericus adscriptus talis sit, qui tuto possit absque ulteriori experimento ordinari, an potius oporteat diutius probari. Et meminerint quod sicut " *nullus debet ordinari qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis*, „ ut in *cap. 16, sess. 23 de reform.* Tridentinum statuit; ita pariter nullum esse adscribendum novum clericum, nisi pro necessitate aut commoditate dioecesis. „ — Il Vescovo adunque dovrà prima vedere, se convenga promuover subito ai sacri ordini un chierico che è nuovo in sua diocesi e cui egli non ha educato di per sè; o non piuttosto debba tenerlo in più maturo esperimento. Ed in secondo luogo dovrà accertarsi se la chiesa a cui sarà per ascriverlo ha bisogno di lui, e se perciò questi potrà essere utile al servizio di quella.

Al 3.° Venendo ora al caso proposto, sembra chiaro che Cipriano, non essendo iniziato alla clericale tonsura, non può essere considerato come chierico, e però non può godere del benefizio della scardinazione, stando scritto nel menzionato decreto: " Quoad laicos, aut etiam quoad clericos, qui excardinationis beneficio uti nequeunt vel nolunt, standum esse dispositionibus const. *Speculatores*, quae nihil obstante praesenti decreto, ratae ac firmae semper manere debent. „

32.

Circa l' ordine del commemorare i Santi nei suffragii nell' officio divino.

D. In B. è consuetudine che nei suffragi dell' officio divino si commemorino i Santi patroni della Diocesi e del luogo, oltre quello del titolare della Chiesa, com'è di obbligo. Tutti questi tre Santi sono confessori non pontefici. Si chiede: 1.° Con qual ordine devono farsi le commemorazioni dei Santi nell' officio divino? — 2.° Con qual ordine devono farsi in B.?

R. Al 1.°—L'ordine delle commemorazioni nei suffragii dell' officio divino è come segue:

In primo luogo si mette la Croce; ma solo negli officii feriali: negli altri officii non si commemora, fuor che nel tempo pasquale, in cui cessano gli altri suffragii. Perchè la Croce ottiene il primo luogo? Il Merato ne dà questa ragione *(Ad Gavant.* T. II Sect. V, cap. 18, n. II): " Nonnisi ad ponendam distinctionem aliquam inter dies festivos et pure feriales, Rubrica in feriali die caeteris communibus commemorationibus addit etiam illam, et quidem primo loco, de Cruce. „

Dopo la Croce si pongono i Misteri del Signore (se sono titolari), p. e. quello della SS. Trinità, del *Corpus Domini*, del Cuor di Gesù ecc., i quali vanno innanzi a qualunque altro titolare o patrono sia umano sia pur angelico, essendo chiara la differenza che corre fra le creature ed il Creatore.

In rispetto agli Angeli ed ai Santi, l'ordine per le dette commemorazioni è quello stesso delle litanie dei Santi, giusta l'insegnamento unanime de' Rubricisti (Gavanto cum Merato l. c., Guyetus L. III, c. 17, quaest. 11; De Herdt S. Lit. Pr. T. II. n. 369, 3.° etc.); ed anche secondo la Rubrica, le cui prescrizioni sono conformi all' ordine delle dette litanie. Perciò dovrà osservarsi l' ordine seguente:

a) La B. Vergine;
b) Gli Arcangeli e gli Angeli;
c) S. Gio. Battista;
d) S. Giuseppe;
e) I Ss. Apostoli Pietro e Paolo;
f) Gli altri Apostoli;
g) I Ss. Innocenti;
h) I Ss. Martiri;
i) I Ss. Dottori;
l) I Ss. Confessori Pontefici;
m) I Ss. Confessori non Pontefici;
n) S. Maria Maddalena;
o) Le Ss. Vergini e Martiri;
p) Le Ss. Vergini non Martiri;
q) Le Ss. Vedove (1).

(1) Ecco come insegna il Guyeto l. c.: " Quod si plures fuerint eiusdem ordinis, puta duo Martyres, duo Confessores, duo Virgines, nihil quidem de hoc casu statutum reperio. At verosimilius est ordinem Litaniarum etiam hic esse servandum, ut

In ultimo luogo sempre si porrà il suffragio per la pace, secondo la Rubrica.

Se la Chiesa è dedicata a tutt'i Santi, questa commemorazione si fa dopo gli Apostoli, come può rilevarsi dall'officio piccolo della B. V. (De Herdt, l. c. T. II, n. 369, 3.°).

Ciò vale pei Santi di ordine differente: ma pei Santi dello stess' ordine, p. e. per più Santi confessori pontefici, o dottori, o vergini, qual regola si dovrà osservare? L' unica che possiamo ricavare dai Rubricisti si è che il Santo titolare della Chiesa deve precedere al Santo Patrono: " Si plures fiant commemorationes, scilicet de titulari, et insuper de patrono loci, tunc servandus est ordo litaniarum, et si sint eiusdem ordinis, titularis ecclesiae patronum loci praecedit, „ dice il De Herdt l. c. E noi possiamo aggiungere che, dovendosi commemorare ancora, (così portando la consuetudine) il patrono della Diocesi o dell' Istituto religioso, su di questo debba avere la precedenza il patrono del luogo (1).

Al 2.° — Dal fin qui detto si ricava che in B. l' ordine dei tre Santi confessori non pontefici da commemorare nell' officio divino, è che abbia il primo luogo il titolare della Chiesa, poscia il patrono del luogo, e in ultimo il patrono della Diocesi.

33.

Chi sia tenuto di recitare gli officii particolari di una Chiesa.

D. Teodulo trovasi per causa di studii a C., dove tutto il clero ascritto alla Chiesa Cattedrale recita l' officio di una insigne reliquia che ivi si conserva. Chiede: 1.° Chi sia tenuto di recitare gli officii proprii di una Chiesa? — 2.° È tenuto Teodulo di recitar l' officio della insigne reliquia della Cattedrale di C.?

Al 1.° — Officii proprii di una Chiesa possono essere: 1.° quello del titolare — 2.° quello della dedicazione della Chiesa — 3.° quello di una insigne reliquia — 4.° quelli concessi specialmente a quel capitolo, o da questo solo per legittima consuetudine recitati.

Posto ciò, sono tenuti a recitare i detti officii:

a) I canonici e beneficiati addetti al coro, dovunque si trovino e sono tenuti a tutti i prefati officii (S. R. C. 30 aug. 1602 ad 5; 12 nov. 1831 ad 50).

b) I beneficiati che posseggono in quella chiesa qualche beneficio perpetuo, ma non addetti al coro. Questi son tenuti agli officii del titolare, della dedicazione, e della insigne reliquia; non però agli officii specialmente concessi o consuetudinarii, benchè possano recitarli (S. R. C. 16 mai. 1744; 15 mar. 1764; 30 aug. 1602).

c) I chierici ascritti per autorità del Vescovo a quella Chiesa, fra cui il parroco ed i vice-parroci. Questi son tenuti a tutti gli officii proprii, tranne a quelli concessi solo agli addetti al coro senza la estensione ad essi (S. R. C. 20 nov. 1677 ad 1 et 2; 26 aug. 1752 ad 4; 20 nov. 1677 ad 4).

Gli altri ecclesiastici, non ascritti ad una chiesa per autorità del Vescovo, ma che solo la frequentano o vi amministrano sacramenti, o dimorano in quel luogo, non possono e non debbono recitare gli officii proprii della detta chiesa, ma solo gli officii comuni alla intera diocesi (S. R. C. 15 sept. 1742; 7 dec. 1844 ad 1; 15 mai 1819 etc.).

I chierici forestieri che ritrovansi in un luogo, se vi stanno od intendono starvi la maggior parte dell' anno, non solo possono, ma devono conformarsi al calendario di quella diocesi, perchè col quasi-domicilio diventano sudditi di quel luogo (S. R. C. 14 mai. 1672; Gavantus Sect. II, c. 2, n. 16 etc.). Se n' eccettuano i canonici e beneficiarii (e molto più i Vescovi), i quali sono obbligati all' officio della propria chiesa dovunque dimorino (S. R. C. 10 iul. 1677 ad 3; 12 nov. 1831 ad 50; 7 mai 1846 ad 8).

Se i detti chierici forestieri poi non vi stanno o non intendono starvi la maggior parte dell' anno, possono, ma non sono obbligati di conformarsi al calendario della diocesi dove dimorano, ed anzi è da consigliare di non allontanarsi dal proprio calendario (V. De Herdt S. Lit. Prax. T. II, n. 228).

Pei regolari vi ha norme speciali. Du-

videlicet Ss. Innocentes, et post eos S. Stephanum, quibuscumque aliis Martyribus anteponantur: antepomantur quoque tam inter Martyres quam Confessores; Episcopi non Episcopis; utrisque Ss. Doctores. Inter Virgines vero Martyres non Martyribus, et utraeque non Virginibus. Haberi etiam potest ratio temporis inter cetera aequales, quo iure aequum videtur, ut Sancti Veteris Testamenti, et qui Discipulorum Domini titulo gaudent aliis sui ordinis praeferantur. „

(1) Di quali Santi si debba far commemorazione ne' suffragii dell' officio divino, disserimmo altrove (V. nostre *Consultazioni* pag. 540).

rante il viaggio devono dir l'officio del monastero da cui partirono. Se debbono fermarsi, anche per pochissimo tempo, in altro convento ed hanno l'obbligo del coro, devono recitare l'officio proprio di questo (S. R. C. 31 aug. 1839 ad 1; 25 sept. 1852, 18 sept. 1877 ad 3). Nel tempo di quaresima, dimorando fuori chiostro, debbono recitare l'officio comune della provincia, non il particolare del convento più vicino, o di quello donde si partirono (S. R. C. 31 aug.1839 ad 2).

Al 2.° — Dal fin qui detto si raccoglie che Teodulo forestiero nella città di C., non deve recitare l'officio del santo di cui una insigne reliquia conservasi in cattedrale.

34.

Circa la turificazione delle reliquie e delle immagini, esposte sugli altari.

D. Nella Cattedrale di S., dedicata alla SS. Vergine ed ai Ss. App. Pietro e Paolo, la statua di Maria SS. è in fondo alla abside, al quale è quasi attaccato l'altare; le statue de' Ss. Apostoli sono una *in cornu Epistolae*, l'altra *in cornu Evangelii*; vi ha pure nel gradino dell'altare cinque urne con reliquie. — Si chiede: 1°. Dopo la incensazione della Croce, nelle funzioni solenni, può incensarsi l'immagine della SS. Vergine? — 2°. Oltre la turificazione delle reliquie, può darsi l'incenso alle statue de' Ss. Apostoli? — 3°. Nel caso negativo, possono incensarsi almeno nel giorno della festa ponendovisi le candele innanzi?

R. Ecco come prescrive il Cerimoniale de' Vescovi intorno la incensazione delle reliquie e delle immagini (L. I, Cap. 23, n. 5): " Si vero in altari fuerint Reliquiae, seu imagines Sanctorum, incensata ter Cruce, et facta ei reverentia, antequam discedat de medio altaris, primum incensat eas, quae a dextris sunt, idest, a parte Evangelii prope Crucem, bis ducens thuribulum, et iterum facta Cruci reverentia, similiter incensat bis alias, quae sunt a sinistris, hoc est, a parte Epistolae; deinde prosequitur incensationem altaris, ut supra, ter ducens thuribulum in unoquoque latere, etiamsi in eo essent plures reliquiae vel imagines, seu etiam plura vel pauciora candelabra. „

Concorda questo articolo col disposto della Rubrica del Messale Par. II, tit. 4., e vuole che trovandosi reliquie od immagini esposte sull'altare, fatta la incensazione della Croce, prima di scostarsi dal mezzo e dopo la riverenza alla Croce, zenz'altra riverenza, il sacerdote incensi due volte quelle che sono a destra alla parte dell'Evangelo; e poi similmente quelle che sono a sinistra alla parte della Epistola.

Di quali immagini qui si parla? Non d'immagini dipinte, dice il Gavanto col Merato (P. II, tit. 4, n. 28), ma d'immagini scolpite; nè d'immagini poste fuori dell'altare, ma collocate fra i candelabri: " Quae imagines debent esse inter candelabra et sculptae, non autem in parietibus depictae... et quidem diversae ab illis quae aliquando in tabulis depinguntur, aut circa Tabernaculum disponuntur. „

A queste immagini, quando hanno incastrate delle reliquie, possono certo farsi le incensazioni. Ma se non vi sono reliquie? Possono turificarsi le sole immagini de' Santi? — Il Merato, citando il Quarto, l. c. nega, dal perchè la rubrica parla delle reliquie principalmente e benchè vi aggiunga *seu imagines*, le immagini devono intendersi di quelle che contengono le reliquie: " Quare illa particula *seu* explicat idem, nempe incensandas esse reliquias sive sint in vasis sive repositae in statuis et imaginibus Sanctorum. „ E però conchiude il Merati: " Superior rubrica peculiarem rationem habet reliquiarum, quae magis intrinsece pertinent ad Sanctos quorum sunt reliquiae: unde aliae imagines seu reliquiae non sunt incensandae. „

Ma con pace di questo dotto Rubricista, sembra che così vogliasi restringere più del dovere il senso della Rubrica, la quale dice che devono incensarsi *reliquiae seu imagines Sanctorum*. Qui il *seu* va posto in senso disgiuntivo, vale a dire o le reliquie o le immagini dei Santi, se o le une o le altre si ritrovano sull'altare. Si ascolti il Catalano *(In Caerem. Episc.* h. l. n. VIII.) " Ait Quartus in Rubr. Missalis Par. II, Tit. IV, Rubr. V, quem etiam sequitur Meratus, incensandas quidem esse reliquias, sive sint in vasis, sive repositae in statuis Sanctorum, non autem illas imagines, in quibus nullae essent reliquiae. Sed hoc videtur contra Rubricas, quae absolute jubent thurificandas esse reliquias, seu imagines Sanctorum, praesertim, cum ex superius dictis liquet, iam olim consueverit Ecclesia Sanctorum imaginibus, in eorum venerationis indicium, thus exhibere. „ Ciò fu confermato pure dalla S. C. dei Riti il 21 marzo 1744 ad 4: " Non esse de necessitate in sculptis Sanctorum imaginibus in Altare dispositis sacras includere reliquias, ad hoc, ut, incensata cruce, valeant illae a celebrante thurifica-

ri. „ Quando adunque vi sono immagini sole (o statuette) sull' altare, fra i candelabri, benchè non contengano reliquie, pur si debbono sempre incensare.

E che è da dire se trovisi esposta sull' altare la immagine del Santo di cui si celebra la festa, ovvero una reliquia insigne del medesimo ; si devono, a queste, incensazioni speciali ?

Quanto a qualche reliquia insigne i Rubricisti affermano. Così il Merato l. c. n. 27 : " Incensata cruce a celebrante, et facta eidem cruci profunda reverentia... antequam discedat e medio altaris, si in medio eiusdem altaris sit exposita aliqua insignis reliquia, ut caput, aut brachium alicuius Sancti, immediate post crucem duplici ductu incensari debet absque ulla inclinatione vel reverentia ob crucis praesentiam. „ Così pure il Catalano l. c., il De Bralion *Caerem. Canon.* par. 1, c. 1, de *Vesp.* n. 30 etc. — Stando adunque sull' altare una reliquia insigne di qualche Santo, o che si celebri o che non si celebri la sua festa, si vuol sempre incensare separatamente dopo la incensazione della croce e prima della incensazione delle altre reliquie od immagini a diritta od a sinistra.

Se poi si tratti non di reliquia insigne, ma di reliquie ordinarie, ovvero della immagine del Santo, di cui si celebra la festa, la Rubrica ed i Rubricisti classici tacciono, e tace pure la S. C. dei Riti. Vi sono autori nondimeno, specie recenti, che consentono a che si turifichi specialmente, prima delle altre, la detta reliquia o la detta immagine, di cui si celebra la festa, massime quando vi sia consuetudine. Ecco come insegna il Martinucci *(Man. Sacr. Caeremoniar.* L. I, Cap. V, n. 13) : " Si in medio altari sit theca seu vas cum reliquiis expositum, in quo reliquiae praesertim sint Sancti illius, de quo fit officium, existimant scriptores quidam esse statim post crucem incensandum binis thuribuli ductibus. Nihilominus in Caeremoniali Episcoporum et Rubricis Missalis nulla fit huius thurificationis mentio. „ Ed in nota : " Relate ad reliquiariam thecam in medio altari propositam, donec non prodibit authentica in hanc rem decisio, expediet ut stetur consuetudini cuiusque ecclesiae. Idipsum dicatur de quibusdam imaginibus insignibus et prodigiosis, quae quum sint detectae, thurificantur post incensatam crucem. „

Lo stesso insegna il De Herdt *(Sacræ Liturg. Prax.* T. I, n. 309) ; ed aggiunge che tale opinione sembra essere conforme ad un decreto della S. C. de' Riti (15 febr. 1873), con cui si dichiara che la immagine di Gesù Bambino, esposto nel luogo principale sull' altare, nel tempo natalizio, dopo la croce debba turificarsi *triplici ductu*, nello stesso modo onde s' incensa la immagine del croficisso.

Possiamo adunque conchiudere che, quando un reliquiario od una immagine si trovano esposti nel luogo principale dell' altare con ceri che vi ardono, può bene continuarsi la consuetudine di turificarli separatamente dopo la croce e prima delle altre reliquie od immagini poste sul gradino dell' altare.

Siamo ora in grado di rispondere ai quesiti :

Al 1°. — Se la immagine della SS. Vergine risponde al luogo principale dello altare, e vi ha consuetudine di turificarla, può continuarsi tal consuetudine.

Al 2°. e 3°. — Alle statue de' Ss. Apostoli può darsi l' incenso nel giorno della loro festa, se così porta la consuetudine : negli altri giorni potranno turificarsi insieme colle altre reliquie od immagini.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

153. — **D.** Nella orazione *A cunctis* alla lettera *N.* può nominarsi più di un Santo ? E quale ?

R. Nella orazione *A cunctis*, a differenza de' suffragii dell' officio divino, deve nominarsi il solo Santo *titolare* della chiesa dove si celebra, e nessun altro (S. R. C. 12 nov. 1831 ad 31 ; 16 apr. 1855 ad 19 etc.). Se titolari della Chiesa sono più Santi, p. e. Ss. Cosma e Damiano, amendue dovranno nominarsi. E dovrà loro darsi la preferenza spiegata pei suffragii dell' officio divino, cioè secondo l' ordine delle litanie de' Santi (S. R. C. 11 mai. 1743 ad 4).

154. **D.** Si dà caso in cui non debba nominarsi il titolare della Chiesa alla lettera *N.* della orazione *A cunctis ?*

R. Ciò interviene nei seguenti casi :

a) Quando la messa che si celebra è del Titolare della chiesa (S. R. C. 15 mai. 1819 ad 3).

b) Quando l' oratorio dove si celebra non ha nessun titolare, come sono gli oratorii privati (S. R. C. 12 sept. 1840 ad 2).

c) Quando la chiesa, dove si celebra, ha per titolare qualche mistero che non può esercitar patrocinio, p. e. quello della SS. Trinità, del SS. Redentore ecc., giacchè i Santi che si commemorano nella orazione *A cunctis*, sono tutti *per in-*

tercedere, non *per concedere* (S. R. C. 15 febr. 1873).

Nei detti casi però alla prefata lettera *N.* si nominerà il patrono del luogo se la consuetudine porta che lo si commemori nei suffragii dell' officio divino ; altrimenti si tralascerà alla lettera *N.* di nominare santo alcuno. Così la S. C. de' Riti nel cit. decr. 15 febr. 1873 *in* S. *Germani*: " Quoad vero orationem *A cunctis* in qualibet ecclesia a quovis sacerdote nominandum esse Patronum seu Titularem proprium eiusdem ecclesiae. Si autem celebretur in ecclesia dedicata alicui Mysterio, vel in sacello et oratorio privato nominari potest Patronus loci, si consuetudo adsit faciendi eius commemorationem in officio : secus omittenda sunt verba *ac Beato.* „

155. — **D.** Tizio è chiamato ad assistere ai Vesperi solenni in una chiesa, dove si fa un officio diverso dal suo. Soddisfa anche per la recitazione privata ?

R. Soddisfa certamente se è chiamato per officio. Così il Cavalieri tom. 1, dec. 26 n. 84, poggiato sopra un decreto della S. C. de' Riti del 5 ottobre 1697. Se poi non è chiamato per officio, si disputa fra i DD. Alcuni lo scusano sempre dalla recita privata. Il Collet lo scusa quando fosse stato a ciò invitato (V. De Herdt, *S. Lit. Prax.* T. II, n. 228).

156. — **D.** Quando si è cominciato l' officio in un luogo e poi si va in un altro, dove si fa un officio diverso, può continuarsi l' officio secondo il calendario di quest' ultimo luogo ?

R. Quando si è detto il mattutino, deve continuarsi lo stesso officio fino al termine delle ore canoniche, quand' anche si vada in altro luogo dove vige un altro calendario. Così la S. C. de' Riti, al quesito : " Quomodo sint dicendæ vesperae in ecclesia S. Callisti (de Urbe) ab illis monachis, qui mane celebrarunt officium in ecclesia S. Pauli ? „ — rispose : " Continuent officium iuxta matutinum et horas recitatas in aede S. Pauli.„ (5 Oct. 1697 *Urbis* ad 3.).

157. — **D.** Le indulgenze della *Via Crucis*, annesse ai crocifissi, s'intendono concesse soltanto quando uno è impedito di percorrere le stazioni ; ovvero s' intendono concesse sempre ed in qualunque luogo uno mediti col crocifisso in mano i misteri della *Via Crucis ?*

R. Possono lucrare siffatte indulgenze i soli legittimamente impediti di recarsi dove sono erette canonicamente le stazioni della *Via Crucis:* " Fideles qui huiusmodi crucifixis utuntur sint infirmi, vel *legitime impediti* a visitandis sacrae Viae crucis stationibus. „ Così la S. C. delle Indulg. 8 agosto 1859. Come poi debba intendersi questo legittimo impedimento, lo spiega la istruzione sulla *Via Crucis* n. 52 : " Quoniam vero ex adagio juris favores sunt ampliandi, non nimis severe procedendum videtur in admittendo huiusmodi legitimo impedimento, sufficere putamus incommodum *mediocriter* grave, seu motivum *vere* rationabile, quacumque demum ex causa proveniat, quod aliquem impedit a visitandis hic et nunc stationibus canonice erectis. „

158. — **D.** In moltissimi luoghi è invalso l' uso di battere il grano colla trebbiatrice a vapore in giorno di festa, ed a ciò si richiedono molti operai. Può il parroco dispensare i suoi parrocchiani nei casi particolari ?

R. Battere il grano colla trebbiatrice è di per sè opera sorvile, vietata nei giorni festivi. Può nondimeno il parroco, per giusta ragione, secondo l' uso invalso, dispensare ne' casi particolari, *remoto scandalo.*

159. — **D.** Se ai religiosi, espulsi civilmente dal proprio convento, riesce di riaverne qualche braccio, ed ivi ricollocarsi, torna per ciò stesso l' obbligo della clausura per la parte da loro occupata ?

R. Crediamo che torni, se in qnel braccio può osservarsi la vita comune religiosa. Imperocchè la soppressione governativa nulla potè togliere dei diritti e dei vincoli canonici che possedeva il convento. Nondimeno, essendosi introdotte mutazioni rilevanti sull' antica comunità, non crediamo che la clausura debba rivivere di per sè senza una formale dichiarazione dei Superiori.

160. — **D.** Nella Chiesa ricettizia di S. nella quale il clero partecipante divideva gli emolumenti di massa prima della soppressione, il parroco stralciò l' annua rendita di L. 425. Questa ora è cresciuta (per l' aumento dato dal Governo) fino a L. 900 annue. Si chiede : l' aumento della congrua deve andare in benefizio della massa ?

R. Dovrebbe andare a benefizio della massa se fosse certo che l' aumento di congrua si concede ai parroci dalle rendite di quel clero soppresso. Il Governo però non intende far questo, ma vuol favorire semplicemente i parrochi e migliorare la loro condizione da tutte le risorse di che il Governo stesso può disporre.

161. — **D.** Il Direttore o Commissario di un Sodalizio di Terziarî Francescani che ha facoltà di ricevere i fedeli alla professione dell' Ordine, d'impartire la benedizione papale e l' assoluzione gene-

rale ecc., può delegare ad altri questa facoltà ?

R. Crediamo che sì; per la ragione che " delegatus ad universitatem causarum potest subdelegare „. In quanto però all'assoluzione generale, Mocchegiani (*Collectio Indulgent.* n. 1581) dice che i Direttori ed i Visitatori per dare tale delegazione debbono averne espressa licenza: " Directores et Visitatores nequeunt *per se* ad praefatas benedictiones impertiendas alios sacerdotes subdelegare, nisi eis subdelegandi facultas concessa fuerit, vel nisi agatur de sacerdote iam debita facultate munito eas impertiendi.„ Questa sentenza vuolsi seguire nella pratica, come più sicura.

162.— **D.** Per le 30 Messe Gregoriane quali indulgenze vi sono ?

R. Alle Messe Gregoriane non sono annesse formali indulgenze; ma vi è una *speciale fiducia* presso i fedeli, riconosciuta dalla Chiesa, che le dette messe valgano a liberare le anime dal purgatorio. Ai dubbii infatti: " I. An Missae quae *Gregorianae* appellantur atque pro defunctis sunt celebrandae iuxta perantiquam S. Gregorii institutionem ab Ecclesia recognitam et probatam, pro vivis etiam celebrari valeant ?— II. An ipsis Missis *Gregorianis* aliqua adnexa sit indulgentia a Summis Pontificibus ? „—fu risposto: " Ad I.*Negative*—Ad II. *non constat datam fuisse indulgentiam*, sed ex decreto huius S. Congr. die Martii 1884 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. III, p. 68) recognita et approbata fuit *pia praxis* et *specialis fiducia*, qua fideles retinent celebrationem triginta Missarum specialiter efficacem ex beneplacito et acceptatione divinae misericordiae ad animarum e Purgatorii poenis liberationem „ (S. C. Indulg. 24 Aug. 1888 (1).

163. — **D.** Le dette Messe Gregoriane, fa d'uopo che sieno celebrate da un sol sacerdote, di tutto seguito, ed in un solo altare ?

R. Ecco un Decreto della S. C. delle Indulg. del 14 genn. 1889, *in Divionen.*, riferito dalla *Nouvelle Revue Theologique*, (Tom. 21 p. 131):

" Est ne necessarium, ut apud nos existimatur, quod Missae triginta, quae Gregorianae appellantur, celebrentur:

" 1° In memoriam S. Gregorii, quin tamen in illis fiat de eo commemoratio ?

" 2° Ab eodem sacerdote ?

" 3° Pro una tantum anima absque ulla alia speciali intentione ?

" 4° Diebus triginta continuis sine interruptione ?

" 5° In eodem altari ?

" S. C. respondit:

" Quoad 1. partem, *Negative;*

" Quoad 2. *Negative;*

" Quoad 3. *Missae pro ea anima debent applicari, cuius liberatio a poenis Purgatorii a divina misericordia imploratur;*

" Quoad 4. *Affirmative;*

" Quoad 5. *Negative.* „

Donde si raccoglie che le 30 Messe Gregoriane devono soddisfarsi di tutto seguito; ma non è necessario che le dica tutte un sol sacerdote, e molto meno che siano celebrate su di un solo altare.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1898)

Congresso internazionale catechistico ad Einsiedeln — Il Congresso tenutosi in questi giorni nel Santuario di N. S. degli Eremiti ad Einsiedeln, dieci volte secolare, è riuscito veramente serio, importantissimo e pratico. Accorsero sacerdoti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria e dall'Italia, e si discussero profondamente quistioni che avevano scopo non solo religioso, ma eminentemente sociale. Nelle tre adunanze generali furono pronunziati importanti discorsi con pratiche conclusioni dedotte dall'esperienza ed esercizio di sacerdoti e parroci presenti nelle adunanze. Si conchiuse con adottare i mezzi efficaci per formare cristianamente il fanciullo nella prima infanzia, confermarlo con solida istruzione religiosa e premunirlo da molti pericoli, cui si va incontro più tardi nella vita pubblica. Nella Svizzera i giovanetti e le ragazze sono obbligati dall'età di sei anni fino ai 18 d'intervenire all'istruzione catechistica che in tutte le Parrocchie in forma dialogica-espositiva si tiene dai Parroci con zelo e carità.

Congresso eucaristico di Costanza — Dal 9 agli 11 sp. si è riunito a Costanza il Congresso Eucaristico sotto la Presi-

(1) Si noti che nel cit. decreto del 13 marzo 1884 si dice che le Messe Gregoriane sono *specialiter efficaces.... ad animae e Purgatorii poenis liberationem.* Sogliono perciò celebrarsi per la liberazione di un'anima sola, come suolsi applicare la messa dell'altare privilegiato.

denza del Prelato Pruner, Direttore Generale della Società per l'Austria-Ungheria, il quale pronunziò un discorso inaugurale parlando di Gesù Sacramentato come sorgente della perfezione dei cristiani e specialmente dei sacerdoti. Furono svolti con maestria dai più valenti oratori temi importantissimi. Mons. Egger recitò il discorso finale circa i mezzi di cui può disporre il Clero per combattere l'alcoolismo nelle classi popolari.

Congresso in Baviera per l'arte cristiana — A Ravensburgo in Baviera si è riunita in Assemblea generale la Società tedesca per lo sviluppo e la tutela dell'arte cristiana. Furono pronunziati eloquenti discorsi, coi quali si dimostrò che l'arte dev'essere la manifestazione della fede, e dev'essere posta a servigio della religione, e che l'indifferentismo in fatto di religione ha portato il materialismo nel campo dell'arte, facendo scomparire ogni idealità religiosa.

Nomine Pontificie — Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato l'E.mo Card. Parocchi Protettore delle Ancelle del S. Cuore in Napoli; ed il P. Pellegrino Stagni Procurator Generale dei Servi di Maria, Qualificatore della Suprema Congregazione del S. Uffizio.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, che gode di ottima salute, nel recarsi al giardino nel pomeriggio del 25 luglio, ammise al bacio delle mani più di 50 persone, fra le quali erano alcuni pellegrini maltesi, sacerdoti esteri ed il Procuratore Generale dei Salesiani, che gli presentò due missionarii, venuti recentemente dal Brasile con tre selvaggi del Matto Grosso, che hanno preso parte alla Esposizione di Torino.

— Il 7 sp. arrivò a Napoli l'E.mo Card. Arciv. Prisco, ricevuto alla stazione dal Prefetto, dal Sindaco e da tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari: tutte le vie erano gremite di gente, e facea ala al suo passaggio una compagnia di bersaglieri ed un'altra di fanteria. Alla Chiesa di S. Giorgio vestì gli abiti pontificali, e giunto in Cattedrale pronunziò un'affettuosa omelia ed impartì al numeroso popolo la benedizione.

— Il Capitolo Generale di tutti gli Scolopii in Roma ha riconfermato Generale dell'Ordine il R.mo P. Mauro Ricci.

— L'E.mo Card. Mazzella ha presentato a S. S. una copia riccamente legata del 2.° volume della Collezione autentica dei decreti della S. C. dei Riti dal 1706 al 1870, stampata dalla Tipografia di Propaganda.

— Il S. Padre ha indirizzato al Preposito Gen. degli Oblati M. I. un Breve, nel quale si congratula assai dei sentimenti di devozione ed attaccamento alla S. Sede, espressi dai Congregati e dai Superiori ad occasione della loro riunione in Francia.

— È morto Mons. Ronco, Vescovo di Asti.

—

— Il Presidente della Colombia, nel ricevere il Delegato Apostolico della S. Sede, dichiarò che in quella Repubblica si è sempre venerato il Capo della Chiesa cattolica, i suoi rappresentanti ed i suoi ministri, e l'autorità di Lui fu potuta esercitarsi in tutt'i suoi atti con piena libertà.

— Collo stabilimento dei francesi nel Madagascar il cattolicismo ha ripreso il suo slancio. Specialmente gli allievi delle scuole in un solo distretto dal 1896, ch'erano 1400, nello scorso anno sono aumentati a 12 mila, ed ogni giorno le conversioni dei protestanti fanno rapidi progressi.

— I protestanti cominciano anch'essi a far gli esercizii spirituali di S. Ignazio!

— Il Card. Vaughan annunziò dal pergamo al popolo che le conversioni al Cattolicismo nella sola Diocesi di Westminster ogni mese sorpassano il numero di 600.

— Il celebre convitto *la Stella Matutina* di Feldkirck, diretto dai Gesuiti, nello scorso anno fu frequentato da circa 400 scolari di tutte le parti del mondo antico e nuovo.

— A Weissensee, sobborgo di Berlino, fu benedetta la prima pietra di una nuova Chiesa Cattolica. A Tempelhof, altro sobborgo, fu anche posta la prima pietra per la edificazione di un'altra Chiesa.

— A Faucon in Francia si è celebrato il VII centenario di S. Giovanni de Matha con l'intervento dei Vescovi di Digne e di Gap, del Generale dei Trinitarii e di popolo numeroso, con discorsi dei più celebri oratori.

— Menelick ha scritto una lettera affettuosissima a Mons. Taurin, Vicario Apostolico dei Galla pel suo 25.° anno di episcopato.

— Nella causa, pendente da più di un anno, tra Mons. Graffin e Bonnefon, il quale dal primo fu querelato per aver inserito nel Periodico Iournal più di 400 articoli ingiuriosi contro al Papa, ai Cardinali ed ai Vescovi, il Tribunale il 20 u. s. ha condannato a 300 franchi di multa e 500 franchi di danni il gerente del Iournal, e Bonnefon a mille L. di multa e duemila per danni ed interessi.

— Si nota un gran movimento d'Israeliti in Palestina. Vi s'impiantano nuove colonie, e si pensa dai ricchi ebrei di ristabilire l'antico reame di Giuda.

— Sono morti: in Francia il Provinciale dei Redentoristi P. Desurmont: ed a Sydney P. Bontemps, Superiore delle Missioni d'Oceania.

—

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Si provvede al documento di libertà per le mogli di quei soldati italiani che combatterono in Africa nella battaglia di Adua, e non se ne hanno più notizie.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., espone che nella sua diocesi, ed anche altrove, trovansi non poche giovani, sposate ecclesiasticamente con soldati che presero parte in Africa nella battaglia di Adua, e di cui non si è avuta più notizia, non ostanti le minute ricerche fatte dal Governo Italiano; e però si suppongono morti. Or trovandosi esse in relazione con altri giovani con cui desiderano unirsi in legittimo matrimonio, chiedono il documento di libertà.— Il sottoscritto Vescovo, temendo gravi sconcerti dal diniego di tal documento, soprattutto il pericolo del contratto meramente civile, fa umili istanze per conoscere com' egli debba in ciò regolarsi.

Feria IV, die 20 Iulii 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Dummodo agatur de viris qui certo adstiterunt pugnae de Adua, et, peractis opportunis investigationibus, indubitanter dignosci nequeat an vir reapse mortuus ceciderit, attentis specialibus circumstantiis in casu exposito occurrentibus, et valida praesumptione obitus, Ordinarius permittere poterit transitum ad alias nuptias (1).

Feria vero VI, die 22 eiusdem mensis Iulii, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Se il confessore cattolico può assolvere uno scismatico, che trovasi in buona fede.

Feria IV, die 20 Iulii 1898.

Huic Supremae Congregationi S. R. et U. Inquisitionis fuit propositus enodandus sequens casus:

Bonifacius in partibus Schismaticorum Orientalium arduam missionarii apostolici vitam agens, quadam die in tribunali poenitentiae sedens, inter alias Agatham invenit, quae generalem anteactae vitae confessionem apud ipsum instituendam humiliter et enixe petit. Agathae petitioni Bonifacius annuens, eam maxima patientia et caritate audit et adiuvat. Sed ecce, dum bona mulier ordine et praecisione admirabili, nec non fervida fide, humilitate ac lacrimarum copia sordes confitetur, hoc deinde subjungit: se nun-

(1) Si noti: 1.° Che questo Decreto è generale, valendo non solo per la diocesi del Vescovo supplicante, ma per qualsivoglia altro luogo si verifichi il caso qui esposto.— 2.° Altro è *permitti posse transitum ad alias nuptias*; altro *constare de obitu viri*. Il primo rescritto è quando si ha una grande probabilità della morte del conjuge, non già un' assoluta certezza; il secondo è quando si ha davvero questa certezza assoluta. Nel caso perciò del primo rescritto, stanti ragioni eccezionali, si permette il passaggio ad altre nozze, sempre colla implicita condizione che, sapendosi quandochessia con certezza vivo il conjuge creduto morto, si debba subito lasciare il secondo conjuge, e ritornare al primo. N. d. R.

quam suis sacerdotibus, utpote pravis moribus imbutis ac sacramentalis sigilli minime curantibus, conscientiam suam ita fideliter aperuisse, ac denique Confessarium exorat ut ei det veniam se apud ipsum semper in posterum peracturam ut Eucharistiæ Sacramentum in sua propria Ecclesia recipere digne valeat.

Quibus auditis, confessarius comperit illam non esse de gremio, saltem de corpore, Ecclesiae Catholicae, et anxius non parum factus, secum quaerit quomodo cum spirituali poenitentis bono haud facile iudicium componat. Ac primo quidem de praecipuis fidei articulis illam interrogat, quam satis instructam reperit; dehinc prudenter sciscitatur ab ea quid de schismate sentiat, quidque de necessaria fide ac subjectione in Ecclesiam Catholicam atque in eius visibile Caput. Quibus illa: *Christiana sum*, respondit, *schisma nescio quid sit; ego unam ubique terrarum veram Christi Religionem agnosco, in qua vivere et mori cupio: mea certe non refert de quaestionibus iudicare, quae sicut a sacerdotibus exortae sunt, ita et ab ipsismet christiana inter se caritate concilientur. Quare*, sequitur devota mulier, *cum crastina die sit apud nos ob peculiare Festum magnus in communione Altaris populi concursus, obsecro te, pater sancte, ut sicut meam plenam confessionem iam audivisti, ita nunc et absolvas me pauperculam a peccatis, de quibus maxime doleo, ut et ego exultanti animo ad sacram Synaxim accedere possim.*

Mulieris constantiam admiratus, cum ex sua parte de illius bona fide certus sit, et ex altera serio timens ne amplior disquisitio obfutura ei magis, quam profutura esset, autumans se bonum facere, Bonifacius Agatham, ceteroquin confessam et contritam absolvit. Nec eamdem impedit quominus S. Eucharistiam per Ministrum Schismaticum accipiat, silentio concedens quod per se concedere non posset, eo vel magis quod ipse optime noscat *Sacramenta, ritus et preces*, apud Schismaticos, nihil in se continere quod catholicum non sit.

Hinc quaeritur:

I. An aliquando absolvi possint schismatici materiales, qui in bona fide versantur?

II. An eisdem concedi possit *saltem tacite*, ut in propriis ecclesiis aliquando sacramenta recipiant, atque sacris functionibus assistant?

III. An Bonifacius bene revera egit, et quid ei consulendum?

Porro, in Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE. et RR. DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribi mandarunt:

Ad I. Cum scandalum nequeat vitari, Negative: praeter mortis articulum; et tunc efficaciter remoto scandalo.

Ad II. Negative.

Ad III. Negative: et consulendum confessario ut, praehabita licentia a poenitente, ipsam opportune et caute moneat (1).

Feria vero VI, die 22 eiusdem mensis Iulii, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

III

Circa i matrimonii de' pagani poligami, di cui si dubita del vero consenso.

Beatissime Pater,

Praefectus Apostolicus Niger Superioris, ad S. V. pedes provolutus, humiliter petit resolutionem casus qui sequitur.

Haud levis momenti difficultas his in locis obiicitur quando designari oportet quaenam sit prima polygami uxor. Etenim, iuxta patrios mores, illa dicitur et reipsa habetur ut prima quam polygamus ante alias (ut hic dicitur)

(1) Di questo caso, essendone stati ancor noi prima interrogati, trattammo a lungo a pag. 257 della Par. I del presente Volume, e venimmo in questa medesima risoluzione.

in via allocutus est. Saepe autem accidit quod vir dum expectat illam convivendi aetatem attigisse, aliam sibi uxorem petat, cum eaque maritaliter vivat, quin exinde intendat hanc primae uxoris locum tenere ; imo eam certiorem faciendo, sui ipsius primam uxorem *esse in via.* Et revera quando illa, aetate permittente, domum mariti ingreditur, primum locum ibi patrio iure tenet, recurrentibus v. gr. religiosis caeremoniis, eius erit epulas parare easque idolis apponere, ac si maritus quadam praeditus sit dignitate, ipsa sola, inter eius uxores, huius dignitatis iure particeps fiet.

Allocutio, de qua in casu, talibus aliquando comitatur caeremoniis, notionem ligaminis imo et irritabilitatis cuiuscumque subsequentis unionis secum ferentibus, quod facile erui potest, verum inter partes contractum fuisse matrimonium, dum puella adhuc esset *in via.* At saepe ita absque caeremoniis, absque testibus, absque indissolubilitatis notione, eadem *allocutio* fit, quod pluries minime *constat* utrum fuerit vel transierit in verum matrimonium ante viri adhaesionem ei quae more patrio habetur ut secunda uxor, an potius fuerit et manserit eousque mera de futuro desponsatio.

His positis, humiliter quaerit utrum in casu quo omni adhibita in investigando diligentia, tamen *non constet* matrimonium contractum fuisse cum puella *in via* ante alterius uxoris domum ingressum, illa haberi debeat ut polygami legitima uxor quae ab indigenis ut talis et designatur et habetur ; vel potius utrum locorum moribus minime perpensis pro illa standum sit, quae prima maritaliter viro adhaeserit.

Feria IV, die 17 Augusti 1898.

In Congregatione Generali habita ab EE.mis et RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, relatis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt :

Standum esse pro matrimonio sive consummato sive non consummato, prioritate temporis celebrato, illis quidem caeremoniis patrio more adhibitis, quae iuxta communem regionis existimationem mutuum sponsorum de praesenti consensum sufficienter exprimunt. Quod si, factis opportunis investigationibus, non constet contrahentes vel puellas, de quibus agitur, verum consensum matrimonialem de praesenti praestitisse ; ideoque de valore matrimonii prioritate temporis celebrati prudenter dubitetur, provisum per decretum 18 Maii 1892 ad 2.° quod sic se habet :

" Si, instituto diligenti examine, matrimonium cum prima quae iam baptizata fuerit, validum inveniatur, ad illam redire pagani, de quibus in casu, omnino teneantur. Si autem non fuerit baptizata, vi art. II, formulae I (1) satis erit interpellare utrum velit converti. Ubi vero converti nolit, vel serio dubitetur de validitate matrimonii cum prima, poterunt quamlibet ducere, dummodo sit baptizata, renovato consensu „ (2).

Subsequenti vero feria VI, die 19 eiusdem mensis Augusti, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita,

(1) Si concede, con questa formola, la facoltà : " Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxores habentibus, ut post conversionem et baptismum, quam ex illis maluerint, si etiam ipsa fidelis fiat, retinere possint, nisi prima voluerit converti. „ N. d. R.

(2) La soluzione di questo caso poggia sulla dottrina dichiarata dal medesimo S. Uffizio nel decreto 22 agosto 1860 : " Matrimonium firmum ac validum consistere quoties nutus vel caeremoniae coram testibus praestitae, iuxta communem regionis existimationem, mutuum sponsorum de praesenti consensum sufficienter exprimunt.... Quod si contrahentes, vel eorum alter, in caeremoniis patrio more habitis intentionem seu voluntatem contrahendi de praesenti vere non habuerint, matrimonium esse nullum. „

E nella poligamia si deve attendere a quest' altro principio : " In polygamia tam infidelis quam haeretici regulariter primam habendam esse pro legitima, nisi ob aliquod dirimens impedimentum vitientur nuptiae. Quoad infideles pensitanda sunt impedimenta legis naturae, pro haeretico vero etiam impedimenta Ecclesiae Catholicae cui subiicitur. „ Così il S. Officio nella Istruz. al Vic. Apost. de' Galla, 28 marzo 1860. N. d. R.

facta de his omnibue SS. D. N. Leoni PP. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Not.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Si dichiarano apocrife le indulgenze di mille anni o più.

Decretum Urbis et Orbis — 26 Mai. 1898—Quum huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae ex ipsa sui institutione munus demandatum sit vigilandi, ne in christiano populo falsae et apocryphae, vel iam revocatae a RR. PP. Indulgentiae temere evulgentur, pluries ab ea quaesitum est, num Indulgentiae mille sive etiam plurium millium annorum, quae in nonnullis Summariis et etiam in Pontificiis Constitutionibus leguntur, sint retinendae uti verae, an potius inter apocryphas amandandae, ea potissimum de causa quod immoderatae viderentur.

Porro quum haec S.C. generatim animadverterit praedictarum Indulgentiarum concessionem, ut plurimum, nulli aut supposititio niti fundamento, praetereaque perpenderit id quod Sacrosancta Tridentina Synodus Sess. 25, cap. XXI Decret. de Indulg. docuit, in concedendis nimirum Indulgentiis moderationem esse adhibendam, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur; opportunum esse censuit, sicut alias peragere consuevit, ut Indulgentiae omnes, quae mille vel plurium millium annorum numerum attingunt, praetermisso an veris sint accensendae vel apocryphis, revocarentur et abrogarentur: id enim postulare videbantur et mutata temporum adiuncta, e t modo vigens in Ecclesia disciplina.

Emi itaque Patres huic S. Congregationi praepositi, in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 5 Maii 1898, omnibus mature perpensis, unanimi suffragio rescripserunt: *Indulgentias omnes mille vel plurium millium annorum omnino esse revocandas, si SSmo placuerit.*

Facta autem de his omnibus relatione SSmo Dno Nostro Leoni Pp. XIII in Audientia habita die 26 Maii 1898 ab infrascripto Card. Praefecto, Sanctitas Sua Emorum Patrum sententiam ratam habuit et confirmavit, mandavitque per generale Decretum declarari omnes Indulgentias mille vel plurium millium annorum, quae hucusque concessae dicuntur aut sunt, revocatas esse, et uti revocatas ab omnibus habendas. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Maii 1898.

Fr. Hieronymus M.ª Card. Gotti *Praef.*

Pro Rev. P. D. Ant. Arch. Antinoen., *Sec.*

Iosephus M. Can. Coselli *Substitutus.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — Feria V, die 1 Sept. 1898 — La S. C. condanna e mette all' indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Il pessimismo di sentimento o " dolore del mondo " (Weltschmerz), Parte prima, Prolegomeni. Del prof. Luigi de Rosa, Direttore del ginnasio pareggiato di Nicastro. Nicastro, tipografia e libreria F. Bevilacqua. 1896.

Paris, par Émile Zola. Paris, bibliothéque Charpentier, Eugéne Fasquelle éditeur. 1898.

Monks and their Decline by Rev. George Zurcher, Pastor of St. Ioseph's Church, Buffalo, N. Y. 1898.

Steps towards Reunion by the Rev. J. Duggan catholic priest of Maidstone, author of " the life of Christ " London, Kegan Paul, Trench, Trübner et Co. 1897.

Brière (sub ementito nomine Georgii Perdrix), Auctor Opusculorum, quorum titulus: Le vrai mot de la situation prèsente. Paris. 1877.

— Lettre adressèe á monsieur l'abbé Pouclèe, Official diocèsain de Chartres, *prohib. Decr. 8 Apr. 1878, laudabiliter se subiecit.*

Di Bernardo Domenico, Auctor operis cui titulus: Il divorzio conside-

rato nella teoria e nella pratica. Vol. unico. Palermo 1875, *prohib. Decr. 8 Apr. 1878, laudabiliter se subiecit.*

—

Sacra Congregazione.
degli affari Ecclesiastici straordinarii.

Intorno al vigore delle Lettere Apost. Trans Oceanum *del 18 aprile 1897 in tutte le Antille e nel resto delle isole del mare di Caraibo.*

Ex Audienta Sanctissimi
die 16 Augusti 1898.

Ex parte nonnullorum Antistitum Coloniarum maris Antillarum, propositum fuit dubium de vigore, in territorio suae iurisdictioni subiecto, litterarum Apostolicarum " *Trans Oceanum* „ a SS. D.N. Leone PP. XIII die 18 Ap. 1897 editarum. Eadem Sanctitas Sua, referente me infrascripto S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Secretario, declarandum esse censuit: Praefatas Litteras Apostolicas " *Trans Oceanum* „ vigorem habere in omnibus Antillis et caeteris Insulis maris Caraibici, cuicumque civili ditioni subiiciantur. Et ita Sanctitas Sua publicari et servari mandavit, contrariis minime obfuturis.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Felix Cavagnis *Secr.*

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII
EPISTOLA
AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEP. EPISCOPOS
ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS
PACEM ET COMMUN. CUM APOST. SEDE HABENTES
DE ROSARIO MARIALI
LEO PP. XIII
VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Diuturni temporis spatium animo respicientes, quod in Pontificatu maximo, Deo sic volente, transegimus, facere non possumus quin fateamur Nos, licet meritis impares, divinae Providentiæ præsidium expertos fuisse praesentissimum. Id vero praecipue tribuendum censemus coniunctis precibus, adeoque validissimis, quae, ut olim pro Petro, ita nunc pro Nobis non intermisse funduntur ab Ecclesia universa. Primum igitur bonorum omnium largitori Deo grates habemus maximas, acceptaque ab eo singula, quamdiu vita suppeditet, mente animoque tuebimur. Deinde subit materni patrocinii augustae caeli Reginae dulcis recordatio; eamque pariter memoriam gratiis agendis celebrandisque beneficiis pie inviolateque servabimus. Ab ipsa enim, tamquam uberrimo ductu, caelestium gratiarum haustus derivantur: eius *in manibus sunt thesauri miserationum Domini* (1): *Vult illam Deus bonorum omnium esse principium* (2). In huius tenerae Matris amore, quem fovere assidue atque in dies augere studuimus, certo speramus obire posse ultimum diem.—Iamdudum autem cupientes, societatis humanae salutem in aucto Virginis cultu, tamquam praevalida in arce collocare, nunquam destitimus *Marialis Rosarii* consuetudinem inter Christi fideles promovere, datis in eam rem Encyclicis Litteris iam inde a kalendis Septembribus anni MDCCCLXXXIII, editisque decretis, ut probe nostis, haud semel. Cumque Dei miserantis consilio liceat Nobis huius quoque anni adventantem cernere mensem Octobrem, quem caelesti Reginae a Rosario sacrum dicatumque esse alias decrevimus, nolumus a compellandis vobis abstinere; omniaque paucis complexi quae ad eius precationis genus provehendum huc usque gessimus, rei fastigium imponemus novissimo documento, quo et studium Nostrum ac voluntas in laudatam cultus Mariani formam pateat luculentius, et fidelium excitetur ardor sanctissimae il-

(1) S. Io. Dam. ser. I, de nativ. Virg.

(2) S. Ir., c. Valen. l. III. c. 33.

lius consuetudinis pie integreque servandae.

Constanti igitur acti desiderio ut apud christianum populum de Rosarii Marialis vi ac dignitate constaret, memoratâ primum caelesti potius quam humana eius precationis origine, ostendimus, admirabile sertum ex angelico praeconio consertum, interiectâ oratione dominica, cum meditationis officio coniunctum, supplicandi genus praestantissimum esse et ad immortalis praesertim vitae adeptionem maxime frugiferum ; quippe praeter ipsam excellentiam precum exhibeat et idoneum fidei praesidium et insigne specimen virtutis per mysteria ad contemplandum proposita ; rem esse praeterea usu facilem et populi ingenio accommodatam, cui ex commentatione Nazarethanae Familiae offeratur domesticæ societatis omnino perfecta species ; eius idcirco virtutem christianum populum nunquam non expertum fuisse saluberrimam.

His praecipue rationibus atque adhortatione multiplici sacratissimi Rosarii formulam persequuti, augendae insuper eius maiestati per ampliorem cultum, Decessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, animum adiecimus. Etenim quemadmodum Xystus V fel. rec. antiquam recitandi Rosarii consuetudinem approbavit, et Gregorius XIII festum dedicavit eidem titulo diem, quem deinde Clemens VIII inscripsit martyrologio, Clemens XI iussit ab universa Ecclesia retineri, Benedictus XIII Breviario romano inseruit, ita Nos in perenne testimonium propensae Nostrae voluntatis erga hoc pietatis genus, eamdem solemnitatem cum suo officio in universa Ecclesia celebrari mandavimus ritu duplici secundae classis ; solidum Octobrem huic religioni sacrum esse voluimus ; denique praecepimus ut in Litaniis Lauretanis adderetur invocatio : *Regina sacratissimi Rosarii*, quasi augurium victoriae ex praesenti dimicatione referendae.

Illud reliquum erat ut moneremus, plurimum pretii atque utilitatis accedere Rosario Mariali ex privilegiorum ac iurium copia, quibus ornatur, in primisque ex thesauro, quo fruitur, indulgentiarum amplissimo. Quo quidem beneficio ditescere quanti omnium intersit qui de sua sint salute solliciti, facili negotio intelligi potest. Agitur enim de remissione consequenda, sive ex toto sive ex parte, temporalis poenae, etiam amotâ culpâ, luendae aut in praesenti vita aut in altera. Dives nimirum thesaurus, Christi, Deiparae ac Sanctorum meritis comparatus, cui iure Clemens VI Decessor Noster aptabat verba illa Sapientiæ : *Infinitus thesaurus est hominibus : quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitiae Dei* (1). Iam Romani Pontifices, suprema, qua divinitus pollent, usi potestate, Sodalibus Marianis a sacratissimo Rosario atque hoc pie recitantibus huiusmodi gratiarum fontes recluserunt uberrimos.

Itaque Nos etiam, rati his beneficiis atque indulgentiis Marialem coronam pulchrius collucere, quasi gemmis distinctam nobilissimis, consilium, diu mente versatum, maturavimus edendae *Constitutionis* de iuribus, privilegiis, indulgentiis, quibus Sodalitates a sacratissimo Rosario perfruantur. Haec autem Nostra *Constitutio* testimonium amoris esto, erga augustissimam Dei Matrem, et Christi fidelibus universis incitamenta simul et praemia pietatis exhibeat, ut hora vitae suprema possint ipsius ope relevari in eiusque gremio suavissime conquiescere.

Haec ex animo Deum Optimum Maximum, per sacratissimi Rosarii Reginam, adprecati ; caelestium bonorum auspicium et pignus vobis, Venerabiles Fratres, clero ac populo uniuscuiusque vestrum curae concredito, Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die V Septembris MDCCCXCVIII, Pontificatus Nostri anno vicesimo primo.

LEO PP. XIII

(1) VII, 14.

CONSULTAZIONI

XXI.

Circa la Comunione frequente ed il Decreto Quemadmodum.

Antonio, confessore di una Comunità religiosa femminile, a nessuna delle penitenti concede comunioni oltre quelle proposte dalla Regola; perchè, esso dice, il decreto *Quemadmodum* lascia alla potestà del confessore il concederle: d'altra parte, i vantaggi della uniformità sono tanti, che non conviene esporli a pericolo per la divozione particolare di qualcuna.

Alessio, per contrario, è nella persuasione che il Decreto non è osservato, se le penitenti non fanno più comunioni oltre quelle che sono indicate dalla Regola: però permette, anzi fa calorose esortazioni indistintamente a tutte le sue penitenti di fare la comunione quotidiana.

Aristobolo finalmente non solo esorta tutte le proprie penitenti alla comunione quotidiana, ma loro minaccia il diniego dell'assoluzione sacramentale se non promettono formalmente di farla; perchè, esso dice, il confessore ha diritto di fissare le comunioni alle penitenti e queste di conseguente hanno l'obbligo di obbedire

Si chiede:

1.° Qual'è la dottrina della Chiesa, da seguire in pratica, circa la frequenza delle comunioni?

2.° Quali sono le disposizioni del Decreto *Quemadmodum* circa la comunione frequente e quotidiana?

3.° Che dire della condotta di Antonio, di Alessio e di Aristobolo?

Al primo — La dottrina della Chiesa intorno alla comunione frequente si è, ch'essa desidera che tutt'i fedeli cristiani si accostino ogni mattina all'altare.

Lo si prova innanzi tutto dalle celebri parole del Tridentino *(Sess. 22 cap. 6 de ref.)*: " Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis missis fideles adstantes, non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi huius sacrificii fructus perveniret. „ Tutt'i DD. da queste parole ricavano il desiderio della Chiesa che ogni fedele quotidianamente sia partecipe del pane eucaristico. Anzi il De Lugo *(De Euch.* disp.XVII, n. 2) riferisce un Decreto della S. C. del Concilio, che da questo luogo del Tridentino raccoglie non potersi proibire assolutamente ad alcune classi di persone il comunicarsi ogni giorno: " Ex quo etiam fit, dice l'insigne Teologo, in genere loquendo, non expedire prohibere omnes fideles absolute a communione quotidiana: hoc enim esset prohibere illos ab eo quod de se est perfectius et utilius.... Quare merito Congregatio Cardinalium, *4 volumine decisionum Rotae* in declaratione praefati loci Tridentini decrevit (mense ianuarii 1587) huiusmodi prohibitiones esse perniciosas." *Obstat*, inquiunt, *Concilium Tridentinum* Episcopo volenti praescribere certa tempora, ut dies Dominicos, quartam et sextam feriam, quibus tantum liceat viris laicis, coniugatis, negotiatoribus et mulieribus etiam non coniugatis SS. Eucharistiam sumere etiam ob irreverentiam, quam potest quotidiana huius sacramenti sumptio in sua dioecesi parere. „ — Il Tridentino adunque, secondo l'autentica ed autorevolissima interpretazione della S. Sede, desidera in tutti la comunione quotidiana, e vieta perciò implicitamente ogni generale proibizione che ne faccia il Superiore ecclesiastico.

È vero che nel luogo cit. il Concilio parla di proposito del sacrifizio della messa più che della comunione quotidiana: ma desiderando che in ogni messa, che suolsi celebrare ogni giorno, gli astanti si comunichino, dichiara per ciò stesso essere suo desiderio che ogni giorno si accostino alla sacra mensa coloro che possono assistere al S. Sacrifizio: e poichè ogni fedele di qualsivoglia condizione può giovarsi di tale assistenza, a tutti

costoro di egual ragione si estende cotal desiderio del Concilio.

Ma, si dice da taluno, se questo luogo del Tridentino dovesse interpretarsi in tal senso, ne verrebbe che una medesima persona, potendo la stessa mattina assistere a più messe, potrebbe la stessa mattina più volte comunicarsi. Noi rispondiamo col dotto De Lugo l. c. n. 31: " Futile sane argumentum, sicut si inferres ex eodem loco Concilii, posse aliquem communicare bis eodem die: quia Concilium optat quod communicet in omnibus missis quae audit: contingit autem audire eodem die plures missas. Ridicula esset consequentia, quia Concilium supponit terminos habiles, quod scilicet illa die non communicaverit, sit rite absolutus a proprio sacerdote, et quod ab eodem habeat veniam accipiendi Eucharistiam. „ Giustamente l'insigne Teologo dice futile assai, anzi ridicola questa difficoltà. Il Tridentino infatti, nel desiderare che gli astanti si comunichino ad ogni messa, parla di quelli che abbiano i requisiti da ciò, principalissimo dei quali è che non abbiano ricevuto altra comunione la stessa mattina. Ma, poste le debite condizioni, non v'ha persona, che il Concilio non desideri arricchita ogni giorno del tesoro della sacramentale comunione (1).

(1) Dal detto fin qui appare quanto siano mal fondate le ragioni che l'anonimo Autore dell'opera col titolo: *Tre abusi di alcuni Istituti religiosi, corretti dal Decreto* Quemadmodum (opera per altro che ha molte buone cose, e però fu da noi debitamente lodata nello annunziarla in queste pagine) allega per indebolire questa prova del Tridentino. Egli scrive (pag. 86): " Tal deduzione non è sì manifesta come potrebbe " sembrare. E di vero dice qui il concilio " che sarebbe suo desiderio che in tutte le " Messe i fedeli presenti si comunicassero " sacramentalmente, ossia facessero la santa Comunione. Quindi a dedurre che dunque sia suo desiderio che tutti i fedeli " facciano la Comunione ogni giorno, bisogna supporre che 1° tutti i fedeli ascoltino la Messa tutti i giorni, e 2° che una " una sola Messa possa ascoltarsi in un " giorno. Imperocchè per fare ogni giorno " la Comunione nella Messa bisogna ogni " giorno assistere alla Messa; e quando in " uno stesso giorno si assistesse a più Messe, o bisognerebbe fare tante Comunioni " quante sono le Messe che si ascoltano, " ovvero ascoltarne alcune senza far la Comunione. Dunque dal desiderare che fa " il Santo Concilio che i fedeli presenti alla " S. Messa si comunichino non segue che " egli desideri che tutti si comunichino o- " gni giorno, ma solo che si comunichino " quando sentono la Messa, e quindi chi la " sente soltanto nei giorni di festa, in que- " sti parimenti si accosti alla sacra Mensa. " Tutto al più adunque dalle citate parole " si può arguire il desiderio della Comunione quotidiana rispetto alle persone che " sentono ogni giorno la S. Messa, le quali " non sono certamente tutti i fedeli, ma un " assai piccolo numero. „—Abbiamo già veduto come questo luogo del Tridentino debba sanamente intendersi giusta l'autentica interpretazione fattane dalla S. C. del Concilio, e come il De Lugo fin dai suoi tempi avea preveduta e confutata la obbiezione dell'Autore de' *Tre Abusi*.

Nè può reggere l'altra ragione ch'egli desume (pag. 88) dalle Costituzioni date da S. Francesco di Sales alle Monache della Visitazione. Il S. Dottore in esse (Cost. XXI) dice così: " Il Santo Concilio di Trento ha dichiarato che desidererebbe che vi fosse sempre qualcheduno che si comunicasse ad ogni Messa. In conformità di che, e per assecondare quanto più si può questa santa inclinazione della Chiesa, si distribuirà in maniera il beneficio della Comunione tra le sorelle, che ogni giorno ve ne siano tre di loro che si comunichino. „ E il nostro Autore soggiunge: " E che tale " sia veramente il desiderio del Tridentino " nel citato luogo, si rivela da tutto il con- " testo del discorso. „

Ma con pace del dotto Autore, S. Francesco di Sales chiaramente dice qui che tal costituzione è fatta *per assecondare quanto più si può questa santa inclinazione della Chiesa*; e ciò vuol dire che la Chiesa desidera anche più di quello che egli ha stabilito. E poichè la Chiesa non fa decreto, ma esprime desiderio, nei decreti fa d'uo-

Un altro argomento di questo acceso desiderio della Chiesa si desume dalla raccomandazione fatta ai parrochi dal Catechismo Romano, disposto dallo stesso Tridentino e pubblicato d' ordine di San Pio V. In esso si legge *(De Euchar.* n. 9): " Parochi partes erunt fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori singulis diebus alimentum ministrare necessarium putant; ita etiam quotidie hoc sacramento alendae et nutriendae animae curam non abiiciant. „ Il Catechismo giustamente paragona il pane eucaristico al pane materiale, giacchè, come insegnano i PP., Gesù Cristo volle istituire questo sacramento colla materia di pane per indicare che come pel corpo abbiamo bisogno del pane materiale ogni giorno, così pure ogni giorno abbiamo bisogno per l' anima del pane eucaristico.

E vero che il catechismo stesso dice precedentemente: " Utrum autem singulis mensibus, vel hebdomadis, vel diebus id magis expediat, certa omnibus regula describi non potest. „ Ed è anche vero ch' esso consiglia ai coniugati di serbare per alcuni dì la continenza sull' esempio di Davidde, il quale dovendo ricevere dal Sacerdote i pani della proposizione, dichiarò, essersi lui ed i suoi familiari serbati continenti da tre giorni. Ma con ciò non si viene a negare quanto fu detto innanzi, doversi cioè inculcare a tutti la comunione quotidiana. Si viene a dir solo che nel fatto non tutti trovansi disposti a comunicarsi ogni giorno, e però fa d' uopo vedere se e quando ciascuno può ricevere tal Sacramento.

Ma dicendo che i coniugati debbano astenersi per tre giorni dall' uso del matrimonio, come potranno accostarsi ogni giorno all' altare? — Dato pure che ciò debba dirsi assolutamente, sarà una eccezione, la quale non distrugge, ma conferma la regola, secondo l' adagio: *exceptio firmat regulam in contrarium.* E però ogni parroco può e deve generalmente inculcare al popolo la comunione quotidiana (1).

Abbiamo detto: *dato pure che ciò debba*

---

po di esser parchi. In questo senso devono pure intendersi le parole del S. Dottore: *Il Santo Concilio di Trento ha dichiarato che desidererebbe che vi fosse sempre qualcheduno che si comunicasse in ogni messa:* le quali parole, interpretate come suonano, sarebbero contrarie al Tridentino, il quale dice non *qualcheduno*, ma *fideles adstantes in singulis missis.*

(1) E perciò non possiamo approvare ciò che l' Autore dei *Tre abusi* dice parlando di questa eccezione pei coniugati: (pag. 91) " È dunque manifesto che il Catechismo " romano non può incaricare i parrochi ad " esortare tutti i fedeli indistintamente a " ricevere ogni giorno il Sacramento del- " l' Eucaristia. „

Molto meno poi possiamo approvare la strana interpretazione che egli dà alle dette raccomandazioni del Catechismo per la sola ragione che non possono generalmente estendersi ai coniugati. Egli sostiene che nel cit. luogo il Catechismo non intende parlare della comunione sacramentale, ma della sola comunione spirituale: " In somma " una delle due, egli scrive (pag. 92): o met- " tere in aperta contradizione una sì sa- " piente e veneranda autorità, o dare alla " sua esortazione un altro senso da quello in- " teso dal citato teologo (*il p. Secondo Fran- " co che interpretava il Catechismo come lo " interpretiamo noi ed ogni altro teologo*).— " Ma può egli darsi un altro senso? Cer- " tamente; cioè il senso della Comunione " spirituale. „

Ma l' egregio Autore non ha ben ponderate le parole del Catechismo, il quale parla di quella comunione che reca veramente il cibo all' anima come il pane reca il cibo al corpo: " Quemadmodum corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium putant, ita etiam quotidie hoc sacramento alendae et nutriendae animæ curam non abiiciant. „ Ma più chiaramente ciò si dimostra dalle parole che seguono alle precedenti, in cui parla della comunione non spirituale ma SACRAMENTALE: " Vehementer autem proderit hoc loco repetere maxima illa et divina beneficia quæ ex Eucharistiæ SACRAMENTALI communione consequimur. „ Qual dubbio adunque che il Catechismo parli qui della comunione *sacramentale*, non già della *spirituale?*

dirsi assolutamente. Imperocchè questo luogo bene inteso e bene spiegato non forma neppure un' assoluta eccezione.

Sempre ed indistintamente fa d' uopo astenersi dall' unione coniugale per ben ricevere la SS. Eucaristia ? Non sempre, nè in tutti i casi. Si ascolti qui l' Angelico, il quale assai bene, e da suo pari, dilucida questo punto. " Dicendum, egli scrive (3. P. q. 21. al. 80. a. 7. ad 2), quod coitus coniugalis, si sit sine peccato (puta si fiat causa prolis procreandae vel causa reddendi debitum) non alia ratione impedit sumptionem huius Sacramenti, nisi, sicut dictum est de pollutione nocturna, quae acciditc sine decato, scilicet propter immunditiam corporalem et mentis distractionem ; ratione cuius Hieronymus dicit super Matthaeum : Si panes propositionis ab his, qui uxores tetigerant, comedi non poterant, quanto magis ille panis, qui de coelo descendit, non potest ab his qui coniugalibus paulo ante haesere complexibus violari et contingi ? Non quod nuptias condemnemus, sed quod eo tempore, quo carnes Agni manducaturi sumus, vacare a carnalibus operibus debemus. Sed quia hoc secundum congruitatem est intelligendum ; Gregorius dicit quod talis est iudicio suo relinquendus. Si vero non amor procreandae prolis, sed voluptas dominatur in opere (ut ibidem Gregorius subdit) tunc prohiberi debet ne accedat ad hoc Sacramentum. „

Dal quale insegnamento ben si deduce come l' unione maritale che ha con sè qualche colpa benchè leggera, p. e. pel fine non retto, impedisce la santa comunione sotto colpa leggera, scusabile pure per qualche necessità o grande utilità di comunicarsi (V. S. Alph. L. VI, n. 273).

Non così l' unione che si compie pel retto fine *(ad reddendum debitum vel ad procreandam prolem)*, accadendo la quale, ognuno è libero di accostarsi al santo altare.

Le parole adunque del Catechismo, anche come suonano, possono applicarsi, assolutamente parlando, a tutti i casi ; e però il parroco può e deve spesso *(crebro)*, esortare *tutt' i suoi filiani* a ricevere ogni giorno la sacramentale Comunione.

Nè questa sollecitudine della Chiesa, perchè i fedeli siano partecipi ogni giorno del cibo eucaristico, è cosa di recente data. La storia ed i Ss. Padri ci attestano che, nei primi secoli soprattutto, i fedeli si accostavano generalmente ogni giorno all' altare.

A cominciare dai tempi apostolici, fin dai primordii solevano i cristiani comunicarsi ogni giorno (Act. II, 42): " Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum et communicatione fractionis panis. „ E poco dopo (v. 46) : " Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo, et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis, collaudantes Deum et habentes gratiam ad omnem plebem „. Qui per *panem* deve intendersi il pane eucaristico, secondo il giudizio degl' Interpreti, massime che la versione siriaca legge *frangentes munus benedictum.* Del resto, S. Dionigi Areopagita, scrittore del sec. II, afferma che nella primitiva chiesa quanti ogni giorno erano presenti al santo sacrifizio si comunicavano (*Hierar. Eccles.* c. 13) : " In prima Ecclesia quotquot inerant consecrationi Eucharistiae communicabant. „

S. Cipriano interpreta le parole della orazione domenicale *panem nostrum quotidianum* pel pane eucaristico, e dice che dobbiamo pregare perchè non siamo fatti privi di ricevere ogni giorno questo cibo celeste (*Serm. 6 de Orat. Dom.*) : " Panem quotidianum da nobis hodie. Hunc panem dari nobis quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, et Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum abstenti et non communicantes a coelesti pane prohibemur, a Christi corpore separemur. „

S. Girolamo, in una lettera a Luciano, attesta nei suoi tempi la santa usanza della comunione quotidiana nella Chiesa

Romana e nelle Chiese di Spagna: " De sabato quod quaeris, utrum ieiunandum sit; et de Eucharistia, an accipienda quotidie, quod Romanae Ecclesiae et Hispanicae observare perhibentur; scripsit quidem Hyppolitus vir disertissimus et carptim diversi scriptores e variis auctoribus edidere. „ — Ed in altra lettera a Pammachio: " Scio Romae hanc esse consuetudinem, ut fideles semper Christi corpus accipiant. „

S. Basilio dice cosa molto bella e molto utile la quotidiana comunione (*Epist. ad Caesariam Patritiam*): " Communicare per singulos dies et participare de sacro corpore et sanguine Christi, pulchrum est et valde utile, ipso dicente: *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam.* „

S. Ambrogio esorta a ricevere ogni giorno la SS. Eucaristia dicendo che chi non merita di riceverla ogni giorno non lo merita neppur dopo un anno (*Lib. 5 de Sacram. c. 3*): " Accipe quotidie, quod quotidie tibi prosit. Sic vive, ut quotidie merearis accipere. Qui non meretur quotidie accipere, non meretur post annum accipere. „

S. Agostino raccomanda lo stesso (*De verbo Dom. Ser. 28*): " Iste panis quotidianus est: accipe quotidie, ut quotidie tibi prosit. „

Da tutte queste testimonianze chiara apparisce la pratica della Chiesa, almeno dei primi secoli, in cui tutti erano chiamati ad accostarsi ogni giorno alla mensa eucaristica, affine di essere partecipi degl' ineffabili beni che si ritraggono da questo divinissimo sacramento. E dimostrasi ancora il vivo desiderio che ha la Chiesa che cotal pratica sia continuata, se in vigore; ripigliata, se interrotta; frequentata, se possibile, da tutt' i fedeli cristiani.

Ma dovranno anche ora tutti indistintamente ammettersi ogni giorno all' altare? Dovranno anche ora spronarsi i fedeli di ogni classe alla comunione quotidiana?

Molte ed animate discussioni si ebbero per lo passato e si hanno tuttavia intorno a questo punto. Però, se non erriamo, non ci sembra ben posta la questione. Si volle e si vuole esaminare se a tutti, vale a dire, se ad ogni classe di persone, si debba offrire la comunione quotidiana; ed alcuni sono pel sì, altri e la maggior parte dei TT., sono pel no. Si disse che ai coniugati, ai negozianti, agli uomini di affari e posti nelle occasioni del mondo, non conveniva ricevere ogni giorno la comunione. Altri però non volea chiudere a costoro l' adito di un tanto bene. Pare a noi, che la questione non debba esaminarsi da questo lato; ma debba versare sulle disposizioni per ben ricevere quotidianamente la Comunione. Imperocchè se anche fra i coniugati, o fra i negozianti e gli uomini di affari, si rinvengono di cotali che hanno sì puri i costumi, sì fervente la pietà, da poter ricevere ogni giorno la comunione, nessun parroco, nessun confessore potrà negare ad essi così valido conforto.

E che ciò sia vero, lo prova il celebre Decreto della S. C. del Concilio del 12 febbraio 1676, emanato d' ordine di Innocenzo XI, il quale reca le norme per la comunione frequente e quotidiana. In esso si legge: " Etsi frequens quotidianusque Sacrosanctae Eucharistiae usus a Ss. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, nunquam tamen aut saepius illam percipiendi aut ab ea abstinendi certis singulis mensibus aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Concilium Tridentinum praescripsit, sed quasi humanam infirmitatem secum reputaret, nihil praecipiens, quod cuperet tantum indicavit cum inquit: *Optaret quidem sacrosancta Synodus ut in singulis missis fideles adstantes sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent.* Idque non immerito; multiplices enim sunt conscientiarum processus, variae ob negotia spiritus alienationes, multae e contra gratiæ et Dei dona parvulis concessa, quae cum humanis oculis scrutari non possunt, nihil certi de cuiusque dignitate atque integritate, et consequenter de frequentio-

ri aut quotidiano vitalis panis esu potest constitui, et propterea quod ad negotiatores ipsos attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus confessariorum secreta cordis explorantium judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu laicis negotiatoribus et coniugatis, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt. „

Donde si ricava : 1.° che la comunione frequente e quotidiana è cosa santa e da approvare (1) — 2.° che non si può stabilire una regola certa circa la frequenza alla SS. Comunione — 3.° che a nessuna classe di persone, neanco ai negozianti ed agli uomini di affari, può negarsi la comunione frequente e quotidiana — 4.° che il giudizio di tal frequenza, spetta solo ai confessori, i quali sanno i secreti delle coscienze.

Fa d'uopo adunque che i confessori siano illuminati circa i criterii con cui regolarsi intorno al concedere la maggiore o minor frequenza alla SS. Comunione. Ed i criterii non possono non versare sulle disposizioni necessarie per la comunione frequente e quotidiana.

Innanzi tutto è bene stabilire ciò ch'è certo, per poi passare ad esaminare l'incerto.

È certo 1.° che per ben ricevere la comunione fa d'uopo che l'anima sia monda di grave colpa. Tutti gl'interpreti si accordano nello intendere in questo senso le celebri parole dell'Apostolo : " Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat. „ E l'esimio Suarez osserva che, in quanto all'anima, questo solo si richiede per obbligo, e niente più. La divozione attuale, l'apparecchio da premettere alla comunione, la maggior purità di spirito, sono cose tutte di consiglio, non di precetto (Q. 79 art. 8, disp. 63 sect. 3): " Christus solum dixit, son sue parole, *qui manducat me, vivet propter me.* Paulus autem explicat hoc esse intelligendum de manducante digne : declarat autem eum digne manducare qui prius probat seipsum, et sic de pane illo edat. Addit vero Concilium Tridentinum ex doctrina Patrum, illam probationem in hoc consistere, *ut nullus sibi conscius mortalis peccati quantumvis sibi contritus videatur absque præmissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat ;* in quibus omnibus nulla est mentio actualis dispositionis, cum tamen illa probatio sui ad dignam manducationem sufficiat, per quam vita comparatur. Neque aliud institutionis genus ab aliquo Concilio aut Pontifice aut ab aliquo sanctorum Patrum traditur ; nam licet omnes hortentur ad accedendum ad hoc Sacramentum cum magna reverentia et devotione, nullus tamen docuit actualem dispositionem necessario debere simul concurrere cum ipsa sumptione ut illa digne et fructuose fiat. „

È certo 2.° che, quanto alla frequenza, la Chiesa di presente due sole cose prescrive : che si riceva la SS. Comunione una volta l'anno da tutt'i fedeli, e che nessuno la riceva più di una volta ogni giorno. Il riceverla più frequentemente entra nel consiglio, ed il De Lugo dice che si può peccare in ciò solo venialmente o da chi, potendo ricevere più spesso la comunione, la trascura ; o da chi pretende di riceverla ogni giorno senza pietà (*De Sacr. Euchar.* Disp. 17, Sect. 1, n. 1): " Sicut praeceptum grave solum cogit ad communionem annuam ; sic etiam solum prohibet duplicem communionem unius diei, sive haec prohibitio sola consuetudine, sive positivo

(1) Più sotto il cit. decreto dice : " Episcopi autem, in quorum dioecesibus viget huiusmodi devotio (della comunione quotidiana) erga SS. Sacramentum pro illam gratias Deo agant, eamque ipsis adhibito prudentiae et iudicii temperamento alere debebunt, et ab eorum officio postulari sibi maxime persuadebunt, nulli labori aut diligentiae parcendum, ut omnis irreverentiae et scandali suspicio in veri et immaculati Agni perceptione tollatur, virtutesque ac dona in sumentibus augeatur. „

praecepto inducta fuerit, qua re, licet aliquando nimia frequentia possit esse culpa venialis, sicut etiam nimia abstinentia intra annum ob aliquam circumstantiam; caeterum neutrum extremum continet materiam culpae gravis, sed tota controversia est utrum intra terminos consilii et perfectionis oporteat quotidianam communionem omnibus indifferenter consulere. „

Ognun vede come la controversia, nella quale entriamo, si aggira su cose di puro consiglio, non mica di precetto; laonde riman campo larghissimo a spaziare secondo il sentire del confessore.

Che si richiede perchè uno si accosti più di frequente, ed anche ogni giorno, alla SS. Comunione?

Il Decreto di Innoc. XI dice che in ciò " ex conscientiarum puritate, frequentiæ fructu et processu ad pietatem regulam esse sumendam. „ Sono additati qui come criterii per la quotidiana comunione la purità delle coscienze ed il vantaggio che da tal frequenza si ritrae.

Quanto alla purità della coscienza, basta che si evitino le gravi colpe e non si abbia affetto alle leggere, secondo l'insegnamento di Benedetto XIV (*De Syn.* Libro VII, Capitolo XII) il quale così scrive: " Monendi sunt confessarii ne frequentem ad Eucharistiam accessum iis aut suadeant aut permittant...qui etsi gravia evitent crimina, voluntatem tamen habent venialibus inhaerentem. „ — E S. Alfonso che in tal materia può dirsi il maestro per eccellenza, dice non potersi negare la comunione quotidiana a coloro che la desiderano per vivere nell'amore divino, e non hanno affetto a peccati veniali, e inoltre si esercitano convenientemente nella orazione (*Prax. Conf.* Cap. ult. n. 149 seqq.): " Videtur non posse director sine scrupulo negare communionem frequentem et etiam quotidianam... quibusdam animabus eam desiderantibus ut proficiant in divino amore: semper vero ac illa vivendo alienata ab affectu cuiuscumque culpae venialis incumbit insuper multum orationi mentali et conatur tendere ad perfectionem et amplius non labitur in peccata etiam venialia plene voluntaria. „ Il S. Dottore fa qui due eccezioni: " Excipe ordinarie loquendo unum diem in quavis hebdomada, ut facere solent prudentes aliqui directores, et excipe tempus illud quo privare velint poenitentes communione ad probandam eorum obedientiam aut humilitatem aut ob aliquam aliam iustam causam. „

Tranne adunque i predetti casi, quando il confessore scorge nel penitente le disposizioni spiegate innanzi, non solo *può*, ma *deve* concedergli la comunione quotidiana, e sarebbe colpa per lui negare tanto efficace tesoro. Non si dica perciò che essendo rimessa la maggiore o minor frequenza al giudizio del confessore, questi possa negarla a suo arbitrio. Negherebbe al penitente il mezzo più adatto a conseguire la propria santificazione! S. Alfonso dice: " Videtur *non posse* director sine scrupulo negare communionem frequentem. „ Ed il Lacroix (Lib. VI, P. I, n. 656): " Possunt confessarii devotis personis, quas dirigunt, determinare dies, quibus communicent: sed petentibus saepius, aut etiam quotidie, NEGARI NON POTEST communio, posito, quod dignae iudicentur, neque deterreri debent a quotidiana communione uti patet ex verbis decreti (Innoc. XI). „

Il confessore dunque non può negare la comunione quotidiana a chi trova fornito delle predette disposizioni. Può concederla a coloro che non le abbiano tutte?

Entriamo qui in un'accesa quistione *magnis animis exagitata;* ed è se possa bastare alla comunione quotidiana la sola immunità di colpe gravi, senza richiedere maggior purezza nè maggior pietà in chi voglia riceverla.

La quistione non è nuova. Venne dibattuta la prima volta due secoli fa. — Gio. Sancio o Sanchez (Dist. 22) riferisce più di quaranta autori per la parte negativa, e assai molti per l'affermativa; ed a questi ultimi egli si unisce, raggruppando tutte le ragioni che militano

per la comunione quotidiana fatta senza grave colpa benchè per consuetudine e senza speciale divozione (V. Lacroix L. 6, P. I, n. 652; Mazzotta de Sacr. Euchar. Cap. 4, § 1). Anche il benedettino Pietro Vincenzo Marzilla, primario professore teologo di Compostella, fu celebre sostenitore di tal sentenza, e dopo di lui, Fr. Mauro de Valderas. — Per contrario il Card. De Lugo si fece patrocinatore della opposta opinione e ne trattò di proposito nella intera disput. XVIII (*De Sacram. Euchar.*), allegando ragioni ed autorità molte, che dimostrano la necessità di maggiori disposizioni in chi vuole accostarsi ogni giorno alla comunione.

Questa opinione prevalse nei tempi posteriori fino a S. Alfonso ed ai suoi seguaci; e fu gran cosa che si potè tenere aperto l'adito alla comunione frequente e quotidiana, non ostante gli sforzi dei Giansenisti che, per allontanarne i fedeli, richiedevano disposizioni strane ed impossibili.

In questi ultimi tempi si risvegliò l'ardore per la comunione quotidiana, risvegliandosi parimenti l'antica quistione se bastasse la sola immunità di colpe gravi, ovvero si richiedessero disposizioni maggiori. Propugnatori precipui della sentenza affermativa sono stati Mons. di Fènelon, Mons. di Segur, ed il teologo Giuseppe Frassinetti. Per la sentenza negativa sono quasi tutti gli altri Teologi seguaci di S. Alfonso. Noi procureremo di dare in una sintesi fedele tutte le principali ragioni allegate dall'una e dall'altra parte, affinchè poi possiamo dedurne pratiche conseguenze.

Coloro che richiedono maggiori disposizioni per la comunione frequente e quotidiana, allegano i seguenti motivi:

a) Fu condannata da Innoc. XI il 2 marzo 1679 la proposizione: " Frequens confessio et communio etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota praedestinationis. „ Donde ricavasi che la frequente comunione non è segno di predestinazione e non deve concedersi a coloro che vivono mondanamente.

b) Il Decr. dello stesso Innoc. XI *Cum ad aures* del 12 febbr. 1679 dice che i confessori devono regolarsi nel concedere la comunione frequente e quotidiana " ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu. „ Perciò non a chiusi occhi possono darla a chiunque sia solo immune da peccati gravi.

c) Lo stesso decreto, quanto alle monache, prescrive: " Itidem moniales quotidie sacram communionem petentes admonendae erunt ut in diebus ex earum Ordinis instituto praestitutis communicent. Si quae vero puritate mentis eniteant et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori aut quotidiana SS. Sacramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur. „ Se dunque per le religiose che vivono vita raccolta si vuole che splendono di purezza ed ardano di carità per esser fatte degne della comunione più frequente e quotidiana, quanto più ciò non dovrà richiedersi dai secolari che trovansi fra le distrazioni del mondo?

d) Il Catechismo romano, parlando dei primitivi fedeli, dice: " Vera et sincera charitate ita ardebant, ut cum sine intermissione orationibus et aliis pietatis operibus operam darent, quotidie ad sacra Dominici Corporis myteria sumenda parati invenirentur. „ Se adunque veniva consentita ai primitivi fedeli la comunione quotidiana, era perchè, ardevano di vera e sincera carità ed erano intenti del continuo alle orazioni e ad altre opere di pietà.

e) La dignità del Sacramento e la maestà infinita di quel Dio che si vuol ricevere di frequente, esigono maggiori e più accurate disposizioni.

f) Lo esige pure talvolta il bene di chi si comunica. S. Alfonso insegna (App. *Quomodo se gerere debeat Confessarius in dirigendis animabus spiritualibus* n. 29): " Expedit quidem aliquando concedere communionem aliquibus qui essent in periculo labendi in peccata lethalia, ut vires recipiant ad resistendum: sed

respectu earum personarum, quae non existunt in tali periculo, et contra committant peccata venialia deliberata, et nulla in eis emendatio, neque desiderium emendationis effulget, optimum erit non permittere eis communionem plus quam semel in hebdomada ; immo poterit expediens esse illis aliquando per integram hebdomadam communionem interdicere, ut maiorem concipiant horrorem in suos defectus et maiorem erga Sacramentum hoc reverentiam. „

g) E ciò tanto più ch'è sentenza comune che il ricevere la SS. Eucaristia con un peccato leggiero attuale ovvero con affetto al peccato veniale non possa scusarsi di peccato leggiero per la irriverenza che si reca al Sacramento. Così S. Alfonso (App. I cit. n. 29): " Tanto magis quod sententia communior tenet recipere Eucharistiam cum peccato levi actuali aut cum affectu ad ipsum, novam esse culpam, ratione irreverentiae, quae irrogatur Sacramento. „

h) L' Angelico Dottore esige *grande divozione e riverenza* nello accostarsi, specie ogni giorno, a questo divinissimo Sacramento ; e però dice che quando manca questa *grande devozione e riverenza*, fa d' uopo astenersene (3. p. q. 21. alias 80. n. 10 in corp.): " Circa usum huius Sacramenti duo possunt considerari. Unum quidem ex parte ipsius Sacramenti, cuius virtus est hominibus salutaris ; et ideo utile est quotidie ipsum sumere ut homo quotidie eius fructum percipiat... Alio modo potest considerari ex parte sumentis, in quo requiritur, ut magna devotione et reverentia ad hoc Sacramentum accedat..... Sed quia multoties in pluribus hominum multa impedimenta huius devotionis occurrunt, propter corporis indispositionem, vel animae ; non est utile omnibus hominibus quotidie ad hoc Sacramentum accedere ; sed quotiescumque se ad illud homo invenerit praeparatum. „

l) S. Agostino *(De Eccles. dogm.* cap. 53) disse: " Quotidie Eucharistiam sumere nec laudo nec vitupero. „ Sul quale testo Alessandro di Ales chiede se il S. Dottore intese parlare in ciò dei buoni ovvero dei cattivi; giacchè se dei cattivi, avrebbe dovuto solo vituperare, se dei buoni, solo lodare, e risponde *(4 par. art. 4 § 1, quaestiunc. 2)*: " Augustinus loquitur de bonis ; et potest esse in bonis quod quotidie communicare generet fastidium et minorem reverentiam et devotionem etc. in aliquibus vero ipsa frequentia auget devotionem et reverentiam ; et tunc laudabile est quotidie accipere : et ideo nec laudat nec vituperat, quia aliquando bene potest fieri a bonis, quandoque bene omitti a bonis. „ Dunque, anche secondo S. Agostino, perchè sia lodevole la comunione quotidiana, dev' essere accompagnata da maggior divozione e riverenza.

m) S. Gio. Crisostomo esige santità in ciascuna comunione ; molto più perciò la si richiede nella quotidiana *(Hom. 17 sup. Epist. ad Hebr.)* : " Quando dicit *sancta sanctis*, hoc dicit : si quis non est sanctus non accedat, non simpliciter dicit *a peccatis mundus*, sed *sanctus ;* sanctum autem non mundatio peccati tantum facit, sed etiam praesentia spiritus et bonorum operum opulentia. „

n) S. Ambrogio, parlando del sacrifizio dell' Altare, con espressioni enfatiche dimostra la straordinaria purezza e pietà che si richiede per cibarsi delle carni immacolate di Gesù Cristo (*In orat. ante missam)* : " Quanta cordis contritione et lachrymarum fonte, quanta reverentia et tremore, quanta corporis castitate et animae puritate illud divinum mysterium est celebrandum, Domine Deus, ubi caro tua in veritate sumitur ! „

o) S. Bonaventura dice necessaria tal preparazione per la comunione quotidiana, e tal fervore, che in pochissimi solo possono rinvenirsi (In 4. dist. 12. part. 2. q. 2.) : " Si ergo quæritur, utrum expediat frequentare alicui ? dicendum quod si videat se esse in statu Ecclesiæ primitivæ, laudandum esse quotidie communicare ; si autem in statu Ecclesiae finalis, utpote frigidum et tardum, lau-

dandum est quod raro, si autem medio modo, medio modo se debet habere et aliquando debet cessare ut addiscat revereri ; aliquando accedere ut inflammetur amore : quia tali hospiti debetur honor, debetur et amor ; et tunc secundum illam partem secundum quam viderit se melius proficere, ad illam magis declinet; quod homo solum experientia discit. Omnes ergo rationes ad primam partem pro frequentia intelliguntur, salva debita præparatione, quæ in paucissimis est ut semper. „

p) Perchè la Chiesa richiede il debito apparecchio e la speciale devozione nella SS. Comunione, abolì la comunione agli infanti e non la dà ai pazzi, benchè ai primi si dava nei tempi antichi per l'aumento di grazia, che tal sacramento recava seco *ex opere operato*, ed ai secondi se si desse, apporterebbe pure tale aumento di grazia.

q) È vero che il Tridentino esprime il desiderio che tutti si accostino ogni giorno a questo gran Sacramento ; ma qui il Tridentino desidera ciò che è più perfetto, in quella guisa che il Vangelo commenda la povertà e la verginità : come perciò per lo stato religioso richiedonsi disposizioni maggiori che non per gli altri stati, così avviene per la comunione quotidiana.

r) È vero altresì che ai sacerdoti tepidi si permette la celebrazione quotidiana della S. Messa. Ma ciò si fa pel bene comune di tal celebrazione, giacchè il sacerdote è ministro pubblico *pro hominibus constitutus ut offerat dona et sacrificia pro peccatis.*

s) Finalmente S. Gregorio (*Super 1. Reg. 1*) dice : " Non saturantur nisi famelici ; „ e famelico di tal sacramento non è chi lo riceve ogni giorno.

Sono queste le precipue ragioni che di ordinario si allegano per dimostrare il bisogno di maggiori disposizioni per la comunione frequente e quotidiana, a differenza delle comuni. Ma dall'altra parte si allegano ragioni gravi ancora e valide per dimostrare il contrario ; e si risponde assai bene agli argomenti addotti. Eccone un sunto :

a) Gesù Cristo si è degnato lasciarsi in mezzo a noi sotto forma di pane e come nutrimento dell'anima, non per altro se non per indicarci che come del pane materiale abbiamo bisogno ogni giorno per nutrire il corpo, così ogni giorno abbiamo bisogno del pane eucaristico per nutrire l'anima. La comunione adunque è cibo di per sè quotidiano che non richiede straordinarie disposizioni.

b) Gli Apostoli ed i primitivi fedeli, che intesero il significato di tal mistero, si accostavano ogni giorno all'altare, e reputavano grande sventura l'esserne lontani. Non si può supporre che tutti avessero disposizioni straordinarie.

c) È vero che nei primi tempi della Chiesa la pietà e la carità erano più ferventi : non mancavano però le umane miserie come ai dì nostri; e però ha scritto S. Alfonso (App. I cit. n. 33) : " Ad hunc finem præservandi animam a recidivis Apostoli communionem quotidianam primævis christianis concedebant, inter quos sine ullo dubio reperiebantur similiter imperfecti et fortasse imperfectiores, uti arguitur ex epistolis Ss. Pauli et Jacobi „ (1).

d Il Tridentino chiama la SS. Eucaristia " antidotum quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus præservamur. „ Suppone adunque il Concilio : 1.° che la comunione si debba ricevere ogni giorno—2.° che non vi fanno ostacolo le *colpe quotidiane*, cioè veniali—3.° che la comunione disperde queste colpe e preserva l'anima dai peccati mortali.

e) La S. Chiesa (*in Postcomm. Dom. XXIII post Pentec.*) prega " ut quidquid

(1) Leggasi nel Frassinetti (*Teol. mor. Dissert. X*) la descrizione degli abusi, delle discordie, dei delitti che aveano luogo fra i cristiani anche nei primi secoli, quando tutti erano chiamati alla comunione quotidiana.

in nostra mente vitiosum est, dono medicationis huius sacramenti curetur „. Di quì S. Alfonso ricava (*App. I. cit. n. 33*): " Ergo communio fuit instituta etiam pro imperfectis ut virtute huius cibi sanentur. „

f) Queste medesime verità vengono confermate dal Catechismo romano (De Euch. p. 2 n. 54): " Remitti vero Eucharistia et condonari leviora quæ venialia dici solent non est quod dubitari debeat: quidquid enim cupiditatis ardore anima amisit, totum id Eucharistia, eas minores culpas abstergendo, restituit. „

g) Lo stesso insegna l'Angelico; e ne dà la ragione con dire che, ricevendo questo sacramento di amore, si emette un atto di carità, " qui (actus charitatis) excitatur in hoc sacramento, per quem peccata venialia solvuntur „ (3 p. q. 80. a. 10).

h) E benchè si vada alla comunione con affetto a qualche peccato veniale, o lo si commetta nel riceverla, pur, se questo non vien rimesso, non impedisce però l'aumento abituale della grazia e della carità. Ecco l'insegnamento dell'Angelico (3. p. q. 79. a. 8): " Peccata venialia, egli dice, dupliciter accipi possunt. Uno modo prout sunt praeterita; alio modo prout sunt actu exercita. Primo quidem modo peccata venialia nullo modo impediunt effectum huius Sacramenti. Potest enim contingere, quod aliquis post multa peccata venialia commissa devote accedat ad hoc Sacramentum, et plenarie huius Sacramenti consequatur effectum. — Secundo autem modo peccata venialia non ex toto impediunt huius Sacramenti effectum, sed in parte; dictum est enim, quod effectum huius Sacramenti non solum est adeptio habitualis gratiae vel charitatis, sed etiam quædam actualis refectio spiritualis dulcedinis, quae quidem impeditur, si aliquis accedat ad hoc Sacramentum per peccata venialia mente distractus. Non autem tollitur augmentum habitualis gratiae vel charitatis. „

i) Qualunque per altro sia la disposizione di chi si comunica, purchè si trovi immune da grave colpa, giusta la dottrina del Concilio di Trento, riceve *ex opere operato* l'aumento della grazia; e ancora la grazia prima, secondo la comune de' TT., quando il cristiano benchè non sia, pur in buona fede si creda giustificato. Tanto perciò vale una comunione fatta anche senza nessuna disposizione, quanto vale l'aumento della grazia, ch'è dono inapprezzabile!

l) Venendo ora a rispondere alle ragioni allegate dai primi, si osserva che la proposizione condannata da Innoc. XI riguarda coloro che *gentiliter vivunt*; vivono cioè al modo de' pagani, ingolfati nei vizii e nei gravi peccati. Non possono certo dirsi così quei che hanno solo peccati veniali.

m) Il Decreto d'Innoc. XI *Cum ad aures* vuole che i confessori si regolino *ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu*. Ma nulla determina circa la purità richiesta, ed il frutto che si vuol ricavare dalla comunione frequente. Non è coscienza pura quella ch'è scevra di grave colpa? Non è gran frutto della comunione anche il solo aumento della grazia, e la forza a perseverare?

n) Che poi lo stesso Decreto per le monache voglia splendore di purità e fervore di spirito, ciò si spiega dal dovere ch'esse hanno di tendere alla perfezione, e però dalle persone religiose vuolsi esigere qualche cosa di più che non da quelle del secolo. Del resto neppur qui è dichiarato in che debba consistere questo splendore di purità e questo fervore di spirito.

o) È vero che la dignità del Sacramento e la maestà di quel Dio che si vuol ricevere di frequente, esigono maggiori e più accurate disposizioni. E non è buona disposizione quella di *conservarsi* nello stato di grazia? — Se si richiedessero disposizioni degne, chi mai potrebbesi più comunicare? " Solus Iesus Christus digne Eucharistiam sumpsit, quia solus Deus Deum potuit recipere, „ dice a tal proposito S. Alfonso (*App. I cit.* n. 30).

Gesù Cristo, d' altra parte, ha ben commiserazione della fralezza umana, e appunto per sorreggerla e corroborarla, ha istituito questo divinissimo Sacramento. È certo, e la esperienza quotidiana lo dimostra, ch' è assai più facile cadere in colpa grave quando uno si comunica di rado, anzichè quando uno, scevro di gravi colpe, benchè senza molte disposizioni, si accosta ogni giorno all' altare.

p) È vero che talvolta giova, come dice S. Alfonso, il negare la comunione quotidiana al penitente affinchè si scuota dalla sua tiepidezza e tolga l' affetto al peccato veniale. Ma ciò sarà sempre una prova, che non riuscendo, non impedisce che si possa abilitare il penitente a ritornare alla comunione quotidiana, affinchè se non in tutto, in parte ne percepisca i vantaggi.

q) Che poi i TT. dicano che l' accostarsi all' altare con peccato veniale, o con affetto a questo peccato, sia una nuova colpa veniale, è argomento che *nimis probat*. Giacchè in tal caso non pure la comunione quotidiana o frequente sarebbe da sconsigliarsi, ma dovrebbe negarsi ancora la meno frequente, il che non ammettono i contrarii. Vi sono per altro molti TT. che non ammettono, forse con più ragione, cotal dottrina, come l' esimio Suarez da noi citato più innanzi, non dovendosi intendere nelle parole *probet autem seipsum homo* dell' Apostolo, se non la sola immunità della colpa grave.

r) Le parole dell' Angelico *magna devotione et reverentia* per la comunione frequente e quotidiana, vogliono bene intendersi. Ecco come le spiega S. Alfonso (*App. I cit.* n. 35): " Caeterum advertendum est quod licet, iuxta S. Thomam (3. p. q. 80. a. 10)., ut possit quis ad Communionem accedere *requiratur ut cum magna devotione accedat:* nihilominus non est necessarium ut illa sit summa, vel aperte sensibilis. Sufficit directori detegere in intimo voluntatis sui poenitentis quamdam alacritatem ad exequenda quaecumque Deo placuerint. „ E non si può dire che abbia quest' alacrità chi sia disposto di morire anzichè commettere una colpa grave ?

s) Le parole : " Quotidie Eucharistiam sumere nec laudo nec vitupero „ attribuite a S. Agostino, non sono di questo S. Dottore. Sono, come oggidì è dimostrato, di Gennadio marsigliese, il quale è l'autore dell'opera *De Ecclesiae Dogmatibus*, dond' è tolto quel testo. S. Agostino inculcò sempre la comunione quotidiana : " Iste panis quotidianus est, diceva egli, accipe *quotidie*, ut quotidie tibi prosit „ (*De Verb. Dom.* Serm. 28). E riguardo alle disposizioni, così parla il S. Dottore : " Innocentiam ad altare portate (cioè lo stato di grazia). Peccata, et si sunt quotidiana, vel non sunt mortifera (purchè almeno non siano peccati mortali), antequam ad altare accedatis, attendite quod dicatis : *dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.* „ Non richiede adunque il S. Dottore che il solo stato di grazia, e la recitazione del *Pater noster* per la remissione dei peccati veniali.

t) S. Gio. Crisostomo nella *Hom. 17 sup. Epist. ad Hebr.* cit. sopra richiede la *santità* per ogni comunione, ma non una santità *speciale* per la comunione frequente. In altro luogo (*Hom. 5 sup. 1 ad Tim.*) chiaramente dice : " Ignoras quoniam indigne accedere, etiamsi semel tantum fiat, te supplicio tradit: digne vero, etiamsi *saepe accedas*, salutem inde consequaris ? „ — Ed altrove (*Hom. 3 in Epist. ad Ephes.*) : " Tempus non efficit dignos tanti aditu Sacramenti ; sed sola animi sinceritas atque expurgatio : cum hac puritate accede semper ; sine hac ne praesumas unquam „. Qui parla di quella sola indegnità che fa meritare il supplizio eterno, e però parla del solo stato di colpa grave : quando non si ha cotale indegnità, secondo il S. Dottore, si può andare *spesso*, anzi *sempre*, all' altare : il tempo non giova a render degna un' anima.

u) Le enfatiche espressioni di S. Ambrogio dell' *orat. ante missam*, citate dai

contrarii, sono certo pel maggior rispetto e per l' utile più abbondante che possono ricavarsi da una comunione ben fatta. Ma il bene maggiore non deve impedire il bene minore. È celebre la sentenza di questo S. Dottore: " Quotidie accipe quod quotidie tibi prosit: sic vive ut quotidie merearis accipere. „ Se dunque ogni giorno può giovare la comunione, ogni giorno la si può ricevere con quella disposizione ch'è necessaria.

v) Il testo di S. Bonaventura, allegato innanzi (*in 4 dist. 12, par. 2, q. 2*), inteso bene, si risolve in conferma della tesi che qui si dimostra. Il S. Dottore infatti dice che si vuol frequentare, più o meno, la santa comunione secondo l'utile che se ne riporta. Se dunque la comunione frequente reca (com'è certissimo) utile maggiore all'anima, non la si deve omettere. Quanto alle disposizioni, il S. Dottora non è sì rigoroso, purchè si vada spesso all' altare: " Licet tepide, egli ha scritto, accedas fiducialiter, confidens de misericordia Dei; quia quo magis æger, magis indiges medico „ (*De process. Relig. proc. 7 c. 21*).

x) Vi ha gran differenza fra la comunione di un infante e di un pazzo e la comunione degli adulti che, benchè tepidi, trovansi nello stato di grazia. I primi non hanno coscienza di quello che fanno, o meglio di quello che loro si fa; i secondi apprendono assai bene il dono infinito che loro s'impartisce. I primi non possono chiedere nè desiderare questo cibo di vita; i secondi possono chiederlo e desiderarlo. I primi non possono emettere nessun atto di adorazione, di ringraziamento, di preghiera; i secondi possono far tutto.

y) Passi pure che il Tridentino, nello esprimere il desiderio della comunione quotidiana, desidera ciò ch'è più perfetto. Ma è perfezione che compete a tutt'i fedeli cristiani. Si nega perciò la parità fra la comunione quotidiana e lo stato religioso: la prima è per tutti; il secondo è solo per alcuni che vi son chiamati. " Non omnes, disse G. C., capiunt verbum istud: qui potest capere capiat. „

z) È vero che i sacerdoti sono ministri pubblici che offrono il S. Sacrifizio pel bene comune; ma non è men vero che al loro officio compete una santità non comune. Tutti i Ss. Dottori insistono sulla vita immacolata ed angelica del sacerdote, ed il Tridentino vuole che esso si astenga pur dalle minime colpe che in lui sarebbero gravi delitti. Se adunque nessuna osservazione si fa sulla celebrazione quotidiana dei sacerdoti tepidi, perchè deve farsi sulla comunione quotidiana de' tepidi secolari?

aa) Si nega in fine recisamente che la comunione rara torni più di vantaggio della frequente o quotidiana. Per concedere ciò, dovrebbesi ammettere che l' Eucaristia non è sacramento che *ex opere operato* produce la grazia o l' aumento della grazia; che non è l' antidoto contro le colpe quotidiane; che G. C. avrebbe desiderato unirsi raramente colle anime. Falso poi che famelico di tal sacramento non è chi lo riceve ogni giorno. Di G. C. sta detto: " Qui edunt me adhuc esurient, et qui bibunt me adhuc sitient. „ — È vero che in qualche raro caso potrà giovare l' astenersene. Ma è regola generale che giovi sempre più il ricevere questo sacramento, anzichè lo starne lontano. Si ascolti l'Angelico (In 4 sent. dist. 12. q. 3. a. 2): " Simpliciter loquendo, melius est Eucharistiam sumere quam abstinere; sed in *casu aliquo* nihil prohibet esse melius abstinere, quando aliquis probabiliter praesumit ex sumptione reverentiam minui. Si autem hæc duo ad invicem comparemus, adhuc invenitur prævalere sumptio Sacramenti abstinentiæ a Sacramento; tum ratione effectus Sacramenti; tum ratione praeparationis, *quantulacumque* sit; tum etiam virtutis elicientis actum; quia sumere videtur esse charitatis, in qua radix meriti consistit. „ Tre sono adunque le sorgenti assegnate dal S. Dottore onde proviene il maggior vantaggio di ricevere, anzichè no, questo Sacramento: 1.° gli effetti del sacramento che opera da sè — 2.° la preparazione, qualunque essa

sia (si noti quel *quantulacumque sit* da coloro che richiedono Dio sa che cosa per apparecchio) — 3.° l'atto di carità nel ricevere il corpo sacratissimo di G. C. che si prende pel fine di carità.

Ecco dunque cennate le precipue ragioni dell' una e dell' altra parte dei contendenti. Confessiamo che se non sembrano disprezzabili le ragioni che richiedono maggiori disposizioni per la comunione quotidiana, neppur sembrano senza gran peso quelle che ne disobbligano. Che cosa noi vorremo dedurne per la pratica?

Innanzi tutto fa d' uopo inculcare con ogni premura l'uso della comunione frequente e quotidiana: lo vuole la Chiesa; lo esige il bene delle anime.

Fa d'uopo inculcare altresì che la comunione si riceva colle maggiori possibili disposizioni, specie colla immunità dall'affetto alle colpe leggiere, cioè colla volontà di non commettere peccati veniali deliberati, e con un fervoroso apparecchio.

I confessori che hanno penitenti con queste disposizioni, *non possono*, senza colpa, negare ad essi la comunione quotidiana, salvo se non credano meglio, per prova di virtù, vietarla *qualche volta*.

Per coloro che non hanno le dette disposizioni, purchè si trovino in istato di grazia, il confessore non ha obbligo, ma neppur divieto, di concedere la comunione frequente e quotidiana.

Ottimo consiglio sarà in ciò se il confessore badi soprattutto all' utile del penitente; e se può giudicare che la comunione quotidiana giovi, se non altro, a conservare in lui la grazia santificante, ad accrescerla colla virtù del sacramento, e ad ottenergli il dono della perseveranza, la conceda pure senza timore, giacchè la SS. Comunione, più che premio di virtù, è medicina contro i vizii, *antidotum quo liberamur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservamur* (1).

(Continua)

(1) Badi però il confessore a far sì che la comunione si faccia pel fine retto di dare onore a G. C. e di riceverne aiuto e conforto spirituale; non già per vanità o per umani riguardi o per altre indegne ragioni. In questi casi il confessore (quando sarà certo di ciò), dovrà senz' altro impedire la frequenza della comunione, la quale, pel fine non retto, diventerebbe cosa non buona. Del resto le buone disposizioni spesso dipendono dalla pietà e dallo zelo del medesimo confessore, il quale, sapendo opportunamente ammonire ed esortare, com' è suo dovere, potrà impedire le profanazioni e procurare il vero bene del penitente.

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

35.

Di un sacerdote unto, nell' ordinazione, coll' olio degl' infermi, non già con quello de' catecumeni.

D. Cipriano, sacerdote novello, viene a sapere da persona degna di fede che il Vescovo consacratore, per isbaglio, invece di ungergli le mani coll' olio de' catecumeni, gliele unse coll' olio degli infermi. Si chiede: Può stare tranquillo in coscienza?

R Esaminammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 210) il dubbio se si debba supplire la unzione presbiterale fatta col crisma, anzichè coll' olio de' catecumeni. E dimostrammo che potea pur valere la detta unzione.

Le ragioni erano:

a) Perchè la materia dell' ordinazione presbiterale consiste nella imposizione delle mani, e ancora, secondo alcuni, nella tradizione degl' istrumenti; non già nella unzione delle mani, la quale si appartiene solamente al rito.

b) Perchè anticamente, secondo il Catalano in h. l., l' unzione delle mani faceasi col crisma anzichè coll' olio dei catecumeni.

c) Perchè il S. Officio in un caso simile definì *non esse repetendam ordinationem* (fer. IV, 22 iul. 1874).

Tenute presenti queste ragioni, possiamo dire che valga egualmente l' unzione presbiterale fatta coll' olio degl' infermi. E per vero, qui si richiede l' unzione fatta con olio santo. L' antico *Ordo Romanus*, secondo il Catalano (in h. l.), fa

menzione in genere di quest' olio santo per la detta unzione: " Accipiens, ivi si prescrive, *oleum sanctum*, faciat crucem super ambas manus eorum, dicens *Consecrare et sanctificare* etc. „ Qualunque olio santo perciò, quanto alla validità del rito, può bastare alla detta unzione.

Ed infatti questa unzione si fa per indicare la purezza interna e l' abbondanza delle grazie celesti. Così un antico rituale di Magonza (ap. Catalano l. c.) prescrive doversi dire nella detta unzione: " Deus et Pater D. N. J. C., qui vos mysticae delibutionis liquore perfudit, Spiritus Sancti gratia, vos clementer emundet, et spiritualis benedictionis ubertate confirmet. „ Or l' una cosa e l' altra può essere significata con qualunque degli olii santi. Basta perciò, avuto riguardo alla validità dell'unzione delle mani, nell' ordinazione presbiterale anche l' olio degl' infermi.

Ciò si conferma dalla forma stessa con cui quest' olio vien consacrato. Vi si dice infatti: " Emitte, quaesumus Domine, Spiritum sanctum tuum Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olivae, quam de viridi ligno producere dignatus es, ad refectionem mentis et corporis; ut tua sancta benedictione sit omni hoc unguento coelestis medicinae peruncto tutamen mentis et corporis, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnemque aegritudinem mentis et corporis: unde unxisti Sacerdotes, Reges, Prophetas et Martyres; sit Chrisma tuum perfectum, Domine, nobis a te benedictum, permanens in visceribus nostris. „ — E però anche l' olio degli infermi porta il *tutamen mentis et corporis*, per cui possano ungersi sacerdoti, re, profeti e martiri. Quanto alla validità perciò, sì l' olio degl' infermi, come quello de' catecumeni ed il sacro crisma, sono atti a qualsivoglia unzione, da cui si sperano i prefati effetti.

Abbiamo detto *quanto alla validità*; imperocchè per la liceità occorre attenersi senz' altro al prescritto del Pontificale e del Rituale Romano, i quali designano i varii olii ad usare nelle sacre unzioni (1).

Nel caso adunque possiamo dire a Cipriano che la sua unzione fu valida e che però può stare pienamente tranquillo.

36.

Se le suore possano confessarsi nei confessionali pubblici delle loro chiese con confessori non approvati per esse.

D. Tizio confessore, non approvato per le comunità religiose, siede in confessionale sito in una chiesa esterna delle Suore della Provvidenza, e confessa i fedeli. Si accosta a lui per confessarsi una suora di quella casa, ed egli l' ascolta volentieri e l' assolve. Si chiede: Poteva confessarla lecitamente? Poteva validamente assolverla?

R. È certo in primo luogo che i confessori non approvati per le suore non solo illecitamente, ma invalidamente assolvono, per la ragione chiarissima che per la valida assoluzione occorre, giusta il Tridentino, l'approvazione, con che dal Vescovo si concede la giurisdizione del foro interno.

È certo in secondo luogo che le suore possono confessarsi nella lor casa col solo confessore ordinario o straordinario essendo estese ancora ad esse le norme tutte che riguardano i *confessores monialium* prescritte dal Tridentino (Sess. 25, c. 10 de Reg.) e da Bened. XIV. nella Costit. *Pastoralis curae*, come ampiamente dimostrammo altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 273 seqq.).

È certo in terzo luogo che le suore non soggette a clausura, le quali escono, possono benissimo confessarsi lecitamonte e validamente fuori della propria casa con qualunque confessore approvato, benchè non approvato per le Suore. Ciò costa dal decreto della C. C. dei VV. e RR. del dì 22 aprile 1872, il quale stabilisce: " Sorores de quibus agitur, posse peragere extra piam propriam domum sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum. „

La quistione perciò si riduce solo a conoscere se la suora, la quale può ben confessarsi in altra chiesa con un qualunque confessore, possa pur confessarsi nella chiesa propria con quel confessore che ivi ascolta le confessioni dei fedeli.

Crederemmo che quando non si tratti di oratorio privato o del confessionale destinato per le suore (il che non si può supporre nel caso); ma di chiesa pubblica e di confessionale aperto al pubblico, come la suora può lecitamente e validamente confessarsi con qualunque confessore in qualsivoglia chiesa pubblica; così ancora possa farlo nella chiesa propria.

Il Decreto cit. infatti dice che la suora può confessarsi *extra piam propriam domum*; non *extra propriam ecclesiam*. Il confessarsi nelle *pia casa propria* importa o che si abbia ivi un oratorio privato col confessionale per le sole suore;

(1) Colle sacre unzioni, di cui qui parliamo, non intendiamo confondere quelle che riguardano la Cresima e la Estrema unzione, per cui richiedonsi come materia sacramentale il crisma per quella e l' olio degl'infermi per questa.

o che il confessionale trovisi nella chiesa pubblica, ma colla grata al di dentro della casa, riservata alle suore. In questi luoghi tiene il precetto del confessore proprio delle suore ordinario o straordinario, proibiti gli altri di confessarvi: non così in quei confessionali che trovansi nelle chiese pubbliche, destinati pel pubblico, sia pur che le chiese appartengono alle suore. Se queste possono confessarsi in ogni altra chiesa pubblica, perchè non potranno farlo nella propria?

È questa la nostra opinione, poggiata sulle parole del decreto e sulla ragione; e la crediamo assai probabile, da potersi seguire con sicura coscienza fino a nuova e contraria dichiarazione della S. Sede.

Tizio perciò, nel nostro caso, poteva lecitamente confessare la suora della Provvidenza, e validamente assolverla.

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

164. — **D.** Tizio prestò una grossa somma a Caio, ipotecandola su di un fondo di questo, sul quale gravavano delle messe. Morto Caio, Tizio, per non essere molestato dagli eredi del debitore defunto, rinunzia a tutto il suo credito, benchè sappia che le dette messe non saranno più celebrate. Punto intanto dal rimorso, chiede se ora egli sia tenuto alle dette messe.

R. Tizio sarebbe tenuto alla celebrazione delle messe quando avesse espropriato il fondo di Caio; giacchè in tal caso sarebbesi verificato il principio che *res transit cum onere suo*. Ma era egli tenuto a tale espropriazione? Per giustizia non mai. Solo forse per carità, qualora senza grave incomodo fosse potuto appropriarsi giustamente di quel fondo per soddisfare a quel pio legato. Ma avendo egli rinunziato a tutto il suo vistoso credito, è da ritenere che ben gravi incomodi glielo abbiano impedito. Stia perciò Tizio tranquillo di coscienza, bastando solo che ammonisca gli eredi di Cajo di far celebrare quelle messe.

165. — **D.** Cornelio parroco di C. ha la facoltà di binare perchè in quel luogo non vi sono più sacerdoti. Arriva intanto in detto luogo un Prelato con facoltà dell'altare portatile, che dice messa in casa. Cornelio dubbioso chiede se, durante la dimora di quel Prelato nella sua parrocchia, possa egli avvalersi della facoltà di binare, ottenuta perchè ivi non erano altri sacerdoti.

R. Il Prelato romano, con privilegio dell'altare portatile, non è obbligato di rinunziare al privilegio, per comodo del popolo. Il parroco perciò, se in parrocchia non può avere altre messe, può ben continuare ad avvalersi della facoltà di binare, anche durante la dimora del detto Prelato.

166. — **D.** In B. è costume che si tengono sull'altare de' ceri finti di legno per mostra, con sopravi un po' di candela del medesimo calibro, la quale si accende nelle sacre funzioni. È lecito siffatto uso?

R. Crediamo che sì. Giacchè con esso si provvede alla buona apparenza ed alla economia; nè si trasgrediscono le leggi liturgiche sull'uso della cera negli altari. Siffatto uso è comunissimo in Roma e per tutto altrove.

167. — **D.** In C. le candele finte per mostra non sono di legno, ma di latta, esternamente colorata, da sembrare belli e variopinti ceri. Alla estremità poi e dentro il detto cero vien mantenuta, per mezzo di una molla spirale, una candeletta che si accende e rimane sempre allo stesso livello. È lecito anche ciò?

R. È perchè no? Se è lecita la forma di ceri esaminata innanzi, molto più dev'esser lecita questa, che presenta più bella apparenza e si conserva inalterata.

168. — **D.** E se invece della candeletta, si ponesse un lampadino ad olio alla estremità di questi ceri di latta, per modo che si vegga esternamente il solo lumicino da sembrare lume di candela, com'è in uso a D., sarebbe anche questo consentito?

R. Diciamo innanzi tutto che siffatti lumi non sono consentiti per la messa nè per le altre sacre funzioni, per cui si richiedono il numero prescritto di ceri. Se poi possa tollerarsi solo come ornamento, vi ha un decreto della S. C. dei Riti che vieta di metter lumi ad olio sulla mensa o sui gradini dell'altare: " An permitti possit ut ante Imagines in medio altari positas apponantur lumina ex oleo, quae immineant mensae et ardeant etiam tempore sacrosancti Missae sacrificii? — Resp.: Negative in omnibus, nec lumina nisi cerea, vel supra mensam altaris, vel eidem quomodolibet imminentia adhibeantur „ (31 mar. 1821 ad 7.). Ma lo scopo di questo decreto fu indicato dal Gardellini con questa nota: " Haud decet ut in altari, ad offerendum Deo immaculatam Hostiam erecto, in quo cuncta munda sint oportet, lumina ardeant ex oleo, cuius decidentibus guttis, tobaleae supra men-

sam extensae sordidis persaepe maculis inficiuntur. Idcirco si lampades accendi velint in honorem alicuius Sancti, cuius imago in medio altaris sita est, vel lateraliter extra mensam ponendae sunt, vel pensiles e conspectu altaris. „ Quando adunque quest' inconveniente non abbia a temersi coi lampadini posti sulla estremità dei finti ceri, da cui non possa cadere stilla di olio, crediamo che possano ancor tollerarsi per solo ornamento, considerandosi come lampade pensili che circondano l' altare.

169. — **D.** Plauto sacerdote, caduto miseramente in peccato turpe, è stato condannato dall' autoriià civile a due anni di carcere. Espiata la pena con condotta irreprensibile, può valergli il tempo durato nelle prigioni per purgare la infamia ?

R. La infamia di fatto si contrae presso il popolo, e consiste nella perdita del buon nome in mezzo al pubblico. Il triennio perciò, richiesto ordinariamente dai Ss. Canoni, per purgare la detta infamia, deve trascorrere dopo la espiazione della pena con vita irreprensibile, menata in mezzo al popolo, tranne se qualche fatto cospicuo di straordinaria resipiscenza non autorizzi ad abbreviare la pruova.

170. — **D.** Nelle presenti circostanze può il Vescovo in Italia istituire da sè a qualche beneficio di pretesa regia nomina uno che vi sia stato nominato dal Re ?

R. Non può, per la ragione a tutti nota. Deve perciò ottenerne dalla S. Sede la facoltà, chiedendo alla S. C. del Concilio di poter proporre al Governo qualche soggetto idoneo o qualche terna, e d' investire del beneficio con bolla Vescovile il nominato dal Re (1).

171. — **D.** La diocesi di F. celebra per concessione l'officio di S. Lorenzo da Brindisi col rito doppio minore nel giorno 7 luglio, come si usa nell' Ordine dei Cappuccini. Pel decreto della S. C. dei Riti degli 11 dicembre 1897, nel giorno 7 luglio è trasportato l' officio dei Ss. Cirillo e Metodio. Quale officio perciò dovrà farsi in detta diocesi nel giorno 7 luglio ?

R. Demmo a pag. 88 di q. Parte le regole per conoscere in qual giorno debba farsi un officio nuovo. Dicemmo ivi che se il giorno assegnato per il nuovo officio sia occupato da un altro officio del tutto eguale al nuovo in rito, in grado, in dignità ed anco nel giorno della morte (perchè i Santi di amendue gli officii morirono, ovvero non morirono in quel giorno), in tal caso dovrà farsi l' officio antico che celebravasi in quel giorno e che già n' era in possesso, e l' officio nuovo sarà trasferito. Or questo appunto avviene nel caso della Diocesi di F. Giacchè l' officio dei Ss. Cirillo e Metodio è in tutto simile a quello di S. Lorenzo da Brindisi in rito, in grado, in dignità ed anco nel giorno della morte, non essendo il 7 luglio il dì della morte nè dei Ss. Cirillo e Metodio, nè di S. Lorenzo da Brindisi (che morì il 22 luglio 1618). Resta perciò fisso ivi pel 7 luglio l' officio di S. Lorenzo da Brindisi che ne aveva il possesso, e quello dei Ss. Cirillo e Metodio sarà trasferito nel primo dì seguente non impedito.

(1) Nella bolla vescovile suole così farsi menzione della regia nomina e della facoltà apostolica: " beneficium super quo Rex Italicus iuspatronatus sibi tribuit, Nos facultate Apostolica Nobis concessa, tibi conferimus etc.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1898)

Congresso Mariano a Torino — Dal 4 all' 8 settembre si è tenuto il terzo Congresso Mariano dai cattolici d' Italia a Torino. Intervennero gli E.mi Cardinali Manara di Ancona e Ferrari di Milano con quasi tutti i Vescovi del Piemonte, e preti e laici moltissimi. La novella chiesa del Sacro Cuor di Maria, sfarzosamente addobbata con simboli e figure allegoriche, servì di sala per le adunanze. A presidente fu eletto Mons. Mattia Vicario, Vescovo di Saluzzo. Eloquentissimi discorsi furono pronunziati su quanto si attiene al culto pubblico e privato di Maria SS., e rilevanti ed opportune risoluzioni furono proposte per promuoverlo ed allargarlo. Si emisero segnatamente voti che nelle anticamere di ciascuna famiglia e nelle scuole si trovi la immagine di Maria. — Che il nome di Maria venga imposto come secondo nome ai bambini — Che i bambini dopo il battesimo vengano portati dai genitori a qualche santuario della Vergine per essere a Lei consacrati — Che i bambini si ascrivino alle congregazioni mariane ecc.

Splendidissime riuscirono le due processioni dell' apertura e della chiusura, ed in quest' ultima intervennero circa 500 figlie di Maria e 40 società cattoliche. Fu insomma un avvenimento consolantissimo per la città di Torino che quest' anno ha saputo unire assai bene le feste civili alle religiose.

Congresso cattolico di Praga — Il 22

u. s. si tenne un Congresso dai Cattolici di Boemia, di Moravia e Silesia e dei Czechi, sotto la presidenza del Conte Schoemberg, fratello del Card. Arciv. di Praga, ivi pure intervenuto con alcuni Vescovi. Vi erano anche polacchi, ruteni e croati. L'E.mo pronunziò un importante discorso, dimostrando l'efficacia della Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Seguirono altri discorsi sul cristianesimo, sulla scuola, sul socialismo e su altri interessanti argomenti, che riuscirono splendidi ed applauditissimi. Si conchiuse col mandare un telegramma al Papa, col quale, deplorandosi le condizioni attuali della S. Sede, faceansi voti, affinchè il Sommo Pontefice possa riacquistare la sua libertà ed indipendenza.

Cause di beatificazioni — Il 30 u. s. nel Vaticano, con intervento dei Cardinali, Prelati e Consultori teologi si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Gio. Battista de la Salle, fondatore dei fratelli delle Scuole Cristiane.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha aggregato fra i componenti la S. Congregaz. Lauretana gli E.mi Cardinali Vannutelli, Ferrata, e Cretoni; ha nominato l'E.mo Svampa, protettore della Confraternita di M. SS. delle Grazie a Foligno; e Mons. Francesco Solieri, Consultore della S. C. di Propaganda.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 21 u. s. fu inaugurato in Roma il Tempio di S. Gioacchino, che ricorda il giubileo episcopale del Sommo Pontefice. L'E.mo Rampolla celebrò la messa della comunione ricevuta da più di duemila fedeli. La messa solenne fu pontificata dall'E.mo Parocchi con scelta musica. Nel pomeriggio vi fu il panegirico di Mons. Schirò e la benedizione data dal Card. Gotti.

— Furono celebrate in questi giorni con pompa straordinaria le feste millenarie di S. Agapito in Palestrina. Vi fu benedizione della bandiera dei figli del S. Cuore, fatta dall'E.mo Card. Mazzella, che celebrò solenne pontificale con musica alla palestrina, eseguita dal Collegio germanico-ungarico. La processione col trasporto della sacra testa di Sant'Agapito, un pranzo ai poveri, premii alle giovanette, accademie e grandiosi spettacoli pirotecnici resero memoranda la festa.

— L'opera dei Congressi cattolici ha mandato a S. S. un indirizzo di adesione e ringraziamento per l'ultima Enciclica. Il Papa per mezzo del Card. Rampolla ha mostrato il suo compiacimento, ed esorta a raddoppiare di zelo ed attività per la difesa della Religione e della S. Sede.

— A Carpineto si sono fatte grandi feste pel protettore S. Agostino con luminarie, musiche, fuochi artificiali e funzioni in Chiesa. La nobile famiglia Pecci nelle sale del suo palazzo tenne un' accademia di musica e canto, riuscitissima.

— È morto da tutti compianto l'ottimo e zelantissimo Vescovo di Policastro Bussentino, Mons. Giuseppe M.ª Cione.

—

— Si è adunato un Congresso cattolico di tedeschi negli Stati Uniti: riuscì splendidissimo: vi presero parte anche i capi del partito popolare.

— Quindici treni con pellegrini, fra i quali erano mille ammalati, recaronsi a Lourdes, dove ben ottanta fra questi, diffidati dai medici, trovarono pronta e completa la guarigione.

— I missionarii di Africa, detti Padri Bianchi, istituiti dal defunto Card. Lavigerie, hanno ottenuto nell' Ouganda mirabili e consolanti frutti dalle loro apostoliche fatiche. Le conversioni sono numerosissime. I neofiti ascendono a 32 mila ed i catecumeni a circa 12 mila. Nella missione vi sono nove chiese, 215 cappelle, un seminario con 60 allievi indigeni, 13 scuole, 9 ospedali, ed uno di lebbrosi.

— La gerarchia cattolica si è già stabilita nel Giappone. Venne inaugurata non ha guari a Iokohama una cattedrale cattolica ai piedi della collina dei ventisei martiri.

— Il fratello del Cancelliere dell' Impero Germanico ha pronunziato i suoi voti religiosi in un Abazia della Stiria: un altro principe che al par di lui ottenne una posizione invidiabile nella corte di Berlino, ha imitato il suo esempio.

— A Londra Miss Therold, figlia del fu Vescovo anglicano di Winchester, si è convertita al cattolicismo: suo fratello si era già reso cattolico prima della morte del padre.

— Nel Convento di S. Victor, ov'è un asilo di sordomuti, si suscitò un terribile incendio. I 300 ricoverati sarebbero tutti periti in mezzo alle fiamme, che distrussero l'edifizio, ma una suora con sublime eroismo esponendosi al fuoco, ne salvò 140 facendoli passare attraverso una finestra.

— Dal 21 al 16 ebbe luogo a Saint-Brieuc un congresso generale delle associazioni cattoliche operaie di Brettagna. Si trattò sulla preparazione dei giovani all' apostolato sociale, sulle questioni dell' alcoolismo e sull' emigrazione, sull' azione sociale del proprietario cristiano in città ed in campagna, sull' insegnamento popolare dell' agricoltura, e dell' economia domestica, e sulle opere d' assistenza ai soldati ed ai marinai.

— L' Imperatore d'Austria ha istituito un nuovo Ordine di S. Elisabetta, nominando a Cancelliere il Gran Maestro di Corte della defunta Imperatrice, Conte di Bellegarde, in memoria dell' amata consorte.

—

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se valga la consuetudine che ogni sacerdote, abilitato ad amministrare tutt' i sacramenti che non richiedono l' ordine episcopale, possa assistere ancora a tutt' i matrimonii, senza speciale delegazione del Vescovo o del parroco.

Beatissime Pater,

Hodiernus Archiepiscopus N. N., ad matrimoniorum fidelium suae iurisdictionis validitatem procurandam, ut par est, intentus, et ad pedes S. V. provolutus, quae sequuntur humillime exponit.

In ista Dioecesi certo viget decretum Concilii Trid. de clandestinitate Cap. *Tametsi*. Pluribus autem abhinc annis inter clerum sparsa est opinio quod valide fidelium matrimoniis quilibet sacerdos dioeceseos, sacrum ministerium exercens absque *speciali* Ordinarii aut parochi delegatione, assistere valeret, vi facultatis generalis ei concessae administrandi omnia sacramenta quae ordinem episcopalem non requirunt.

Plurima ergo celebrata sunt, toto istius temporis spatio, matrimonia coram sacerdotibus, qui nec ab Ordinario, nec a partium parocho delegati erant ut dictis matrimoniis assisterent.

Ex indubiis testimoniis certo apparet Praedecessorem meum dictae opinioni adhaesisse atque repetitis vicibus pluribus sacerdotibus privatim declarasse dictam opinionem tuto sequi posse.

Porro dictam plurium sacerdotum istius dioeceseos opinionem, nullo probabili fundamento niti, erroneam esse et decreti Concilii Trid. Cap. *Tametsi* subversivam infrascripto Archiepiscopo videtur. Persuasum habet Ordinarium non posse delegare omnes sacerdotes dioeceseos ut assistere valeant quibuscumque matrimoniis sponsorum, qui in variis parochiis legitimum habent domicilium aut quasi domicilium. Insuper etiamsi jus illud illi competeret, compertum est illo conceptis verbis et ex officio nunquam usum fuisse Archiepiscopum praedecessorem.

Liceat ergo sequentia dubia proponere:

I. An facultati generali administrandi omnia sacramenta, quae ordinem episcopalem non requirunt, includatur facultas assistendi omnibus matrimoniis fidelium dioeceseos?

II. Quatenus negative, quid faciendum sit in casu ad revalidanda multa matrimonia contracta absque praesentia parochi proprii aut sacerdotis legitime delegati?

Feria IV, die 7 Septembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Negative, nisi agatur de vice-parochis, qui ex consuetudine diœcesis habitualiter delegati censeantur pro propria paroecia.

Ad II. Supplicandum SS.mo pro sanatione in radice ad cautelam huiusmodi matrimoniorum usque ad diem publicationis praesentis decreti per Archiepiscopum.

Sequenti autem feria VI, die 9 eiusdem mensis Septembris in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

II.

Se dopo la Costit. Apostolicae Sedis *han vigore la censura contro chi si appropria le elemosine di Terra Santa, e le altre contro chi estrae libri da qualche Biblioteca senza permesso, quando vi si trovino comminate.*

Feria IV, die 7 Septembris 1898.

R.mus Pro-Vicarius Generalis Utinensis humillimis porrectis litteris ad hoc Supremum Tribunal, declarari petiit an post Constitutionem Pii IX *Apostolicae Sedis*, qua censurae latae sententiae limitantur, adhuc vigeant sequentes duae censurae; scilicet:

I. Excommunicatio Summo Pontifici reservata, lata a Benedicto XIV per Const. *Emanarunt nobis* 30 Aug. 1746 et a Pio VI Constit. *Inter caetera* 31 Iulii 1778 in eos, qui pecuniarum summas ex fidelium eleemosynis collectas pro Locis Terrae Sanctae et ad eadem sacra loca spectantes apud se retinere audent vel praesumunt.

II. Excommunicatio latae sententiae nemini reservata, lata a Clemente XI per Breve diei 21 Augusti 1711 in eos, qui absque praevia tunc Patriarchae Aquil. nunc vero Archiepiscopi Utinen. extrahere, asportare, commodare etc. libros, quinterna, folia existentes in Bibliotheca tunc Patriarchali, nunc vero Archiepiscopali Utinensi, audent, seu praesumunt.

Porro in Congregatione Generali ab EE.mis ac RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Detur Decretum fer. IV 28 *Iunii 1876, quod sic se habet*: " Constitutiones Summorum Pontificum " contra occupantes et detinentes e- " leemosynas et bona ad Loca Terræ " Sanctae spectantia omnino vigere: " non tamen censuras latae sententiæ, " nisi eas quae comprehenduntur in " cap. 11 Sess. 22 de ref. Concilii " Tridentini. „

Ad II. Affirmative.

Sequenti vero feria VI, die 9 eiusdem mensis Septembris, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE. Patrum ratam habuit et confirmavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Intorno all' uso della lingua slava nella sacra liturgia.

Litterae de usu linguae slavicae in sacra liturgia. — 5 Aug. 1898 — Quae praecipue observanda sunt, vel cavenda, circa usum palaeoslavici idiomatis in sacra liturgia, Sacra haec Congregatio iam edixit die 13 Februarii 1892; atque iis opportune significavit Slavorum Meridionalium Episcopis, qui ecclesiis praesunt, ubi eiusmodi praxis invaluit. Quum vero, hac super re, Apostolicae Sedi nova proposita sint dubia, Ss.mus D. N. Leo Div. Prov. Papa XIII, pro sua erga Slavos paterna sollicitudine, ad praedictas normas enucleandas et firmandas, omnemque removendam perplexitatem, grave hoc negotium peculiaris coetus S. R. E. Cardinalium examini submitti iussit.

Re igitur in omnibus mature perpensa, attentisque Summorum Pontificum Constitutionibus et Decretis, praesertim Innocentii IV, qui Episcopis Senien., a. 1248, et Veglen., a. 1252, slavica utendi lingua concessit *licentiam, in illis dumtaxat partibus, ubi de consuetudine observantur praemissa, dummodo ex ipsius varietate litterae sententia non laedatur;* item Urbani VIII, cuius iussu a. 1631 libri liturgici glagolitice editi sunt, *ad usum ecclesiarum, ubi hactenus praefato idiomate celebratum fuit, nisi maluerint latino;* nec non Benedicti XIV, qui novam ipsorum librorum editionem a. 1754, authenticam declaravit, pro iis, *qui ritum slavo-latinum profitentur;* ac demum Pii VI, qui a. 1791 Breviarium eius auspiciis denuo impressum recognovit, iidem E.mi Patres eas quae sequuntur regulas statuerunt, illasque Sanctitas Sua ratas habuit, adprobavit

et in posterum ab omnibus inviolate servari mandavit:

I. Usus palaeoslavicae linguae in sacra liturgia considerari et haberi debet velut *reale* privilegium certis inhaerens ecclesiis, minime vero ad instar privilegii *personalis*, quod nonnullis sacerdotibus competat.

Episcoporum igitur officii munus erit, in unaquaque dioecesi quam primum conficere indicem seu catalogum ecclesiarum omnium et singularum, quas certo constet, in praesens ea concessione rite potiri.

Ad dubia porro amovenda, asserti privilegii probatio desumatur ex documentis ac testimoniis, quae in tuto ponant et probe demostrent, illud invaluisse et reapse vigere triginta saltem abhinc annis; quod temporis spatium in re praesenti tamquam sufficiens habetur ex indulgentia speciali Sanctæ Sedis.

Si quae deinceps controversiae aut difficultates in eiusmodi probationum negotio oriantur, illas Episcopi Sacrae Rituum Congregationi subiiciant, rerum adiuncta explicate et distincte exponendo, pro singulorum solutione.

II. Praedicto ecclesiarum privilegiatarum indice semel confecto et publicato, nulli prorsus licebit, in aliis ecclesiis, quacumque ratione vel quovis praetextu, linguam palaeoslavicam in sacram liturgiam inducere: si quid vero secus aut contra contigerit attentari, istiusmodi ausus severa coercitione reprimantur.

III. In ecclesiis, quae supra memorato gaudent privilegio, Sacrum facere et Officium persolvere publica et solemni ratione, permissum exclusive erit palaeoslavico idiomate, quacumque seclusa alterius linguae immixtione. Libri ad Sacra et ad Officium adhibendi characteribus glagoliticis sint excusi atque ab Apostolica Sede recogniti et adprobati: aliis quicumque libri liturgici, vel alio impressi charactere, vel absque approbatione Sanctae Sedis, vetiti omnino sint et interdicti.

IV. Ubicumque populus sacerdoti celebranti respondere solet, aut nonnullas Missae partes canere, id etiam nonnisi lingua palaeoslavica, in ecclesiis privilegiatis fieri licebit. Idque ut facilius evadat, poterit Ordinarius fidelibus exclusive permittere usum manualis libri latinis characteribus, loco glagoliticorum exarati.

V. In praefatis ecclesiis, quae concessione linguae palaeoslavicae indubitanter fruuntur, Rituale, slavico idiomate impressum, adhiberi poterit in sacramentorum et sacramentalium administratione, dummodo illud fuerit ab Apostolica Sede recognitum et probatum.

VI. Sedulo curent Episcopi in suis Seminariis studium provehere cum latinae linguae, tum palaeoslavicae, ita ut cuique dioecesi necessarii sacerdotes praesto sint ad ministerium in utroque idiomate.

VII. Episcoporum officium erit, ante Ordinationem sacram, designare clericos, qui latinis, vel qui palaeoslavicis ecclesiis destinentur, explorata in antecessum promovendorum voluntate et dispositione, nisi aliud exigat ecclesiae necessitas.

VIII. Si quis sacerdos, addictus ecclesiae, ubi latina adhibetur lingua, alteri debeat ecclesiae inservire, quae palaeoslavici fruitur idiomatis privilegio, Missam solemnem ibi celebrare, Horasque canere tenebitur lingua palaeoslavica; attamen illi fas erit privatim Sacra peragere et Horas canonicas persolvere latina lingua.

Idem vicissim dicatur de sacerdote, palaeoslavici idiomatis ecclesiae adscripto, cui forte latinae ecclesiae deservire contigerit.

IX. Licebit pariter sacerdotibus latini eloquii ecclesiae inscriptis, in aliena ecclesia, quae privilegio linguae palaeoslavicae potitur, Missam privatam celebrare latino idiomate.

Vicissim sacerdotes, linguae palaeoslavicae ecclesiis addicti, eodem idiomate Sacrum privati facere poterunt in ecclesiis ubi latina lingua adhibetur.

X. Ubi usus invaluit, in Missa solemni Epistolam et Evangelium slavice canendi, post eorumdem cantum latino ecclesiae ipsius idiomate absolutum, huiusmodi praxis servari poterit, dummodo adhibeatur lingua palaeoslavica. In Missis autem parochialibus fas erit, post Evangelii recitationem, illud per-

legere vulgari idiomate, ad pastoralem fidelium instructionem.

XI. Si forte in paroeciis, quae linguam habent palaeoslavicam, aliquis e fidelibus prolem renuat sacro sistere fonti, nisi Rituali latino baptismus conferatur; vel si qui matrimonium recusent celebrare, nisi latina lingua sacer absolvatur ritus, Parochus opportune illos instruat, moneatque; et si adhuc in propria sententia persistant, baptismum, aut benedictionem nuptialem privatim latina lingua ministret.

Vicissim agatur, in paroecia latinae linguae, si quis slavico idiomate ritus praedictos omnino peragi similiter exigat.

XII. In praedicatione verbi Dei, aliisve cultus actionibus, quae stricte liturgicae non sunt, lingua slavica vulgaris adhiberi permittitur ad fidelium commodum et utilitatem, servatis tamen generalibus Decretis huius S. Rituum Congregationis.

XIII. Episcopi illarum regionum, ubi eadem in usu est lingua vernacula, studeant uniformi curandae versioni precum et hymnorum, quibus populus indulget in propria ecclesia, ad hoc ut qui ex una ad aliam transeunt dioecesim vel paroeciam, in nullam offendant precationum aut canticorum diversitatem.

XIV. Pii libri, in quibus continetur versio vulgata liturgicarum precum, ad usum tantummodo privatum christifidelium, ab Episcopis rite recogniti sint et approbati.

Datum Romae, ex Secretaria Ss. Rituum Congregationis, die 5 Augusti anno 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *S. R. C. Secret.*

II.

Circa le funzioni del Metropolitano nelle chiese de' Suffraganei.

Dubium — 13 Sept. 1898 — E.mus et R.mus Dominus Card. Herbertus Vaughan Archiepiscopus Westmonasteriensis sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter exposuit, nimirum:

I. Utrum Metropolitano, sive Cardinalitia dignitate insignito sive non, conveniat assistere cum mitra et pluviali Missae solemni in Ecclesia alicuius Suffraganei, sive ab Ordinario, sive ab alio, ipso praesente, celebrandae. Et in casu affirmativo, utrum habeat usum baculi et presbyteri assistentis, et ea alia omnia, quae conveniunt Ordinario, mitra et pluviali parato, Missae solemni in propria Diœcesi assistenti?

II. Utrum Metropolitanus, sive Cardinalis sive non, in Dioecesi Suffraganei cum cappa assistens Missae solemni ab Ordinario vel ab alio, ipso praesente, celebratae, adhibere valeat praeter assistentes etiam presbyterum assistentem?

III. Utrum in dictis circumstantiis Metropolitanus habere possit usum libri et scotulae ad legendum Introitum etc.?

IV. Praesente Metropolitano, sive Cardinali sive non, cappa induto simul cum Ordinario loci, Missae solemni a Canonico vel Sacerdote simplici celebratae, cuinam spectare debeant benedictiones thuris, ministrorum etc.?

V. Utrum Episcopis, sive Suffraganeis sive non, Missae solemni in aliqua Cathedrali vel alia Ecclesia in provincia, praesente Metropolitano, assistentibus, conveniat usus mozzettae supra rocchettum mantelletta coopertum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, et ad alteram partem observetur Caeremoniale Episcoporum et quoad usum baculi pastoralis praesertim in Lib. I. cap. 17 num. 5, quoad presbyterum assistentem detur Decretum S. Congregationis Caeremonialis d. d. 16 Dec. 1837 (1).

(1) Il cit. decreto suona così: "Missam cum celebrante, quisque is sit, non incipit (Cardinalis). Sedem Episcopalem occupat, ubi, si non celebret Episcopus (loci Ordinarius) Canonicum vel Canonicos assistentes potest habere; celebrante tamen Episcopo non potest. *Neutro autem in casu Presbyterum assistentem proprie dictum haberevalet.....*"

Ad II. *Provisum in primo.*
Ad III. *Affirmative.*
Ad IV. *Ad Metropolitanum.*
Ad V. Dentur Decreta in *Rheginen.* 17 Martii 1663 ad 2; *Mediolanen.* 16 Martii 1833 ad 1 et 2; et *Liburnen.* 23 Septembris 1848 ad 2 (1).

Atque ita rescripsit, die 13 Septembris 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praenestinus, S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Della formola nella benedizione papale per le Monache di S. Chiara.

Beatissime Pater,

Fr. Mauritius a Venetiis Confessarius Monialium S. Clarae, ad pedes S. V. provolutus, exponit: Ex concessione Summi Pontificis Leonis X Clarissae possunt consequi plenariam indulgentiam ac insuper papalem benedictionem quater in anno diebus quibus maluerint. Unde quaeritur: Ad impertiendam praefatam benedictionem papalem quaenam formula sit adhibenda?

Pro qua gratia etc.

SS. D. N. Leo Pp. XIII in audientia habita die 26 Maji 1898 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, audita relatione introscriptarum precum, declarare mandavit concessionem factam, uti asseritur, Sanctimonialibus Ordinis S. Francisci, quae Clarissae nuncupantur, a Leone Pp. X, non ita esse intelligendam ac si quater in anno praedictae Sanctimoniales accipere simul valeant eodem die generalem absolutionem seu benedictionem cum plenaria indulgentia, itemque benedictionem papalem cui adnexa sit plenaria indulgentia, nec pariter ita intelligendam esse ac si quater in anno generalem absolutionem et quatuor aliis infra annum diebus papalem benedictionem cum plenaria indulgentia assequi possent. Quapropter non est locus novae formulae componendae, sed in absolutionibus generalibus quater in anno elargiendis, si de tali concessione constiterit, utendum erit formula jam approbata per Litteras Apostolicas in forma Brevis datas sub die 7 Julii 1882 absque ullo addito.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 26 Maji 1898.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
† A. Archiep. Antinoen., *Secret.*

—

Sulla Comunione Frequente.

Decreto della S. Congr. del Concilio d'ordine d'Innocenzo XI (2).

Cum ad aures Sanctissimi D. N. fide digniorum testimonio pervenerit, in quibusdam Dioecesibus vigere usum quotidianae communionis, etiam in feria sexta Parasceves, et simul affirmari eamdem quotidianam communionem praeceptam esse a jure Divino, quin etiam in illius administratione aliquos abusus inolevisse; videlicet, quod aliqui, non in Ecclesia, sed in privatis Oratoriis, et domi, immo cubantes in lecto, et non laboran-

(1) Il cit. Decreto *in Rheginen.* reca: " II. An (Metropolitanus) possit prohibere Episcopum, ipso praesente, ab usu mozzettae? — Resp. Licite fieri posse a Metropolitano. „

L'altro—in *Mediolanen.*: " I. Quaenam sedes, vulgo *stallo*, sibi (Episcopo canonico) competat in choro, in quocumque Capituli congressu et quando sibi cum eodem Capitulo publice procedendum est? II. Quemnam habitum gerere in choro, quemnam in publicis supplicationibus aliisque sacris functionibus, quemnam extra chorum quum privatam personam agit? — Resp. Ad I. et II. Ratione Episcopatus, posse et debere uti habitu ordinario quo utuntur Episcopi in Romana Curia, id est rochetto supra subtanam et mantelletta violacei coloris, et debere praecedere omnibus aliis canonicis et sedere in primo stallo supra omnes: ut in Compostellana sub die 15 Iulii 1617. „

Il terzo finalmente *in Liburnen.*: " II. An uti possit (Episcopus) mozzetta, vel potius supra rocchettum mantellettam tantum gestare debeat?—Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

(2) Avendo parlato a lungo nel precedente quaderno della Comunione frequente e quotidiana, e dovendone parlare anche in questo, crediamo ben fatto dare qui testuale questo Decreto che ne assegna le norme per tutti.

tes ulla gravis infirmitatis nota, sumant Sacrosanctam Eucharistiam, quam argentea theca inclusam in crumena, aut secreto illis deferunt Sacerdotes saeculares aut regulares, aliique in communione accipiunt plures formas ac particulas, vel grandiores solito, ac tamdem quis confiteatur peccata venialia simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo aut Ordinario. Cum autem haec Sanctissimus consideranda commiserit S. Congregationi Cardinalium Concil. Trid. interpretum, eadem S. Congreg. praevia matura discussione super praedictis unanimi sententia ita censuit: Etsi frequens quotidianusve Sacrosanctae Eucharistiæ usus a SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, numquam tamen, aut saepius illam percipiendi aut ab ea abstinendi, certos singulis mensibus aut hebdomadibus dies statuerunt, quos nec Concil. Trident. praescripsit, sed quasi humanam infirmitatem secum reputaret, nihil praecipiens, quid cuperet, tantum indicavit, cum inquit: *Optaret quidem Sacrosancta Synodus in singulis Missis fideles adstantes Sacramentali Eucharistiæ perceptione communicarent;* Idque non immerito: multiplices enim sunt conscientiarum recessus, variae ob negotia spiritus alienationes, multae e contra gratiae, et Dei dona parvulis concessa, quae cum humanis oculis scrutari non possimus, nihil certo de cujusque dignitate atque integritate, et consequenter de frequentiore aut quotidiano vitalis panis esu potest constitui. Et propterea, quod ad negotiatores attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus, Confessariorum secreta cordis explorantium judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiae fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt. In conjugatis autem hoc amplius animadvertent, cum Beatus Apostolus nolit eos invicem fraudari, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacent orationi, eos serio admoneant tanto magis ob Sacratissimae Eucharistiae reverentiam continentiae vacandum, puriorique mente ad caelestium epularum communionem esse conveniendum. In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit, non ut a frequenti aut quotidiana sacrae Communionis sumptione unica praecepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur; sed magis quid singulis permittendum per se aut Parochos seu Confessarios sibi decernendum putet; illudque omnino provideat, ut nemo a Sacro Convivio, seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur, et nihilominus det operam, ut unusquisque digne pro devotionis, et praeparationis modo rarius aut crebrius Dominici Corporis suavitatem degustet. Itidem Moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendae erunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto praestitutis communicent. Si quae vero puritate mentis eniteant, et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori, aut quotidiana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis a Superioribus permittatur. Proderit etiam praeter Parochorum, et Confessariorum diligentiam, opera quoque concionatorum uti, et cum eis constitutum haberi, ut cum fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accederint, statim de magna ad illud sumendum praeparatione orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive laici negotiatores sint, sive conjugati, sive quicumque alii, suam agnoscere infirmitatem, ut ex dignitate Sacramenti ac Divini judicii formidine discant cælestem mensam, in qua Christus est, revereri. Et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad majorem praeparationem accingere. Episcopi autem, in quorum dioecesibus viget hujusmodi devotio erga Sanctissimum Sacramentum, pro illa gratias Deo agant, eamque ipsi adhibito prudentiae, et ju-

dicii temperamento alere debebunt, et ab eorum officio postulari sibi maxime persuadebunt, nulli labori aut diligentiæ parcendum, ut omnis irreverentiae, et scandali suspicio in veri, et immaculati Agni perceptione tollatur, virtutesque ac dona in sumentibus augeantur. Quod abunde continget, si ii, qui devoto hujusmodi studio divina praestante gratia tenentur, seque Sacratissimo Pane frequentius refici cupiunt, suas vires expendere, seque probare cum timore, et caritate assueverint. Quibus Christum Dominum, qui se fidelibus manducandum, et se pretium in morte tradidit, atque in Cælesti Regno se præmium est daturus, precatur Sacra Congregatio, ut suam opem ad dignam præparationem, et sumptionem largiatur. Porro Episcopi, et Parochi seu Confessarii redarguant asserentes, communionem quotidianam esse de jure divino, doceant in Ecclesiis seu Oratoriis privatis, ex dispensatione seu privilegio Pontificis de manu Sacerdotis sumendam Sanctissimam Eucharistiam, nec eam ullo modo deferendam in crumena, aut secreto ad existentes domi, vel cubantes in lecto, præterquam ad infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca prædicta accedere non valeant, et ad eos, si ab Ecclesia deferatur, publice et cum pompa juxta formam Ritualis Romani; si vero ab Oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam, ut circa communionem in feria sexta Parasceves, Missalis Rubricae, et Ecclesiae Romanæ usus serventur. Insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiæ formas seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. Non permittant, ut venialium confessio fiat simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo aut Ordinario. Si Parochi, et Confessarii, etiam Regulares, aut quicumque alii Sacerdotes secus egerint, sciant Deo Optimo Maximo rationem reddituros esse, neque defuturam Episcoporum, et Ordinariorum justam ac rigorosam animadversionem, in contrafacientes, etiam Regulares, etiam Societatis Jesu, facultate ipsis Episcopis, et Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter attributa.

Et facta de praemissis omnibus, ac de verbo ad verbum relatione, Sanctitas Sua approbavit, ac praesens Decretum typis dari ac publicari voluit. In quorum, etc.

Datum Romae die 12 Februarii 1679.

—

CONSULTAZIONI

XXI.

Circa la Comunione frequente ed il Decreto Quemadmodum.

(Contin. — Vedi p. 151 — 164 di q. Parte)

Al secondo. — Veniamo ora al Decreto *Quemadmodum* della S. C. de' VV. e RR. del dì 17 dicembre 1890. (V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 6). Esso ha due articoli che riguardano la comunione delle donne e degli uomini laici che vivono in comunità; e sono come segue:

" V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad Sacram Synaxim accedendi, Eadem Sanctitas Sua decernit huiusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad Confessarium ordinarium spectare, quin Superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem Confessionem Communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit, donec ad Pœnitentiæ sacramentum denuo accesserit.

" VI. Monentur hinc omnes, ut ad Sacram Synaxim curent diligenter se praeparare et accedere diebus in propriis regulis statutis; et quoties ob fervorem et spiritualem alicuius profectum Confessarius expedire iudicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso Confessario permitti poterit. Verum qui licentiam a Confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae Communionis, de hoc certiorem reddere Superiorem teneatur;

quod si hic justas gravesque causas se habere reputet contra frequentiores huiusmodi Communiones, eas Confessario manifestare teneatur, cuius iudicio acquiescendum omnino erit. „

Esaminiamo a parte a parte il disposto di questi articoli.

1.° In primo luogo si vuole che il permesso ed il divieto nelle comunità di donne o di uomini laici per la S. Comunione spetti al confessore ordinario o straordinario. E ciò è secondo il Decreto *Cum ad aures* d'Innoc. XI del 12 febbraio 1679, il quale dichiarò che " frequens ad Sacram Alimoniam percipiendam accessus, confessariorum secreta cordis explorantium, iudicio est relinquendus. „ Essendosi appresso dubitato se per le monache vi fosse eccezione intorno a tale licenza, fu dichiarato lo stesso dalla S. C.: " Dubitatum fuit an et de cuius licentia (confessariine ordinarii an directoris) sacram Eucharistiam recipere debeant moniales, quae eam recipere volunt ultra dies statutos a constitutionibus, vel a consuetudine monasterii, ut in illis omnes moniales communicent. Porro *14 aprilis 1725 in Ianuen.* respondit S. Congregatio: *de licentia confessarii ordinarii et non directoris, praevia participatione praelati ordinarii* „ (Ap. Lacroix L. VI, P. I, n. 656 nota 1).

Or qui si può chiedere in primo luogo: è necessario per la comunione averne il permesso dal confessore? Assolutamente non sarebbe necessario, quando si abbia la coscienza pura da gravi colpe. Però per la comunione frequente o quotidiana non crediamo esente da colpa almeno leggiera chi non si faccia regolare dal proprio confessore. Molto più ciò dovrà dirsi delle religiose, stanti i molti decreti che rimettono ai loro confessori il diritto di giudicare della frequenza alla SS. Comunione. Ogni diritto è in relazione di un dovere. Se al confessore compete il diritto di quel giudizio, al penitente corre il dovere di sottoporvisi. E però giustamente il Lacroix censura l'opposto parere di Gio. Sanchez con dire (L. VI, P. I, n. 659): " Sustineri non debent duæ sententiæ J. Sanchez, qui in primis *d. 28* dicit poenitenti semper fieri iniuriam a confessario, si ex fine emendandi venialia, vel imperfectionis ipsius prohibeat adire communionem. Deinde *d. 29* dicit pœnitentem non debere sequi consilium confessarii ob certas causas dissuadentis communionem. Utrumque enim oppositum patet ex decreto, quo datur hoc ius confessario et cuius arbitrio submittitur poenitens, dummodo serventur aliæ clausulæ decreti (Innoc. XI) „ (1).

Si può chiedere in secondo luogo: qual sia il campo, in cui può spiegarsi l'azione del confessore intorno a questo permesso o divieto. In altri termini: se il confessore, come ha giurisdizione nel solo foro interno, così può solo in confessionale e non anche fuori permettere o vietare la comunione. — Giacchè tal permesso o divieto non riguarda strettamente l'assoluzione, non vediamo ragione onde non possa darsi anche fuori del confessionale. Ciò si appartiene alla direzione delle anime, e questa può esercitarsi, assolutamente parlando, in qualunque luogo e per qualunque onesto mezzo, anche da lontano per lettere. Conserviamo preziosi volumi di lettere onde un S. Francesco di Sales ed un S. Alfonso M. de Liguori e tanti altri illustri direttori di spirito regolavano i lor penitenti, come in ogni altro punto della cristiana per-

(1) Non possiamo perciò in tutto approvare ciò che l'autore de' *Tre abusi* dice (p. 52-58) per dimostrare che il dipendere dal confessore in quanto alla comunione anche frequente sia una semplice convenienza morale, non già obbligo di coscienza. Nè vale osservare che il Rituale Rom. ed il Decreto d'Innoc. XI prescrivono che i Pastori delle anime non discaccino nessuno che voglia accostarsi alla sacra mensa. Ciò vale pel foro esterno; e si suppone che chi si accosta all'altare ne abbia ottenuta la debita licenza dal proprio confessore.

fezione, così sulla frequenza della comunione (1).

2.° Si vuole in secondo luogo nel Decreto che i superiori non abbiano autorità d'ingerirsi nei permessi o nei divieti di frequentare la sacra mensa. È vero che prima i superiori si arrogavano cotal diritto; ma ciò era intollerabile abuso. Abbiamo visto come i Decreti pontificii attribuivano al confessore, e solo al confessore, siffatto diritto.

E si noti che il Decreto dice: *quin superiores ullam habeant auctoritatem hac in re se ingerendi.* E ciò vuol dire senza dubbio che i superiori non possono ingerirsi per nulla intorno alla comunione dei loro sudditi, non solo di permetterla o di vietarla. Nè si dica che le parole *in hac re* debbano riferirsi solo *ad permissionem et ad prohibitionem ad sacram Synaxim accedendi.* Imperocchè essendo questo decreto in consonanza con quello d'Innoc. XI *Cum ad aures*, deve interpretarsi secondo le disposizioni di questo che, in materia di frequenza alla comunione, rimette tutto al giudizio del confessore, non già del superiore: " frequens ad sacram alimoniae accipiendam accessus confessariorum secreta cordium explorantium iudicio est relinquendum. „ Ai superiori è perciò proibito non pure di comandare, ma neanco di consigliare intorno a tal cosa. E ciò è giustissimo. Imperocchè inutilmente si vieterebbe ai superiori di comandare, quando fosse aperto ad essi l'adito di consigliare. Sanno tutti quale autorità può avere il superiore di una comunità sull'animo dei sudditi, e quanto potere su di questi un suo consiglio, massime se il detto superiore sia d'indole severa, o permalosa. Che giova dunque che il superiore non possa guastare l'opera del confessore col comando, se può guastarla col consiglio? Abbiamo poi dimostrato innanzi che cosiffatti consigli sono anche cattivi di per sè, perchè tendono a procurare la disobbedienza al confessore (2).

---

(1) Neppure su questo punto possiamo convenire col dotto A. dei *Tre abusi*, il quale (p. 54-55) vuol sostenere che fuori del confessionale il confessore va destituito di ogni autorità sulla direzione dei suoi penitenti, e questi possono disubbidirlo.

(2) Perciò neghiamo assolutamente quello che l'A. de' *Tre abusi* dice (p. 58-60) su questo punto, che cioè il superiore se non può permettere o proibire, può nondimeno *consigliare, raccomandare, insinuare, suggerire, coadiuvare, desiderare, ammonire* su tal materia. Possiamo ciò ammettere solo se il superiore faccia queste cose affine di procurare l'obbedienza al confessore. Ma se vuol farlo per indurre alla disobbedienza; ciò non solo è vietato dal decreto, ma dal giure stesso di natura, perchè così fomentasi lo spirito d'insubordinazione e di sfiducia al confessore, seminandosi scandali nelle comunità. Se ciò fosse consentito, il Decreto presente ed i precedenti (non abrogati) andrebbero in fumo.

Neppur possiamo approvare ciò ch'egli soggiunge: " Vi ha però chi crede che sarebbe meglio e più secondo lo spirito del decreto che i superiori in esso contemplati non si occupassero affatto delle Comunioni dei loro soggetti. Ciò importerebbe che i superiori si tenessero indifferenti per tutto quello che riguarda questo atto, il più santo e divino di tutta la Religione; che non dovessero prendersi pensiero se le Comunioni dei loro soggetti siano bene o mal fatte; che anche nel caso di negligenza in questa azione che è opera di Dio per eccellenza, negligenza che attira la divina maledizione, i superiori non dovessero darsene fastidio. Ora tutto questo non può essere certamente nelle intenzioni dell'autore del decreto, nè secondo lo spirito di questo. — Si dice: alle Comunioni ci deve pensare il confessore, non i superiori. — Questa è un'asserzione gratuita, o per lo meno inesatta. Dove mai è scritto che il confessore, non il superiore, deve pensare alle comunioni? Il nostro decreto dice che il confessore deve pensare ai permessi ed alle proibizioni di accedere alla sacra Mensa, non già a tutto quello che riguarda questa sacrosanta azione..... Del resto è facile di vedere che il lasciare le Comunioni alla esclusiva ingerenza del confessore, toglierdole interamente all'ingerenza dei superiori, sarebbe il medesimo che sottrarre alla

3.° Si eccettua un caso dalle dette disposizioni, nel quale son chiamati i superiori di proibire la comunione ai loro sudditi. Il caso è se alcuno commetta qualche scandalo o qualche esterna colpa grave dopo l' ultima confessione. Quando ciò avvenga, il superiore dee vietare la comunione a chi commette quelle cose fino a che non torni a confessarsi.

Si noti:

a) Che qui si tratta di scandalo, e lo scandalo può essere anche di cosa leggera in sè, che porti grave danno agli altri. In ciò il giudizio è del superiore, il quale deve provvedere a che siano rimosse le occasioni di danno alle comunità.

b) Che per colpa grave qui può intendersi anche quella che consiste in un difetto notabile e pubblico con ammirazione degli altri, secondo una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. al riferire del P. Secondo Franco d. C. d. G. *(Lettera ad una Superiora Religiosa* pag. 48): " Quanto alla comunione sacramentale si attiene (eccone il documento), il S. Padre ordinò che le Costituzioni delle Suore si riducessero a conformità del diritto comune, costituito dai decreti della S. Sede... La superiora abbia facoltà di proibire ad una sorella la sacramental Comunione nell' unico caso, in cui essa abbia commesso un difetto alquanto notabile e pubblico con ammirazione delle altre sorelle: e ciò fin a tanto che la detta sorella si sia accostata di nuovo al sacramento della Penitenza. „

c) Che si dice: *fino a che non torni a confessarsi;* non già: *fino a che non torni al confessore ordinario:* purchè si accosti al confessore, sia l' ordinario o lo straordinario; sia quello, dal quale ebbe il permesso della comunione, sia qualche altro, poco monta.

4.° Il Decreto vuole inoltre che si ammoniscano tutti di badare a prepararsi diligentemente prima di ricevere la SS. Eucaristia.

Che il preparamento sia necessario, lo dichiara il Tridentino nell' intero capitolo *De praeparatione quae adhibenda est ut digne quis sacram Eucharistiam percipiat* (Sess. XIII, cap. VII *de Euchar.*). Lo dichiara altresì il Decreto *Cum ad aures* d' Innoc. XI, il quale vuole che i Vescovi per mezzo dei parrochi, dei confessori e dei predicatori parlino *de magna praeparatione*, da premettere alla comunione, specie frequente.

Ma in che consiste siffatta preparazione? Il Tridentino *l. c.*, dopo aver detto

---

" direzione spirituale un' opera ch' è parte " principalissima della vita spirituale. „

Confessiamo che il Decreto non disobbliga in tutto i superiori dal preoccuparsi delle comunioni dei loro sudditi: esso stesso però indica i casi ed il modo onde devono preoccuparsene, come spiegheremo. Fuori di questi casi ed oltre questo modo, non è lecito ad essi d' ingerirsi della frequenza alla comunione.

Nè vale il dire che i superiori devono sempre aver cura nei sudditi delle loro comunioni, che sono l' atto più santo e divino della Religione. Imperocchè ciò non può ammettersi assolutamente. La frequenza alla comunione, come la penitenza sacramentale, spettano al foro interno, più che allo esterno. Il confessore permette o vieta la comunione secondo i bisogni interni delle coscienze, i quali non si conoscono, non si possono conoscere dagli altri. Perciò saviissimamente il Decreto d' Innocenzo XI disponeva: " frequens ad sacram Alimoniam percipiendam accessus confessariorum SECRETA CORDIUM EXPLORANTIUM iudicio est relinquendum. „ E diciamo *la frequenza alla comunione*, giacchè solo questa sottostà allo esclusivo giudizio del confessore; non già l' atto del comunicarsi, il quale, essendo esterno ed a vista degli altri, può ben cadere sotto il giudizio del superiore. Questi perciò, se vede qualche cosa di men retto, può e deve tenerne avvisato il confessore; ed anzi se scorge qualche grave scandalo, può pure impedire la comunione al suddito, fino a che esso non si asi accostato di nuovo alla confessione. In questi limiti circoscritta l' azione del superiore intorno le comunioni, verranno impediti i possibili abusi e verrà provveduto alla libertà della coscienza, che è la più legittima, la più sacra delle libertà.

che vuolsi ricevere tal sacramento con grande riverenza e santità, si diffonde a condannar coloro che lo profanano con coscienza gravemente lorda. Il Decreto *Cum ad aures* dice che coloro, i quali si accostano frequentemente all'altare, debbono " suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate Sacramenti ac Divini Iudicii formidine, discant caelestem Mensam *in qua Christus est* revereri, et si quando se minus paratos senserint ab eo abstinere, seque ad maiorem praeparationem accingere. „

Da tutto ciò discende che vi ha due specie di apparecchio, uno rimoto e l'altro prossimo. Il primo consiste nella purità di coscienza; l'altro in raccogliersi internamente ed in eccitarsi ad atti di pietà. Quello è di precetto; questo di consiglio. Trascurando quello, quando non si è puri di grave colpa, si commette grave peccato; trascurando questo, si riman privi, in gran parte, del frutto del Sacramento (1).

5.° Vuole dippiù il Decreto che le persone laiche, viventi in comunità, siano ammonite di non tralasciare le comunioni prescritte dalle proprie regole. E ciò è giusto, affinchè tutti abbiano uno sprone che, almeno in quei giorni segnati frequentino questo Sacramento di vita.

Ed in ciò è bene considerare lo spirito di questo decreto. Le persone viventi in comunità, massime se strette da voti, hanno l'obbligo di maggior perfezione delle persone del secolo. E come per queste ultime è fissata di presente una sola comunione annua di precetto, così per le prime sono stabilite determinate comunioni di regola, ma in maggior numero, fra l'anno. Nessuno però creda che alle persone di mondo non sia da consigliare, anzi da inculcare, con sommo calore più frequente accesso all'altare. E così nessuno dee giudicare che per le persone religiose non giovino molto di più altre comunioni oltre quelle di regola. Insomma l'annua comunione di precetto è il minimo che si possa fare dalle persone mondane; le comunioni di regola sono

---

(1) Di questo doppio apparecchio così parla S. Alfonso (*Monaca Santa*, Cap. XVIII, n. 8): " Due sono gli apparecchi necessarii per la frequente comunione; il rimoto ed prossimo. L'apparecchio *rimoto* consiste nel vivere con distacco dalle creature. S. Agostino, scrivendo sopra il Salmo CXXXI, dice così: Se mai dovesse venire in vostra casa un gran personaggio, e sapeste che a lui sono abbominevoli alcune cose, non le rimovereste voi dalla casa per quando egli dovesse venire? E così, volendo ricevere Gesù Cristo, dovete rimuovere dal vostro cuore tutti quegli affetti terreni che sapete dispiacergli. Bisogna dunque a chi vuole comunicarsi spesso vuotare il cuore di terra. Ciò appunto disse un giorno il Signore a S. Geltrude: *Non altro voglio da te se non che venga a ricevermi vuota di te stessa.*

" Per l'apparecchio *prossimo* poi conviene che sin dalla sera antecedente vi prepariate con atti di amore e di desiderio. Nella mattina, quando vi svegliate, pensate che in quella avete da ricevere Gesù Cristo e subito con un sospiro fervoroso invitate lo sposo a venire presto nell'anima vostra. Immediatamente poi prima di comunicarvi, ancorchè abbiate fatta l'orazione, bisogna che ravviviate in voi la fede, l'umiltà ed il desiderio. "

Come si vede da questo tratto del S. Dottore, non si richiede per la preparazione prossima che la persona devota stia lungo tempo in orazione, esercitandosi nei soli atti. La comunione così diventerebbe pesante e difficile, massime a coloro che non hanno tempo disponibile. La preparazione prossima consiste più nel raccoglimento interno e nel pensiero devoto a G. C., riconoscendo la indegnità propria con viva fede e carità, anzichè in lunghe preghiere, recitate spesso con distrazione per l'abito che vi si contrae. Noi perciò giudichiamo ben fatto premettere alla Comunione la meditazione che suol farsi nelle comunità religiose, e da questa in fine ricavare gli atti, sieno anche brevi, per la comunione. Ci allontaniamo anche in ciò dallo opinare dell'A. de' *Tre abusi*, il quale (pag. 74 e 75) richiede assolutamente *oltre la meditazione consueta*, l'apparecchio formale alla comunione.

il minimo che vuolsi richiedere dalle persone religiose.

Oltre le comunioni di regola, in taluni istituti, come in quello delle Figlie di Carità, è in uso un calendario, in cui si segnano altri giorni di generale comunione. Qual valore hanno questi calendarii? — Fa d'uopo udirlo dalla S. C. de' VV. e RR.

Ecco come la S. C. rescrisse il dì 4 agosto 1888 all'Arcivescovo di Bordeaux:

" Ex parte officialis istius curiae ecclesiasticae expositum nuper fuit, quod in omnibus fere familiis religiosis praescribuntur in statutis certi dies, quibus omnes ad sacram communionem accedere debent; et quod multi communionum catalogum ita intelligunt, quasi nulli sit licitum saepius communicare, etiam de consilio confessarii, nisi accedat quoque formalis consensus superioris vel superiorissae. Quibus expositis, quaesitum proponit: Quaenam sit mens Ecclesiae quando approbat haec statuta circa communionem in familiis religiosis:

" An haberi debeant ut *prohibitiva* ne plures fiant communiones; vel *praeceptiva*, ita ut omnes conentur ita vivere ut mereantur ad sacram communionem accedere saltem in illis diebus. „

Ai quali quesiti fu risposto:

" Ad I. partem, *Negative*, at facultatem frequentius ad S. Synaxim accedendi relinquendam esse privative iudicio confessarii, excluso consensu superioris vel superiorissae.

" Ad II. partem, *Affirmative*, quoties rationabilis causa non obstet. „

Di qui si raccoglie che il calendario non deve considerarsi come *proibitivo* delle altre comunioni che il confessore credesse di concedere, ma solo come *precettivo* o *direttivo:* in quanto cioè dichiara che tutte le suore si sforzino di vivere in modo da potersi accostare alla santa comunione nei giorni segnati, se pur qualche ragionevole causa non vi si opponga. E però anche per le comunioni del calendario vale ciò che si è detto per le comunioni di regola: devono considerarsi come il *minimo* delle comunioni che le persone religiose sono chiamate a frequentare.

6.° Intorno i confessori il Decreto dichiara che quante volte pel fervore e pel profitto spirituale di qualcuno si giudichi espediente una maggior frequenza alla SS. Eucaristia, ciò potrà venir consentito dal confessore.

Qual misura di fervore e di profitto spirituale qui si designa? Niente si stabilisce, e si lascia tutto al giudizio del confessore. Il quale in ciò deve tener presente la regola data dall'Angelico: " Si quis experimentaliter cognosceret ex quotidiana sumptione fervorem amoris augeri et reverentiam non minui, talis deberet quotidie communicare „ (in 4. d. 12. q. 13.). Vale a dire, deve fare l'esperimento se l'anima con più frequenti comunioni progredisce nella perfezione; e però, se è più pronta nel combattere i vizii, o più sollecita nello adempimento dei suoi doveri, o più forte nel resistere alle tentazioni, o più rassegnata nel soffrire le tribolazioni, o più raccolta nella preghiera e nella meditazione. In ciascuno di questi casi verificasi il fervore ed il profitto spirituale, e fa d'uopo licenziarla a più frequenti comunioni.

Abbiamo detto *fa d'uopo*; imperocchè dimostrammo innanzi non già solo il *diritto*, ma il *dovere* nel confessore di permettere al penitente la comunione frequente e quotidiana quando lo reputa a ciò disposto. Nè vale osservare che il Decreto dice *permitti poterit*; imperocchè ciò si riferisce al penitente, non al confessore; e vuol dire che uno il quale, oltre le comunioni di regola, ne desidera delle altre, poste le debite condizioni, può averne il permesso dal confessore. Tale permesso perciò si risolve in un diritto del penitente ed in un obbligo del confessore (1); come quando uno abbia frodato l'altrui ed abbia poi restituito:

(1) Siamo ancor qui discordi dall'A. dei *Tre abusi*, il quale (pag. 80-82) si diffonde

a costui *si può* concedere l'assoluzione. Come ognun vede, la facoltà nel confessore non è che se ne valga a suo arbitrio; ma, poste nel penitente le necessarie disposizioni, il confessore è in obbligo di avvalersene.

E vaglia il vero. Nei sacri ministeri ogni diritto o facoltà che abbia un sacerdote, è dovere di esercitarlo quando lo richiede il bene delle anime. " Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei.„(I. Cor.4,1). Il sacerdote è ministro di G. C., e però *è obbligato* dispensare i misteri divini. Il parroco *può* predicare, *può* unire i filiani in matrimonio; il confessore *può* assol-

---

a dire che in ciò pel confessore non vi ha ombra di obbligo, potendo a suo piacere concedere o negare più frequenti comunioni anche a chi è disposto, ed anche a chi le domandi. Ecco com' egli ragiona: " Un tale obbligo non potrebbe esser fatto al confessore che, o dall' autorità superiore della Chiesa, o da qualche diritto dei penitenti, o dalla necessità intrinseca della cosa. Quanto all'autorità della Chiesa non abbiamo alcuna disposizione in proposito: nessuna legge, nessun decreto ha fatto la Chiesa per imporre ai confessori un obbligo di tal natura; lo stesso decreto presente stabilisce solamente il potere di permettere, nulla più. Dunque per l' autorità della Chiesa non può sostenersi quest' obbligo. Quanto ai penitenti, essi non possono avanzare altro diritto, pur solo di non essere ingiustamente impediti dall' accesso alla sacra Mensa. Ma questo diritto non porta di conseguenza che il confessore debba permettere delle comunioni oltre le prescritte dalla regola; sia perchè una persona di comunità non può avere un preciso diritto a ciò che non è secondo la regola; sia perchè il confessore può aver giuste ragioni per non autorizzare l' accesso alla sacra Mensa anche ad un penitente che per il fervore e lo spirituale profitto lo meritasse.... Quanto finalmente alla necessità intrinseca della cosa, questa non potrebbe dar fondamento all' obbligo, di cui discorriamo, se non nel caso che queste comunioni oltre la regola fossero un mezzo necessario alla salute o alla santificazione dell' anima. Niuno però, crediamo noi, vorrà asserire tal cosa. „

Egli adnnque dice che l' obbligo al confessore di dar le comunioni fuori di regola alle religiose, che ne abbiano le disposizioni, non può derivare nè dall' autorità della Chiesa, nè dal diritto del penitente, nè dalla necessità intrinseca della cosa. Noi per

---

contrario giudichiamo che obbligo verissimo abbia in ciò il confessore, e questo derivi appunto dall' autorità della Chiesa, dal diritto del penitente e dalla necessità intrinseca della cosa.

a) Dall' autorità della Chiesa. — Infatti il Decreto *Cum ad aures* dice: " Si quae (moniales) vero puritate mentis eniteant et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignae frequentiori aut quotidiana SS. Sacramenti perceptioni videri possint, id illis a superioribus permittatur. Il *permittatur* è ordine, non consiglio; è obbligo che s' impone ai superiori, fra i quali il confessore, che è chiamato a giudicare di quelle interne disposizioni. Ma, oltre a ciò, non è il Tridentino ed il Catechismo romano che esprimono il desiderio accesissimo della Chiesa che tutt'i fedeli (s' intende i ben disposti) ricevano ogni giorno la comunione? Lo abbiamo dimostrato a principio, risolvendo le difficoltà del nostro A. Or il *desiderio* della Chiesa verso i fedeli, si traduce in *precetto* pei sacri ministri. Pei fedeli è *facoltativo* il fare la comunione quotidiana; pei ministri è *precettivo* il concederne il permesso. Lo si prova dal precetto fatto dal Decreto *Cum ad aures* ai Vescovi affinchè provveggano che nessuno venga allontanato dall' altare (s' intende, se ben disposto) che voglia accostarvisi ogni giorno: " In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit... quid singulis permittendum per se aut parochos seu confessarios sibi decernendum putet; illudque omnino provideat, ut nemo a sacro Convivio, seu frequenter seu quotidie accesserit repellatur. " „ Nè si dica che ciò vale pel foro esterno e non per l' interno; giacchè per l' interno vi ha la sola eccezione della certa indisposizione, il che cade sotto il giudizio del confessore; ma quando il confessore giudica il penitente non privo della debita disposizione, deve, come il Vescovo ed il parroco, non impedire la

vere; il vescovo *può* promuovere agli ordini. Ma costoro non possono tenere inutile tal potestà: *devono* esercitarla quando trovano soggetti idonei e lo richiede il costoro bene ed il bene della Chiesa. Ciò vale assai di più trattandosi del sacramento della penitenza: fra il penitente ed il confessore corre un quasi contratto, onde quegli si obbliga di umiliarsi ai piedi del sacerdote e di ma-

---

comunione. E ciò si dimostra ancor chiaramente da un altro luogo del medesimo decreto riguardo ai negozianti: " Qui (confessarii) ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu laicis negotiatoribus et coniugatis quod prospicient eorum saluti profuturum id illis *praescribere* DEBEBUNT. „ E ciò vuol dire che se li giudicano ben disposti per la comunione, e però questa sarà per giovare alla loro salute eterna, la DOVRANNO loro prescrivere e non possono farne a meno. Non è questo un obbligo che impone la Chiesa?

b) Dal diritto del penitente. — Il penitente *eo ipso* ch' è cristiano, in forza del *battesimo*, ha diritto a tutt' i sacramenti della Chiesa quando ne abbia le disposizioni. In forza di questo diritto gli sposi a giusta ragione richiedono il matrimonio; i moribondi, la estrema unzione; i penitenti, l'assoluzione sacramentale. Codesti sacramenti non possono loro negarsi senza ledere un giustissimo diritto. Perchè dunque si può negare la comunione, anche quotidiana, che è uno, anzi il principalissimo, dei sacramenti, quando non sia certo che le disposizioni manchino? Forse perchè la si chiede ogni giorno? E quale legge vi ha che vieti la comunione quotidiana a chi ne ha le disposizioni? O meglio quante leggi non vi sono che inculcano cotal frequenza e che ne vietano gli ostacoli? Negare perciò, anche una sola volta, la comunione ad un penitente che giudicasi disposto dal confessore, è fargli una vera ingiuria, ledendo un suo diritto sacrosanto.

Nè vale il dire che il religioso non ha diritto alle comunioni fuori di regola, *perchè non può avere un preciso diritto a ciò che non è secondo la regola.* Neghiamo ricisamente che le comunioni oltre quelle della regola non siano secondo la regola. Abbiamo visto qual significato debbano avere le comunioni di regola, il significato cioè che siano *il minimo* delle comunioni che possa fare il religioso. Imperocchè nessuna regola non può non essere informata dello spirito della Chiesa che

---

desidera in tutti la comunione quotidiana. E poi, ammesso pure e non concesso che ci sia una regola sì strana, che si opponga allo spirito della Chiesa, il Decreto *Quemadmodum* corregge codesto errore, come prima lo corresse il Decreto *Cum ad aures*, i quali decreti vogliono che si permettano sempre le comunioni oltre quelle di regola, quando se ne abbiano le disposizioni.

c) Dalla necessità intrinseca della cosa — Il confessore è ministro della Chiesa, è medico ed è padre del penitente. Come ministro della Chiesa, *è obbligato* di porgere i sacramenti a chi ha diritto di ottenerli da lui: qual sacramento più augusto della Eucaristia? Come medico, *è obbligato* somministrare la medicina al penitente che ne ha bisogno: qual medicina più efficace della comunione? Come padre, *è obbligato* di dare il nutrimento al figlio spirituale: qual nutrimento più salutare della comunione, con cui si riceve l' Autore stesso della grazia?

Eppure il nostro A. non ha difficoltà di scrivere: " Quanto finalmente alla necessità intrinseca della cosa, questa non potrebbe dar fondamento all' obbligo di cui discorriamo, se non nel caso che queste comunioni oltre la regola fossero un mezzo necessario alla salute o alla santificazione dell' anima. Niuno però, crediamo noi, vorrà asserire tal cosa. „ — Noi però crediamo per fermo, anzi per fede, che i beneficii della comunione per la santificazione delle anime, sia pur di una sola comunione, sono copiosissimi ed ineffabili. Non è G. C. stesso che ha detto: " Qui manducat me vivet propter me? „—"Qui manducat hunc panem vivet in aeternum? „—Un confessore perciò che voglia privare il suo penitente di questo potentissimo aiuto per la propria santificazione, col pretesto della regola, noi non sapremmo dichiararlo immune di colpa, e ripetiamo ancora qui le giustissime parole di S. Alfonso, che quando il penitente è disposto, *non potest director sine scrupulo negare communionem frequentem.*

nifestargli le piaghe recondite della coscienza, e questi si obbliga di assolverlo dai falli e di fornirgli i mezzi apportuni alla santificazione. Adempiuto adunque il debito dalla parte del penitente, non può tralasciarsi il debito dalla parte del confessore. E se questi nega il mezzo più efficace, più pronto alla santificazione, qual è la comunione frequente, poste le necessarie disposizioni, vien meno ad uno dei suoi più interessanti doveri.

Ma il confessore non potrebbe negare la comunione ad uno che vi sia disposto, per altre ragioni estrinseche, p. e. affinchè si osservi la uniformità?

Può esserci senza dubbio qualche legittima ragione estrinseca, la quale autorizzi tal diniego, p. e. se si temesse qualche grave scandalo o qualche altro grave danno. In simili casi (che per verità sono rarissimi), viene in collisione il danno del penitente col danno più grave del prossimo, e carità vuole che si tolleri quello per evitar questo.

Ma deve dirsi ciò della uniformità, che tanti richiedono inalterata nelle famiglie religiose, anche in rispetto alla comunione?

Non neghiamo che la uniformità nelle case e negl'istituti religiosi sia un bene desiderabile: impedisce le singolarità, e con esse varie tristi e basse passioni, che valgono a turbare la pace delle comunità ed impediscono l'avanzamento nelle virtù. Vediamo perciò con sapienza ordinato da un S. Vincenzo de' Paoli, da un San Francesco di Sales, da una S.ª Teresa la uniformità nei rispettivi istituti in tutt'i modi della vita, ed anche nelle pratiche di pietà. Ciò è giustissimo: ma non si vuol eccedere così, da richiederla strettamente anche nelle comunioni.

Vuolsi distinguere una doppia uniformità: una *materiale*, un'altra *formale* o *morale*. La prima è uniformità perfetta in tutte le cose. La seconda è uniformità in parte nelle cose, in parte nei principii. Così quanto alla comunione, quelle di regola o di calendario sono per uniformità di cose; quelle straordinarie sono per uniformità di principio. Ed il principio è che facciano comunioni straordinarie tutte le persone che ne hanno avuta licenza dal confessore. Anche in ciò è uniformità, se non *materiale*, almeno *formale* (1).

(1) Conveniamo perfettamente in ciò coll'egregio A. dei *Tre abusi*, il quale spiega nello stesso senso indicato da noi la doppia uniformità, e mostra di approvarla.

Quello in cui discordiamo, si è che, mentre egli approva generalmente la *uniformità morale* o *di principii*, la condanna poi in rispetto al confessore, dicendo che questi, nel giudizio sul permesso alle comunioni deve salvare la uniformità materiale, negando anche a chi ne abbia le disposizioni la comunione straordinaria che si desidera.

L'autore opina che ciò è nel diritto del confessore: " Niuno speriamo (egli scrive " a pag. 122), vedrà in tale ricerca un at- " tentato contro l'autorità del decreto. Im- " perocchè questo nulla stabilisce in pro- " posito, anzi neppure vi fa alcuna allusio- " ne. Esso dice che il confessore può per- " mettere delle comunioni straordinarie, " quando lo giudichi spediente, ma non di- " ce con quali criterii debba far uso di que- " sto suo potere. „

L'illustre A., nello scrivere tali cose, forse non avea presente il Decreto. Il quale, lungi di nulla stabilire in proposito, lungi di non farvi allusione alcuna, dice appunto tassativamente con quali criterii debba far uso il confessore del potere di permettere le comunioni straordinarie. Eccone le parole: " Quoties OB FERVOREM et SPIRITUALEM ALICUIUS PROFECTUM confessarius expedire iudicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso confessario permitti poterit. „ Stabilisconsi adunque come criterii il FERVORE ed il PROFITTO SPIRITUALE del penitente, e nulla più. Non viene perciò ammesso per nulla *la uniformità*, che non entra in niun conto nel fervore e nel profitto spirituale del penitente. Dunque il confessore non deve tenerne conto.

In una nota poi il nostro A. a pag. 123 riporta il seguente brano del P. Secondo Franco (*Lettera ad una superiora* p. 107): " E chi ha detto che non si hanno da fare singolarità? Se per singolarità s'intendono

Ma vi ha obbligo stretto di osservare questa *uniformità morale*, anzichè *materiale*? L'obbligo vi è certamente. Lo si dimostra soprattutto prima dal Decreto *Cum ad aures*, e poi dall'altro *Quemadmodum*, che prescrivono doversi dare la comunione frequente e quotidiana a quante persone il confessore giudica di averne le disposizioni. E questi decreti sono secondo lo spirito della Chiesa, la quale desidera che tutti i fedeli si accostino ogni giorno all'altare.

Da ciò discende che il confessore *non può*, nel giudicare sulla convenienza alle comunioni, negarne alcuna per la sola ragione della uniformità.

Ma se, non osservandosi tale uniformità, ne vengano scandali e turbamenti alla famiglia religiosa?—Siffatti scandali e turbamenti provengono da un gravissimo abuso, e questo è che spesso non si vuol bene spiegare ed inculcare dai superiori la *necessità* e l'*obbligo* della indicata uniformità morale. Se ciò si facesse, non sarebbero notate di singolarità le comunioni straordinarie. Lo scandalo adunque proviene in ciò talvolta più dai superiori, che dai sudditi: imperocchè se i prepositi delle case, i catechisti, i confessori fossero concordi nello inculcare la detta *uniformità morale*, nè scandali nè turbamenti avrebbero luogo. I confessori adunque non devono secondare cotali scandali con procurare la osservanza della uniformità materiale in ordine alla comunione frequente; ma devono adoperarsi efficacemente di sradicarla con compiere l'obbligo imposto loro dalla Chiesa.

7.° Nel caso esposto però il Decreto vuole che chi ha ottenuto dal confessore la licenza di una comunione più frequente o anche quotidiana, deve renderne avvertito il superiore.

Perchè ciò? Sì per la dipendenza che anche in questo il suddito deve avere al proprio superiore; sì pel buon regime della comunità, e sì ancora perchè il superiore possa vigilare chi abbia ottenute queste licenze, e conoscere se per disavventura se ne renda immeritevole. Savia perciò e giusta disposizione, la quale per altro vuol essere bene interpretata, perchè non dia luogo ad abusi.

Si può chiedere infatti: *a)* Qual sia il superiore, al quale si deve far nota la detta licenza — *b)* Se questa licenza debba farsi nota al superiore in ogni comunione straordinaria ottenuta—*c)* Se il superiore possa dispensare dal detto obbligo.

a) In ordine al superiore da far nota la licenza ottenuta, vi ha una dichiarazione del S. Officio della fer. IV 2 luglio 1890: " Utrum licentia concedendi communiones *exceptionis* spectet ad confessarium tantum; et superiori vel visitatori spectet sola participatio? — Resp.: *Affirmative*. „ La domanda fu fatta da un Sacerdote della Missione per le *Figlie*

---

stranezze, certo è desiderabile che di queste singolarità se ne faccia a meno; ma se per singolarità s'intende un'eccellenza maggiore nelle cose del servizio divino, tutt'i santi sono stati singolari. „ — L'A. de' *Tre abusi* così osserva sopra queste parole: " Qui si " suppone ciò che è molto controverso, che " cioè una maggior frequenza di atti reli- " giosi equivalga sempre ad una eccellen- " za maggiore nelle cose del servizio divi- " no. Il che anzi bene spesso non è; come " non si può dire che sia sempre di mag- " gior perfezione l'aggiungere pratiche de- " vote a quelle prescritte dalla regola. „ Il nostro A. qui confonde ogni altra pratica di pietà colla SS. Comunione. Conveniamo perfettamente con lui che non sempre una maggior frequenza di atti religiosi equivale ad una eccellenza maggiore nelle cose del servizio divino. Spesso ciò non è. Però vuolsi eccettuarne la pratica di pietà per eccellenza, che è la SS. Comunione. E si noti che noi parliamo di comunione ben fatta, cioè colle debite disposizioni, come si suppone nel nostro caso. Sosteniamo perciò che una tale comunione sia sempre da consigliare, non mai potendo dirsi superflua o inutile; altrimenti nè la Chiesa la desidererebbe quotidiana in tutti i fedeli, nè i Decreti la consiglierebbero con ogni maggior frequenza nelle comunità religiose.

della Carità, le quali hanno le superiori che presiedono a ciascuna casa, ed il visitatore che governa la provincia. Essendo affermativa la risposta al quesito se la partecipazione debba farsi o al superiore o al visitatore, ne discende che tal partecipazione può farsi o al superiore immediato della casa, ovvero al superiore maggiore della provincia.

Non neghiamo che ci sembra più conforme al decreto che la partecipazione si faccia, anzichè al superiore maggiore, al superiore immediato della casa, che può meglio vigilare il soggetto ed impedire che nel caso di un qualche scandalo o di una qualche grave colpa esterna vada alla comunione, secondo le disposizioni del decreto medesimo (1). Però neanco possiamo negare che basti la partecipazione anche al superiore maggiore, nulla determinando il decreto: il che anzi potrebbe talvolta consigliarsi, quando si abbia a temere qualche ingiusto ostacolo dal superiore della casa.

b) Ma questa licenza deve farsi nota al superiore in ogni comunione straordinaria ottenuta? Ed in qual modo?

Ecco intorno a ciò altre dichiarazioni emanate dal S. Uffizio *in fer. IV 2 iulii 1890:*

" II. La partecipazione deve farsi o riceversi soltanto per la comunione abitualmente più frequente o quotidiana; ovvero per qualunque comunione, oltre quelle dei giorni determinati per tutta la comunità? — Risp.: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

" III. La partecipazione deve farsi o riceversi *toties quoties*, ovvero una volta *tantum*? — Risp.: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

" IV. La partecipazione deve esser singolare e nominale; oppur generale? — Risp.: *Provisum in praecedentibus.* „

Donde si raccoglie che quando una religiosa brama di accostarsi all' altare più spesso di quello che consentono le proprie regole, e ne ottiene licenza dal confessore, basta per sempre che una volta sola ne renda avvisato il superiore, benchè appresso venga cambiata la persona di esso.

Nè si ricerca che il superiore consenta o risponda all' avviso, non essendo necessaria cotal risposta (2).

c) Il superiore può dispensare da tale obbligo? — Ristretto l' obbligo ad una sola volta e riducendosi ad un semplice avviso, che può farsi o al superiore locale o al maggiore, non vale occuparsi di tal dispensa: il solo chiedere la detta dispensa sarebbe cosa più gravosa che il dar quell' avviso.

8.° Finalmente il Decreto prescrive che se il superiore creda di avere giuste e gravi ragioni contro siffatte comunioni più frequenti, sia tenuto manifestarle al confessore, al cui giudizio dovrà onninamente rimettersi.

Giustissima disposizione, che tende ad illuminare il confessore circa la condotta esterna del penitente, affinchè se la scorge discorde dalla interna, possa correggerlo, ovvero modificarne il giudizio, almeno circa le comunioni straordinarie.

Il superiore — S' intende o il superiore immediato della casa, o il maggiore dell' istituto.

Giuste e gravi ragioni — Non per qualunque motivo deve farsi tale avviso, ma per ragioni giuste e gravi, almeno relativamente al luogo, senza esagerazioni, senza spirito di passione. Di ciò può anche giudicare *in Domino* il confessore, e tener l' avviso in quel conto che vale.

Sia tenuto — E però, trattandosi di cose gravi e di danno rilevante o del penitente o della comunità, il superiore non solo *può*, ma *deve* ammonirne il confessore.

Manifestarle al confessore — Tal manifestazione sarà bene che sia secreta, se pure l' utile dell' accusato non richiegga diversamente.

Al cui giudizio dovrà onninamente rimet-

(1) In ciò siamo d' accordo coll' egregio A. de' *Tre abusi*.

(2) Su questo punto discordiamo dall'A. de' *Tre abusi*, il quale vuole che l' avviso al superiore si faccia in ogni nuova concessione del confessore.

tersi — In ciò il confessore non è obbligato di rispondere ; anzi non deve rispondere nulla, perchè non venga in minima parte violato il sigillo di confessione, potendosi talvolta arguir qualche cosa di coscienza da una risposta imprudente. Il superiore poi, fatto l'avviso, deve rimettersi in tutto al giudizio del confessore. E però quand' anche il suddito ritorni alle antiche comunioni straordinarie, il superiore non dovrà nulla osservare, tranne se si rinnovino i fatti deplorati.

Sono queste le disposizioni del Decreto *Quemadmodum* circa le comunioni delle persone religiose, che vogliono esattamente osservarsi.

Al terzo — Veniamo ora alla soluzione dei casi proposti.

Antonino fa male nel negare comunioni, oltre quelle della regola, alle sue penitenti. Il Decreto *Qumadmodum* lascia alla *potestà* del confessore il concedere le dette comunioni, non già al suo *arbitrio*. I vantaggi poi della uniformità non possono mai agguagliare quelli dalla frequente e degna comunione.

Alessio parimente è in errore in credere che il Decreto autorizzi a concedere indistintamente a tutte le religiose, comunioni oltre quelle della regola : deve concederle solo a coloro cui crede che possano giovare a cagione del lor fervore e dello spirituale profitto. A queste, se restie alla comunione, può anche rivolgere calorose esortazioni.

Aristobolo può esortare le penitenti *a rendersi degne* della comunione quotidiana, cioè ad aver fervore di pietà ed a ricavare profitto spirituale dalle comunioni ; non già può esortare tutte indistintamente (o disposte o no) alla comunione quotidiana, e molto meno ad obbligarle a ciò col diniego dell' assoluzione. La comunione frequente e quotidiana, per chi deve farla, anche se disposto, è facoltativa, non obbligatoria. Il divieto giusto del confessore, è obbligatorio.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

37.

Circa la materia della patena pel S. Sacrificio.

D. La patena non di argento (non come la coppa del calice), ma di metallo dorato, può consacrarsi ?

R. Il De Herdt dice *(S. Lit. Pr.* T. I, n. 172) : " Patena debet eiusdem esse materiae quam calix ; „ e cita i decreti della S. C. dei R. del 31 agosto 1867 ad 6, e 18 dicembre 1877 ad 5.— Precedentemente poi aveva scritto : " Calix debet esse aureus vel argenteus, vel saltem habere cuppam argenteam intus inauratam „.

Secondo questo insegnamento, la patena dev' essere di argento, non potendo il calice non essere di argento almeno nella coppa.

Però i decreti da lui citati inducono a giudicare tutt' altrimenti. Infatti il decreto del 18 dicembre 1877 *in Senen.* ad 5. suona così : " An patena debeat esse eiusdem materiae ac cuppa calicis ; et an planetae ex lana confectae permittantur. — Resp. : Quoad primam partem, detur Decretum in una S. Hippoliti diei 31 augusti 1867 ad dubium IV (dev' essere dubium VI) (1) ; quoad secundam partem, usus Ecclesiarum laneas casulas non admittit. „ — Il decreto poi del 31 agosto 1867 *in S. Hippolyti* ad 6. (che è l' altro citato pure dal De Herdt) è questo : " An permitti possit ciborium seu sacra pyxis ex cupro deaurata? item monstrantia et lunula?—Resp.: Affirm. „—La S. C. dunque ha inteso di agguagliare la patena alla pisside ed alla lunetta ; e per vero come queste son vasi destinati a contenere le sacre specie, così pure la patena. Or poichè va consentito che la pisside e la lunetta non siano di argento, ma di metallo dorato ; così pure dev' essere consentito per la patena.

Ci allontaniamo adunque dallo insegnamento del De Herdt, e possiamo tenere per certo che la coppa del calice dev' essere di argento dorato ; ma la patena può essere di altro metallo parimenti dorato, come si usa in Roma e per tutto altrove.

38.

Se i Regolari possano, senza venia pontificia, prendere danaro a mutuo.

D. S. Alfonso (L. IV, n. 187) scrive :

(1) Il dub. IV parla degli altari fissi, che non han che fare colla patena.

" Religiosos non posse accipere mutuo pecunias cum solutione interesse. „ Lo stesso insegnano altri Autori moderni seguaci del S. Dottore. Si chiede: È proibito assolutamente ai Religiosi prendere a mutuo qualsivoglia somma senza il beneplacito Apostolico, sotto pena di censura *nemini reservata?*

R. Il S. Dottore *l.c.* dice così: " Praeterea declaravit S. C., religiosos non posse accipere mutuo pecunias cum solutione pecuniae; vide Del Bene *Immun. Eccles.* c 17. d. 1. n. 12. „ Egli adunque, coll' Autore da lui citato, si riferisce al Decreto della S. C. del Concilio del 21 marzo 1626, il quale è del seguente tenore:

" Cum post editum decretum de rebus regularibus non alienandis, compertum sit, Regulares, qui eodem decreto prohibentur census imponere, et alios contractus facere super bonis ad eorum monasteria pertinentibus; loco censuum et contractuum huiusmodi, pecunias ad cambium, vel mutuo accipere cum solutione alicuius lucri etiam cessantis vel damni emergentis, et *cum obligatione seu hypotheca bonorum aut dato pignore* (1); cumque ex huiusmodi contractibus eludatur mens sac. Congregationis, cui in primis in votis fuit consulere Religionum indemnitati, quae ex dictis contractibus plurimum laeduntur; eadem Sac. Congregatio, SS. D. no N. ro approbante, decrevit ac declaravit, non licere Regularibus pecunias, ut proponitur, accipere, et si acceperint, in ipsius Decreti poenas ipso iure incidere. „

Da questo decreto chiaro apparisce che ai Religiosi è vietato prendere danaro a mutuo quando ciò si fa *cum obligatione seu hypotheca bonorum aut dato pignore*, quando cioè ha luogo un' obbligazione o una ipoteca sui beni del monastero, ovvero un pegno di cosa che non può alienarsi. Quando perciò nessuna di queste cose ha luogo, non è proibito ai Regolari prendere danaro a mutuo, e molto meno vi ha censura.

Ma come deve interpretarsi qui l' obbligazione o la ipoteca? L' ipoteca può essere o *generale* sopra tutti i beni, o *speciale* sopra qualche determinato fondo. L' obbligazione o la ipoteca speciale è certamente proibita sotto censura. Ma la generale?

Il Pignatelli (Tom. IV Cons. 166 n. 2 seqq.) sostiene che anche l' obbligazione o la ipoteca generale sia qui proibita, non facendosi distinzione nel decreto. Ma con pace di questo dotto Autore, vuolsi ritenere l' opposta sentenza, come fu definito dalla S. Rota Romana *in Amerina Bonorum* 19 Apr. 1641 *Decis. 161, 205 e 230 cor. Royas*, e ancora dalla S. C. del Concilio *in Romana Beneplaciti* 13 ian. 1691, e come fu poscia insegnato dal Card. De Luca *de Alien. prohib.* disc. 1 n. 40; dal Panimolli Dec. 60, annot. 3, n. 70; dal Castropalao *Op. Mor.* tom. 2, tr. 12 disp. un. punct. 15 § 2, n. 2 e da altri molti DD. citati dal Card. Petra (Tom. IV Const. VI Bened. XII n. 29), il quale aderisce pienamente alla costoro opinione, scrivendo: " Ex his ad resolutionem dubii descendendo, verius videtur, obligationem, seu hypothecam generalem non comprehendi sub prohibitione non alienandi sine beneplacito Apostolico. „

La ipoteca generale adunque, sopra tutt' i beni, non è vietata. — Ma possono poi senza venia Pontificia, espropriarsi codesti beni? — Il Card. Petra medesimo insegna che no. Ecco le sue parole *l. c. n. 30:* " Huius autem generalis hypothecae vigore sine beneplacito Apostolico factae, poterit quidem creditor agere pro sibi satisfaciendo super fructibus, in quibus praeferendus erit creditoribus chirographariis; non autem eadem hypotheca exerceri poterit super bonis ipsius Ecclesiae, nisi et beneplacitum Apostolicum concurrat. „ E ne assegna questa ragione: " Etenim ratio, qua sustinetur hypotheca generalis sine beneplacito Apostolico, est, quod ex ipsa nullum ius in re concedatur creditori super proprietate bonorum; quod sane non contingeret, si eius vigore possent bona Ecclesiae subhastari „. La ragione adunque, onde non si richiede la venia pontificia nella ipoteca generale, si è che con questa non può acquistarsi il *ius in re*, ma solo il *ius ad rem* (2). Che se si vuole la ipoteca col diritto alla espropriazione dei fondi, in tal caso fa d' uopo del beneplacito Apostolico o al principio del contratto, ovvero quando

(1) Il Ferraris *(v. Alienatio* art. IV n. 30*)*, nel dare il tenore dell'allegato decreto, omette per errore le parole *cum obligatione seu hypotheca bonorum aut dato pignore.* Ciò forse ha dato luogo al non esatto insegnamento, che sia vietato sempre a' Regolari prendere danaro a mutuo senza le solennità. Abbiamo detto che le prefate parole sono state omesse per errore; giacchè il Ferraris in detto luogo cita il Card. Petra, il quale (Tom. IV Const. 6 Ben. XII. n. 25) dà il tenore di quel decreto come lo abbiamo dato noi.

(2) Il codice civ. italiano pare che non ammetta questa ipoteca generale, prescrivendo nell' art. 1965: " L' ipoteca non ha effetto, se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro. „

questo diritto si voglia esercitare. Così lo stesso Card. Petra: " Ut igitur bona Ecclesiae vigore hypothecae generalis subhastari possint, intervenisse debet assensus Apostolicus sive initio obligationis, sive tempore distractionis: nec alias intelligendum est assensum Apostolicum non requiri in distractione iudiciali bonorum Ecclesiae, quatenus scilicet adhibitus fuerit assensus in principio obligationis. „

Da tutto ciò si raccoglie che quando colla ipoteca o speciale o generale si vuol dare il diritto dell'espropriazione sui fondi ecclesiastici, occorre sempre la venia pontificia. E però, strettamente parlando, solo quando non interviene ipoteca di questa natura, nè pegni di cose non alienabili, è lecito ai Regolari e ad altri amministratori di beni ecclesiastici prendere a mutuo il danaro dai terzi senza le debite solennità.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

172. — **D.** I compratori di beni appartenenti alle Congregazioni di carità, se hanno comprato a giusto prezzo (o anche maggiore) sono tenuti alla composizione?

R. Fa d'uopo distinguere. Se trattasi di beni appartenuti ad Ordini religiosi, od a luoghi pii ecclesiastici, è necessaria la composizione. Se poi trattasi di beni meramente laicali, la composizione non sarebbe necessaria qualora non vi fossero infissi pesi di messe, od altro, sui quali la Chiesa vantasse diritto. In questi casi anche il Vescovo può sancire la composizione per le ordinarie facoltà della S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 31). — Nessuno però creda che i beni meramente laicali, destinati ad opere pie, possano acquistarsi liberamente: vi è bisogno della venia pontificia, come altrove si è dimostrato, e laddove non siasi chiesta prima della compra, è necessaria la sanazione apostolica (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 257).

173. — **D.** In O. la Cappella della Protettrice, di patronato municipale, amministrata però da un sacerdote eletto dal Capitolo, vende alcune case, la cui rendita è destinata al culto della Protettrice stessa. Il compratore che nella gara dell'asta pubblica ha pagato più del dovere, è anche obbligato alla composizione? E ciò, non ostante che il prezzo si è investito sul Debito pubblico con maggior vantaggio dell'ente?

R. Qui non si tratta di usurpazione, ma d'indebita alienazione; di alienazione cioè fatta senza la necessaria solennità della venia pontificia. La Estrav. *Ambitiosae* annulla codesti contratti e fulmina la scomunica *nemini reservata* ai venditori ed ai compratori, la qual censura è inserita pure nella Costit. *Apostolicæ Sedis*. Occorre anche per ciò la sanatoria Pontificia.

174. **D.** Il limite delle L. 30 mila perchè i Vescovi possano ammettere alle composizioni, riguarda le persone dei compratori, ovvero i singoli fondi?

R. Fu chiesto già alla S. Penit. dal Vesc. di C.: " Le prefate facoltà sono limitate alle composizioni sui fondi, che non oltrepassano il valore di lire trentamila *ob aliquam ex praedictis causis*. Siffatta limitazione deve intendersi per ciascun fondo che siasi acquistato? „ E la S. Penit. il dì 18 giugno 1890 ad 8.m rispose: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ Donde ricavasi che il detto limite riguarda le persone, non i singoli fondi (V. nostre *Consultaz.* p. 15).

175. **D.** Chi acquista da terzi, o riceve per eredità beni ecclesiastici, colpiti dalle soppressioni precedenti a quelle ultime del 1860, va soggetto all'obbligo della composizione? Il Concordato del 1818, che cosa ha sanato?

R. Il Concordato del 1818 nell'art. 13, ha sanato le alienazioni dei beni ecclesiastici già fatte fino allora da quel Governo; non le altre. Per queste occorre la sanatoria apostolica, ovvero la composizione, la quale non è nelle facoltà ultime dei Vescovi.

176. — **D.** Come dovrebbesi regolare la composizione di quel possessore di beni eccles. che avesse avuti enormi danni o di frane o di alluvioni o di avulsioni, ecc.?

R. Se i danni sono avvenuti per colpa del possessore, non devono tenersi in conto nella composizione: se poi sono casuali, si diffalcheranno dalla estimazione.

177. — **D.** Quando il compratore ha fatto molto lucro nello acquisto di qualche fondo di chiesa, deve dare la intera plusvalenza alla chiesa? Non può il vescovo condonarne qualche parte?

R. La plusvalenza deve entrare nei criterii per determinare l'equa offerta. La quale determinazione deve fondarsi in un giudizio *morale*, tenute presenti tutte le circostanze, non in un giudizio *aritmetico*.

178. — **D.** Quando sui cespiti gravano oneri di messe, od altri obblighi, deve esigersi dal Vescovo una somma che dia la rendita proporzionata per questi pesi,

oltre la solita percentuale sul valore dei fondi ? E se i pesi sono dubbii o non si conoscono ?

R. Quando può prelevarsi la somma necessaria pei pesi, deve ciò farsi dal Vescovo. Quando la detta somma non può prelevarsi intera,il Vescovo potrà ridurre i pesi. Questi debbono cadere sulla offerta. Quando i pesi son dubbii, la offerta sarà *pro rata dubii*. Del resto anche qui si vuole un giudizio morale di equità, non un giudizio di rigore matematico.

179. — **D.** Le somme introitate possono conservarsi dall' Ordinario a disposizione della S. Sede ; ovvero debbono essere investite in titoli fruttiferi, anche spendendone per tale uopo una parte per le formalità di legge ?

R. Le somme introitate devono investirsi dal Vescovo in titoli sicuri e fruttiferi, anche decimandole per le spese occorrenti.

180. — **D.** I frutti delle dette somme investite possono essere amministrati dal Vescovo come meglio crede a beneficio dell' ente cui spettano ; ovvero devono essere consegnati agli amministratori dell' ente stesso ?

R. I prefati frutti devono essere esattamente consegnati agli amministratori dell' ente, cui si appartenevano i fondi, i quali devono in primo luogo adempire i pesi, interi o ridotti, che vi gravavano; e del resto farne quell 'uso che si faceva delle rendite dei fondi.

181. — **D.** Il Vescovo del domicilio di colui che chiede la composizione, quando si tratti di beni siti in altre diocesi, appartenenti ad Ordini religiosi, od a chiese o confraternite, deve procedere per mezzo del Vescovo del luogo dove sono siti i beni, o può bastare che interpelli i rappresentanti dei rispettivi enti ?

R. Può bastare che s'interroghino gl'interessati di altre diocesi, se trattasi di Religiosi esenti. Se trattasi di chiese o di confraternite non esenti, gl' interessati dovranno interpellarsi a mezzo del proprio Vescovo. La ragione si è che, dovendo la composizione *constare in foro externo*, dev'essere nota all' Ordinario.

182. — **D.** Ed in tal caso, chi deve ricevere la tassa di composizione, il Vescovo del domicilio, ovvero il Vescovo del territorio dove si trovano i beni ?

R. Deve riceverla il Vescovo di chi si compone ; e quegli poi deve trasmetterla al Vescovo della chiesa o del pio luogo, al quale i beni si appartengono. Se i beni poi spettano ad Ordini Religiosi, la offerta deve farsi tenere ai Superiori dei detti Ordini, ma dopo che questi ne abbiano ottenuta licenza della S. C. dei Vescovi e Regolari.

183. — **D.** Per gli Ordini Religiosi, il rappresentante che deve annuire alla composizione è sempre il Generale ?

R. Il Generale basta a rigor di dritto per tutto l' Ordine ; il Provinciale, per la intera provincia ; il prelato locale, pei beni della propria casa, tranne se le proprie costituzioni richieggano solennità speciali per le alienazioni, che devono certo conoscersi dai superiori locali. Per diritto comune, basta la venia Pontificia (che nelle composizioni fino a L. 30.000 vien delegata ai Vescovi,), ed il consenso del prelato di ciascuna casa, il quale è l' amministratore dei suoi beni.

184. — **D.** Per le Chiese Collegiate, le Ricettizie ecc., quando la maggior parte dei canonici titolari son morti, e non ne rimane che uno o due, sarà necessaria la loro annuenza per le composizioni ?

R. È necessaria a rigor di diritto ; giacchè uno o due canonici superstiti rappresentano il capitolo. Se ai titolari poi sono aggiunti anche canonici statutarii, anche costoro dovranno coi primi interpellarsi, riuniti capitolarmente. Giacchè i canonici statutarii non hanno voce in capitolo solo quando trattasi delle prebende che posseggono i canonici legali, non quando trattasi delle prebende soppresse (sui beni delle quali cade la composizione) a cui essi pure hanno diritto.

185. — **D.** Quando si trovi in chiesa una quantità di *ex votis* in oggetti preziosi, può il Vescovo, almeno in S. Visita, venderli ed investirne il prezzo a vantaggio della chiesa stessa in titoli di rendita, se il valore eccede la cifra consentita dal capo *Terrulas ?*

R. Se trattasi di *ex votis* preziosi, il Vescovo può venderli a maggior vantaggio della chiesa, senza però eccedere i limiti del cap. *Terrulas*.

186. — **D.** Fu detto che le disposizioni del decreto della S. C. del Concilio 20 gennaio 1894 circa la celebrazione della messa negli oratorii privati dei Campi Santi non vanno applicate all' oratorio principale erettovi dal municipio. Deve dirsi lo stesso degli oratorii delle Confraternite o di altri Corpi morali che pure hanno una certa pubblicità ? Quale benedizione bisogna adoperare per siffatti oratorii ?

R. Sembra a noi che gli oratorii delle Confraternite nei campi santi possano considerarsi come pubblici e benedirsi colla formola posta nel Rituale.

187. — **D.** Una famiglia che ha il privilegio dell' oratorio domestico e rurale,

può far celebrare la messa nell' oratorio del camposanto, considerandolo come oratorio rurale ?

R. Gli oratorii privati *more nobilium* possono tenersi solo in città ed in villa *nella propria abitazione*, non già, senza speciale permesso, nei campisanti.

188. — **D.** Una famiglia col privilegio dell' oratorio privato, se non dorme in casa, può avvalersi del privilegio ?

R. Può avvalersene, quante volte non cambia abitazione.

189. — **R.** Le commissioni conciliari del Seminarii hanno oggi le stesse attribuzioni sancite dal Tridentino, benchè i detti istituti non siano come una volta, sì perchè non tutti gli alunni si addicono al santuario, e sì perchè non sono in vigore le tasse beneficiali ed i posti gratuiti ?

D. Le commissioni conciliari dei Seminarii sono anche oggidì in pieno vigore ; e nelle relazioni *ad Sacra Limina* il Vescovo è tenuto di darne conto alla S. Sede.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Le confraternite, dipendenti dal Ministero dell' interno—*Circolare ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Prefetti del regno.*

" La legge 15 agosto 1867, n. 3848, nell' articolo 1. n. 6, dichiarava le Confraternite soggette alla vigilanza della autorità civile. Siccome però nessuna regola speciale veniva stabilita per l' esercizio di tale vigilanza, continuavano, nelle varie regioni d' Italia, ad applicarsi le norme, che già vigevano sulla materia : cosichè le Confraternite delle provincie del Mezzogiorno e le Compagnie di Misericordia della Toscana furono in fatto considerate come Opere pie, ed alle leggi, per queste vigenti, assoggettate ; mentre invece le Confraternite delle altre provincie del Regno rimasero sottoposte, in genere, alla autorità del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

" Pubblicatasi poi la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali nell' articolo 91, n. 2, contempla espressamente le Confraternite agli effetti della trasformazione, sorse questione se a queste istituzioni fossero applicabili tutte le disposizioni della legge stessa, e segnatamente quelle che provvedono alla vigilanza ed alla tutela. Se la risoluzione in senso affermativo non appariva dubbia per le Confraternite aventi scopo misto, dovendosi ritenere Opere pie, a mente dell' articolo 1° della legge 17 luglio 1890, gli enti morali aventi, in tutta od in parte, per fine la beneficenza, il dubbio sorgeva per le Confraternite che avevano unicamente fini di culto.

" Il Ministero dell' interno, d' accordo col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, domandava l' avviso del Consiglio di Stato, per avere una norma sicura. L' onorevole Consesso, a Sezioni riunite dell' interno e di grazia e giustizia, con parere del 22 dicembre 1893, n. 4554 1603, opinava che le disposizioni relative alla vigilanza ed alla tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, fossero applicabili a tutte le Confraternite indistintamente.

" Il Governo però avendo presentato allora al Parlamento un disegno per modificare la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, col quale regolavansi anche le Confraternite, soprassedeva dall'impartire istruzione di massima in conformità al parere ricordato. Le vicende parlamentari non acconsentirono l'approvazione di quel progetto di legge e così la quistione rimase insoluta, quando sorsero nuove vertenze che resero necessario delimitare la rispettiva ingerenza della autorità ecclesiastica sulle Confraternite.

" Fu quindi nuovamente richiesto l'avviso del Consiglio di Stato, il quale, con parere del 28 gennaio 1898, ha confermato che debbansi applicare a tutte indistintamente le Confraternite esistenti nel regno, anche se di mero culto, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 concernenti la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che per conseguenza i detti sodalizi devono dipendere esclusivamente dall' autorità civile, e più specialmente dal Ministero dell' interno, che la citata legge è chiamata ad applicare ; mentre l' ingerenza dell' autorità ecclesiastica deve limitarsi alla parte meramente spirituale e religiosa. I due Ministeri convengono pienamente nei pareri sopramenzionati, che integralmente si comunicano allegati alla presente circolare.

" Dovranno perciò i signori Procuratori generali presso le Corti di Appello ed i signori Prefetti curare, rispettivamente, che la tutela e la vigilanza sulle Confraternite, anche aventi solo scopo di culto, sianò d' ora innanzi esercitate nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, e che non siano menomate le attribuzioni dell' autorità civile.

" Riconosciuto pertanto che le Confraternite sono soggette alle norme che regolano le istituzioni pubbliche di be-

neficenza, ne segue che viene a cessare per tali enti l'applicazione del Regio Decreto 19 ottobre 1893, n. 586, dovendosi osservare, per quanto riguarda gli atti e contratti per alienazione di beni immobili e mobili, le disposizioni della legge 17 luglio 1890. Per quanto poi riguarda l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare stabili, dovrà naturalmente applicarsi la legge 21 giugno 1896, n. 218, ed il relativo regolamento 26 luglio 1896.

Si pregano i signori Procuratori generali di segnare ricevuta di questa circolare al Ministero di grazia e giustizia ed i signori Prefetti a questo dell'interno.

" *I Ministri:* Pelloux

" C. Finocchiaro-Aprile.

Come dirimere la parità di voti nell'amministr. di un' O. P. — Non ha effetti legali la deliberazione dell'amministrazione di un' O. P. di rimettere alla G. P. A. la decisione su di un determinato affare, sul quale si è spiegata parità di voti pro e contro dopo un solo esperimento di votazione; imperocchè si sarebbe dovuta ripetere la votazione nella stessa seduta, non essendo esclusa la possibilità di qualche mutamento nei voti, o ripetere l'esperimento in altra seduta, nella quale intervenendo al completo gli amministratori, si fosse resa possibile una maggioranza.

Ad ogni modo, anche quando si volesse considerare in questa condizione di cose come restìo il Consiglio d'amministrazione dell' O. P. a compiere un atto obbligatorio, sarebbe pur sempre illegale la deliberazione presa in sostituzione di esso dalla G. P. A.; giacchè in questo caso provvede l'art. 50 della legge 17 luglio 1890, per il quale subentra a compiere l'obbligo l'Autorità politica, ma non l'Autorità tutoria, che ha funzioni e carattere d'indole assai diversa. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 8 aprile 1897.— Comune di Sortino — Man. degli Amministr.* 1 c. p. 40).

Ecclesiastici esercenti cura d'anime, anche senza titolo, ineleggibili per la Congr. di carità — L'art. 19 della legge com. e prov., al quale si riferisce l'art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nello escludere gli ecclesiastici dalla Congregazione di carità, dichiara ineleggibili gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. La legge con questi suoi termini si è evidentemente riferita non già alla condizione gerarchica e canonica, ma al fatto in sè solo dell'esercizio ordinario di cura d'anime, che si tenne inconciliabile per le assidue sue sollecitudini con altro pubblico ufficio. La legge quindi ha considerato le funzioni in sè stesse, non il titolo pel quale si esercitano. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 23 dic. 1897, adott.— Giuliani c. Congr. di carità di Saludecio — Man. dagli Amministr.* l. c. p. 40).

Monti frumentarii da riformare — I Regolamenti borbonici, che dettavano norme pel frazionamento dei Monti frumentari in ciascuna Provincia dell'ex Regno delle Due Sicilie, non hanno carattere legislativo. Quindi i nuovi statuti dei Monti frumentari, coi quali vengono mutate le vecchie norme, debbono essere approvati, non per legge, ma per decreto Reale.

In ogni ipotesi, è da avvertire che la revisione degli statuti dei Monti frumentarii è imposta dall'art. 93 della legge 17 luglio 1890, che ne prescrive anche la procedura. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 19 ottobre 1897, adott. — Monte frum. di Vasto—Man. degli Amministr.* l. c. p. 40).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1898)

Pellegrinaggio Francese — Il giorno 8 sp. il S. Padre ricevè un numeroso pellegrinaggio francese. Erano 1600 persone, che furono presentate dall'Abate Garnier e dal comm. Harmel, il quale lesse un bellissimo ed affettuoso indirizzo. Il S. Padre rispose con un importantissimo discorso. Ricordò le dichiarazioni della S. Sede circa il patronato francese in Oriente, ed il Congresso eucaristico celebrato sotto la presidenza di un card. francese a Gerusalemme. E parlando della democrazia cristiana, accennata dal sig. Harmel, soggiunse che se essa si abbandona alla rivoluzione ed al socialismo, l'effetto immediato sarà per la classe operaia, la servitù, la miseria e la rovina. Se s'ispira invece agl'insegnamenti della ragione, rischiarata dalla fede; se nella soluzione dei problemi sociali non perde un istante di vista le regole di quella carità cristiana, che Gesù Cristo ha dichiarato esser la nota caratteristica dei suoi, darà alla patria un avvenire di pace, di prosperità e di bonessere. Dopo questo discorso coronato di applausi, con voce sonora impartì la Apostolica Benedizione, ed ammise al bacio del piede i capi del pellegrinaggio e la famiglia del sig. Harmel. Prima di ritirarsi nei suoi privati appartamenti volle girare attorno i pellegrini schie-

rati nella crociera, e conoscerli e benedirli ad uno ad uno.

Finita l'udienza pontificia, i pellegrini si radunarono a mensa nel Belvedere. V'intervennero il Card. Vicario, molti Vescovi e Prelati, ed il comitato presieduto dal Comm. Harmel. Vi fu musica, canto, distribuzione di medaglie di argento, varii discorsi, e finalmente prese la parola il Card. Vicario, esortando tutti a far tesoro dei suggerimenti del Papa, affinchè la Francia non abbia a temere di nulla e possa innalzare gloriosamente la sua bandiera. Fu vivamente applaudito.

Altra riunione tenne luogo sotto la presidenza del Card. Mocenni, nella quale, fra gli altri, il Sig. Ernesto Pacelli disse che era lieto di far voti per la prosperità della Francia, che, seguendo gl'insegnamenti del Papa, saprà superare le lotte intestine, e mantenere alta la religione ed il patriottismo, e conchiuse con una brillante invocazione alla pace ed al fraterno amplesso dei popoli. Tutti erano commossi, ed il sign. Harmel non potè fare a meno di abbracciare e baciare l'oratore.

Pellegrinaggio Inglese — Ai 14 sp. nella Sala Clementina il S. Padre ricevè i pellegrini inglesi in numero di 100, sotto la direzione del P. Bonnin, Superiore dei Pallottini di Londra. Vi erano ancora molte altre persone della colonia inglese di Roma. Furono presentati da Mons. Stonor, che faceva da interprete. Fra le altre offerte il Sign. Hichs presentò al Papa un termometro al mezzo minuto, un barometro ed un sfigmometro di sua invenzione. Il S. Padre in segno del suo gradimento gli donò una medaglia di argento, e raccomandò a tutti di pregare per la conversione dei dei loro connazionali.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 25 u. s. si tenne il Capitolo generale dei PP. Conventuali in una sala del Collegio in via S. Teodoro a Roma. L'E.mo Parocchi, Protettore dell'Ordine, lesse un bellissimo discorso latino, esortando tutti ad eleggere il Superiore generale in persona, che colla parola e coll'esempio poteva recare il più gran vantaggio all'Ordine. Risultò eletto il R.mo P. Lorenzo Caratelli, direttore del Collegio Serafico e valente maestro di musica. Il S. Padre, ricevendo i Frati Min. Conv. nella sala della sua privata Biblioteca, si congratulò del risultato della votazione.

— Il Consiglio Comunale di Carbonara Scrivia ha mandato un indirizzo al R.mo P. Michele, Prefetto Apostolico dell'Eritrea, invitandolo a recarsi nella sua terra natale ed a portare colà la sua benedizione. Egli, prima della sua partenza in Africa, tenne un discorso a Torino sulle missioni nella sala delle conferenze dell'arte sacra. Parlò dei vantaggi apportati nelle scuole degl'indigeni e per l'abolizione della schiavitù, accennando ai conforti religiosi recati ai soldati italiani dopo la battaglia di Adua. Erano presenti signori anche dell'alta aristocrazia e le principesse reali.

— I Redentoristi, che presero possesso della Basilica di S. Gioacchino, han fatto sapere che dal 15 sp. al 2 Nov. vi sarà una missione al popolo. Il Card. Vicario ha raccomandato con una notificazione a tutti d'intervenirvi.

— Negli scorsi giorni, ricorrendo il giubileo sacerdotale del Vescovo di Faenza, si festeggiò la traslazione delle ceneri del Card. San Pier Damiani in una più degna tomba sotto le volte della Cattedrale. Vi furono processioni, pellegrinaggi, musiche, accademie, spettacoli pirotecnici, luminarie con intervento di Cardinali e Vescovi.

— A Roma si sono tenute molte adunanze, presedute dai Parroci pel riposo festivo. Si è deliberato che, trattandosi di una questione sociale, igienica, economica ed umanitaria, doveva risolversi con tutt'i mezzi consentiti dalle leggi.

— La Biblioteca Vaticana ha fatto appello per una conferenza internazionale dei Capi delle biblioteche europee, nelle quali trovansi codici preziosi, a fine di studiare i mezzi più efficaci per riparare ed impedire le corrosioni ed i deperimenti di detti codici. Il 30 u. s. si sono radunati nella famosa biblioteca di S. Gallo nella Svizzera, con i primi paleografi, i capi delle più importanti biblioteche per discutere con periti chimici sull'interessante argomento.

— Il Prof. P. Embriaco, Prov. Domenicano, ha ottenuta una medaglia d'oro per aver presentato all'Esposizione di Torino un orologio con soneria senza ruote e senza cariche: vi ha impiegato 20 anni di studio e di lavoro.

— A Genova, Chiavari e Frascati le elezioni provinciali sono riuscite favorevoli ai cattolici.

—

— Mons. Schmitz, Vesc. suffraganeo di Colonia, nell'inaugurare la Casa di ricovero per gli operai, ha fatto rilevare che lo spirito di ordine e di concordia negl'istituti deve avere il suo fondamento nel Pontificato, il quale difende la libertà ed il dritto di tutti, rivolgendo le sue parole ai potenti ed agli umili, ed ha perorato sempre la causa degli operai. Tutti, ha soggiunto, sono obbligati di soccorrere la sua augusta povertà, essendo calunniosa la perfida insinuazione dei nemici della Chiesa, che la S. Sede possegga dei ricchi fondi da mantenersi.

— A Bruxelles l'Avvocato Olivier-Georges-Deshee, fratello del deputato socialista di Charleroi, ha abbandonato l'esercizio professionale, e fa il noviziato nel Monastero dei Benedettini a Maredsous. Ha scritto parecchi pregevolissimi lavori.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Se gli alunni d' istituti di voti semplici, non ordinati in sacris, *possano essere discacciati senza regolare processo.*

Beatissime Pater,

N. N. ad S. V. pedes provolutus, ea qua par est reverentia exponit: Sunt infauste in hac Congregatione aliqui alumni Ordinibus Maioribus non insigniti, qui post repetitas admonitiones etiam in notabiles Regularum infractiones et gravia peccata contra vota religiosa relapsi sunt, non sine scandalo et seductione aliorum confratrum, murmurantes et calumnias spargentes contra Superiores, Institutum et vocationem religiosam. Istorum aliqui veniam petierunt cum promissione seu proposito non amplius delinquendi, nihilominus ad eumdem vomitum redierunt. Venia saepe relapsis concessa confirmat abs dubio sequaces in praepostera agendi ratione cum relaxationis periculo; et dubitatur de intelligentia recentis Decreti " *Auctis admodum* „ super facultate expellendi alumnos votorum simplicium perpetuorum non ordinatos in sacris sine processus formatione, ad quod Constitutiones nostrae Superiori Generali auctoritatem conferunt. Hinc, ut tanto damno opportune occurrere possit, Orator, sequentis dubii solutionem humiliter postulat, scilicet: " An Superior Generalis suos alumnos inobservantes, ut in casu proposito, ab Instituto expellere queat. Et in casu affirmativo: An eadem potestate gaudeat Superior Provincialis respectu suorum alumnorum? et Deus...„

Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, super dubiis propositis respondendum censuit uti sequitur: — *Ad 1um* Prout proponitur *negative;* sed Sacra Congregatio facultatem Superiori Generali una cum suo Consilio Generalitio benigne tribuit procedendi ad dimissionem Alumnorum de quibus agitur, quatenus enuntiati Alumni in Ordinibus Sacris constituti non fuerint, summario modo, constito de eorum incorrigibilitate, seu processu camerali cum descriptione criminum et aliqua probatione, nec non constituto aliquo viro Religioso pro Defensore, firmo remanente perpetuo voto castitatis ab eisdem in dicto Instituto emisso. — *Ad 2um Negative.*

Romae 4 Iulii 1898.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*
A. Trombetta, *Secr.*

—

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa il rito delle messe cantate per privilegio nei giorni non proprii.— Circa la colletta nel giorno anniversario della elezione o consacrazione del Vescovo. — Circa lo Stolone nel canto del Passio— Circa il colore dei paramenti nella benediz. del SS. Sacram. dopo la messa di vivi e dopo quella di requie.

Stabiae seu Castrimaris — 12 Marzo 1897. — Sacra Rituum Congregatio, die 2 Maji 1878, concessit, ut quoties festum Patrocinii S. Catelli, Praecipui Patroni Civitatis Castimaris Stabiae, Dominicæ secundæ mensis Maii adsignatum, occurrit cum festo Patrocinii S. Joseph, Sponsi B. M. V., in Cathedrali Ecclesia cantari valeat Missa solemnis propria de ipsius S. Catelli Patrocinio, expleta in Choro recita-

tione Horae Nonae. Quum autem hæc Missa ab Episcopo celebranda sit pontificali ritu, hodiernus eiusdem Episcopi sacrarum Cœremoniarum Magister, sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum:

I. An Hora Tertia vel Nona decantanda sit, dum Episcopus paratur ad celebrandum?

II. An Hora in casu canenda concordari debeat cum Officio diei currentis, vel cum Missa de Patrocinio S. Catelli?

III. An haec Missa uti votiva solemnis habenda sit, omissa quacumque Commemoratione et Collecta, et in casu affirmativo Præfatio dici debeat de Communi vel de Tempore?

IV. An eadem regula servanda sit, quando infra annum in aliqua Ecclesia agitur de Sancto die non propria, et de eo, ob speciale privilegium, canitur et leguntur Missæ, ut in festo?

V. An Collecta pro Episcopo die anniversaria suæ electionis et consecrationis dici debeat tantum in Missa, an etiam in omnibus sacris functionibus?

VI. An tolerari possit usus canendi Passionem in Maiori Hebdomada, adhibita stola latiori, vulgo *Stolone*, super stola?

VII. Quando post Missam datur populo Benedictio SS.mi Sacramenti cum Ostensorio, interposito cantu Litaniarum et *Tantum ergo*, color pluvialis debet esse albus vel convieniens colori Missæ?

VIII. Sacerdos post Missam de Requie potestne aperire tabernaculum et dicto *Tantum ergo*, populum cum SS.mo Sacramento benedicere, adhibito super planeta coloris nigri velo humerali albo?

Et eadem Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Hora Nona.

Ad II. Affirmative ad primam partem: Negative ae secundam.

Ad III. Dicatur Missa de S. Catello cum unica Oratione et Præfatione de Tempore.

Ad IV. Serventur peculiare Indultum et Decreta.

Ad V. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Ad VI. Negative.

Ad VII. Servetur Decretum in Taggen. 9 Julii 1678 ad 6. (1).

Ad VIII. Negative.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 12 Martii 1897.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

II.

Litanie del S. Cuor di Gesù, approvate per le Diocesi di Marsiglia e di Autun, e per l' Ordine della Visitazione di M. V.

Litaniae de Sacro Corde Jesu.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, mis. nobis
Fili Redemptor mundi Deus, „
Spiritus Sancte Deus, „
Sancta Trinitas, unus Deus, „
1. Cor Iesu, Filii Patris aeterni „
2. Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum „
3. Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum „
4. Cor Iesu, Maiestatis infinitae „
5. Cor Iesu, Templum Dei Sanctum „

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An in III Dominica mensis, in qua iuxta statuta et consuetudinem Societatis Corporis Christi fit processio, cantata missa solemni de Dominica cum commemoratione SS. Sacramenti, celebrans et ministri debeant uti paramentis coloris dictæ Missae convenientis, non obstante quod sit violaceus, ut in Quadragesima et Adventu, et solum uti velo supra humeros albo: an vero post missam exui violaceo et albi coloris sacramento convenientis indui, et ita in albis processionem facere? — Resp.: " Quando in casu proposito cantatur missa de Dominica cum commemoratione Sacramenti, celebrantem et ministros uti debere paramentis dictæ missæ coloris convenientis; et etiam posse in processione, sed albo utendum super humeros velo „ (n. 1615-2864). N. d. R.

6. Cor Iesu, Tabernaculum Altissimi mis. nobis
7. Cor Iesu, Domus Dei et porta coeli "
8. Cor Iesu, fornax ardens caritatis "
9. Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum "
10. Cor Iesu, bonitate et amore plenum "
11. Cor Iesu, virtutum omnium abyssus "
12. Cor Iesu, omni laude dignissimum "
13. Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium "
14. Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae "
15. Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis "
16. Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit "
17. Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus "
18. Cor Iesu, desiderium collium aeternorum "
19. Cor Iesu, patiens et multae misericordiae "
20. Cor Iesu, dives in omnes qui invocant Te "
21. Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis "
22. Cor Iesu, propitiatio pro peccatis "
23. Cor Iesu, saturatum opprobriis nostris "
24. Cor Iesu, attritum propter scelera nostra "
25. Cor Iesu, usque ad mortem obediens factum "
26. Cor Iesu, lancea perforatum "
17. Cor Iesu, fons totius consolationis "
28. Cor Iesu, vita et resurrectio nostra "
29. Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra "
30. Cor Iesu, victima peccatorum
31. Cor Iesu, salus in Te morientium "
37 Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium "

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

℣. Iesu mitis et humilis Corde.

℟. Fac cor nostrum secundum Cor tuum.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui, et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus Tu veniam concede placatus, in nomine eiusdem Filii tui Iesu Christi, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

MASSILIEN.

R.mus Dominus Ioannes Robert, Episcopus Massilien. Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII demisse subiecit quasdam Litanias Sacratissimi Cordis Jesu, clero et populo Massiliensi apprime charas atque iucundas, praesertim ex eo quod iisdem tribuatur, Massiliam an. 1720 liberationem pestis a divina bonitate impetravisse. Hinc ipse R.mus Orator humillime expetivit, ut eaedem Litaniae et Apostolica Auctoritate approbari et in sua Massiliensi Dioecesi publice recitari valeant. De mandato Sanctissimi Domini Nostri, Sacra Rituum Congregatio Litanias praedictas examinandas suscepit, et exquisito voto E.mi ac R.mi Domini Cardinalis Adulphi Ludovici Perraud Episcopi Augustodunensis, qui antea de hac re ardens suae Dioecesis studium aperuerat et R. P. D. Ioannis Baptistae Lugari sanctae Fidei promotoris, omnibusque accurate perpensis, easdem Litanias, prout in superiori extant exemplari, a se revisas atque sex invocationibus auctas ex aliis de Sacratissimo Corde Iesu Litaniis quae circumferebantur desumptis, ut numerus triginta trium invocationum in memoriam et honorem vitae temporalis divini Redemptoris impleatur, probari posse censuit. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae eidem Congregationi Praefecto, Rescriptum Sacri Consilii ratum habens hasce Litanias probavit, easque de speciali gratia indulsit tum Dioecesibus Massiliensi et Augustodunensi,

tum universo Ordini Visitationis B. M. V., ut in Ecclesiis et Oratoriis publice recitari ac decantari queant. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 27 Iunii 1898.

C. Card. Mazzella, *Ep. Praen., S. R. C. Praef.*

D. Panici, *Secret.*

III.

Correzione del Decreto IN QUEBECEN., *del dì 13 dicembre 1895* (*Monit. Eccl. Vol. IX, Par. I, pag. 244.*)

I. An Titularis festum alicuius Ecclesiae, a die 31 Decembris ad quintam Ianuarii occurrens, habeat Octavam?

Ad I. *Negative* (1).

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

I.

Se possa darsi la estrema Unzione e la sepoltura eccles. a chi, ascritto alla setta Old Fellows, *muore impenitente.*

R. P. Dno Josepho Medardo Emard, Episcopo Campivallensi.

Illme ac Rme Domine,

In litteris diei 4 elapsi mensis Aprilis datis, Amplitudo Tua, exponens virum quemdam Secretae *Old Fellows* Societati adscriptum obiisse, quin ullum poenitentiae signum prius dederit; quaerit:

1. Utrum in similibus casibus liceat administrare Sacramentum Extremae Unctionis et cæremonias publicas peragere, uti cum aliis catholicis?

2. Quid de sepultura ecclesiastica tum quoad caeremonias in Ecclesia, tum quoad locum in coemeterio?

Porro cum Societas anglice dicta *Old Fellows* sit ex damnatis ab Apostolica Sede, cum iis qui illi sunt adscripti eadem tenenda est regula, quae pro aliis addictis sectis ab Apostolica Sede damnatis. Videlicet, Societatibus istiusmodi adscriptis, si sint notorii, neque sacramenta, neque exequias, neque ecclesiasticam sepulturam concedi posse, nisi, debita retractatione emissa, per absolutionem Deo et Ecclesiae fuerint reconciliati. Si quando vero iidem morte praeventi retractationem rite emittere non potuerint, nihilominus ante mortem signa poenitentiae et devotionis dederint, tunc poterit eis concedi sepultura ecclesiastica, vetitis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus exequiarum.

Interim vero Deum precor ut Te diu sospitem servet.

Ampl. Tuae Addictissimus Servus

Romae, die 10 Maii 1898.

M. Card. Ledochowski, *Praef.*

A. Archiep. Larissen. *Secr.*

II.

Circolare ai Vescovi Italiani perchè non promuovano ai sacri ordini chierici esteri, senza lettere testimoniali del proprio Ordinario, molto meno i polacchi.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Cum gravia incommoda, praesertim hisce ultimis temporibus, in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis deplorari debuerint propter malam agendi rationem quorumdam Sacerdotum, qui, licet exteri et frequenter ex Polonia oriundi, in Italia ordinati fuerunt et deinde in Americam migraverunt, muniti etiam aliquando litteris commendatitiis alicuius Italiae Episcopi; SS. D. N. Leo PP. XIII in Audientia diei 26 Aprilis 1898 mandavit ut per hanc S. Congregationem de Propaganda Fide Italiae Ordinarii moneantur, ne ad Sacros Ordines admittant iuvenes exteros, polonos praesertim, sine authenticis litteris testimonialibus proprii Ordinarii, minusque eos commendent Episcopis Americae absque praevia praedictae S. Congregationis licentia.

Dum hanc Sanctitatis Suae voluntà-

(1) Il decreto cit. che fu pubblicato nel 1895 al dubbio I avea la risposta: *Affirmative.* Stante ora la risposta *negativa*, è sancito che occorrendo nei primi cinque giorni di gennaro qualche festa titolare di Chiesa, non se ne può fare l'ottava. N. d. R.

tem Amplitudini Tuae significo, Deum precor ut Te diutissime sospitet.

Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 2 Maii 1898.

Amplitudinis Tuae
Addictissimus Servus
M. Card. Ledochowski, *Praef.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

CONSTITUTIO APOSTOLICA DE LEGIBUS IURIBUS AC PRIVILEGIIS SODALITATIS A SS. ROSARIO

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ubi primum, arcano divinae providentiae consilio, ad supremam Petri Cathedram fuimus evecti, oblato conspectu ingruentium in dies malorum, Apostolici muneris esse duximus expediendae salutis agitare consilia ac studere, quibus maxime modis Ecclesiae tutelae et catholicae fidei incolumitati prospici posset.—Inter haec ad magnam Dei Matrem eamdemque reparandi humani generis consortem ultro animus convolavit, ad quam trepidis in rebus confugere catholicis hominibus praecipuum semper ac solemne fuit. Cuius fidei quam tuto sese crediderint, praeclara testantur ab ipsa collata beneficia, inter quae plura constat fuisse impetrata per probatissimam illam precandi formulam titulo *Rosarii* ab eadem invectam et Dominici Patris ministerio promulgatam. — Solemnes autem honores eo ritu Virgini habendos summi Pontifices decessores Nostri haud semel decrevere. Quorum Nos etiam aemulati studia, de Rosarii Marialis dignitate ac virtute satis egimus copiose, Encyclicis Litteris pluries datis, vel inde a kalendis Septembribus anni MDCCCLXXXIII, cohortantes fideles, ut, sive publice sive suis in domibus, saluberrimum hoc pietatis officium augustissimae Matri persolverent et Marianis ab eo titulo Sodalitatibus sese aggregarent. Ea vero omnia nuperrime, datis litteris die V Septembris huius anni, veluti in unum collecta, paucis memoravimus; simulque consilium Nostrum patefecimus edendae *Constitutionis* de iuribus, privilegiis, indulgentiis, quibus gaudent qui piae isti Sodalitati dederint nomina. Nunc vero ut rem absolvamus, votis obsecundantes Magistri generalis Ordinis Praedicatorum, Constitutionem ipsam edimus, qua leges de huiusmodi Sodalitate latas, itemque beneficia recensentes a summis Pontificibus eidem concessa, modum decernimus quo in perpetuum salutifera haec institutio regatur.

I.

Sacratissimi Rosarii Sodalitas in eum finem est instituta, ut multos fraterna caritate coniunctos per piissimam illam precandi formulam, unde ipsa consociatio nomen mutuatur, ad beatae Virginis laudationem et eiusdem patrocinium unanimi oratione impetrandum alliciat. Quapropter, nullo quaesito lucro aut imperata pecunia, cuiusvis conditionis excipit homines, eosque per solam Rosarii Marialis recitationem mutuo devincit. Quo fit, ut pauca singuli ad communem thesaurum conferentes multa inde recipiant. Actu igitur vel habitu dum ex instituto Sodalitii suum quisque pensum recitandi Rosarii persolvit, sodales omnes eiusdem societatis mentis intentione complectitur, qui idem caritatis officium ipsi multiplicatum reddunt.

II.

Sodalium Dominicanorum Ordo, qui, vel inde ab sui initio beatae Virginis cultui maxime addictus, instituendae ac provehendae Sodalitatis a sacratissimo Rosario auctor fuit, omnia, quae ad hoc genus religionis pertinent, veluti hereditario iure sibi vindicat.

Uni igitur Magistro generali ius esto instituendi Sodalitates sacratissimi Ro-

sarii: ipso a Curia absente, subeat Vicarius eius generalis; mortuo vel amoto, Vicarius generalis Ordinis.—Quamobrem quaevis Sodalitas in posterum instituenda, nullis gaudeat beneficiis, privilegiis, indulgentiis, quibus Romani Pontifices legitimam verique nominis Sodalitatem auxerunt, nisi diploma institutionis a Magistro generali vel a memoratis Vicariis obtineat.

III.

Quae anteacto tempore Sodalitates sacratissimi Rosarii ad hanc usque diem sine Magistri generalis patentibus litteris institutae sunt, litteras huiusmodi intra anni spatium expediendas curent; interim vero (dummodo hoc uno tantum defectu laborent) sodalitates ipsas, donec eaedem litterae expediantur, tamquam ratas et legitimas, ac privilegiorum, beneficiorum et indulgentiarum omnium participes, auctoritate apostolica benigne declaramus.

IV.

Instituendae Sodalitati in designata aliqua ecclesia Magister generalis deputet per consuetas litteras sacerdotem sui Ordinis: ubi Conventus Sodalium Dominicanorum desint, alium sacerdotem episcopo acceptum. — Eidem Magistro generali ne liceat facultates, quibus pollet, in universum et absque limitatione committere Provincialibus, aliisve aut sui aut alieni Ordinis vel Instituti sacerdotibus.

Facultatem revocamus a fel. rec. Benedicto XIII Magistris Ordinis concessam (1), delegandi generatim Provinciales *transmarinos*. Indulgemus tamen, rei utilitate perspecta, ut earumdem provinciarum prioribus, vicariis, praepositis missionalibus potestatem faciant instituendi certum Sodalitatum numerum, quarum accuratam rationem iis reddere teneantur.

(1) Constit. *Pretiosus*, die 26 Maii 1727.

V.

Sodalitas a sacratissimo Rosario in omnibus ecclesiis publicisque aediculis institui potest, ad quas fidelibus accessus libere pateat, exceptis monialium aliarumque piarum mulierum vitam communiter agentium ecclesiis, prout sacrae romanae Congregationes saepe declararunt.

Quum iam ab Apostolica Sede cautum sit ne in uno eodemque loco plures existant sacratissimi Rosarii Sodalitates, Nos eiusmodi legem iterum inculcamus, et ubique observari iubemus. In praesenti tamen, si quo in loco plures forte existant, rite constitutae, sodalitates; facultas sit Magistro generali Ordinis ea de re pro aequitate iudicandi. Ad magnas vero urbes quod attinet, plures in iis, uti iam ex indulgentia provisum est, haberi possunt titulo Rosarii Sodalitates, ab Ordinariis pro legitima institutione Magistro generali proponendae (1).

VI.

Quum nulla habeatur sacratissimi Rosarii Sodalitas princeps, cui aliae minores aggregentur, hinc nova quaevis huiusmodi consociatio, per ipsam sui canonicam institutionem particeps fit indulgentiarum omnium ac privilegiorum, quae ab hac Apostolica Sede aliis per orbem sodalitatibus eiusdem nominis concessa sunt. — Eadem ecclesiae adhæret, in qua est instituta. Quamvis enim Sodalitatis privilegia homines spectent, tamen indulgentiae complures, eius sacellum vel altare adeuntibus concessæ, uti etiam privilegium altaris, loco adhaerent, ideoque sine speciali Apostolico indulto neque avelli possunt neque transferri. Quoties igitur Sodalitas, quavis de causa, in aliam ecclesiam deduci contigerit, ad id novae litterae a Magistro generali expetantur. Si autem, destructâ ecclesiâ, nova ibidem aut in vicinia æ-

(1) S. C. Indulg., die 20 Maii 1896.

dificetur eodem titulo, ad hanc, quum idem esse censeatur locus, privilegia omnia atque indulgentiae transeunt, nullâ requisita novae sodalitatis institutione. — Sicubi vero, post institutam canonice in aliqua ecclesia Sodalitatem, Conventus cum ecclesia Praedicatorum fuerit extructus, ad ecclesiam eius Conventus Sodalitas ipsa, prout de iure, transferatur. Quod si, peculiari aliquo in casu, de hac lege remittendum videatur, facultas esto Magistro generali Ordinis pro sua aequitate et prudentia opportune providendi ; integro tamen sui Ordinis iure.

VII.

Ad ea, quae supra decreta sunt, quæque naturam ipsam et constitutionem Sodalitatis attingunt, quaedam accedere poterunt, quae ad bonum societatis regimen conferre videantur. Integrum est enim sodalibus *statuta* sibi condere, sive quibus aliqui ad peculiaria quaedam christianae pietatis officia, collatâ etiam pecuniâ, si placuerit, saccis assumptis vel secus, excitentur. Ceterum quaevis horum varietas non obest quominus indulgentiae possint acquiri a sodalibus, dummodo ea praestent, quae iis lucrandis ab Apostolica Sede praecepta sunt. Addita tamen huiusmodi statuta episcopo dioecesano probentur, eiusque moderationi maneant obnoxia ; quod Constitutione Clementis VIII *Quaecumque* sancitum est.

VIII.

Rectorum electio, qui nempe Sodalitatis membra in piam societatem recipiant, eorum rosariis benedicant, omnibus denique fungantur muneribus praecipuis, ad Magistrum generalem vel eius Vicarium, uti antea, spectet; de consensu tamen Ordinarii loci, pro ecclesiis clero saeculari concreditis.

Quo autem Sodalitati conservandae melius prospiciatur, Magistri generales ei rectorem praeficiant sacerdotem aliquem, in ecclesia, ubi est instituenda Sodalitas, certo munere fungentem vel certo fruentem beneficio, illiusque in hoc sive beneficio sive munere in posterum successorem. Si, qualibet ex causa, desint ; Episcopis, uti iam est ab hac Apostolica Sede sancitum (1), facultas esto ad id muneris deputandi parochos *pro tempore*.

IX.

Quum haud raro peropportunum, quin etiam necessarium videatur, ut sacerdos alius legitimi rectoris loco nomina inscribat, coronis benedicat aliaque praestet, quae ad ipsius rectoris officium pertinent, Ordinis Magister rectori facultatem tribuat subdelegandi, non generatim quidem, sed in singulis casibus, alium idoneum sacerdotem, qui eius vices gerat, quoties iusta de causa id opportunum iudicaverit.

X.

Item, ubi Rosarii Sodalitas eiusque rector institui nequit, Magistro generali facultas esto designandi alios sacerdotes, qui fideles, indulgentias lucrari cupidos, Sodalitati propinquiori aggregent, et Rosariis benedicant.

XI.

Formula benedicendi Rosarii, seu Coronae, usu sacrata, inde a remotis temporibus in Ordine Sodalium Dominicanorum praescripta et in appendice romani Ritualis inserta, retineatur.

XII.

Etsi quovis tempore nomina possint legitime inscribi, optandum tamen ut solemnior illa receptio, quae, sive primis cuiusque mensis dominicis, sive in festis maioribus Deiparae haberi solet, apprime servetur.

(1) S. C. Indulg., die 8 Ian. 1861.

XIII.

Unicum sodalibus impositum onus, citra tamen culpam, est Rosarium unaquaque hebdomada cum quindecim mysteriorum meditatione recitandum.

Ceterum sua Rosario genuina forma servetur, ita ut coronae non aliter quam ex quinque aut decem aut quindecim granorum decadibus coalescant : item ne aliae cuiusvis formae rosarii nomine appellentur ; denique ne humanae reparationis mysteriis contemplandis, usu receptis, meditationes aliae sufficiantur, contra ea quae iamdiu ab hac Apostolica Sede decreta sunt, id est, qui ab his consuetis mysteriis meditandis recesserint, eos Rosarii indulgentias nullas lucrari (1).

Sodalitatum rectores sedulo curent ut, si fieri possit, quotidie, vel saltem quam saepissime, maxime in festis beatae Virginis, ad altare eiusdem Sodalitatis, etiam publice Rosarium recitetur ; retenta consuetudine huic Sanctae Sedi probata, ut per gyrum cuiuslibet hebdomadae singula mysteria ita recolantur : *gaudiosa* in secunda et quinta feria ; *dolorosa* in tertia et sexta ; *gloriosa* tandem in dominica, quarta feria et sabbato (2).

XIV.

Inter pios Sodalitatis usus merito primum obtinet locum pompa illa solemnis, qua, Deiparae honorandae causa, vicatim proceditur, prima cuiusque mensis dominica, praecipue vero prima Octobris : quem morem, a saeculis institutum, S. Pius V commendavit, Gregorius XIII inter *laudabilia instituta et consuetudines* Sodalitatis recensuit, multi denique summi Pontifices indulgentiis locupletarunt (3).

Ne autem huiusmodi supplicatio, saltem intra ecclesiam, ubi temporum iniuria extra non liceat, unquam omittatur, privilegium a Benedicto XIII Ordini Praedicatorum concessum, eam transferendi in aliam dominicam, si forte ipso die festo aliqua causa impediatur (4), ad omnes Sodalitatum sacratissimi Rosarii rectores extendimus.

Ubi autem propter loci angustiam et populi accursum ne per ecclesiam quidem possit ea pompa commode duci, indulgemus, ut, per interiorem ecclesiae ipsius ambitum, sacerdote cum clericis piae supplicationis causâ circumeunte, Sodales, qui adstant, indulgentiis omnibus frui possint eidem supplicationi adnexis.

XV.

Privilegium Missae votivae sacratissimi Rosarii, Ordini Praedicatorum toties confirmatum (5), servari placet, atque ita quidem ut non solum Dominiciani sacerdotes, sed etiam Tertiarii a Poenitentia, quibus Magister generalis potestatem fecerit Missali Ordinis legitime utendi, Missam votivam " *Salve Radix Sancta* „ celebrare possint bis in hebdomada, ad normam decretorum S. Rituum Congregationis.

Ceteris vero sacerdotibus in Sodalium album adscitis, ad altare Sodalitatis tantum Missae votivae celebrandae ius esto, quae in Missali romano pro diversitate temporum legitur, iisdem diebus ac supra et cum iisdem indulgentiis. Harum indulgentiarum sodales etiam e populo participes fiunt, si ei sacro adstiterint, culpisque rite expiatis vel ipsa confessione vel animi dolore cum confitendi proposito, pias ad Deum fuderint preces.

(1) S. C. Indulg., die 13 Aug. 1726.

(2) S. C. Indulg., die 1 Iul. 1839 ad 5.

(3) S. Pius V *Consueverunt*, die 17 Sept. 1569 ; Gregorius XIII *Monet Apostolatus*, die 1 Apr. 1573 ; Paulus V *Piorum hominum*, die 15 Apr. 1608.

(4) Const. *Pretiosus*, die 26 Maii 1727, § 18.

(5) Decr. S. C. Rit., die 25 Iun. 1622 ; — Clemens X *Caelestium munerum*, die 16 Feb. 1671 ; Innocentius XI *Nuper pro parte*, die 31 Iul. 1699, cap. X, nn. 6 et 7, Pius IX in Summarium Indulg., die 18 Sept. 1862, cap. VIII, nn. 1 et 2.

XVI.

Magistri generalis cura et studio, absolutus atque accuratus, quamprimum fieri potest, conficiatur index Indulgentiarum omnium, quibus romani Pontifices Sodalitatem sacratissimi Rosarii, ceterosque fideles illud pie recitantes cumularunt, a sacra Congregatione Indulgentiis et SS. Reliquiis praeposita expendendus et Apostolica auctoritate confirmandus.

Quaecumque igitur in hac Apostolica Constitutione decreta, declarata, ac sancita sunt, ab omnibus ad quos pertinet servari volumus ac mandamus, nec ea notari, infringi et in controversiam vocari posse ex quavis, licet privilegiata causa, colore et nomine : sed plenarios et integros effectus suos habere, non obstantibus praemissis et, quatenus opus sit, Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, Urbani VIII aliisque apostolicis, etiam in provincialibus ac generalibus Conciliis editis Constitutionibus, nec non quibusvis etiam confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis, consuetudinibus ac praescriptionibus : quibus omnibus ad praemissorum effectum specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo octavo, sexto nonas Octobris, Pontificatus Nostri anno vicesimo primo.

C. Card. Aloisi-Masella *Pro-Dat.*
A. Card. Macchi

VISA
De Cvria I. De Aqvila e Vicecomitibvs

Reg. in Secret. Brevium

I. Cvgnonivs

—

CONSULTAZIONI

XXII.

Se è lecita la binazione in caso d' improvviso malore di un sacerdote.

In B. trovansi solo il parroco ed un altro sacerdote, il quale è destinato alla messa conventuale. Quest' ultimo in un dì festivo è colto da male improvviso, che gl' impedisce di celebrare.

Si chiede :

Può il parroco binare per provvedere allo adempimento del precetto di più centinaia di persone ?

Se il parroco ha già celebrata la sua messa *more solito*, cioè colla sunzione dell'acqua e del vino per la purificazione, non è più digiuno; e però non più può celebrare la seconda messa. Il digiuno naturale per la celebrazione è precetto di assai più stretta osservanza che non quello di celebrare una sola messa. E però Benedetto XIV (*De Sacrif. Missae* L. III, c. V, n. 3) ha detto non esser lecita la binazione senza il digiuno, neanco per la necessità del Viatico. Così pure il De Lugo (*De Sacr. Euchar.* Disp. XX, lect. I n. 44) (1). E più precisamente, in rispetto al nostro caso, il Pasqualigo (2) nella sua classica opera *De Sacrificio Novae Legis* Tr. I, quaest. 371 n. 8 ha scritto : " Dices : Posse supervenire casus repentinus, in quibus, non obstante copia sacerdotum, adsit necessitas iterandi celebrationem. Resp. Hos casus posse esse admodum raros, et in ipsis non posse habere locum iterationem celebrationis,

(1) Ecco le parole di questo insigne Autore l. c. : " Secundus casus est, quando esset necesse celebrare ad dandum Viaticum aegroto: in quo casu fere omnes conveniunt, posse secundo celebrari eadem die: quia iura illa supra allegata excipiunt casum necessitatis. Quae autem maior necessitas potest occurrere? Sed rarissime, aut nunquam continget: quia si sacerdos iam accepit sacramentum et absolutionem, non poterit non ieiunus iterum celebrare: si vero non accepit sacramentum, potest et debet partem suae hostiae reservare, quam ad infirmum deferat. Solum ergo potest fingi quod accepta hostia et nondum accepta ablutione, nuntietur ei de periculo aegroti, et non sint aliae particulae consecratae in ecclesia, et tunc abstineat ab ablutione et iterum celebret; qui casus magis est metaphysicus quam moralis. „

(2) Questo A. è uno di quelli che più si diffondono in parlare della binazione, citato ancora da Bened. XIV nel celebre Breve *Declarasti nobis*. Egli restringe nei giusti termini la troppa larghezza in ciò degli Autori antichi.

quia debet sumi purificatio, atque adeo violari ieiunium. Rarissime autem continget casus quod non sit sumpta purificatio. „ Quando adunque non può osservarsi la legge del digiuno naturale, non è mai lecita le binazione.

Ma se nel nostro caso il parroco ha celebrata la prima messa, astenendosi dal sumere l'abluzione, perchè prima fu avvisato della mancanza dell'altra messa; può allora celebrare questa seconda messa per provvedere allo adempimento del precetto di più centinaia di persone?

Non manca qualche Autore moderno che restringe la facoltà di binare solo nelle necessità abituali e non già nelle attuali, dicendo potersi permettere la binazione non già quando uno o due volte il popolo può restare senza messa, ma quando debba rimaner sempre privo del S. Sacrifizio. — Noi per verità non sappiamo dove questi fonda cotal dottrina. Nessuno dei classici autori che trattano di tal materia ha fatto mai simile distinzione. Neanco la S. Sede ha nulla dichiarato che possa favorirla. Tutti hanno sempre insegnato essere lecita la binazione quando buona parte del popolo ha necessità di soddisfare al precetto, e mancano altri sacerdoti che possano celebrare; e ciò, sia per una o due volte, sia per sempre. — Possiamo perciò sicuramente affermare che quando per una causa imprevista venga a mancare la messa, necessaria al popolo per lo adempimento del precetto, in tal caso, salva la legge del digiuno naturale, sarà sempre lecita la binazione.

Ma sarà pur lecita in questo caso senza facoltà o della S. Sede o del Vescovo?

Abbiamo visto altrove come questo caso è in potestà del Vescovo *(Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 254 e Vol. X, Par. II, p. 60); ed occorre perciò la venia del Vescovo, quando può chiedersi. " Quando patet recursus ad Episcopum, pertinet ad ipsum examinare causam necessitatis iterandi celebrationem, et decernere quid agendum, „ insegna il Pasqualigo l. c. quaest. 392 n. 2.

Ma se la cosa urge, e non vi è tempo di ricorrere al Vescovo?

Ecco come segue ad insegnare lo stesso Pasqualigo l. c. n. 4: " Hoc autem habet locum, ut dictum est, quando causa necessitatis permittit ut recurratur ad Episcopos; alias quando necessitas urgeret, poterit quisque arbitrari, an sit sufficiens causa iterandi missam. Tunc enim necessitas, sicuti excludit recursum, ita tribuit facultatem arbitrandi. „ Quando adunque trattasi di chiara ed urgente necessità, e non vi è tempo di rivolgersi al Vescovo, il parroco può benissimo iterare la celebrazione.

E però nel caso proposto, se il parroco ha potuto mantenere il digiuno naturale, stante la improvvisa infermità dell'altro sacerdote, può ben celebrare la seconda messa, anche senza venia del Vevo, quando non v'è tempo d'interpellarlo.

XXIII.

Se un parroco che amministra da solo due parrocchie, possa celebrare in amendue le funzioni di Giovedì e Venerdì Santo.

Tremacoldo parroco ha in amministrazione due parrocchie limitrofe, sfornite di sacerdoti. Dovendo egli perciò binare, celebra in amendue le funzioni di Giovedì Santo colla esposizione del Santissimo nel così detto sepolcro. Dopo però non sa ben regolarsi circa la funzione del Venerdì Santo, se possa farla o pur no, in amendue le parrocchie, dovendosi in essa sumere il vino, col frammento dell'ostia consacrata, e però violare il digiuno naturale. Chiede adunque:

1.° Poteva egli compiere la funzione del Giovedì santo in ambe le chiese parrocchiali?

2.° Può ora compiere ambe le messe dei presantificati nelle dette chiese?

Al primo. È certo innanzi tutto che quando un parroco amministra due parrocchie sfornite di sacerdoti, non solo può, ma deve celebrare due messe nei dì festivi in ambe le chiese parrocchiali. Ciò si prova dal Breve *Declarasti nobis* di Benedetto XIV. Si prova pure da questo decreto della S. C. del Concilio: " An parochus qui duas parochias regit et facultatem habet bis in die celebrandi, utrisque parochiae suam missam applicare teneatur, etsi reditus sint exigui? — Resp. *Affirmative* (S. C. C. 27 sept. 1858 ap. *Analecta Iur. Pontif.* 1859, p. 1353).

È certo inoltre che un parroco di tal fatta deve celebrare in amendue le chiese parrocchiali la messa del Giovedì Santo; giacchè quantunque non sia, quello, giorno di vero precetto; è nondimeno giorno segnalatissimo, in cui si commemora la istituzione stessa della Eucaristia e del S. Sacrifizio. Si ascolti il Pasqualigo (*De Sacrif. Nov. Leg.* Tr. I, quaest. 384, n. 1): " Habentem (parochum) duas parochias, debere feria quinta maioris hebdomadae in utraque celebrare. Quamvis enim non sit de praecepto servandus dies, nec etiam soleat populus colere ut festum, est tamen valde celebris, praesertim quoad missam, cum in ipsa recolatur institutio Sacramenti Eucharistiae, unde

solet frequens populus accedere ad audiendam missam, et proinde debet in utraque parochia celebrare, et exhibere parochianis repraesentationem sacrificii missae. „

Ma deve pure in amendue le chiese conservare il Santissimo ed esporlo nel sepolcro, per poi consumarlo nel dì seguente nella messa dei presantificati ?

La quistione non è nuova. Fu trattata dagli antichi TT. forse per sola teorica istruzione, ma che ora disgraziatamente, pel manco generale di sacerdoti, occorre in pratica.

Non manca chi disse ciò lecito e doveroso, con condizione però che nella prima messa dei presantificati si tralasci la sunzione del vino colla particella dell' ostia, affine di serbare il digiuno, necessario per la seconda messa. Così Tommaso Urtado, *Resol. mor.* par. 1, tract. 2, cap. 2, resol. ult.

Non è questa però la opinione comune e più ragionevole ; la quale vuole che il parroco binante consacri la seconda ostia da esporsi nel sepolcro e da conservarsi per la messa dei presantificati nella sola parrocchia più principale, non già nell' altra : " Dicendum est, debere tantum (parochum) conservare Eucharistiam pro officio sequentis diei et erigere sepulcrum in ecclesia principaliori „. Così il Pasqualigo l. c. n. 2. Così pure il Suarez *De Euchar.* disp. 80, sect. 3 ver. *Ut autem* etc. ; il Rodriguez *Sum.* P. 1, cap. 249, cas. 5 ; il Reginaldo *Prax. fori poenit.* Cap. 9, sect. 4, qu, 4, n. 182 ; il Ledesma *Sum. De Euchar.* P. I, cap. 19 ; il De Lugo *De Sacram.* lib. V, cap. 5, qu. 4, n. 45 ecc.

La ragione è manifesta : il parroco non può celebrare la seconda messa dei presantificati dopo aver rotto il digiuno nella prima colla sunzione del vino non consacrato. Nè può tralasciare codesta sunzione, la quale entra nel rito principale del giorno. Ecco come ragiona il Pasqualigo l. c. n. 7 : " Si non infundatur vinum in calicem, atque adeo nec misceatur pars de praesanctificatis, non servatur ritus principalis Ecclesiae : si vero infundatur et misceatur pars de praesantificatis, sed non sumatur calix, non consumuntur adaequate praesanctificata, atque adeo adhuc non servatur ritus praecipuus, et remanet difficultas, quid faciendum de illo calice, quando et a quo consumendum. Non est autem tanti officium feriae sextae in Parasceve, ut debeat variari ritus tam principalis „. Non resta dunque che, non potendo il parroco celebrare la seconda messa dei presantificati, dopo aver celebrata la prima, non deve il dì precedente esporre e riserbare nella chiesa meno principale l' ostia consacrata.

Al secondo — Ma se egli già consacrò inavvertentemente la seconda ostia e la espose in amendue le chiese, come ora dovrà fare ?

Qui si dividono i pareri. Alcuni col Suarez l. c. v. *Tunc autem circa 6. cas.* opinano che il parroco può celebrare la messa dei presantificati nell' una e nellaltra chiesa ; nella prima però non deve infondere nel calice il vino, nè mettervi la particella dell' ostia. Altri, al dire del medesimo A., credono che in tal frangente sia del tutto lecito compiere il rito intero della prima e seconda messa dei presantificati.

Ma questa seconda opinione non può sostenersi, ostando la legge del digiuno naturale, secondo insegna lo stesso Suarez. Neanco però la prima è del tutto accettabile, ammettendo questa una messa dei presantificati senza la infusione del vino nel calice, senza la separazione della particella dell' ostia, senza la immissione di essa nel calice medesimo : tre operazioni che, al dir del Pasqualigo *l. c. n. 5.*, costituiscono una delle parti precipue di quella messa, ed una parte sostanziale di quel rito : ciò che va espressamente proibito nel S. Sacrifizio dalla Costit. di S. Pio V, premessa al Messale.

Altri vorrebbe che il parroco consumasse i presantificati nell' una e nell' altra chiesa, ma quei della prima, dopo di aver celebrato nella seconda. Neppur questo può ammettersi. Giacchè non solo ciò sarebbe un pervertire il sacro rito, ma dovendosi consumare coll' ostia ancora il vino del calice della seconda chiesa, frangerebbesi il digiuno, e non potrebbonsi più consumare i presantificati della prima.

Qual sarà, dopo ciò, il partito più ragionevole ? È quello che suggerisce il Pasqualigo, a cui volentieri noi ci sottoscriviamo. " Dicendum itaque est, egli scrive (l. c. qu. 385, n. 4), quod in tali casu tantum debet (parochus) celebrare in prima ecclesia ; et postea reponere Eucharistiam, conservatam in alia, in sacrario pro infirmis. „ E poco appresso ne allega la ragione : " Ratio autem est quia reservatio Eucharistiae in ordine ad consumptionem non habet necessariam connexionem cum consumptione, sed ex aliquo accidenti superveniente potest non sequi consumptio, ut si ecclesia interim interdiceretur, aut si ex inavertentia consumens in prima ecclesia immiteret vinum in calicem et sumeret:

ergo etiam potest non sequi consumptio, quando non potest fieri secundum ritum Ecclesiae. „

Il parroco adunque, nel nostro caso, non deve nel Giovedì Santo consacrare l'altra ostia nella chiesa meno principale: ma se inavvertentemente l'abbia consacrata, dovrà conservarla nel ciborio senza celebrare la messa dei presantificati. In cotal guisa offendesi il meno che si può il rito della Chiesa.

E se alcuno volesse conoscere qual debba dirsi la parrocchia più o meno principale, il Pasqualigo cit. lo insegna l. c. n. 7. " Principalitas autem vel æqualitas in hoc casu videtur consideranda secundum quantitatem populi, ut scilicet illa sit principalior quae habet populum numerosiorem. „ Quella parrocchia perciò è più principale che ha maggior numero di anime. Che se il numero di anime sarà pari o quasi pari, in tal caso il parroco celebrerà alternativamente ogni anno nell'una o nell'altra.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

39.

Circa la turificazione dell' altare del Santissimo ne' vesperi.

D. Disputano tra loro i cerimonieri Teofilo e Tranquillino sulla incensazione dell' altare del Santissimo nei vesperi solenni, pontificati dal Vescovo. Il primo dice che, quando l'altare in cui si celebra non è quello del Santissimo, non deve il Vescovo recarsi coi ministri ad incensarlo, allegando il Cerimoniale dei Vescovi che non ne fa parola. Il secondo sostiene che il Vescovo debba recarvisi ad incensarlo, così portando la consuetudine. — Si chiede: 1.° Deve il Vescovo nei Vesperi solenni recarsi ad incensare l'altare del Santissimo? — 2.° Che è da dire della disputa fra Teofilo e Tranquillino?

R. È certo 1.° che la turificazione all'altare del Santissimo, quando non si celebra in questo altare, deve omettersi nella messa solenne, da chiunque venga celebrata. Così la Rubrica; così pure la S. C. de' Riti: " Ad missam thurificari tantum debet altare, in quo cantatur missa „ (in *Nullius Dioeces. Prov. Treviren.* 19 Sept. 1665 ad 1).

È certo 2.° che nei Vesperi, quando non celebra il Vescovo, deve sempre turificarsi l'altare del Santissimo. Così la S. C. de' Riti il 5 sett. 1648 *in Beneventana* ad 3: " An SS. Eucharistiae Sacramentum, quod inter Vesperarum Divina peculiari custoditur sacello, thurificandum sit? Resp.: In casu proposito SS. Eucharistiae Sacramentum thurificari mandavit. „ Così pure la stessa S. C. *in Nullius Dioecesis* 19 Sept. 1665 ad 1: " Ad Vesperas (thurificari debet) altare ubi asservatur SS. Sacramentum et altare chorale, coram quo decantantur Vesperae, nisi esset idem, in quo SS. Sacramentum, quia in hoc casu unum hoc altare tantum thurificari debet. „ — Ed *in Ambianen.* 30 aug. 1876 ad 1: " An thurificatio altaris, in quo asservatur SS. Sacramentum, quando est distinctum ab altari chori, sit praeceptiva quando Vesperae canuntur a simplici presbitero vel canonico? — Resp.: *Affirmative.* „

Ma se nei Vesperi solenni pontifica il Vescovo? — La stessa S. C. nel cit. Decr. del 30 agosto 1876 *in Ambianen.* al dubbio: " An talis obligatio (thurificandi altare, in quo asservatur SS. Sacramentum) adsit quando Vesperae celebrantur ab Episcopo? „ — rispose: " Servetur Caeremoniale Episcoporum. „ — Or il Cerimoniale de' Vescovi non fa menzione per nulla dell'altare del Santissimo. E però il De Herdt ha scritto (*Caerem. Episc. Comm.* Vol. I, n. 189): " Quod hic dicitur de altari SS. Sacramenti incensando praeter altare chorale, ad quod vesperae celebrantur, restringendum est, *quando Episcopus vesperas non persolvit;* eo enim vesperas celebrante, solum altare chorale incensandum est. „

E che, celebrando il Vescovo, si debba incensar solo l'altare, dove si cantano i Vesperi, dimostrasi ancora da un decreto della S. C. de' Riti, del dì 22 marzo 1862 *in S. Marci* ad 6 che leggesi altresì nell'ultima ediz. autentica di Propaganda sotto il n. 3110 (antico n. 5318): " An ad vesperas solemnes, praeter altare chorale ubi SS. Sacramentum non existit, thurificari debeat altare, in quo SS. Sacramentum asservatur? — Resp.: Affirmative *quando Episcopus vesperas non persolvit.* „ Quando adunque celebra il Vescovo, non deve insensarsi l'altare del Santissimo, diverso da quello della funzione.

Ciò non ostante, dobbiamo confessare che la consuetudine è contraria in molti luoghi, specie in Roma, dove anche quando un Vescovo pontifica i vesperi, va ad incensare l'altare del Santissimo, quando non è quello (e non dovrebb' essere mai nei pontificali) in cui si celebra. Certo, la consuetudine, quando non sia

condannevole o condannata, ha forza di legge. Dobbiamo perciò conchiudere che, dove vige siffatta consuetudine, può mantenersi; dove non vige, fa d'uopo stare alla legge comune che obbliga alla incensazione dell'altare del Santissimo, nel caso, il celebrante, quando però non sia Vescovo.

Al 2.° Da quel che si è ragionato, possiamo dire che in genere sì Teofilo come Tranquillino han ragione; il primo appoggiandosi alla legge comune; il secondo, alla consuetudine. Abbiamo detto *in genere*; giacchè se trattasi di qualche caso particolare, fa d'uopo vedere se vige o pur no l'anzidetta consuetudine, e nel caso affermativo si può stare ad essa, nel negativo, si deve osservare la legge.

40.

Se sono autentiche le concessioni di molte indulgenze plenarie a chi, portando lo scapolare della Immacolata Concezione di Maria, recita sei Pater, Ave e Gloria.

D. Nell'opera di S. Alfonso M. de' Liguori col titolo *Le Glorie di Maria*, dove si parla de' *Varii ossequii di divozione ecc.* al § VI dicesi così: " Singolarmente sappiasi che all'abitino dell'Immacolata Concezione, che si benedice dai Padri Teatini, oltre delle molte indulgenze particolari, vi sono annesse tutte le indulgenze concedute a qualunque Religione, luogo pio e persona. E specialmente recitandosi sei *Pater*, *Ave* e *Gloria* ad onore della SS. Trinità e di Maria Immacolata, si guadagnano *toties quoties* tutte le indulgenze di Roma, di Porziuncola, di Gerusalemme e di Galizia; le quali giungono a 535 indulgenze plenarie, oltre alle temporarie, che sono innumerabili. „ — Si chiede di conoscere se questo tesoro di indulgenze plenarie, da lucrarsi *toties quoties*, è fondato su documenti autentici, o pur no.

R. Ci siamo presa ogni cura per esaminare codeste concessioni, che, se autentiche, sono davvero un gran tesoro; ed ecco il risultato delle nostre ricerche.

Moltissime indulgenze furono concesse per lo addietro dai Romani Pontefici, che poi furono o ristrette o rivocate. Fra queste occorre mentovare altresì quelle che riguardano lo scapolare della Immacolata Concezione di Maria SS. Il Decreto *Praecipuas inter* di Clemente XI dei 24 febbr. 1712, riportato dal Ferraris (v. *Indulgentia* art. IV, n. 21) esamina appunto le indulgenze moltissime che dicevansi annesse allo scapolare della Immacolata Concezione, e le riduce a poche, dichiarando abolite tutte le altre e proibiti i libri che le indicassero (com'è quello de' Teatini, stampato a Verona il 1711). Le indulgenze, dichiarate autentiche dal detto Decreto, annesse al prefato scapolare, sono la plenaria nel dì della imposizione, nell'art. di morte e nella festa della Immacolata — quella di 7 anni e 7 quarantene nelle altre feste della B. V., premessa la conf. e comun., la visita ad una chiesa e le preghiere pel Sommo Pontefice.

Com'è chiaro, questo Decreto abolì tutte le altre indulgenze o concesse o attribuite a coloro che portano il detto scapolare, fra cui quelle pure *toties quoties* annesse alla recitazione de' sei *Pater Ave* e *Gloria*.

Nondimeno queste ultime indulgenze rivissero per un autentico decreto della S. C. delle Indulgenze del 14 aprile 1856 in *Tertii Ordinis S. Francisci*, n. 374, approvato e confermato dalla santa m. di Pio IX; il quale così dichiarava:

" II. An sodales scapularis caerulei immaculatae Conceptionis recitando sex *Pater, Ave* et *Gloria*, in honorem SS. Trinitatis et Deiparae Virginis Immaculatae, orando pro haeresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiae, atque Christianorum Principum pace et concordia, omnes lucrifaciant indulgentias septem Basilicarum Romae, Portiunculae, Jerusalem et S. Jacobi de Compostella?

" III. An indulgentias, de quibus in superioribus dubiis, lucrentur toties quoties, et an in quocumque loco preces ipsas fuderint?

" IV. An ad easdem lucrandas indulgentias recitare sufficiat sex tantum *Pater*, *Ave* et *Gloria*, ita ut necesse minime sit alias preces addere, prouti in indulgentiarum concessionibus atque rescriptis orandi per aliquod temporis spatium iuxta intentionem Pontificis, seu pro haeresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiæ atque christianorum Principum pace et concordia etc. iniungi consuetum est?

" V. An ad memoratas indulgentias, de quibus scilicet in dub. I. consequendas, necessaria sit sacramentorum Poenitentiae et Eucharistiae susceptio?

" VI. An denique hae ipsae indulgentiae omnes animabus in purgatorio detentis applicari possint? „

" Resp. Ad II. Affirmative.

" Ad III. Affirmative iuxta votum Consultoris, nempe servato decreto S. Congr. die 7 Martii 1678, approbato ab Innocen-

tio XI, cuius initium *Delatae saepius*.
" Ad IV. Affirmative.
" Ad V. Negative.
" Ad VI. Affirmative. „

Il cit. decreto poi del 7 marzo 1678 che comincia *Delatae saepius* riguarda le indulgenze di Roma e dispone: " Indulgentias vero Stationum Urbis, quae a Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatae sunt, vel communicabuntur interdum aliquibus locis, Ordinibus aut personis, diebus tantum Stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat: semel autem dumtaxat in die plenariam indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peragentibus lucrifieri. „

Dai quali documenti si fa chiaro:

a) Che coloro, i quali portano lo scapolare della Immacolata Concezione, recitando sei *Pater, Ave* e *Gloria* in onore della SS. Trinità e della SS. Vergine Immacolata, lucrano tutte le indulgenze annesse alle sette Basiliche di Roma, alla Porziuncola, a Gerusalemme ed a S. Giacomo di Compostella.

b) Che siffatte indulgenze possono lucrarsi *toties quoties* recitansi i sei *Pater, Ave* e *Gloria*. Quanto poi a quelle delle Stazioni di Roma, nei soli giorni delle stazioni (descritti nel Messale), e si lucra una sola indulgenza plenaria per ciascuno dei detti giorni.

c) Che per lucrare le dette indulgenze non è necessaria la confessione e la comunione, bastando solo lo stato di grazia.

d) Nè è necessario aggiungere altre preghiere per la estirpazione delle eresie, per la esaltazione della S. Chiesa, per la pace e concordia de' Principi cristiani, bastando solo che questi fini si abbiano in mente nel recitare i sei *Pater*, *Ave* e *Gloria*.

e) Finalmente che le dette indulgenze possono applicarsi pure per modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

E perchè non rimanga dubbio veruno sull'autenticità degli allegati decreti, tutto quanto fin qui si è esposto vien confermato dall'autentico Sommario delle indulgenze concesse a quanti portano lo scapolare della Immacolata Concezione, benedetto da' PP. Teatini, o da chi ne abbia avuta facoltà dal Preposito Generale de' detti PP.; il qual sommario è stato approvato dalla s. m. di Gregorio XVI il 12 luglio 1845 e dalla s. m. di Pio IX il 7 giugno 1850, ed inserito nella Raccolta col titolo *Rescripta Authentica* S. C. Indulg. del p. Giuseppe Schneider d. C. d. G., consultore della detta S. C. — In detto sommario adunque si legge (pag. 577):

" Insuper si quis recitet sex *Pater, Ave* et *Gloria* in honorem SS. Trinitatis et B. Mariae Virginis sine labe conceptae, orando ut dignetur Deus sanctam Ecclesiam catholicam triumphis quotidie augere, haereses extinguere, pacem et concordiam inter christianos principes fovere, universas sibi comparat indulgentias septem Urbis Basilicarum, Portiunculae, Ierusalem et S. Iacobi Compostellae.

" Praeterea S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita in comitiis generalibus habitis die 31 martii 1856 decreto suo declaravit, supradictas indulgentias septem Urbis Basilicarum, Portiunculae, Ierusalem et S. Iacobi Compostellae toties quoties acquiri posse, et quocumque loco preces fuderint, servato decreto S. Congr. Indulg. die 7 martii 1678 approbato ab Innocentio XI, quod incipit *Delatae saepius*, neque oportere alias preces addere, ac sacramentorum Poenitentiae et Eucharistiae susceptionem praemittere, sed sufficere *sex* tantum *Pater Ave* et *Gloria* recitari, uti supra, easque applicabiles etiam esse animabus in purgatorio degentibus. Quod quidem decretum Pius Pp. IX s. m. die 14 aprilis eiusdem anni 1856 benigne approbavit. „

È fuori dubbio adunque che, avendosi lo scapolare della Immacolata Concezione, quante volte si recitano sei *Pater*, *Ave* e *Gloria* pei fini sopradetti, si lucrano tutte le indulgenze delle Stazioni di Roma, de' Luoghi Santi, della Porziuncola e di S. Giacomo in Compostella (tranne la eccezione indicata per quelle che riguardano le sole Stazioni di Roma).

E quante sono queste indulgenze? S. Alfonso le fa ascendere a 535 plenarie e ad altre temporarie innumerevoli. Tal numero preciso per verità non possiamo constatarlo, tanto più che, essendosi perduti i titoli antichi de' Luoghi Santi, le indulgenze ivi concesse non si possono conoscere. Questo solo possiamo asserire che le indulgenze più ricche e più numerose concesse dalla S. Sede sono quelle che riguardano ciascuno di quei celebri luoghi di sacri pellegrinaggi. Che è da dire se vogliansi assommare le indulgenze non di uno dei detti luoghi, ma di tutti? Dobbiamo perciò conchiudere che il maggior tesoro di sacre indulgenze che possono lucrarsi *certamente* e colla *maggior possibile facilità*, sono quelle annesse alla recitazione de' detti sei *Pater, Ave* e *Gloria* da chi abbia lo scapolare della Immacolata Concezione (1).

(1) Nè queste sono le sole indulgenze

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

190.—**D.** Fabio diacono si ordina sacerdote la mattina del S. Natale di N. S. G.— Può la stessa mattina celebrare le altre due messe ?

R. Può benissimo. Nella ordinazione ha concelebrata una messa col Vescovo : le altre due può celebrarle dopo. Così Pasqualigo (Tract. I, q. 370, n. 4) " Dicendum, sacerdotem ordinatum in prima missa Natalis Domini posse celebrare alias duas missas. „

191. — **D.** E se fu ordinato alla seconda messa, può dopo celebrare la prima colla terza ?

R. Il cit. Pasqualigo è di opinione che possa : per la ragione che l' ordine delle tre messe non è così necessario da non potersi invertire per una causa ragionevole. Ecco le sue parole *l. c. n. 8* : " An autem si ordinaretur in secunda missa posset alias duas celebrare. Resp. Posse celebrare tertiam, de quo non videtur adesse aliqua difficultas, quia servatur ordo quem habet. Videtur tamen probabile quod possit celebrare etiam primam. Quia licet sint secundum ordinem dispositae in missali, hic tamen ordo non videtur ita necessarius ut ex rationabili causa non possit inverti, ut contingit etiam in horis canonicis. „

192. — **D.** Eugenia ha partorito un infante con due teste, un sol petto e gli altri membri addoppiati. Come deve regolarsi il parroco nel battesimo ?

R. In un infante di tal fatta, se pur possa vivere, è dubbio se vi siano due od una sola persona. E però il parroco potrà battezzare assolutamente una delle due testa, e l'altra la battezzerà sotto la condizione *si alius es a primo.*

193. — **D.** Il capitolo collegiato di C., che prima era di 27 canonici, dopo la soppressione governativa, è ridotto ad otto solamente. Il Vescovo, affine di provvedere al decoro delle sacre funzioni, ha promosso ivi sei sacerdoti a canonici statutarii. Si chiede : 1.° Questi sei ultimi canonici statutarii hanno diritto alle fallenze ed egli altri avventizii ? — 2.° Hanno voce in capitolo per la elezione del procuratore degli avventizii ? — 3.° Hanno diritto di partecipare alle spese di culto, stralciate dall' intero asse canonicale (di 27 canonici) ?

R. Al 1.° Si è detto più e più volte che i canonici statutarii, a differenza dei meramenti onorarii, hanno i doveri essenziali dei veri canonici e ne hanno pure tutti i diritti ; però possono benissimo partecipare alle fallenze ed agli avventizii.

Al 2.° Hanno voce in capitolo come i veri canonici, tranne solo se si tratti della prebenda sequestrata loro dal Governo ; e però ponno benissimo dare il voto per la elezione del puntatore o del procuratore degli avventizii.

Al 3.° L' emolumento per le spese di culto serve al culto della chiesa. Se ne rimane qualche cosa, e prima della soppressione soleva dividersi tra i canonici; oggi pure tal residuo potrà dividersi non solo fra i canonici con pensione, ma sì pure fra gli altri statutarii, essendosi fatto lo stralcio anche da quei benefizi a cui

---

attribuite al detto scapolare ; ma il Sommario , approvato da Gregorio XVI e da Pio IX ne contiene altre molte, maggiori assai di numero che non sono le mentovate nel Decreto *Praecipuae inter* di Clem. XI. Enumeriamo le sole plenarie.

Può lucrarsi indulg. plen. il giorno dell' ascrizione — il giorno della prima messa, se sacerdote — *in articulo mortis — semel in anno,* compiendosi i santi esercizii — la prima Domenica di ogni mese — in ogni sabato di quaresima — il mercoledì, il giovedì ed il venerdì santo — nelle feste di Natale, di Epifania, di Pasqua, dell' Ascensione, di Pentecoste e della SS. Trinità — Nelle feste dell' Immacolata Concez., della Nascita, della Purificazione, dell'Annunziazione e dell'Assunzione di Maria Vergine — il 19 marzo, festa di San Giuseppe — il 24 marzo, festa del Beato Gius.M. Tommasi Card. chierico regolare—il 3 maggio, festa della Croce—il 17 giugno, festa del B. Paolo Burali di Arezzo Card. chierico regolare — il 2 agosto, festa della Porziuncola — nelle feste della nascita di S. Gio. Battista, de' Ss. App. Pietro e Paolo, di S. Gaetano Thiene, di S. Agostino V. e D., della esaltaz. della Croce, di S. Michele Arcang., de' Ss. Angeli Custodi, di S. Teresa V., di S. Andrea Avellino, di Tutt' i santi — l' ultima Dom. di luglio — il primo e l' ultimo giorno della novena di Natale, — *semel in anno* nella esposizione delle Quarantore, in un giorno a volontà, ed in un giorno da destinarsi dal Preposito generale, ecc. ecc.

Avvertasi che lo scopo precipuo di questo scapolare è quello di pregar Dio per la conversione dei peccatori e per la riforma dei costumi. La preghiera da farsi a Dio pel detto fine non è prescritta, ma si rilascia alla pietà ed al fervore di ciascuno. Si consiglia di recitare ogni giorno la piccola corona della Immacolata Concez. composta di 12 *Ave* in onore dei 12 principali privilegii di Maria, frammezzati da tre *Pater* e tre *Gloria Patri* in onore della SS. Trinità. Così in una nota della Collezione autentica cit. del p. Schneider a pag. 574.

sono stati nominati questi ultimi, e le cui prebende sono state confiscate.

194. — **D.** A Tizio è stato conferito un benefizio canonicale coll' obbligo di una pensione a favore di un altro: le bolle perciò del suo canonicato sono state gravate di tasse maggiori a causa di quella pensione. Chi deve pagare quello eccesso di tasse, il beneficiato o il pensionario ?

R. Se la pensione fu imposta colla clausola solita, di doversi cioè pagare franca e libera da ogni gravame, non è tenuto il pensionario a pagar quell' eccesso ; altrimenti è tenuto (*V. Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 196). Quando s' impone la pensione franca e libera, spettano al beneficiato tutte le tasse e tutte le spese.

195. — **D.** Ma se la pensione fu imposta sul beneficio in perpetuo, con bolla della S. Dateria, a favore di talune classi di chierici, prima della provvista ?

R. In tal caso, sembra che le spese della Bolla debbano sostenersi dai pensionarii ; giacchè il beneficiato non contrae se non l' obbligo imposto nella bolla del suo beneficio, di pagare cioè franca e libera la pensione, e null' altro.

186. — **D.** In molti luoghi è costume di mettere nel sepolcro del Giovedì santo un Crocifisso che i fedeli si accostano a baciare dopo la visita al Santissimo. È tollerabile siffatta consuetudine ?

R. Dopo il decreto della S. C. dei Riti del 15 dicembre 1896 (V. *Mon. Eccles.* Vol. IX, p. II, p. 244) la detta consuetudine può tollerarsi. Ecco le parole del cit. decreto : " II. Utrum liceat ad exornandum praedictum altare (quod communiter dicitur *Sepulcrum*) adhibere statuas aut picturas, nempe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Magdalenae et militum custodum, aliaque huiusmodi ? — Resp.: *Negative*. Poterunt tamen Episcopi, ubi antiqua consuetudo vigeat, huiusmodi repraesentationes tolerare ; caveant autem ne novae consuetudines hac in re introducantur. „

197. — **D.** Nei giorni di venerdì, quando si recita l' officio votivo della Passione, si può celebrare la messa votiva del SS. Sacramento ? Ed in tal caso deve farsi commemorazione della Passione ?

R. Occorrendo rito semidoppio, come nel caso, può celebrarsi benissimo la messa votiva del SS. Sacramento col color bianco. Si ometterà però la commemorazione della Passione, essendo eguale mistero. Ciò si deduce dal decreto della S. C. dei Riti il 5 febbr. 1895 *in Romana* ad 5.

198. — **D.** Nel Vol. IX, P. II pag. 15 del *Mon. Eccles.* stanno indicate le facoltà che hanno i cappellani circa il lasciare talvolta il S. Sacrifizio ed il farsi sostituire da altri. Si chiede : ciò va detto pei soli cappellani nominati dal fondatore, ovvero per gli altri ?

R. Vale per tutti i cappellani, i quali siano legittimemente nominati secondo le tavole di fondazione. Perciò se queste designano la persona, varrà solo per la persona designata. Se non la designano, varrà per la persona nominata dal Vescovo, o da chi ne abbia la facoltà.

199. — **D.** Può ordinarsi minorista, nelle provincie napoletane, un chierico che, avendo portato l' abito ecclesiastico per tre anni, poscia lo ha deposto per un tempo considerevole, ovvero pel servizio militare, e in fine lo ha nuovamente indossato pochi mesi prima dell' ordinazione ?

R. Parlammo altrove a lungo della quistione se vige tuttora nel Napoletano l'obbligo del triennio prima della tonsura (*Mon. Eccl.* Vol. VII, p. II, p. 13). Checchè sia di tal quistione, quando anche oggidì siffatta legge abbia vigore, chi ha già fatto il trennio di noviziato, ed ha data buona prova di sè, messo pure che dopo abbia, per qualche necessità, svestito l' abito talare, purchè il Vescovo ne giudichi bene, non vediamo l' obbligo o di ripetere il triennio o di chiederne dispensa alla S. Sede. La legge volea solo quella prova, e questa, essendo stata compiuta felicemente, non v' è bisogno di altro.

—

NOTA

Intorno i suffragii de' Santi nell' officio divino e nella messa.

Un degnissimo e dotto Religioso nostro associato, che provocò la soluzione di parecchi dubbii date in un precedente fascicolo, ci scrive ora la seguente lettera che noi vogliamo qui pubblicare, con alcune nostre osservazioni, in segno di stima e di gratitudine a tal Personaggio ; e perchè si chiarisca sempre meglio il concetto dei suffragii, che la Chiesa prescrive nell' officio divino e nel la messa.

" *Rev.mo Sig. Direttore*,

" Le sono gratissimo della risposta fatta inserire nell' ultimo fascicolo del suo *Monitore*, intorno ai dubbî liturgici da me proposti. Da quelle risulta chiaramente che nell' orazione *A cunctis* alla lettera N. un solo Santo, o Titolare, o Patrono si deve nominare (due o più se sono congiunti nella loro festa in un

medesimo ufficio), ovvero nulla aggiungere se patrono o titolare non vi sia, o sia già stato commemorato. Su questo punto si hanno risposte chiare e concordi della S. Cong.ne, che non lasciano alcun dubbio, se non fosse pel caso in cui si abbiano due santi di festa distinta per titolari di una chiesa, cioè uno titolare e uno contitolare. Ora queste prescrizioni, riguardanti l'orazione *A cunctis*, potrebbero dar lume a sciogliere la quistione più intricata sul numero e la qualità delle commemorazioni da aggiungersi nell'ufizio fra i *Suffragii de Santi* (intorno alla quale non si hanno risposte autentiche della S. Cong.ne o non bene fra loro concordi); e quindi assicurare la vera interpretazione delle parole della Rubrica *(in Vesp. et Laud.)*: *Fiat commemoratio de Patrono vel Titulari Ecclesiae.*

" È vero che ad alcuni rubricisti non sembra necessaria la corrispondenza esatta fra la menzione de' santi nell' *Oremus A cunctis* e la commemorazione da aggiungersi nell' Uffizio fra i *Suffragia Sanctorum;* ma però non pare che manchino buone ragioni per l'opinione contraria. In fatti si osserva: 1.° che l'orazione *A cunctis* non si dice mai nella Messa, se nell' ufficio non si fanno i Suffragî. 2.° I nomi dei Santi che sono già espressi in quella Orazione prima della lettera N. sono precisamente quelli di cui è prescritta a tutti la commemorazione nell' Uffizio, e perciò quando fu aggiunta la commemorazione di S. Giuseppe nei Suffragî, ne fu pure inserito il nome nell' orazione *A cunctis*. Perchè adunque anche il santo da nominarsi alla lettera N. non dovrà essere sempre quello commemorato nell' Ufficio secondo la rubrica? perchè mentre nella Messa non se ne può aggiungere che un solo, nell' Uffizio sarà permesso di commemorarne più d'uno?

" Si dice che per regola generale, tanto nella Messa, quanto nell'Uffizio non si deve commemorare che il solo Titolare della Chiesa; e che solo in forza di una consuetudine legittima è permesso di fare commemorazione anche di un Patrono nei Suffragî de' Santi. Sia pure: ma resta sempre vero che in questo caso non infrequente non vi sarà perfetta corrispondenza tra l'Uffizio e la Messa.

Ma è veramente cosa sicura e conforme alla rubrica del Breviario, che solo per consuetudine sia permessa la commemorazione di un Patrono, e che per regola generale non si debba fare che quella del Titolare della Chiesa? — Qui a me pare che stia il perno della quistione; e convenga assegnare alla Rubrica il suo legittimo valore.

" La rubrica dice semplicemente che nei Suffragi de' Santi, oltre i comuni, *fiat commemoratio de Patrono vel Titulari Ecclesiae.* La spiegazione ovvia e letterale di queste parole sarebbe: *Si faccia la commemorazione del Patrono, oppure quella del Titolare della Chiesa*, distinguendo bene fra Patrono e Titolare; onde ammesso l'uno si dovesse tralasciare l'altro (1). Invece alcuni rubricisti sostengono che Patrono e Titolare non siano che sinonimi di un solo soggetto, e però spiegano: *Si faccia la commemorazione del Patrono, ossia Titolare della Chiesa*, e così vengono a dire che fra Patrono e Titolare non v'è da scegliere perchè non v'è differenza. Però la differenza che non riconoscono nel soggetto la mettono nella specie; dicendo che l'appellativo di *Patrono* conviene propriamente al titolare della Chiesa quando è un Santo; e l'appellativo di Titolare si riferisce invece ai *Misteri* (come essi li chiamano) e sarebbero le divine Persone, lo Spirito Santo, la SS.ma Trinità, e quanto si riferisce al Verbo Incarnato, i misteri della sua vita ecc.

" Con tutto il rispetto che meritano il Merato che ha dato questa spiegazione e l'Herdt che la conferma, stento a persuadermi che l'autore della rubrica abbia potuto esprimersi in modo così inesatto e poco intelligibile.

" Osservo infatti. 1.° che dovendosi prendere, come si suppone, l'appellativo *Patrono* per sinonimo di Titolare della Chiesa, era affatto inutile nominare il Patrono; e bastava la parola Titolare che sta bene tanto pei Misteri quanto pei Santi: e le rubriche per solito non peccano di pleonasmi. 2.° Così nella Liturgia come nel diritto canonico non si suole usare promiscuamente Patrono e Titolare; giacchè il Patrono ha caratteri e privilegî diversi dal Titolare, come può vedersi nel decreto 23 Marzo 1630 di Urbano VIII. 3.° Non sembra neppur conforme alle regole liturgiche la conseguenza che i suddetti autori vogliono ricavare dalla loro interpretazione, escludendo l'alternativa *vel*, per rendere obbligatoria nei Suffragî la commemorazione dei così detti Misteri, quando siano titolari. Tutti sanno che tutta lo Salmodia e tutte le pre-

(1) *Vel* differt a *sive* et *seu;* quia *Vel* absolute disiungit et sine ulla conditione; *sive* et *seu* conditionis et dubitationis alii-quid continent (Forcellini Lexicon a Furlanetto et aliis editum, Lipsiae 1839, ad verbum *Vel*).

ghiere che essa contiene sono dirette a Dio, alla SS.ma Trinità, alle divine Persone per mezzo di Gesù Cristo Redentore; e non occorre perciò alla fine dell' uffizio farne commemorazione come se fossero stati dimenticati. In fatti la stessa commemorazione della Croce prescritta per certi tempi non entra nei *Suffragii*, e precede la categoria intitolata così nel Breviario: *Commemorationes seu Suffragia Sanctorum.* E veramente non pare dicevole che dopo la commemorazione della Croce, la quale deve rimanere al suo posto, si faccia poi, come si pretenderebbe per le Chiese intitolate ai *Misteri*, la commemorazione o della SS.ma Trinità, o dello Spirito Santo o di Gesù Redentore. Per questo vediamo che nella *concorrenza* di due Uffizi del medesimo soggetto, per esempio, dell' Ottava del *Corpus Domini* col S. Cuore di Gesù, si fanno interi Vespri dell' uno senza la commemorazione dell'altro. — 4. Per questa stessa ragione credo che la S. Cong.ne dei Riti (15. Febbraio 1873) abbia dichiarato che dei misteri titolari non si faccia menzione nell' *Oremus A cunctis:* e così dovrebbe essere anche per la commemorazione dell' Uffizio.

" Rimarrebbe ancora a parlare dei Fondatori degli Ordini religiosi, i quali, ammessa la interpretazione della Rubrica data dal Merato, che cioè per *Patrono* si debba intendere il Titolare della Chiesa, rimarrebbero esclusi dai suffragi dei Santi. Ma si dice che per questi vale la consuetudine; e che perciò nell' Ufficio si debbono commemorare, non però alla Messa nell' *Oremus A cunctis.* — Lasciando stare questa discrepanza tra l' Uffizio e la Messa, di cui ho detto a principio, farei osservare che il titolo della *consuetudine* (1) potrà valere per gli Ordini antichi, massime per quelli che hanno una liturgia loro particolare. Ma ora si cita la risposta data dalla S. Cong.ne de' Riti il 7. Maggio 1853 ai Redentoristi, ai quali non solo si permette, ma si dice che sono obbligati alla commemorazione di S. Alfonso. Qui si tratta di Congregazione recente, che non è neppure *religione formale*, ma di voti semplici, che non aveva nel 1853 introdotta la consuetudine di commemorare il proprio Santo, mentre dubitava che ciò le fosse permesso. Dunque la risposta affermativa e precettiva della S. Cong.ne non poteva fondarsi sopra il titolo della consuetudine, ma sopra una regola generale già esistente nella Sacra Liturgia, quale sarebbe, come a me pare, il precetto della Rubrica, *Fiat commemoratio de Patrono vel Titulari*, intesa nel senso che quando vi è il Patrono, e Patrono principalissimo, come pei Religiosi è il proprio fondatore, questo si debba commemorare a preferenza del Titolare della Chiesa. — Ammessa questa interpretazione, a me sembra che resti eliminato ogni dubbio; anche quello da me proposto circa l' ordine gerarchio di più Santi da nominarsi; nel quale credo che la pratica di parecchi Ordini religiosi faccia prevalere la qualità di Patrono Fondatore alla gradazione indicata nelle Litanie dei Santi.

" Perdoni, Sig. Direttore, la prolissità intralciata di questo scritto; e l' attribuisca per una parte alla mia pochezza, per l' altra alla stima grandissima che ho della sua indulgenza e perizia; e particolarmente di quel saggio criterio da Lei seguito e raccomandato, che nelle cose dubbie si lasci aperto il campo alla discussione. „

Conveniamo innanzi tutto coll' egregio Autore della lettera, che i suffragii dell' officio divino dovrebbero essere conformi a quelli dell' orazione *A cunctis*, giacchè vi ha qui una certa corrispondenza fra l' officio e la messa. Alle giuste ragioni allegate da lui possiamo noi aggiungerne un' altra ancora di maggior peso. Pel passato non si poteva in ciò fare appello alle decisioni della S. C. dei Riti, le quali non erano uniformi; erano anzi in chiara contradizione, come dimostrammo nelle nostre *Consultazioni* (pag. 541); giacchè mentre volevano che nella oraz. *A cunctis* non si commemorasse, se non il Patrono o il Titolare della Chiesa, nell' officio poi alcune volte han prescritto come nella oraz. *A cunctis;* altre volte han dichiarata obbligatoria la giunta di suffragii del Patrono della diocesi e del luogo. Soprattutto i decreti del 12 sett. 1840, del 23 sett. 1848, e del 18 sett. 1877 vietavano di farsi nell' officio altre commemorazioni di Patroni fuori di quello della propria chiesa. I decreti poi del 7 giugno 1721, del 27 febbr. 1847 e del 28 febbr. 1868, dichiaravano doversi fare nell' officio non solo la comm. del Patrono o del Titolare della Chiesa, ma quella pure del Patrono della diocesi e del luogo.

Ora però devesi ritenere tutt'altrimenti. Giacchè nella nuova edizione autentica de' Decreti della S. C. dei Riti, fatta coi tipi della S. C. *de Propaganda fide*, sono

(1) Purchè la consuetudine di alcuni Ordini non sia divenuta legge per tutti, quand' anche fossero solo gli Ordini che hanno una liturgia particolare.

stati tolti i tre decreti dichiaranti obbligatorii la comm. del Patrono della diocesi e del luogo (del 7 giugno 1721, del 27 febbr. 1847 e del 28 febbr. 1868), e lasciati solo quelli che vogliono nell' officio la comm. del Patrono o Titolare della Chiesa e non altra. Ciò vuol dire che la S. C. de' Riti sanziona della sua piena autorità questa sentenza, e rigetta la prima. Oggidì adunque si può con sicurezza affermare la possibile conformità dell' officio colla messa circa i suffragii dei Santi, vale a dire che sì nell' officio come nella messa vuol commemorarsi il solo Patrono o Titolare della Chiesa.

Ma questa regola è così ferma da escludere ogni contraria consuetudine?— È norma di diritto che le consuetudini, quando siano state legittimamente introdotte, han forza di legge, e non possono togliersi di privata autorità. E che le consuetudini di commemorare nell' officio il Patrono della diocesi e del luogo debbano dirsi legittime, nessuno può rivocarlo in dubbio. Viene ammesso ciò dai più classici Rubricisti e dalla stessa S. C. de' Riti, la quale il dì 15 febbr. 1873 *in S. Germani*, definì: " Quoad verο orationem *A cunctis* in qualibet ecclesia a quovis sacerdote nominandum esse Patronum seu Titularem proprium eiusdem ecclesiae. Si autem celebretur in ecclesia dedicata alicui Mysterio, vel in sacello et oratorio privato, nominari potest Patronus loci, SI CONSUETUDO ADSIT FACIENDI EIUS COMMEMORATIONEM IN OFFICIO: secus omittenda sunt verba *Ac beato*. „ Nessuno adunque di privata autorità può arrogarsi il diritto di sopprimere tal consuetudine, benchè questa renda in ciò disforme l' officio dalla messa.

Potrebbe farlo solo la detta S. C. dei Riti; secondochè questa rescrisse il 3 agosto 1839: " An inveterata quaecumque in contrarium consuetudo derogare possit legi a Decretis S. Congregationis praescriptae? — Resp.: Negative, iuxta alias decreta. „ — E l' 11 sett. 1847: " An decreta S. R. Congr. dum eduntur derogent cuicumque contrariæ invectæ consuetudini, etiam immemorabili? Et in casu affirmativo obligent etiam quoad conscientiam? Affirmative, sed recurrendum in particulari. „ — Se adunque la detta S. C. dichiarasse come abusiva la prefata consuetudine (il che sarebbe ora forse più facile che per lo addietro, dopo la eliminazione dei decreti che la favorivano) potrebbe agevolmente osservarsi nei suffragii la conformità fra l'officio e la messa.

Che poi le parole *de Patrono vel Titulari Ecclesiae* possono intendersi in senso diviso, cioè *de Patrono loci aut dioecesis, vel de Titulari Ecclesiae*, lo affermò il Gavanto *(Comm. in Rubr. Brev.*, sect. 3, c. 12, n. 3.). Ma giustamente altri col Guyeto lo negarono, dovendo sì il *Patrono* come il *Titolare* riferirsi alla *Chiesa*. Ed ecco come ragiona il Guyeto (*Hierologia* L. I, cap. 4, d. 3): " Quod enim Patronum dicit (Gavantus) esse civitatis aut provinciae seu loci, Titulum vero Ecclesiae materialis, id plane non convenit cum iis textibus Rubricarum, in quibus Patronus, aeque ac Titulus de Ecclesia dicitur, *Rub. 4. n. 1. Nisi illud festum sit de principali Titulo vel Patrono alicuius ecclesiae vel loci etc. Rub. 7. n. 1. In festo principali Patroni et Tituli loci vel ecclesiae. Rub. 9. n. 3. De huiusmodi festo fit tantum in eo loco vel Ecclesia, cuius est Patronus vel Titulus.* Denique *Rub. 35. de Commemorationibus communibus seu suffragiis Sanctorum, n. 1.* sicut et in serie duplicium 1. classis, nominatur expresse *Patronus vel Titulus Ecclesiae*, nulla prorsus facta mentione loci, ut vel hinc arguas, Patronum quoque ad Ecclesiam pertinere, et utrumque, tam Patronum, quam Titulum de Ecclesia indifferenter usurpari. „ Da questi luoghi paralleli chiarissimamente dimostrasi che sì la voce *Patrono*, come la altra *Titulari* spettano qui amendue alla voce *Ecclesiae*.

Ma in tal caso non sarebbe un pleonasmo nominar *Patrono* e *Titolare*? Non bastava la parola *Titolare* per indicare tanto i Misteri quanto i Santi? — Fa d' uopo di ben determinare il concetto, in questo luogo, di *Patrono* e di *Titolare*, per conoscere se qui peccasi nella rubrica di pleonasmo.

" Sitne discrimen inter Patronum ac Titulum? „ chiede il Guyeto *l. c. d. 2*; e risponde: " Est, saltem in hoc, quod *Patronus* sit Persona aliqua, nempe Angelus vel homo sanctus, cuius nomine nuncupatur Ecclesia, v. g. S. Michael, S. Petrus, S. Stephanus etc. Titulus vero personam proprie non sonat, sed potius mysterium, seu rem quamcumque ad personam pertinentem, quo mysterio, seu re, Ecclesia ipsa veluti inscribitur et appellatur, v. g., SS. Trinitas, Christi Domini Nativitas, Transfiguratio, Resurrectio, Ascensio, B. Mariae Conceptio, Annunciatio, Assumptio; Sacrosancta Hostia, Sacer Sanguis, Sancta Crux, Sanctum Praesepe, et similia. „

Di qui ricavasi che vi ha marcata differenza fra *Patrono* e *Titolare*, il primo indicando una *persona*; il secondo indicando una *cosa*. Perciò, secondo il senso della Rubrica, nè il *Patrono* può essere *Titolare*; nè il *Titolare* può con-

fondersi col *Patrono*. Giustamente adunque la Rubrica parla del *Patrono* o del *Titolare* di una Chiesa.

È vero poi che tutta la Salmodia e tutte le preghiere che essa contiene sono dirette a Dio: ma ciò non toglie che si possano commemorare i misteri divini per dare maggior gloria a Dio. Lo stesso mistero della SS. Triade, o quelli del Figliuolo divino e dello Spirito Santo van diretti ad onorare Dio, uno nella natura e trino nelle persone. Per questo forse nessuna chiesa suole intitolarsi a *Dio;* ma o a qualche mistero divino, ovvero a qualche Santo. Tutte le chiese vanno erette al culto di Dio; ma non tutte ad ogni mistero o ad ogni Santo. La chiesa perciò eretta a qualche mistero o a qualche Santo, commemora quel titolo o quel patrono, per onorare Dio.

Ma perchè nelle commemorazioni si dà il primo luogo alla Croce? Non è disdicevole che la Croce venga anteposta agli altri misteri divini, p. e. a quelli della SS. Triade o a quelli dello Spirito Santo? — Questa difficoltà fu vista pure dal Gavanto, il quale così la espone e la risolve (Vol. I, lect. V, C. 18, n. 8): " Dices: cur de Cruce primo loco fit, etiam ante SS. Trinitatem, cum tamen in Rubric. Miss. *de Comm. tit. 7. num.* 5 votiva de Cruce cedat votivae de Trinitate? Respondeo, in Missa rationem haberi dignitatis votivarum; in officio rationem ferialitatis, quae non habet congruum locum in medio suffragiorum non semper ferialium, quippe quae locum etiam habent in semiduplicibus, indicium enim est feriae, ut dixi commemoratio de Cruce. „ — E il Merato (*ad Gavant.* in h. l. n. II): " Caeterum nonnisi ad ponendam distinctionem aliquam inter praedictos dies festivos et pure feriales, Rubrica in feriali die caeteris communibus commemorationibus addit etiam illam, et quidem primo loco, de Cruce. „

Dunque la precedenza qui della commem. della Croce su tutte le altre non è per ragione di dignità, com'è nella messa; ma per ragione di *ferialità*: vale a dire, la detta commemorazione deve considerarsi come tessera del rito feriale, giacchè nei giorni feriali solamente è prescritta.

Che se vorrassi inoltre domandare la ragione onde la comm. della Croce possa dirsi quasi tessera del rito feriale, qualche cosa possiamo apprenderla dallo stesso Gavanto, il quale più prima, *n. 2*, parlando di ciò, muove queste interrogazioni: " Miror, cur de Cruce, a qua pendet nostra salus, nonnisi fiat in feriali officio? An quia festa excludunt omnium cruciatuum imaginem, ac memoriam? An feriali diei convenit labor Crucis et patientiae meditatio? nam tempore paschali fit de Cruce commemoratio, ad victoriam eiusdem Crucis recolendam, a qua Resurrectio ortam habuit. „

E perchè poi nella orazione *A cunctis*, alla lettera N. non deve farsi menzione dei Misteri, ma solo dei Santi, giusta il Decreto della S. C. de' Riti del 15 febbr. 1873, riferito più sopra? — La ragione è manifesta: Perchè prima della lettera *N.* vi è la parola *intercedentibus*, che importa doversi nominare quei Santi solamente, che possono esercitare *intercessione:* il che non può dirsi dei misteri divini.

Finalmente quanto al commemorare nell'officio i Fondatori degli Ordini religiosi, diciamo che ciò si deve in forza di consuetudine. La quale non trae origine solo dal decreto della S. C. dei Riti del 7 maggio 1853 *in Congr. SS. Redemptoris;* ma è antica e generale. Ecco come ne parla il Guyeto (L. III, c. 17, q. 9): " Solemne item est (ex consuetudine) cuiuslibet Ordinis Regularis Sancti sui Institutoris suffragium addere, quod Rubrica ipsa per se satis niti videtur. Vere enim Patronus est sui Ordinis Sanctus omnis eiusmodi. At bene monet Gavantus *num. 13.* haud minus idcirco illos teneri etiam extra chorum commemorationem facere de eo Titulari cuius Ecclesiae sunt adscripti; eadem enim est ratio in beneficiato, cum uterque alatur propriae Ecclesiae emolumentis. „ Per consuetudine adunque antica e generale vogliono commemorarsi dai rispettivi alunni i Fondatori degli Ordini religiosi: la qual consuetudine ha fondamento nella Rubrica. Questa infatti vuol che si commemori il Patrono della propria chiesa: il che pei beneficiati è dovere anche *extra chorum*, perchè da quella chiesa sono alimentati. Lo stesso corre pei Religiosi, i quali sono pure in obbligo di commemorare anche *extra chorum* il Patrono della chiesa, cui sono ascritti e da cui ricevono gli alimenti. Ma i Regolari hanno gli alimenti dalla chiesa dell'Ordine che ha per Patrono il lor Fondatore. Dunque questo e sempre dovranno essi commemorare nell'officio.

Con ciò sembra a noi di aver chiariti, secondo il nostro opinare, i varii punti toccati dal degnissimo nostro Corrispondente. Del resto ne piace assai, com'egli conchiude e come altrove inculcammo noi pure vivamente, che nelle cose dubbie, anzichè ricorrere al giudizio supremo della S. Sede, si lasci libero campo alla discussione.

BIBLIOGRAFIA

Cavagnis Felice—Institutiones Iuris publici ecclesiastici, quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tradidit Felix Cavagnis, antistes urbanus, s. Petri in Vaticano canonicus, S. C. a Negot. eccles. extraordinariis secretarius — Editio tertia accuratior—Romæ, Desclée, Lefebvre, etc. via S. Chiara, 20-21, 1898 — Tre vol. in 16.° di pag. XXIV, 474, 312, 312 — Prezzo L. 10.

Siamo lieti di annunziare quest' opera dotta e interessante, che vede la luce per la terza volta. Non è gran tempo che nelle discipline giuridico-ecclesiastiche il diritto pubblico venne disgiunto dal privato, al primo lasciandosi le dottrine che riguardano ciò che la Chiesa può fare come società perfetta, al secondo commettendosi le nozioni di ciò che la Chiesa ha fatto come savia legislatrice. Ma un corso completo di diritto pubblico che, non invadendo il campo della dogmatica, della morale e della storia, come oggidì va diviso l' insegnamento ecclesiastico, ancor mancava. Il chiariss. Mons. Cavagnis ha ricolmata questa lacuna, dettando un corso di diritto pubblico, che può dirsi completo, comprendendo in esso tutte le quistioni vuoi di diritto di natura, vuoi di dogmi rivelati, vuoi di storia, che hanno attinenza a ciò che può fare la Chiesa come società perfetta, e risolvendo trionfalmente tutte le obbiezioni che o la incrudelità o il cesarismo o la ignoranza hanno accumulate contro di questo diritto.

Egli divide tutta l' opera in due parti, una generale, l' altra speciale. La prima determina i fondamentali principii del diritto pubblico ecclesiastico divino; la seconda svolge questi medesimi principii, e li applica alle precipue questioni, specie a quelle più celebri della storia. La prima parte poi va suddivisa in due libri, nel primo dei quali parla del diritto della Chiesa come di società perfetta, derivante sì dalla divina istituzione come da titoli acquisiti; nell' altro parla del soggetto della potestà ecclesiastica, ossia della costituzione della Chiesa. La seconda parte va parimenti suddivisa in due libri, e nel primo raccoglie le quistioni storiche riguardanti la indipendenza ed il primato della Chiesa in rispetto alla società civile; nell' altro si occupa della diretta competenza della Chiesa in ordine alla fede, ed ai costumi.

Sono queste le somme linee della dotta e minuta trattazione, la quale si estende ad esaminare tutte e singole le quistioni svariatissime, attinenti a tal materia, massime quelle che riguardano i tempi nostri; e lo fa con sicura dottrina, con accurata erudizione, con proprietà e chiarezza di dettato, da riuscire un corso per ogni verso completo e opportunissimo. Questa terza edizione poi si avvantaggia sulle precedenti, non solo pel ritocco generale dell' opera, ma sì ancora perchè contiene le ultime novità del giure ecclesiastico, e quanto ai fatti testè compiuti, e quanto agli atti della S. Sede di fresco emanati; e tutto viene esposto con mano maestra, propria di chi esercita un officio importantissimo in quel dicastero stesso della S. Sede che, trattando degli affari ecclesiastici straordinarii, ha tanta parte nello svolgimento del diritto pubblico della Chiesa. Noi facciamo voti che quest'opera magistrale venga largamente diffusa; e soprattutto il giovine Clero vi attinga la vera dottrina che condanna una moltitudine di errori, in voga oggidì, contro il vero diritto della Chiesa, la quale vorrebbesi deprimere fino a farla suddita dello Stato civile, e negarle quella libertà indiscutibile che le viene dal suo divino Fondatore.

Wernz Francesco Saverio—Ius Decretalium ad usum Praelectionum in scholis textus canonici; sive iuris Decretalium, auctore Francisco Xaverio Wernz S. I. — Tomus I. Introductio in Ius Decretalium — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda fide, 1898 — in 8.° di pag. XIV, 446.

Salutiamo con vivo compiacimento questo nuovo corso di Diritto Canonico, che richiamerà senza meno l' attenzione non pur degli apprendisti, ma ancora dei dotti. L'autore di esso, dottissimo in queste discipline, da lunghi anni professore di diritto nella Università Gregoriana e consultore autorevole delle più interessanti Congregazioni Romane, come quelle del S. Uffizio, del Concilio, degli Affari Ecclesiastici straordinarii e dell' Indice, dà saggio in quest' opera del suo sapere canonico che non ismentisce punto la sua fama. In essa è accumulata tanta dottrina, tanta vasta erudizione, da recar meraviglia a chi consideri i lavori continui a cui va sottoposto un professore universitario ed un consultore assai ricercato di quelle Congregazioni Romane. Eppure egli protesta di voler dare in

sei grossi volumi solo una sinossi o come a dire una norma compendiosa delle prelezioni che sogliono svolgersi dalla cattedra, perchè sia lasciato agli alunni l'adito di fare da sè sul di più che il professore vuole aggiungere oralmente nello insegnare. Perciò non ha dato all'opera il titolo di *Praelectiones*, ma solo di *Ius Decretalium in usum praelectionum*, per dinotare, non esser queste se non *una guida* a bene apprendere le *prelezioni*. Ma dovendo noi prendere argomento dal primo volume uscito a luce, possiamo ben dire non esservi che desiderare di meglio vuoi in prelezioni eruditissime, vuoi in opere profonde e magistrali di sacri canoni.

Questo primo volume invero contiene l'introduzione al diritto delle Decretali; e detto nei prolegomeni dei fondamenti e delle prenozioni del diritto ecclesiastico, in cui una storia accuratissima della relazione della Chiesa Cattolica colla società civile, divide la trattazione in tre parti. Nella prima discorre delle fonti onde esiste il diritto ecclesiastico, ovvero dei legislatori e delle leggi nella Chiesa cattolica; e però delle leggi divine ed ecclesiastiche. Nella seconda parla delle fonti, onde si conosce il diritto ecclesiastico, ovvvero dei collettori e delle collezioni di questo diritto, le quali ultime van divise in antiche, in nuove ed in novissime. Nella terza reca una storia letteraria della scienza del diritto ecclesiastico, discorrendo dei varii periodi, a cominciare dalla fondazione della Chiesa, e poi venendo al Decreto di Graziano, al Concilio di Trento fino ai giorni nostri.

In questa tela vasta trovasi quanto mai possa interessare chi voglia avere non superficiale ma profonda cognizione di ciò che sono i sacri canoni, e delle varie vicende storiche da essi subite. E trovasi il più ed il meglio di quanto altri insegnò su tal materia, le cui citazioni si raccolgono a profusione nelle note per chi voglia ricorrere ai fonti. Facendo voti che presto vengano a luce gli altri cinque volumi, già dall'Autore compiuti, come egli stesso dice, quanto alla sostanza, additiamo agli amatori di questi studii (e dovrebbero essere tutti gli ecclesiastici) l'opera del chiarissimo P. Wernz come una delle più profonde e poderose che siano uscite in luce nei nostri tempi. Questo primo volume costa L. 6 presso il Deposito di libri nella Università Gregoriana in via del Seminario, Roma.

CRONACA GOVERNATIVA

Il supplemento di congrua e la tassa di manomorta — Il supplemento dato al parroco in virtù degli art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, 2 della legge 14 luglio 1887, e 3 della legge 30 giugno 1892, non è un'elargizione, od un sussidio temporaneo, ma costituisce la reintegrazione necessaria ed intangibile della congrua parrocchiale.

Il supplemento legale, dato al parroco, è soggetto alla tassa di manomorta (Cassaz. di Roma, 21 dic. 1897 — Demanio e Parroco di Villa Albereto — *La Corte Supr. di Roma* Par. I, Anno XXII, p. 405).

Decime sacramentali, trasformate in dominicali — Ai termini dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 sono abolite le decime aventi per unico titolo di prestazione il ministero religioso, ma non quelle che in relazione a determinati fondi traggono esistenza e causa da documenti speciali, sia a titolo di dominio, sia di altro vincolo reale.

Perchè possa dirsi trasformata la natura della prestazione per prescrizione o per novazione per opera di legge a danno dei debitori di decime sacramentali, occorrono atti e fatti che, movendo dai debitori, o contro di loro diretti, abbiano avuto carattere e virtù di sostituire alla prestazione dovuta un fondamento diverso di debito, e che da espressa disposizione di legge risulti voluta e disposta la novazione.

a) Le decime corrisposte sotto qualunque denominazione a corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, sono per l'art. 1 della legge 14 luglio 1887 abolite, se pel titolo di origine e per l'attuale loro destinazione hanno causa primeva e permanente nei servizi spirituali che il corpo morale rende.

b) Le decime, invece, che si corrispondono a privati o corpi morali che in ragione del loro scopo non possono comprendersi fra quelli già designati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1887, sono mantenute nel loro attuale stato di fatto dall'art. 3, col vincolo della commutazione; sebbene per origine e destinazione primitiva fossero di quelle enunciate nel art. 1. (Cassaz.di Roma, 7 febbr. 1898 — Capit. Cattedr. di Rimini, Bellisardi, e Demanio—*La Corte Supr di Roma*, Par. II, Anno XXIII, p. 19).

Diritti che competono al patrono, specie circa la chiesa e le rendite—Secondo il diritto canonico in tema di patronato su chiesa:

a) il patrono di una chiesa non può

avere l'uso di questa e dei suoi beni;

b) i fondatori di chiese, *volentes ecclesiam liberam existere*, potevano rinunziare al patronato;

c) i fondatori di chiese conventuali, se volevano conservare il *jus praesentationis*, dovevano espressamente riservarselo;

d) l'acquisto del patronato e la misura della sua estensione differiscono secondochè trattisi di una chiesa o di un beneficio, e, rispetto a una chiesa, secondochè trattisi di primitiva costruzione o successiva dotazione della stessa;

e) il giuspatronato ha la sua prima radice nella manumissione, la quale faceva perdere al padrone la proprietà sullo schiavo manomesso, che rimaneva sotto la protezione e difesa del manumittente;

f) le chiese e i benefizi di patronato dei fondatori sono proprietari di se stessi. (Cassaz. di Roma, 6 maggio 1898 — R. Ospizio Carlo Felice di Cagliari e Municipio del detto luogo — *La Corte supr. di Roma* l. c. p. 30).

Quali siano fondazioni di beneficenza e quali di culto — È fondazione di beneficenza quella che ha per iscopo prevalente l'esercizio di opere di carità, quantunque aggiunta a queste siavi, come onere accessorio, qualche funzione di culto, specialmente se questa non risulti annessa per fondazione ma per semplice e transitoria consuetudine.

È, invece, fondazione di natura mista quella che contiene il duplice scopo della beneficenza e del culto riuniti insieme.

Per riconoscere se una fondazione ha per iscopo precipuo la beneficenza con oneri accessori di culto, ovvero costituisce un ente di natura mista, non è da tener conto della qualità della persona o dell'ente amministratore, ma occorre indagare la volontà del fondatore, la quale deve desumersi dalle tavole di fondazione, o, in difetto, dagli statuti dell'ente e dagli stati discussi, che sono titoli efficaci a stabilire quella diuturna consuetudine che è indice delle disposizioni del fondatore (Cassaz. di Roma, 1 febbr. 1898 — Congr. di car. di Brienza e Intend. di fin. di Potenza — *La Corte supr. di Roma*, Part. I, l. c. p. 17).

Rappresaglie contro gl'investiti ai benefizii nelle Marche — Il decreto del 31 dicembre 1863, con il quale, a carico degli individui appartenenti alle provincie in allora soggette al governo pontificio, fu per diritto di rappresaglia settoposto a sequestro il godimento dell'usufrutto stato loro accordato dalle precedenti leggi eversive, come provvisti di benefizj semplici, abbazie, cappellanie, ed altre fondazioni rimaste soppresse, è applicabile anche a coloro che, benchè cittadini delle Marche, abbiano, dopo l'annessione di queste al regno d'Italia, mantenuto il loro domicilio in Roma, dimostrando la volontà di rimanere sudditi pontificj col continuare a disimpegnare ufficj ecclesiastici e politici presso il governo pontificio senza permissione del governo italiano.

Il sequestro per diritto di rappresaglia, pur essendo una esecuzione violenta, un atto di ostilità compiuto da uno Stato contro altro Stato per conseguire da questo la riparazione di un danno patito, non produce sempre la confisca delle cose sequestrate, ma talvolta il solo pignoramento; e quindi, a determinare con precisione gli effetti, è d'uopo indagare quale sia stata la volontà di chi ebbe ad ordinarlo.

Il sequestro per diritto di rappresaglia, ordinato dal regio decreto del 31 dicembre 1863, privò gl'individui ivi contemplati del godimento dell'usufrutto loro concesso dalle leggi eversive, e sostituì ad essi in tale godimento la Cassa Ecclesfastica con obbligo in questa di impiegare le relative annualità nell'acquisto di titoli di credito verso lo Stato; ed il successivo decreto del 9 ottobre 1870 revocò non per intero, ma soltanto in parte, l'ordinato sequestro col riammettere i colpiti dalla rappresaglia al godimento dell'usufrutto, però con decorrenza da quello stesso giorno, e non già anche pel tempo anteriore (Cassaz. di Roma, 13 mag. 1898—Guiducci e Fondo p. c. — *La Corte supr. di Roma*, P. I, l. c. p. 54).

Se nello Stato Pontificio la prescrizione va regolata secondo il diritto canonico, ovvero civile — Coll'attuazione del codice albertino nell'Umbria, avvenuta col 1 febbraio 1861, cessò ivi di avere impero il diritto canonico, e la prescrizione trentennale potè quindi iniziarsi da quell'epoca e compiersi anche in difetto di giusto titolo e di buona fede. (Cassaz. di Roma, 20 apr. 1898 — Brunetti e Stefani — *La Corte Suprema di Roma* P. II, l. c. 112).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1898)

Il S. Padre e l'Imperatore Guglielmo — Nel suo viaggio a Costantinopoli l'Imperatore di Germania acquistò dal Sultano un territorio a Gerusalemme, denominato *il Transito di Maria*. Giunto colà si decise donarlo all'Associazione cattolica tedesca di Terra Santa. Con te-

legramma fece noto tal suo divisamento al S. Padre, il quale lo ringraziò, assicurandolo che i suoi sudditi tedeschi cattolici saranno riconoscentissimi e sempre più affezionati e fedeli a Lui.

Il Delegato Apostolico in Colombia— A Bogotà per la nota vertenza turbe di popolo esaltato assalirono e svaligiarono i negozii degl'italiani. Sarebbero stati tutti trucidati, se Mons. Vico, Delegato Apostolico, non fosse intervenuto. Egli ottenne dal ministro dell'interno che i dimostranti fossero dispersi colla forza, e che gl'italiani, a spese del governo, fossero ricondotti in patria.

Congresso Agricolo di Baviera — Nell'Assemblea generale del Congresso agricolo di Baviera fu fatta la proposta di abolire le feste che cadono nell'epoca delle messi. I deputati del Centro vi si opposero recisamente. Il Principe Luigi disse che non spetta al governo di abolire le feste, ma alle autorità ecclesiastiche, e che il popolo cattolico ha dritto che le sue solennità siano rispettate. La proposta fu respinta col plauso di tutta la stampa cattolica ed anche protestante.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Con grande entusiasmo della popolazione si è tenuto in Aquila un Congresso cattolico regionale nella vasta Chiesa di S.ª Margherita sotto la presidenza del chiariss. Comm. Barone de Matteis. Oltre di questo, sono intervenuti cinque Arcivescovi, il Patriarca di Alessandria, cinque Vescovi, l'Uditore della Nunziatura di Madrid, molti magistrati, avvocati e signore. Discorsi eloquenti e applauditissimi furono pronunziati e furono prese risoluzioni molto sapienti ed opportune.

— Splendide e grandiose sono riuscite a Caserta le feste per la incoronazione della Vergine Addolorata celebrate da quello illustre Vescovo. V'intervennero gli E.mi Cardinali Prisco e Capecelatro, e parecchi Arcivescovi e Vescovi: vi furono discorsi, messe con musica, illuminazioni e spettacoli pirotecnici: innumerevoli pellegrinaggi dai paesi convicini: risveglio di fede con frequenza di sacramenti.

— Nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino, dal Rettore Maggiore D. Rua è stato amministrato il Battesimo agl'Indi selvaggi del Matto Grosso, venuti per la Esposizione. Nello stesso Santuario Mons. Costamagna e l'Arcivescovo compirono la sempre commovente funzione della partenza di cento missionarii e suore per l'America.

—Altri cinque missionarii dal Seminario di S. Calocero in Milano, con due suore, sono partiti per la Birmania Orientale e per Hyderabad.

—Il Comitato romano, per impulso della Società primaria promotrice delle buone opere, ha festeggiato il nono centenario della Commemorazione dei defunti con moltissimi suffragii, prediche e comunioni generali in sette chiese di Roma per tutto il mese. Anche altrove si è celebrato splendidamente siffatto centenario. Il S. Padre ha concesse perciò indulgenze speciali.

—

— È stata consacrata da Mons. Schneider, Vescovo suffraganeo di Vienna, una nuova chiesa parrocchiale, dedicata a S. Lorenzo. Alla funzione ed alla messa, pontificata dal Cardinale, assistè l'Imperatore e i dignitarii di Corte. La Chiesa è in uno dei sobborghi di Vienna.

— I Carmelitani scalzi, nei dintorni di Vienna, possedevano una bella chiesa ed un Convento che fu chiuso nel 1838. Ora per amnificenza dell'Imperatore han ricuperata buona parte dei loro possedimenti, ed hanno posta la prima pietra per la ricostruzione della Chiesa e del Convento.

— Ricorrendo il centenario della fondazione della Chiesa Cattolica di Cronstad, fu celebrata una solenne cerimonia alla presenza del Vescovo, Mons. Niedziadkowiski, di numeroso clero cattolico, di rappresentanze di altri cleri, del Governo e del Municipio.

— A Berlino, dal Delegato Arcivescovile Nueber è stata solennemente consacrata una nuova Chiesa, dedicata al Ss. Cuore di Gesù. È bellissima e spaziosa: è costata 250 mila lire.

—Nell'Alto Egitto il cattolicismo va progredendo. Nelle sole due Diocesi di Ermopoli e di Tebe, in questi ultimi due anni, vi sono state seimila conversioni: vi sono aperte al Culto cattolico 32 Cappelle.

— I parrocchiani di Lallin nel Chablese celebrarono il terzo centenario del giorno in cui furono convertiti alla religione cattolica. In questa occasione hanno inaugurata una stupenda statua di marmo, alta cinque metri, dell'Apostolo del Chablese S. Francesco di Sales sulla cima di un'alta montagna.

— Mons. Arcivescovo di New-York, per provvedere ai bisogni spirituali di 130 mila italiani, dei quali appena 10 mila potevano andare in Chiesa, ha permesso nella sua Archidiocesi la predicazione all'aria aperta. La prima esperienza si è fatta nella stessa città nel quartiere degl'italiani, ai quali ha predicato il Parroco di S.ª Brigida con immensa soddisfazione degli uditori e della popolazione che ha potuto intervenirvi.

—La plebe di Plaklung uccise un missionario francese. Il Governo richiede soddisfazione, e vuole che i suoi connazionali siano protetti. Nell'Oubanghi un missionario fu assassinato, ed un giovinetto che andava con lui fu divorato dai Bondios, tribù di cannibali.

— Dal Podestà di Bolzano nel Trentino venne consegnata la croce di oro del merito ad una suora di carità pei grandi servigii resi da lei all'umanità sofferente per lo spazio di 50 anni.

— Sono morti: Mons. Gonzalo Canilla, Vicario Apost. di Gibilterra, e Mons. Bernardo Höting, Vesc. di Osnabriich, ed Amministratore Apost. di Schenvig-Holstein.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se oggidì siano vitandi i nominatamente scomunicati, o i così dichiarati dal Papa o dal Vescovo; e se s' incorra perciò la scomunica minore (1).

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., pressus a Clero suae Dioecesis, qui in collationibus casuum conscientiae difficultates plures movent circa interpretationem Bullae Pii IX *Apostolicae Sedis*, datae IV idus Octobris 1869, ad istas explanandas fidenter ad sacram et supremam Congregationem Universalis Inquisitionis recurrit authenticam responsionem efflagitando.

Nam in commentariis ad censuras contentas Articulis XVI et XVII inter excommunicationes latae sententiæ R. Pontifici simpliciter reservatas occurrit sermo de excommunicatis vitandis, ac proinde de vigore Constitutionis Martini V *Ad vitanda scandala*, utrum nec ne hodie sint tantum vitandi qui nominatim excommunicantur a Papa, vel etiam tales habendi sint clericorum notorii percussores. Iterum utrum vitandi sint qui nominatim excommunicantur, vel nominatim excommunicati declarantur ab Episcopo. Demum utrum qui communicat cum excommunicato vitando, praeter casus in Bulla *Apostolicae Sedis* expressos incurrat nec ne excommunicationem minorem.

Doctores vero alii tum ex effato " legislator quod voluit expressit, quod noluit tacuit; „ tum ex altero " odia sunt restringenda, „ pro negativa sententia ratiocinantur: alii vero contradicunt, ductis rationum momentis tum a favorabili privilegio canonis, tum a iuridica legislatoris voluntate. Ut in re tanti momenti anxietates tollantur, Episcopus orator humillime expostulat responsionem Pontificiam ad insequentia quatuor dubia:

I. Suntne vitandi qui nominatim excommunicantur sive a Papa, sive ab Episcopo?

II. Suntne vitandi qui nominatim declarantur excommunicati sive a Papa, sive ab Episcopo?

III. Suntne hodie excommunicati vitandi notorii Clericorum percussores?

IV. Qui communicat cum excommunicato vitando, praeter peccatum, incurritne hodie excommunicationem minorem?

Feria IV, die 9 Ianuarii 1884.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. et II. Affirmative ad normam Constit. Martini V, quae incipit Ad evitanda: *hoc excepto quod communicantes cum excommunicatis vitandis hodie non incurrunt excommunicationem maiorem, praeter casus comprehensos in Constit.* Apostolicae Sedis *IV idus Octobris 1869.*

Ad III. Affirmative, ut supra, iuxta laudatam Bullam Ad evitanda.

Ad IV. Detur Decretum fer. IV 5 Decembris 1883 in Petrocoren. quod ita se habet:

" 1.° Fere omnes Constitutionis *A-*
" *postolicae Sedis* s. m. Pii PP. IX
" commentatores docent, excommuni-

(1) Questo decreto e l'altro che segue, benchè non recenti, non erano stati fin qui pubblicati. Eppure essi risolvono quistioni interessanti, ancora oggidì dibattute fra i TT.; e però noi richiamiamo sui medesimi l'attenzione dei nostri lettori. N. d. R.

" cationem minorem, vi huius Constitutionis, abolitam esse. Utrum haec " sententia tuto doceri possit in suo " Seminario? — Ad 1.° EE. DD. respondendum decreverunt: *Affirmative, facto verbo cum SS.mo.* "

Eadem vero die, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Se, cessata la scomunica minore, sia cessato l' obbligo di non comunicare cogli scomunicati vitandi.

Feria IV, die 2 Augusti 1893.

Huic S. R. et U. Inquisitionis Congregationi propositum fuit sequens dubium enodandum:

Utrum, ablata excommunicatione minori contra eos qui communicant cum excommunicatis nominatim a Summo Pontifice, censeatur etiam ablata prohibitio?

Porro in Congregatione Generali habita coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: *Negative* (1).

Sequenti vero Feria V, die 3 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Se si può assolvere dai riservati al Papa, senz' obbligo di scrivere alla S. Penitenzieria, quando nè il confessore nè il penitente possono mandare la lettera richiesta (1).

Beatissime Pater,

Sacerdos N. N. ad Sanctitatis Vestræ pedes provolutus, sequentium dubiorum solutionem humiliter efflagitat:

I. Utrum decretum S. R. et U. Inquisitionis datum sub die 23 iunii 1886 intelligendum sit tantum de iis, qui *corporaliter* S. Sedem adire nequeunt; vel etiam de iis, qui *ne per litteras quidem per se, neque per confessarium*, ad S. Sedem recurrere valent?

II. Et quatenus decretum praedictum extendi debeat etiam ad eos, qui ne per litteras quidem ad S. Sedem recurrere valent, quomodo se gerere debeat Confessarius?

Et Deus etc.

Feria IV, die 9 Novembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. et II. Quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti adire alium confessarium, in hoc casu liceat confessario poenitentem absolvere etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam, facto verbo cum SS.mo.

Sequenti vero sabbato die 12 eiusdem mensis et anni in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

IV.

Se basta avere il domicilio pel matrimonio nella diocesi e non nella parrocchia; e se il Vescovo può dele-

(1) Da questa risposta si fa chiaro e certo che se cessa la scomunica minore per coloro che comunicano *in humanis* cogli scomunicati vitandi, non cessa l' obbligo, almeno leggiero, di non comunicare con essi, contrariamente a quanto alcuni opinano anche di presente.

(1) Questo caso può aver luogo in tempo di missioni o di temporanei esercizi fatti da sacerdoti forestieri, i quali devono partire senza poter aspettare la risposta della S. Penitenzieria, ed il penitente sia analfabeta, o altrimenti sia impedito di scrivere.

gare generalmente i parrochi non proprii al matrimonio.

Infrascriptus Archiepiscopus N. N. Supremae S. R. et Univ. Inquisitionis Congregationi sequentia dubia proponit, ut securius in administranda Dioecesi officium suum adimpleat.

I. In hac magna Civitate N., quo undique concurrunt homines variae conditionis, frequenter a multis domicilium mutatur. Reperiuntur praesertim famuli qui nunc apud unam familiam degunt, nunc apud alteram, ita ut in nulla parochia domicilium vel quasi domicilium acquirant. Venerunt quidem, in dictam civitatem N. ut ibidem commorarentur ad sustentationem quaerendam, et revera in Dioecesi N. habitant per maiorem anni partem, vel etiam per plures annos, ita ut si non acquirant domicilium aut quasi domicilium in hac vel illa parochia, ob frequentem mutationem habitationis, dici possunt habere domicilium in Dioecesi, quo venerunt ad habitandum in perpetuum vel saltem ad longum tempus.

Quum autem agatur de matrimonio contrahendo ab illis, hactenus Archiepiscopus existimavit suos esse subiectos et posse delegare, ad matrimonium celebrandum, Rectorem parochiae, ubi de facto habitant, dummodo in Dioecesi versati fuerint per tempus sufficiens ad constituendum domicilium vel quasi domicilium, sive nullum aliud domicilium extra Dioecesim N. habeat, sive adhuc conservent alibi aliquod domicilium, v. g. paternum vel fraternum in loco, unde oriundi.

His ultimis temporibus, nonnulli Canonistae dubitarunt utrum commoratio in Dioecesi sufficeret ad matrimonium, quando non acquiritur domicilium vel quasi domicilium in aliqua parochia determinata.

Quaerit igitur Archiepiscopus utrum recte se gerat in delegandis parochis suae Dioecesis, ad matrimonium eorum qui reperiuntur in circumstantiis supra expositis.

II. Frequenter evenit in hac Civitate N. ut quis, nuptiis iam paratis in Parochia ubi domicilium vel quasi domicilium habet aliquot dies ante matrimonium, transit ad aliam parochiam, sive habitando apud amicum, vel in aliquo diversorio usque ad nuptias; sive in domo ubi proponit habitare post matrimonium.

Res ita se habent frequenter pro famulis et famulabus; attamen bona fide celebrant suum matrimonium in parochia prioris domicilii, parocho inscio discessus eorum.

Ad praecavendam nullitatem matrimoniorum quae fiunt hoc modo, Archiepiscopus generali statuto edixit liberum esse suis Dioecesanis matrimonium contrahere sive coram parocho actualis domicilii, sive coram parocho domicilii anterioris per tres menses a die discessus eorum; declarando se delegationem necessariam utrique parocho concedere. Sedulo autem voluit parochos monitos hoc statutum tantum valere pro iis qui in Dioecesi N. commorari non desierint; non vero pro iis qui e Dioecesi N. egressi in Dioeceses vicinas sese contulerant ante matrimonium.

Feria IV, die 9 Novembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, iisque maturrime discussis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Reformato dubio: An Ordinarius parochis licentiam concedere possit assistendi matrimoniis eorum, qui diu in dioecesi versati sunt, sed in nulla paroecia domicilium, vel quasi-domicilium acquisierunt?

Resp. Negative; nisi diligenti inquisitione facta, constet eos, de quibus est quaestio, neque in civitate N., neque alibi, in nulla paroecia verum vel quasi domicilium canonicum habere; sed esse vagos.

Ad II. Reformato dubio: An licentiam generaliter Ordinarius concedere possit, tum parocho actualis domicilii contrahentium, tum parocho anterioris, per tres menses a die discessus eorum?

Resp.: Archiepiscopus utatur iure suo, prae oculis habita responsione

S. C. Concilii in causa Coloniensi de die 18 Martii 1893 (1).

Sequenti vero sabbato die 12 novembris eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE.ac RR. Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

V.

Se pel quasi domicilio, necessario al matrimonio, basti la dimora materiale di sei mesi in una parrocchia, senz' animo di dimorarvi tanto tempo.

Officialis Dioecesis N., ad quietem conscientiae suae, et ad normam habendam in casibus similibus, dubium sequens proponit Supremæ Congregationi:

Anno proxime elapso, vir acatholicus et puella catholica, uterque oriundus ex Roumania, ubi domicilium habent, postquam per duos vel tres annos varia itinera susceperint, quin domum reversi sint, in civitatem N. venerunt.

Proposuerant ibi commorari per tres menses, et domum ad habitandum per spatium trimestre pretio locaverant.

Elapso autem trimestre, cogitaverunt de matrimonio inter se contrahendo. Vir erat liber ad matrimonium contrahendum, puella stabat cum matre viduae et erat pariter libera. Quum vero lex civilis praescribat ut quis per sex menses commoretur in loco ubi vult matrimonium contrahere, habitationem in civitate praedicta prorogarunt iterum ad tres menses, et, mense novembri, quum iam per sex menses ibi commorati fuerint, Officialem adierunt, dispensationem super impedimento mixtae religionis et licentiam matrimonii celebrandi petierunt.

Praedictus Officialis haesit, quaerendo utrum praefati sponsi acquisiverint quasi domicilium sufficiens ad matrimonium. Equidem per sex menses in dicta civitate commorati fuerant; sed quando illam ingressi erant non sibi proposuerant habitare per maiorem partem anni. Elapsis tribus mensibus, cogitaverant de matrimonio ineundo et iterum proposuerant habitare per tres alios menses tantum ut

(1) Vedi la cit. causa della S. C. del Conc. nel *Monit. Eccles.* Vol. VIII., Parte I, p. 49.

Si noti la importanza di questo decreto, in cui nella risposta al primo dubbio si definisce una interessante questione, se cioè basti al matrimonio il domicilio o quasi domicilio della Diocesi, ovvero debba essere assolutamente della parrocchia.

Taluni pensavano poter bastare quello della Diocesi, dal perchè il Vescovo è il parroco dei parroci; e però se basta pel matrimonio l'esser suddito del parroco, molto più dovrebbe bastare l'esser suddito del Vescovo.

Ma ciò non può ammettersi pel matrimonio. Il Tridentino infatti prescrisse che questo sacramento deve celebrarsi *coram proprio parocho*, non *coram proprio Episcopo*; perciò il domicilio deve acquistarsi in una parrocchia determinata, non bastando l'essersi uno trattenuto la maggior parte dell'anno in una diocesi vagando in più parrocchie mentre aveva in altro luogo il domicilio.

E benchè il Vescovo sia il parroco dei parrochi (e però può delegare anche ad altro parroco il matrimonio); il domicilio nondimeno deve acquistarsi presso il parroco. E solo quando questo siasi così acquistato, il Vescovo può delegare ad altri il matrimonio.

Oltre a ciò, la parola stessa *domicilio* (*a domus et colo*) indica una mansione fissa e permanente in un luogo, a differenza del vagare in più luoghi, senza fermarsi stabilmente in nessuno.

Il domicilio è poi quello ch'è soggetto all'ultimo superiore che è l'immediato di ciascun suddito, affinchè possa sorvegliarlo e conoscere tutte le cose che lo riguardano. Anche il diritto civile riconosce il domicilio nel *comune*, non già nella provincia o nel regno. È questo pure l'insegnamento di tutti i DD., i quali, parlando del domicilio, lo ascrivono unicamente alla *parrocchia*.

Perciò giustamente la S. C. ha risposto come sopra al primo quesito.

Anche il secondo quesito contiene una interessante dichiarazione. Quando alcuno abbia acquistato il domicilio in una parrocchia e poscia vuol mettere casa in una altra, recandosi innanzi tempo ad abitarla; avendo fatte le pubblicazioni ed i preparativi nella prima, in questa è tirato a celebrare il matrimonio. Spesso il parroco, ignaro del mutamento, assiste al matrimonio. Questo connubio è nullo, perchè *coll'animo di stabilire* altrove il domicilio, basta che un giorno solo siavi dimorato, è divenuto già suddito del nuovo parroco; e però non innanzi al primo, ma innanzi al secondo deve sposare. Questa teoria vien confermata dal S. Uffizio, e vien dichiarato altresì che il Vescovo può benissimo delegare generalmente in tal caso i parroci, donde si son partiti gli sposi, e dove prima aveano il domicilio, tenuta presente la risoluzione *in Coloniensi*.

compleretur spatium semestre requisitum ad matrimonium a lege civili.

Deficiente intentione habitandi per maiorem anni partem, Officialis, ex consulto peritorum Canonistarum existimavit sponsos non acquisivisse quasi domicilium in illa civitate, ac proinde se non habere facultatem dispensandi nec licentiam concedendi ad matrimonium contrahendum. Sponsi vero, cum omnia paraverint ad nuptias, contractum civilem iniverunt et ad aliam regionem profecti sunt.

Petit igitur Officialis an non severius egerit in deneganda dispensatione et licentia matrimonii contrahendi, et, grato animi sensu accipiet responsum, quo in futurum ut norma pro casibus similibus uti possit.

Feria IV, die 9 Novembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, proposito suprascripto casu, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Orator acquiescat; et addatur: Se conferentes in civitatem N. ex alio loco vel paroecia, dummodo ibi commorati fuerint in aliqua paroecia per sex menses, censendos esse ibidem habere quasi domicilium in ordine ad matrimonium, quin inquisitio facienda sit de animo ibi permanendi per maiorem anni partem, facto verbo cum SS.mo (1).

Sequenti vero Fer. VI, die 11 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Not.*

VI.

Se nelle nuove parrocchie di eretici, site nelle diocesi dove fu pubblicato il Tridentino, s' intenda pubblicato il decreto Tametsi *pei matrimonii.*

Beatissime Pater,

Episcopus de Costa Rica in America Centrali sequentia dubia enodanda proponit:

I. Licet nulla extet memoria publicatum fuisse Concilium Tridentinum in dioecesi de Nicaragua et Costa Rica, tamen nunquam in dubio positum est quin eiusdem leges in tota America Latino - Hispanica vigerent (etiam Cap. I, Sess. 24 *de Ref. Matrim.*): nihilominus dubium occurrit utrum haec lex Tridentina publicanda sit in novis parochiis quae eriguntur, speciatim in locis, ubi maior pars habitantium est haeretica.

Casus concretus hic est: Portus de Limon anno 1870 regio erat inculta et silvis consita. Primi incolae fuerunt Nigritae haeretici et nonnulli catholici costarricenses. Anno 1893 erecta fuit parochia in eodem portu, ubi degunt 1000 catholici et 4000 haeretici. I. Vigetne ibidem lex Tridentina quoad celebrationem matrimoniorum propter solam rationem quod terra illa pertineat ad dioecesim ubi publicata censetur lex, an vero denuo publicanda est?

II. Validane sunt matrimonia ab haereticis celebrata coram ministro acatholico vel coram Gubernio in Portu de Limon?

III. Anno 1897, 27 haeretici suos errores abiurarunt et in Ecclesiam reversi sunt. Quaerit parochus quid cum iis faciendum qui matrimonium inierunt n.° II exposito. Post baptismum conditionalem etc. consensus matrimonialis renovandus est necne?

IV. Utrum conveniat, ad tollenda dubia, Concilium Tridentinum publicare?

V. Utrum conveniat dispensationem petere a S. Sede relate ad matrimonia haereticorum, sicut concessa fuit a Benedicto XIV d. 4 Nov. 1741 pro provinciis foederatis Belgii et Hollandiae?

(1) Da questa risposta si fa chiaro come la S. C. non ha creduto di definire la quistione se basti ovvero no, al matrimonio, dimorare materialmente in una parrocchia per sei mesi, senza animo di starvi tanto tempo. Nessuno perciò creda che dal rescritto *acquiescat* per l'Officiale che opinava in senso negativo, e per essersi concesso come grazia in quella città di poter bastare la detta dimora materiale, debba ricavarsene che da ciò non basti per nulla altrove cotal dimora pel matrimonio. Vedremo poi nelle nostre Consultazioni che debba dirsi di tal quistione.

Feria IV die 23 novembris 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibns in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Decretum Tametsi *Conc. Tridentini tamquam promulgatum censeri debet in tota dioecesi de Costa Rica; neque proinde necessaria est eiusdem decreti promulgatio in nova paroecia Portus de Limon.*

Ad II. Provisum in praecedenti; scilicet Negative.

Ad III. Affirmative; et detur Decret. S. O. 20 Novembris 1876 (1).

Ad IV. Publicationem necessariam non esse.

Ad V. Negative.

Feria vero VI, die 25 eiusdem mentis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

VII.

Circa il giuramento suppletorio per lo stato libero di coloro che, non veramente vaghi, non possono nondimeno provare diversamente la loro libertà.

Beatissimo Padre.

Il Vescovo N. N. spesso incontra difficoltà per completare la prova dello stato libero per il matrimonio, poichè avviene che alcuni senza essere nè vaghi, nè soldati, pure sono assenti dai loro paesi, nè possono ottenere il relativo certificato di stato libero per quel tempo di assenza. E perciò è che implora la facoltà di poter ammettere anche costoro al giuramento suppletorio, come si fa con i vaghi e militari. Dimanda tale facoltà pure nei casi, nei quali non si può ottenere il certificato della Cresima ricevuta. Che ecc.

Feria IV, die 30 Novembris 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Quoad documentum libertatis, transmittatur Instructio in Adrien. diei 1 Februarii 1865. — Quoad documentum Confirmationis, Episcopus utatur iure suo.

Feria vero VI, die 2 Decembris eiusdem anni in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

Instructio vero in Adrien. diei 1 Februarii 1865 est prout sequitur (2):

I. Se il Vescovo sia obbligato di accertare la libertà degli sposi, che contraggono matrimonio nella sua diocesi prima delle pubblicazioni col processo dei testimoni, ancorchè essi abbiano

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Utrum conferri debeat Baptismus sub conditione haereticis qui ad catholicam fidem convertuntur e quocumque loco proveniant et ad quamcumque sectam pertineant.

" Resp. Negative, sed in conversione hæreticorum, a quocumque loco vel a quocumque secta venerint, inquirendum est de validitate baptismi in haeresi suscepti. Instituto igitur in singulis casibus examine, si compertum fuerit, aut nullum, aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolute. Si autem pro temporum et locorum ratione, investigatione peracta nihil sive pro validitate, sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc probabile dubium de baptismi validitate supersit, tunc sub conditione secreto baptizentur. Demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abiurationem, seu professionem fidei „. N. d. R.

(2) Intorno al senso di questa Istruzione, vedi ciò che scrivemmo nel Vol. VIII, Par. II, p. 67. — Noi demmo già questa medesima Istruzione nel cit. Vol. VIII, Par. I, p. 219, avendola tolta dal Sinodo di Ostia e Velletri, celebrato dall' E.mo Card. Monaco di f. r., allora Segretario della Suprema. Ora per la prima volta questo documento interessantissimo esce in pubblico, in modo autentico, dalla Suprema Congr. del S. O. N. d. R.

sempre avuto domicilio nella diocesi stessa?

Resp. Generatim loquendo, affirmative.

II. Qual maggioro ampiezza di significato si possa dare alla denominazione di vaghi, e se sia lecito al Vescovo ammettere al giuramento, in luogo delle testimoniali delle curie e del processo sui testimoni pei matrimonii da celebrarsi nella propria diocesi, quelle persone che non essendo veramente vaghi furono contuttociò in parecchi luoghi diversi, e dichiarano di non poter somministrare testimoni alle curie per le fedi di stato libero; ed in generale se si possano trattare come i vaghi in quanto non se ne possono ottenere le richieste testimoniali di libertà, ammettendoli al giuramento in riguardo a quei luoghi, dai quali non si possono le testimoniali ottenere?

Resp. Affirmative, durante indulto admittendi ad iuramentum suppletorium, et servatis omnibus clausulis in eodem indulto contentis, et dummodo mora in unoquoque vagationis loco non excesserit annum.

III. Se la testimoniale dello stato libero deve sempre esser fatta, oltrechè sull'esame de'testimoni, anche sulle pubblicazioni?

Resp. Regulariter loquendo, affirmative, quando mora contrahentium non fuit continua per plures annos in loco in quo contrahitur matrimonium.

IV. Se la parte dell'istruzione *Si contrahentes sint vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fidem Ordinariorum suorum esse liberos etc.* (1) rimanga senza vigore per la facoltà che la S. Sede concede per ammettere al giuramento suppletorio i vaghi ed i militi, e se per gli uni e per gli altri tuttavia oltre il giuramento suppletorio si esigano le pubblicazioni nei luoghi, in cui vagarono od esercitarono la milizia?

Resp. Indultum admittendi ad iuramentum suppletorium locum dumtaxat habere quando libertas status aliter legitime probari non potest.

V. Se, quando mancano i testimoni, o essendo quelli difettosi nella conoscenza delle persone, cosicchè non valgano a rispondere alle interrogazioni prescritte dal sopracitato decreto, ed in particolare a quelle che sono espresse sotto i nn. 9 e 13, come accade ordinariamente, possa il Vescovo permettere il matrimonio contentandosi delle pubblicazioni in quei luoghi, nei quali si possono far eseguire, ed in mancanza anche di queste o totali o parziali, se possa ammettersi al giuramento ad assumer questo come prova totale di libertà, o come parziale per riguardo ai paesi, in cui non si possono fare le pubblicazioni, nè il processo dei testimoni?

Resp. Urgendum observantiam instructionis s. m. Clementis X sub feria V 21 augusti 1670 cum adnexis declarationibus datis fer. IV 24 febr. 1847 et instandum ut parochi diligenter iuquirant a contrahentibus testes fide dignos in respectivis locis examinandos. Si tamen id difficulter admodum fieri possit, admitti poterunt in curia loci ubi contrahitur matrimonium testes fide digni, qui status libertatem tempore vagationis concludenter probent; et si Ordinario opportunum videatur admitti etiam potest sponsus ad iuramentum suppletorium, constito tamen ipsum esse fide dignum. In casibus vero particularibus et difficilioribus r. p. D. Episcopus recurrat ad S. Congregationem. Quod si matrimonium adeo urgeat, ut tempus recurrendi non adsit, Episcopus curet concludentes probationes super status libertate prout expendiens iudicaverit aliter colligere.

Romae, die 11 Ianuarii 1865.

(1) Vedi questa istruz. del S. O. del 21 agosto 1670, colle altre dichiarazioni, nel *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 163. N. d. R.

—

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Se l' arcidiacono del Capitolo cattedrale, consacrato Vescovo, abbia l' obbligo di servire al Vescovo diocesano nei pontificali e nelle ordinazioni.

Hydruntina — 12 Nov. 1898 — Quum nuper in Metropolitana Hydruntina Archidiaconus, qui est prima et unica dignitas, evectus fuerit ad Episcopatum titularem Ionopolitanum, R.mus

D.nus Caietanus Caporali eiusdem Metropolitanae Ecclesiae Archiepiscopus a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter efflagitavit; nimirum:

I. An pontificanti Archiepiscopo inservire debeat in munere Archidiaconi praedictus Episcopus titularis, ad thronum, altare, librum, thurificationem, porrectionem aspersorii et pacis?

II. Quaenam partes in sacris ordinationibus ab eodem Episcopo titulari et Archidiacono explendae sint?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. et II. Serventur Decreta in Mechlinien. 24 Februarii 1680 et in Mediolanen. 16 Martii 1833 (1).

Atque ita rescripsit die 12 Novembris 1898.

C. Card. Mazzella, *S. R. C. Praef.*
D. Panici, *Secret.*

II.

Le messe che possono celebrarsi in qualche oratorio privato del camposanto possono anche celebrarsi nell' oratorio pubblico del medesimo luogo.

Nel decreto del 12 gennaro in Romana (*V. Mon. Eccl. Vol. X, Par. I, pag. 7*) *al dubbio I fu stabilito che il disposto nel decreto* Aucto *circa le messe lette negli oratorii privati* (*V. Mon. Eccl. Vol. IX, Par. II, pag. 98*) *non si può estendere nè all' oratorio pubblico del camposanto, nè agli oratorii privati. Ora vien riformato cotal disposto; sicchè il dubbio* 1 *del cit. decreto dev' essere corretto come segue:*

I. Privilegium circa Missas lectas de requie ex praefato Decreto (*quod incipit*: Aucto) concessum sacellis sepulcreti, favetne sive Ecclesiis vel Oratorio publico ac principali ipsius sepulcreti; sive aliis Ecclesiis vel Cappellis extra coemeterium, subter quas ad legitimam distantiam alicuius defuncti cadaver quiescit?

Resp. reformata: " Affirmative ad 1am partem: Negative ad 2am ".

III.

Circa la distanza, che deve intercedere fra l'altare ed i cadaveri nei cimiteri.

Sacra Rituum Congregatio declaravit tres cubitos esse fere unum metrum longitudinis, atque hanc distantiam sepulcrorum ab altari sufficere. Die 5 Aug. 1898 (2).

Sacra Congregazione dell' Indice.

Se gli Ordinarii debbano indicar le ragioni quando condannano i libri rei.

An Ordinarii, qui, peracto examine alicuius libri, praeviae eorum censuræ submissi, licentiam denegent eundem publicandi, teneantur auctori rationes denegatae licentiae indicare?

---

(1) Decr. in *Mechlinien.* declarat praefata munera Canonico Episcopo non licere. Alterum in *Mediolanen.* definit ad eadem officia Canonicum Episcopum non teneri.

(2) Togliamo questa dichiarazione della S. C. dei Riti, e la precedente, dell' *Ephemerides Liturgicae*, autorevolissimo periodico di Roma, della cui esattezza non è a dubitare, benchè le dette dichiarazioni non siano nella solita forma. Il detto periodico (Anno XII, n. 12, pag. 669) fa seguire a questa seconda dichiarazione la seguente *nota:*

" Super quo altero monito animadvertant lectores, duo esse in eo declarata: 1.° Non esse amplius attendendam trium cubitorum mensuram, sed sufficere ut servetur unius circiter metri distantia: 2.° hanc distantiam non amplius intercedere debere, ut lex servetur, inter gradus vel gradum altaris et cadaver sepultum, sed sufficere ut intercedat inter cadaver sepultum et ipsum altare. "

Si ponga mente alla nuova dichiarazione ed alle interessanti osservazioni che l' accompagnano. Con ciò vien molto mitigato l' antico rigore dei canoni e delle leggi ecclesiastiche circa la distanza da intercedere fra l' altare ed i cadaveri. Prima volevasi la distanza non minore di tre cubiti, che, secondo la misura che ne dà il Gavanto col Merato (Vol. I, Par. V, § III), corrisponde a circa metro 1. 40; ora basta la sola distanza di un metro. Prima volevasi che quella distanza intercedesse non pure dall'altare, ma della predella o dai gradini dell' altare (*V. Mon. Eccl.* Vol. I, p. 227); ora basta che interceda dal solo altare, cioè dalla sola mensa; e però si consente oggidì che i cadaveri siano tumulati o sotto o ai fianchi o sopra l' altare, purchè distino un sol metro dalla mensa.

Eadem Sacra Congregatio sub die 1 Septembris 1898 responderi mandavit: *Affirmative, si liber videatur correctionis, seu expurgationis esse capax.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Indicis Congregationis die 3 Septembris 1898.

Fr. M. Cicognani, *O. P. a Secret.*

—

AD MINISTRUM GENERALEM

Ordinis Fratrum Minorum

DILECTO FILIO

MINISTRO GENERALI

ORDINIS FRATRUM MINORUM

LEO PP. XIII.

DILECTE FILI

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Nostra erga Fratres Minores pridem sane suscepta ac multis iam testata rebus voluntas, quo modo fecit Nos ad ea cogitanda ac sancienda alacriores, quae vobis plurimum intelligebamus profutura, ita nunc permovet ut cursum rerum vestrarum rationemque universae disciplinae studioso sequamur animo. Nihil enim tam avemus, quam ut Franciscanus Ordo, tot praesertim meritis tantoque nomine, florere sine ulla temporis intermissione pergat, imo communium custodia legum, virtutumque et studiorum optimorum laude, Deo auxiliante, crescat: atque ita quidem, ut non sibi consulat uni, sed opes doctrinae, virtutis, sollertiae suae in communem hominum afferat fructum atque utilitatem. Quamobrem nonnulla visum est his litteris attingere utilia factu. Ad haec te, qui magistratum Ordinis maximum geris, volumus pro tua prudentia diligenter attendere.

De studio maiorum disciplinarum satis commonstrant Litteræ Nostræ Encyclicæ *Aeterni Patris*, qua sit ingrediendum via. Discedere inconsulte ac temere a sapientia Doctoris angelici, res aliena est a voluntate Nostra eademque plena periculi. Perpetua quidem sunt humanae cogitationis itinera, augeturque accessionibus fere quotidianis scientia rerum ac doctrina: quis autem nolit his rebus sapienter uti, quas recentiorum pariat eruditio et labor? Quin imo adsciscantur hinc libenter quæ recta sunt, quæ utilia, quæ veritati divinitus traditae non repugnantia: sed qui vere philosophari volunt, velle autem potissimum debent religiosi viri, primordia ac fundamenta doctrinae in Thoma Aquinate ponant. Eo neglecto, in tanta ingeniorum licentia, pronum esse in opinionum portenta delabi atque ipsa *rationalismi* peste sensim afflari, nimium iam res et facta testantur. Quid si eiusmodi aliquid in eos obrepat, quibus officium sit instituere cupidam religiosae professionis iuventutem? Sanctum itaque sit apud omnes beati Franscici alumnos Thomae nomen: vereanturque non sequi ducem, quem bene scripsisse de se Iesus Christus testabatur.

Dein nihil esse vides, quod fidei christianae tam vehementer intersit, quam explanari probe ac fideliter, ut oportet, conscripta divino Spiritu afflante volumina. Habenda ratio et diligentia est in re tanti momenti, ne quid, non modo superbia, sed ne levitate quidem animi imprudentiave peccetur: in primisque ne plus aequo tribuatur sententiis quibusdam novis, quas metuere satius est, non quia novae sunt, sed quia plerumque fallunt specie quadam et simulatione veri. Adamari hac illac coeptum est, vel a quibus minime debuerat, genus interpretandi audax atque immodice liberum: interdum favetur etiam interpretibus catholico nomine alienis, quorum intemperantia ingenii non tam declarantur sacrae litterae, quam corrumpuntur. Cuiusmodi incommoda in malum aliquod opinione maius evasura sunt, nisi celeriter occurratur. Omnino postulant *eloquia Dei* a cultoribus suis iudicium sanum ac prudens: quod nullo modo poterit esse tale, nisi adiunctam habeat verecundiam modestiamque animi debitam. Id intelligant ac serio considerent, qui-

cumque pertractant divinos libros: iidemque meminerint, utique habere se quod in his studiis tuto sequantur, si modo audiant Ecclesiam, ut debent. Nec silebimus, Nos ipsos per Litteras *Providentissimus Deus*, quid hac de re sentiat, quid velit Ecclesia, dedita opera docuisse. Praecepta vero et documenta Pontificis maximi negligere, catholico homini licet nemini.

Cum notitia rectaque intelligentia Scripturarum magnopere coniunctum illud est, versari sancte et utiliter *in ministerio verbi*. Tu vero in hoc genere, quantum vigilando conandoque potes, ne patiare quicquam vitii Sodalibus tuis adhaerescere: sed enitere et perfice, ut quae sacrum Consilium negotiis Episcoporum atque Ordinum religiosorum praepositum, non multos ante annos, datis in id litteris, monuit, et praecepit, omnia inviolate serventur. Finis est eloquentiae sacrae, eorum salus qui audiunt: quare tradere praecepta morum, vitia coarguere, mysteria cognitu necessaria ad vulgi captum explanare, hoc munus, haec suprema lex est. Nihil in præconibus Evangelii tam absonum, quam in aliena, dicendo, excurrere, materiamve ad explicandum sumere aut levioris momenti, aut otiosam, aut altius petitam: qua ratione obstrepitur quidem paulisper auribus, sed nihilo minus ieiuna, quam venerat, multitudo dimittitur. Erudire, permovere, convertere ad meliora animos velle debent, qui ad concionandum pro potestate sacra accedant: quod tamen assequi, nisi diligenti praeparatione adhibita, nullo pacto queunt. De Minoribus igitur tuis, quicumque id numeris malunt attingere, tu dabis operam ut instruant atque ornent singuli sese, priusquam aggrediantur, adiumentis praesidiisque necessariis, studio rerum atque hominum, cognitione theologiae, arte dicendi, et quod caput est, suorum observantia officiorum et innocentia vitae: is enim recte et cum fructu vocat alios ad officia virtutum, qui cum virtute vivat ipse, quique facile possit mores suos exponere, tamquam speculum, multitudini.

Virtutem autem vestram beneficam valde velimus, quod alio loco idem diximus, cœnobiorum prætervehi terminos, ac bono publico manare latius. De beato Francisco patre deque alumnis eius præstantissimis memoriae est proditum, se totos populo dedere, et in salute publica operam ponere acri diligentia solitos. Circumspice nunc animo res atque homines: plane reperies, tempus vobis esse idem illud repetere institutum, et exempla moremque antiquorum animose imitari. Nam si alias unquam, certe quidem hoc tempore magna ex parte nititur in populo salus civitatum: ideoque nosse e proximo multitudinem, ac tam saepe non inopia tantummodo et laboribus, sed insidiis et periculis undique circumventam, amanter iuvare docendo, monendo, solando, officium est utriusque ordinis clericorum. Nosque ipsi si litteras encyclicas de Secta Massonum, de conditione opificum, de praecipuis civium christianorum officiis, aliasque generis eiusdem ad Episcopos dedimus, populi potissimum gratia dedimus, ut scilicet ex iis sua metiri iura et officia, sibique cavere et saluti suae recte consultum velle disceret. Bene autem de communibus rebus merendi non exiguam praebet facultatem Franciscanus Ordo Tertius: qui si excitare christianos olim spiritus, atque alere passim virtutis amorem et pietatis artes commode potuit: si saepe etiam ad mansuetudinem, concordiam, tranquillitatem per turbulenta tempora valuit, quid ni similium bonorum renovare queat ubertatem veterem? Certe studia hominum multo maiora movebit, si praecones atque adiutores industrios maiore numero habuerit: qui propagare sodalitium nitantur, qui naturam eius, mitesque leges ac sperata benefacta in conspicuo ponant: idque praedicatione, scriptis editis, conciliis identidem habendis, ratione denique omni, quaecumque e re esse videatur. In hoc certe nec unquam fuit iners opera vestra, nec est: verumtamen me-

mineritis, requiri a vobis curam constantem studiumque progrediens: nam quorum e sinu effloruit salutare institutum, eos decet maxime omnium pro eius conservatione et propagatione contendere.

Horum adipiscendorum bonorum, quæ tibi diligentissime commendamus, copia vobis nunc maior est, quia coalito in unum velut corpus Ordini firmitas et robur accessit. Accedat munere benificioque divino stabilitas concordiae, caritas mutua, servandaeque disciplinae communis summum in unoquoque studium. Dicto audientes praepositis suis, iuniores nitantur quotidie in virtute proficere: alteque defixum in mente gerant, nihil tam esse perniciosum religioso viro, quam vagari animo solute et oscitanter, vel cogitatione rapi e septis cœnobii longius. Aetate provecti exemplum perseverantiae impertiant ceteris: nominatim ad ea, quae non ita pridem de Ordine Minoritico constituta sunt, flectant se libenter, non gravate: ea enim sunt a potestate legitima et suo ipsorum bono constituta: omnes autem in id toto pectore incumbite, *ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis.*

Auspicem divinorum munerum benevolentiaeque Nostrae testem tibi universisque Minoribus, Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXV Novembris an. MDCCCXCVIII. Pontificatus Nostri vicesimo primo.

LEO PP. XIII.

—

CONSULTAZIONI

XXIV.

Dell' unione morale della materia colla forma nella sacra ordinazione.

Giulio Vescovo, nell' ordinazione di alcuni presbiteri, dopo aver imposte le mani sul capo degli Ordinandi, *nihil dicens*, estese la mano destra sui medesimi durante la stessa imposizione degli altri Sacerdoti ivi presenti. Quando però fu alla recita dell' *Oremus, fratres charissimi* etc. ritirò la mano che aveva elevata sugli ordinandi, ed attese a tenere il libro del Pontificale.

Si chiede:

1.° È valida l'ordinazione, quando la materia non è unita simultaneamente, ma solo moralmente, colla forma?

2.° Che è da dire nel caso della ordinazione di Giulio?

Dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 62 segg.) come la sentenza più probabile e più comune vuole che nella ordinazione presbiterale la materia necessaria consista nelle due prime imposizioni delle mani, che si risolvono in una sola, non essendo la seconda che una continuazione della prima. La prima imposizione adunque, con che il Vescovo tocca il capo di ciascun ordinando, e l'altra, con cui stende la mano sul capo di tutti, sono certamente materia necessaria per l' ordinazione de' sacerdoti.

La forma sacramentale, anch' essa necessaria, per la detta ordinazione sono le parole *Oremus, fratres charissimi* etc.

Questo è ammesso ora da tutti; e però quando manca o l' una cosa o l' altra, l' ordinazione deve giudicarsi più probabilmente nulla e si dovrà senz' altro ripetere. La tradizione degl' istrumenti e la terza imposizione delle mani non è certo che contengano la vera materia e la forma sacramentale; e però quando manchi qualcuna di esse, si suol ripetere l' ordinazione condizionatamente, ovvero si suol supplire la sola parte omessa.

Ora tornando alle prime imposizioni delle mani, specie alla seconda (che si ritiene da molti per l' unica materia sacramentale), è così necessario che questa abbia luogo simultaneamente colla recitazione della forma, che se si faccia immediatamente prima o immediatamente dopo, o anche non durante la intera recita della forma, l'ordinazione dovrà dirsi nulla?

Entra qui la quistione se richieggasi nei sacramenti, per la validità, l' unione

fisica della materia colla forma; ovvero basti l'unione morale.

Vedemmo già come pel tatto o del capo o degl'istrumenti basti il toccamento morale, non richiedendosi il fisico. Lo stesso possiamo dire dell'unione della materia colla forma.

Certamente non sono mancati Teologi, anche di gran nome, i quali hanno insegnato essere assolutamente necessario che la pronunziazione della forma accompagni l'applicazione della materia *punctim mathematico more*, come si esprime la Glossa (in Can. *Detrahe*, caus. 1, quaest. 1). Così il Valenza, *Disp. 3 quaest. 1 de Baptiz. punct. 4;* il Soto in *4 Dist. 3, quaest. unica art. 8,* etc. — Altri vogliono che almeno la materia venga applicata mentre si proferisce la forma, di modo che l'applicazione della materia debba essere incominciata prima che sia terminato il proferimento della forma; o viceversa, che le parole della forma debbano essere incominciate prima che sia terminata l'applicazione della materia. Così il Gaetano *Opusc. Tom. I, tract. 26;* il Navarro *Manual. cap. 22, n. 7.* etc.

Altri teologi però, anch'essi di gran nome, ed in numero molto maggiore, hanno insegnato tra la materia e la forma bastare la sola simultaneità e coesistenza morale, quella cioè, per la quale, come si esprime il Dottor S. Alfonso (L. VI. n 8), " verba censeantur cadere in talem rem, et cum ea unum totale signum constituere. „ Questa dottrina è ora non solo più comune fra i TT.; ma è insegnata come la sola vera, e come moralmente certa e sicura. Ecco un piccolo saggio del loro insegnamento:

Il Suarez, parlando della sentenza del Gaetano, dice (*In 3 Part. Disp. 2 sect. 2*): " Falsa et improbabilis sententia; nam in primis id affirmat sine ullo fundamento, quia neque ad veritatem formae vel materiae id necessarium est, neque ad compositionem totius, quia in rebus artificialibus, praesertim successivis, non est necessaria tam scrupulosa propinquitas seu coniunctio... Dicendum est ergo inter hanc materiam et formam requiri eam propinquitatem moralem, quae iuxta verborum formae significationem et iuxta qualitatem actionis, per quam fit sacramentum, sufficiat tum ad veritatem formae, tum etiam ut moraliter censeatur cadere super talem materiam et cum illa coniungi ad unum signum constituendum. „

Il Laymann, discorrendo della sentenza della Glossa e di Soto, dice (*De Sac. Bapt.* C.): " Quae opinio communiter reiicitur, quia Sacramentum Baptismi (eademque est ratio de aliis) successivum est. „ Parlando dell'opinione del Gaetano, la rigetta, scrivendo: " Neque enim credibile est quod Christus sacramenta ad moralem hominum usum accommodata metaphysico rigori adstringere voluerit. „ E poscia conchiude: " Quamobrem quanta debeat esse coniunctio inter materiam et formam sacramenti, moraliter aestimari debet, et obsarvari ne magna fiat interpositio, ut ex modo agendi et verba proferendi intelligatur unum alteri accommodatum esse. „

Il De Lugo poi termina il suo discorso con queste parole (*De Sacram. Disp. 2, Sect. 5, n. 99*): " Neque enim debet esse coexistentia physica... sed tamen sufficiens est praesentia moralis, quia eadem actio continuatur sine ulla interruptione. „

Il Bonacina, nello insegnare la stessa cosa, così ragiona (*De Sacram. in gen. Disp. 1, qu. 2, punt. 2*): " Cum enim res et verba non ita sint partes intrinsecae sacramenti, sicut materia et forma sunt partes intrinsecae constituentes compositum physicum permanens, non est necesse ut res et verba in sacramentis conficiendis sint simul physice et entitative, sed sufficit simul esse moraliter et consecutive, ut videlicet unum sit moraliter post aliud... Quanta vero disiunctio et distantia sufficiat in Sacramentis inter formam et materiam, relinquendum est iudicio prudentis viri. „

Il Reiffenstuel scrive lo stesso: dopo aver riportate le parole di Soto, soggiun-

ge (*Theol. Mor. Tr. 14, Dist. 1, Quaest. 2 n. 26*): " Idem in re tenet communis Doctorum; nam cum sacramentum sit compositum morale, requiritur et sufficit talis simultas, sive unio inter materiam et formam, ut unum moraliter, et secudum communem hominum aestimationem censeatur afficere alterum. „

L' Antoine, tuttochè tuzioristà, dopo avere affermato bastare al valore dei Sacramenti la simultaneità morale, soggiunge (*De Sacram. in gen. Cap.1 quaest. 3*): " Haec autem unio moralis sufficit, quia sacramentum est compositum quoddam morale conferendum ab hominibus, ideoque more humano, et maior non est saepe possibilis moraliter; unde si exigeretur (physica), sacramenta saepe irrita forent. „

S. Alfonso, dopo avere riferita la sentenza del Gaetano, ed essersi pronunziato per la sentenza contraria, prosegue (Lib. VI, n. 9): " Ratio, quia in composito morali, quale est sacramentum, sufficit moralis simultaneitas. Et de hoc videtur non posse dubitari: nam, ut mox diximus de Baptismo, semper ac ablutio non fit dum actu profertur verbum *Baptizo*, ablutio non verificatur nisi per unionem moralem: haec autem unio tum erit moralis si fiat ablutio immediate post. „

Finalmente l' Angelico Dott. S. Tommaso, dando come certa la sentenza, di cui si parla, dice (3 P. q. 60 a. 8 ad 3): " Quod si tanta sit interruptio verborum, quod intercipiatur intentio pronuncianti, tollitur sensus sacramenti, et per consequens veritas eius; non autem tollitur quando est parva interruptio, quae intentionem proferentis et intellectum verborum non aufert. „

Da tutte queste autorità può raccogliersi:

a) Che la sentenza, la quale ritiene bastevole al valore del sacramento che la materia e la forma siano solo moralmente congiunte, debba dirsi certa e sicura.

b) Che la ragione potissima di ciò è che il sacramento è un composto non naturale ma artificiale, successivo, prodotto dall' azione dell' uomo, il quale dev' essere giudicato con quelle stesse norme, onde si giudicano le altre operazioni di lui.

c) Che nei sacramenti si ha sempre la necessaria simultaneità della materia e della forma, quando esse si succedono in guisa che, secondo la comune estimazione degli uomini, possa credersi essere un elemento ordinato all' altro, ossia concorrere insieme a formare un solo intero segno di cosa sacra.

d) Che non nuoce alla validità del sacramento ogni e qualsiasi interposizione od interruzione nell' azione del ministro; ma solamente quella che può bastare ad interrompere la intenzione del ministro o ad impedire che l' intera azione non possa essere concepita e ritenuta come un' azione sola, come un sol tutto.

Ma quale sarà il grado di unione necessario fra la materia e la forma nei sacramenti, perchè possa determinarsi quando una interposizione o una interruzione non ne offenda il valore?

La regola allegata in ciò da' TT. è che si debba avere riguardo in primo luogo alla natura dell' atto onde si compie il sacramento; ed in secondo luogo al rapporto di significazione che passa tra le parole della forma e l' atto al quale si riferisce; sicchè tanto maggiore debba essere la congiunzione tra la forma e la materia nella confezione dei sacramenti, quanto maggiore è la efficacia delle parole a significare l' azione sacramentale posta dal ministro.

Questa regola è così espressa dal Reiffenstuel l. c.: " Cum Sacramenta ex diversis actibus hominis constent, quorum aliqui maiorem, alii minorem simultatem ex sua natura postulant, eadem diversitas etiam in sacramentis observari debebit, iuxta naturam et varietatem illarum operationum quibus sacramenta constant. „ — E l' Antoine *l. c.*: " Maior requiritur in Baptismo ob formam exprimentem ablutionem a-

ctualem, et maior in confectione Eucharistiae cum forma sit demonstrativa Corporis Christi sub speciebus panis et vini quorum substantiam destruit. „ — E più chiaramente il Pontas (*Dict. Cas. Consc. v. Baptismus*): " Unde pro sacramentorum diversitate, ea quoque debet esse diversa temporis distantia, v. g. minor debet esse illa temporis distantia cum actio ministri per verbum de praesenti significatur, ut in Baptismo *Ego te baptizo.* „ — E finalmente S. Alfonso dice *l. c.*: " In Baptismo, Confirmatione, Unctione et Ordine requiritur talis coniunctio, ut dum minister verba pronuntiat, censeatur etiam lavare, ungere etc. „

Applicando queste dottrine al sacramento dell' Ordine sacro, è chiaro che ancora qui deve ammettersi la validità del sacramento quando vi sia la sola unione morale della materia colla forma.

Bonacina, rispondendo alla quistione: " Utrum necesse sit in ordinatione contingere materiam quando verba proferuntur, ita ut sint simul contactus et verba seu forma „ — dice: *(De Sacr. Ordinis, Disp. 8, punct. 3)* " Respondeo non opus esse ut mathematice sint simul, sed sufficere ut sint simul moraliter, idest sine mora interposita, sicut patet a simili in Baptismo, in quo non est necesse, ut in eodem instanti, quo infans abluitur, proferantur verba, sed sufficit ablutionem et prolationem esse simul moraliter, quia cum simultate morali subsistit significatio sacramentorum „. Secondo questo autore adunque basta alla validità che la forma si proferisca immediatamente (*sine mora interposita*) dopo la materia, benchè non vi sia simultaneità fra l' una e l' altra.

S. Alfonso poi va più innanzi. Dice che ciò ha luogo altresì quando fra la materia e la forma interceda uno spazio di tempo minore di un *Pater noster.* " Maior enim unio (egli scrive L. VI, n. 8) certe requiritur in Baptismo, ubi mora unius *Pater noster* invalidaret sacramentum, ut bene aiunt Cont. Tourn. et Diana, qui contrariam opinionem Fernandez merito laxam vocat. Et idem praefati auctores dicunt de Confirmatione, de extrema Unctione et *Ordine.* „

Qui però è bene considerare che i prefati autori parlano dell' Ordine, nella supposizione che materia necessaria sia la tradizione degl' istrumenti, in cui la forma esigerebbe la simultaneità della materia. Le parole *Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo, missasque celebrandi etc.* essendo indicative o imperative, richiedono necessariamente una unione maggiore coi simboli della potestà che in quell' atto si conferisce.

Non così però della imposizione delle mani colla esortazione *Oremus fratres charissimi etc.* Qui non v' ha sì necessario legame fra l' una cosa e l' altra, da richiedersi cotanto stretta unione. E però qualche istante che interceda fra la prima e la seconda non potrà certamente invalidare l' atto.

Nondimeno S. Alfonso dopo avere esposte le due sentenze, una che nega, l'altra che afferma in tali casi la validità del sacramento, dice che questa seconda *videtur moraliter certa*, però soggiunge l. c.: " Sed in praxi prima (sententia) ut tutior consulenda est. „ E segue a dire: " Hinc merito ait Lugo, minime peccare sacerdotem qui ad maiorem sui animi quietem iterum se faceret ordinare sub conditione. „

Tuttavia da queste parole, lungi di venire infermata la nostra tesi, viene maggiormente corroborata. E per vero il S. Dottore certamente non ignorava che trattandosi di ordinazioni di sacerdoti, si tratta di creare i ministri dei sacramenti, il valore dei quali dipende (ad eccezione del battesimo) dal valore delle ordinazioni. E però qui non può aver luogo la regola *omne factum praesumitur recte factum*, ma quando dopo l' ordinazione riman dubbio, che non sia chiaramente uno scrupolo, non è di consiglio, ma di precetto la reiterazione dell'ordinazione stessa, affinchè provvegasi alla validità degli altri sacramenti che un sacerdote così ordinato sarebbe chiamato ad

amministrare. Ora se il S. Dottore, cui tutto ciò non poteva essere ignoto, avesse ritenuto che la sentenza da lui abbracciata non fosse tanto sicura nella pratica, quanto fondata nella teoria, avrebbe dovuto esigere necessariamente la reiterazione condizionata dell'ordinazione, ed avrebbe dovuto prescriverla come una necessità imperiosa ed imprescindibile. Eppure il S. Dottore non fa per nulla menzione della necessità; ma solamente dice doversi *consigliare* la reiterazione condizionata. Di che si fa chiaro che S. Alfonso ha come praticamente sicura la sentenza riconosciuta moralmente certa in teoria. Inoltre dice che il sacerdote ordinato in tal maniera non peccherebbe facendosi di nuovo ordinare sotto condizione; ma non dice che peccherebbe nel caso in cui trascurasse di sottoporsi alla nuova ordinazione: il che avrebbe dovuto insegnare quando avesse scorto qualche dubbio sulla sicurezza pratica di tale ordinazione. Finalmente vuolsi considerare il motivo onde egli assolve da colpa il sacerdote che si faccia ordinare condizionatamente. Il quale non consiste nell'assicurare il valore dei sacramenti che dovranno amministrarsi da cotal sacerdote, o di rendere certamente validi gli atti del sacerdotale ministero di lui, ma solo nel procurarsi non una quiete necessaria, ma una quiete MAGGIORE, senza la quale quel sacerdote neppur sarebbe da inquietare.

Questa dottrina così chiara e così certa de'DD. vien confermata coi responsi della S. Congr. suprema del S. Officio. Fu esposto: " Sacerdos N. in susceptione Ordinis Presbyteratus observavit Episcopum post primam manuum impositionem in silentio, antequam formam legeret utraque manu pontificale accepisse et rubricas legisse; cum vero presbyteri manus imponere finierint, dexteram extendisse et formam perlegisse. „ Il dubbio qui nasceva da due capi: 1° da che il Vescovo non tenne estesa la mano destra sopra gli ordinandi nel tempo stesso che gli altri sacerdoti eseguivano la loro imposizione, giusta il prescritto del Pontificale Romano; 2.° da che vi fu interruzione tra la prima e la seconda imposizione delle mani: interruzione che, nella sentenza di molti TT. e di quelli segnatamente che credono la seconda imposizione una continuazione della prima, anzi una stessa cosa colla prima, sarebbe bastante a rendere nullo il sacramento, tanto più che nel caso l'interruzione fu protratta per un tempo natabile, pel tempo cioè che occorreva al Vescovo per leggere le rubriche, ed ai sacerdoti assistenti per compiere la loro imposizione. Non ostanti tali difficoltà, al Sacerdote che le affacciò, il S. Officio in fer. IV, 27 aprile 1870 rispose: *Acquiescat.*

Ma più chiaramente il medesimo supremo Tribunale sancì questa teorica nel caso che segue: " Episcopus N. in ultima et paenultima ordinatione presbyterorum, postquam secundum mandatum Pontificalis singulis ordinandis ambas suas manus imposuit, nihil dicens, deinde in medio stans manum dexteram suam rite extensam tenuit, donec sacerdotes caeteri singulis ordinandis suas manus imposuissent. Tunc autem (et hoc oratoris dubium causat) incipiente orationem *Oremus.... ipsius consequantur auxilio*, ipse manum retraxit, et non amplius tenere extensam super ordinandos uti iubetur in Pontificali, sed extensam coram pectus sicuti fit in aliis orationibus. „ Qui vi ha l'assoluta mancanza della elevazione della mano durante la recitazione della forma sacramentale; e solo la estensione di essa durante la imposizione delle mani degli altri preti. Ma perchè la elevazione della mano che sarebbe la seconda imposizione, fu fatta immediatamente prima di cominciare la forma; e si aveva perciò l'unione morale, benchè non simultanea, della materia colla forma, il S. Officio in fer. IV, 12 sept. 1877 rescrisse: " Quoad sacerdotes praedicto modo ordinatos, acquiescat. „

Da quanto fin qui venimmo esponendo possiamo raccogliere per la pratica che

debbono ritenersi valide le ordinazioni presbiterali:

a) se il Vescovo non abbia elevata la mano durante la imposizione delle mani del presbiterio, ma l'abbia elevata durante la recitazione della forma;

b) se il Vescovo abbia elevata la mano durante la imposizione delle mani del presbiterio, ma non l'abbia elevata durante la recitazione della forma;

c) se il Vescovo non abbia tenuta la mano elevata nè durante la imposizione del presbiterio, nè durante la recitazione della forma, ma solo immediatamente dopo recitata la detta forma;

d) se il Vescovo nè prima nè dopo la recitazione della forma abbia elevata la mano; ma solo durante la detta recitazione e per qualche momento (non per tutta la durata della forma) l'abbia alzata sugli ordinandi.

La ragione di tutto ciò si è che nei detti casi vi fu l'unione morale fra la materia e la forma, che basta alla validità (1).

Abbiamo detto *basta alla validità;* giacchè, com'è chiaro, per la liceità fa d'uopo di osservare strettamente le rubriche del Pontificale, che prescrivono dovere il Vescovo imporre prima le mani sul capo dell'ordinando toccandolo fisicamente *nihil dicens;* poscia stendere la mano destra in alto sul capo degli ordinandi, durante il tempo in cui quello vien toccato fisicamente dai sacerdoti assistenti; e finalmente, tenendo ancora la mano destra elevata come prima, recitare la forma sacramentale che consiste nella orazione *Oremus fratres charissimi, etc.*

Al secondo — Ora possiamo ben risolvere il caso proposto. Il Vescovo Giulio tenne distesa la mano destra sugli ordinandi durante la imposizione del presbiterio, ma non la tenne durante la recitazione della forma. Dal perchè la detta elevazione fu fatta immediatamente prima della forma, se non ci fu l'unione fisica o simultanea fra materia e forma, vi fu almeno la unione morale che rende valida l'ordinazione. L'ordinazione di Giulio perciò, nel nostro caso, è valida senz'alcun dubbio, ed egli può star tranquillo.

(1) E però l'ordinazione per questo capo dovrà dirsi nulla solo quando *mancò del tutto* la prima, ovvero la seconda imposizione delle mani, ovvero intercedette qualche spazio di tempo notevole fra la imposizione e le parole.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

41.

Se vi ha divieto con censura di ammettere ad abitare nei conventi dei Regolari giovani laici, che non abbiano compiuto il 20.° anno di età.

D. Nell'Ordine Regolare B. si ritiene che un superiore monastico non può ammettere nessun giovine secolare, che non abbia compiuti 20 anni di età, ad abitare nel convento, neanco per una sola notte, senza incorrere la privazione delle dignità e degli officii e della voce attiva e passiva. Lo si prova dal Decreto di Clemente X del 16 maggio 1675, il quale commina le dette pene contro coloro che ammettono gli ospiti *ad habitandum intra claustra nisi vigesimum aetatis suae annum expleverint.* — Si chiede: 1.° Vige tuttodì cotal divieto colle annesse pene? — 2.° Nel caso negativo, deve nondimeno considerarsi in vigore nell'Ordine Regolare B. in forza di consuetudine?

R. Al 1.° Innanzi tutto diciamo che le parole attribuite al detto decreto non sono esatte; anzi vi ha uno sbaglio rilevantissimo, che si scorge a prima fronte, solo che si tenga presente il tenore del decreto.

Lo sbaglio è questo, che il decreto non dice *ad habitandum intra claustra nisi etc.;* ma *ad habitum intra claustra,* come si legge nel testo di esso, riportato dal Ferraris (V. *Habitus* n. 33-35).

E che debba leggersi *ad habitum,* e non *ad habitandum,* si dimostra non solo per l'autorità del Ferraris, il quale ha allegato questo decreto trattando appunto dell'*abito,* non già dell'*abitazione;* ma ancora perchè così richiede lo scopo ed il contesto del decreto medesimo.

Lo scopo infatti di esso è quello di richiamare allo esatto adempimento i de-

creti anteriori d' Innoc. X e di Aless. VII, con cui si stabiliva che non si desse l' abito monastico ad un chierico prima di quindici anni e ad un converso prima de' venti. E nondimeno era invalso l' abuso, in Italia e nelle Isole adiacenti, di riceversi giovanetti prima della detta età, come terziarii od oblati, ovvero *donati*, e di vestirli dell' abito monastico senza cappuccio perchè potessero servire o a religiosi privati o alla comunità; e inoltre si ammettevano fanciulli o adolescenti come ospiti o postulanti, vestiti pure con piccolo abito prima dei quindici anni, col pretesto di sperimentare la loro attitudine e vocazione.

Ad eliminare questo abuso è diretto il decreto di Clemente X, di cui trattiamo. E però stabilisce: " Ut de cetero neminem pro tertiariis, vel oblatis, seu donatis, aut commissis, vel servientibus, nec pro hospitibus, seu postulantibus, vel cantoribus, aut alio quocumque nomine nuncupatis, aut quovis praetextu vel causa, aut quaesito colore recipiant seu ADMITTANT AD HABITUM intra claustra, nisi vigesimum aetatis suae annum expleverint, omnesque sic receptos seu admissos (iis tantum exceptis qui completa aetate annorum quindecim pro clericis seu choristis in habitu novitiorum annum probationis agunt) a monasteriis seu domibus regularibus omnibus omnino amoveant et eiiciant infra terminum duorum mensium. „

Se adunque il decreto fa cenno di ospiti, non intende parlare di qualunque ospite, ma di quelli solamente che chiedono di essere ricevuti come novizii: " sed ut hospites, seu postulantes se recipi pro clericis ad habitum probationis; „ e propriamente di quelli che " parva vesta induti plures menses, quinimo et annos sic detinentur intra claustra donec compleverint annum decimumquintum, clericis praescriptum ad annum novitiatus inchoandum. „

Il decreto adunque è tutto ad ovviare all' abuso di ammettere all' abito senza cappuccio i giovani minori di venti anni come servi, ed all'abito corto i giovinotti minori di quindici come postulanti. Perciò il luogo citato deve necessariamente dire *admittant ad habitum*,non *admittant ad habitandum*.

Ma, dato pure, e non concesso, che le parole *ad habitandum* siano genuine, non ne discende che il superiore non possa dare ospitalità nel convento per tempo ai giovani minori dei venti anni; giacchè la proibizione non riguarda qualunque giovane, ma quelli solamente che sono o postulanti con piccolo abito, ovvero servi con abito senza cappuccio.

Al 2.° Ma se nell' Ordine religioso B. è invalso l' uso di non potere i superiori dare ospitalità, neanco per una sola notte, ai giovani che non hanno venti anni, tale consuetudine non ha forza di legge, anche a prescindire dal decreto di Clem. X ?

Se le costituzioni proprie dell' Ordine, debitamente approvate,ciò non prescrivano tassativamente, non pare sostenibile la detta consuetudine. La quale poggia su di un errore, cioè su di una falsa lezione del decreto di Clem. X; e tutti sanno che la consuetudine, perchè valga per legge, dove poggiare non su di un errore, ma sulla vera scienza della legge e sulla volontà di fare o contro o secondo o fuori di essa durante il tempo atto a prescrivere (V. S. Alfonso L. I, n. 107 *Dicunt*).

42.

Se i sacerdoti, ascritti al Terz' Ordine Francescano, possano adottare il calendario dell'Ordine monastico e poi tornare a loro piacimento al calendario diocesano.

D. Nel *Monitore Eccles.* Vol. VII, Par. II, p. 41 sta detto che quando i sacerdoti terziarii francescani abbiano adottato una volta il calendario monastico, non è più in loro potestà ripigliare il calendario diocesano. Eppure altri non sono di questo parere, sostenendo che un terziario francescano può *ad libitum* in qualunque giorno conformarsi al detto calendario francescano, e poi ritornare all' antico. Vi è, o non vi è tal privilegio ?

R. A prova di questo privilegio (1) suol citarsi il Decreto della S. C. de'Riti del dì 11 giugno 1880 *Viglevanen.* ad XI. Eccolo:

" Iuxta Decretum 7 Augusti 1694 a Spiridione Fabii relatum, Tertiarii S. Francisci degentes in saeculo possunt uti Breviario Ordinis Minorum, et illius Kalendario sese conformare. Verumtamen cum ex hac resolutione, nonnulla exorta essent dubia, hinc quaeritur:

" 1.° An sacerdos saecularis adscriptus Tertio Ordini S. Francisci etiam curam animarum habens, sed choro nullimode obligatus, possit in quacumque die ac pro lubitu suo se conformare Kalendario edito in usum Fratrum Minorum Ordinis Observantiae S. Francisci, sive quoad officium et missam, sive quoad alterutrum tantum ex ipsis, semper vero exceptis

(1) Vedi Moccheggiani *Collectio Indulg.*, n. 1541.

obligationibus particularibus qua incumbere possunt ratione occurrentiæ Patroni Principalis Diœcesis, vel Titularis, aut Dedicationis propriae Ecclesiae?

" 2.° Et quatenus affirmative, an occurrente ex. gr. in Kalendario Ordinis S. Francisci aliquo officio iam recitato, iuxta Kalendarium diœcesanum, possit in hoc casu se uniformare Kalendario minoritico ac denuo recitare officium translatum ibidem occurrens?

" Resp.: Ad 1. Affirmative. Ad 2. Provisum in primo. „

Ma in questo documento si ha bensì che il sacerdote terziario francescano può in qualunque giorno *ad libitum* conformarsi all' officio ed alla messa del calendario francescano; ma non si dice chiaramente che, adottato una volta *ad libitum*, in qualunque giorno, siffatto calendario, può anche *ad libitum* ritornare all' antico.

Invece un altro decreto emanato poco prima di questo, il 19 giugno 1877 *in Galliarum n. 5697* chiaramente sentenzia che un sacerdote terziario francescano, il quale abbia adottato il calendario dell' Ordine, non può recitare più l' officio nè celebrare la messa secondo il calendario della propria diocesi, neanco nei giorni di grande divozione, se pur la messa o l' officio non siano comuni coll' Ordine. Eccolo testuale:

" Sacerdos tertiarius Ordinis S. Francisci qui, nullius Ecclesiae servitio specialiter addictus uti potest privilegio se conformandi kalendario franciscano pro recitatione divini officii et missae celebratione iuxta decretum S. R. C. die 2 augusti 1694; potestne quoad officium et missam celebrare festum kalendarii suae dioeceseos, si hoc festum est magnæ devotionis, v. g. festum omnium Sanctorum Dioecesis vel Patroni Civitatis natalis, prouti habetur in proprio dioecesano?

" Resp.: Negative, nisi agatur de iis festis Dioeceseos, quae etiam Religiosis praefati Ordinis Minorum S. Francisci tenore ipso specialium rubricarum aut decretorum praescripta sunt „.

Dopo tutto ciò, nello stato presente, non ci sembra potersi certo affermare che il privilegio nei terziarii francescani, di conformarsi al calendario dell' Ordine (esclusi sempre gli addetti al coro), possa estendersi anche al ritorno *ad libitum*, al calendario diocesano.

Abbiamo detto *nello stato presente*, cioè fino a nuova e più esplicita dichiarazione della S. C. de' Riti, ovvero fino a che nella novissima edizione della Collezione autentica dei decreti della S. C (si aspetta il Vol. III ed ultimo) non si trovi qualche mutazione che possa dare più luce su tal materia.

43.

Dei religiosi e confessori secolarizzati ad tempus che non chiedono la proroga dello indulto scaduto.

D. Due Religiosi, ottenuto il Rescritto di secolarizzazione *ad tempus*, si trovano nel loro luogo nativo, dove esercitano pure il ministero delle confessioni dei fedeli. Scade intanto il tempo del loro permesso di stare fuori del chiostro, e non si curano di chiedere la proroga. Si chiede: 1.° Cadono perciò in qualche censura?—2.° Sono valide le loro assoluzioni sacramentali?

R. Al 1.° Se ai Religiosi secolarizzati *ad tempus* è scaduto l' indulto Apostolico senza loro avvertenza, è chiaro che non commettono peccato, nè cadono in nessuna pena. Se poi lo avvertono e non ritornano al chiostro, ovvero non si curano di rinnovare l' indulto, peccano senza dubbio, mortalmente o leggermente, secondo la materia. Colgono però qualche pena? Ecco come insegna il Pelizzari, trattando di coloro che escono senza permesso di clausura e si trattengono fuori di essa:

" An observatio clausurae regularis obliget sub poena aliqua iure communi statuta?

" R. Non obligare, ideoque consulendas esse quoad hoc speciales Pontificum ac Religionum constitutiones, et ex iis colligendum, qua poena puniri debeant Regulares violantes clausuram; quo pacto ait Lezana tom. 1, c. 16, n. 11 in Ordine Carmelitarum Religiosi decedentibus a conventu sine licentia habentur pro excommunicatis, et ut tales puniuntur et absolvuntur iuxta consuetudinem Ordinis; forte ex eo quod in eorum Constitutionibus p. 3, c. 1, 2, et 3 ii dicuntur puniendi ut apostatae et ut tales censendi.

" Nec obstat dictis, quod *c. 2, ne Clerici vel Monachi in 6.* excommunicantur Religiosi professi accedentes ad quaevis studia literarum, nisi a suo Prælato cum consilio sui conventus, vel maioris partis eiusdem, sibi eundi ad studium licentia penitus sit concessa: hoc enim *caput* loquitur solum de religionis dimittentibus habitum, aut accedentibus ad studia sine licentia, ut advertit Suarius sup. l. 3, c. 1, n. 9 „ (Pellizzari Manual. Regular. Tract. V, Cap. VI, sect. I n. 8 et 9).

Nessuna pena perciò, di diritto comu-

ne, vi è per coloro che vanno fuori del convento e vi dimorano senza permesso. Fa d'uopo nondimeno vedere se le costituzioni proprie dei singoli Ordini abbiano qualche pena contro di costoro, come l'hanno le costituzioni dell'Ordine de' Carmelitani. Nel cit. capo 2, *ne Clerici vel Monachi in 6.°* si parla poi solo di chi senza permesso va a studiare altrove, ovvero depone l'abito; ad a questi soli si commina la scomunica: il che non può dirsi de' Religiosi secolarizzati *ad tempus*, che non vanno altrove per causa di studio, e se hanno deposto l'abito, l'hanno fatto colla debita licenza.

Al 2.° Dopo ciò è chiarissimo che debbono dirsi al tutto valide le loro assoluzioni sacramentali: 1.° perchè non contraendo alcuna censura, non sono sospesi dalle confessioni — 2.° perchè quand'anche sospesi, vi ha l'errore comune ed il titolo colorato che fa supplire la giurisdizione — 3.° ancora perchè i Religiosi, quanto alle confessioni dei fedeli, non hanno la giurisdizione da' Prelati monastici, ma dal Vescovo; e però quand'anche quelli vietino di ascoltare le confessioni de' fedeli, purchè la facoltà dello Ordinario non venga tolta, le confessioni nondimeno, per parte di essi religiosi, benchè illecite, sono sempre valide. Così la S. C. de' VV. e RR. il 2 marzo 1866 (V. *Monit. Eccles.* Vol. IV, Par. II, p. 277 seq.).

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

200. — **D.** Tizio dispose per testamento che della sua roba siano destinate Lire cento per un annuo anniversario e del resto si celebrino tante messe, quante se ne possono celebrare collo stipendio di L. 2. Morto Tizio, e non bastando lire cento per l'annuo anniversario, si può togliere il dippiù dal resto, diminuendo il numero delle messe?

R. Quando un pio legato non si può in tutto adempire, occorre la venia dell'Autorità ecclesiastica per renderlo possibile; ed in ciò può metter mano il Vescovo, secondo fu dimostrato ampiamente altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 138).

201. — **D.** In L. il chierico Alberto fu promosso ai sacri ordini con dispensa dal patrimonio sacro, ma coll'obbligo al Vescovo di conferirgli il primo beneficio da vacare. Vaca intanto una cappellania di patronato di quel Capitolo, da conferirsi ad un chierico povero, prossimo ai sacri ordini. Si chiede: 1.° È obbligato il Capitolo di provvedere Alberto già promosso ai sacri ordini? — 2.° Nel caso negativo, può conferirlo a quello, trascurando un altro chierico povero, prossimo alla ordinazione?

R. Al 1.° L'obbligo di provvedere Alberto di un beneficio fu assunto dal Vescovo, non dal Capitolo; quegli perciò è obbligato, non questo di conferirgli il benefizio. — Al 2.° Il Capitolo poi neppur potrebbe a stretto rigore conferirglielo senza dispensa; giacchè quella cappellania fu fondata per facilitare la sacra ordinazione a qualche chierico povero. È vero che Alberto è povero; ma egli è già sacerdote, e però è in possesso dei sacri ordini, ed ha pure qualche provento, almeno per la celebrazione della messa.

202. — **D.** Il confessore d'un monastero che sente in confessione un gran peccato d'una monaca, forse anche con complici, può consigliarsi in proposito con chi sa più di lui, senza nominare la penitente?

R. Senza permesso della penitente, non può. S. Alfonso dice più vera la sentenza che dichiara franto il sigillo sacramentale quando un confessore " dicit religiosum (senza nominarlo) ex tali conventu sibi confessum esse grave peccatum „. E ne allega la ragione: " Ratio quia tunc singuli illius conventus detrimentum patiuntur „ (L. VI, n. 654 *Dub.* 2). — Potrebbe solo se nel chiedere consiglio non indicasse il monastero dove il caso è avvenuto, se pur dalle circostanze non fosse agevole il conoscerlo. Dicendo poi in genere di aver udito il tale peccato da un religioso di un certo ordine, assolutamente non violerebbe il sigillo, come segue ad insegnare S. Alfonso l. c. " quia haec, dice il S. Dottore, neque est revelatio sigilli, neque redundaret in gravamen poenitentis, cum in quolibet ordine aliqui mali sint „. Ciò però corre quando il confessore sia stato in molti luoghi o si tratti di una grande città; chè se trattasi di un luogo non grande o di un confessore addetto a qualche determinato monastero, sarebbe facile venire in cognizione di quello di cui si tratta.

203. — **D.** La risposta della S. C. de' Riti del 4 agosto 1893, al Vescovo di Cahors, riguardo alle donne che servono la Messa, è pure applicabile alle Religiose ed alle *cappelle* di queste?

R. È vero che il cit. decreto dichiarò non doversi dire necessità valevole per credersi autorizzata una donna di servire la messa, quando altrimenti il sacerdote

non potrebbe celebrare, tranne che pel bisogno del Viatico o del precetto. (V. *Mon. Eccl.* V. VIII, Par. I, p. 220). Ma è vero altresì che la stessa S. C., con decreto posteriore del 12 gennaio 1894, ritornò sull'argomento e se ne riserbò il giudizio ad altro tempo; e intanto dichiarò non doversi eseguire il primo decreto (*Mon. Eccl.* l. c. Par. II. p. 5). — Sicchè oggidì può bene continuarsi l'antica disciplina, la quale vien così esposta dalla S. C. dei Riti con decr. del 27 agosto 1836 *in Veronen.* ad 8 (n. 2745 *Edit. noviss.*): " Potest ne sacerdos, omnibus sibi prius commode dispositis quae ad sacrificium occurrere possunt, ne mulieres inserviant altari, uti ministerio mulieris tantum pro responsis? — Resp. *Affirmative, urgente necessitate.* „ Parlammo di proposito nelle nostre *Consultazioni* (*Cos. Liturg.* Cons. V, p. 530) di tal materia; in cui dimostrammo la necessità richiesta dalla S. C. non dover essere solo la grave, bastando ancor la leggera, e segnatamente quella di non poter celebrare altrimenti il S. Sacrifizio.

204. — **D.** Muore Tizio, ricco e nobile signore, nella cui casa trovasi eretto l'oratorio privato. Il cadavero si tiene ivi esposto due giorni; il terzo giorno si fa il trasporto funebre, si compiono in chiesa i funerali, ed il dì seguente il cadavero stesso si porta al camposanto, e si colloca nella propria cappella gentilizia. Intanto si fanno celebrare molte messe nell'oratorio privato in tutt'i giorni in cui si tiene in casa il cadavero, nella chiesa pubblica il dì de' funerali e nella cappella gentilizia del camposanto quando vi si trasporta il cadavero, anche in giorni non consentiti per le messe di defunto, in forza del decreto *Aucto* della S. C. dei Riti del dì 8 giugno 1896. Potevasi fare tutto ciò?

R. La detta S. C. al quesito: " Missae privatae de requie, quae sub expressis conditionibus celebrari possunt praesente cadavere, licitaene erunt in quibuslibet ecclesiis vel oratoriis sive publicis sive privatis? „—il dì 12 genn. 1897 *in Romana* (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 7) fu risposto: " Affirmative, dummodo cadaver sit physice vel moraliter praesens: sed si agatur de ecclesiis et oratoriis publicis fieri debet etiam funus cum missa exequiali. „ In forza dunque del decreto *Aucto* (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 98) e di questa dichiarazione possono benissimo celebrarsi messe piane nell'oratorio privato ed in quello del camposanto quando vi si trova esposto il cadavere, come ancora nella pubblica chiesa quando vi si celebrano i funerali; e tutto ciò anche nei giorni altrimenti non consentiti per le messe di defunto, salve le sole eccezioni contenute nel decreto *Aucto* ed in quello de' 12 genn. 1897. Però il decr. *Aucto* ciò permette *praesente cadavere, absente vel etiam sepulto, non ultra biduum*; e permette di celebrarsi *missas quae inibi permittuntur*, cioè in quel numero che sono permesse giusta il rispettivo indulto, negli oratorii privati; giacchè questa concessione non riguarda il numero delle messe, ma solo il rito *pro defuncto*, con cui si possono celebrare nei giorni vietati.

Nel caso proposto adunque le messe piane, poteano celebrarsi in giorni altrimenti non consentiti nell'oratorio privato dell'abitazione e nella cappella privata del Camposanto, solo in quel numero permesso negli indulti dei detti oratorii. Nella chiesa pubblica poi, nel giorno dei funerali, poteano celebrarsi messe lette in qualunque numero, purchè tutte applicate all'anima del defunto.

205 — **D.** Le cappelle de' collegii, degli ospedali ecc., devono dirsi pubbliche o private nel senso del prefato decreto *Aucto*?

R. Niente importa che si dicano pubbliche o private le dette cappelle; giacchè nel cit. Decreto è chiaramente detto che " in Oratoriis quum publicis tum privatis et in sacellis ad Seminaria, Collegia et Communitates spectantibus „ le messe che ivi è consentito di celebrare possono essere di defunto *praesente, insepulto vel etiam sepulto non ultra biduum cadavere.*

206 — **D.** Facendosi il funerale in più chiese, possono in tutte celebrarsi parimenti le messe piane *pro defuncto* in forza del predetto decreto *Aucto*?

R. Le messe piane *pro defuncto* possono celebrarsi solo dov'è presente o fisicamente o moralmente il cadavere (S. R. C. 12 ian. 1897). *Moralmente presente* quando cioè il cadavere per giusta ragione sia stato subito seppellito o trasportato altrove, senza funerali.

207 — **D.** Il chierico A. si scardinò dalla propria diocesi di origine e fu ordinato sacerdote dal Vescovo di B. *titulo servitii Ecclesiae.* Dopo un paio di anni il sacerdote A. vorrebbe far ritorno alla sua prima diocesi di origine; ma il Vescovo di B., fondandosi soprattutto sul giuramento emesso nella incardinazione del sac. A., nega la scardinazione. È nel suo diritto il Vescovo di B.? Il sacerdote A. non violerebbe il giuramento tornando alla sua diocesi di origine?

R. Ad ambedue le domande rispondiamo affermativamente. Perchè un chierico, od

un sacerdote possa scardinarsi da una diocesi ed incardinarsi ad un'altra, occorre il beneplacito del Vescovo *a quo* e del Vescovo *ad quem*. Or l'uno e l'altro possono negare il consenso, quando vi sia una giusta causa. È causa giusta senza meno il giuramento fatto dal sacerdote A. di servire perpetuamente alla chiesa della diocesi di B., dove fu incardinato.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Prescrizione sulla tassa di svincolo da pagare — Sebbene la tassa di svincolo dei beni delle soppresse cappellanie laicali sia soggetta alla prescrizione quinquennale, nondimeno il termine della prescrizione non comincia a decorrere se non dall'avvenuta liquidazione della tassa per parte del Demanio (Cassaz. di Roma, 28 mar. 1898 — Demanio e Vitali — *La Corte Supr. di Roma* P. I. 1. c. p. 97).

Tassa di manomorta sui supplementi alle congrue dovuti dai Comuni — Sono soggetti alla tassa di manomorta i supplementi di congrua parrocchiale che i comuni delle provincie meridionali, come corrispettivo ed in luogo delle abolite decime sacramentali, sono obbligati a fornire alle parrocchie povere non aventi una dote che raggiunga il reddito di annue lire 800. (Cassaz. di Roma 10 febbr. 1898 — Parroco di Bosco S. Gio. a Piro e Demanio — *La Corte Supr. di Roma* 1. c. p. 111).

Prescrizione sulla tassa di svincolo da restituire — Allorchè avviene che per la tassa di svincolo siasi pagato più del dovere, la restituzione dell'eccesso va soggetta alla prescrizione biennale, rappresentando la detta tassa una vera e propria tassa di trasferimento, contemplata nel n. 1 dell'art. 23 della tassa di registro (Cassaz. di Roma, 3 febbr. 1898 — Demanio e Nuti — *La Corte Supr. di Roma*, 1. c. p. 111).

Il parroco ha azione contro il comune, che non paga un legato al predicatore— Rispetto all'adempimento delle contratte obbligazioni l'ente comune, considerato come persona giuridica, in nulla differisce dagli altri cittadini; e quindi legittimamente il parroco fa ricorso all'autorità giudiziaria per obbligare il comune all'adempimento di un legato fatto alla parrocchia a carico dello stesso comune per la predicazione quaresimale.

La predicazione quaresimale,costituendo uno dei primi doveri del parroco, il legato fatto a questo scopo deve ritenersi a vantaggio della parrocchia e non può considerarsi come legato pio o fondazione autonoma a scopo di culto (Cassaz. di Roma 11 marzo 1898—Parroco e Comune di Conca della Campania — *La Corte Supr. di Roma* 1. c. p. 153).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1898)

Concistoro secreto —Il dì 28 Novembre 1898, la Santità di N. S. Papa Leone XIII tenne Concistoro secreto, nel quale, dopo una breve allocuzione in cui confermò la elezione del novello Patriarca di Antiochia di rito Siro, si degnò di provvedere le seguenti Sedi:

Chiesa Patriarcale di Antiochia, di rito Siro, per Mons. Dionisio Efrem Rahmani, promosso dalla Sede Arcivesc. di Aleppo dello stesso rito, assumendo, secondo il costume, il nome di *Ignazio*.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirene, per Mons. Felice Gialdini, promosso dalla Sede Cattedrale di Montepulciano.

Chiesa Metropolitana di Algeri o Giulia Cesarea, per Mons. Federico Enrico Oury, promosso dalla Sede Catt. di Dijon.

Chiesa tit. Arciv. di Seleucia d'Isauria, per Mons. Antonio Maria De Lorenzo, promosso dalla Sede Catt. di Mileto.

Chiesa tit. Arciv. di Ancira, per Mons. Giacomo Merizzi, promosso dalla Sede Catt. di Vigevano.

Chiesa Catt. di S. Paolo del Brasile, per Mons. Antonio Candido de Alvarenga, traslato dalla Sede Catt. di S. Lodovico del Maragnano.

Chiesa Cattedr. di Cadice, cui è unita l'altra di Ceuta, per Mons. Giuseppe Maria Rancés y Villanueva, traslato dalla Chiesa tit. Vescov. di Doro e dal Priorato di Ciudad Real.

Chiesa Catt. di Saltillo, nel Messico, per Mons. Giuseppe Maria Portugal, dell'Ordine de' Minori, traslato dalla Sede Catt. di Sinaloa.

Chiesa Catt. di Cuernavaca, nel Messico, per Mons. Francesco Plancarte, translato dalla Sede Catt. di Campeche.

Chiesa tit. Vescov. di Dora e Priorato dei riuniti Ordini militari di Spagna, per Mons. Casimiro Pinera y Naredo, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Anchialo.

Chiesa Cattedr. di Dijon, per Mons. Alberto Leone Le Nordez, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Arca.

Chiesa Cattedr. di Bertinoro, pel R. D.

Federico Polloni, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, in Bertinoro Esaminatore pro-sinodale, Deputato del Seminario, Preposito della Cattedrale, e Vicario Capitolare.

Chiesa Catt. di Asti, per Mons. Giacinto Arcangeli, di Bergamo, Prelato Domestico di Sua Santità e Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, in Bergamo Deputato del Seminario, Esaminatore pro-Sinodale, Arcidiacono della Cattedrale e Vicario generale.

Chiesa catt. di Oppido, pel R. D. Domenico Scopelliti, arcidiocesano di Reggio (Calabria), Canonico onorario della Metropolitana, Vicario foraneo e Presidente delle Conferenze di teologia morale dell'Arcidiocesi.

Chiesa Catt. di Montepulciano, pel R. D. Giuseppe Batignani, arcidiocesano di Siena, Dottore in sacra teologia, Professore di filosofia e di lingua Greca nel Seminario di Montalcino, Parroco e Vicario foraneo nell'arcidiocesi di Siena.

Chiesa Cattedr. di Vigevano, pel R. D. Pietro Berruti, diocesano di Tortona, Dottore in sacra teologia, Esaminatore Sinodale, Convisitatore, Prefetto regionale, Parroco e Vicario foraneo nella diocesi di Tortona.

Chiesa catt. di Girgenti, pel R. D. Bartolomeo Lagumina, di Palermo, Dottore in sacra teologia, in Palermo Professore di lingua ebraica nel Seminario Arcivescovile e di lingua araba nella Università, Assessore della Curia Arcivescovile, Esaminatore pro-sinodale, e Canonico Teologo della Metropolitana.

Chiesa Catt. di Caltagirone, pel R. D. Damaso Pio de Bono, diocesano di Girgenti, Esaminatore pro-sinodale, Canonico della Cattedrale, Rettore del Seminario e del Collegio dei Ss. Agostino e Tommaso di Girgenti.

Chiesa Catt. di Lipari, pel R. D. Nicola Audino, diocesano di Caltanissetta, Dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Vicario foraneo ed Esaminatore pro-sinodale nella sua Diocesi.

Chiesa Catt. di Angers, pel R. D. Giuseppe Rumeau, diocesano di Agen, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Vicario generale della Diocesi.

Chiesa Catt. di Bayeux, pel R. D. Leone Adolfo Amette, diocesano di Evreux, ivi Vicario generale della Diocesi.

Chiesa Catted. di Coutances, pel R. D. Giuseppe Guérard, diocesano di St.-Brieuc, Canonico titolare della Metropolitana di Rennes.

Chiesa Catt. di Rottenburgo, pel R. D. Paolo Keppler, della stessa Diocesi, Dottore in sacra teologia, Professore nella Università di Friburgo di Baden.

Chiesa Catt. di Orano, in Africa, pel R. D. Edoardo Adolfo Catel, di Marsiglia, Parroco di S. Dionisio in Parigi.

Chiesa Catt. di Sinaloa, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Anaya, archidiocesano di Guadalaxara, Dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario e Canonico Penitenziere della Metropolitana di Guadalaxara.

Chiesa Catt. di Tulangingo, nel Messico, pel R. D. Massimiliano Reynoso y del Corral, diocesano di Leon, già Professore di diritto pubblico nell' Ateneo di Guanajato e Canonico della Cattedrale di Leon.

Chiesa Catt. di Iucatan, nel Messico, pel Rev. D. Giuseppe Alva, dell' Ordine dei Minori, arcidiocesano di Guadalaxara, Parroco nella diocesi di Zacatecas e Commissario Generale del suo Ordine nel Messico.

Chiesa tit. Vesc. di Selimbria, per Mons. Salvatore Gaffiero, di Malta, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico della Cattedrale di Malta, Deputato Ausiliare di Mons. Pietro Pace, Arcivescovo Vescovo di Malta.

Chiesa tit. Vesc. di Domiziopoli, pel R. D. Guglielmo Istvan, diocesano di Sabaria in Ungheria, Dottore in sacra teologia, Esaminatore Sinodale, Canonico della Cattedrale e Prevosto di S. Pietro in Sabaria, deputato Ausiliare di quel Vescovo Mons. Cornelio Hidesy.

Chiesa tit. Vesc. di Dioclea, pel R. D. Giuseppe Morabito, di Reggio, Dottore in sacra teologia, Canonico onorario della Metropolitana di Reggio, Direttore spirituale di varii Pii Istituti, e Professore di sacra teologia, di filosofia e di letteratura nel Seminario Arcivescovile.

Ha poi Sua Santità notificata la provvista delle seguenti Chiese già fatta per Breve:

Chiesa tit. Arciv. di Anazarbo, per Mons. Avedis Arpiarian, promosso dalla Sede Catt. di Karputh di rito armeno, deputato Ausiliare di Mons. Stefano Pietro X Azarian Patriarca di Cilicia degli Armeni.

Chiesa Metrop. di Lima, nel Perù, per Mons. Tovar, promosso dalla Chiesa tit. Vescovile di Marcopoli.

Chiesa Metrop. di Agra, per Mons. Carlo Gentili, dei Minori Cappuccini, promosso dalla Sede Catt. di Allahabad.

Chiesa Metrop. di Friburgo, nel Gran Ducato di Baden, pel R. D. Tommaso Noerber, della stessa arcidiocesi, Dottore in sacra teologia, in Baden-Baden Par-

roco e Direttore del Collegio del S. Sepolcro.

Chiesa Metrop. di Kingston, pel R. D. Carlo Gauthier, Vicario generale della stessa arcidiocesi.

Chiesa Catt. di Pembroke, per Mons. Narciso Lorrain, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Citera.

Chiesa Catt. di Trincomalie, per Mons. Carlo Lavigne, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Milevi.

Chiesa Catt. di Lecce, per Mons. Evangelista di Milia, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Sede Catt. di Cassano.

Chiesa Cattedr. di Menevia, per Mons. Francesco Mostyn, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Ascalona.

Chiesa Catt. di Arequipa, nel Perù, per Mons. Emanuele Secondo Ballon, traslato dalla Chiesa tit. Vesc. di Germaniciana.

Chiesa Catt. di Gallipoli, pel Rev. D. Gaetano Muller, di Napoli, dottore in sacra teologia, Professore di teologia dommatica nel Seminario di Pozzuoli, in Napoli Convisitatore dell' arcidiocesi, Esaminatore del clero e Direttore spirituale di varii Istituti e Congregazioni.

Chiesa Catt. di Fulda, pel R. D. Adalberto Endert, della stessa diocesi, Parroco della Cattedrale e Decano del Clero urbano in Fulda.

Chiesa Catt. di Limburgo, pel R. D. Domenico Willi, del Sacro Ordine Cisterciense, diocesano di Coira, dottore in sacra teologia, Abate di Marienstatt.

Chiesa Catt. di Maiorca, cui è unita l'altra di Iviza, pel R. D. Pietro Campins y Barcelo, di Maiorca, Dottore in sacra teologia, Canonico Magistrale della Cattedrale nella stessa Diocesi.

Chiesa Catt. di S. Carlo di Ancud, nel Chilì, pel R. D. Raimondo Angelo Iara, di S. Giacomo del Chilì, ivi Professore di Diritto Canonico nella Università e Direttore del Convitto di San Giovanni, Governatore ecclesiastico di Valparaiso.

Chiesa Catt. di Vancouver (SS. UU.) pel R. D. Alessandro Christie, arcidiocesano di S. Paolo di Minnesota, Rettore di S. Stefano di Minneapolis.

Chiesa Catt. di Concordia d' America, pel R. D. Giovanni Cunningham, diocesano di Leavenworth, ivi Vicario Generale.

Chiesa Catt. di Geraldton, pel R. P. Bernardo Kelly, Missionario nella diocesi di Perth.

Chiesa tit. Vesc. di Balance, pel R. P. Antonio Condert, degli Oblati di M. I., diocesano di Clermont, Parroco della Chiesa annessa alla Metropolitana di Colombo, deputato Coadiutore con successione di Mons. Andrea Teofilo Mélizan, Arcivescovo di Colombo nell' isola di Ceylan.

Chiesa tit. Vesc. di Obba, pel Rev. P. Francesco Saverio Corbet, della Congregazione dello Spirito Santo e del Cuor di Maria, Rettore del grande Seminario delle Colonie della stessa Congregazione, deputato Vicario Apostolico del Madagascar settentrionale.

Chiesa tit. Vesc. di Oropo, pel R. P. Edmondo Luypen, della Compagnia di Gesù, Missionario nell'isola di Flores, nelle Indie, deputato Vicario Apostolico di Batavia.

Chiesa tit. Vesc. di Taumaci, pel R. P. Giovanni Maria Simon, degli Oblati di S. Francesco di Sales, già Prefetto Apostolico ed ora deputato Vicario Apostolico del Fiume Orange.

Chiesa tit. Vesc. di Zarai, pel R. P. Girolamo Van Aertselaer, arcidiocesano di Malines, Superiore generale della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria di Scheutveld, deputato Vicario Apostolico della Mongolia centrale.

Chiesa tit. Vesc. di Isso, pel R. D. Domenico Murray, dei PP. Agostiniani di Irlanda, diocesano di Meath, vice-Provinciale del suo Ordine, deputato Vicario Apostolico di Cooktown, in Australia.

Chiesa tit. Vesc. di Ascalone, pel R. D. Alessandro Canal, dei Predicatori, diocesano di Oviedo, Missionario in Manila, deputato Vicario Apostolico di Amoi in Cina.

Chiesa tit. Vesc. di Barbalisso, pel R. D. Paolo Luigi Ferrant, della Congreg. della Missione, pro-Vicario Apostolico del Tche-Kiang ed ora deputato Coadiutore con successione del Vicario Apostolico del Kiam-Si settentrionale in Cina.

Chiesa tit. Vesc. di Bagi, pel Rev. D. Francesco Fogolla, dei Minori, diocesano di Pontremoli, già Vicario generale ed ora deputato Coadiutore con successione del Vicario Apostolico dello Scian-Si settentrionale in Cina.

Chiesa tit. Vesc. di Callinico, pel R. D. Pasquale De Siena, di Napoli, ivi Professore di teologia morale nel Liceo arcivescovile, Esaminatore del Clero, Convisitatore dell' arcidiocesi e Penitenziere minore della Metropolitana, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Sig. Card. Giuseppe Prisco, Arcivescovo di Napoli.

Chiesa tit. Vesc. di Cuma, pel R. D. Giuseppe Cigliano, di Napoli, ivi Direttore spirituale di varii Istituti, Deputato della pia Opera dei poveri infermi, Prefetto del catechismo e Segretario della Congregaz. delle missioni, deputato altro Ausiliare dell' E.mo e Rev.mo Sig. Card. Giuseppe Prisco, Arcivescovo di Napoli.

Chiesa tit. Vesc. di Delco, pel R. D. Giovanni Nepomuceno Terrero, di Buenos-Aires, dottore in diritto canonico, Canonico della Metropolitana e Vicario generale di Buenos-Aires, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo Mons. Uladislao Castellano.

Chiesa tit. Vesc. di Claudiopoli, pel R. D. Giovanni Antonio Ruano Martin, diocesano di Salamanca, licenziato in sacra teologia, Arciprete Parroco di Alba de Tormes e Rettore degli studii superiori in Calatrava.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Algeri, di Agra, di Kingston, e di Québec in cui è succeduto per Coadiutoria Mons. Lodovico Nazario Bégin.

Finalmente, aperte le porte dell'Aula ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il Sacerdote corepiscopo Mons.Giuseppe Habra, Procuratore del nuovo Patriarca Siro, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatto la postulazione del Sacro Pallio. A che avendo annuito il Santo Padre, il Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e della nazione Sira.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato S. S. ha annoverato l' E.mo Card. Gotti, fra i porporati componenti la S. C. della Inquisizione.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— In via Cernaia a Roma fu solennemente consacrata dall' E.mo Card. Parocchi una nuova Chiesa dei Padri Maristi dedicata a N. Sig.ª di Pompei.

—In Assisi, con gran consolazione di quel popolo, fu aperta al culto la Patriarcale Basilica di S. Francesco, e da quel Vescovo, specialmente delegato dal S. Padre, venne consacrato l' altare papale.

— Due bellissime statue, rappresentanti l' una il Cuore di Gesù e l' altra S. Giuseppe, lavorate in Roma dal Prof. Aurelj, furono spedite a Buffalo nel Nord di America, commesse dalle Dame del S. Cuore e dal Vescovo di quella città. Anche un fonte battesimale per la stessa chiesa di Buffalo, ed un altare di stile ogivale destinato a Woodstosk, sono stati lavorati da artefici romani.

—

—In Francia si sono tenute quasi contemporaneamente due grandi riunioni di cattolici: il congresso generale dei cattolici del Nord e del Pas-de-Calais a Lilla, e quello della Gioventù cattolica a Besanzone, l' uno e l' altro con grande concorso di socii e di uditori.

— Nella prima Domenica dell' Avvento si è letta una Pastorale di tutt' i Vescovi Austriaci in tutte le Chiese dell' Impero. In essa lettera, che fu redatta ed approvata nelle Conferenze dell' Episcopato austriaco, si parla di tutto ciò che ha fatto l' Imperatore per la religione ed i popoli nel suo lungo governo, si raccomandano preghiere e si fanno voti di prosperità per festeggiare il giubileo di governo del Monarca. Anche a Sofia verrà eretta una Cappella cattolica, che porterà il titolo di Cappella del giubileo dell' Imperatore Francesco Giuseppe.

— Il Presidente della Società contro la pornografia in Francia ha diretto ai giornali francesi più noti e quotidiani un avviso, col quale si minaccia di ricorrere all' autorità giudiziaria per interdire quei numeri che trattino materie poco oneste, o portino vignette invereconde.

— A Bruxelles il Consigliere cattolico Wauwermas, d' accordo colla Giunta, ordinò che venisse assolutamente proibita l' esposizione nei chioschi di fogli e vignette immorali. Ed in Italia fin sulle scatole dei fiammiferi, che vanno per le mani di tutti, si permettono incisioni e turpissime immagini!

—Sono state richiamate dal Consiglio municipale di Vienna le suore pel servizio dell' Ospedale per gli appestati.

— Nell' Armenia vi è un movimento dei non uniti verso il cattolicismo. Quasi 500 famiglie a Van si sono rese cattoliche. Vi è un quartiere abitato da 200 famiglie, ov' è una cappella, nella quale nei giorni festivi si predica e si celebra messa, ed ogni Domenica si convertono alla vera religione 10 o 12 persone.

— L' Imperatore delle Russie ha firmato un decreto, col quale autorizza la erezione a Pietroburgo di una Chiesa Cattolica, puramente francese, dipendente dall' Arcivescovo cattolico di Mohilow.

— Il Comitato centrale delle Associazioni cattoliche tedesche ha fatto appello ai nazionali cattolici di contribuire per la erezione di una Chiesa alla SS. Vergine nell' area situata nel Monte Sion, donata dall' Imperatore di Germania.

— La persecuzione contro i missionarii infierisce nella Cina in tutto il Se-Tchoan, ove risiede il Vicario Apostolico e molti missionarii, i quali trovansi in grande pericolo.

— A Washington si sono aperti altri due Collegii, oltre quelli dei Maristi e dei Paolisti, uno dei Francescani, l' altro di Santa Croce.

— Continuano le offerte per la Università di Washington. Una signora offrì lire 25 mila, e poi con un altra sua sorella 50 mila. Con altre offerte in questo solo mese si sono riuniti 175 mila franchi.

— Nuove chiese italiane si sono aperte al culto negli Stati Uniti, per zelo e solecitudine dei Vescovi, a Cincinnati, a Detroit, a Columbus, a Saint Louis ed in altre città importanti dell' Unione. Tre grandi scuole catechistiche sono state fondate a Chicago. Un' altra parrocchia italiana con scuola annessa è stata inaugurata a Milwaukee. Le missioni a Buffalo, Filadelfia ed altre città continuano con crescente progresso a beneficio degl' italiani.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Di una ordinazione presbiterale, in cui nella orazione della forma non fu tenuta dal Vescovo la mano alzata sugli ordinandi (1).

Beatissimo Padre,

Nei primi mesi del mio vescovile ministero tenni la prima ordinazione di quattro Sacerdoti della mia Diocesi. Durante il sacro rito, dopo di aver fatta la prima imposizione delle mani col presbiterio sugli ordinandi al Sacerdozio, continuai la preghiera *Oremus, fratres carissimi,* senza ulteriormente protendere la mano destra, come è prescritto, e ciò per inavvertenza. Tornato a casa ed avvertito del fatto, tosto esposi la cosa al mio confessore, dotto religioso, ed insieme consultammo l'opera di Teologia morale del Padre Agostino Lehmkul S. I. Vol. II *de Sacramento Ordinis.* In essa trovammo completato il caso a me occorso ed esposto nel Decreto seguente del Santo Officio:

" Ex Decreto S. Officii die 16 Septembris 1877 ita Patres iudicarunt: " Dubium a te propositum de valore " ordinationum collatarum quibusdam " Sacerdotibus ab Episcopo istius Diœcesis, manibus haud amplius super " eorum caput extensis dum orationem " pronuntiat *Oremus...,* prout in Rituali Romano praescribitur, ad examen revocatum est ab E.mis Patribus una mecum Inquisitoribus Generalibus, qui quoad ordinationes " iam praedicto modo peractas decreverunt *Acquiescendum esse.* „

Dopo questa consulta il dotto confessore mi disse ripetute volte ed a lunghi intervalli di tempo: Stia quieto, l'ordinazione vale. Così io passai tranquillo più anni.

Senonchè avendo, questi giorni, letto la decisione *in Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE. et RR. DD. Cardinalibus die 6 Iulii 1898* (2), la quale non concorda con quella da me suesposta, cioè del giorno 16 settembre 1877, prostrato ai piedi di V. S., domando umilmente la dichiarazione se debba, in base a questo deciso posteriore, ripetere *sub conditione* l'ordinazione, oppure stare alla prima decisione *Acquiescendum est.* Che ecc.

Il Vescovo N. N.

Fer. IV, die 30 Novembris 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Si post tactum physicum capitis Ordinandorum Episcopus manum extensam habuerit super Ordinandos, saltem immediate ante recitationem OREMUS *etc. ordinationem esse certo validam, ut in Decreto S. Officii fer. IV, 12 septembris 1877* (3). *Si autem nequidem immediate ante recitationem* OREMUS *etc. illa manus extensio facta fuerit, ordinationem esse iterandam secreto et sub conditione, quocumque die, facto verbo cum SS.mo ut etiam suppleat ad cautelam de thesauro Ecclesiae pro Missis usque adhuc celebratis.*

Feria vero VI, die 2 Decem. eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Ad-

(1) Questo ed il decreto seguente confermano ciò che noi ampiamente dimostrammo a pag. 227 e segg. di questa Parte sulla unione morale della materia colla forma.

(2) Vedi il cit. decreto nel *Monit. Eccl.* a pag. 103 di questa Parte.

(3) Questo decreto del 12 (non del 16) settembre 1877 trovasi malamente riferito nel

sessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit, et gratias concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Not.*

II.

Di una ordinazione presbiterale, in cui nella orazione della forma, la mano del Vescovo non si tenne sempre alzata sugli ordinandi.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. in ordinatione Presbyterorum omisit extensionem manus dexterae super caput Ordinandorum cum inceperit orationem *Oremus fratres carissimi etc.* uti in Pontificali habetur.

Ab assistente subdiacono commonefactus manum postea extendit. Nescit tamen Episcopus orator utrum orationem supradictam de novo inceperit, an iam inceptam tantum absolverit.

Probabile ipsi videtur quod orationem denuo inceperit, quia valde anxium se profitetur orator; attamen assistentes Diaconus et Subdiaconus hac de re certum testimonium praestare non possunt.

Quaeritur:

I. Utrum valida habenda sit ordinatio. Et quatenus negative;

II. Quomodo procedendum sit ut defectus ille subsanetur.

Et Deus etc.

Feria IV, die 30 Novembris 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Acquiescat.

Feria vero VI, die 2 Decembris eiusdem anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

III

Della intenzione rivocata nell' ordinazione a causa di scrupoli.

Beatissime Pater,

Titius sacerdos huius Dioecesis N. de validitate suae ordinationis anno 1875 factae mihi sequens exposuit dubium.

" Inter Ordinationis caeremonias revocavi intentionem Ordinis sacramentum recipiendi; tamen ante verba in fine caeremoniarum: *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata etc.* intentionem ordinem suscipiendi renovavi ea sub conditione quod si prior ordinationis pars est valida, etiam hanc velim ultimam partem valide excipere.

" Nunc temporis iam non certo mihi conscius sum quo momento hanc intentionis suspensionem perfecerim; num hoc fecerim post manuum unctionem, vel post calicis et patenae porrectionem cum certitudine enunciare nequeo. Longum enim ab ordinatione

---

Lehmkul, rel Gasparri ed in altri Autori. Eccolo genuino:

" Episcopus N. N. in ultima et paenultima ordinatione Presbyterorum, postquam secundum mandatum Pontificalis, singulis ordinandis ambas suas manus imposuit, nihil dicens, deinde in medio stans manum dexteram suam rite extensam tenuit, donec Sacerdotes caeteri singulis ordinandis suas manus imposuissent. Tunc autem, et hoc oratoris dubium causat, incipiente orationem *Oremus... ipsius consequantur auxilio* ipsum orator vidit manum retrahere et non amplius tenere extensam super ordinandos uti iubetur in Pontificali, sed extensam coram pectus, sicuti fit in aliis orationibus. "

Su questo caso fu data la risoluzione: *Acquiescat.* Ma ognun vede notevolissima differenza fra questo caso e quello risoluto il 6 luglio 1898. Nel primo, oltre il tatto fisico sul capo degli ordinandi, si tenne dal Vescovo la mano alzata durante il tempo che gli altri presbiteri toccavano alla loro volta il capo de' medesimi ordinandi, e la mano del Vescovo fu ritirata o sul principio della orazione o immediatamente prima di cominciarla. Nel secondo caso il Vescovo non tenne la mano alzata sugli ordinandi, nè prima nè durante l'orazione. N. d. R.

distat tempus (anno 1875) et mentis perturbatio ex scrupulis orta erat magna. Credo tamen intentionis suspensionem iam post manuum coniunctionem evenire.

" Ratio, ob quam intentionem suspendi est quod secundum iudicium illius momenti non sufficienti modo caeremoniis participaverim. Mens mea hac de re perturbata est, et incidit mihi cogitatio, me reliquam ordinationis partem valide suscipere non posse. Sustuli intentionem, ne, uti putabam, perpetrarem sacrilegium.

" Quam adesse credidi participationis insufficientiam, in quantum memoria teneo, in eo erat, quod vel ad unctionem manuum verbum *Amen*, quod ordinandus respondere debet, tempore suo non pronuntiaverim, vel in eo quod ad calicis et patenae porrectionem calicem tangere non potuerim; vel quod uterque evenerit defectus. „

Titius haec sua dubia iam praedecessori meo Antistiti N. N. duplici vice exposuit, et utraque vice ut acquiesceret responsum accepit.

Propria auctoritate, cum Titius novis crucietur dubiis, de re tanti momenti iudicium peremptorium pronuntiare non audeo et ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus pro Titio agendi rationem humillime expostulo. Et Deus.

Episcopus N. N.

Feria IV, die 30 Novembris 1898.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Cum agatur de mero scrupulo, acquiescat.

Subsequenti vero feria VI, die 2 Decembris eiusdem anni in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII relatione, SS.mus resolutionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

IV.

Circa il Battesimo, amministrato per modo di unzione alla fronte.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus, supplex exponit casum sequentem, et postulat quid theorice putandum, et quid agendum in praxi.

Post mortem recentem sacerdotis N. parochi loci N. in hac dioecesi, certis testimoniis detectum fuit illum a pluribus annis baptismum pueris contulisse non per ablutionem, sed per modum unctionis in fronte cum pollice in aqua baptismali madefacto.

Impossibile dictu quot pueri et a quonam tempore sic fuerint baptizati: multi iam adulti: multi ad alias regiones profecti: multi iam mortui.

Quid putandum de validitate huius baptismatis et quid agendum in praxi cum sic baptizatis?

Feria IV, die 14 Decembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Curandum ut iterum baptizentur privatim, sub conditione, adhibita sola materia cum forma absque caeremoniis et ad mentem.—" La mente è che " si richiami in modo speciale l'attenzione del Vescovo sopra i battezzati " nel modo esposto, i quali fossero " stati poi promossi agli Ordini sacri „ (1).

Sequenti vero Feria VI, die 16 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac. RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

(1) Questa risposta conferma la teorica che il battesimo conferito con sola strofinazione od unzione di acqua alla fronte, non già con decorrimento dell'acqua stessa, è dubbio; e però deve ripetersi sotto condizione. N. d. R.

V.

Se l' affinità per copula illecita, contratta nella infedeltà, impedisca il matrimonio dopo il battesimo.

Beatissimo Padre,

Il Prefetto Apostolico N. N., prostrato ai piedi della S.V., espone che Andrea M., un tempo gentile, e poi convertito e battezzato, vuole sposare N. N. catecumena e prossima al battesimo.

Questa N. N. però era la seconda moglie (e però illegittima) del padre di Andrea ora morto, il quale nella infedeltà avea cinque mogli e la prima è legittima ancora vivente (1). Dippiù la stessa N. N., dopo la morte del padre di Andrea fu moglie illegittima del fratello del detto padre di Andrea; ed inoltre era stata moglie illegittima dell' avo di Andrea.

Il Prefetto Apostolico perciò chiede umilmente la dispensa perchè Andrea M. possa sposare la N. N., e la chiede pure abituale per altri casi simili.

(1) Si noti che anche presso gl' infedeli vige l' obbligo di menare in moglie una sola donna. Perciò quando si siano prese più mogli, la prima solamente sarà legittima; le altre sono considerate sempre come illegittime.

(2) Nel caso esposto si ha una triplice affinità: 1.° Perchè la N. N. fu moglie illegittima del padre dello sposo; 2.° perchè fu moglie illegittima dell' avo; 3.° perchè fu moglie illegittima dello zio del medesimo: tutte dunque per copula illecita. Questa triplice affinità è però contratta nella infedeltà, che non induce in sè impedimento canonico, perchè l' affinità per copula illecita è solo di diritto ecclesiastico, che *non afficit infideles*.

Qualche dubbio potrebbe sorger solo dal diritto civile, che modera in quei luoghi d' infedeli siffatti matrimonii; giacchè se per diritto civile l' affinità ivi osta al matrimonio, è vincolo che tiene anche presso la Chiesa, come insegna il D' Annibale contro altri (Summ. L. III, n. 294).

Nondimeno quando si tratti di matrimonio fra un cattolico ed un infedele che fu affine al primo nella infedeltà, tutti insegnano che basta la sola dispensa di disparità di culto perchè venga tolto anche lo impedimento civile di affinità, imperocchè la Chiesa, colla detta dispensa, toglie tutti gli ostacoli provenienti dalla infedeltà. Ciò deve dirsi solamente quando uno solo degli affini infedeli riceve il battesimo.

Non così quando ambo gli sposi, affini nella infedeltà, passano al Cristianesimo. In tal caso (ed è quello di cui qui si tratta) amendue nel Cristianesimo trovansi naturalmente affini, tutto che questo ligame sia stato contratto nella infedeltà; e però sottostanno alle leggi della Chiesa che riconoscono in tale affinità un impedimento dirimente al matrimonio. Ciò si ricava da un Decreto del S. Officio del 3 marzo 1825 ad *Episcopum Quebecen*, e da un altro più chiaro della S. C. di Propaganda del 23 agosto 1852, che suona così:

" I. Vir fidelis, qui adhuc in infidelitate positus cognovit sive publice sive private. illicite tamen, mulierem quamdam sive fidelem sive infidelem, potestne post susceptum baptisma valide et licite matrimonium contrahere cum consanguinea eiusdem cognitae mulieris, si ista consanguinea baptismum susceperit sive ante sive post copulam, de qua agitur?

" II. Et quatenus affirmative (de quo valde dubitandum), idem infidelis ad fidem conversus, post mortem legitimae uxoris infidelis, possetne matrimonium contrahere cum consanguinea usque ad quartum gradum inclusive eiusdem defunctae uxoris, sive ista consanguinea baptismum susceperit ante sive post mortem praedictae uxoris infidelis?

" S. C. respondit ad I. et II. *Negative* „

Anche nel nostro caso adunque, trattandosi di due affini gentili convertiti al Cristianesimo, ci era bisogno della dispensa.

Qualora poi si abbia la facoltà di dispensare da simili impedimenti di affinità coi cristiani, molto più la si può esercitare coi cristiani convertiti dalla infedeltà. N. d. R.

Feria IV, Die 14 Decembris 1898.

In Congregatione Generali habita coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto supplici libello, rite perpensis omnibus rerum audiunctis, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Si ambo sponsi, in infidelitate affines, post susceptum baptisma matrimonio coniungi petant, supplicandum SS.mo pro dispensatione.

Quoad vero facultatem habitualem dispensandi in similibus casibus, Vicarius Apostolicus utatur facultatibus, si quas habet, dispensandi super impedimentis dirimentibus (2).

Sequenti vero Feria VI, die 16 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. et RR. Pa-

trum adprobavit, et petitam gratiam concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Nome da osservarsi nelle Segreterie de' Dicasteri Pontificii intorno agli Spedizionieri ed agli Agenti (1).

Ut in tractandis negotiis quae apud Sacras Urbis Congregationes et Secretarias ecclesiasticas aguntur, ordini accurate consulatur, earumdem Secretarii apud Emum D. Petrum S. R. E. Cardinalem Giannelli iussu SS. Domini Nostri Pii divina Prov. PP. IX congregati, de consensu EE. ac RR. Cardinalium iisdem Congregationibus ac Secretariis praepositorum haec servanda proposuerunt: quae idem SS.mus D. N., referente subscripto praedicti conventus Secretario, approbavit.

1. Expensae ad diversas Literas gratiae vel iustitiae obtinendas et taxae ad laborem compensandum, quae vulgo *Agenzia* dicuntur, in ipsis Transumptis, Brevibus ac Rescriptis accurate ex officio in singulis Secretariis notentur, nec praeter ipsas aliquid aliud quocumque sub titulo aut praetextu a Procuratoribus, Expeditoribus vel Agentibus exigatur, demptis tabellariorum taxis (2). Excipiuntur Brevia et Transumpta Datariae Apostolicae pro quibus neque haec postremae exigi possunt. Ad tollendas vero quascumque dubietates, summa pecuniae taxatae non numeris sed expressis literis linea terminatis scribetur. Quod spectat ad Advocatos et Procuratores qui apud Sacras Congregationes causas iuris ordine servato agunt, peculiares expensarum normae in ipsis Congregationibus statutae sunt (3).

2. Notulae expensarum, si quae ab Agentibus vel Expeditoribus privato suo nomine ad locorum Ordinarios, parochos, aut fideles alicuius Dioecesis mittantur, uti abusivae ac reprobandae habendae sunt; pariterque ut nullius roboris spectandae Literae Circulares ab iisdem confectae quibus de ecclesiasticorum negotiorum pertractatione aliisque taxas *Agentiae* spectantibus sermo est: quae omnes ut prorsus vetitae haberi debent.

3. Si quis vero e Procuratoribus maiorem summam ea, quae lege taxata est, exigere ab Oratoribus praesumpserit, a gerendis negotiis suspendatur; et si quod deterius est, summam expensarum ut supra (art. 1) expressam vitiaverit, penitus amoveatur. Suspensus autem vel amotus in una ex Secretariis, suspensus vel amotus in omnibus aliis censeri debet. Ideoque Secretaria quae sic in aliquem animadvertet, de hoc ipso alias opportune monebit.

4. Quod si quis e Procuratoribus, Expeditoribus vel Agentibus preces sive supplices libellos in materia gratiae vel iustitiae alicui ex Sacris Congregationibus aut Secretariis Urbis quomodolibet obtulerit, ita ut vel in toto vel in parte fuerint reiectae, aut alias ipsa Congregatio vel Secretaria, mediante praesentatione precum praeventa manus quomodocumque apposuerit, haud poterit idem negotium, causa, vel petitio ad alteram ex Sacris Congregationibus vel Secretariis, etiam mediante rescripto Sanctitatis Suae (quod in hoc casu nisi facta expressa mentione subreptitium habendum est) sub quovis praetextu deferri; alias Rescripta Decreta et Indulta quae ab altera Congregatione vel Secretaria impetrentur, vel etiam Litterae Apostolicae desuper expeditae haberi debent pro subreptitie extortis,

(1) Vi ha differenza fra Spedizioniero ed Agente. Quegli è autorizzato dalla S. Sede a trattare gli affari presso i Sacri Dicasteri: questi non è autorizzato; ma si vale del ministero di quello. Spedizioniero perciò è solo chi dopo subito l'esame abbia ottenuto le lettere patenti dalla Dateria Apostolica.

Agente può essere chiunque gode la fiducia dei Vescovi o dei privati che gli commettono affari.

(2) Tasse postali.

(3) Pro S. Congregatione Concilii in causis quae in Generalibus Comitiis aguntur servandae sunt taxae statutae edicto a Card. Gamberinio emisso die 31 Martii 1835, exceptis causis matrimonialibus, pro quibus specialis regula habetur.

et nullius roboris, perinde ac si unquam emanassent. Qua super re placuit sa. me. Innocentii PP. XII, a Clemente XIII confirmatum, renovare Decretum, quo cavetur, ultra praemissam nullitatem Rescriptorum ac Litterarum, tam Oratores quam illorum Procuratores, Agentes, Expeditores qui adversus hoc attentaverint, puniri debere poenis arbitrio Congregationis mediante Secretario pro tempore, facto tamen verbo in ipsa Congregatione, et ipsos Procuratores, Agentes, Expeditores, ubi ipsi sint qui ignara parte principali attentaverint, omnino teneri ad compensandas expensas omnes ac damna quae principalem partem pati contigerit, ad quod summarie per eumdem Secretarium, facto item verbo in ipsa Congregatione compelli debeant. Quae poenae praesenti regula renovatae intelliguntur, ac praeterea respectivae Congregationis vel Secretariae Moderator Agentem vel Expeditorem qui haec admiserit a gerendis negotiis suspensum, et si rursus in idem inciderit, amotum declarare poterit.

5. Pro Rescriptis et Responsis quae dantur a Sacra Poenitentiaria absque ulla annotatione *taxae* vel *agentiae* Agentes et Procuratores praeter expensas tabellarii id tantum recipere poterunt quod ab Oratoribus seu Mandantibus sponte fuerit oblatum; et si quis secus fecerit, punietur ut in N. 3. suspensione vel amotione, prout magis expedire visum fuerit.

6. Sacerdotes qui Procuratores, vel Agentes gerere exinde incipient, nonnisi exhibitis Commendatitiis Ordinarii sui Litteris admittantur. Regulares cuiuscumque Ordinis ad idem officium Superiorum suorum expressa licentia habita accedant, nec, nisi litteras ad id datas ostendant, admittantur.

7. Procuratores, Agentes, Expeditores, qui apud Sacras Urbis Congregationes et Secretarias negotia agunt, si insolenter petulanterve cum officialibus se gerant, moneantur et inemendabiles reiiciantur.

8. Qui adversus eosdem Agentes ac Procuratores recursum instituere intendunt, ad Secretariae Moderatorem, in qua negotium geritur, rem deferant.

9. Praedicti sacrarum Urbis Congregationum ac Secretariarum Moderatores praesentem regulam diligenter servari curabunt.

Romae die 11 Novembris 1877.

D. Iacobini, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Decreto di Unione de' Monaci Premostratesi.

SSmus Dominus N. Leo Div. Providentia PP. XIII, attento voto Capituli Generalis Sacri ac Candidi Ordinis Praemonstratensis habiti in Canonia Plagensi, diebus 25, 26, 27 et 28 Augusti anno 1896 quo Patres Capitulares unanimiter declararunt, ut omnes Filii S. Norberti constituant unum ovile sub uno pastore, peroptandam esse unionem cum Praemonstratensibus Congregationis Gallicae a plurimis ipsius Congregationis Sodalibus iamdiu expetitam, attento item voto R. P. D. Archiepiscopi Aquen. praefatae Congregationis Gallicae Visitatoris Apostolici, nec non attenta relatione R. P. Dionysii Pro-Visitatoris Aplici super responsis datis a singulis enunciatae Congregationis Gallicae Professoribus, quorum sententia rite perrogata fuit, quique fere unanimi suffragio propositam unionem faciendam esse significarunt, universa demum rei ratione mature perpensa, decernendum esse statuit, prout Auctoritate Apostolica decernit, Religiosos Viros Praemonstratenses Congregationis Gallicae plene cumulateque uniendos esse cum ceteris aliarnm regionum Praemonstratensibus, ita ut cum iis unum dumtaxat Ordinem constituant omnesque et singuli Professi supradictae Congregationis Gallicae teneantur:

1. Agnoscere auctoritatem Abbatis Generalis et Capituli Generalis Sacri et Candidi Ordinis Praemonstratensium eique se subiicere;

2. Admittere quamprimum fore potest liturgiam proprii eiusdem Ordinis;

3. Observare ipsius Ordinis Statuta prout observantur in Circaria.

Hoc autem Decretum Sanctitas Sua

per S. Congregationem Negotiis et Consultationibus EE. et RR. praepositam expediri mandavit.

Porro eadem S. Congr. EE. et RR. harum virtute Litterarum, delegat R. P. Thomam Heglen Abbatem Tongerloensem ad hoc ut praesens Decretum quo citius et perfectius fieri potest executioni demandet, eidemque facultatem tribuit constituendi in Circaria speciale Monasterium S. Michaelis de Frigolet aliasque Praemonstratensium Domus in Gallia existentes, necnon peculiarem inibi erigendi novitiatum, utrumque tamen ad tempus, donec nempe proximum Capitulum generale anno 1902 celebrandum, habita etiam peracti experimenti ratione rite S. Sedi subiiciat, quid hac de re definitive constituendum censeat, opportunaque subinde edatur Apostolica provisio. Interea temporis ipsemet praefatus Abbas Tongerloensis specialis istiusmodi Circariae Visitator esto, cum omnibus iuribus et privilegiis muneri Visitatoris iuxta Constitutiones Ordinis inhaerentibus.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria S. C. Episc. et Reg., die 17 Sept. 1898.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*
A. Trombetta, *Secr.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si sanano i difetti nella erezione e nella comunicazione delle indulgenze per le Confraternite de' Ss. Nomi di Dio e di Gesù.

Beatissime Pater,

Fr. Andreas Frühwirth, Magister Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, petit sanationem in radice super defectum quemcumque iuris et facti sive in erectione, sive in Indulgentiarum communicatione pro omnibus Confraternitatibus SS. Nominum Dei et Iesu huc usque erectis in ecclesiis seu oratoriis publicis quibuscumque (non tamen monialium vel Religiosarum mulierum), pro quibus iam concessae fuerant Literae seu Diplomata Magistri Generalis, et dummodo sub praesenti die quinta Maii anni decurrentis 1898 non habeatur in eodem loco publica ecclesia Ordinis Fratrum Praedicatorum.

Et Deus etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 19 iunii 1898.

Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
† A. Archiep. Antinoen., *Secret.*

II.

Si concede che le suore o le donne ascritte alla Confr. de' Ss. Nomi di Dio e di Gesù, che vivono in comunità, possano visitare la propria chiesa, per lo acquisto delle Indulgenze.

Beatissime Pater,

Fr. Andreas Frühwirth, Magister Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime petit a Sanctitate Vestra Indultum, vi cuius moniales sub clausura degentes, ceteraeque Sorores vel mulieres extra clausuram in Comunitate viventes, quae adscriptae Confraternitati SS. Nominum Dei et Iesu, possint visitando propriam ecclesiam vel publicum oratorium, vel etiam, si ecclesiam vel publicum oratorium deficiant, oratorium privatum Communitatis, omnes Indulgentias lucrari, quas consequerentur si ecclesiam visitarent in qua erecta sit Confraternitas SS. Nominum Dei et Iesu, dummodo cetera pietatis opera, quae ad Indulgentias lucrandas praescripta sunt, rite adimpleverint.

Et Deus etc.

S. Congregatio Iudulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibus-

cumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 18 Iunii 1898.

Fr. Hieronymus M.ª Card. Gotti, *Praef.*
† A. Archiep. Antinoen., *Secret.*

III.

Si concede il trasferimento delle pie pratiche colle indulg. della seconda domenica del mese per la detta Confr. quando vien trasferita la processione.

Beatissimo Padre,

Il Padre Generale dell'Ordine dei Predicatori espone alla Santità Vostra che dai Sommi Pontefici fu concessa ai membri della Confraternita del Santissimo Nome di Dio e di Gesù l'Indulgenza Plenaria per la processione, che suol farsi da essi in onore del SSmo Nome di Dio e di quello di Gesù ogni seconda Domenica del mese, nella propria Chiesa, con facoltà che l'Indulgenza sia trasferita, quando avvenga che in un'altra qualunque Domenica del mese sia trasferita la processione. Ora siccome nella detta seconda Domenica per altre pie pratiche dei Confratelli sono state concesse altre Indulgenze parziali, l'Oratore umilmente supplica la Santità Vostra, affinchè voglia degnarsi di concedere che, quando è trasferita la processione, siano trasferite le dette pie pratiche con le annesse Indulgenze.

Supplica inoltre che tutte le Indulgenze della detta Confraternita siano dichiarate applicabili alle anime del Purgatorio, giacchè non tutte finora sono state dichiarate tali.

Che della grazia etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita benigne annuit pro gratia quoad petitam translationem, quoad vero applicabilitatem Indulgentiarum Animabus igne Purgatorii detentis, respondit : *Dilata, et referatur supplex libellus Sanctissimo Domino Nostro.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 8 Iunii 1898.

Fr. Hieronymus M.ª Card. Gotti, *Praef.*
† A. Archiep. Antinoen., *Secret.*

IV.

Si concede che tutte le indulgenze per la detta Congr., indicate nel sommario, siano applicabili alle anime del Purgatorio.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus Cormier, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad osculum S. Pedis humiliter provolutus, a Beatitudine Vestra postulat, ut in novo Summario Indulgentiarum Confraternitatis SS. Nominis Dei quamprimum a S. Congregatione Indulgentiarum approbando, omnes Indulgentiae, quocumque modo praedictae Confraternitati decursu temporum a Romanis Pontificibus concessae, animabus etiam defunctorum per modum suffragii applicari valeant.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII, in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 23 Iulii 1898, benigne concessit ut omnes Indulgentiae, quae continentur in Summario recognito et approbato Indulgentiarum Confraternitatis SS. Nominis Dei, sint et declarentur applicabiles animabus defunctorum per modum suffragii, iuxta preces.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die et anno ut supra.

Fr. Hieronymus M.ª Card. Gotti, *Praef.*
A. Archiep. Antonoen., *Secret*

SUMMARIUM

Indulgentiarum Sodalibus Confraternitatis Sanctissimi Nominis Dei et Sanctissimi Nominis Iesu a Romanis Pontificibus concessarum.

PLENARIAE.

I. Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Synaxi refectis, die quo piam Confraternitatem adiverint. (Paulus V, *Cum certas*, 31 oct. 1606. — Innocentius XI, *Cum dudum*, 18 april. 1678).

Sodalibus pariter vere poenitentibus, confessis sacraque Synaxi refectis et ad intentionem Summi Pontificis orantibus :

II. Die festo Circumcisionis Domini Nostri Iesu Christi, si in Ecclesia seu Cappella vel Oratorio Confraternitatis divinis officiis singulis annis celebrandis in toto vel in parte devote interfuerint. (Paulus V, *l. s. c.* — Innocentius XI, *l. s. c.*).

III. Dominica secunda cuiuslibet mensis si processioni in honorem SS.mi Domini Dei et SS.mi Nominis Iesu devote interfuerint, vel etiam alia Dominica iuxta locorum consuetudinem, si praefata processio transferatur, dummodo ab alia quacumque distincta maneat. (Paulus V, *Cum sicut*, 1 apr. 1612. — Innocentius XI, *l. s. c.*).

IV. Semel infra mensem, die uniuscuiusque arbitrio eligenda, si singulis diebus, mense integro per dimidiam horam vel dumtaxat per quadrantem orationi mentali vacaverint. (Pius VII, *Ad augendam*, 16 febr. 1808).

V. Quater in anno iis qui quatuor Anniversariis vel Officiis Defunctorum in Ecclesiis Ordinis Praedicatorum celebrari solitis devote interfuerint. (Pius VII, *l. s. c.*)

VI. Semel in anno, si per quadraginta dies orationibus, mortificationibus, aliisque piis operibus in memoriam quadraginta dierum, quibus Dominus Noster Iesus Christus latuit in deserto, cum devotione et silentio vacaturi secesserint. (Pius VII, *l. s. c.*)

VII. In articulo mortis constitutis pariter vere poenitentibus, confessis sacraque Synaxi refectis, vel saltem contritis, Nomen Iesu ore, si potuerint, sin autem corde devote invocantibus et animam suam Deo commendantibus. (Paulus V, *Cum certas. s. c.* — Innocentius XI, *Cum dudum, s. c.*).

PARTIALES

I. *Septem annorum totidemque quadragenarum* singulis vicibus iis Sodalibus, qui per horae dimidium orationi mentali vacaverint: iis vero qui per horae quadrantem id egerint, *centum dierum*. (Pius VII, *Ad augendam*, 16 februarii 1808).

II. *Septem annorum totidemque quadragenarum* Sodalibus vere poenitentibus, confessis sacraque Communione refectis, si Altare SSmi Nominis Dei vel SSmi Nominis Iesu, in Ecclesia Confraternitatis erectum, Dominica secunda mensis cuiusvis (vel alia Dominica in casu translationis processionis, uti supra dictum est) visitaverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint. (Paulus V, *Cum certas, s. c.* — Innocentius XI, *Cum dudum s. c.* — Rescript. S. Congregationis Indulg. diei 8 iunii 1898).

III. *Tercentum dierum* semel in die Sodalibus si, aliquam Imaginem SSmi Nominis Iesu gestantes, quinquies Trisagium et piam precationem " *Sit Sanctissimum Nomen Iesu benedictum semper et usque in saeculum*„ corde saltem contrito ac devote recitaverint. (Pius IX, *Referri nobis*, 18 aprilis 1871).

IV. *Bis centum dierum* Sodalibus, si Missae ad Altare SSmi Nominis Iesu in Ecclesia Confraternitatis erectum Dominica secunda mensis cuiusque (vel alia, si contigerit processionem transferri uti supra oraverint. (Paulus V, *Cum certas.* — Innocentius XI, *Cum dudum.* — Rescript. S. C. Indulg. *s. c.*).

V. *Centum dierum* toties quoties Sodales pietatis opera, quae sequuntur, peregerint, nimirum:

a) Si aliquos blasphemantes aut inconsiderate et temere obiurantes, cum charitate monuerint:

b) Si missis et aliis divinis officiis in Ecclesia vel Altari, seu Oratorio Confraternitatis pro tempore celebrandis et recitandis interfuerint:

c) Si congregationibus publicis vel privatis Confraternitatis ubivis faciendis interfuerint:

d) Si SSmum Sacramentum, quod tam in processionibus quam ad infirmos, aut alias quocumque pro tempore defertur, comitati fuerint, aut impediti, campanae ad id dato signo, semel Orationem Dominicam et Angelicam Salutationem pro infirmis dixerint:

e) Si processionibus extraordinariis Confraternitatis aut quarumcumque aliarum Confraternitatum de licentia loci Ordinarii faciendis interfuerint:

f) Si defunctorum exequiis adstiterint:

g) Si infirmos visitaverint, eisque in eorum necessitatibus auxiliati fuerint:

h) Si pauperes hospitio exceperint, aut eleemosynas illis dederint, vel opem tulerint:

i) Si pacem cum inimicis propriis vel alterius composuerint, seu componi fecerint:

k) Si quinquies Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam pro animabus defunctorum confratrum recitaverint:

l) Si impoenitentes ad viam salutis reduxerint:

m) Si ignorantes praecepta Dei et ea, quae ad salutem sunt necessaria, docuerint:

n) Si quodcumque aliud pietatis et charitatis opus exercuerint. (Paulus V, *Cum certas.* — Innocentius XI, *Cum dudum s. c.*).

Omnes et singulae Indulgentiae desuper enumeratae animabus igne Purgatorii detentis sunt applicabiles, ea excepta quae in mortis articulo tributa est. (Rescript. S. Congregationis Indulg. d. d. 23 iulii 1898).

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium, nunc primum ex documentis exceptum, uti authenticum approbavit, typisque imprimi et publicari benigne permisit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 3 augusti 1898.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti. *Pr.*
Ant. Archiep. Antinoen., *Secret.*

APPENDIX

Continens Indulgentias, quas non solum Sodales Confraternitatis, sed omnes Christifideles SS. Nomina Dei et Iesu pie colentes consequi possunt.

I. Omnes Christifideles, quoties devote invocaverint SSmum Nomen Iesu, Indulgentiam viginti quinque dierum consequentur. (Clemens. XIII, decreto S. Congr. delle Indulg. 5 septembr. 1759).

II. Omnes Christifideles, qui se invicem salutant, unus dicendo: *Laudetur Iesus Christus*, et alter respondendo: *Amen*, vel *In saecula*: quoties id egerint, toties Indulgentiam quinquaginta dierum consequentur. (Clemens XIII, decreto S. Congr. Indulg. 5 septembr. 1759).

III. Omnes Christifideles, qui per vitam in more habuerint se invicem salutare, ut supra dictum est, vel in more habuerint invocare SSmum Nomen Iesu, si in arti-

culo mortis constituti, hoc Sanctissimum Nomen Iesu ore invocaverint, vel saltem corde, quin ore potuerint, Indulgentiam Plenariam consequentur. (Clemens XIII, decreto S. Congr. Indulg. 5 septembris 1759).

IV. Omnes Christifideles quoties recitaverint officiolum in honorem SSmi Nominis Iesu, toties Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum consequentur. (Pius VII, Rescripto S. Congregationis Indulg. 13 iunii 1815).

V. Omnes Christifideles, qui quotidie per integrum mensem praedictum officiolum recitaverint, die ad arbitrium uniuscuiusque eligendo, dummodo poenitentes, confessi sacraque Communione refecti, ad intentionem Summi Pontificis oraverint, Indulgentiam Plenariam consequentur. (Pius VII, Rescripto S. Congr. Indulg. 13 iunii 1815).

VI. Omnes Christifideles, qui per annum praedictum officiolum frequenter recitaverint, die festo SSmi Nominis Iesu, dummodo poenitentes, confessi sacraque Communione refecti ad intentionem Summi Pontificis oraverint, Indulgentiam Plenariam consequentur. (Pius VII, Rescripto S. Congreg. Indulg. 13 iunii 1815).

VII. Omnes Christifideles, qui quotidie per unum mensem integrum praedictum officiolum recitaverint, in festo Circumcisionis Domini die 1 Ianuarii, et in festo Iesu Nazareni die 23 octobris, nonnullis locis celebrato, dummodo poenitentes, confessi sacraque Communione refecti ad intentionem Romani Pontificis oraverint, Indulgentiam Plenariam consequentur. (Pius VII, Rescripto S. Congreg. Indulg. 13 novembris 1821).

VIII. Omnes Christifideles, quoties devote et corde saltem contrito Litanias SS. Nominis Iesu recitaverint, toties Indulgentiam tercentum dierum, semel dumtaxat in eodem die lucrandam consequentur. (Leo XIII, Decreto S. Congreg. Indulg. 16 ianuarii 1886).

V.

Si concede che gli associati al Rosario perpetuo, impediti nei giorni feriali, possono comunicarsi la Domenica seguente per l' indulg. plenaria.

Beatissimo Padre,

Il P. Procuratore Generale dei Predicatori, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, espone alla Santità Vostra che molti associati al Rosario Perpetuo, zelanti per recitare le quindici poste all' ora determinata loro ogni mese, e chiamata *ora di guardia*, sono privati del lucro dell' Indulgenza Plenaria annessa quel giorno alla S. Comunione, essendo per lo più giorno feriale in cui debbono attendere fin dalla mattina al lavoro. Pertanto l' Oratore domanda che i suddetti associati, per lucrare la suindicata Indulgenza, possano, quando siano legittimamente impediti, in giorno feriale, accostarsi ai SS. Sacramenti la Domenica seguente.

Che della grazia ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XIII sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces, caeteris servatis conditionibus quae ad eamdem Indulgentiam consequendam praescripta sint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 10 septembris 1898.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Praef.*
Pro R.mo Ant. Archiep. Antinoen.
Iosephus M. Coselli.

Segreteria de' Brevi.

I.

Si annette la indulg. di 100 giorni ad una preghiera per la conversione dei Framassoni.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Dilectus filius Octavius Iosephus de Benazé e Societate Iesu Sacerdos, enixas Nobis humiliter preces adhibuit amplissimo suffultas Parisiensis Archiepiscopi suffragio ut fidelibus recitantibus orationem quamdam pro impetranda conversione eorum qui, damnatis francorum-muratorum societatibus nomen dederunt, partiales nonnullas indulgentias largiri de Nostra Benignitate velimus. Nos autem piis hisce votis annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu fidelibus ubique terrarum quovis anni die saltem corde contrito quolibet idiomate, dummodo versio sit fidelis, orationem recitantibus quae iuxta exemplar a Sacrorum Rituum Congne probatum quod in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus, cuius in gallico idiomate tenor est sequens.

" Seigneur Iésus Christ, qui vous plaisez à faire éclater votre toute-puissance principalement en pardonnant aux pécheurs : vous qui avez dit : „ " Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, „ nous implorons la clémence de votre Cœur sacré pour des âmes créées à l'image de Dieu qui ont été misérablement trompées par les séductions perfides de la Franc-Maçonnerie et se précipitent dans la voie de leur perte éternelle. Ne permettez pas, nous vous en conjurons, que l'Église votre sainte épouse soit opprimée par eux plus longtemps, mais apaisé par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie votre Mère et par les prières des justes, daignez vous souvenir de votre miséricorde infinie. Oubliez leur perversité et faites que revenant à vous ils consolent l'Église par une éclatante pénitence et obtiennent la gloire éternelle. Vous qui vivez et régnez dans les siècles es siècles. Ainsi soit-il ; „

In latina vero lingua tenor est sequens :

" Domine Iesu Christe, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas ; tu qui dixisti : " orate pro persequentibus et calumniantibus vos, „ clementiam Cordis tui sacratissimi imploramus erga animas ad imaginem Dei conditas, sed miserrime perfidis muratorum illecebris deceptas,et in viam perditionis magis ac magis ambulantes.Noli ultra permittere ut Ecclesia,Sponsa tua, ab eis opprimatur; sed intercessione Beatissimæ Virginis Mariae Matris tuae et iustorum precibus placatus, recordare misericordiae tuae infinitae : et perversitatis eorum oblitus effice ut ipsi quoque ad te redeant, per amplissimam poenitentiam Ecclesiam consolentur, facinora reparent , aeternitatisque gloriam consequantur. Qui vivis et regnas in sæcula saeculorum. Amen. „

Centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Tandem praecipimus ut praesentium litterarum exemplar, quod nisi fiat, nullas easdem esse volumus, ad S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam deferatur iuxta decretum ab eadem Cong.ne sub die XIX Ian. MDCCLVI datum et a be. me. Benedicto Pp. XIV Praed. Nro die XXV dicti mensis approbatum. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XI Augusti MDCCCXCVIII Pontificatus Nostri anno vigesimo primo.

Alois. Card. Macchi.

II.

Si annette la indulg. di 100 giorni ad una orazione a S. Matilde.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Dilecta in Xto filia Abbatissa Monialium Anglarum Ordinis S. Benedicti Almae huius Urbis Nostrae ad augendam fidelium pietatem erga S. Mathildem inclytam Benedictini Ordinis Monialem enixas Nobis preces adhibuit ut fidelibus orationem quamdam in ipsius Sanctae honorem recitantibus partialem elargiri indulgentiam de Nostra benignitate velimus. Nos autem optatis hisce annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus devote quovis anni die recitantibus in honorem ipsius Sanctae Mathildis quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, orationem a Sacrorum Rituum Congregatione adprobatam, cuius iuxta exemplar quod in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus italica lingua tenor est sequens :

" Ringrazio la vostra infinita bontà, o mio Dio, perchè innalzaste a sì alto grado di grazia Santa Matilde e

perchè la colmaste di doni e virtù così sublimi. Mi rallegro con voi e vi ringrazio, o tenero Gesù, di tutto il bene che in Lei operaste e che vi opererete eternamente. Vi ringrazio di quel sovrabbondante gaudio e di quella pace soavissima di cui voi in lei godeste. Vi ringrazio di quella cara influenza che in lei aveste abbassandovi verso l'anima sua e delle sante operazioni dello Spirito Santo che in essa compiste ; ed infine vi ringrazio di quel pieno dominio che aveste su di Lei che vi han fatto trovare le vostre delizie nel suo cuore : vi domando devotamente di volermi rendere partecipe de' suoi meriti ed adornarmi con lo splendore delle sue virtù. Così sia. „

Quo anni die id praestiterint de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae consueta centum expungimus, liceatque iis si malint concedimus hac partiali indulgentia labes poenasque functorum vita expiare. Praesentibus perpetuo valituris. Praecipimus autem ut praesentium litterarum, quod nisi fiat nullas easdem esse volumus, exemplar ad S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam deferatur iuxta decretum ab eadem Congne sub die XIX Ian. MDCCCLVI datum et a fe : re : Benedicto PP. XIV Praed. Nro die XXVIIII dicti mensis probatum : utque praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XV Septembris MDCCCXCVIII Pont. Nri anno XXI.

Pro D.no Card. Macchi.
Nicolaus Marini, *Substitutus*

—

CONSULTAZIONI.

XXV.

Se i Vescovi possano suddelegare ad altri le facoltà abituali loro concedute dalla S. Sede.

Eustazio Vescovo ha in uso di suddelegare a qualche sacerdote di sua fiducia, o per un tempo determinato, o nei singoli casi, parecchie facoltà di dispense concesse a lui dalla S. Sede. Avendo però conosciuto che altri Vescovi vicini ciò non sogliono mai fare senza averne avuta una espressa facoltà dalla medesima S. Sede, turbato di coscienza, chiede:

1.° Può il Vescovo di per sè suddelegare ad altri le facoltà abituali concedutegli dalla S. Sede ?

2.° Che è da dire, nel caso, della condotta da lui, Eustazio, fin qui serbata ?

Al primo — È principio ammesso da tutti i DD, che il Delegato dal Papa generalmente può suddelegare. Ecco come insegna il Pirhing, la cui dottrina intorno a ciò vien seguita e citata da tutti i Canonisti (L. I Tit. 29, sect. I, § 2 n. IV): " Delegatus a Papa, vel alio prin- " cipe, superiorem non recognoscentem, " saltem in temporalibus, si ipse causam " expedire sit impeditus, eam alteri sub- " delegare, sive vices suas committere " potest, ut constat ex c. *Si pro debili-* " *tate ; 3 h. t. (De off. et potest. iudicis* " *delegati)*, ubi Papa Alexander III re- " scribit Episcopo Londonensi ut, *si ob* " *debilitatem, vel aliam causam gravem* " *aut necessariam, causas* a Sede Apostolica *ei commissas expedire non possit,* " *liberum ei sit eas aliis personis discre-* " *tis et idoneis subdelegare, seu vices suas* " *committere, ita tamen ut subdelegati, or-* " *to aliquo dubio, subdelegantem consulere* " *debeant : praeterquam si causae sint ita* " *graves, seu arduae, ut sine ipsius prin-* " *cipalis delegantis praesentia terminari,* " *seu definiri non possint, tunc enim al-* " *teri subdelegari non possunt.* Idem ha- " betur in c. *Cum causam*, 62 in fine ibi : " *cum non nisi delegatus a principe cau-* " *sam alii valeat delegare, de appell. etc.* " *in l.A iudice 5 c. de iudic.* Idque ex spe- " ciali privilegio ab ipso iure concessum " est tali delegato, propter eminentiam " supremae potestatis Principis, cuius " vices repraesentat c. *Pastoralis, 28. in* " *princ. h. t.* „

Il delegato adunque dal principe, quando non si tratti di causa così grave da richiedere assolutamente la sua presenza, può benissimo suddelegare ad altri la potestà ricevuta, a differenza del delegato da uno inferiore, per cui sta saldo il principio: *Delegatus non potest subdelegare.*

La ragione di tal differenza è in ciò, secondo il cit. Autore, che il diritto vuol concedere questa prerogativa al delegato dal principe per la eminenza della suprema dignità di questo.

Il Reiffenstuel, oltre della detta ragione, (L. I, Tit. 29 § III n. 58, 59), ne assegna un' altra con dire: " Quia, si quilibet delegatus causam alteri subdelegare valeret, posset hic iterum eam delegare tertio, ac iste quarto, et sic daretur processus in infinitum: atqui infinitas est a iure reprobata, *c. Cum in multis de rescript. in 6.....* Nec urget quod delegatus Principis possit subdelegare., quia hinc nulla sequitur infinitas, cum illico in primo subdelegato detur status. „

Nè vale osservare che il delegato dalle S. Congreg. Romane non può dirsi strettamente delegato dal Papa, come non può dirsi scomunicato dal Papa chi sia scomunicato dalle Sacre Congregazioni. Imperocchè qui non vale la parità. Il primo caso vuolsi interpretare largamente, come vedremo fra poco, trattandosi di cosa favorevole; il secondo, strettamente, trattandosi di cosa odiosa. Ma, oltre a ciò, il diritto qui non dice propriamente *delegatus a Papa;* ma a Sede Apostolica, sotto il qual nome s'intende non solo il Papa, ma tutti gli altri Supremi Dicasteri che sono istituiti nella Sede Apostolica. Nessun dubbio perciò che i delegati dalle Sacre Congregazioni Romane possano dirsi delegati dal Papa o dal Principe in ordine al diritto di suddelegare.

Esaminiamo ora le eccezioni di cotal diritto, ammesse da' DD., per vedere se sia compreso in esse il caso di cui trattiamo.

I DD. ammettono le seguenti eccezioni:

a) Quando si tratta di cause gravi ed ardue che non possono spedirsi senza la presenza del delegato: " Praeterquam causae sint ita graves et arduae ut, sine ipsius principis delegantis praesentia, terminari seu definiri non possint. „ Così l'allegato Cap. *Si pro debilitate, 3, de off. et pot. jud. deleg.* Ma di che gravità qui si parla? Il Pirhing l. c. n. IX così la spiega:

" Non esse sermonem simpliciter de quibuslibet causis gravibus, sed de ita gravibus, ut sine Episcopi, cui a Papa delegatio facta est, praesentia, expediri nequeant: quales non sunt causae matrimoniales, ideoque etiam aliis, quam Episcopis, committi posse, saltem secluso stylo Curiae Romanae. „ Parlasi adunque di cause così gravi, che non possono spedirsi senza la presenza del Vescovo, nè assolutamente possono delegarsi ad altri, anche non avuto riguardo allo stile della Curia romana. E giustamente aggiunge che di tal fatta non sono le cause matrimoniali.

È chiaro che in questa eccezione non debba comprendersi il nostro caso, in cui si tratta di facoltà ordinarie commesse ai Vescovi dalla S. Sede, senza farsi limitazione alcuna circa il diritto di suddelegare.

b) Si eccettua inoltre il caso, in cui non la giurisdizione, ma il nudo ministero si commette dal Principe al delegato. E così spiega tale eccezione il cit. Pirhing n. XII giusta il c. *Quoniam 43 De Off. Deleg.:* " Veluti si alicui a Sede Apostolica commissum sit ut Crucem prædicet (pro recuperatione Terræ Sanctæ) vel excommunicet, aut absolvat aliquos, vel cum irregularibus dispenset, aut poenitentias iniungat, non potest in his vices suas alteri committere, sed personaliter ea exequi debet, quia ipsi non iurisdictio, sed nudum ministerium est commissum. „ — Ma si noti che qui si parla di determinate persone, *aliquos,* su cui debbano esercitarsi quelle facoltà; non dell' esercizio in genere delle facoltà

medesime. Nel primo caso non si tratta di esercizio giurisdizionale, ma di solo ministero, perchè si suppone che ciascuna causa sia stata conosciuta e giudicata dalla S. Sede, e non resta che la sola esecuzione del giudizio o della sentenza. Siffatta esecuzione, commessa ad uno, deve da questo generalmente compiersi e non da altri. Non così nel secondo caso, in cui si commette in genere l'esercizio delle facoltà di dispensare, di scomunicare, di assolvere ecc. In questo caso si commette il conoscimento ed il giudizio di ciascuna causa; il che non è nudo ministero, ma esercizio giurisdizionale: e però può bene suddelegarsi.

Neppure in questa seconda eccezione si comprende il caso nostro, il quale riguarda esercizio giurisdizionale, non di puro ministero.

c) Finalmente si eccettua dalla potestà di suddelegare la facoltà commessa dal principe, quando la facoltà sia data *ob industriam personae*. Fa d'uopo però attentamente esaminare quando ha luogo questa *industria personae*. Ascoltiamo anche qui il Pirhing, seguito in tale insegnamento da tutti gli altri l. c. n. X: " Limitatur magis generaliter tradita doctrina quod delegatus Papae vel Principis subdelegare possit, nisi vel ex ipsis verbis rescripti delegationis (ut si dicatur: *per te ipsum* vel *personaliter exequaris* idem *confidimus de industria et discretione, vel prudentia tua etc.*), vel ex ipsius negotii seu causae commissae gravitate (sive quia iure expressum est ut gravis et non delegabilis causa censeatur, sive quia talis est ut non facile ab alio expediri possit) appareat industriam ac fidem iudicis delegati specialiter electam esse; tum enim neque delegatus principis alteri causam subdelegare potest. „ Così pur l'Abbas *in c. ult.* § *Is autem* n. 6. h. t., il Menochio *de Praesumpt.* l. 1, praes. 21, n. 7; lo Sperello Decis. 102 *Fori Eccles.* n. 26; il Felino cap. ult. n. 3. h. t., ed altri molti presso il Reiffenstuel L. 1, tit. 29, § III, n. 60, che conferma egli pure cotal dottrina.

Quando adunque dicesi uno delegato dal principe *ob industriam personae?* In due casi: 1.° quando espressamente ciò si raccoglie dalle parole della delegazione — e 2.° quando così dimostra la gravità della causa.

Nel 1.° caso devono trovarsi nel rescritto di delegazione tali parole, che indichino volerla eseguita unicamente dalla persona del delegato, p. e. se dicasi doversi ciò fare da lui stesso, ovvero si fa appello alla sua prudenza, alla sua discrezione, al suo zelo ecc.

Nel 2.° caso, la causa dev'essere così grave, che solo il delegato possa spedirla. Il diritto stesso ne fornisce gli esempii. Quando si tratta p. e. di provvedere una chiesa di prelato o di ministri, come nel c. ult. *Is autem h. l.;* ovvero di provvedere beneficii di idonei soggetti, come nel c. *Is cui 12, h. t. in 6.* In simili casi si fa implicitamente e chiaramente appello alla discrezione, alla prudenza, allo zelo del delegato.

Ognun vede pertanto come questi casi non han che fare con quello di che trattiamo. Il caso nostro riguarda le facoltà abituali, che sogliono concedersi ai Vescovi dalla S. Sede, senza nessun aggiunto che indichi le qualità personali del delegato, e senza divieto o restrizione di suddelegare. In questi casi perciò vige integro il principio solenne di diritto che *delegatus a principe potest subdelegare*, ed il voler negare ciò è negare l'insegnamento costante di tutti i Canonisti, e le disposizioni stesse del diritto,

Ma questo principio vien riconosciuto tuttodì dalla S. Sede nel concedere ai Vescovi le facoltà? Non possiamo dire essere intenzione della detta S. Sede che in simili concessioni, quando non è espressa la facoltà di comunicare e suddelegare le concesse facoltà, i Vescovi non possono comunicarle neppure ai Vicarii generali?

Innanzi tutto rispondiamo che non vi ha decisione alcuna autentica della S. Sede che ciò dichiari. Anzi il S. Officio

dichiarò espressamente nel decreto di fer. IV 20 febbr. 1888 che, quanto alle dispense matrimoniali, possono queste eseguirsi così dal Vescovo come dal Vicario generale o Capitolare, e di recente tal dichiarazione è stata estesa a qualsivoglia altra facoltà.

Osserviamo inoltre che cotal privilegio nel delegato dal principe, di suddelegare, è di larga non di stretta interpretazione. Lo insegna espressamente il Pirhing citato n. XVII colle parole: " Concessum a iure privilegium delegato principis ut subdelegare possit et committere vices suas alteri, ob principis honorem, non stricte sed late interpretari oportet.„ Così pure concordemente tutti gli altri DD.

Nè si dica che, trattandosi di dispense, fa d'uopo di stretta interpretazione. Imperocchè altro è la concessione della dispensa, altro la facoltà di dispensare: quella ferisce il diritto e non questa; e però quella dev'essere di stretta, questa di larga interpretazione, come dimostrammo altrove sull'autorità del Sanchez e di altri molti (*v. Mon. Eccl.* q. P. p. 83.

Dovendo adunque tale delegazione largamente interpretarsi, perchè dobbiamo noi restringere i confini di essa quando nè il diritto, nè la S. Sede, nel concederla, li ristringe?.

Ma può sussumersi, che siffatta mente restrittiva della Chiesa potrà conoscersi da ciò che ogni qual volta ha intenzione di concedere la facoltà di suddelegare, lo esprime negl'indulti stessi; dunque se non lo esprime, intende che la suddelegazione non può farsi, secondo il noto principio: *Legislator quod voluit expressit; quod non expressit noluisse censendus est.*

Rispondiamo innanzi tutto ritorcendo l'argomento. La S. Sede spesso nel dare le facoltà vieta di suddelegarle: dunque quando ciò non vieta, implicitamente lo concede.

Il vero poi si è che raramente la S. Sede esprime negli indulti la facoltà di suddelegare, e quando la esprime, per lo più lo fa per vietarla o restringerla, p. e. pei soli Vicarii generali, o pei soli confessori in tempo di missione o per uno o più sacerdoti che più si distinguono nello zelo e nelle fatiche apostoliche, come si desume dalle formole della S. Penitenzieria o della S. Congreg. di Propaganda. Quando ciò ha luogo, chiaramente si dimostra che la delegazione è data in riguardo della persona *ob industriam personae*, e siamo fuori del caso. Ciò, quando si avvera, deve considerarsi come una eccezione, la quale *firmat regulam in contrarium*, e questa è che quando alla facoltà non si appone divieto o limitazione alcuna circa il suddelegare, il Vescovo è libero di suddelegarla secondo il diritto.

Ma messo pure che la S. Sede esprima solo la facoltà di suddelegare in genere, ciò, dovendosi interpretare largamente, significa non altro che una maggiore dichiaraziono della facoltà, ad istruzione del delegato; non implica perciò divieto quando non vi è espresso.

È vero che i Vescovi, avendo bisogno di comunicare anche le facoltà concesse loro assolutamente, senza accenno alcuno alla suddelegazione, si rivolgano alla S. Sede, e questa loro lo conceda. Ma ciò non prova nulla. La ragione è notissima; e lo stesso chiaro D'Annibale potè scrivere nella sua *Summula* (T. I, n. 244): " Ad ultimum admonendi sumus S. Sedem nonnunquam concedere ad cautelam privilegia et dispensationes, licet id in literis non exprimatur: nempe quia multa *dantur ad pacandas conscientias et scrupulos, et ad dubia ex variis opinionibus orta removenda*: quae proinde nihil mutant, etiamsi motu proprio *data fuerint ceu pro locis Missionum*, quos vocant. Non recte igitur plerique ex Nostris et Canonistis ex quibuscumque privilegiis, dispensationibus, indultis, quasi ex quibusdam exceptionibus, legem in contrarium confirmari putant. „ Ed in una nota aggiunge, sull'autorità del Suarez: " Et si quandoque prorsus inutilia vi-

dentur, sciendum est ea plerumque dari ad importunitatem petentium. „

Tornando ora al caso nostro, possiamo confermare direttamente coll' autorità di dotti Canonisti la nostra tesi.

Fra le facoltà abituali solite concedersi dalla S. Sede ai Vescovi, la più rilevante è quella delle dispense matrimoniali. Or ecco ciò che insegnano i DD. intorno al diritto di suddelegare siffatte facoltà.

Il Reffenstuel (*in App. de Disp. super imped. Matr.* n. 503) chiaramente scrive: " Quamvis Episcopus non potest delegare alteri potestatem dispensandi specialiter sibi concessam pro executione litterarum Apostolicarum.... POTEST TAMEN SPECIALEM FACULTATEM DISPENSANDI SIBI GENERALITER ET QUASI PER MODUM PRIVILEGII CONCESSAM ALTERI DELEGARE ; consequenter non tantum per seipsum, sed etiam per alium dispensare pro foro externo. „

Mons. Giovine, nella riputatissima sua opera *De Dispensationibus matrimonialibus*, non ostante che suole appigliarsi alle sentenze più rigide (molte delle quali ora non sono più sostenibili), pure nella nostra quistione non ha ritegno d' insegnare (Tom. I, § LXXXVI, n. 6) : " Dictum est tantummodo subdelegari non posse auctoritatem exequendi mandata ad dispensandum cum personis nominatis in ipsis Apostolicis litteris : nam QUOTIES AGITUR DE GENERALI ACCEPTA AUCTORITATE RELAXANDI QUAEDAM IMPEDIMENTA CUM QUAVIS PERSONA BENE QUIDEM ALTERI SUBDELEGARI POTEST: quodque contingere potest aut quando Episcopus vel Vicarius Apostolicus aliquo speciali indulto sit praeditus, aut quoties Episcopi dispensare debent ex praesumpta Pontificis auctoritate in casibus extraordinariae necessitatis pro foro tantum conscientiae. „

Lo stesso insegnano il Sanchez L. III, disp. 31, n. 1 ; lo Sperello decis. 106, n. 40 ; il Maranta *De Ord. judi.* P. III, n. d. 5. ed altri molti. E tutti ne assegnano la ragione addotta, che *delegatus a Principe potest subdelegare*, ed anche l'altra, *che delegatus ad universalitatem causarum in hac materia potest subdelegare.*

Non vogliamo però omettere di citare un altro Autore che vale per tutti. È Benedetto XIV, il quale nella Costit. *Apostolicum ministerium* del 30 maggio 1753, diretto ai Vescovi, ai Vicarii Apostolici, ai Missionarii d' Inghilterra, parlando delle molte facoltà abituali concesse ai Vicarii Apostolici, dice così : *n. 11.* " In arbitrio Vicarii Apostolici positum quoque est, vel omnium suarum facultatum Sacerdotem participem facere, vel aliquas tantummodo communicare. Nam Vicarius Apostolicus in hoc facultatum genere, specialis Sanctae Sedis delegati personam gerit, CUI LIBERUM EST SUBDELEGARE, NEDUM EX IURE COMMUNI, VERUM ETIAM EX SINGULARI AUCTORITATE SIBI DEMANDATA. „ Quel NEDUM EX IURE COMMUNI chiarissimamente dimostra la facoltà di suddelegare, che ha dal diritto il delegato dalla Santa Sede. E l' altro VERUM ETIAM EX SINGULARI AUCTORITATE SIBI DEMANDATA dimostra che le concessioni talvolta date intorno a ciò dalla S. Sede nulla detraggono al diritto comune ; ma sono per maggior chiarezza e sicurezza del delegato.

Dopo tutto ciò, non potendosi mettere in dubbio cotal diritto, possiamo conchiudere che le facoltà abituali concesse dalla S. Sede sono sempre suddelegabili o *ad habitum o ad actum*, purchè nel rescritto di delegazione non ci sia qualche divieto o restrizione di tale facoltà, nel qual caso fa d' uopo osservare esattamente il tenore del rescritto.

Al secondo — Venendo ora a giudicare del caso di Eustazio, possiamo ben dire che, suddelegando egli a soggetto di sua fiducia, o nei singoli casi, o a tempo determinato, le facoltà abituali a lui concesse dalla S. Sede (purchè tal concessione fu senza divieto o limitazione di suddelegare), si è valso del suo diritto ; e però la sua condotta è incensurabile.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

44.

Se al Vicario foraneo spetti il diritto di presedere alle congregazioni dei casi morali.

D. In V. sono in lite l'Arciprete ed il Vicario foraneo circa il diritto di presedere alle congregazioni de' casi morali. L'Arciprete lo vuole per sè come prima dignità del capitolo: glielo contende il Vicario foraneo, come rappresentante del Vescovo. — Si chiede: A chi spetta di questi due il diritto di presedere?

R. Non mancano Autori, i quali attribuiscono al Vicario foraneo il diritto di presedere alle congregazioni dei casi morali. Così il Vecchiotti *(Inst. Can.* V. 1, L. II, c. 7, § 71), lo Scavini *(Th. Mor.* L. I, n. 434 edit. XIV). ecc.

E infatti la S. C. de' Riti, quantunque avesse negato questo diritto al Vicario foraneo nel decreto del 10 febbr. 1685 *in Imolen.* ad 2, n. 3078; pure glielo riconobbe ampiamente in molti altri decreti, come *in Comen.* 20 dec. 1603, n. 225; *in Comen. Valcuviae* 19 marzo 1610, n. 438; *in Comen.* 4. mai. 1647, n. 1583; *in Firmana*, 30 sept. 1679, n. 2926, et 7 iulii 1681, n. 2953; *in Charsen.*, 31 aug. 1686, n. 3123; *in Novarien.* 10 dec. 1707 ad 2. Dai quali decreti era facile il dedurre che al Vicario foraneo, come rappresentante del Vescovo, competeva il diritto di presedere alle congregazioni de' casi morali.

Se non che nell'ultima edizione dei Decreti autentici della S. C. dei Riti, che si sta compiendo dalla tipografia della S. C. di Propaganda, e di cui sono già pubblicati due Volumi, nessuno dei citati decreti trovasi inserito, essendo stati tutti eliminati. Invece si è conservato il decreto *in Salernitana* del 27 marzo 1628 (n. 457 *novae edit.* et n. 733 *edit. antiq.*), nel quale vien dichiarato: " Vicario foraneo nullam deberi praecedentiam ratione sui Vicariatus, non obstante contraria consuetudine. „

Ora in questa ultima edizione autentica va premesso un Decreto che reca: " Statuit (S. R. C.) Decreta hucusque evulgata in iis, quae a Decretis in hac collectione insertis dissonant, veluti abrogata esse censenda, exceptis tantum quae pro particularibus Ecclesiis indulti seu privilegii rationem habeant. „ (16 febr. 1898).

Stante ciò, dobbiamo dire che i citati decreti aboliti in cui si attribuisce la precedenza ai Vicarii foranei nelle congregazioni dei casi morali, opponendosi al decreto *in Salernitana* del 27 marzo 1628 (solo conservato nell'ultima ediz. autentica), in cui si nega qualsivoglia precedenza al Vicario foraneo per ragione del suo vicariato, non ostante qualsivoglia consuetudine, quest'ultimo solo abbia oggidì vigore e dovrà osservarsi.

Non più adunque al Vicario foraneo spetta ora la presidenza delle congregazioni dei casi morali; ma all'Arciprete, ovvero alla prima dignità.

45.

Se nelle chiese non cattedrali possa conservarsi il Santissimo in una cappella minore.

D. Nel *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 385 si legge: " Nelle Cattedrali il Tabernacolo col SS. deve custodirsi in una cappella separata; nelle altre chiese, all'altare maggiore: e ciò per un decreto della S. C. dei VV. e RR. — È lecito in una chiesa, che non sia cattedrale, conservare il SS. in una cappella distinta?

R. Il decreto ivi citato *in Lucen.* 10 febr. 1579 etc. suona così: " Tabernaculum SS. Sacramenti in Cathedralibus non debet esse in altari maiori, propter functiones particulares quae fiunt versis renibus ad altare: in Parochialibus vero et Regularibus Ecclesiis debet esse in altari maiori *regulariter* tamquam digniori. „ Quel *regulariter* indica che nella prima parte, la quale riguarda le chiese cattedrali, il decreto è precettivo; nella seconda che concerne le parrocchiali e le altre chiese, è direttivo. E vuol dire che nelle chiese parrocchiali ecc. *regolarmente* cioè quando non ci sia una giusta ragione contraria, il SS. deve conservarsi nell'altare maggiore: quando però vi sia una causa giusta può conservarsi pure in altra cappella.

Si ascolti il De Herdt su tal proposito (*S. Lit. Pr.* T. III, n. 180): " in cathedralibus autem (SS. Sacramentum asservandum est) non quidem in altari maiori propter functiones episcopales, quae fiunt versis renibus ad altare: neque in illis parochialibus, in quibus ad altare maius sacris functionibus aut ecclesiasticis officiis impedimentum afferretur, uti fieri posset per distributionem S. Communionis infra missam solemnem aut officium in choro; sed iuxta Rituale Romanum in alio altari ornatissimo et maxime conspicuo, quod venerationi et cultui tanti sacramenti commodius ac decentius videatur; quodque fidelium ecclesiam ingredientium oculos ad se

convertat, atque omnibus indicet, ibi SS. Sacramentum adorandum esse „ (1).

Se adunque nelle Chiese Cattedrali deve conservarsi il SS. in apposita cappella, per ragioni delle funzioni pontificali, affinchè non si voltino le spalle a tanto Sacramento; anche nelle Chiese parrocchiali, ed in altre che hanno il diritto di tenere il SS., questo può conservarsi in apposita cappella quante volte vi si sogliono fare officiature o funzioni simili a pontificali; ovvero così provveggasi alla maggior riverenza e venerazione di questo augustissimo Sacramento. Le cappelle però destinate a questo uso, devono essere più splendidamente ornate ed acconcie, da indicare che ivi conservasi il SS., e da eccitare i fedeli a maggior raccoglimento e venerazione.

46.

Circa gli onori che spettano al Vicario Capitolare.

D. Quali sono le insegne che spettano di diritto al Vicario capitolare, e quali gli onori, sì nella residenza e sì nella visita della diocesi?

R. Le insegne e le prerogative onorifiche del Vicario capitolare sono così descritte dal Martinucci *(Man. Sacrar. Cœrem.* L. VIII c. XI n. 2 seq.):

" Habitus Vicarii capitularis idem ac Vicarii generalis est, videlicet vestis talaris nigra cum pallio simili, et vetatur usus caligarum violacearum, flocculi in pileo, annuli aliarumque distinctionum, quae propriae Praelatorum sunt.

" Celebrare non potest functiones quæ sunt Episcopi, cui succedit prima Dignitas ex iure.

" Vicario capitulari non est praestanda obedientia, qui actus debetur Episcopo exclusive.

" Locus eius in functionibus et in choro est post Dignitatem primam Capituli; ideoque in processionibus incedet a sinistris primae Dignitatis. Quare non licet ei sedere in sede Episcopi tam in officiis, quam in concionibus sacris, nec potest a Clero exigere illos obsequii actus, qui sunt Episcopi solius.

" In litteris patentibus, quas emittet ad expedienda negotia dioecesis, debebit apponere sigillum Capituli Cathedralis.

" In celebratione Missae distingui a quovis alio presbystero non debet.

" Si fuerit canonicus ac velit frui distributionibus, induet habitus chorales, et sedebit quo loco conveniet ei ratione canonicatus. „

Dal quale insegnamento emerge che il Vicario capitolare ha diritto solo:

a) di indossare la mantelletta nera sulla sottana nera;

b) di stare in coro dopo la prima Dignità del capitolo;

c) di andare nelle processioni a sinistra della detta prima Dignità.

Che se è canonico e vuol partecipare alle distribuzioni corali, dovrà collocarsi cogli abiti canonicali al proprio stallo e incedere nelle processioni al luogo suo.

Ciò quando sta in residenza. Dovendo poi recarsi nei varii luoghi della diocesi per la S. Visita, poichè il Cerimoniale dei Vescovi tace di tal materia, vi ha supplito la S. C. dei Riti col decreto *in Abellinen.* del 16 settembre 1843 n. 2864 edit. ult., il quale ha sancito le seguenti norme per la visita del Vicario Capitolare alla Diocesi:

" Vicarius capitularis procedat ad Ecclesiam Cathedralem veste talari indutus, ubi intra portam recipietur ab universo Capitulo. Quum eo pervenerit, assumet superpelliceum vel alia insignia canonicalia, si sit canonicus, eidemque biretum presbysterale manu tenenti dignior ex Capitulo stans aspersorium per contactum exhibebit (2). Praecedente cruce capitulari, ceterisque de clero, recta statim inter duos digniores ex Capitolo perget ad sacellum ubi SS. Sacramentum asservatur, atque paratis super genuflexorio pulvinaribus una cum praedictis Dignioribus in genua provolutus orabit. Assurgens inde principem petet aram et, brevi oratione super infimo gradu peracta, sedebit in camerali sede (3) ante latus Epistolae super altaris suppedaneum praeparata, ceterisque in propriis subselliis consedentibus, et caput bireto cooperiens tradet, si moris est, Cancellario visitationis edictum legendum, et deinde proponet caussas adventus sui, ut habetur in Pontificali Romano *(Ordo ad visitandas parochias).* His absolutis, ab altare descendet et in plano extra latus Epistolae stans, supra superpelliceum, vel rochettum, si eo utatur, amictum,

(1) Lo stesso insegnano il Baruffaldo tit. 23, n. 67; il Cavaliere 4, decr. 102; il Ceremon. dei Vescovi lib. 1, c. 12, n. 8.

(2) Si noti che al solo Vescovo si offre l'aspersorio perchè asperga sè e gli astanti. Al Vicario capitolare si presenta l'aspersorio perchè egli possa toccare l'acqua benedetta per sè solo.

(3) La sede camerale è una sedia da camera, a differenza della sede propria del Vescovo che è il trono ovvero il faldistorio.

stolam et pluviale nigrum induat, eique duo sacerdotes assistent. Interim sedes ab Altari amovetur, cuius trons pallio itidem nigro obtegetur. Visitator autem adhuc stans iuxta altare in cornu Epistolae versus ad populum incipit Antiphonam *Si iniquitates*. Cetera peragantur ut in Pontificali Romano loco citato. „

Queste norme, essendo chiarissime, non hanno bisogno di commento.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

208 — **D.** Nella diocesi di B. Cajo sacerdote molto benemerito del servizio agl' infermi, fu dal Vescovo promosso ad una parrocchia *in forma dignum*. Fu prescritto però nella Bolla Apostolica l' esame sulla scienza ; ma questo malamente riuscì, non avendo il candidato risposto come si conveniva. Nondimeno la parrocchia gli fu conferita in vista degli altri suoi requisiti. Si chiede : Fu lecita, fu valida questa collazione ?

R. Che sia stata illecita, non vi ha dubbio, non essendosi eseguite le giuste e gravi ingiunzioni della S. Sede nella bolla di collazione. Che poi debba dichiararsi invalida, quando la ingiunzione dello esame non fu communita di clausole irritanti, non osiamo asserirlo; se pur la ignoranza del soggetto non sia tale da doversi dire irregolare *ex defectu scientiae*. Imperocchè il Tridentino, nel parlare della collazione dei beneficii parrocchiali, prescrisse le norme pel concorso, e queste norme devono osservarsi sotto pena di nullità ; ma non si occupò del caso della dispensa dal detto concorso. Crediamo perciò che se Cajo si adoperasse ad apprendere con impegno le cognizioni necessarie per bene esercitare l' officio di parroco, potrebbe stare tranquillo sulla collazione ricevuta.

209 — **D.** In C. esisteva una comunità religiosa di Frati, in un antico monastero, la quale con formale decreto del Commissario generale fu disciolta, ed i Religiosi furono mandati altrove, lasciando ivi un solo Padre con un laico professo. — Si chiede : Deve considerarsi cessata in detto monastero la clausura per le donne ?

R. Crediamo che sì. Dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 141) che la clausura non cessa di per sè in una comunità religiosa, quand' anco se ne assottigli il numero fino a pochissimi, ed anco ad uno. Ma qui abbiamo che la comunità stessa è cessata di diritto, dopo il Decreto che l' ha sciolta. I due religiosi perciò che rimasero in quel monastero, devono considerarsi come dimoranti in una casa privata.

210. — **D.** Il Decreto del S. Officio del 3 settembre 1887 prescrive che nessuna bandiera di società, istituto ecc. possa introdursi in Chiesa, se non è benedetta. Questa prescrizione s' intende estesa anche alle società che, non avendo bandiera propria, adottano, senz' alcun distintivo, pura e semplice la bandiera nazionale ?

R. Intorno allo introdurre nelle Chiese la bandiera nazionale, recammo già la dichiarazione della S. Penitenz. del 4 aprile 1887 *in Apuana*, che oggidì è in pieno vigore, dove si legge : " Quatenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema de se vetitum praeseferentibus, in funebri pompa tolerari posse, dummodo feretrum sequantur ; in ecclesia vero non esse toleranda, nisi secus turbae aut pericula timeantur. „ (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 233).

211. — **D.** Nella Chiesa ricettizia di N. nel tempo della liquidazione governativa, si trovavano sprovviste varie partecipazioni : onde fu assegnata a ciascuno dei partecipanti, allora esistenti, una pensione superiore a quella a cui aveva diritto secondo lo statuto o piano della Chiesa. Fu pure stralciata una congrua somma per le spese di culto. Or avanzando ogni anno un buon residuo dalla detta ultima somma, può questo dividersi fra i partecipanti superstiti ? E nel caso affermativo, può parteciparvi ancora il parroco, non ostante l' aumento di congrua ricevuto dal Governo ?

R. Il fondo per le spese di culto deve servire a compiere le dette spese. Questo assegno suole stabilirsi dal Fondo pel culto sulla media delle dette spese dell' ultimo decennio prima della soppressione. Rappresenta perciò le somme che effettivamente spendevansi pel culto della Chiesa. Voler lesinare sulle prefate spese, perchè ne avanzi un grosso residuo, è cosa niente giusta e niente lodevole. Nondimeno se dopo aver soddisfatto convenientemente a tutte le esigenze del culto, rimanga qualche residuo (il che non è sì facile supporre), questo può andare in beneficio di tutti coloro che prima della soppressione partecipavano alla massa, donde traevansi le spese di culto.

212. — **D.** Nel *Monit. Eccl.* a pag. 165 di questa parte fu citato il decreto dei VV. e RR. del 22 apr. 1872, il quale stabilisce :

" Sorores de quibus agitur, posse peragere extra propriam domum sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum. „ Questo decreto può applicarsi anche alle suore che hanno il confessore ordinario e straordinario, massime dopo il posteriore decreto *Quemadmodum?*—È nel caso affermativo, qual bisogno del confessore ordinario e straordinario ?

R. Il cit. decreto del 22 apr. 1872 può e deve applicarsi a tutte le Suore che vivono in comunità e non sono obbligate alla clausura. Quando si confessano *intra domum* devono seguire le norme prescritte pel confessore ordinario e straordinario ; quando poi si confessano *extra domum*, sono libere di confessarsi con qualsivoglia confessore approvato. Le suore *de quibus agitur* nel cit. decreto sono appunto di tal natura: il decreto *Quemadmodum* poi non ha portata nessuna mutazione al detto decreto anteriore ; anzi lo favorisce colla maggior larghezza che concede per la libertà delle coscienze. Finalmente il confessore ordinario e straordinario sono per la intera comunità e di regola *ordinaria:* gli altri confessori *extra domum* sono per qualche suora particolare, e per qualche suo particolare bisogno.

213. — **D.** Il Rettore o il Padre Spirituale di una confraternita può recare sugli abiti ecclesiastici, nelle processioni, l' abitino che sogliono portare i Confratelli ?

R. Il Rettore o il Padre Spirituale di una confraternita per ordinario va in processione con cotta ed anche, dov' è in uso, colla stola. Su questi abiti sacri non può mettere nessun' altra insegna. Se poi va *in nigris* o col sacco dei confratelli, in tal caso potrà portare tutte le insegne di questi.

214. — **D.** Nell' assoluzione del cadavere, dopo la messa solenne di requie, la rubrica dice che ciò bisogna fare cominciando dalla parte destra. Come deve intendersi questa parte destra : la destra del celebrante ; ovvero la destra del cadavere ?

R. Deve intendersi la parte destra del celebrante e la sinistra del cadavere. Così il De Herdt (*S. Lit. Pr.* T. III, n. 253): " Incedens (celebrans) a parte feretri, quae est dextra respectu sui stantis. „ Ed il Martinucci (*Man. Sacrar. Caer.* L. IV, c. 9, n. 19): " Aspersionem autem incipiet (celebrans) a sinistris cadaveris. „

215. — **D.** La benedizione deve darsi col segno di croce da sinistra a destra (S. R. C. 21 mar. 1676 ad 2). Il Vescovo intanto da qual parte deve incominciare la triplice benedizione : dalla parte destra o dalla sinistra ?

R. Deve incominciare dalla sua parte destra, cioè dal lato dell' epistola, e finire a quella del Vangelo. Così il Merato (T. I, P. IV, tit. XII, n. 21): " Et vertens (celebrans) se ad populum et latus suum dexterum ut ad *Dominus vobiscum* tenens manu dextera nodum, et sinistra pedem Ostensorii ante pectus, cum ipso benedicit populum. „

216. — **D.** Nella Cattedrale di R. un canonico, col peso annesso dal fondatore al suo canonicato di celebrare nei dì festivi, è obbligato alla conventuale ? E nel caso affermativo, come può soddisfare per la messa canonicale ?

R. È obbligato alla conventuale, come ogni altro canonico ; ed in tal caso soddisferà la messa canonicale per mezzo di altri.

217. — **D.** Nelle chiese cattedrali, dove vige l' alternativa, un canonico che ha servito oltre quarant' anni, può ottenere l' indulto di giubilazione ?

R. Può ottenerlo, purchè il servizio sia stato esatto, e il coro possa procedere senza di lui.

218.—**D.** Essendo vietato ai cattolici (siano sacerdoti, siano laici) di accorre alle urne politiche, è pur vietato di prendere parte alla commissione deputata a discutere sulla inscrizione delle persone alla lista elettorale ?

R. Se è vietato andare alle urne politiche, è pur vietato di prendere parte alle commissioni sopradette. Sarebbe ciò un cooperare efficacemente alle prefate elezioni.

219. — **D.** Caio confessore spesso domanda ai suoi penitenti se hanno fatto uso di grasso nei giorni proibiti, e avuta risposta affermativa, però solo per semplice condimento, per timore che, obbligandoli all' astinenza o a procurarsi la Bolla della Crociata (nelle provincie napoletane) non venga ubbidito, li assolve senz' altro, ricchi o poveri che siano. Si regola bene ?

R. L' ammonizione regolarmente può omettersi dal confessore, come più volte abbiamo dimostrato, quando il penitente è in buona fede e ci è timore che l' ammonizione non giovi. In tal caso è minor male lasciarlo in buona fede. Or questi casi devono bene vagliarsi dal confessore, il quale non può farne una regola generale. Quando adunque si accorge che un qualche suo penitente è in buona fede e sarebbe inutile ammonirlo, se altrimenti ben disposto, può e deve senz' altro assolverlo.

220. — **D.** Il Sacerdote B. ritiene che in tutti i venerdì e sabati dell'anno, anche non consacrati al digiuno, vi sia la legge dell'astinenza dalle uova, dai latticinii e dai grassi come condimento. Ha egli ragione?

R. Ecco l'insegnamento del Porpora (*Th. Mor.* Tr. VI, n. 123): " Quod autem attinet ad ferias sextas et sabbata cuiusque hebdomadae, istis diebus abstinendum est a carnibus, et quidem sub gravi, ex consuetudine Ecclesiae universali. Item nonnulli tenent quoad adipem ad condiendos cibos ex paritate rationis: sed potius standum est consuetudini locorum, cum nulla habeatur de hoc lex expressa. „ — Fa d'uopo adunque stare alla consuetudine dei luoghi circa il divieto dei condimenti salubri e delle uova e latticinii nei venerdì e sabati non digiunati. Il detto Autore attesta: " In nostra dioecesi (Neapolitana) talis adest consuetudo abstinendi ab adipe. „

221. — **D.** E nelle vigilie fra l'anno, fuori quaresima, vi ha l'obbligo dell'astinenza da' detti cibi?

R. È quistione fra i DD., svolta molto dottamente da S. Alfonso (*Pratica dei Conf.* Cap. XII, punto I, n. 3), il quale è di opinione che anche qui è necessario stare alla consuetudine dei luoghi; e dove vige, fa d'uopo di osservarla *sub gravi*.

—

BIBLIOGRAFIA

Melodie Sacre del Sac. D. Lorenzo Perosi—Venezia Dodici dispense mensili annata L. 4.

Crediamo far cosa utile e gradita ai nostri associati richiamando la loro attenzione ad una pubblicazione più unica che rara di musica Sacra, la quale risponde pienamente a un bisogno vero e reale della maggior parte delle nostre Chiese.

Sotto il modesto titolo di *Melodie Sacre* il giovane Maestro D. Lorenzo Perosi di fama ormai mondiale per i suoi immortali *Oratorii Sacri*, già da due anni vien pubblicando ogni mese dei veri giojelli di musica sacra per canto ad una, due, tre e quattro voci di facile esecuzione con accompagnamento d'organo. Per averne un'esatta idea basterà accennare il contenuto dell'annata testè decorsa. In essa egli ha regalato ai suoi associati ben 19 composizioni, cioè 5 Tantum Ergo, 1 Ave Verum, 2 Litanie della B. V. 1 Canzoncina, 6 Salmi (cioè 1 *Dixit Dominus* 1 *Confitebor*, 2 *Beatu vir*, 2 *Laudate pueri*,) 1 *Magnificat*, l'Inno *Jesu Redemptor omnium*, e il *Veni Creator Spiritus*. Non a caso abbiam detto *regalate* le anzidette composizioni, giacchè il loro valore intrinseco non è per nulla paragonabile colla tenuità del prezzo d'associazione. Quando poi si riflette che esse sgorgano da quella stessa vena inesauribile e sempre fresca di un vero genio di primo ordine, il quale in soli tre anni ha già arricchito il mondo musicale di veri capolavori d'arte, non si può a meno di stupire e di essergli grati, che nonostante la farragine dei gravissimi impegni e grandiosi lavori che lo assediano, egli si accinga a pubblicare la terza annata di un'opera in apparenza di minor conto.

Ma la formazione di un *Repertorio facile e pratico di musica al servizio della Liturgia*, è un arduo compito, una nobile missione, da cui dipende in gran parte la restaurazione della musica sacra presso di noi, e nessuno più del Perosi ne è convinto, come nessuno meglio di lui lo potrebbe effettuare. Per questo egli non crede tempo sciupato l'occuparsene seriamente, e non disdegna di limitare i voli arditi del suo genio, componendo le sue *Melodie Sacre*, e spezzando il pane della musica sacra anche ai piccoli che ne sono bramosi.

Il Perosi nell'annunziare agli antichi suoi associati la continuazione delle *Melodie sacre*, spera che essi non lo abbandoneranno nelle sue fatiche. Questo voto tanto giusto quanto modesto, merita certamente che venga appagato, e però dal canto nostro facciamo appello ai venerandi Seminari, ai Parroci, ed ai Rettori perchè non indugino ad approfittare di sì utile pubblicazione col darci il loro nome. L'esempio del Santo Padre Leone XIII che, in questi giorni appunto esprimeva la sua alta stima verso il Perosi affidandogli la Direzione della stessa sua Cappella Sistina, non dubitiamo che varrà non solo a raffermare gli antichi associati alle *Melodie Sacre*, ma eziandio a moltiplicarli.

D. A. M. A.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Comuni obbligati al restauro degli edifizii parrocchiali nelle Provincie già Pontificie — Le leggi degli antichi Stati italiani, concernenti le spese comunali di restauro degli edifizii parrocchiali, devono ritenersi tuttora in vigore.

Nelle provincie costituenti l'ex-Stato

pontificio pertanto sono ancora vigenti le disposizioni legislative (nella specie, Decretale di Gregorio III, *De ecclesiis aedificandis vel reparandis*, e le massime sancite dal Concilio Tridentino, sess. XXI, cap. VII, *de reform.*) circa l'obbligo del restauro delle chiese da parte di coloro i quali, in forza delle anzidette leggi, vi erano tenuti.

Tale obbligo però era limitato al solo caso di " necessità assoluta „ non già ai casi d'abbellimento o d'ingrandimento.

In tale caso tanto l'antica quanto la moderna legislazione stabiliscono regole speciali per la determinazione degli obbligati, fra i quali, secondo il diritto canonico, non era compreso il Comune, a cui, invero, oggidì non può ricorrersi che per l'insufficienza di rendite da parte dei patroni, delle Opere parrocchiali e dei parrocchiani stessi (*App. Bologna, 10 maggio 1897.—Comune di Alfonsine*). (La *Legge* 1897. vol. 2.°; n. 12).

Fondazioni con scopo precipuo di culto non concentrabili — Non è il caso di decretare il concentramento di una fondazione che abbia per scopo precipuo il culto, e soltanto sussidiariamente la beneficenza, cioè la distribuzione di doti, le quali debbono soltanto conferirsi colla rimanenza delle entrate, che potrà eventualmente verificarsi, eseguite le opere di culto. (*Dec. 4ª Sezione, Cons. di Stato, 10 settembre 1897. — Ric. Confraternita Rosario in Magliano di Tenna c. Congreg. di carità locale.* (*Man. degli Amministr.* ann. 27.°, p. 98).

Legato per fabbrica di chiesa se concentrabile o trasformabile — Non può propriamente dirsi legato di culto quello destinato alla fabbrica di una chiesa, nè può quindi essere soggetto alla trasformazione in virtù del n. 3 dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, tanto più se tale legato faccia carico ad una fabbriceria, che in senso lato deve considerarsi come ente ecclesiastico, e quindi compreso nell'eccezione di cui al suddetto art. 3.

Essendo principio assodato dall'art. 70 della legge sulle O. P. che la trasformazione deve farsi allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori, non può convertirsi tale lascito in aumento delle rendite di un ospedale. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 22 ottobre 1897, est. Tiepolo. — Chiesa parrocchiale di Bovolone c. Congregazione di carità di Bovolone*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 139).

Opera pia dotale non concentrata — La rilevanza del patrimonio di un'Opera pia dotale, la particolarità che il testatore abbia designato come eredi universali gli amministratori da lui nominati autorizzandoli a sostituirsi fra loro in perpetuo, la indeterminazione della misura delle doti e la illimitazione del luogo di appartenenza delle nubende, costituiscono un complesso di tali valutabili circostanze, da autorizzare senz'altro a far uso della esclusione dal concentramento di cui all'art. 60 della legge 18 luglio 1890. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 6 ag. 1897, est. Imperatrice.—Causa Pia Pizzi in Milano*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 154).

Opera di culto necessaria al popolo, va esente dal concentramento — Una fondazione di culto, corrispondente ai bisogni di una popolazione, deve ritenersi esente da concentramento (*Dec. 4ª Sez. Cons. di stato 10 Sett. 1897—Congr. di Carità di Parco c. opera pia Trovato*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 176).

La fabbriceria non ha azione su cosa di spettanza del parroco — La fabbriceria parrocchiale non ha veste per ricorrere contro il decreto di concentramento di un'Opera pia di cui, per gli antichi statuti, sia amministratore il solo Parroco. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 13 luglio 1897. — Comune di Brentino*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 195).

Fondazione privata con clausola devolutiva a beneficenza pubblica, se concentrabile— Per costante giurisprudenza consultiva e contenziosa del Cons. di Stato, la clausola della devoluzione a beneficenza pubblica basta per rendere applicabili alle fondazioni pie di carattere famigliare le norme sul concentramento, anche prima che tale devoluzione effettivamente avvenga.

Però il concentramento non è obbligatorio finchè il carattere d'istituto domestico o privato prevale sul pubblico, come avviene quando moltissime famiglie di agnazione del fondatore della Opera pia, chiamate alla beneficenza, esistono nel Comune; cosicchè la devoluzione a beneficenza pubblica non può apparire se non come una lontana eventualità.

In questo caso si deve far luogo alla eccezione consentita dall'art. 60 della legge, con che però si assoggetti l'amministrazione della pia Opera alle disposizioni ed alla tutela della legge stessa (*Parere Cons. Stato, Senz. int., 29 aprile 1897 adott. — Comune di Mazzè*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 236).

È esente dal concentramento, in applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, il lascito fatto ad una Compagnia non solo nella parte destinata ad opere di culto, ma anche in quella destinata ad elemosine ai poveri, quando l'adempimento degli obblighi imposti è fatto sotto la espressa comminatoria di cadu-

città, e quando la distribuzione delle elemosine, oltrechè in danaro, può essere fatta in generi, e la ricerca dei bisognosi è rimessa esclusivamente alla coscienza dei parroci. (*Dec. 4ª Sezione, Cons. di Stato, 22 ottobre 1897. — Ric. Compagnia della Concezione di Buttigliera Asti c. Congreg. di carità*). (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 99).

Se il parroco possa far parte dell' amministrazione di un' opera prima da lui amministrata e poscia concentrata — L' art. 5 della legge 17 luglio 1890, disponendo che l'ammissione del fondatore di un' Opera pia amministrata dalla Congregaz. di carità, o di un suo rappresentante, a far parte dell' amministrazione dell' Opera stessa, ha luogo per deliberazione della stessa Congregazione, approvata dal Consiglio comunale e dalla G. P. A., rimette tale ammissione al prudente apprezzamento dei corpi locali, i quali devono in ciò avere riguardo all' indole della istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio.

Questo concetto risulta altresì dal disposto dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione della detta legge, il quale, completandone le disposizioni, disciplina il modo con cui la Congregazione di carità può revocare quella ammissione al cessare delle circostanze, in vista delle quali era stata deliberata.

E perciò, sempre quando non appaiano arbitrarie le ragioni addotte dalla Congregazione di carità e dalla G. P. A., per respingere l' istanza del parroco, già amministratore di un' Opera pia concentrata nella Congregazione, per essere ammesso a far parte dell' amministrazione dell' Opera stessa, ma siano invece appoggiate all' indole della istituzione ed alla esiguità del suo patrimonio, il reclamo contro l' operato della Congregazione deve essere respinto. (*Parere Cons. di Stato, Sez. Interni, 9 luglio 1897. — Ric. Comune di Stradella*). (*Man. degli Amm.* l. c. p. 99).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1899)

Congresso del Terz'Ordine in Inghilterra—A Liverpool, nella vasta Chiesa di S.Francesco Saverio,dei PP.Gesuiti, nella prima quindicina di Dicembre si tenne un congresso di Francescani del 3° Ordine. Fu promosso dal R.mo P. Giuseppe Commissario Provinciale Cappuccino,uomo di Dio, allo scopo di caldeggiare e diffondere lo spirito di S. Francesco fra le varie classi sociali. La grandiosa assemblea, benedetta dal S. Padre, ed incoraggiata da tutti i Vescovi cattolici del Regno unito, era preseduta dal Vescovo della città. Intervennero molti Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, tutt' i Provinciali, e non meno di quattromila Terziarii, fra i quali erano molte dame dell'alta aristocrazia. Furono svolti i seguenti temi da valenti oratori con immenso vantaggio spirituale dello uditorio : l' influenza dello spirito di San Francesco nell' incivilimento della società — lo spirito francescano nella sua essenza — il Terz' Ordine e lo spirito della società odierna — vantaggi e beneficii delle parrocchie per la diffusione del Terz' Ordine — il Terz' Ordine ed i Preti secolari — il Terz' Ordine nelle alte classi sociali — il Terz' Ordine e la gioventù, ed altre importanti quistioni.

Adunanza dei cattolici Ferraresi. — Il 12 u. s. ebbe luogo nel Palazzo Arciv. un' adunanza generale di cattolici a Ferrara. Intervennero l' Arcivescovo col Vicario, Mons. Radini-Tedeschi, il Conte Paganuzzi , il Conte Grosoli , il comm. Rezzara, Mons. Scotton, ed altri nobili e dotti personaggi, i quali tutti parlarono di argomenti importantissimi ; sull' azione ed organizzazione dei Comitati ; sulle elezioni amministrative ; sulla stampa, sulla economia sociale cristiana ; sulla importanza dell' azione cattolica, e sulla sublimità ed utilità dei suoi scopi. Fu chiusa l' assemblea dall' Arcivescovo con una bellissima conferenza sull' obbedienza al Papa, e col grido di Viva Leone XIII ebbe termine la riunione.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni—Il 10 u. s. nel Palazzo Apost. Vaticano si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei S. Riti, nella quale sono state poste ad esame le seguenti materie : 1.° Introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Giovanna Delanoue, Istitutrice delle Suore di S.ª Anna, dette della Provvidenza : 2.° Elezione di San Giuseppe a patrono principale dell' Archidiocesi di Westminster: 3.° Elezione dello stesso Patriarca a Patrono primario e secondarii SS. Pietro e Paolo nella nuova Parrocchia di Smitt, diocesi di Ginevra : 4.° Approvazione dell' Officio e messa di S. Sabino, Patrono di alcune Parrocchie di Tolosa : 5.° Approvaz. dell' Officio e messa propria di S. Eligio e di S.ª Barbara per l' Arcidiocesi di Lione : 6.° Sopra alcuni dubbii liturgici. — Il 20 poi si è tenuta la Congr. Anti-preparatoria della stessa S. Congregazione presso lo

E.mo Card. Ledochowki, Ponente della causa di beatificazione del Ven. Claudio de la Colombiere, per discutere sulle virtù in grado eroico del Vener. Servo di Dio.

Nomine Pontificie—Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato: L'E.mo Card. Vannutelli, Protettore dei Missionarii della Congregazione di Maria e delle figlie della Sapienza; e l' E.mo Card. Satolli Protettore della Congreg. delle Orsoline di Blois.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 4 u. s. a Roma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, furono chiuse le solenni feste pel nono centenario della Commemorazione dei defunti. Vi fu processione di circa 600 persone con torce, la benedizione delle tombe col Santissimo, il canto *De Profundis* del Maestro Battaglia, e la Bened. Pontif. dell' E.mo Card. Cretoni.

— Nel decorso mese fu celebrato un solenne triduo di preghiere pel ritorno dei dissidenti d'Inghilterra all'unità della fede nella Chiesa di Santa Maria di Campitelli. Intervennero nella Chiesa splendidamente addobbata, i collegi inglesi, scozzese, ed irlandese. La Comunione generale fu amministrata da Mons. Stonor, Arciv. di Trebisonda: la trina benedizione si fece dagli E.mi Card. Parocchi, Cretoni e Vannutelli. Il S. Padre, oltre il Breve d'indulgenze, mandò una particolare benediz. ai Religiosi promotori del Triduo, pel quale mostrò grande soddisfazione e compiacimento.

— A Maenza vi fu trattenimento Accademico, e premiazione alle bambine dello Educandato Asilo, fondato da S. S. affidandone la cura alle Suore del Preziosissimo Sangue. V'intervennero i nipoti del Papa, i quali applaudirono le bambine per aver rappresentato ciascuna la sua parte benissimo, encomiando altresì molto la suora maestra.

— Nella Basilica dei 12 Apostoli a Roma si è rappresentato l'Oratorio del giovane e valente maestro D. Lorenzo Perosi *la Passione e la Risurrezione di Cristo*. Intervennero molti Cardinali, Vescovi, Prelati, tutta l'Aristocrazia Romana. La musica fu stupenda e l'esecuzione riuscitissima. Nell'uscire il Perosi ebbe applausi vivissimi. Il S. Padre ha disposto che, oltre il Comm. Mustafà, il detto maestro avrà il titolo e l'ufficio di Direttore perpetuo del Collegio dei Cappellani Cantori Pontificii.

— Nella fausta ricorrenza del Natale e del Capo d'anno S. S. ricevè nella Sala del Trono tutt'i Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi residenti a Roma, la sua nobile anticamera, gli ufficiali e militi della sua guardia, ed il Corpo Diplomatico. Nell'antivigilia del Natale l'E.mo Parocchi lesse un bellissimo indirizzo a nome del S. Collegio, al quale il Papa rispose con un nobile ed importante discorso. In tale occasione ha elargito L. 33 mila per soccorsi ai poveri, agli ecclesiastici, alle Maestre della dottrina cristiana, e per doti ad orfanelle povere.

— È morto Mons. Salvati Segretario emerito della S. Cong. del Concilio, e Segretario della S. C. dei Riti.

—

— Nel mese decorso a Parigi ha avuto luogo il Congresso delle Riviste sociali cattoliche. Si discusse intorno l'usura, sul valore, sulle condizioni del lavoro, sui sindacati, e sulla fondazione di un comitato permanente per le riviste sociali. Presedeva il dott. Savatiere, direttore dell'*Association catholique*. Vi presero parte il principe di Broglie, i PP. Pascal ed Antoine, gli Abati Naudet e Lemire, ed altri direttori di periodici.

— Giungono notizie da Manilla che un centinaio di Domenicani col Vescovo di Nueva Segovia, prigionieri degl'insorti, sono trattati con tali atrocità e barbarie che fanno pietà: sono sputati, schiaffeggiati, e condotti al lavoro con una fune passata a traverso d'una ferita fatta al naso!

—L'Episcopato prussiano, riunito a Fulda, ha inviato un indirizzo all'Imperatore Guglielmo, col quale lo ringrazia del territorio donato ai cattolici tedeschi di Gerusalemme,e protestano attaccamento alla sua sacra persona. Il Sovrano rispose che si compiaceva della loro divozione per lui e se ne mostrava riconoscente.

— Si è fatto un pellegrinaggio inglese a Lourdes: vi erano molti protestanti, tra i quali alcuni medici, che ammirarono l'esame rigoroso delle guarigioni, e dichiararono, che queste non potevano essere che miracolose.

— Il 4. u. s. è stata consacrata una nuova chiesa parrocchiale a Berna, la quale forma uno dei monumenti artistici della città.

— Da Munster (Germania) sono partiti tre missionarii del S. Cuore per la Nuova Pomerania (arcipelago di Bismack). In quelle lontane regioni vi sono 47 missionarii in undici stazioni. Il numero dei cattolici ascende a seimila.

— Da Genova sono partiti otto missionarii cappuccini, e quattro suore di carità. Si recano nel Regno di Lahore per fondarvi una missione.

— Continuano ad affluire i doni per l'Università di Washington. Un pio e ricco signore ha lasciato in testamento L. 50 mila.

— Nel principato di Brunswich si è promulgata una legge, con cui s'impone una tassa pel mantenimento delle scuole cattoliche, le quali prima erano alimentate dalle beneficenze private.

— La superiora generale delle piccole suore dei poveri ha ricevuto 15 mila franchi dall'Accademia morale e politica di Parigi.

— Hawkin, giudice inglese di criminalità, espertissimo a scovrire i delitti più occulti, integerrimo amministratore della giustizia, dell'età di 82 anni si è ritirato dalla Corte, e si è reso cattolico.

— A Baltimora è morto Mons. Gross, Arcivescovo di Portland nello Stato di Oregon.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Di un sacerdote che nella sua ordinazione dubita di aver toccata la patena quando il Vescovo proferiva la forma, benchè si ricordi di averla prima toccata.

Beatissime Pater,

N. N. sacerdos meminit se rite, iuxta indicationem caeremoniarum magistri, digitos accommodasse ad contactum instrumentorum in sua Ordinatione ad Presbyteratum ; sed in actu, quo manus ab ipsis instrumentis retraxit, dubitavit, aut saltem non recordatus est an dum forma ab Episcopo prolata fuit immediate tetigerat patenam nec ne. Quod dubium initio sprevit, fretus consilio alicuius viri prudentis ; sed postea valde anxius ob hanc rem de valore suae ordinationis, ad tranquillitatem animi nunc humillime petit a S. V. quomodo se gerere debeat.

Feria IV, die 14 Decembris 1898.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Acquiescat.

Sequenti vero Feria VI, die 26 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

(1) Anche in questo caso occorre la unione morale fra la materia prossima e la forma ; ed è ciò una nuova conferma di quanto ampiamente dimostrammo nella Cons. XXIV a pag. 227 di questa Parte. N. d. R.

II.

Se sia valida l'ordinazione, nella quale il Vescovo fece la seconda imposizione delle mani dopo aver recitate le parole sacramentali.

Beatissimo Padre,

Il Secerdote N.N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che quando fu ordinato sacerdote, il Vescovo non tenne la mano elevata sugli ordinandi mentre diceva le parole *Oremus fratres charissimi etc.* ; ma avvertitone la elevò e la tenne elevata alquanto tempo : però ciò fece quando era già finita la detta orazione, e non si sa se nel tempo che tenne elevata la mano ripetè sotto voce le parole sacramentali.

Chiede perciò umilmente che cosa debba fare per tranquillare la sua coscienza.

Feria IV, die 14 Decembris 1898.

In Congregatione Generali habita coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, propositis suprascriptis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Acquiescat (1).

Sequenti vero Feria VI, die 16 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

III.

Se quando si trovi ricoverato in qualche istituto cattolico un moribondo acattolico, sia lecito chiamare il ministro eretico.

Beatissimo Padre,

La Superiora Generale delle Piccole

Suore de' Poveri, prostrata ai piedi della S. V., umilmente chiede come debbano regolarsi le Suore quando si trovi fra i vecchi ricoverati nelle loro case qualche acattolico che in fine di vita, non ostanti i loro sforzi perchè muoia convertito alla vera Religione, pur voglia senz' altro il ministro eretico. Possono esse chiamare siffatto ministro ?

Feria IV, die 14 Decembris 1898.

In Congregatione Generali ab EE. ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis precibus, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Detur Decretum in Colonien. fer. IV 14 Martii 1848 una cum Declaratione ad Vicarium Apost. Aegypti fer. IV 5 februarii 1872.

Porro Decretum in Colonien. ita se habet:

" Beatissime Pater —D. Evens, presbyter dioecesis Coloniensis in Borussia, S. V. humiliter exponit quod in civitate Neutz, eiusdem dioecesis, existat hospitium, cuius ipse Rector et Capellanus est, ac in quo infirmorum curam gerunt Moniales, dictae Sorores Nigrae. Cum autem in hoc hospitio subinde recipiantur acatholicae religionis sectatores, ac iidem ministrum haereticum, a quo religionis auxilia et solatia recipiant, identidem petant, quaeritur utrum praefatis monialibus falsae religionis ministrum advocare licitum sit? Quaeritur insuper utrum eadem danda sit solutio, ubi haereticus infirmus in domo privata cuiusdam catholici degit; utrum scilicet tunc catholicus ministrum haereticum advocare licite possit.

" Resp.: Iuxta exposita, non licere; et ad mentem.—Mens est quod passive se habeant. "

Sequitur Declaratio ad Vicarium Apost. Aegypti:

" Nella Fer. IV, 31 Gennaio 1872 fu proposta a questi E.mi Inquisitori Gen.li la dimanda di Mons. Vicario e Delegato Apostolico dell' Egitto... diretta ad avere istruzioni sul come diportarsi negli Ospedali misti, serviti da Monache cattoliche quando qualche scismatico o protestante infermo ivi degente richiede l'assistenza del suo ministro.

" Il S. Consesso, dopo avere preso l' argomento con i suoi aggiunti in matura considerazione, trovò conveniente di emettere il seguente Decreto: *R. P. D. Vicarius Apostolicus se conformet Decreto fer. IV, 15 Martii 1848 et opportune eidem explicetur sensus verborum eiusdem Decreti* PASSIVE SE HABEAT. Infatti Egli nella sua lettera manifestava il suo imbarazzo nello interpretare quelle espressioni, ossia nel tradurle in pratica. Sul qual proposito i prelodati EE.mi intendono sia fatta apposita avvertenza a quel Prelato, nel senso che alle Monache o ad altri individui cattolici addetti alla direzione o al servizio dell' Ospedale, non sarebbe lecito prestarsi direttamente alle richieste degli acattolici infermi in quanto al chiamare un loro ministro, il che è bene che alla evenienza lo dichiarino; ma in pari tempo soggiungono che per la chiamata possono servirsi di qualche soggetto appartenente alla rispettiva loro setta. In questa guisa rimane salva la massima in quanto alla vietata comunicazione *in divinis*. "

Sequenti vero Feria VI, die 26 Decembris eiusdem mensis et anni, in solita Audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. resolutionem EE. et RR. Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Not.*

IV.

Circa il digiuno precedente alla Sacra Ordinazione ed alla Consacrazione delle Chiese.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. ad pedes S. V. provolutus humillime petit benignissimam declarationem quomodo sit intelligendum *ieiunium* ante Ecclesiae consecrationem et ante Ordinationes.

In casu vero quod ieiunium hocce in Pontificali Romano praescriptum comprehendat tum abstinentiam a car-

nibus, tum etiam unicam in die saturationem, humillime petit Episcopus orator, qui pluries per annum Ecclesias consecrat et Ordinationes facit, pro se, pro Ecclesiae adscriptis et pro Ordinandis mitigationem dicti praecepti, quatenus Sanctitas Vestra indulgere dignetur dispensationem a carnibus quoad prandium, tum ante Ecclesiae consecrationem, tum ante Ordinationes, ita ut maneat, excepta sic dicta *suppa*, abstinentia a carnibus in coena et ieiunium pro more regionum nostrarum servandum.

Causae sunt: 1.° Dispensationes pro diebus quadragesimalibus a S. V. similiter concessae.—2.° Asperitas aëris et circumstantia victus nostrarum regionum—3.° Infirmitas moralis multorum laicorum Ecclesiis nostris adscriptorum etc.

Feria, IV, die 14 Decembris 1898.

In Congregazione Generali coram EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Quoad Ordinationes, sufficit servare ieiunia Quatuor Temporum; nam pro Ordinationibus extra Tempora non adest ieiunii obligatio.

Quoad Consecrationes Ecclesiarum servetur Decretum S. R. C. in Mechlimen. *diei 29 Iulii 1780 (n. 2519 edit. noviss.) ad I, quod ita se habet:* " Ieiunium in Pontificali Romano praescriptum esse strictae obligationis pro Episcopo consecrante et pro iis tantum qui petunt sibi Ecclesiam consecrari; idemque ieiunium indicendum esse die praecedenti Consecrationi ad formam Pontificalis Romani. "

Quoad vero petitam dispensationem pro ieiunio in Consecratione Ecclesiae, supplicandum SS.mo juxta preces.

Sequenti vero Feria VI, die 16 decembris eiusdem anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessorí impertita SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit, et petitam gratiam concessit, contrariis non obstantibus quibuscumque.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquis. Not.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se i compratori di beni pii meramente laicali debbano comporsi colla Chiesa.

Beatissimo Padre,

Giusta anche la ven. Decisione emessa dalla S. Penitenzieria Apostolica il 9 Marzo 1894 (1), le facoltà concesse agli Ordinarii *circa compositiones* non si possono estendere a beni appartenenti a cause o luoghi pii amministrati dalle Congregazioni di Carità, quando esse cause o luoghi pii non hanno alcun carattere *ecclesiastico*, ma sono cause puramente laicali, giacchè non si riscontrano in tali beni gli elementi indicati dalle espressioni del Rescritto *circa compositiones*, cioè: *bona aut jura Ecclesiae erepta sine ejusdem Ecclesiae venia.*

Ora, verificandosi talvolta il caso in cui mi viene chiesta o licenza o sanatoria per acquisto di tali beni amministrati dalle Congregazioni di carità, supplico Vostra Beatitudine che si degni di autorizzarmi a concedere siffatte licenze e sanatorie, applicando in tali casi le medesime condizioni ed usando dei medesimi criterî, coi quali si usa la facoltà *circa compositiones* dei beni *ecclesiastici*.

Che della grazia ecc.

Il Vescovo N. N.

Sacra Poenitentiaria, maturis consideratis expositis, ad praemissa respondet: Sensus Rescripti diei 9 Martii 1894 est, emptores bonorum ad causas pias mere laicales pertinentium, generatim loquendo non indigere compositione, nisi ratione onerum super iisdem bonis impositorum aliquod jus Ecclesiae competat: quo casu Ordinarius utatur facultatibus hujus S. Poenitentiariae *circa compositiones*. Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 14 Decembris 1898.

B. Pompilij S. P. *Corrector.*
R. Celli S. P. *Sub.*

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 31.

CONSULTAZIONI.

XXVI.

Se il Vescovo possa dispensare dai voti semplici, emessi in Congregazioni da lui fondate.

Aniceto Vescovo ha fondata una Congregazione di Suore con voti semplici. Occorrendo che taluna di queste voglia uscirsene, ovvero ne sia mandata, il Vescovo la dispensa dai voti emessi, anche perpetui.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo dispensare dai voti semplici emessi in Congregazioni da lui fondate?

2.° Che è da dire del Vescovo Aniceto?

Al primo — Che il Vescovo possa fondare oggidì Congregazioni od istituti di voti semplici è fuori dubbio, come a lungo dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 185 seg.). Può altresì dispensare dai voti che vi si emettono?

È certo innanzi tutto:

a) Che il Vescovo può dispensare dai voti semplici non riservati al Papa e non emessi in congregazioni religiose. Così tutti i TT.

b) Che il Vescovo non può dispensar mai dai voti di castità, di entrare in Religione e dei tre noti pellegrinaggi, perchè riservati, purchè i detti voti siano assoluti, certi ed emessi per amor di virtù. Così pure tutti i DD.

c) Che il Vescovo non può dispensare dai voti semplici emessi in qualunque degl'istituti, anche diocesani, e fondati da lui, ma approvati dalla S. Sede.

Quest'ultima parte si prova dal decreto della S. C. dei VV. e RR. del settembre 1840 *in Vienn. et S. Hippoliti* (*Coll. Bizzarri* pag. 499), in cui al Vicario Gen. di Vienna che avea riferito come parecchi Vescovi aveano dispensato dai voti semplici emessi dalle monache del SS. Redentore e chiedeva la facoltà *dispensandi a praedictis votis concurrente necessitate et permittendi professionem in articulo mortis, licet novitiae nondum novitiatum compleverint* — fu risposto: " Affirmative juxta modum: nempe relate ad vota dentur facultates Nuntio Apostolico ad quinquennium cum solitis clausis, ut in casibus particularibus, legitima concurrente causa, commissa executione P. Vicario generali; et ad mentem: mens est: *che Mons. Nunzio nella sua prudenza alla opportunità, come sarebbe la circostanza della erezione del Monastero di Stein, faccia conoscere ai Vescovi la illegittimità di tali dispense*, ESSENDO RISERVATE ALLA S. SEDE. Quo vero ad professionem in articulo mortis, affirmative ad formam Constitut. S. Pii V. „

Quanto adunque agl'istituti di voti semplici approvati dalla S. Sede, qualunque siano, i voti che vi si emettono sono parimenti riservati; tranne se i Rom. Pontefici, nell'approvare gli statuti delle dette Congregazioni, non abbiano data espressa facoltà ai Superiori generali di dispensare da quei voti, com'è stato fatto al Superiore generale de' Passionisti ed a quello della Compagnia di Gesù; anzi nella detta Compagnia cessano i voti dal momento che alcuno vien licenziato.

Da che punto poi debbano considerarsi riservati alla S. Sede i voti predetti, se dal decreto di lode, ovvero dalla formale approvazione dell'istituto, fa d'uopo conoscere che sogliono emettersi tre decreti prima della definitiva approvazione. Eccone il tenore:

Primo decreto: — " SS.mus D. N...., attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum, scopum seu finem Fundatoris (vel Istituti) praesentis Decreti tenore summopere laudat atque commendat. „

Secondo decreto: — " SS.mus D. N... praefatum Institutum, uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine moderatoris (vel moderatricis) Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione ad præscriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum, praesentis Decreti tenore, amplissimis verbis laudat atque commendat, dilato ad opportunius tempus Constitutionum examine. „

Terzo decreto: — " SS.mus D. N... suprascriptas Constitutiones, prout in hoc exemplari continentur, ad triennium (vel quinquennium) per modum experimenti approbat atque confirmat. „

Se l'approvazione è definitiva, si omettono le parole *per modum experimenti ad triennium vel quinquennium.*

Com'è chiaro, nè il primo nè il secondo di questi decreti contiene approvazione, ma solo il terzo. Emanato adunque il terzo decreto, tuttochè di approvazione temporanea, i voti sono certamente riservati al Papa. E sono riservati quand'anche siano temporanei e non perpetui, giacchè la legge non distingue.

La quistione sta nel vedere se anche i voti degl'istituti fondati dai Vescovi, e sotto la dipendenza de' Vescovi, siano riservati alla S. Sede.

Alcuni sono di opinione affirmativa per le seguenti ragioni:

1.° Perchè Bened. XIV nella Costituz. *Convocatis* avverte che voti semplici siffatti non possono dispensarsi neppure dai Penitenzieri: " Denique quoad vota, noverint, (Poenitentiarii) sibi abstinendum esse ab eorum commutatione, in quibus agitur de praeiudicio tertii. Quare in eo quod pertinet ad vota quamvis simplicia, seu perseverantiae, seu alia emitti solita in aliqua Congregatione vel Communitate et in vota obligatoria a tertio acceptata... non se ingerant. „

2.° Il Lucidi (V. II p. 273 n. 351), parlando appunto di codesto divieto, l'applica ai Vescovi con maggior ragione: " Iam vero, si eiusmodi potestas sacrae Poenitentiariae minime inhaeret, multo minus Episcopis inesse dicendum est. „

3.° In una nota del Bizzarri (*Collect.* pag, 302) apertamente si dice, dietro l'autorità del Card. Petra, che i voti che si emettono per pubblica promessa innanzi al superiore di qualsivoglia istituto son riservati alla S. Sede: " Hinc patet discrimen inter vota simplicia quae private emittuntur et vota simplicia quae per publicam promissionem coram superiore alicuius instituti, eoquae acceptante fiunt. „

4.° Il Vescovo di Conversano, parlando di quelle religiose che dimorano in Monasteri di *clausura papale* e che, non potendo per la tristizia dei tempi emettere voti solenni, per concessione Apostolica fanno voti semplici temporanei o perpetui, chiese alla S. C. de' VV. e RR.: " Può il Vescovo dispensare, come negli altri voti semplici, tranne in quello perpetuo di castità, con siffatte religiose?— E la S. C. il dì 8 febbraio 1887 rispose: " *Negative in omnibus;* imperocchè i Ve- " scovi non possono dispensare dai voti " anche semplici temporanei, emessi in " una comunità o Congregazione rico- " nosciute, non esclusi i voti di povertà " e di obbedienza, essendo tale dispensa " riservata alla S. Sede. „

Per tali ragioni alcuni opinano che il Vescovo se può dispensare dai voti o temporanei o perpetui emessi fuori gli istituti e le congregazioni religiose, non può per nessun verso dispensare da quelli emessi nei detti istituti.

Se non che con pace di costoro, a noi sembra più ragionevole la sentenza opposta.

E innanzi tutto diciamo che mal reggono le allegate ragioni.

La 1.ª infatti non riguarda i Vescovi, ma i Penitenzieri: e tutti sanno che in quelli la facoltà di dispensare è ordinaria ed in questi è delegata, che si può stringere od allargare. E poi si parla ivi non di qualsivoglia voto; ma solo di quelli, *in quibus agitur de praeiudicio tertii;* e se parlasi dei voti semplici di congregazioni o comunità, si parla solo di quelli *a tertio acceptata.* Or quando vi ha il pregiudizio del terzo, e questo ripugni ragionevolmente, neanco il Papa ordinariamente può dispensare.

La 2.ª ragione, desunta dal Lucidi, neanco regge. Il Lucidi nel luogo cit. parla di comunità di voti semplici già riconosciute ed approvate dalla S. Sede, sulle quali, quanto alla dispensa dai voti, il Vescovo esercita potestà non or-

dinaria, ma delegata; e però giustamente dice che se tal facoltà non compete ai penitenzieri, molto meno compete ai Vescovi.

La 3.ª ragione, poggiata sulla nota del Bizzarri, non è meno futile. Quelle parole seguono al testo del Card. Petra, che parlando dei militi di S. Giacomo *de Spata* che emettono voti semplici, dice così (*In Comm. ad Constit. Apost.* tom. II, pag. 114 ed. Rom. 1706): " Non video a quo possit dispensari, nisi a Sede Apostolica... quia vere vota illa explent per promissionem solemnem et non privatam, quae fit recipiente superiore professionem et in ORDINE APPROBATO a Sede Apostolica. „ Il Card. Petra parla dunque di Ordine Approvato e di questo parla pure il Bizzarri quando scrive quella conseguenza.

Meno di tutti solida è la 4.ª ragione. Il Vescovo di Conversano infatti, rivolgendosi alla S. C. de' VV. e RR. non parlava se non di Suore che professano in Monasteri non solo approvati, ma di voti solenni; e se professano voti semplici, lo fanno dietro speciale indulto della S. Sede. Ciò è *toto coelo* differente dagli Istituti di cui parliamo; sui quali la S. Sede mai non *apposuit manum.*

Venendo ora alla dimostrazione diretta della nostra tesi, diciamo che il Vescovo ha potestà ordinaria sulla dispensa dai voti dei proprii filiani. Or la facoltà ordinaria non può essere limitata che o dal diritto di natura o dal diritto positivo. Dal diritto di natura. quando p. e. si tratti di diritti acquisiti dei terzi; dal diritto positivo come dei cinque voti riservati al Papa, di cui trattano tutt' i TT. — Ma sì il diritto di natura come il positivo devono *chiaramente* e *certamente* limitare la facoltà ordinaria, perchè questa possa dirsi limitata.

E la ragione si è che ogni limitazione della potestà ordinaria, com' è la riserva dei voti, è di stretta interpretazione perchè odiosa. Così il Ferraris (v. *Votum* Art. III, n, 79): " Reservatio votorum... cum sit odiosa, utpote Ordinariorum potestatem restringens, est omnino stricte interpretanda „. Così pure la Schmalzgrueber (T. XXXIV, n. 110 — 3): " Reservatio est stricte interpretanda; ac proinde ad solos casus certos extendenda. „ E più chiaramente il Suarez. (*De Virt. Relig.* Tr. VI. c. XXI lit. D): " Reservatio stricte interpretanda est, quia non fit per non concessionem iurisdictionis, sed per ablationem eius, et quasi diminutionem Ordinariae potestatis, quae non mensuratur per affirmativam regulam, ut scilicet, ea tantum possint Episcopi in dispensandis votis quae ipsis inveniuntur concessa; sed per negativam, ut omnia possint quae ipsis non inveniuntur prohibita. „

Si vuole adunque una disposizione di diritto espressa, chiara, certissima, perchè possa dirsi riservato qualche voto. Or vi ha cotal disposizione pei voti di istituti o di congregazioni fondate dai Vescovi che non siano state approvate dalla S. Sede? Per quanto sappiamo non ve ne ha nessuna. Anzi la S. C. de' VV. e RR. considera tali società non approvate quasi come non esistenti: " Cum huiusmodi instituta nonnisi ab Apostolica Sede existentiam et firmitatem habeant... Hinc in constitutionibus mentio facienda est de reservatione votorum. „ Così il Bizzarri nel *Methodus ad usum Secretariae S. C. Episcop. et Reg. p. 24 n. 1.* Se adunque allora solamente comincia la riserva dei voti quando l' istituto viene approvato, discende per legittima illazione che, fino a quando questo non abbia l' approvazione pontificia, i voti non saranno mai riservati alla S. Sede.

Ciò che abbiamo detto vale sì pei voti temporanei, come pei voti perpetui. Quando non consti certamente della riserva, perchè dovrebbero cadervi i voti perpetui? La *perpetuità* per sè sola non basta alla riserva, dice il Suarez (De Relig. Tr. VI, l. VI, c. 21, n. 10): " Perpetuitas, per se, nec ad reservationem requiritur... nec sufficit. „ E Benedetto XIV riprova espressamente l' opinione contra-

ria, tenuta da alcuni Autori (Const. *Inter praeteritos* C. III, § 3, n. 42): " Alii in hac classe (dei voti riservati) omnia vota perpetua reponunt: id quod errori locum praebere potest... Propositio enim intelligi debet de solo voto perpetuo quo quis Episcopatum acceptans etc. „

Ma che è da dire del voto di castità? Sarà questo almeno sempre riservato?

Tutti insegnano che alla riserva del voto di castità occorre: 1.° che sia perpetuo, 2.° che sia assoluto e 3.° che sia emesso *amore virtutis*. Or quando il voto di castità sia temporaneo, ovvero condizionato, o fatto non *amore virtutis*, non sarà mai riservato. Per le due prime condizioni non vi ha dubbio: esaminiamo un po' più attentamente la terza.

S. Alfonso insegna che per essere il voto riservato deve procedere dal solo e completo affetto alla cosa promessa (L. III, n. 261): " Votum, egli dice, ut sit reservatum, debet procedere ex perfecto et solo affectu ad rem promissam; sic enim reservatio intelligenda est. „ E segue a dire: " Votum autem tale non est... ubi conditio praefertur rei promissae; et ideo principalis affectus est magis ad conditionem... Quare licet impleta conditione reddatur absoluta obligatio, votum tamen non est reservatum. „ Lo stesso insegnano lo Schmalzgrueber (Tit. XXXIV, n. 112-113); il Suarez (l. c., C. 22, n. 4) ecc. Allorchè dunque il voto di castità non procede dal *solo* e *completo* affetto a questa angelica virtù; ma da cause diverse, come nei voti condizionati, si suppone che si emetta più che per la virtù della purità, per le altre cause; e però anche verificata la condizione o tolte le altre cause, il voto di castità non sarà mai più riservato.

Applichiamo questo principio al caso nostro. Chi vota la castità in un qualche sodalizio di voti semplici, emette quel voto pel *solo* affetto alla purità o non piuttosto per altri motivi? Sia pure che a lui piace la castità; ma perchè non la votò prima e privatamente? Se la vota solo quando professa in un qualche istituto, lo fa certo non pure per l'affetto alla castità, ma sì ancora, e molto più, in vista di tutti quei beni e vantaggi spirituali e temporali che spera da quella pia istituzione. Sicchè il voto di castità, per ottenere i detti beni, fu emesso come condizione o come necessario requisito. E per questa ragione perciò il voto di castità non può dirsi certamente riservato, benchè perpetuo.

Ciò che qui abbiamo esposto della facoltà del Vescovo circa la dispensa dai voti semplici negl'istituti da lui fondati, vale altresì per somiglianti istituti, non però approvati, che si trovano estesi in più diocesi con un superiore generale?

Si noti che quando un istituto diocesano voglia estendersi in altre diocesi, vi è sempre bisogno di una facoltà della S. Sede. Così il Bizzarri nel *Methodus* cit., p. 16, n. 9: " Cum agatur de pia societate dioecesana, pro constituendo instituto et domo novitiatus in aliis dioecesibus, recurrendum erit ad S. Congr. Episcopor. et Regularium. „

Ciò però non toglie che il Vescovo possa egualmente dispensare dai voti semplici che si emettono in tal pio sodalizio, benchè esteso in altri luoghi e con proprio superior generale. Quel permesso infatti non è l'approvazione dell'istituto, che si richiede, per la riserva dei voti: e però il Vescovo può dispensarne i suoi sudditi, benchè si trovino altrove, e sotto la dipendenza di un proprio superiore.

L'unica difficoltà è quando intervenga il voto di perseveranza nell'istituto, ovvero qualche contratto bilaterale, onde siavi diritto acquisito dei terzi. In tal caso, quando il diritto sia certo e chi lo abbia non voglia cederlo ragionevolmente, il Vescovo non può dispensare; e solo il Papa in taluni casi potrebbe, come generale Amministratore dei beni ecclesiastici, e come Capo supremo di ogni pio sodalizio.

Abbiamo detto: *non voglia cederlo ragionevolmente*. Imperocchè se contro ragione l'avente diritto vi si opponesse, il Vescovo colla ordinaria sua potestà po-

trebbe o con forma giudiziaria, o anche nei casi non difficili con procedimento economico, costringere i riottosi a cedere il loro diritto; ed in tal caso egli può ben dare la voluta dispensa.

Tutto quello che qui siamo venuti dimostrando, possiamo ora darlo per certo, stante un chiaro ed espresso decreto del S. Officio, che è come segue:

L'Arcivescovo della Nuova Orleans propose alla suprema Congregazione i seguenti dubii:

" 1.° Se il Vescovo possa dispensare dai voti semplici nelle Congregazioni, non clausurate che, quantunque non approvate dalla S. Sede, hanno però Superiore generale e case in diverse diocesi.

" 2.° Se il Vescovo possa dispensare dai voti semplici emessi nelle Congregazioni, che ebbero origine nella propria diocesi, nè hanno case fuori di essa, tutto che abbiano Superiora generale. „

E gli EE.mi Padri in fer. IV 2 Agosto 1876 risposero: " Quoad vota non re- " servata paupertatis et obedientiae, pos- " se Episcopum utroque in casu dispen- " sare, dummodo jus ex contractu one- " roso acquisitum tertii, ipso rationabi- " liter invito, non laedatur. Quoad votum " non reservatum castitatis, ex potesta- " te ordinaria Episcopi negative, nisi " constet votum non fuisse perpetuum " et absolutum. Eadem feria ac die San- " ctissimus EE.morum PP. resolutionem " confirmare dignatus est. „

Donde può raccogliersi come cosa certa:

a) Che il Vescovo può dispensare dai voti semplici di povertà ed obbedienza emessi in congregazioni non approvate dalla S. Sede.

b) Che il Vescovo può dispensare dai detti voti quand' anche le congregazioni in cui furono emessi siano estese in altre diocesi, ed abbiano il Superior generale.

c) Che quanto al voto di castità emesso in dette congregazioni, il Vescovo può dispensarne se è temporaneo, o non assoluto. Solo se sarà perpetuo ed assoluto non può dispensarne.

c) Tutto ciò però quando non vi sia diritto acquisito dei terzi che ragionevolmente si vuol mantenuto.

Al secondo — Or venendo al nostro caso, possiamo dire che il Vescovo Aniceto può benissimo dispensare dai voti semplici di povertà e di obbidienza emessi in congregazione non approvata dalla S. Sede, purchè non si leda il diritto dei terzi, giustamente reclamato. Quanto al voto di castità può dispensarne solo se temporaneo o non assoluto.

—

CASI E DUBBII

BREVEMENTE RISOLUTI.

47.

Circa il domicilio, richiesto per la ordinazione di un forestiero.

D. Il giovinetto Alfonso ancor laico, della diocesi di N., bramando di essere ordinato dal Vescovo di O. suo amico, è subito accolto nella costui diocesi, e dopo il giuramento di voler sempre ivi dimorare, è senz' altro promosso agli ordini.— Si chiede: 1.° Quale dev' essere il domicilio necessario per la sacra ordinazione di un forestiero? — 2.° Che è da dire del Vescovo di O.?

R. Pei chierici forestieri, che bramano cambiar diocesi ed essere promossi agli ordini nella nuova, occorre oggidì la scardinazione; compiuta la quale, l' ordinazione nella nuova diocesi può subito effettuarsi. Demmo altrove le norme per la detta scardinazione, tolte dal recente decreto della S. C. del Concilio (V. questa Parte p. 121 e 137).

Però trattandosi non di chierico scardinato, ma di laico senza tonsura, ovvero di chierico, che non potè conseguire la scardinazione, fa d' uopo stare alle norme antiche, le quali richiedono il domicilio proprio per l' ordinazione, diverso dal domicilio per altri effetti canonici.

E qual è questo domicilio proprio per l' ordinazione?

Non è mancato qualcuno che abbia insegnato bastare per tal domicilio l' abitazione anche di un giorno nella nuova diocesi, purchè consti che si abbia l' animo di dimorarvi perpetuamente. Questa opinione però non può ammettersi, ostando la chiara disposizione della Costit. *Speculatores* d' Innocenzo XII del 12 no-

vembre 1694, riferita dal Ferraris (V. *Ordo* Art. III, n. 11), che oggidì è in pienissimo vigore. Al § XI ivi si legge:

" Subditus autem, ratione domicilii, " ad effectum suscipiendi ordines, is " dumtaxat censeatur, qui, licet alibi " natus fuerit, illud tamen adeo stabi- " liter constituerit in alio loco, ut vel " per decennium saltem in eo habitan- " do, vel maiorem rerum ac bonorum " suorum partem cum instructis aedibus " in locum huiusmodi transferendo, ibi- " que insuper per aliquod considerabile " tempus commorando, satis superque " suum perpetuo ibidem permanendi ani- " mum demonstraverit, et nihilominus " ulterius utroque casu se vere et rea- " liter animum huiusmodi habere iure- " iurando affirmet. „

Queste parole sono così chiare, che non ammettono dubbio alcuno. È sancito che il domicilio necessario, perchè un forestiero diventi suddito del Vescovo e possa essere promosso agli ordini, può acquistarsi *solamente* in due maniere (*is* DUMTAXAT *censeatur*):

a) o colla dimora non minore di un decennio;

b) o con trasportarvi la maggior parte delle proprie cose e sostanze e procurandovisi la casa e dimorandovi un certo tempo considerevole.

Nell'un caso però e nell'altro si deve con giuramento attestare la intenzione di rimanere per sempre in quel luogo.

Ed è questo l'insegnamento di tutti i DD. antichi e moderni. Così il Ferraris l. c. n. 22; il Lucidi *De Visit SS. LL.* De Cap. II, n. III, art. 2, n. 87; il Bouix De Episc. T. II, Par. V, cap. XV, Pr. 8.ª; Vecchiotti, *Inst. Can.*, L. V. Cap. VIII, § 19; il De Angelis *Prael. Iur. Can.*, L. I, Tit. XI, 3.°; lo Zitelli *Apparatus Iur. Eccl.* L. II, Cap. II, Art. V, § 2; il Gasparri *De sacra Ordin.* Vol. II, n. 828; il De Luca S. J. *Prael. Iur. Can. De Pers*,. Tit. III, n. 42. ecc. ecc. E tutti poggiano questo loro insegnamento sulla cit. Costit. Innocenziana *Speculatores*. Non sappiamo perciò come alcuno abbia potuto scrivere che il disposto dalla Costit. *Speculatores* vale solamente quando sia dubbia la intenzione di dimorare per sempre nella diocesi; giacchè quando la detta intenzione consti con certezza, può il Vescovo ordinare un forestiere anche dopo il primo giorno del suo arrivo. Quanto ciò sia contrario alla detta Costit., basta tenerne sott'occhi il tenore per convincersene. In essa stabilisconsi tassativamente due soli casi, e in amendue colla richiesta del giuramento, perchè un forestiero possa venir promosso agli ordini; fuori dei quali non sarà consentito giammai (1).

Questo è oggidì fuor di ogni dubbio, e non vale intrattenersi maggiormente a dimostrarlo. Piuttosto diamo qualche chiarimento sui varii punti di tal disposizione secondo il sentire dei DD.

Il primo caso, in cui si ammette il domicilio per l'ordinazione, è la dimora decennale. I dieci anni vogliono essere *completi e continui*, come si raccoglie dalle parole della Costit.: *Vel per decennium saltem in eo habitando.* Ma se vengono interrotti colla dimora altrove di qualche mese, in ogni anno? Quando l'allontanamento fu fatto coll'animo di ritornare, non si perde il domicilio per tale effetto. Così Onorante Cap. IX not. II: " Si semel a domicilio contracto in una dioecesi ad aliam se divertat animo redeundi ad primam, tunc etsi per aliquod tempus ab ista absit, non officit quominus domicilium ad ordines aliis circumstantiis expletis contrahatur. „

Ciò va detto se solo il giovane ordinando vuol collocarsi in aliena diocesi. Non così quando il giovane non è *sui iuris* e vi si colloca il padre: in tal caso, dovendo il figlio seguire il domicilio del padre, può anche dimorare altrove, p. e. nel seminario di altra diocesi, perchè possa ordinarsi dal Vescovo della diocesi dove risiede il padre. Così Onorante *l. c.* Moreno in Const. *Speculatores*, n. 138, Gasparri *l. c.* n. 831, il Lucidi, *l. c.* n. 88. il quale corrobora tal dottrina con un decreto della S. C. del Conc. del 4 dicembre 1706 in Materanen.

L'altro caso, ammesso pel domicilio dell'ordinando, è quando nella nuova diocesi trasferisce la maggior parte delle proprie cose e sostanze, e vi si procura la casa.

In quanto alla casa, non è necessario che la edifichi o la compri. La Costit. dice: *aedes instructae sint*, non *aedificatae*, ovvero *emptae*. E però basta che la si prenda in affitto (Gasparri l. c. n. 832).

I beni da trasferire sono i beni mobili, non gl'immobili; e se il giovine non possegga beni, o ne abbia pochissimi, basterà che solo stabilisca la casa nella nuova diocesi, e vi si fermi un tempo

(1) Giova qui avvertire che altro è il domicilio necessario all'ordinazione; altro il domicilio necessario al matrimonio. Per questo è sufficiente l'animo di dimorare in una parrocchia la maggior parte dell'anno colla dimora effettiva anche di un giorno solo. Per quello richiedesi *assolutamente* ciò che prescrive la Costit. *Speculatores*. Fa d'uopo non confondere l'uno e l'altro domicilio.

considerevole. Così il Lucidi l. c., l'Onorante l. c., il Gasparri l. c. ecc.

Quanto dovrà durare codesto tempo considerevole? L'Onorante *l. c. nota 1*, dice che basta un triennio completo e continuo, "argumento sumpto, aggiunge il Lucidi l. c. n. 87, a triennio per Concilium determinato, ut quis Episcopus suum familiarem ordinare possit„. Così pure il Monacelli P. III App. Inst. VIII n. 41 segg., il quale riprova l'opinione del Moreno che rilascia ciò al giudizio del Vescovo.

Noi, per verità, rispettiamo il giudizio dell'Onorante e del Monacelli: osserviamo solo che la Costit. innocenziana non determina il trienno; ma dice solo *per aliquod considerabile tempus*. Crederemmo perciò che quando sia chiara e certa la volontà di rimanere in diocesi per sempre, possa bastare un tempo anche minore.

In ordine al giuramento, deve questo emettersi dal giovine se è *sui iuris*; altrimenti dal padre, sotto la cui dipendenza il giovine vive. Così nei luoghi citati l'Onorante, il Lucidi, il Gasparri. Il Gasparri aggiunge che basta il giuramento emesso innanzi la promozione alla prima tonsura, senza che ci sia bisogno di rinnovarlo prima di ricevere gli altri ordini.

È quistione fra i DD. se uno possa avere un doppio domicilio in rispetto all'ordinazione, come può averlo per ogni altro effetto canonico. L'Onorante nega; altri, come il Vecchiotti l. c., Scavini L. III, n. 602 ecc., più ragionevolmente affermano, potendo darsi che si faccia dimora, per lo spazio di dieci anni, un semestre in una diocesi ed un semestre in un'altra. Però giustamente osserva il Gasparri l. c. n. 837 che, incardinatosi il giovine per l'ordinazione ad una diocesi, non può più appartenere all'altra.

Il Gasparri muove un'altra interessante quistione, quando cioè un giovine forestiero abiti per dieci anni in una medesima diocesi, non già però nella stessa parrocchia; se possa, non ostante, essere dal Vescovo promosso agli ordini. Ed egli risponde che con ciò il giovane non avrebbe il vero domicilio che deve fissarsi in una sola e medesima parrocchia, come le leggi civili lo riconoscono nel solo e medesimo municipio; e però il Vescovo non potrebbe esser proprio per ragione di domicilio, come può esser proprio per ragione di origine. In tal caso consiglia, come partito più sicuro, di ricorrere alla S. C. del Concilio (1).

A noi per verità, colla debita venerazione al dotto Autore, ci sembra un po' dura tale soluzione. Imperocchè qui non si tratta di essere soggetto al parroco, come il Tridentino prescrisse pei matrimonii, ma di essere soggetto al Vescovo. E quantunque si parli di domicilio, non è però quel domicilio stretto a senso dei Canoni e delle leggi, per cui basta l'animo di starvi sempre, e quanto alla effettiva dimora basta anche un giorno solo; ma si vogliono ben dieci anni, affinchè il Vescovo possa rendersi certo che il giovane abbia l'animo di non più allontanarsi dalla diocesi.

Al 2.° Dal fin qui detto si fa chiaro come abbia gravemente errato nel nostro caso il Vescovo di O. con promuovere ai sacri ordini il giovinetto Alfonso di altra diocesi, contento solo del giuramento di volere ivi perpetuamente dimorare. Era necessario che avesse dimostrato prima questa volontà o colla dimora di un decennio, o con trasportare ivi i suoi beni e stabilirvi la casa (non bastando la dimora in seminario o in qualche altro pio luogo) e dimorarvi pure un tempo considerevole.

48.

Se i Canonici di Cattedrale hanno l'obbligo di assistere ai solenni pontificali di un Vescovo estraneo.

D. Il Vescovo di R. è visitato dal Vescovo di O. Impedito quegli di celebrare il Pontificale solenne in una chiesa della città, delega a questo tal funzione permettendogli l'uso del trono. I canonici però della Cattedrale si ricusano di assistere il Vescovo forestiere, credendosi in dovere di assistere solo al proprio Vescovo. Si chiede: Che è da dire di codesti canonici?

R. Il Ferraris tratta la quistione proposta colle seguenti parole (v. *Canonicus* Art. VI, n. 54:) "Canonici tenentur assistere Suffraganeo, quando nomine proprii Episcopi functiones episcopales exercet. S. C. Rituum in Bracharen. 21 Februarii 1604. — Eadem enim obsequia

(1) Ecco le sue parole (l. c. n. 838): "Iam vero cum canones domicilium agnoscant solum in parochia, sicut leges civiles in municipio, sequitur in casu domicilium canonicum non fuisse contractum, et ideo Episcopus dioecesis non posse esse proprium ratione domicilii, licet possit esse proprius ratione originis. Si igitur Episcopus indiget talem ordinare, qui non est subditus alia ratione, et non habet nisi domicilium urbanum, aut dioecesanum in sensu explicato, tutius est ut adeat S. C. C. „

praestanda sunt Episcopo delegato quae praestari debent deleganti. Eadem S. Congr. in dict. Bracharen. 20 martii 1604.— Canonicorum duorum assistentiam habere non debet Episcopus suffraganeus ultra Diaconum et Subdiaconum, qui sunt cantaturi Evangelium et Epistolam sicut haberet proprius Episcopus. S. C. R. in Bracharen., 1 septembris 1607. — Si tamen consuetudo antiqua id permitteret, esset observanda, ut suffraganeus haberet assistentiam aliorum duorum Canonicorum, praeter Diaconum et Subdiaconum. Eadem S. Congr. in Tarraconen. 7 iulii 1612.—Canonici et dignitates omnes non debent assistere parati, quando Episcopus suffraganeus solemniter celebrat, sed in habitu ordinario, sicut et quando facit ordinationes, consecrationes et alias similes functiones pro Ordinario, quo casu illi tantum debent accipere paramenta qui sunt necessarii in ministerio. Eadem S. Congr. in Bracharen., 1 septembr. 1607. „

Da questo insegnamento dovrebbesi raccogliere che ai pontificali del Vescovo non proprio i canonici hanno l'obbligo di assistere solo quando esercita le dette funzioni a nome del proprio Vescovo. Però non sono obbligati di fornirgli l'assistenza dei due canonici oltre quella del diacono e suddiacono (salvo quando ci sia una legittima e contraria consuetudine), nè di pararsi tutti solennemente, come nelle grandi funzioni del Vescovo proprio.

Ma oggidì può dirsi esatto codesto insegnamento?

Prima di ogni altro fa d'uopo osservare che i decreti citati dal Ferraris trovansi tutti nell'antica Collezione del Gardellini: però nella edizione novissima, fatta dalla tipografia di Propaganda, si trova il primo solamente del 21 febbr. 1604 *in Bracharen.* Gli altri sono stati tutti eliminati.

Ecco il cit. decreto in *Bracharen.* sotto il num. 159 della novissima edizione:

" Pro parte Archiepiscopi Bracharen. in Sacra Rituum Congregatione expositum fuit: Dignitates et Canonicos suae Ecclesiae recusare assistere Episcopo Suffraganeo ab ipso Archiepiscopo deputato ad reconciliandam Ecclesiam vel atrium illius, quando aliquo casu polluitur; nec velle ad dictas reconciliationes accedere. Quare quaesitum fuit: " *An dictae Dignitates et Canonici ad interessendum seu assistendum cogi possint?*

" Sacra Rituum Congregatio respondit: *Teneri Canonicos et Dignitates Episcopo suffraganeo assistere quoties praedictas vel similes functiones episcopales nomine proprii Archiepiscopi exercet.* „

Vuolsi adunque oggidì attendere solo a questo decreto che ha tutto il suo vigore; in virtù del quale i Canonici e le Dignità sono tenuti di assistere al Vescovo non proprio quante volte compie funzioni episcopali in nome del proprio Vescovo.

Essendo stati tolti gli altri decreti sopra citati, non più si può limitare cotale assistenza secondo il tenore di essi (1) quando il proprio Vescovo delega un altro ai pontificali. E ragione di ciò sem-

(1) Soprattutto giusta il decreto del 1 sett. 1607 *in Bracharen.* Al quesito: " An in omnibus et per omnia Episcopo Suffraganeo inservire et ministrare teneantur (Canonici et Dignitates) sicut tenentur ministrare et inservire proprio Episcopo „ la S. C. rispose:

" Non teneri dignitates, et Canonicos obviam ire Episcopo Suffraganeo ad Ecclesiam venturo usque ad eius cubiculum, sicut tenentur obviam ire proprio Archiepiscopo, sed satis esse, si aliqui Canonici ei obviam procedant usque ad portam Ecclesiae, et dignior ei aspersorium porrigat, eumque usque ad Altare, vel locum ad celebrandum, seu alias functiones exercendum destinatum, associent. „

" Item declaravit dictum Suffraganeum solemniter celebrantem non debere sedere in Sede Archiepiscopali, sed in faldistorio in cornu Epistolae locando; nec debere uti baculo Pastorali, nisi quando tenuerit Ordinationes, vel alias functiones fecerit, in quibus, iuxta regulas Libri Pontificalis, eo uti debet, et necesse est; nec debere habere assistentiam duorum Canonicorum praeter Diaconum, et Subdiaconum, qui erunt cantaturi in Missa Evangelium, et Epistolam, sicut haberet proprius Archiepiscopus, si solemniter celebraret, sed satis esse si praeter Diaconum, et Subdiaconum, ei unus ex Dignitatibus vel Canonicis assistat ad librum, Pluviali paratus..

" Similiter, celebrante Episcopo Suffraganeo, non teneri omnes Dignitates, et Canonicos sacra paramenta accipere, sicut tenentur celebrante proprio Archiepiscopo; sed praeter ministros supradictos, alios omnes assistere debere in habitu ordinario canonicali, et pariter celebrante Episcopo Suffraganeo, super Altare non est ponendum septimum candelabrum, sicut ponitur celebrante proprio Archiepiscopo. „

" In reliquis functionibus, quas exercet Episcopus Suffraganeus, vel alius Episcopus delegatus a proprio Archiepiscopo, velut in ordinationibus clericorum, in consecrationibus et reconciliationibus altarium, et Ecclesiarum, seu coemeteriorum, et in similibus, Dignitates et Canonicos teneri assistere Episcopo suffraganeo in habitu canonicali, quando legitime non erunt impediti, et ex eis sacra sumere debere paramenta tot Dignitates et Canonicos quot necessarii erunt iuxta Rubricas Pontificalis,

bra esser questa che, come contrariamente all'antica disciplina, il Vescovo ordinario può concedere oggidì l'uso del trono ad un Vescovo forestiero, secondochè altrove abbiamo dimostrato (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par II, p. 235), così coll'uso del trono vanno connesse tutte le altre onorificenze che competono al Vescovo Ordinario.

Si può adunque ritenere che quando il Vescovo diocesano commette ad un Vescovo forestiero qualche funzione pontificale coll'uso del trono, gli concede altresì l'uso di tutte le altre prerogative che competono all'Ordinario; ed in tal caso i Canonici e le Dignità saranno obbligati di prestare al Vescovo suffraganeo o forestiero l'assistenza e le onorificenze tutte che devono prestare al diocesano.

Nel caso nostro perciò i Canonici di R. non possono ricusarsi di assistere al Pontificale del Vescovo di O.

49.

Circa la pena della perdita del benefizio in chi ne aliena indebitamente i beni.

D. Tizio, canonico di una chiesa collegiata ed amministratore delle rendite beneficiali di massa, ne aliena indebitamente una parte. Or chiede: 1.° Dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis* vige ancora la pena della privazione *ipso iure* del beneficio quando si alienano senza solennità i fondi beneficiali? — 2.° Nel caso affermativo, si richiede per tale effetto la sentenza declaratoria? — 3.° Che deve dirsi di lui, Tizio?

R. La Estrav. *Ambitiosae*, a chi senza le richieste solennità si fa lecito di alienare beni ecclesiastici, commina la scomunica *nemini reservata*, ed oltre a ciò sancisce come segue:

" Alienanti vero bona ecclesiarum, monasteriorum, locorumque piorum quorumlibet, inconsulto Rom. Pontifice, aut contra praesentis constitutionis tenore, si pontificali vel abbatiali praefulgeat dignitate, ingressus Ecclesiae sit penitus interdictus. Et si per sex menses immediate sequentes, sub interdicto huiusmodi animo (quod absit) perseveraverit indurato, lapsis mensibus eisdem, a regimine et administratione suae ecclesiae vel monasterii cui praesidet in spiritualibus et temporalibus, sit eo ipso suspensus. Inferiores vero praelati, commendatarii et aliarum ecclesiarum rectores, beneficia et administrationem quomodolibet obtinentes, prioratibus, praeposituris, praepositatibus, dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis, canonicatibus, praebendis, aliisque ecclesiasticis cum cura et sine cura saecularibus et regularibus beneficiis quorum res et bona alienarunt dumtaxat, ipso facto privati existant, illaque absque declaratione aliqua vacare censeant possintque per locorum Ordinarios vel alios ad quos eorum collatio pertinet, personis idoneis (illis exceptis quae propterea privatae fuerint) libere de iure conferri, nisi alias dispositioni Apostolicae Sedis sint generaliter aut specialiter reservata. „

Oltre adunque la scomunica, la Cost. Paolina infligge per questo delitto ai Vescovi ed agli Abati l'interdetto dall'ingresso della Chiesa; e non correggendosi fra sei mesi, la sospensione dal diritto di reggere la propria chiesa o il proprio convento: queste pene da incorrersi *ipso iure*. — Ai prelati inferiori ed a qualsivoglia beneficiato, che aliena le cose ed i beni del proprio beneficio, la privazione *ipso facto* del beneficio medesimo.

Or sono queste pene oggidì in vigore dopo la Costit. *Apostolicae Sedis?*

La Costit. *Apost. Sedis* dichiara irretiti di scomunica non riservata: " Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito Apostolico ad formam Extravagantis *Ambitiosae de Reb. Eccl. non alienandis* „ (1).

---

et formam actus, quem dictus Episcopus suffraganeus exercet. „

Abbiamo voluto recitare tutto il tenore di questo decreto abolito, per fare intendere la differenza fra l'antica e la nuova disciplina intorno all'assistenza ed alle onorificenze dovute ai Vescovi non Ordinarii. Anticamente adunque vi erano tutte le limitazioni contenute in questo decreto per siffatti Vescovi. Oggidì però quando il Vescovo diocesano delega ad altro Vescovo qualche funzione pontificale, concedendogli il diritto al trono (che prima non era in sua potestà di concedere), competono a questo, senz'alcuna limitazione, tutti gli onori proprii del Vescovo diocesano.

(1) Sono molti che oggidì esimono i Vescovi e gli abati da questa scomunica, dicendoli puniti dalla Estrav. *Ambitiosae* solo coll'interdetto, e questo non curato per sei mesi, colla sospensione dal diritto di governare: or poichè di dette censure non parla la Costit. *Apost. Sedis*, queste sono abolite, e però non resta nessun'altra pena per quelli. — Ma costoro forse non considerano che l'Estrav. *Ambitiosae* commina ai Vescovi ed agli Abati le dette pene *oltre* la scomunica comune a tutti coloro che presumono alienare beni eccles. e riceverli così alienati. Ecco le sue parole: " Si quis autem contra huius nostrae prohibitionis seriem de bonis et rebus eisdem quicquam

Tutti i commentatori di detta Costit. convengono che le sole CENSURE *latae sententiae* in essa non commemorate si considerano abolite ; non già le altre pene, come le privazioni, le inabilitazioni ecc. Or applicando questa teorica alle predette pene, si fa chiaro che dopo la Costit. *Apostolicae Sedis* rimane abolito l'interdetto, comminato ai Vescovi ed agli Abati e per conseguenza pure la sospensione dal diritto di reggere la chiesa od il monastero, giacchè l'interdetto è censura come la scomunica e la sospensione.

Non così però la privazione del beneficio, la quale non è censura. Questa vige anche oggidì dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis*, non essendovi ragione onde possa dimostrarsi abolita. Così pure il De Angelis L. III, Tit. XIII, 4.° ; così il Sebastianelli *Prael. Iur. Can. De Rebus.* Pars III n. 403 (1).

Vuolsi però avvertire che per incorrere questa pena occorre 1.° che l'alienazione sia compiuta, non già solo attentata ; e inoltre che ci sia la piena contumacia, trovandosi nella Estrav. *Ambitiosae* le parole : " Si quis contra huius nostræ prohibitionis seriem de bonis et rebus eisdem quicquam alienare PRAESUMPSERIT „ (2).

Al 2.° Ma se i beneficiati che alienano indebitamente i fondi del proprio beneficio incorrono *ipso iure* la privazione del beneficio medesimo, questa privazione, perchè abbia effetto, ha bisogno della sentenza declaratoria ?

Il testo della Estrav. *Ambitiosæ* dice : " ...ipso facto privati existant, illaque (beneficia) *absque declaratione aliqua* vacare censeant. „ Qui però l'*absque declaratione* non si riferisce al *privati existant*, ma al *vacare censeant.* E vuol dire che privati che saranno del proprio beneficio, non vi è bisogno di altra dichiarazione perchè questo possa dirsi vacante, e il Vescovo possa provvederlo. Ciò dunque non toglie che nel foro esterno, perchè abbia effetto tal privazione, vi sia bisogno della sentenza declaratoria.

È questo pure l'insegnamento del Card. Petra, uno dei più insigni commentatori di tale Estravagante. Ecco le sue parole (Tom. V. Tit. XIX Sect. IV n. 39) : " Incursio autem in dictas poenas est ipso iure, tam quoad excommunicationem, quam privationis beneficiorum et alias in Constitutione inflictas, ut exprimitur in eadem ; sed quoad forum externum requiritur declaratio facti quoad dictam privationem. „ E conforta questa sua dottrina non solo coll'autorità di più DD., ma con espresse dichiarazioni della S. Rota e della S. C. del Concilio ; sicchè oggidì ciò è fuor di ogni dubbio (3).

Abbiamo detto *pel foro esterno.* E per l'interno ? Ecco come segue ad insegnare lo stesso dottissimo Card. Petra *l.c.* : " Pro foro tamen interno et conscientiae, aliqui dicunt etiam requiri (declarationem) quoad privationis poenas ; sed alii contrarium docent opud. citat. DD., cui tutiori opinioni magis adhaerendum est in foro conscientiae, ut notat *Quaranta cit.*, et recurri proinde ad Sac. Pœnitentiariam pro absolutione et abrogatione dictarum poenarum. „ È quistione adunque se la dichiarazione richieggasi anche pel foro interno. Miglior partito, e più sicuro, è quello di scrivere alla S. Penitenzieria, *reticito nomine*, per l'assoluzione dalle dette pene.

Al 3.° Ma Tizio, nel nostro caso, è incorso in questa privazione ?

---

alienare praesumpserit... tam qui alienat quam is qui alienatas res et bona praedicta receperit sententiam excommunicationis incurrat. „ E poi soggiunge: " Alienati vero... si pontificali vel abbatiali fulgeat dignitate ingressus ecclesiae sit penitus interdictus etc.„ Ognun vede perciò come questa seconda pena è diversa da quella prima la quale, conservata dalla Costit. *Apost. Sedis*, colpisce ancora i Vescovi e gli Abati.

(1) Il P. De Luca nelle sue lodatissime *Praelect. Iur. Can. De Rebus Eccl.* T. XXIX n. 401 a tal proposito scrive : " Poenae autem, quae censurae proprie non sunt, e. g. privatio beneficii vocisque activæ et passivæ, inhabilitas ad officia et beneficia... iuxta nonnullos adhuc manerent, quamvis iuxta alios verius admittitur *poenas latas* ab iure ad unam excommunicationem dictam coerceri, ceteras per iudicis sententiam posse imponi. „ Per verità, non sappiamo su quali fondamenti poggi questa sentenza, non essendoci dichiarazione della competente Autorità che abbia rivocate quelle pene.

(2) Molti commentatori della Costituz. *Apostolicae Sedis* ammettono la piena contumacia solo nei *recipere praesumentes* non già negli *alienantes,* perchè la detta Cost. aggiunge ai primi non ai secondi la parola *praesumentes.* Facciamo considerare che la detta Costit. aggiunge : " ad formam Extravagantis *Ambitiosae* „ ; e però fa d'uopo interpretare le prefate parole un po' dubbie secondo la medesima Estravagante. Or in questa si dice espressamente : *si quis alienare praesumpserit.*

(3) Pei Regolari che, oltre le pene della Estrav. *Ambitiosae* incorrono *ipso facto* la pena della privazione della voce attiva e passiva, degli officii e della inabilità per questi, in virtù del decreto della S. C. del Conc. d'ordine di Urbano VIII, non vi è bisogno della sentenza declaratoria, secondo un decreto della S. C. del Conc. del 1 settembre 1657 e confermato il 26 marzo 1689 *in Romana pro Cisterciensibus,* riferito dal Ferraris (v. *Alienatio* Art. VI, n. 9).

Egli alienò indebitamente parte dei beni della massa, di cui era amministratore, e di cui formavasi la prebenda pure del suo benefizio: ha perciò alienato anche qualche cosa del beneficio proprio. Non pare adunque esente dalla pena non solo della scomunica, ma ancora della privazione del medesimo beneficio. Può provvedere intanto alla sua coscienza rifacendo il capitolo dei danni e rivolgendosi alla S. Penitenzieria per l'assoluzione dalla pena della privazione del suo beneficio, giacchè l'assoluzione dalla scomunica può conseguirla da qualsivoglia confessore, non essendo riservata.

—

QUESITI

CON BREVISSIME RISPOSTE.

222. — **D.** In talune parrocchie della diocesi di L. i parroci hanno introdotto l'uso di vestire di rosso i cherichetti che in abito talare servono all'altare. È tollerabile questo uso?

R. La foggia di abito pei cherichetti, ed in generale pei laici che servono nelle chiese, vuol essere approvata dal Vescovo. Se il Vescovo di L. ha concessa tale approvazione, niente vi è di male che quei ragazzi vestano di rosso.

223. — **D.** In R. vi ha in un borgo una Chiesa, il cui rettore è di nomina regia, e che fu dichiarata succursale di due parrocchie. Qual maggiore privilegio può vantarvi la parrocchia, nel cui territorio si trova sita quella chiesa?

R. Può vantarvi tutti i diritti che ha il parroco sulle chiese delle confraternite, diverse dalla chiesa parrocchiale, e site nel proprio territorio, secondo il decreto *Urbis et Orbis* del 12 genn. 1704 (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460).

224. — **D.** Nei giorni del carnevale si usa in talune parrocchie o congreghe di esporre il Venerabile, e durante l'esposizione cantare l'officio dei morti e le litanie della B. V. cui si risponde *ora pro eis*. Si chiede: 1.° Si può cantare l'officio dei defunti esposto il Venerabile? — 2.° Si può rispondere *ora pro eis* alle invocazioni delle litanie?

R. Al 1.° Quando sta esposto il Santissimo non sono consentiti officii funebri. E però ad un caso simile la S. C. dei Riti il dì 13 luglio 1883 *in Conversanen.* rispose: " SS. Sacramenti expositio fiat absoluto Defunctorum officio, ac remoto si fieri potest, tumulo, vel saltem extinctis candelis circa illum accensis. „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, P. II, pag. 93).

Al 2.° È vero che la risposta approvata per le invocazioni delle litanie lauretane è *ora pro nobis;* crediamo però sostenibile la consuetudine vigente in taluni luoghi di rispondere *ora pro eo;* ovvero *ora pro eis*, pregando per una o più persone, o per le anime del purgatorio.

225. — **D.** Il confessore ordinario di un monastero di monache, quando vi è lo straordinario, deve starne così lontano, da non poter neanco celebrare nella loro chiesa nè amministrare alle suore la S. Comunione?

R. Ecco il decreto della S. C. de' VV. e RR. del 12 dicembre 1708: " Mandat ut neque ordinarii neque extraordinarii (confessarii) accedant ad ea monasteria *ad audiendas confessiones* tempore iam sui officii expleto, neque ab ulla earum accipiant aut ad eam mittant litteras, nisi adsit specialis licentia „ (Bizzarri *Collect.* edit. 1885 pag. 294). Dunque il divieto è solo per le confessioni e per le lettere senza permesso; non già per la messa nè per le comunioni.

226. — **D.** Un canonico in T., solito a non intervenire all'officiatura vespertina, veniva giornalmente puntato. Ora egli cronicamente infermo, e però legittimamente impedito di recarsi in coro, continua ad essere puntato all'officiatura vespertina, benchè non lo sia nelle altre ore. È giusta cotal condotta del puntatore?

R. È giustissima. Perchè un capitolare sia esente da puntature per ragione d'infermità, è necessario che prima di cadere infermo fosse stato assiduo al coro. Così Bened. XIV *Inst.* § 8, n. 47; la S. C. del Conc. 24 Nov. 1832 *in Parmen.* etc. (V. nostre *Consultaz. Canon.* Cons. XIV, n. 3, pag. 395).

227. — **D.** In P. è consuetudine che il canonico o il beneficiato, deputato dal Vescovo alla cura delle anime, che non è inerente al beneficio, partecipi alle distribuzioni quotidiane quando non è presente per l'esercizio della detta cura. Può sostenersi tal consuetudine?

R. Più volte si è dimostrato che l'esercizio della cura allora solo dà diritto alle distribuzioni nelle assenze del coro, quando la cura è inerente al beneficio (V. nostre *Consultaz.* l. c. p. 397 e 398). Nel caso di P. si verifica il contrario. Nondimeno benchè si debbano considerare condannevoli le consuetudini contro il diritto in fatto di distribuzioni, pur ve ne ha talune che possono mantenersi, come altrove fu dimostrato. Fra queste va noverata quella onde parteci-

pano alle distribuzioni, tuttochè assenti coloro, che sono destinati dal Vescovo a coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 138). Può dunque sostenersi la consuetudine di P.

228. — **D.** Quando avviene che qualche fanciullo, oltre i sette anni, non ancor battezzato, per incuria dei parenti, debba battezzarsi, con qual forma deve amministrarglisi tal sacramento, con quella *pro parvulis*; ovvero coll'altra *pro adultis?*

R. Per chi ha oltrepassati i sette anni vuolsi usare generalmente la forma *pro adultis*. La Suprema Congr. del S. Officio suol dispensare da quest'obbligo e permettere la forma *pro parvulis* anche per gli adulti, ed in taluni casi può anche permettere l'uso della sola forma colla materia *absque caeremoniis*.

229. — **D.** In A. una chiesetta angusta, dedicata a S. Lucia, non può contenere il popolo che vi accorre. Può questo titolo trasportarsi ad una chiesa vicina più grande, dedicata alla Madonna di Loreto ed il titolo, della Madonna di Loreto imporsi invece a quella prima?

R. Ciò non può farsi per facoltà vescovile. Fa d'uopo ricorrere alla S. C. dei Riti, la quale non è sì facile che lo conceda (S. R. C. *in Tarvisin.* 6 sept. 1834; *in Congr. Mission.* 27 aug. 1836).

—

NOTA

Intorno al divieto di ammettere i minorenni ad abitare nei conventi dei Regolari.

A pag. 232 di questa Parte parlammo del decreto di Clemente X del 16 maggio 1675, tenendo presente il testo pubblicato dal Ferraris (v. *Habitus* n. 33-35), da noi creduto genuino, massime dove dice *ad habitum* e non *ad habitandum*, perchè assai conforme allo scopo ed al contesto del decreto medesimo.

Però il testo pubblicato dal Bizzarri nella *Collectanea in usum Secretariae S. Congr. EE. et RR.* a pag. 305 della edizione antica del 1863, ed a pag. 274 della edizione recente del 1885, è un po' difforme da quello del Ferraris, non solo perchè ha le parole *ad habitandum* anzichè *ad habitum*, ma ancora per altre parole che non si trovano in quello del Ferraris. Noi diamo qui l'integro testo del Decreto, come si legge nella cit. *Collectanea* del Bizzarri, e dopo esporremo alcune nostre riflessioni.

DECRETUM

Etsi Decretis Sacrae Congregationis super statu Regularium de mandato Summorum Pontificum Innocentii X et Alexandri VII iam pridem editis pro Novitiis recipiendis statutum sit, ut omnes, qui ad habitum probationis se recipi postulaverint, diligenter examinentur, ac per vota secreta approbentur, quotquot idonei reperti fuerint aetate, aliisque requisitis ad praescriptum Apostolicarum Constitutionum, ac Statutorum Ordinis, *nec quisquam censeatur habilis ad hujusmodi habitum suscipiendum ut Clericus nisi annum aetatis suae decimum quintum, neque ut Conversus, nisi annum vigesimum expleverit*, nihilominus in pluribus Religionibus Italiae, et Insularum adiacentium, aliquibus ab hinc annis introductum est ut recipiantur adolescentes Laici, non quidem pro Conversis ut annum probationis incipiant, et finito tempore Novitiatus admittantur ad Professionem; sed pro Tertiariis, vel Oblatis, seu Donatis, eisque tradatur habitus, ut vocant sine caputio, illis dari consueto, ut sic inserviant alicui Religioso particulatim, aut pluribus, vel omnibus communiter, et multoties pueri, et adolescentuli recipiantur in Monasteriis, non ut Novitii, sed ut hospites, seu postulantes se recipi pro Clericis ad habitum probationis, et parva veste induti plures menses, quinimmo et annos sic detineantur intra claustra, donec compleverint annum aetatis decimum quintum Clericis ut supra praescriptum, ad annum Novitiatus inchoandum, idque eo praetextu, ut interea fiat experimentum de ipsorum indole, et aptitudine ad Religionem, et aliquando etiam in eadem veste iidem pueri, et adolescentuli admittantur in Novitiatibus, et cum Novitiis degant, ad hoc ut eorum voces pueriles in Choro cum vocibus Professorum misceantur, dum divina peraguntur officia. Quoniam vero secundum canonicas sanctiones et juris regulas, cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debeat admitti, et memorati abusus irrepserint in fraudem legis, et elusionem Decretorum ut supra editorum in Religionum dispendium, ac non sine multorum admiratione, et scandalo; Idcirco eadem Sacra Congregatio, ut in dies crescat in Ecclesia Dei sacrarum Religionum splendor, et veneratio ex speciali mandato Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Papæ X hoc præsenti Decreto in virtute sanctæ obedientiæ *præcipit* omnibus et singu-

lis Superioribus Generalibus, Provincialibus, et Localibus quocumque nomine, et titulo appellatis, quorumcumque Ordinum, et Congregationum, tam Mendicantium quam non mendicantium, *ut de caetero neminem pro Tertiariis, vel Oblatis, seu Donatis, aut Commissis vel Servientibus, nec pro hospitibus seu postulantibus, vel Cantoribus, aut alio quocumque nomine nuncupatis, ac quovis habitu indutis, vel induendis seu quovis praetextu, vel causa, aut quaesito colore recipiant, seu admittant ad habitandum intra claustra, nisi vigesimum aetatis suae annum expleverit, omnesque sic receptos, seu admissos* (Iis tantum exceptis, qui completa aetate annorum quindecim pro Clericis, seu Choristis in habitu Novitiorum annum probationis agunt) *a Monasteriis, seu Domibus Regularibus omnino amoveant, et eijciant infra terminum duorum mensium*, inchoandum a die intimationis praesentis Decreti faciendae Procuratoribus eorumdem Ordinum et Congregationum in Romana Curia existentibus. *Quod si praedicti Superiores praesenti Decreto* per omnia non paruerint, aut in aliqua eius parte contravenerint, *poenam privationis dignitatum, et officiorum, quae tunc temporis obtinebunt, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda, vocisque activae et passivae ipso facto absque alia declaratione incurrant.* Non obstantibus quoad omnia suprascripta privilegiis, indultis, et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae die 46. Maii 1675.

V. Card. Carpineus

P. Fagnanus *Secret.*

Notiamo innanzi tutto la differenza fra il testo allegato del Bizzarri e quello del Ferraris. Nel testo del Bizzarri si legge:... *vel cantoribus, aut alio quocumque nomine nuncupatis ac quovis habitu indutis, vel induendis seu quovis praetextu vel causa, aut quaesito colore recipiant, seu admittant ad habitandum intra claustra etc.* — Nel testo del Ferraris si legge:... *vel cantoribus, aut alio quocumque nomine nuncupatis, aut quovis praetextu vel causa aut quaesito colore recipiant seu admittant ad habitum intra claustra etc.*

Nel primo testo perciò, oltre le parole *ad habitandum* anzichè *ad habitum*, vi sono dippiù queste altre: *ac quovis habitu indutis vel induendis.*

Non neghiamo che più autorevole assai del Ferraris è il testo del Bizzarri, che lo ha inserito in una raccolta autentica di decreti della S. C. de' VV. e RR; e che però il decreto vuolsi leggere secondo quest'ultimo, non secondo il primo.

Sembra a noi però non esser molta la differenza di significato fra l'una e l'altra lezione. Tanto è dire infatti *neminem admittant pro oblatis etc. ad habitum intra claustra*, quanto *neminem admittant pro oblatis etc. quocunque habitu indutis vel induendis ad habitandum intra claustra.* Si vede chiaro che il Decreto vuol condannare l'abuso introdotto in quei tempi di ammettere nel chiostro con abito senza cappuccio i donati o commessi od inservienti prima dei venti anni, ed i giovinetti prima dei quindici, aspiranti al noviziato con piccola veste. E però stabilisce che nessuno venga ammesso con tale o simile qualifica e con qualunque abito, s'intende in forma monastica.

Ora si può credere che questo Decreto proibisca qualsiasi dimora voglia fare in un convento, anche di una sola notte, qualche minorenne? Lo scopo di esso era quello di ovviare agli abusi introdotti contro i decreti d'Innocenzo X e di Alessandro VII. Ma questi decreti di altro non parlavano che dei novizii da ammettere all'*abito*, e stabilivano che *nec quisquam censeatur habilis ad huiusmodi habitum suscipiendum ut clericus nisi annum aetatis suae decimum quintum, neque ut conversus nisi annum vigesimum quintum expleverit.* Contro queste disposizioni erano sorti gli abusi di riceversi con diverse fogge di abiti monastici, per altri fini, giovinetti di minore età. Il Decreto di Clemente X fu emanato per togliere siffatti abusi.

Se adunque il Decreto vuolsi estendere al divieto di tenere abitualmente minorenni nel chiostro, sotto qualunque divisa o pretesto (come si è interpretato generalmente finora), non crediamo che debba colpire anche chi ammetta nel chiostro qualche minorenne di passaggio che chiegga per pochi giorni ospitalità.

—

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1899)

Ricevimenti al Vaticano — Il 26 u. s. il S. Padre ricevè nell'Aula Concistoriale le famiglie del Patriziato Romano, che venivano a presentargli gli augurii pel nuovo anno. Il principe Colonna lesse un bellissimo ed affettuoso indirizzo, al quale S. S. rispose con un nobilissimo discorso, raccomandando di conservare il deposito della fede, e signoreggiare colla vigilanza e la preghiera i bassi appetiti, i quali, se prevalgono, fanno sì che la corruzione passa dal cuore alla mente, e Iddio si ritira: perciò conchiuse: vigilate; state in fede.

Cause di canonizzazioni e beatificazioni — Il 24 u. s. nel Palazzo Apostolico, coll' intervento dei Cardinali, Teologi e Prelati consultori, componenti la S. C. dei Riti, si tenne la Congregazione preparatoria per discutere su tre miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. Giovanna de Lestonnac, fondatrice dell' Ordine della B. V. Maria, che si propongono per la sua beatificazione.

Domenica di settuagesima 29 u. s. alla presenza augusta di S. S., che era accompagnato dalla sua nobile Corte, dall'E.mo Mazzella, Prefetto della S. C. dei Riti e segretario, dai Postulatori e Relatori delle Cause, dai Promotori della fede, e Ministri generali dell' Ordine dei Minori e dei Cappuccini, furono promulgati due decreti: uno di *Tuto* per la beatificazione della Ven. Martinengo, cappuccina professa di Brescia, l' altro per l'approvazione delle virtù in grado eroico della Ven. Belloni, professa chiarista di Lodi. Al dubbio: *An stante approbatione duorum miraculorum, Tuto procedi possit ad solemnem Ven. Servae Dei Mariae Magdalenae a Barco Beatificationem?* Si rispose: *Tuto procedi posse ad solemnem Ven. Servae Dei Mariae Magdalenae a Barco Beatificationem;* ed all' altro dubbio: *An constet de virtutibus Theologalibus in Deum et proximum, necnon de Virtutibus cardinalibus eorumque adnexis et in gradu heroico in casu et ad effectum, de quo agitur?* fu decretato: *Constare de virtutibus Theologalibus Fide, Spe et Caritate in Deum ac proximum, necnon de cardinalibus prudentia, iustitia, temperantia et fortitudine eorumque adnexis Ven. Servae Dei Antoniae Mariae Belloni in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur.*

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: il Card. Satolli Protettore della Arciconfraternita della SS.ma Trinità di N. S. degli Agonizzanti, ed il Cardin. Pierotti Protettore delle Suore della Provvidenza di Grenoble.

Cardinale defunto—Il 22 u. s. è morto l' E.mo Cardinale Americo Ferreira dos Santos Silva, Vescovo di Porto. Nato il 16 Gennaio 1829 nella stessa città, fu creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 12 Maggio 1879 col titolo dei SS. Quattro Coronati.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha ricevuto con tutti gli onori dovuti al suo alto grado S. A. R. il principe Arturo, Duca di Connaught, accompagnato dalla consorte, dalle figlie, e da numeroso seguito. Dopo l'udienza recavansi questi a visitare i Musei, e la Galleria dei quadri.

— Nella festa della Purificazione, il Card. Mocenni, in compagnia del Maestro di casa dei Palazzi Apostolici, presentò a S. S. il cereo che annualmente offre l' Amministrazione dei detti Palazzi. Gli furono pure al solito recate le altre offerte di cerei, artisticamente lavorati, dai Capitoli Patriarcali, dal S. Ordine Gerosolimitano, dalle Basiliche e Collegiate, dagli Ordini Religiosi, dai seminarii, collegi ed altri Istituti.

— Il giorno 7 sp., nella Cappella Sistina del Vaticano hanno avuto luogo i solenni funerali pel vigesimo primo anniversario dalla morte di Pio IX. La messa fu pontificata dal Card. Vannutelli: il Papa assisteva dal Trono, e dopo diè l' assoluzione sul tumulo. Erano presenti il Collegio dei Cardinali, i Capi d' ordine, i dignitarii della Corte Pontificia, gli Arcivescovi, Vescovi e Prelati che si trovano a Roma: e dalle tribune il Corpo diplomatico, i Cavalieri dell' Ordine Gerosolimitano, moltissimi signori e signore dell' Aristocrazia romana.

— La Signora Santini, vedova Pagliasso ha donata al Cottolengo di Torino la cospicua somma di duecentomila lire.

— È morto P. Emilio de Augustinis d. C. d. G. chiarissimo professore di Teologia dell' Università Gregoriana, e consultore della S. C. di Propaganda.

— Sono morti: Mons. Bolognesi, Vescovo di Belluno e Feltre, e Mons. Rossi, Vescovo di Sarzana.

—

— È stato proposto ed approvato a grande maggioranza nel parlamento germanico l' abolizione del paragrafo secondo della legge contro i gesuiti, che riguarda l' esilio e le punizioni; e dell' altro, di espellere quei gesuiti che sono sudditi stranieri.

— Alcuni deputati socialisti del Parlamento francese avean proposto di sopprimere l' Ambasciata francese presso la S. Sede, e di ridurre i crediti assegnati agli stabilimenti religiosi in Oriente; i conservatori a grande maggioranza hanno respinto le settarie proposte.

— Nella cappella di Hofburg a Vienna fu fatta la solenne consacrazione di Mons. Mayer dal Nunzio Apostolico ed altri due Vescovi. Nei coretti della Sagrestia assistevano l' Imperatore, le Arciduchesse e molti dignitarii di corte.

— Il primo giorno dell' anno corrente, dopo una interruzione di 350 anni, il culto cattolico è stato ristabilito a Brougg in Argovia (Svizzera). Una sala di scuola, messa dal consiglio comunale a disposizione dei cattolici, serve da cappella.

— A Lugano alcune signore cattoliche hanno raccolti i mezzi necessarii, ed hanno istituito un ricreatorio cattolico per le ragazze, le quali nei giorni festivi vanno a divertirsi onestamente, sotto la vigilanza delle Suore di S. Anna.

— *L' Iris* di Mascagni è stata sequestrata a Londra dalle autorità civili, perchè immorale.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. X. Par. II.)

—

Acta Solemniora Rom. Pontificis

Lettera di S. S. all.Emo Card. Ferrari Arciv. di Milano . „ pag. 81
Lettera Enciclica di S. S. ai Vescovi, al clero, ed al popolo d' Italia. . . . . „ 129
Epistola Encyclica *De Rosario Mariali* . . . . . „ 149
Constitutio Apostolica de Legibus, *Juribus et privilegiis Sodalitatis a SS.° Rosario* . . . . . „ 197
Epistola ad Ministrum Generalem Ordinis Fratrum Minorum. . „ 225

Ex S. Congregatione Concilii

Neapolitana. Praecedentiae. 2 Apr.1898. Quale di due Confraternite, elevate ad Arciconfraternite abbia la precedenza, se quella, che fu elevata prima: ovvero quella che prima fu fondata. . . . . „ 25
Tranen. Iurium. 2 Apr. 1898 — Circa il diritto delle confraternite di fare funzioni senza l'intervento di tutto il Clero, e di non somministrare gli utensili per le messe avventizie. Circa l'appello, la restituzione **in integrum** e le consuetudini facoltative . . . . „ 26
Regien. Canonicatus. 2 Apr. 1898 — Circa la soppressione di un beneficio . . . . . „ 28
Anconitana et aliarum. Sponsalium. 14 Maggio 1898 — Se si possano stabilire delle solennità alla celebrazione degli sponsali, sotto pena di nullità . . . . . „ 73
Policastren. Juris peragendi sacra novendialia. 14 Mag. 1898 — Di una Chiesa parrocchiale che intraprende un novenario nell'ora medesima in cui questo suolsi celebrare in una confraternita . . „ 75
S. Miniatis. Onerum. 18 Giu. 1898 — Se il Capitolo può da sè imporre qualche nuovo obbligo ai mansionarii o cappellani . . . . „ 97
Andrien. Onerum Sodalitatis a SS. Sacramento. 18 Giu. 1898 — Circa la *restitutio in integrum*, e l'obbligo della Confraternita del SS. Sacramento di contribuire al culto del Santissimo . . . . . „ 98
Decreto sulla scardinazione e sulla ordinazione dei chierici, 20 Lug. 1898. . . . . „ 121
Regolamento da osservarsi nelle cause che si propongono innanzi alla S. C. del concilio *iuris ordine servato* — 10 Dic. 1884 . . „ 122
Norme da osservarsi nelle Segreterie dei Dicasteri Pontificii intorno agli spedizionieri ed agli agenti. 11 Nov. 1877. . . . . „ 246

Ex S. Congr. Episcop. et Regular.

Albien. Iurium. 18 Mar. 1898 — Se il Vescovo possa sottrarre dalla giurisdizione del parroco qualche comunità di voti semplici o solenni. . . . . „ 49
Se possa ammettersi prescrizione, e quale intorno ai delitti per le cause criminali dei chierici, 22 Mar. 1898. . . . . „ 50
Fesulana. Restitutionis. 18 Mar. 1898— I fondi beneficiali, svincolati dal demanio italiano, devono addirsi a vantaggio del beneficio stesso, non dei patroni svincolanti. „ 99
Si concede che nella Congregazione dei Terziarii Domenicani, il titolo della mensa comune possa tener luogo del patrimonio per la sacra ordinazione. 22 Dic. 1897 „ 124
Se gli alunni d'istituti di voti semplici, non ordinati *in sacris*, possano esser discacciati senza regolare processo. 4 Lug. 1898. . „ 193
Decreto di unione de' Monaci Premostratesi. 17 Sett. 1898. . . „ 246

Ex S. Congreg. Rituum.

Baren. 30 Nov. 1897 — Si conferma la sentenza che attribuisce la precedenza del Terz' Ordine Francescano sulla Confraternita del SS.mo Sacramento. . . . . „ 5
Parisien. 14 Gen. 1898 — Circa le genuflessioni innanzi al Santissimo nella messa privata; circa l'amministrazione della Comunione; circa la benedizione coll'Ostensorio: circa il canto in lingua volgare nella messa solenne e nella processione col Santissimo; circa il canto solenne della nona lezione. . . . . „ 5
Bellunen et Feltren. 4 Feb. 1898 — Varii dubii circa il luogo dei libri corali: circa l'abitare sotto la sagrestia; circa la nuova be-

nedizione di una chiesa ampliata; circa la erezione di altari portatili nelle chiese; circa le finestre prospicienti nelle chiese — Se possa tollerarsi che in una chiesa consacrata manchi un altare fisso . . . . . „ 7

Neoporten et Meirten. 4 Feb. 1898 — Qual sia il calendario proprio della Chiesa dove si celebra o dove si recita l'officio . . . „ 7

Dubium. 11. Feb. 1898 — Se valgano consuetudini di recitare negli oratorii delle confraternite, anche a porte chiuse litanie non approvate . . . . . „ 9

Dubia. 11 feb. 1898—Se e come si possano cantare le litanie approvate dal Vescovo, ma non dalla Santa Sede. . . . . „ 9

Meliten. 18 Mar. 1898 — Circa i membri dei Capitoli, decorati del titolo di Protonotarii Apostolici . . „ 31

Dubium. 5 Mar. 1898 — I Sacerdoti di altra Diocesi sono tenuti a recitare le collette prescritte dal Vescovo del luogo dove celebrano. „ 31

Urbis et Orbis. 16 feb. 1898 — Promulgasi una nuova edizione dei Decreti autentici della S. Congreg. dei Riti . . . . . „ 32

Di una nuova invenzione per assicurare dai ladri il Sacro Tabernacolo — 18 Mar. 1898. . . . . „ 52

Dioecesum Italiae. 25 Giu. 1897 — Circa i privilegi degli Amministratori Apostolici per l'Italia . „ 53

Mexicana. 5 Mar. 1898 — Circa l'occorrenza dell'ottava della SS. Trinità con quella del *Corpus Domini*. . . . . „ 53

Nullius Montis Cassini. 26 e 29 Apr. 1898 — L'Abate Ordinario di Montecassino può essere nel suo territorio nominato nel Canone della messa . . . . . „ 104

Nullius Nonantulanae. 26 e 29 Apr. 1898 — L'arcivescovo di Modena, che è l'Abate Commendatario di Nonantola, può esser quivi nominato nel Canone della Messa. „ 105

Si aggiungono al Martirologio romano gli elogi di sei sommi Pontefici: S. Adriano III, B. Vittore III, B. Eugenio III, B. Urbano II, B. Innocenzo V, B. Urbano V. — Orbis, 29 Apr. 1898. „ 105

Nuovi elogi da inserire nel Martirologio romano di S. Pasquale Baylon, di S. Antonio M.ª Zaccaria, e di S. Pietro Fourier . . . „ 126

Urbis. 29 Apr. 1898 — Si concede la celebrazione della festa del B. Innocenzo V col rito di doppio minore . . . . . „ 126

Plocen. 25 Giu. 1898 — Circa la esattezza del rispondersi dai cantori nelle Messe cantate . . . . „ 126

Vicar. Apost. Se-Ciuensis Sept. Occid. 27 Giu. 1898 — Si permette in Cina l'uso della tela di hia-pou (urtica nivea) pei pannilini della messa . . . . . „ 127

Basileen. et Luganen. 1 Lug. 1898 — Se possa permettersi di recare immagini o reliquie di santi nelle processioni col Santissimo. . „ 127

Litterae de usu linguae slavicae in sacra liturgia. 5 Ago. 1898 — Intorno all'uso della lingua slava nella sacra liturgia . . . . . „ 170

Dubium. 13 Sett. 1898 — Circa le funzioni del Metropolitano nelle Chiese dei suffraganei. . . . . „ 172

Stabiae seu Castrimaris. 12 Mar. 1897 — Circa il rito delle messe cantate per privilegio nei giorni non proprii — Circa la colletta nel giorno anniversario della elezione o consacrazione del Vescovo — Circa lo Stolone nel canto *del Passio* — Circa il colore dei paramenti nella benedizione del SS. Sacramento dopo la messa dei vivi, e dopo quella di requie . . . „ 193

Massilien. 27 Giu. 1898 — Litanie del SS. Cuore di Gesù approvate per le Diocesi di Marsiglia e di Autun, e per l'Ordine della Visitazione di M. V. . . . . „ 194

Correzione del Decreto *Quebecen* del dì 13 Dic. 1895 (Monit. Eccl. Vol. IX, Parte 1, pag. 244) . . . „ 196

Hydruntina. 12 Nov. 1898 — Se l'arcidiacono del Capitolo Cattedrale, consacrato vescovo, abbia l'obbligo di servire al Vescovo diocesano nei pontificali e nelle ordinazioni . . . . . „ 223

Le messe che possono celebrarsi in qualche oratorio privato del camposanto possono anche celebrarsi nell'oratorio pubblico del medesimo luogo (Decr. riformato). „ 224

Circa la distanza che deve intercedere fra l'altare ed i cadaveri nei cimiteri. 5 Ago. 1898. . . . „ 224

Ex S. Congr. Indulgentiarum.

La confessione per guadagnare le indulgenze della festa del SS. Rosario può anticiparsi dal venerdì antecedente. 25 Marzo 1898 . „ 10

Si annette la indulgenza di 200 giorni ad una orazione a S. Giuseppe Calasanzio. 19 Ottobre 1897 . „ 54

Circa le indulgenze delle Quarantore per la Diocesi di Milano. 1° Aprile 1898 . . . . . „ 79
Montis Politiani. 26 Maggio 1898 — Intorno alle indulgenze concesse dal Vescovo . . . . . „ 106
Burgi S. Donnini. 18 Giu. 1898—Circa la forma, e la imposizione degli scapolari, e circa la iscrizione dei nomi alla Confraternita . . „ 128
Decreto Urbis et Orbis. 26 Mag. 1898—Si dichiarano apocrife le indulgenze di mille anni o più. . „ 148
Della formola nella benedizione papale per le monache di S. Chiara. 26 Mag. 1898 . . . . . „ 173
Si sanano i difetti nella erezione e nella comunicazione delle indulg. per le Confraternite dei Ss. Nomi di Dio e di Gesù. 11 Giu. 1898 „ 247
Si concede che le suore o le donne ascritte alla Confr. de' Ss. Nomi di Dio e di Gesù, che vivono in comunità, possano visitare la propria chiesa per lo acquisto delle indulg. 18 Giu. 1898 . . . . „ 247
Si concede il trasferimento delle pie pratiche colle indulg. della 2.ª Dom. del mese per la detta Confr. quando vien trasferita la processione. 8 Giu. 1898 . . . . . „ 248
Si concede che tutte le indulg. per la detta Congr., indicate nel Sommario, siano applicabili alle anime del Purgatorio. 23 Lu. 1898 „ 248
*Summarium Indulgentiar. Confraternitatis SS. Nominis Dei et SS. Nominis Iesu a Rom. Pontificib. concessarum . . . . . „ 248
Si concede che gli associati al Rosario perpetuo, impediti nei giorni feriali, possano comunicarsi la Domenica seguente per l'indulg. plen. 10 Sett. 1898 . . . . . „ 250

Ex S. Congr. R. U. Inquisitionis.

Circa i matrimoni dei liberi pensatori, dei settarii, dei cattolici non praticanti. 25 Mag. 1897 . . „ 3
Che cosa debba intendersi *per modum potus* nelle dispense dal digiuno naturale. 7 Sett. 1897 . „ 4
Circa il seppellimento delle membra umane amputate. 3 Ag. 1897. „ 4
Se la facoltà concessa ai Vescovi di dispensare dall'astinenza nei giorni di grande solennità valga pure pei Venerdì e Sabati dell'Avvento, consacrati al digiuno. 15 Dicembre 1897 . . . . . „ 5
Circa il battesimo in *articulo mortis* agli adulti. 30 Marzo 1898 . „ 29
Circa l'uso dello spiritismo. 30 Mar. 1898 . . . . . „ 30
Se una breve interruzione della forma offenda la validità dell'Ordinazione. 20 Aprile 1898 . . . „ 51
Le facoltà d'ogni specie, d'ora in poi, la S. Sede non le concede, che agli Ordinarii dei luoghi ; e che cosa s'intenda per Ordinarii. 20 Aprile 1898 . . . . . „ 51
Circa la liceità dell'accelerazione del parto, dell'operazione cesarea, e della laparatomia. 4 Mag. 1898 „ 52
Se i Vescovi possano dispensare *in articulo mortis* dall'impedimento di mista religione. 18 Mar. 1891 „ 76
Se e come i Vescovi possano dispensare *in articulo mortis* e dall'impedimento di mista religione e da quello di disparità di culto. 18 Mar. 1881 . . . . . „ 77
Circa i matrimonii degl'infedeli celebrati con intenzione che siano dissolubili. 18 Mag. 1892 . . „ 77
Se possa ottenersi la delegazione anche pei coadiutori dei parroci di poter dispensare dagl'impedimenti matrimoniali dirimenti *in articulo mortis*. 25 Mag. 1898 „ 79
Di una ordinazione presbiterale in cui si dubita del tatto fisico nella terza imposizione delle mani. 8 Giu. 1898 . . . . . „ 79
Se le facoltà concesse finora dalla S. Sede s'intendano date all'Ordinario nel senso del Decreto di fer. IV 20 Aprile 1898. 23 Giugno 1898 . . . . . „ 101
Come debba regolarsi il parroco al letto di morte di un cattolico, unito civilmente con un infedele. 6 Lug. 1898 . . . . . „ 102
Circa l'ordinazione di un presbitero in cui l'ostia cadde a terra prima di toccarla. 6 Lug. 1898 „ 103
Se valga l'ordinazione presbiterale nella quale il Vescovo alla seconda imposizione tenne le mani giunte al petto e poscia le disgiunse. 6 Lug. 1898 . . . . „ 103
Se valga l'ordinazione presbiterale nella quale il Vescovo alla seconda imposizione non tenne le mani sull'ordinando, ma supplì questo rito dopo l'adattamento della stola sul petto del medesimo ordinando. 6 Lug. 1898 . . „ 104
Sulle condizioni per assolvere gli ascritti alle sette massoniche. 5 Ago. 1898. . . . . „ 125
Si provvede al documento di libertà pei le mogli di quei soldati italiani che combatterono in Afri-

ca nella battaglia di Adua, e non se ne hanno più notizie. 20 Luglio 1898 . . . . . „ 145
Se il confessore cattolico può assolvere uno scismatico che trovasi in buona fede. 20 Lug. 1898 . „ 145
Circa i matrimonii dei pagani poligami, di cui si dubita del vero consenso. 17 Ago. 1898 . . „ 146
Se valga la consuetudine che ogni sacerdote abilitato ad amministrare tutt' i sacramenti, che non richiedono l' ordine episcopale, possa assistere ancora a tutt' i matrimonii, senza speciale delegazione del Vesc. o del Parroco. 7 Sett. 1898 „ 169
Se dopo la Costit. *Apostolicae Sedis* han vigore la censura contro chi si appropria le elemosine di Terra Santa, e le altre contro chi estrae libri da qualche Biblioteca senza permesso, quando vi si trovino comminate. 7 Sett. 1898 . . „ 170
Se oggidì sono vitandi i nominatamente scomunicati, o i così dichiarati dal Papa o dal Vescovo; e se s' incorra perciò la scomunica minore. 9. Genn. 1884 . . „ 217
Se, cessata la scomunica minore, sia cessato l' obbligo di non comunicare cogli scomunicati vitandi. 2 Ago. 1893 . . . . . „ 218
Se si può assolvere dai riservati al Papa, senz' obbligo di scrivere alla S. Penitenzieria, quando nè il confessore nè il penitente possono mandare la lettera richiesta „ 218
Se basta avere il domicilio pel matrimonio nella diocesi e non nella parrocchia; e se il Vescovo può delegare generalmente i parrochi non proprii al matrimonio. 9 Nov. 1898. . . . . „ 219
Se pel quasi domicilio al matrimonio, basti la dimora materiale di sei mesi in una parrocchia senz' animo di dimorarvi tanto tempo. 9 Nov. 1898. . . . . „ 220
Se nelle nuove parrocchie di eretici, site nelle diocesi dove fu pubblicato il Tridentino, s' intenda pubblicato il decreto *Tametsi* pei matrimonii. 23 Nov. 1898 . . „ 221
Circa il giuramento suppletorio per lo stato libero di coloro che non veramente vaghi, non possono nondimeno provare diversamente la loro libertà. 30 Nov. 1898 . „ 222
Di una ordinazione presbiterale, in cui nella orazione della forma non fu tenuta dal Vescovo la mano alzata sugli ordinandi. 30 Novembre 1898 . . . . . „ 141
Di una ordinazione presbiterale, in cui, nella orazione della forma, la mano del Vescovo non si tenne sempre alzata sugli ordinandi. 30 Nov. 1898 . . . . . „ 242
Della intenzione rivocata nell' ordinazione a causa di scrupolo. 30 Novembre 1898 . . . . . „ ivi
Circa il battesimo amministrato per modo di unzione alla fronte. 14 Dic. 1898 . . . . . „ 243
Se l' affinità per copula illecita, contratta nella infedeltà, impedisca il matrimonio dopo il battesimo. 14 Dic. 1898. . . . . „ 244
Di un sacerdote che nella sua ordinazione dubita di aver toccata la patena quando il Vescovo proferiva la forma, benchè si ricordi di averla prima toccata. 26 Dic. 1898. . . . . „ 265
Se sia valida l' ordinazione, nella quale il Vescovo fece la seconda imposizione delle mani dopo aver recitate le parole sacramentali. 16 Dec. 1898. . . . . „ ivi
Se quando si trovi ricoverato in qualche istituto cattolico un moribondo acattolico, sia lecito chiamare il ministro eretico. 26 Dic. 1898. . . . . „ ivi
Circa il digiuno precedente alla Sacra Ordinazione ed alla Consecrazione delle Chiese. 16 Dicembre 1898. . . . . „ 266

Ex S. C. de Propaganda Fide

Se possa darsi l' estrema unzione, e la sepoltura ecclesiastica, a chi, ascritto alla setta *Old Fellows*, muore impenitente. 10 Mag. 1898. „ 196
Circolare ai Vescovi italiani perchè non promuovano ai sacri ordini chierici esteri, senza lettere testimoniali del proprio Ordinario, molto meno i polacchi. 2 Maggio 1898. . . . . „ 196

Ex S. C. Negot. Eccles. Extraord.

Dichiarazione autentica circa il significato dei nomi *Indorum et Nigritarum* nelle lettere Apost. *Trans Oceanum* sui privilegi dell' America Latina. 18 Apr. 1897 . . „ 80
Intorno al vigore delle Lettere Ap. *Trans Oceanum* del 18 Apr. 1897 in tutte le Antille, e nel resto delle isole del mare di Caraibo. 16 Ago. 1898. . . . . „ 149

Ex S. Congr. Indicis

Varii dubbii circa la Costituzione *Officiorum*. 23 Mag. 1898 . . „ 107

Circa la interpretazione della Costit. *Officiorum*. 21 Giu. 1898. . . „ 128
Decretum — 1. Sett. 1898 . . . „ 148
Se gli Ordinarii debbono indicare le ragioni quando condannano i libri rei. 3 Sett. 1898 . . . „ 224

Ex S. Congr. Visitae Apost.

Notificazione circa le messe celebrate per conto della cessata amministrazione della Chiesa di S. Gioacchino in Roma. 20 Aprile 1888. . . . . „ 54

Ex Secretaria Brevium.

Concedesi l'indulgenza plenaria a coloro che per 13 Martedì o per 13 Domeniche, di tutto seguito onorano con meditazioni o con preghiere S. Antonio di Padova. 1 Marzo 1898 . . . . . „ 32
Si sopprimono gli officii dei Vacabili di qualunque natura—*Motu proprio*. 4 Luglio 1898 . . . . „ 100
Si affida la direzione della nuova Chiesa di S. Gioacchino in Roma ai PP. del SS.mo Redentore. *Motu proprio*. 20 Luglio 1898 . . „ 100
Si annette la indulg. di 100 giorni ad una preghiera per la conversione dei framassoni. 11 Agosto 1898. . . . . „ 250
Si annette la indulg. di 100 giorni ad una orazione a S. Matilde. 15 Sett. 1898. . . . . „ 251

Vicariato di Roma

Vien proibita in Roma ogni altra funzione durante l'esposizione delle Quarantore. 8 Mag. 1898 „ 81
Disposizioni circa i confessionarii, sì nelle pubbliche Chiese, come negli oratorii degl'Istituti femminili. 9 Feb. 1898 . . . . „ 107

GIUNTE E VARIAZIONI NELLE RUBRICHE DEL BREVIARIO E DEL MESSALE ROMANO

Addenda et varianda in Rubricis generalibus Breviarii Romani (Continuaz. V. Parte 1ª di questo Vol.)
Duæ tabulae ex Rubricis generalibus exceptae. . . . . „ 33
Addenda et varianda in Rubricis specialibus Breviarii Romani „ 34
Addenda et varianda in Rubricis Breviarii et Missalis. Continuaz.„ 55
Notanda quoad duo decreta S. R. C. quae praemittuntur in Missali Rom. . . . . „ 55
Addenda et varianda in Rubricis generalibus Missalis. Pars. 1.ª „ 55
Continuaz. Pars 2.ª . . . . . „ 56

SULLA COMUNIONE FREQUENTE

Decreto della S. C. del Concilio d'ordine d'Innocenzo XI. . . . „ 173

CONSULTAZIONI

XV. Intorno alla irregolarità che si contrae coll'infamia . . . . „ 10
XVI. Se nel concorso per le parrocchie basti la soluzione di un sol caso e la piccola concione in iscritto, senza l'esame orale . „ 39
XVII. Se il Vescovo possa di per sè permettere la binazione quando sul luogo si trovino più sacerdoti„ 60
XVIII. Se gli Abati *Nullius* possano avvalersi delle facoltà del Capo *Liceat* del Tridentino. . . . „ 82
XIX. Quando non possa darsi il battesimo condizionato, e quando perciò s'incorra nella irregolarità . . . . . „ 108
XX. Se valga il battesimo dato solo nei capelli . . . . . „ 134
XXI e XXII. Circa la Comunione frequente ed il *Decreto Quemadmodum* 151, 175
XXIII. Se è lecita la binazione in caso d'improvviso malore di un sacerdote . . . . . “ 201
XXIV. Dell'unione morale della materia colla forma nella sacra ordinazione . . . . . „ 227
XXV. Se i Vescovi possano suddelegare ad altri le facoltà abituali loro concedute dalla S. Sede . „ 252
XXVI. Se il Vescovo possa dispensare dai voti semplici, emessi in Congregazioni da lui fondate „ 268

CASI E DUBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE

22. Circa il richiedere i sacri ministeri da sacerdoti indegni . . „ 17
23. Circa i matrimonii dei liberi pensatori . . . . . „ 18
24. Di una dispensa data mentalmente. . . . . „ 41
25. Di un testamento olografo informe, reso per frode legale . „ 42
26. Se la violazione della sospensione, inflitta ai confessori sollecitanti, induca la irregolarità; e se da questa l'Ordinario può dispensare. . . . . „ 64
27. In qual giorno debba celebrarsi un ufficio nuovo . . . . „ 88
28. Circa il trasferimento delle feste colla ottava . . . . . „ 90
29. Se possano acquistarsi impunemente i fondi di Confraternite soppresse nelle provincie napoletane, durante l'occupazione militare sul principio di questo secolo. „ 91

30. Circa la responsabilità dei Consiglieri municipali nella alienazione dei fondi ecclesiastici . „ 114
31. Circa la scardinazione, come novello titolo per divenir suddito di un Vescovo . . . . . „ 137
32. Circa l' ordine del commemorare i santi nei suffragi dell' officio divino . . . . . „ 138
33. Chi sia tenuto di recitare gli officii particolari di una Chiesa „ 139
34. Circa la turificazione delle reliquie e delle immagini, esposte sugli altari . . . . . „ 140
35. Di un sacerdote unto nell' ordinazione, coll' olio degl' infermi, non già con quello dei catecumeni . . . . . „ 164
36. Se le suore possano confessarsi nei confessionali pubblici delle loro chiese con confessori non approvati per esse. . . . . „ 165
37. Circa la materia della patena pel S. Sacrifizio. . . . . „ 186
38. Se i Regolari possano, senza venia Pontificia, prendere denaro a mutuo . . . . . „ ivi
39. Circa la turificazione dell' altare del Santissimo nei Vesperi. „ 204
40. Se sono autentiche le concessioni di molte indulgenze plenarie a chi, portando lo scapolare della Immacolata Concezione di Maria, recita sei *Pater*, *Ave* e *Gloria* „ 205
41. Se vi ha divieto con censura di ammettere ad abitare nei conventi dei Regolari giovani laici, che non abbiano compiuto il 20.° anno di età . . . . . „ 232
42. Se i Sacerdoti ascritti al 3.° Ordine francescano, possano adottare il Calendario dell' Ordine monastico e poi tornare a loro piacimento al calendario Diocesano . . . . . „ 233
43 Dei religiosi e confessori secolarizzati *ad tempus* che non chiedono la proroga dello indulto scaduto . . . . . „ 234
44 Se al Vicario foraneo spetti il diritto di presedere alle congregazioni dei casi morali . . . . „ 257
45 Se nelle chiese non cattedrali possa conservarsi il SS. Sacramento in una cappella minore „ 257
46. Circa gli onori che spettano al Vicario capitolare . . . . „ 258
47. Circa il domicilio, richiesto per la ordinazione di un forestiero „ 272
48. Se i Canonici di Cattedrale hanno l'obbligo di assistere ai solenni pontificali di un Vescovo estraneo . . . . . „ 274
49. Circa la pena della perdita del benefizio a chi ne aliena indebitamente i beni . . . . . „ 276

NOTE

Circa la liceità della compensazione nelle distribuzioni quotidiane . . . . . „ 44
Se possa avvalersi della facoltà sui riservati per la Bolla della Crociata chi pecca *in confidentiam Bullae* . . . . . „ 67
Intorno i Suffragi de' Santi nello officio divino e nella messa . „ 208
Intorno al divieto di ammettere i minorenni ad abitare nei conventi dei Regolari . . . . . „ 279

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

pag. 20—pag. 43—pag. 65 — pag. 92 — pag. 115 — pag. 141 — pag. 166 — pag. 188 — pag. 207 — pag. 235 — pag. 259 — pag. 278 —

BIBLIOGRAFIA

Decreta authentica. Congr. S. R. ex Actis eiusdem collecta eiusq. auctoritate promulgata. Vol. 1.° Romae ex Typis Poliglotta S. C. de Propaganda fide. 1898 . . . „ 68
Cavagnis Felice. Institutiones Iuris publici ecclesiastici. Editio 3.ª Vol. tre, Desclèe Lefevre, Romae 1898 . . . . . „ 213
Vernz Francesco Saverio — Ius Decretalium ad usum Praelectionum in scholis textus canonici. Tom. 1.° ex Typis Poligl. de Propaganda Fide, Romae 1898 . „ 213
D. Lorenzo Perosi. Melodie sacre. „ 261

CRONACA GOVERNATIVA

Cons. di Stato. Lasciti ad ospedali per scopi diversi quando concentrabili— *App. di Roma.* Le confraternite a solo scopo di culto sono esenti da tutela amministrativa— *App. di Brescia.* Necessità dell'autorizzazione pei legati ai corpi morali — *Cons. di Stato.* Lascito elemosiniero, se concentrabile, e come — Lasciti dotali se concentrabili — Lascito di culto di benef. se concentrabile. Onere di beneficenza — Lasciti dotali, esenti dal concentramento — Lasciti dotali non esenti dal concentramento. Se il parroco può entrare nella Congr. di carità — Enti di culto non concentrati nè trasformati — Confraternite trasformabili—Confraternita in aiuto del parroco, non trasformabile — Lasciti misti

di culto e di beneficenza. Concentramento parziale — Membri di capitoli e di collegiate ineleggibili per la Congr. di Carità . . . „ 69

Cassaz. di Roma. " Solve et repete „ eccepibile sempre. Tassa di manomorta — Supplemento di rendita ai Vescovi e la prescrizione — Ente autonomo, Cappellanie ecclesiastiche e laicali — Ente autonomo, Legato pio e legislaz. Pontificia . . . . . „ 94

Cassaz. di Roma— La tassa del 30% e la massa piccola — Legati di messe a parrocchie, non vietate — Patroni con diritto allo svincolo— Legato di messe non vietato — Norme generali per le elezioni nelle confraternite — *Cassaz. di Torino.* Autorità dei Registri delle opere pie — Cons. di Stato — Erogazione riservata ai parroci nel concentramento . . . . . „ 118

Circolare ministeriale. Le confraternite dipendenti dal Ministero dell'interno — *Cons. di Stato.* Come dirimere la parità di voti nell'Amministr. di un'opera pia — Ecclesiastici esercenti cura di anime, anche senza titolo, ineleggibili per la Congr. di carità — Monti frumentarii da riformare. „ 190

Cassaz. di Roma. — Il supplemento di congrua, e la tassa di manomorta—Decime sacramentali, trasformate in domenicali — Diritti che competono al patrono, specie circa la Chiesa e le rendite—Quali siano fondazioni di beneficenza e quali di culto—Rappresaglie contro gl'investiti ai beneficii nelle Marche —Se nello Stato Pontificio la prescrizione va regolata secondo il diritto canonico, ovvero civile . . . . . „ 214

Cassaz. di Roma. Prescrizione sulla tassa di svincolo da pagare—Tassa di manomorta sui supplementi alle congrue dovuti dai Comuni—Prescrizione sulla tassa di svincolo da restituire— Il Parroco ha azione contro il Comune che non paga un legato al predicatore „ 236

App. di Bologna. Comuni obbligati al restauro degli edifizii parrocchiali nelle provincie già pontificie — *Cons. di Stato.* Fondazioni con scopo precipuo di culto, non concentrabili — Legato per fabbrica di chiesa, se concentrabile o trasformabile. Opera pia dotale non concentrata— Opera di culto necessaria al popolo, esente dal concentramento — La fabbriceria non ha azione su cosa che spetta al parroco — Fondazione privata con clausola devolutiva a beneficenza pubblica, se concentrabile— Se il parroco possa far parte dell'amm. di un' opera prima da lui amministrata e poscia concentrata . . . . . „ 261

Cronaca Religiosa.

Concistori e provviste di Chiese — del 24 Marzo 1898. pag. 22 — Continuazione e fine pag. 45 — del 28 Nov. 1898. pag. 237.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni— Ven. Giov. Nepomuceno Neuman, Maddalena Pustet, Gio. Nepomuceno de Tschiderer, Maddalena Sofia Barat, Giovanna d'Ares, e Cesare Franciotti: conferma di culto a molti Servi di Dio: decreti per approvaz. di virtù pel Ven. Francesco da Ghisone, e di miracolo della Vener. Maddalena Martinengo, pag. 119 — B. Gio. Battista de la Salle, pag. 168 — Ven. Giovanna Delanone: elezione di S. Giuseppe a patrono di Westminster, e di Smitt: approvazione dell'officio e messa propria di S. Eligio e di S. Barbara, pag. 263 — Ven. Claudio de la Colombiere, ivi. — Ven. Giovanna de Lestonnac, fondatrice dell'Ordine della B. V. Maria, Ven. Martinengo, cappuccina e Ven. Belloni, professi pag. 281.

Nomine Pontificie—pag. 96— pag. 120 — pag 144 — pag. 168 — pag. 240 — pag. 264 — pag. 281.

Cardinali defunti — L' Emo Cardin. Taschereau. pag. 71. 281.—L'E.mo Cardinale Americo Ferreira dos Santos Silva. pag. 281.

Fatti diversi — Pellegrinaggi al Vaticano, pag. 71 — Pellegrinaggi al Vaticano, pag. 95 — Consecrazione Episcopale in Vaticano, ivi — Congresso internazionale Catechistico ad Einsiedeln, pag. 143 — Congresso Eucaristico di Costanza, ivi — Congresso in Baviera per l'arte cristiana, pag. 144 — Congresso Mariano a Torino, pag. 167 — Congresso cattolico di Praga, ivi — Pellegrinaggio francese, pag. 191 — Pellegrinaggio inglese, pag. 192 — Il S. Padre e l'Imperatore Guglielmo, pag. 215 — Il Delegato Apostolico in Colombia, pag. 216— Congresso agricolo di Baviera, ivi — Congresso del Terz'Ordine Francesc no in Inghilterra, pag. 263 — Adunanz: dei cattolici Ferraresi, ivi, — Famiglie del Patriziato Romano, pag. 281.

Notizie Compendiate — pag. 24 — 48 — 72 — 96 — 120 — 144 — 168 — 192—216 — 240 — 264 — 281.

Tipi Artigianelli S. Raffaele a Materdei — D. Massa Gerente

INDICE ALFABETICO DEL VOLUME X.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume; le arabe, la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte, indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate. Se gli abati *nullius* con facoltà di cresimare nei luoghi a sè soggetti, possano cresimare anche altrove con permesso dei Vescovi rispettivi I, 217—Se possano avvalersi delle facoltà del capo *Liceat* II, 82—L' Abate Ordinario di Montecassino può essere nominato nel canone della Messa nel suo territorio, 104—Così pure l' Ab. di Nonantola, 105.

Aborto—V. Assoluzione.

Accelerazione del parto. È lecita ? II, 52.

A cunctis. Alla lettera *N.* può nominarsi più di un Santo ? e quale ? II, 141—Si dà caso di non doversi nominare il Titolare della Chiesa ? ivi.

Adua—Documenti di libertà per le mogli dei soldati morti in Adua II. 145.

Agente presso le Ss. Congreg. Norme da osservarsi II, 245.

Alienazione—V. Beni ecclesiastici.

Altare—Di una Chiesa con altari portatili cementati e consacrati come fissi I, 146 — Può consacrarsi un altare *enormiter fractum et firmiter caementatum?* 213—Come deve essere la frattura, perchè l' altare diventi esecrato ? ivi—È permesso renderlo liscio e levigato ? ivi—Circa la benediz. dell' acqua e del cemento per fermare la lapide sul sepolcro degli Altari, 270—Circa la distanza tra l' altare e i cadaveri II, 224.

Altare privilegiato—Se l' indulgenza dell' alt. privil. possa separarsi dall' applicazione della messa : e se talvolta possa applicarsi ai vivi I, 221.

America—Privil. pontificii dell'America latina I, 75—Istruzione circa i Seminarii per l'America meridionale,97—Negli Stati Uniti quei di lingua inglese non sono tenuti di aggregarsi alla quasi-parrocchia eretta per la propria lingua, 126—Circolare ai Vesc. d'Italia intorno ai Sacerdoti ch' emigrano nelle Americhe,193—Circa i fedeli di rito orientale che dimorano nell'America del Nord,194—Enciclica ai Vesc. del Canadà, 225—Circa il significato dei nomi *Indorum et Nigritarum* nei privilegi dell' Amer. latina II, 80—Intorno al vigore della Costit. *Trans Oceanum.*

Amministratore apostolico. È tenuto alla messa *pro populo ?* I, 209 — Privilegi per l' Italia II, 53.

Angelus Domini. Circa le indulgenze ed il modo di recitarlo II, 93.

Anniversario. L' anniv. del Vescovo si desume dalla data del Breve quando non sia statò proclamato in Concistoro I, 11. — Deve celebrarsi dell' ultimo Vesc. defunto, sotto pena di puntatura, dal Capitolo ? 22 — Possono farsi due anniversarii per la stessa persona lo stesso giorno? 94—V.Colletta,Funerali.

Apostolato della preghiera. Si approvano i nuovi Statuti I, 5.

Apostoli — V. Giudizii.

Appello — V. Giudizio.

Arciconfraternita — V. Confraternita.

Arredi sacri —V. Messa.

Associazione. Se le pie unioni e le assoc. vanno soggette alla Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII, I, 220 — Non valgono le assoc. dei defunti alle pie unioni e alle pie opere, 221-279.

Assoluzione. Se il confessore può assolvere subito un penitente, cui torna molto duro di aspettare il tempo necessario per chiederne la facoltà, 99—Ciò deve intendersi soggettivamente od oggettivamente ? 214 — Può il confessore disporre così il penitente? ivi—Che, se nè il confessore, nè il penitente possono scrivere ? II, 218 — Se i confessori della quaresima possano avere dal Vesc. la facoltà sui riservati

al Papa I, 158 — Circa il cumulare le facoltà, ivi — I regolari, in forza dei loro privilegi, possono assolvere dai riservati al Vescovo? 188 — Il caso di aborto *effectu non secuto* s'intende riservato anche *effectu secuto?* ivi — Se il confessore cattolico può assolvere uno scismatico che trovasi in buona fede, 254 — II, 145 — Sulle condizioni per assolvere gli ascritti alla setta massonica II, 125, — V. Bolle della Crociata, Cadavero, Eretico, Terz' Ordine Francescano.

Astinenza (legge dell') — V. Digiuno — Può il confessore non interrogare circa l'astinenza? II, 260 — Nei Venerdì e Sabati vi è l'astinenza dalle uova e latticinii? 260 — Vi è nelle vigilie dell'anno? 261.

B

Bandiera. Se possa tollerarsi in Chiesa la bandiera nazionale I, 233 — 259.

Battesimo. Se possa conferirsi ai figli adulti degl' infedeli che poi meneranno vita dissoluta o si dimenticheranno dei precetti cristiani I, 11 — Deve rinnovarsi il battesimo conferito nel capo al feto nell' utero della madre, 49—Se gli adulti possano battezzarsi con formola più breve, 93 — Circa il valore del battesimo di desiderio, 185 — Se valga il battes. amministrato agli adulti moribondi privi di fede e di dolore, 241 — Circa il batt. *in articulo mortis* agli adulti infedeli II, 29 — Come regolarsi in morte di un cattolico unito civilmente con infedele, 102. — Quando non possa darsi il battesimo condizionato e quando s'incorra perciò nella irregolarità, 108 — Se valga il battes. dato solo nei capelli, 134 — Come deve battezzarsi un infante con due teste ed un sol petto? 207 — Circa il battes. con unzione alla fronte 243 — Con qual forma deve battezzarsi un fanciullo oltre i sette anni? 279— V. Fonte battesimale.

Benedizione. — Modo di farla col SS. Sacramento I, 69 — Circa la formola delle bened. delle corone del Rosario e de' Sette Dolori, 91 — Chi può benedire *privatim coronas precatorias,* può anche benedire le corone del Rosario e dell'Addolorata? 162—Circa la facoltà della bened. papale data ai curati pellegrinanti. 171—Vantaggi della bened. del Vesc. II, 116 — Della formola nella bened. papale per le monache di S.Chiara, 173 — Circa il colore dei paramenti nella bened. del SS. dopo la messa dei vivi e dei morti, 193 — La bened. deve darsi voltandosi a destra, 260 — V. Altare, Fonte battesimale, Scapolare, Terz' Ordine Francescano, *Via Crucis,* Viatico.

Beneficio. Può il Vesc. mutare la istituzione dei beneficii contro la volontà dei fondatori? I, 70— Circa la soppressione di un beneficio II, 28 — Benef. da conferirsi ad un ordinando povero, se può darsi a povero ordinato, 235 — Circa la perdita del benef. in chi ne aliena i beni, 276 — V. Giuspatronato.

Beni ecclesiastici. Possono acquistarsi i beni delle Confrat. soppresse al principio di questo secolo? II, 91 — I beni svincolati devono applicarsi al beneficio, non ai patroni, 99 — Circa la responsabilità dei consiglieri municipali nell' alienazione dei beni eccles. 114— Il Vesc. può vendere gli *ex votis?* 189— Circa la perdita del beneficio in chi ne aliena i beni, 276 — V. Composizione.

Binazione. Dubbii circa la facoltà che compete ai Vescovi I,219—Di un sacerdote che bina sacrilegamente, circa lo stipendio e la punizione,237—Se il Vesc. possa permettere la binazione quando sul luogo si trovino più sacerdoti II, 60 — Se la si possa permetter quando si trovi sul luogo un Prelato col privilegio dell' oratorio privato, 166 — Se è lecita la binazione in caso d'improvviso malore di un sacerdote, 201 — Se un parroco con due parrocchie possa celebrare in amendue le funzioni di Giovedì e Venerdì Santo, 202.

Bolla della Crociata. Se possa avvalersi della facoltà sui riservati, in forza della Bolla della Croc., chi pecca *in confidentiam Bullae* I, 256—II, 67—Si può far uso la sera di digiuno dello strutto? II, 21.

C

Cadavero di sacerdote; come debba essere vestito I, 187— Nell' assoluz. del cadavero deve cominciarsi dalla destra o dalla sinistra? II, 260.

Calendario. Qual calendario per la messa deve usare un frate che regge una chiesa secolare? I, 92, 141 — Qual calend. deve seguire il clero secolare che celebra in chiesa di monache dipendente dal Vescovo? 163 — Qual sia il calend. proprio della chiesa dove si celebra o dove si recita l' officio II, 7 — Un estraneo che celebra nelle chiese francescane deve dire il *Praefatio* dei francescani e nel *confiteor* deve nominare S. Francesco? 20—I sacerdoti forestieri son tenuti alle collette del Vescovo del luogo? 31.

Camposanto. Circa la distanza fra l'altare e i cadaveri II, 224 — V. Oratorio.
Candela. Si possono tenere sull'altare candele finte con poca cera verace o con lumi ad olio? II, 166.
Canisio (B. Pietro). Encic. sul centenario I, 127.
Canone. V. Messa.
Canonico. Può il Vesc. costituire dai cespiti capitolari qualche assegno ad un can. statutario? I, 70—Può un can. recitare l'officio privato nel tempo della conventuale? 71 — 141 — Se il can. statutario ha diritto a ciò che fu salvato dal governo, 91— Come ed in che numero possono nominarsi dal Vesc. canonici statutarii ed onorarii II, 115 — Può farsi supplire in coro un canon. che si assenta dalla residenza? 116 — Diritti dei canonici statutarii, 207 — Canon. obbligato alla conventuale ed alla messa canonicale lo stesso giorno II, 260 — Può ottenersi la giubilazione quando vi è l'alternativa, ivi — Se i canonici di cattedr. hanno l'obbligo di assistere ai pontificali di un vescovo forestiero, 274—V. Coro, Distribuzioni, Giubilazione.
Capitolo. A chi spetta in capitolo pagare le spese di giudizii I, 268 — Se il capitolo può imporre qualche nuova obbligazione ai mansionarii o cappellani II, 97 — V. Coro, Culto, Distribuzioni, Mezza annata, Protonotario.
Cappellano. Circa il dir. di omettere qualche volta la messa II, 208.
Cappuccini. Fuori dell'ordine se possano confessarsi con qualunque confessore anche circa i riservati all'ordine I, 50.
Carmine V. Confraternita, Scapolare.
Cause criminali dei chierici. Se possa ammettersi in esse prescrizione II, 50— In queste cause richiedonsi gli apostoli? 117 — Regolamento per le cause presso la S. C. del Conc. 122.
Censura. Se vige la censura contro chi si appropria le elemos. di terra S.ª e chi estrae libri da qualche biblioteca II, 170 — V. Assoluzione, Comunicazione in crimine criminoso, Scomunica.
Centenario. Non è espediente celebrare il XIX centenar. della Redenzione I, 7.
Cera. V. Candela.
Cherichetti. Circa la forma del loro vestire II.
Chiesa. Di una chiesa restaurata e profanata I, 146. — Circa l'abitare sotto la sagrestia II, 7 — Circa la nuova benediz. di una chiesa ampliata, ivi — la erezione di altari portatili nelle chiese, ivi — le finestre prospicienti nelle chiese, ivi — la mancanza di un altare fisso nelle chiese consacrate, ivi — a chi si appartiene la chiesa del seminario? 43 — Di una chiesa parrocchiale che intraprende un novenario nell'ora medesima, in cui questo suolsi celebrare in una confraternita, 75 — Può il Vesc. mutare il titolo della chiesa? 279—V. Calendario, Confraternita.
Chiese ricettizie. V. Culto.
Cimitero. V. Camposanto.
Clausura. V. Monache, Regolari.
Coadiutore. V. Distribuzioni.
Collegiata. Circa i dir. parrocchiali nelle collegiate I, 25.
Collegio Greco di S. Attanasio. *Motu proprio* per la sua ricostituzione I, 244.
Colletta. Circa la colletta nell'anniversario della elezione o consacraz. del Vescovo II, 193. V. Calendario.
Colore dei paramenti. V. Messa, Officio.
Composizione sui beni ecclesiastici. Può bastare per l'offerta la rendita di un anno? I, 140 — Composiz. sui beni delle confraternite soppresse al principio di questo secolo II, 91 — Compos. sui beni delle congregaz. di carità, 188 sui beni alienati dal capitolo, ivi — sul limite di lire 30 mila, ivi — sui beni delle precedenti soppressioni, ivi — quando si ebbero danni, ivi — circa l'offerta, ivi — circa i pesi, ivi— circa l'uso delle offerte, 189 — circa la loro amministrazione, ivi — quando i beni trovansi in altra diocesi, ivi — circa il rappresentante degli ordini religiosi, ivi—circa l'annuenza dell'ente ridotto ad una sola persona, ivi — I compratori di beni meramente laicali non sono obbligati alla composiz. 267.
Comunione. Chi può prendere qualche cosa prima della Comun. *per modum potus*, può prendere qualche pastiglia? I, 22 — può bevere un uovo o diluirlo nel caffè? ivi — Se valgano più le costituzioni religiose che fan dipendere dall'arbitrio del superiore il fine di una comunione, 140 — Circa il calendario delle comunioni che suolsi prescrivere in alcune comunità religiose, 171 — Come intendere *per modum potus* nelle dispense del digiuno naturale? II, 4 — Circa le genuflessioni e le preci dopo la com. 6 — Nel tempo delle comun. nelle messe solenni è lecito il canto in lingua volgare? ivi— L'ammettere alla 1.ª comunione è diritto esclusivo del Parroco? 22 — Si può stabilire per ciò un'età certa? ivi — Il sacerd. celebrante detti i versetti per la comun. può consegnare ad altri la pisside? 93 — È conveniente dar la comun. ai fedeli *toties quoties* la chiedono? 115 — Circa la Comun.

frequente ed il decreto *Quemadmodum*, 151 —175—Decreto della S. C. del Concilio sulla Com. frequente, 173 —
Comunicazione *in divinis* cogli acattolici—Se possano ammettersi eterodossi a prender parte alle funzioni cattoliche I, 32 — 152 — Se possa prestarsi giuramento nelle mani di un greco scismatico, ivi — Se possa farsi da patrino o testimone nei matr. degli eretici, 32 — 153 — se questi possano ammettersi al giuramento, 32 — Se le autorità eccles. possano accompagnare il principe acattolico che procede alla chiesa scismatica, 33 — Se possa adirsi il ministro acatt.° pel matrim. per procura, 53 — Se si possa accompagnare i funeri degli eretici : se ammetterli nelle chiese o a celebrare matrim. nelle case cattoliche ; se chiamar in morte un ministro eretico : se concorrere alla fabbrica delle loro chiese ; se far da patrini nei loro battesimi ; se venerare il SS. Sacramento portato da essi, 78 — Circa il far da patrino o ricevere la confermazione dagli eretici o il partecipare ai loro funerali, 151—Circa i funerali eretici, circa il culto misto in una cappella, 153—Se può chiamarsi il ministro eretico per un moribondo eretico, ricoverato in un istituto cattolico, 265.
Comunicazione *in crimine criminoso* contro chi sia stato scomunicato da qualche S. C. Romana : se s' incorra la censura della Costituzione *Apostolicae Sedis* I, 86-99.
Concilio (S. C. del)— Regolamento per le cause che ivi si trattano II, 122.
Conclavista. Se le pensioni dei conclavisti possano trasferirsi per testamento I, 121.
Concorso per le parrocchie — Circa l'obbligo di cumulare la scienza con le qualità morali I, 112 — Se sia nullo *ipso iure* la collazione parrocchiale fatta dietro un concorso informe. 116— Se possa farsi a meno degli esaminatori sinodali pel concorso alla penitenzieria, 161-162 — Se basti la soluzione di un solo caso e la piccola concione scritta senza esame orale II, 39 — Può il Vescovo tenere esami generali per le parrocchie? 43.
Congregazioni di voti semplici V. Voti semplici.
Confermazione — Se i cattolici di rito greco in Italia possano essere confermati da un Vesc. di rito latino, I, 187 — Si approva l'uso di confermare i fanciulli innanzi di ricevere la prima comunione. 222 — V. Abate, Patrino.
Confessionario — Disposizione del Vicariato di Roma II, 107.
Confessione—Possono confessarsi le donne in casa? V. Assoluzione, Confessore, Rosario.
Confessore di Monache—Può il confessore chiedere al parroco il biglietto pasquale per chi non abbia adempito a tempo debito ? 259—V. Assoluzione, Cappuccini, Digiuno, Monache, Regolari, Sigillo, Sollecitazioni, Suore.
Confraternita — Può il parroco cantare messa in chiesa di confraternita senza permesso del rettore ? I, 92—Se i confratelli possano recitare l' officio della B. V. in lingua volgare, 101 — Nella processione col SS. devono andare col capo scoperto, 145 — Se le pie unioni e le associazioni diverse dalle confraternite van soggette alla Cost. *Quaecumque;* e se per le Confrat. proprie che erigono nelle loro chiese gli ordini regolari, ci sia bisogno della venia del Vescovo, 220 — Nel napoletano le confrat. hanno la precedenza secondo la istituz. civile o canonica ? 238—Quale di due confrat. elevate ad arciconfr. abbia la precedenza II, 25 — Se la confrater. può far funzioni senza l' intervento di tutto il clero e se può ricusare gli utensili per le messe, 26 — Una confr. fondata in chiesa parrocchiale e poi trasportata altrove, in che va soggetta al parroco ? 65 — Se possano acquistarsi i beni delle Confrat. soppresse al principio di questo secolo, 91 — Circa l' obbligo delle Confrat. del SS. di contribuire al culto del SS. Sacramento, 98 — Il Rettore di Confrat. può portare nelle processioni l' abitino dei confratelli ? 260—V. Chiesa — Circa la precedenza col Terz'Ordine, V. Terz' Ordine.
Consacrazione della chiesa. Circa il digiuno del giorno precedente II, 266.
Consiglieri municipali — Circa la loro responsabilità nell' alienazione dei fondi ecclesiastici II, 259.
Consuetudine — Circa il partecipare alle distribuzioni nelle vacanze conciliari I, 239 — Circa l' obbligo nel canon. giubilato della conventuale, 265—Circa il non pagare la mezza annata, ta, 267—Circa la recita di litanie non approvate in chiesa a porte chiuse II, 9 — Circa le consuetudini facoltative, 26.
Cooperazione — Circa il richiedere i sacri ministeri da sacerdoti indegni II, 17.
Coronazione della B. V. Immac. della medaglia miracolosa I, 104.
Corone —Quando perdonsi le indulgenze donandosi o prestandosi I, 279 — V. Benedizione.
Coro. Come deve intendersi un indulto

di esenzione dal coro *pro diebus et horis* ? I, 139 — Circa il luogo dei libri Corali II, 7 — V. Anniversario, Distribuzioni.
Costituzione *Apostolicae Sedis*. V. Censura.
Costituzione *Officiorum*. V. Libri proibiti.
Creditore — Ha l'obbligo di espropriare un fondo gravato di messe, perchè sieno celebrate ? II, 166.
Cresima V. Confermazione.
Culto (Spese di) Se il residuo dell'assegno pel culto possa dividersi fra il clero ed il parroco II, 259.
Cuor di Gesù — Permettesi che la solennità esterna di questa festa possa trasferirsi dal Vescovo ad altro giorno colla messa propria I, 145 — Indulgenze concesse ai devoti del SS. Cuor di Gesù, benchè non ascritti alla Confraternita, 222 — Litanie del S. Cuor di Gesù II, 194.
Cuore eucaristico di G. Cristo. Se e come possa permettersene il culto I, 42.
Cumulazione di facoltà pontificie — Divieto I, 157 — Circa la facoltà di cumulare dispense del foro esterno con quelle del foro interno e dispense d'impedimenti dirimenti con quelle d'impedimenti impedienti, 169.

D

Defunto — Non vale l'ascrizione dei defunti alle pie unioni ed alle pie opere I, 221-279.
Delegato del Principe può subdelegare II, 252.
Denunzia per sollecitazione. V. Sollecitazione.
Diaconato. V. Ordinazione.
Digiuno ecclesiastico. Dubbii circa l'astinenza I, 244 — Se la facoltà concessa ai Vesc. di dispensare dall'astinenza valga pei venerdì e sabato dell'Avvento II, 5 — Nei giorni di digiuno la sera può farsi uso dello strutto in forza della Bolla della Crociata ? 21 — Che significa *forma del digiuno ?* 117— Può il confessore non interrogare circa l'astinenza ? 260 — Circa il digiuno precedente alla sacra ordinaz. ed alla consacraz. delle Chiese, 266.
Digiuno naturale per la Comunione ; V. Comunione — Può ottenersi dispensa dal digiuno naturale per la celebrazione della messa ? II, 20.
Diligenze intorno alle cause di sollecitazione. Istruzione del S. O. I, 124.
Diritto di patronato — V. Giuspatronato.
Dispensa dai voti, V. Voti — dall'età per l'ordinazione, V. Ordinazione — sui riservati, V. Assoluzione— Circa il Cumulare le facoltà delle dispense I, 157— Se il Vesc. possa dispensare gli eretici dalle pene canoniche, 201. Di una disp. data mentalmente II, 41 — Può il parroco dispensare sul riposo dei dì festivi? 144 — V. Digiuno, Ordinario, Regolari.
Dispensa matrimoniale—Dubbii su due rescritti della S. Penit. I, 195, 196—Per quali cause possa dispensarsi *in articulo mortis* II, 66—Se può dispensarsi in *art. mortis* dall'imped. di mista religione e di disparità di culto, 77 — Se a tali dispense possano delegarsi i Coadiutori dei parroci, 79— Come regolarsi in morte con un cattolico unito civilmente con infedele, 102 — V. Ordinario.
Distribuzioni—Quando il coadiutore ed il coadiuto sono in coro, possono partecipare alle distribuz. ? I, 93—Chi ha l'indulto di assentarsi dal coro perde la distribuz. ? 139—Può valere la consuetudine di partecipare alle distribuz. nelle vacanze conciliari ? in caso negativo, che fare ? 239—Circa la liceità della compensazione nelle distribuzioni quotidiane II, 44 — Partecipa alle distribuzioni il Parroco che per sola urbanità fa visita ai notabili della cura ? 115—Partecipa il can. infermo non solito intervenire al coro? 278—Vi partecipa il can. coadiutore al parroco? ivi.
Domicilio — Se basta avere il domicilio pel matrim. nella diocesi e non nella parrocchia ; e se il Vesc. può delegare generalmente i parroci non proprii al matrim. II, 219—Se pel quasi-domicilio necessario al matrim. basti la dimora materiale di sei mesi in una parrocchia, senz'animo di dimorarvi tanto tempo, 220—Circa il domic. per la ordinazione di un forestiere, 272.
Dominus vobiscum—Se deve dirsi, esposto il SS., prima della orazione I, 212.

E

Economo di beneficii vacanti—Se possa esercitarsene l'officio sotto il governo ital. I, 161.
Elezioni politiche vietate ai cattolici anche con far parte alle Commissioni II, 260.
Erede—Qual sia l'erede legittimo di chi ha lasciato un fratello e due figli di matrim. civile I, 277—V. Testamento.
Eretico—Se il Vescovo ha facoltà ordinaria di assolvere e dispensare gli eretici dalle pene canoniche I, 201—Circa l'obbligo di rivelare i complici, 208— V. Comunicazione in *divinis* cogli acattolici.
Esaminatore sinodale — Può farsene a

meno pel concorso della Penitenzieria ? I, 161, 162.
Esequie—V. Funerali.
Esorcismo—Quale potrebbe usarsi contro i malefizii nelle reti dei marinai ? I, 259.
Estrema unzione — Se possa darsi agli ascritti alla setta *Old Fellows* II, 196.
Eucaristia — Modo di benedire col SS. Sacramento I, 69—Circa la estinzione della lampada al SS. nel Sabato Santo, 93—Circa il numero delle persone per la benediz. col SS. 188 — Quando sta esposto il SS., prima delle orazioni, dicesi il *Dominus vobiscum ?* 212 — Se possa esporsi il SS., ponendo l' Ostia fra due cristalli, 269—Circa le genuflessioni innanzi al SS. nella messa privata II, 6—Nelle processioni solenni col SS. è lecito il canto in lingua volgare ? ivi— Di una nuova invenzione per assicurare dai ladri il Sacro Tabernacolo, 52 — Può farsi l' esposizione del SS. presente il catafalco, 94— Circa l' obbligo delle Confrat. del SS. di contribuire al culto del SS. Sacramento, 98 — Circa il colore dei paramenti nella benedizione del SS. Sacramento dopo la messa di vivi e di defunti, 193 — Se nelle chiese non cattedrali il SS. possa conservarsi in altare minore, 257 — Può cantarsi l' off. dei morti esposto il SS. ? 278 — V. Comunione, Processione.

F

Fallenza. V. Puntatura.
Famiglia (Pia associaz.della Sacra) Dubbii risoluti dal Vicariato di Roma I, 53.
Fecondazione artificiale. Dichiarata illecita I, 28.
Festa. Si concede la celebraz. della festa del B. Innocenzo V. II, 126. V. Indulgenza, Officio.
Fonte Battesimale. Se può benedirsi fuori dei giorni di Sabato S. e del Sabato di Pentecoste I, 141 — Come debba benedirsi, ivi.
Framassoni. Condizioni per assolverli II, 125.
Francescani. Si annunzia la nuova Costituzione per le riunioni delle loro famiglie I, 49 — tenore della detta Cost., 196 — Il S. Padre al Ministro gener. dei Francescani : lettera apostolica II, 225 — V. Terziarii francescani.
Funerali di eretici, V. Comunicazione *in divinis* cogli acattolici — Compiendosi in cattedrale col capitolo, il parroco ha diritto alla messa funeraria ? e da chi dev' essere assistito ? I, 22 — Se il parroco può condurre l' esequie dentro i limiti di altra parrocchia, 90 — Può darsi la sepoltura eccles. al suicida di cui si dubita se abbia avuto mente sana ? 92—Circa le messe da celebrarsi in tutti gli oratorii fisicamente e moralmente presente il cadavero, 162 — Se al *De profundis* dopo l' oraz. al tumulo devono aggiungersi l' antifona ed i versetti, 213 — È lecito far trasportare i cadaveri sul carro preceduto dal clero ecc ? 257 —A chi va la elemosina dell' ant. *Libera me* ecc ? 258 — Il funerale dopo la IV domenica di Quaresima può considerarsi come anniversario ? II, 65. Possono farsi due funerali ad una stessa persona lo stesso giorno ? 94.

G

Genuflessione innanzi al SS. nella messa privata II, 6 — nel darsi la Comunione, ivi. Come deve farsi all' *emisit spiritum* del Passio ? II, 117.
Gioacchino (S.) Se ne affida la Chiesa di Roma ai PP. Redentoristi II, 100.
Giovedì Santo. Può il Vesc. bonedire privatamette i sacri olii ? II, 66 — Si può mettere un Crocifisso nel Sepolcro del Giov. S. ? 208.
Giubilazione. — V. Canonico.
Giudice — Se e come possa esercitarsi quest' officio sotto il governo ital. I, 161 — Se possa tradursi innanzi ad esso un prete per quistioni beneficiali senza incorrersi pene, 188 — ed in materia civile e criminale, ivi.
Giudizio — Se dopo i fatali possa ammettersi il ricorso I, 4 — Circa la *restitutio in integrum* II, 26, 98 — Se possa ammettersi prescrizione nelle cause criminali dei Chierici, 50 — In queste cause si richiedono gli apostoli ? 117 — Regolamento circa le cause presso la sacra Congreg. del Conc. 122.
Giuramento — Se possa prestarsi nelle mani di un greco-scismatico I, 32 — Circa il giuramento suppletorio per lo stato libero dei non vaghi II, 222.
Giuspatronato — I fondi beneficiali svincolati devono addirsi a vantaggio del beneficio, non dei patroni II, 99 —Può il Vesc. da sè istituire ad un beneficio un nominato dal re ?. 167.

I

Immunità — Può, senza incorrersi pene, tradursi un sacerdote per quistioni di giuspatronato, innanzi al giudice laico ? I, 188 — e per cause civili e criminali ? ivi.

Impedimenti matrimoniali — V. Dispensa. —
Indiani. V. Americhe.
Indice (S. Cong. dell') Circa l'interpetraz. della Costit. *Officiorum* I, 195 — II, 107.
Indulgenza — ad una oraz. per chiudere il sec. XIX e cominciare il XX, I, 8 — ad una oraz. a S. Margherita da Cortona, 9 — ad occasione del 25.° anniversario dell'ingresso di S. S. nel 3.° Ord. di S. Francesco, 12—ad una oraz. ai Ss. Mm. Gorgoniesi, 51—ai Ss. Mm. Giapponesi, 51 — a S. Giovanni De Mattia, ivi — ad un responsorio di S. Francesco Solano, 102—pel centenario di S. Ambrogio, 103 — per quello di S. Ludovico d'Angiò a Carpineto, 173— Indulg. concesse ai devoti del S. Cuor di Gesù, benchè non ascritti alla Confrater., 222—Se possano lucrarsi le indulgenze con opere per altri titoli doverose, 234 — Quando perdansi le indulg. donando o prestando corone, medaglie ecc. 279 — È necessario conoscere la proibizione? ivi — In ciò può seguirsi la opinione probabile? ivi — La confess. per l'indulg. della festa del SS. Rosario può farsi dal Venerdì precedente II, 10 — Indulg. ad una oraz. a S. Giuseppe Calasanzio, 54 — Le indulg. trasferisconsi quando si trasferisce la festa di S. Giusep.? 65 — Circa l'indulg. delle 40 ore nella Dioc. di Milano, 79 — Quando, trasferendosi la festa, si trasferiscono le indulgenze? 92 — Con quale autorità può farsi tale trasferimento? ivi — Circa le indulg. dell'Angelus Domini, 93 — Si lucrano indulg. quando il Vesc. benedice? 116— Si dichiarano apocrife le indulg. di mille anni o più, 148 — Circa l'autenticità delle indulg. plenarie per lo scapolare dell'Immacolata, 205—Indulg. ad una preghiera pei Framassoni, 240— ad una oraz. a S. Metilde, 251 — V. Altare privilegiato, Benedizione, Nomi SS di Dio ecc, Rosario, Terz'Ordine francescano.
Indulgenze e S. Reliquie (S. C. delle) Circa la competenza e le facoltà di questa S. C. I, 271 — Intorno alle indulgenze concesse dal Vescovo, 106.
Infamia. Che deve fare il Vesc. quando un chierico sia stato processato e condannato da un tribunale laico? I, 163 — Intorno alla irregolarità che si contrae II, 10 — Per purgare la infamia non può valere il tempo della espiazione della pena, 167.
Innocenzo V (B.) Se ne concede la festa II, 126.
Insegne. Competenze del Vesc. quando assiste alle funzioni in mozzetta, 116 — V. Protonotario apostolico.
Interesse nel mutuo. V. Mutuo.
Irregolarità. Può il Vesc. dispensare dalla irregolarità i chierici stati alla milizia? I, 236 — Circa gli effetti della irregol. per l'eresia sulla professione e sulle prelature religiose, 243 — Se la violaz. della sospensione inflitta ai sollecitanti induca la irregolar. e se il Vesc. può dispensarne II, 64—Quando s'incorra la irregol. per la reiterazione del Battesimo, 108 — V. Eretico, Infamia.
Istituti di voti semplici. V. Voti semplici.
Istrumenti della Passione di G. Cristo. Culto dovuto I, 219.

L

Laparatomia. È lecita? II, 51.
Legato. Le messe di legato portano sempre l'obbligo dell'applicazione? I, 3 — Di un legato di messe con assegno incerto nel testamento e fisso nel codicillo, 73 — Circa il modo onde possa oggidì fondarsi un pio legato perpetuo, 91 — Il legato che non si può adempire può essere ridotto dal Vescovo II, 235.
Legno della Croce. V. Reliquie.
Leone XIII. Lettera Apost. sul Semin. Vaticano I, 28 — sullo Spirito S., 54 — sui privilegi dell'America latina, 75— ai Vesc. presenti all'ultima Canonizzazione, 127 — sul Centenario del B. Pietro Canisio, ivi — sul suo giubileo come terziario francescano, 146 — sul S. Rosario pel 1897, 147 — sul centenario di S. Ludovico d'Angiò a Carpineto, 173 — sulla unione delle famiglie francescane, 196 — sul patronato di S. Pasquale Baylon pei congressi eucaristici, 223 — ai Vesc. del Canadà, 225 — per la ricostituz. del Collegio Greco di S. Attanasio di Roma, 244 — sulla competenza e le facoltà della S. C. delle Indulgenze, 271 — all'E.mo Ferrari pei moti di Milano II, 81 — sulla soppressione degli officii dei vacabili, 100 — sulla Chiesa di S. Gioacchino di Roma affidata ai Redentoristi, ivi — ai Vesc. e al popolo d'Italia per la violenta soppressione dei circoli cattolici, 129 — Sul S. Rosario pel 1898, 149 — al Generale dei Minori, 225 — Costit. sulla Confrat. del Rosario, 197.
Libri corali. V. Coro.
Libri proibiti. Commenti sulla Costituz. *Officiorum*, V. Indici progressivi — Circa l'interpetr. *absque competentis auctoritatis licentia* dell'art. 17, I, 195 — Condanne di libri I, 103, 146 — Circa

altri dubbii della Cost. *Officiorum* II, 107, 128 — I libri contenenti rivelazioni già stampate prima della Cost. *Officiorum*, sono colpiti da proibizione? 116 — Se l'Ordinario debba indicar le ragioni nella condanna dei libri, 224.
Litanie del S. Cuor di Gesù II, 194 — Si può rispondere *ora pro eo* o *eis* nelle lit. lauretane? 278.
Ludovico d'Angiò (S.). Sul Centenario a Carpineto: Breve di S. S. I, 173

M

Martirologio. Vi si aggiungono gli elogi di sei sommi Pontefici II, 105 — di S. Pasquale Baylon, di S. Ant. M. Zaccaria e di S. Pietro Fourier, 126.
Matrimonio. Se possa farsi da patrino nei matrimonii degli eretici I, 32—Se possa adirsi il minis. acattol. pel matr. per procura, 53 — Se possano considerarsi legittimi i matr. contratti dagli emigranti italiani nelle Americhe senza fede di stato libero del parroco ital. 212— Circa i matr. dei liberi pensatori, dei settarii, dei cattolici non praticanti II, 3, 18 — Circa i matr. degl'infedeli, con intenzione che siano dissolubili, 77 — Vi ha rimedio per una donna unita in vincolo religioso con uno e poi con vincolo civile con un altro? 117 — Circa il matr. dei pagani poligami, di cui si dubita del vero consenso, 146— se valga la consuetudine che ogni sacerdote abilitato ad amministrare i Sacram. possa senza altra delegazione assistere ai matrim. 169—Se nelle nuove parrocchie di eretici, site nella diocesi dove fu pubblicato il Tridentino, s'intenda pubblicato il decreto *Tametsi* pei matrim, 221 — Se l'affinità per copula illecita, contratta nella infedeltà, impedisca il matrim. dopo il battesimo, 244 — V. Dispensa, Domicilio, Sponsali, Stato libero, Vedova.
Matrimonio civile. Qual sia l'erede legittimo di chi ha lasciato un fratello e due figli di matr. civ. I, 277.
Medaglia. Si concede la incoronaz. della statua della medaglia miracolosa I, 104 — Quando perdansi le indulgenze imprestandosi o donandosi la medesima, 279.
Messa. Se le messe legate portino sempre l'obbligo dell'applicazione I, 3 — Chi può celebrare quotidianamente la Messa della B. V., qual colore deve adoperare in pubblica Chiesa? 92 — Le messe che avanzano ai Regolari, possono commettersi al Vesc.? 140 — Circolare intorno a coloro che dànno libri per messe, 194—Se alla messa *pro populo* son tenuti i Vesc.tit.,gli ammin. Apost. e i Vicarii Capit., 209, 259—Se sia tenuto a due messe *pro populo* un Vesc. di due diocesi o che sia pur parroco della cattedrale, 210 — Se il Vesc. può celebrare in casa dove non abita, 211 — Circa la messa di S. Antonio M. Zaccaria, 270 — Qual messa debba leggersi dal comune, quando un officio di tempo pasquale trasportisi fuori quel tempo, 279 — Genuflessioni nelle messe private innanzi al SS. II, 6 — Che cosa della messa solenne i canonici devono recitare *bini?* E solo i canonici? 44 — Circa le messe celebrate nella chiesa di S. Gioacchino di Roma, 54 — La proibizione della messa negli oratorii privati si trasferisce, quando trasferiscesi la festa? 65— Il divieto di celebrare in oratorio privato cessa quando la festa si trasferisce? 93 — Si trasferisce pure il divieto? ivi — La messa *pro re gravi* può applicarsi per altri? ivi — L'Abate di Montecassino può essere nominato nel canone delle messe nel suo territorio 104 — Così pure l'Abate di Nonantola, 105 — Circa la esattezza del rispondersi dai cantori nelle messe cantate, 126 — Si permette in Cina l'uso della tela di *hia-pon* pei pannolini della messa, 127 — Circa l'oraz. *a cunctis*, 141— Vi è l'obbligo di espropriare un fondo gravato di messe, perchè queste sieno celebrate? 166 — Se le donne possano rispondere alla messa, 235 — Circa il rito delle messe cantate per privilegio nei giorni non proprii, 194 — V. Calendario, Colletta, Messe di Requie, Messe gregoriane, Oratorio, Parroco, Patena, Turificazione, Vino.
Messe di requie. Se le mes. di req. permesse nelle cappelle dei sepolcreti, siano anche permesse nell'oratorio pubblico del cimitero I, 7 — quando dette messe sono lecite in tutti gli oratorii pubblici e priv. *praes. cadav?* ivi,162— sono leciti nelle ferie privilegiate? ivi — Le messe di req. possono applicarsi *iuxta intentionem dantis* senza sapere questa intenzione? 21—Si possono celebrare più messe *praesente cadavere* negli oratorii privati? 162 — Si può celebrare mes. di req. in giorno di rito doppio per la desumazione di un cadavere? 239 — Se il privilegio di cantarsi la mes. di req. due volte per settimana, si estenda pure alle messe lette, 270 — La sequenza deve dirsi nelle messe mensili cantate dai Regolari? II, 65 — Circa i giorni ed i luoghi in cui possono celebrarsi le messe di req. *praesente cadavere*, 236.— Pos-

sono queste celebrarsi nelle cappelle dei collegi, degli ospedali ecc. ? ivi—Possono celebrarsi in più chiese ? ivi — V. Anniversario, Funerale.
Messe Gregoriane. Che indulg. vi sono? II, 143 — Come devono celebrarsi? ivi.
Metropolitano. Circa le funzioni del Metropolit. nelle chiese dei suffraganei II, 172.
Mezza annata. Se quando debba pagarsi la mezza annata scusi la consuetud. contraria ovvero l'essere il reddito capitolare tutto in distribuz. quotid. I, 267.
Milano. V. Rito Ambrosiano.
Minori (Ordine dei). V. Francescani.
Monache. Possono confessarsi fuori clausura con qualunque confessore. Possono fare lo stesso le suore non soggette a clausura ? I, 21 — Possono accettare eredità a vantaggio della Comunità propria? 100 — Possono rinunziarvi ? 140 — Può la superiora prescrivere il fine per le Comunioni delle Suore ? ivi — Ciò che possa permettere il Vesc. o la Badessa circa il voto di povertà, 163 — Circa l'obbligo di cambiare ogni triennio il confessore nelle comunità religiose e nelle altre che vivono more *comunitatis*, 170 — Circa il calendario delle comunioni che si dà in certi istituti religiosi, 171 — In quali casi può entrare in clausura il confessore, il Vesc. ed il medico? 186— Il confessore ordinario di una o due suore deve cambiarsi ogni triennio ? 212 — L'obbligo del confessore triennale è pure per le educande, pei ricoverati negli orfanotrofii delle suore ecc.? 258 — Nel triennio del confess. ordinario deve computarsi il tempo dello straordinario ? II, 44 — Può un confessore di monache dispensare dal digiuno o dall'officio ? 66 — Circa la Comunione frequente ed il decr. *Quemadmodum*, 151, 175 — Decreto di Innocenzo XI, 173 — Come devono star lontani dal monastero i confessori ordinarii e straord. finito il loro ministero ? 278—V. Calendario, Suore.
Moribondo eretico in un istituto cattolico, se possa chiamarsi il ministro eretico II, 265.
Mutuo. È lecito l'interesse dell'8 % con pegno o garenzia ? I, 91.

N

Nomi (SS.) di Dio e di Gesù. Circa le confrat. con questo titolo ; se ne sanano i difetti II, 247 — Indulto per la visita alla chiesa, ivi — Trasferimento d'indulg. e pie pratiche, 248 — Le indulg. si rendono applicabili alle anime purganti, ivi — Sommario di dette indulgenze, ivi.

O

Officio — Se possa recitarsi dalle confraternite l'officio della B. V. in lingua volgare I, 101 — Se si possa soddisfare all'officio del giorno, recitando in coro il mattutino del dì seguente, 188—Circa l'officio di S. Antonio M. Zaccaria, 270 — Un off. di tempo pasquale se trasferiscasi fuori il detto tempo e viceversa, come farsi, 279 — Se il mattutino intero possa cantarsi col piviale e coi lumi alla 9ª lezione II, 6 — Nei vesperi di S. Stefano deve adoperarsi il color rosso o bianco ? 20 — Circa l'occorrenza dell'ottava della SS. Trinità con quella del *Corpus*, 53 — Circa la stessa quanto al *praefatio*, ivi — In qual giorno debba celebrarsi un officio nuovo, 88—Circa il trasferimento delle feste coll'ottava, 90—Per la festa dei B. Sette Fondatori quale officio dee recitarsi ? 92—Si concede l'Officio del B. Innocenzo V, 126 — Circa l'ordine del commemorare i Santi nei suffragi dell'off. divino, 138, 208—Chi sia tenuto di recitare gli off. particolari di una chiesa, 139 — Quando si assiste ai vesperi solenni di aliena chiesa, si soddisfa per la recita privata ? 142—Quando si va in luogo di officio diverso può continuarsi l'officio del primo luogo ? ivi — Circa la collocazione di un off. nuovo, 167 — Nei Venerdì, recitandosi l'off. votivo della Passione, può celebrarsi la messa del SS. Sacramento colla comm. della Passione ? 208 — V. Martirologio, Rito ambrosiano, Titolare.
Olio Santo. Può consacrarlo il Vescovo privatamente ? II, 66.
Opera pia, V. Associazione.
Operazione cesarea. V. Parti.
Oratorio privato.—Il divieto di celebrare in oratorio privato tiene quando la festa primaria si trasferisce ? II, 93— Gli oratorii delle confrat, nei campisanti devono dirsi pubblici o privati ? 189—Chi può tenere l'orat. privato in casa, può tenerlo pure nel camposanto? 190 — Se non dorme in casa può avvalersene ? ivi — Le messe che possono celebrarsi negli orat. priv. dei campisanti possono celebrarsi pure nel pubblico, 224.
Ordinario—Le facoltà concesse agli ordinarii dalla S. Sede, passano ai successori ? I, 219 — Le facoltà d'ogni specie vanno dirette agli Ordinarii, e

che s' intenda per Ordinario II, 51 — Anche le già concesse, 101.
Ordinazione — Circa il tatto mediato degli strumenti I, 18 — Di un ordinando al presbiterato che tocca il calice prima del proferimento della formola, 27 — di un altro che si sforza ma non giunge a toccare il calice, ivi — di uno che n'è impedito dalle mani degli altri, 28 — I Vesc. che hanno facoltà di dispensare i chierici sul difetto di età, l' hanno pure pei Regolari, 98—Se il pane o il vino che tocca l' ordinando sono adulterati, è valida l' ordinazione ? 163 — È valida quando la imposizione delle mani non fu fatta per parte dei sacerdoti assistenti e si dubita che non sia stata fatta neppur dal Vesc. ? 169 — È valida quando si dubita che siansi toccati gli strumenti, e sembra che non siasi toccata la patena ? 170 — Circa la forma dell' ordin. corrotta per inavvertenza, 219 — Se valga l' ordin. del Diaconato in cui il Vesc. non giunse a toccare fisicamente il capo dell' ordinando, 242—Se valga l' ord. del presb. ricevuta nella 1ª e 2ª imposizione delle mani con intenzione neutra e appresso resa affermativa, 243—Può il Vescovo dispensare dalla prova i chierici reduci dal servizio militare ? II, 20 —Se una breve interruzione della forma offenda la validità dell' ordinazione, 51 — Se l' offenda il dubbio del tatto fisico nella 3ª imposizione delle mani, 79 — se la caduta dell' ostia prima di toccarla, 103 — se il tenere dal Vescovo le mani giunte al petto alla 2ª imposizione, ivi — se il supplire questo rito dopo l' adattamento della stola, 104 — Sulla scardinazione come novello titolo dell' ordin. 121, 137 — Sacerdote unto con olio degl' infermi, non con quello dei catecumeni, 164 — Dell' unione morale della materia colla forma nelle sacre ordin. 227, 241, 242 — Circolare ai Vesc. per l' ordin. dei chierici esteri, 196 — L' ordinato nel dì di Natale può celebrare tre messe ? 207 — Se fa d' uopo ripetere il triennio di noviziato prima dell' ordin. quando si sia smesso temporaneamente l'abito talare, 208—Della intenzione rivocata nella ordin. 242—Di uno che dubita di aver toccata la patena, 245—Se valga l'ord. quando la imposizione delle mani è fatta dopo la forma, ivi—Circa il digiuno da premettere alla ordin., 266—Circa il domicilio per la ordin. di un forestiero, 272—V. Patrimonio sacro.
Ordinazioni anglicane — Monito al giornale *Revue Anglo-Romaine* I, 104.

P

Parrocchia. Le parrocchie dismembrate da altre parrocchie regolari non sono pur esse regolari ? I, 101 — Negli Stati-Uniti quei di lingua inglese non sono tenuti di ascriversi alle quasi-parrocchie erette per questa lingua, 126 — Se è validamente concessa una parrocchia, quando sia data ad un prete bocciato nell' esame ? II, 246.
Parroco. Come può essere allontanato dalla parrocchia ? I, 4 — Può essere allontanato per dissidii non componibili ? ivi — Qual diritto può esercitare sul Seminario diocesano ? 21 — Può il Vesc. dichiararlo esente dalla giurisd. parrocchiale ? ivi — Circa i diritti parrocchiali nelle Collegiate con cura, 25 — Può un sacerdote cantare messa votiva in chiesa parrocchiale senza permesso del parroco ? può il parroco cantarla nella chiesa di confraternita senza il permesso del costei rettore ? 92 — Può alcuno, dissenziente il parroco, ascriversi ad opere di aliena parrocchia? II, 21—L'ammettere alla prima comunione è diritto esclusivo del parroco ? 22 — Ha diritto sulla chiesa del Seminario ? 43 — Se il Vesc. possa sottrarre qualche comunità di voti semplici dalla giurisd. parrocchiale, 51 — Come regolarsi in morte di un cattolico unito civilmente con infedele, 102 — Quando, per visitare i notabili della cura, si assenta dal coro, perde le distribuzioni ? 115— Com' è regolata la precedenza dei parroci ? 117 — L'aumento di rendita che al parroco dà il governo deve andare in beneficio della massa ? 142 — Diritti del parr. sulle chiese di nomina regia, 278—V. Confraternita, Dispensa, Funerale, Parrocchia.
Parto. È lecita l' accelerazione del parto, l' operazione cesarea e la laparatomia ? II, 52.
Pasquale (S.) Baylon. Lo si dichiara protettore dei congressi eucaristici I, 223.
Passio. Circa lo stolone nel cantarlo II, 193.
Passione di Gesù C. V. Istrumenti della Passione.
Patena per la messa. Può essere di metallo non di argento II, 186.
Patrimonio sacro. Circa la costituz. civile e canonica di esso I, 228—Se, ed in che misura, possano imporsi pesi di messe sul patrimonio sacro, 257—Può intaccarsi la legittima pel sacro patrimonio ? Può il provvisto disporne in vita e per testamento ? 258. — La mensa comune è titolo di patrim. pei terziarii Domenicani II, 126.

Patrino — Se possa farsi da patrino nei matrimonii degli eretici I, 32—se farsi tenere da un eretico nella confermazione o nel battesimo, 151.
Patrono — V. Giuspatronato.
Penitenziere—Se possa farsi a meno degli esaminatori sinodali al concorso per la penitenzieria I, 161, 162.
Pensione — Se le pensioni di conclavisti possano trasferirsi per testamento I, 121—Se il Vesc. possa imporre pensioni sui beneficii semplici e parrocchiali, 235—Se può ritenere la pensione vedovile chi sia passato in seconde nozze solo ecclesiast.278—L'aumento del 7% sulla tassa di ricchezza mobile nelle pensioni deve gravare sul beneficiato o sul pensionario ? II, 66 — Chi debba pagare la tassa di bolla per pensione, se il beneficiato o il pensionario, 208.
Pia unione — V. Associazione.
Pisside — Si può purificare fuori della messa, e come ? I, 22.
Precedenza circa il Terz'Ordine Francescano, V. Terz'Ordine Franc.—circa le Confraternite,V. Confr.—Circa i parroci, V. Parroco.
Precetto pasquale — Vi si soddisfa col Viatico ? I, 188 — Può il confessore chiedere il biglietto del prec. pasq. al parroco per chi non abbia soddisfatto a tempo debito ? 259.
Prefettura Apost. — Si abrogano quelle di Oriente che non hanno proprio territorio I, 9 — Ne viene istituita una nuova a Rodi I, 172.
Premostratesi — Decreto di unione di questi monaci II, 246.
Presbiterato — V. Ordinazione.
Prescrizione per le cause criminali pei chierici II, 40.
Privilegi dell'America latina I, 75.
Processione—Col SS. i confratelli devono andare col capo scoperto I, 145—è lecito il canto in lingua volgare ? II, 6 — Se possano portarsi immagini o reliquie di Santi in processioni col SS, 127.
Procuratore—Sul numero delle cause che può trattare presso la S. C. dei Riti I, 271.
Protonotario apost.—Quando un capitolo sia insignito di questo onore, qual forza ha il giuramento ? Un canonico non presente il capitolo può far uso di queste insegne ? E se rinunzia al canonicato ? II, 21, 31.
Puntatura corale — Le fallenze possono spartirsi egualmente fra i capitolari non presenti al coro ? I, 22—Dev'essere puntato l'infermo non solito intervenire al coro ? 278— E il can. coadiutore del parroco ? ivi.
Purificazione della pisside. V. Pisside.

Q

Quarantore — Indulg. per la diocesi di Milano II, 79 — Si proibisce in Roma ogni altra funzione durante le quarantore, 81.
Quaresima — V. Digiuno, Rito Ambrosiano.

R

Redenzione — Non è espediente celebrare il XIX centenario della Redenz. I, 7.
Regolari—I Vesc. che possono dispensare i chierici sul difetto di età possono pure dispensarne i Regolari I, 98 — Le parrocchie dismembrate da altre parrocchie regolari, non sono ancor esse regolari, 101— Circa la giurisdiz. del Vesc. sui piccoli conventi regolari in Italia, 122 — Le messe che avanzano ai Regolari possono commettersi al Vesc.? 140 — I Regolari in forza dei lor privilegi possono assolvere dai riservati al Vesc ? 188— possono dispensare, con facoltà abituale del superiore dai voti, dal giuramento e dall'imped. *ad petendum* ? 189 — Circa gli effetti della irregolarità per l'eresia sulla professione e sulle prelature religiose, 243—Se i religiosi tornano in qualche braccio dell'antico convento soppresso, torna pure la clausura ? II, 142 — Se i Regolari possano prendere danari a mutuo, 186 — Circa l'abitazione dei minorenni nei conventi dei Regolari, 232—Dei confessori e dei religiosi secolarizzati *ad tempus*, che non chiedono la proroga dell'indulto scaduto, 234— Quando cessi la clausura dei Regolari, 259.
Reliquia—Circa la ricognizione e l'approvazione delle reliquie che si rinvengono senz'autentica e senza sigillo I, 137 — Circa il culto dovuto agl'istrumenti della Passione di G. C. 219— Si può portare in dosso, e come, la Rel. del legno della Croce ? 259.
Remigio (S.) La festa viene elevata al rito doppio min. per la Francia I, 75.
Restitutio in integrum—V. Giudizii.
Revue Anglo-Romaine — Monito a questo giornale, perchè taccia sulle ordinazioni anglicane I, 104.
Riserva dei casi. V. Assoluzione, Confessore.
Riti (S. C. dei). Sul numero delle cause da trattarsi dai procuratori della S. C. dei Riti I, 271, — Di una nuova edizione autentica dei Decreti della S. C. dei Riti II, 32, 68.
Rito Ambrosiano. Si concede che a Milano possano celebrarsi le feste di S.

Gius. e dell'Annunz. in Quaresima con rito ambr. I, 74 — Si riduce l'officio dei morti ai chierici di rito ambr. 75.
Rosario. Enciclica del S. Padre pel 1897 I, 147 — La confessione per l'indulg. della festa del Rosario può farsi dal Venerdì precedente II,10—Encic. del S. Padre pel 1898, 149—Costit. per le Confraternite del Rosario, 197 — Pel rosario vivente la comunione per le indulgenze può farsi alla Domenica seguente, 250 — V. Benedizione.
Rubriche. Giunte e variazioni nelle rubriche del Breviario: generali I, 245, 274 — II, 33 — speciali 34 — del Messale; generali, 55.

S

Sabato Santo. Circa la estinzione della lampada al SS. Sacramento I, 93.
Sacerdote. Circa il richiedere i sacri ministeri da sacerdoti indegni II, 17 — Se un sacerd. può ottenere di celebrar la messa non digiuno, 20 — V. Ordinazione.
Sagrestia. V. Chiesa.
Scapolare. Lo scapolare del Carmine si può benedire insieme cogli altri,ma con formola speciale I, 126 — Circa la forma e la imposizione degli scapolari e circa la iscrizione dei nomi alla Confraternita II, 128 — V. Indulgenze.
Scardinazione. Decreto della S. C. del C. II, 121 — Commento, 137 — Può un chierico scardinato tornare alla prima chiesa? 236.
Scismatico in buona fede. Se può essere assoluto da un confessore cattolico I, 254 — II, 145.
Scomunica. Se oggidì si ha più scomunica vitanda II, 217, 218 — V. Censura.
Secreto del S. Officio. Decreto di Clemente XI, I, 174 — di Clemente XIII, 175 Consultazione, 177.
Seminario. Va esente dalla giurisdizione parrocchiale I, 21 — Può esserne dichiarato esente dal Vesc.?, ivi — Istruzione circa i seminarii per l'America meridionale, 97 — Un canonico deputato pel semin. può essere anche Vicario Capitolare? ivi — A chi si appartiene la Chiesa del Seminario? II, 43 Le deputazioni pel Seminario hanno oggidì le antiche attribuzioni? 190.
Seminario Vaticano. Costituz. di Leone Pp XIII, 1, 28.
Sepolcro. È lecito mettere un crocifisso nel Sepolcro del Giovedì Santo? II, 208 V. Messe di requie.
Sepoltura. Circa il seppellimento delle membra umane amputate II, 4 — Se possa darsi la sepoltura eccles. agli ascritti alla setta *Old Fellows*, 196,—V. Funerali, Suicida.
Sigillo sacramentale. Se il confessore di una monaca può consigliarsi con altri II, 235.
Sindaco. Se e come possa esercitarsi quest'officio sotto il governo italiano I, 161.
Slava (lingua) nella sacra liturgia II,170.
Sollecitazione. Chi deve fare la denunzia può essere assoluto prima di farla? I, 44 — Può essere lasciato in buona fede? ivi — Il confessore che non la impone, pecca? ivi — Può il confessore prenderla da sè? ivi — Il Vic. gener. può darne delegazione? ivi — A chi deve trasmettersi la denunzia? ivi — Come deve riceversi? 45 — Può riceversi in confessionale? ivi — Il V. è obbligato di trasmetterla al S. Officio? ivi —Può distruggerla? ivi—Può mandarla al Vesc. del denunziato? ivi — Può avvertirne il sacerdote denunziato? ivi—Può privarlo di promozione? ivi—Può avvertirne altri Vesc. disposti ad avvalersi del denunziato? 70 — può ciò almeno quando questi sia stato condannato? ivi — Può parlarne col Vic. gener.? ivi — con quali cautele può delegarne ad altri gli atti processuali? ivi — Istruzione intorno alle *diligenze* per le cause di sollecitazione, 124 — Nelle denunzie devono scriversi anche parole oscene? II, 44 — Se la violaz. della sospensione inflitta ai sollecitanti induca la irregolarità e se il Vesc. può dispensarne, 64
Spedizionieri. Norme presso le Ss. Cong. II, 245.
Spiritismo. Circa l'uso di esso II, 30
Sponsali. Chi ha contratti gli sponsali con una e s'è unito civilmente con altra, può celebrare con questa il matrimonio I, 92 — Se si possano stabilire delle solennità agli sponsali sotto pena di nullità II, 73.
Stato libero per le mogli dei morti in Adua II, 145 — Circa il giuramento suppletorio per lo stato libero dei non vaghi, 222.
Statuto. Può il Vesc. mutare gli statuti di una Chiesa? I, 71.
Suffragi dei Santi. V. Officio.
Suicida. Quando si dubita se abbia avuto mente sana, gli si può dar sepoltura eccles.? I, 92.
Suore. Se le suore di voti semplici d'istituti diocesani possano col permesso del Vesc. visitare ed assistere i congiunti infermi I, 26 — Se possano confessarsi nei confessionali delle loro chiese con confessori non approvati per esse II, 165, 259 — V. Monache.

T

Terz' ordine. Per la precedenza richiedesi l' anteriorità dell' abito ovvero quella dello scapolare ? I, 238 — Pei Terziarii Domenicani la mensa comune è titolo di S. ordinazione II, 124.

Terz' ordine Francescano. Se ne sanano le professioni per difetto dell' anno di noviziato I, 51 — Se si debba ribenedire lo scapolare che non si è tenuto addosso, 71 — Di che grandezza questo dev' essere ? ivi — Se anche il Terz' ordine franc. femmineo abbia la precedenza sulle confrat. laicali, 73 — Circa la precedenza de' Terziarii sulle Confraternite, 101 — Giubileo del S. Padre come Terziario francescano, 146 — ai sacerd. Terziarii franc. della Cina si concede nei sabati la messa della Immacolata, 172—Circa la partecipazione dei Terz. franc. alle indulg. e pie opere del 1.° e 2.° ordine, 236 — È necessaria l' assoluz. sacramentale per riceversi in privato l' assoluz. generale ? 280 — Precedenza del Terz. Ord. franc. sulle Confrat. del SS. Sacramento II, 5 — Il Direttore o commissario di un sodalizio di Terziarii, può subdelegare le sue facoltà, 142 — Possono i sacerd. terz. adottare il breviario dell' Ordine e poi tornare all' antico ? 233.

Testamento. Circa il valore morale dei Testamenti informi I, 21 — Circa l' esecuzione di un testam. a cause pie, 266 — Di un testam. olografo informe, reso per frode legale II, 42.

Titolare. Se ha l' ottava il Titolare che cade nei primi cinque giorni di Gennaio II, 196 — Può dal vescovo mutarsi il Titolo di una chiesa ? 278.

Turificazione delle reliquie e delle immagini esposte sugli altari II, 110 — dell' altare del SS. Sacramento nei Vesperi, 204.

U

Università Gregoriana. Se si conferma la facoltà d' istituire le cattedre di dir. Canon. e di conferirne i gradi accademici I, 224.

V

Vacabili. Se ne sopprimono gli officii II, 100.

Vedova. Se può ritenere la pensione vedovile chi sia passato in seconde nozze solo ecclesiastiche I, 278.

Vescovo. Può il Vesc. mutare la istituz. di qualche beneficio ? I, 70 — Può mutare gli statuti di una Chiesa ? 71 — Può trasferire ad altro giorno la solennità esterna della festa del Cuor di Gesù colla messa propria ? 145 — Può cumulare le facoltà pontificie ? 157 — Come regolarsi coi Sacerdoti che emigrano per le Americhe ? 193 — Circolare ai Vescovi intorno a coloro che dànno libri per messe, 194 — Può il Vesc. assolvere e dispensare gli eretici dalle pene canoniche ? 201 — Circa la qualifica di *titolare* nei Vescovi, 208 — Se questi Vescovi son tenuti alla messa *pro populo*, 209 — Se un Vesc. di due diocesi o che sia parroco della Cattedr. sia tenuto a doppia messa *pro populo*, 210 — Se il Vesc. può celebrare in casa dove non abita, 211 — Le facoltà speciali abitualmente concesse agli Ordinarii dalla S. Sede, passano ai successori, 219 — Se può il Vesc. imporre pensioni sui beneficii parrocchiali e semplici, 235 — Può dispensare dalla irregolarità i chierici stati alla milizia ? 237 — Può sottrarre dalla giurisdiz. parroc. una comunità di voti semplici o solenni ? II, 49 — Le facoltà di ogni specie van concesse agli Ordinarii : che s' intende per Ordinario, 51 — Può consacrare privatamente i sacri olei ? 66 — Può trasferire la solennità esterna di una festa ? 92 — Circa le indulg. concesse dal Vesc., 106 — Competenze del Vesc. quando assiste alle funzioni senza cappa, 116 — Vantaggi della benedizione del Vesc., 116 — Può da sè investire di un beneficio uno nominato dal re ? 167 — Può vendere gli *ex votis* ? 189 — Può delegare generalmente i parroci al matrim. ? 219 — Se l' arcid. consacrato Vesc. abbia l' obbligo di servire al Vesc. diocesano nei pontificali, 223 — Circa la colletta nell' anniv. della elez. o consacraz. del Vesc. 193 — Se i Vesc. possano subdelegare le facoltà ricevute dalla S. Sede, 252 — Se possano dispensare dai voti semplici, emessi in congr. da lui fondate, 268—Se ai pontif. di un Vesc. forestiero debbano assistere i canonici di cattedrale, 274— V. Binazione, Canonico, Confraternita, Digiuno, Infamia, Metropolitano, Regolari, Reliquia, Seminario, Sollecitazione, Suore.

Veste. Circa la foggia di vestire dei cherichetti II, 278.

Via Crucis. Devono ribenedirsi i quadri quando si spostano dai propri luoghi o se ne debbano sostituire dei nuovi ? I, 71 — In che consistono le pratiche della *V. C.* per l'acquisto delle indulg.? II, 21 — È necessario il moto locale ? ivi — Si può interrompere l' esercizio ? ivi — Quando si lucrano col solo cro-

cifisso benedetto le indulgenze della *V. C.* ? 142.
Viatico. Può soddisfarsi col viatico al precetto pasquale ? I, 188. — Quando il Viat. non fu potuto dare all' infermo, deve darsi al popolo la benediz. in Chiesa ? 258 — Quando si recò una sola particola che si diede all' infermo, come gli si dovrà impartire la benedizione ? ivi.
Vicario capitolare. È tenuto alla messa pro populo ? I, 209, 259 — Quali onori gli spettano ? II, 258.
Vicario foraneo. Se gli spetti il dir. di presedere le congregazioni dei casi morali II, 257.
Vino. Se possa usarsi nella messa il vino estratto dall' uva passa I, 136.
Volto Santo. Se e come possa permettersene il culto I, 40.
Voti. Se col discacciamento da una congreg. di voti sempl. vengano questi voti ancor dispensati I, 5 — Può discacciarsi uno di questi alunni non ordinati, senza processo ? II, 193 — Se il Vescovo può dispensare dai voti semplici emessi in Congr. da lui fondate, 268 — V. Suore.

Z

Zaccaria (S. Ant. M.ª) Circa la messa e l' officio I, 270.

II.

Parte Civile.

A

Amministratori. V. Opere pie.

B

Beneficenza. Onere di beneficenza II, 70.
Benefizii. Beneficii indivisi, V. Svincolo—Rappresaglie contro gl' investiti ai benefizii nelle Marche II, 215.

C

Campane. V. Comune.
Capitoli. V. Congregaz. di carità, opere di beneficenza.
Cappellanie ecclesiastiche e laicali II, 94.
Censi della Costituzione piana I, 165.
Chiesa. Se devono convertirsi i beni ad essa lasciati I, 165.
Collegiate. V. Congregaz. di carità, Opere di beneficenza.
Competenza. Pagamento di competenza al regio Commissario dalle opere pie I, 23.
Compatroni. V. Svincolo.
Comune. Se ha ingerenza sul suono delle campane I, 95 — Se possa il Comune cedere ad altri i conventi soppressi, 263—Comuni obbligati al restauro degli edificii parrocchiali nelle Provincie già pontificie II, 261—V. Parroco, Tassa di manomorta.
Concentrabilità. Opere pie legate al parroco, quando concentrabili I, 94 — Se un pio legato di maritaggi lasciato al parroco, sia concentrabile, ivi — Legati affidati ai Vescovi ed ai parroci, quando concentrabili, 119 — Enti distinti di culto e di beneficenza, come concentrabili, ivi — Opere pie dotali concentrabili, benchè con ingerenza del parroco, ivi — Lasciti non concentrabili, 143 — Istituzioni pei Ss. Esercizii, per le pratiche di pietà e pel catechismo, esenti dal concentramento, 261 — Legato eventuale pei poveri annesso al culto, se concentrabile, 262— Lascito pei poveri alla parrocchia, se concentrabile, ivi—Lasciti ad ospedali per scopi diversi, quando concentrabili II, 69 — Lascito elemosiniero, se concentrabile, e come, 70 — Lasciti dotali, se concentrabili, ivi — Lascito di culto di beneficenza, se concentrabile, ivi — Lasciti dotali esenti e lasciti dotali non esenti dal concentramento, ivi — Enti di culto non concentrati, nè trasformabili, ivi — Lasciti misti di culto e di beneficenza : concentramento parziale, 71 — Erogazioni riservate ai parroci nei concentramenti, 119 — Fondazioni con scopo precipuo di culto, non concentrabili, 262 — Opera pia dotale non concentrata, ivi— Opera di culto necessaria al popolo, va esente da concentramento, ivi — Fondazione privata con clausola devolutiva a beneficenza pubblica, se concentrabile, ivi — Se il parroco possa far parte dell' amministrazione di una opera prima da lui amministrata e poi concentrata, 263.
Confraternite. Confraternita con opere di beneficenza I, 262 — Le confrat. a solo scopo di culto sono esenti da tutela

ammin. ? II, 69 — Confr. trasformabili, 71 — Confr. in aiuto del parroco, non trasformabile, ivi — Norme generali per le elezioni nelle confrat. 118 — Le confrat. dipendenti dal Minist. dell'Interno, 190 — V. Peculato.
Congregazioni di carità. Quando i funzionanti da parroco sono ineleggibili per la Congreg. di carità, I, 120 — Se il parroco può entrare nella congreg. di carità II, 70 — Membri di Capitoli e Collegiate ineleggibili per la Congr. di carità, 71 — Ecclesiastici esercenti cura di anime, anche senza titolo, ineleggibili per la congreg. di carità, 191.
Congrua. Supplemento di congrua e tassa di manomorta II, 214.
Consigliere comunale. Se i sacerdoti sieno eleggibili a consiglieri comunali I, 23.
Conventi. V. Comune.
Corpi morali. Necessità dell'autorizzazione pei legati ai corpi morali II, 69.
Costituzione piana. V. Censi.

D

Decime spirituali, domenicali e signorili I, 166 — Decime sacramentali trasformabili in domenicali II, 214.
Demanio. La presa di possesso del demanio non trasferisce dominio I, 190.
Direttore spirituale. V. Opere pie.
Dote. Quando sieno trasformabili le istituzioni dotalizie I, 262 — V. Concentrabilità.

E

Elezione. V. Confraternite.
Ente autonomo. Estremi dell'ente autonomo I, 164 — Ente autonomo, cappellanie ecclesiastiche e laicali II, 94— Ente autonomo, legato pio e legislazione pontificia, 95.
Enti distinti di culto e di beneficenza. V. Concentrabilità.
Enti di culto. V. Concentrabilità.
Erogazioni. V. Concentrabilità.

F

Fabbriceria. La fabbriceria non ha azione su cose di spettanza del parroco II, 262.
Fondazione. Quali siano fondaz. di beneficenza e quali di culto II, 215 — V. Concentrabilità.

G

Governo. V. Opere pie.

I

Inabili al lavoro. Fatali pei ricorsi sulla ripartizione delle spese per gl'inabili al lavoro I, 261.
Interessi. V. Tassa di svincolo.
Istituti di culto. Se possano mutarsi in opere di beneficenza I, 262.
Istituti misti di Roma e la legge 20 Luglio 1890. I, 190.
Istituzioni pei Ss. Esercizii, per le pratiche di pietà e pel catechismo. V. Concentrabilità.

L

Lasciti. V. Concentrabilità.
Legge. Legge 20 Luglio 1890, I, 190.
Legati. Legato di culto, obbligatorio I, 165 — Invalido, nei legati di beneficenza, il divieto di alienarne i fondi, 263 — Ente autonomo, legato pio e legislazione pontificia II, 95 — Legati di messe a parrocchie, non vietati, 118 — Legato di messe, non vietato, ivi — Legato per fabbrica di Chiesa, se sia trasformabile o concentrabile, 262— V. Concentrabilità. Corpi morali.

M

Massa piccola e tassa del 30% II, 118
Messa. V. Legati.
Monaca. Circa l'incapacità nel possedere I, 166.
Monti frumentarii da riformare II, 191.

O

Onere di beneficenza II, 70.
Opere di beneficenza. Competenza per annullare le deliberazioni circa le opere di beneficenza I, 263 — I membri di Capitoli e Collegiate sono esclusi dallo amministrare opere di beneficenza ?— ivi — V. Confraternite, instituti di culto.
Opere pie. Responsabilità degli amministratori I, 23 — Competenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali sulle opere pie, ivi — Pagamento al regio commissario dalle opere pie, ivi — Se il Direttore spirituale o il Vescovo possano ricorrere contro le deliberazioni sulle opere pie, 94 — Opere pie legate al parroco, quando concentrabili, ivi— Quando il Governo può impedire alle opere pie di accettare legati, 95 — Autorità dei registri delle opere pie II, 118 — Come dirimere la parità dei voti nell'amministrazione di un'opera pia, 191 — V. Concentrabilità.
Ospedali. V. Concentrabilità.

P

Parrocchia. V. Concentrabilità, Legati.

Parroco. I parroci come ufficiali dello Stato civile I, 143 — Autorizzazione necessaria al parroco per stare in giudizio, 165 — Il parroco ha azione contro il comune che non paga un legato al predicatore II, 237 — V. Concentrabilità, Contraternita, Congregazione di carità, Fabbriceria, Legati, Opere pie, Tassa di ricchezza mobile.
Patrono. Patroni con diritto allo svincolo II, 118. Diritti che competono al patrono specie circa la chiesa e le rendite, 214.
Peculato. Il peculato nelle confraternite I, 262.
Petitorio. Ruoli esecutivi non bastevoli in petitorio I, 165.
Predicatore. V. Parroco.
Prescrizione. Decorrenza per la prescrizione quinquennale per la tassa di svincolo I, 166 — Prescrizione sulla tassa di svincolo, 189, 190 — Se nello stato pontificio la prescrizione va regolata secondo il dir. canonico, ovvero civile II, 215 — Prescrizione sulla tassa di svincolo da pagare, 237 — Prescrizione sulla tassa di svincolo da restituire, ivi — V. Vescovo.
Presa di possesso. V. Demanio.

Q

Quaresimalista. Prestazione insufficiente, destinata ad altro uso I, 95.
Quota di concorso. Estinzione della quota di concorso I, 189 — V. *Solve et repete.*

R

Registri. V. Opere pie
Ruoli esecutivi. Eccezioni contro i ruoli esecutivi I, 165 — V. Petitorio.

S

Sacerdoti. Se sieno eleggibili a Consiglieri comunali I, 23.
Solve et repete escluso dalla quota di concorso I, 164 — Il *Solve et repete* per la tassa di svincolo e i terzi possessori, 191 — *Solve et repete* eccepibile sempre II, 94
Spese di culto. Procedura pei ricorsi circa esse spese I, 119.
Svincolo. Diritto allo svincolo con più compatroni e con più beneficii indivisi I, 191 — V. Patrono, Prescrizione, Tassa di svincolo.

T

Tasse. Interessi sulla tassa di svincolo I, 190 — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni ai parroci e ai preti bisognosi I, 262 — Tassa di manomorta II, 94 — Tassa del 30. % e la massa piccola, 118 — Supplemento di congrua e tassa di manomorta, 214 — Tassa di manomorta sui supplementi alle congrue dovute dai comuni, 237 — V. Prescrizione, *Solve et repete.*
Titoli di rendita. Quali possano commutarsi con quelli del 4,50% I, 261.
Tutela amministrativa. V. Concentrabilità.

U

Ufficiali dello stato civile. V. Parroco.

V

Vescovo. Supplemento di rendita ai Vescovi e la prescrizione II, 94 — V. Concentrabilità, Opere pie.
Voti. V. Opere pie.

Nihil obstat
FRANCISCUS CAN. SORRENTINO

Imprimatur
SALV. CAN. CALVANESE
Deputatus

Errata - Corrige — *A pag. 195, Par. II, col. 1ª, manca la 32ª invocazione nelle Litanie del S. Cuor di Gesù, che deve andare prima dell' ultima, come segue:*

32. Cor Iesu, spes in te morientium
33. Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium.